CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

L'AMMINISTRAZIONE DEI DOMINI COLLETTIVI NELLA REGIONE UMBRIA ANNO 2024

Deliberazione n. 151/2024/VSG

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Collaboratori incaricati:

Dott.ssa Chiara Federici
Dott. Matteo Gattaponi
Dott.ssa Sabrina Staccini
Dott.ssa Cristiana Guastalvino

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

L'AMMINISTRAZIONE DEI DOMINI COLLETTIVI NELLA REGIONE UMBRIA ANNO 2024

(art. 3 commi 4 e 5 l. 14 gennaio 1994 n.20)

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

SOMMARIO

Sintesi 15
1 INTRODUZIONE 19
1.1 Oggetto e finalità dell'indagine 19
1.2 Metodologia dell'indagine di controllo 22
2 QUADRO NORMATIVO E GIURISPUDENZIALE 28
2.1 Evoluzione del quadro normativo nazionale 28
2.2 La prova della sussistenza di domini collettivi, la liquidazione degli usi civici. 44
2.3 Domini collettivi tra PNRR e procedimenti amministrativi. Cenni. 53
2.4 Evoluzione del quadro normativo regionale 55
2.5 Il Commissario per la liquidazione degli usi civici 66
3 REGIONE UMBRIA E DOMINI COLLETTIVI 79
3.1 L'avvio del contraddittorio con la Regione 79
3.2 L'attività amministrativa regionale in materia di usi civici 93
3.3 I controlli sugli statuti degli enti esponenziali. L'iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato 142
3.4 Il contenzioso 148
3.5 Domini collettivi e PNRR. L'applicazione dell'art. 12-ter, d.l. n. 19/2024 151
3.6 Aspetti finanziari riconducibili alle funzioni amministrative in tema di domini collettivi 158
4 COMUNI E DOMINI COLLETTIVI 161
4.1 Acquasparta 161
4.1.1 Comune di Acquasparta 161
4.1.2 A.S.B.U.C. di Portaria con sede in Fraz. Portaria 164
4.1.3 A.S.B.U.C. di Macerino e Collecampo con sede in Fraz. Macerino 165
4.2 Allerona 167
4.2.1 Comune di Allerona 167
4.3 Alviano 169
4.3.1 Comune di Alviano 169
4.3.2 Dominio Collettivo di Alviano 169
4.4 Amelia 172

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.4.1 Comune di Amelia ... 172
4.4.2 Dominio Collettivo di Foce ... 175
4.4.3 Dominio Collettivo di Amelia ... 178
4.4.4 A.S.B.U.C. di Fornole (Beni separati di Fornole) ... 179
4.4.5 Dominio Collettivo di Macchie ... 180
4.4.6 Dominio Collettivo di Porchiano del Monte ... 181
4.4.7 Dominio Collettivo di Sambucetole ... 182
4.4.8 Dominio Collettivo di Collicello ... 183
4.5 Arrone ... 186
4.5.1 Comune di Arrone ... 186
4.5.2 Comunanza Agraria Buonacquisto ... 188
4.5.3 Consorzio Utenti Usi Civici Castel di Lago ... 189
4.6 Assisi ... 192
4.7 Attigliano ... 193
4.8 Avigliano Umbro ... 194
4.8.1 Comune di Avigliano Umbro ... 194
4.8.2 Dominio Collettivo S. Restituta ... 196
4.9 Baschi ... 198
4.9.1 Comune di Baschi ... 198
4.9.2 Comunanza Agraria di Morre e Morruzze ... 199
4.9.3 Comunanza Agraria di Civitella Del Lago ... 199
4.9.4 Comunanza Agraria di Baschi ... 200
4.10 Bastia Umbra ... 201
4.11 Bettona ... 202
4.12 Bevagna ... 203
4.13 Calvi dell'Umbria ... 204
4.13.1 Comune di Calvi dell'Umbria ... 204
4.14 Campello sul Clitunno ... 207
4.14.1 Comune di Campello sul Clitunno ... 207
4.14.2 Università agraria di Pettino ... 210
4.15 Cannara ... 213
4.15.1 Comune di Cannara ... 213

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.15.2 Comunanza Agraria di Collemancio 214
4.16 Cascia 215
4.16.1 Comune di Cascia 217
4.16.2 Consorzio delle Comunanze Agrarie di Cascia (Trognano – Coronella, Logna, Piandoli-Cerasola, Tazzo, Civita, Buda, Fogliano, Poggioprimocaso, Onelli, Roccaporena, S. Giorgio, Villa San Silvestro, Chiavano, Manigi – Colmotino) 220
4.16.3 Associazione delle Comunanze Agrarie di Cascia (Castel San Giovanni, Collegiacone, Maltignano, Ocosce, Opagna, Santa Trinita, Serviglio-Colle Santo Stefano) 223
4.16.4 Osservazioni 225
4.17 Castel Giorgio 226
4.18 Castel Ritaldi 227
4.19 Castel Viscardo 228
4.19.1 Comune di Castel Viscardo 228
4.19.2 Partecipanza Agraria di Castel Viscardo e Viceno 228
4.20 Castiglione del Lago 230
4.20.1 Comune di Castiglione del Lago 230
4.20.2 C.A. Panicarola 231
4.20.3 C.A. Casamaggiore 231
4.20.4 C.A Frattavecchia 231
4.20.5 C.A Pozzuolo 232
4.20.6 C.A. Cimbano/Villastrada 235
4.20.7 C.A. Petrignano del Lago 236
4.20.8 C.A. Pescia 236
4.20.9 C.A. Vaiano-Capanne 237
4.20.10 C.A. Badia S. Cristoforo 238
4.21 Cerreto di Spoleto 239
4.21.1 Comune di Cerreto di Spoleto 239
4.21.2 Comunanza Agraria di Triponzo 243
4.21.3 A.S.B.U.C. di Rocchetta 245
4.21.4 A.S.B.U.C. di Ponte 248
4.22 Citerna 250
4.23 Città della Pieve 251

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.24 Città di Castello ... 252
4.25 Collazzone ... 253
4.26 Corciano ... 254
4.27 Costacciaro ... 255
4.27.1 Comune di Costacciaro ... 255
4.27.2 Università degli Uomini Originari di Costacciaro ... 255
4.28 Deruta ... 258
4.29 Fabro ... 259
4.30 Ferentillo ... 260
4.30.1 Comune di Ferentillo ... 260
4.30.2 A.S.B.U.C. dei Frazionisti di Nicciano e dei frazionisti di Loreno ... 263
4.30.3 Consorzio Possidenti di Rogoveto e Petano ... 264
4.31 Ficulle ... 266
4.32 Foligno ... 267
4.32.1 Comune di Foligno ... 268
4.32.2 Comunanza Agraria di Cancellara ... 271
4.32.3 Comunanza Agraria di Cancelli ... 274
4.32.4 Comunanza Agraria di Pale ... 275
4.32.5 Comunanza Agraria di Sant'Eraclio ... 276
4.32.6 Comunanza Agraria di Santo Stefano dei Piccioni ... 278
4.32.7 Comunanza Agraria di Verchiano e Roccafranca ... 281
4.32.8 A.S.B.U.C. di Acqua Santo Stefano ... 282
4.32.9 Comunanza Agraria di Afrile ... 283
4.32.10 Comunanza Agraria di Annifo ... 284
4.32.11 Comunanza Agraria di Arvello ... 284
4.32.12 Comunanza Agraria di Belfiore ... 285
4.32.13 A.S.B.U.C. di Capodacqua ... 285
4.32.14 Comunanza Agraria di Casale ... 286
4.32.15 Comunanza Agraria di Casenove ... 286
4.32.16 A.S.B.U.C. di Cassignano ... 287
4.32.17 Comunanza Agraria di Colfiorito ... 287
4.32.18 Comunanza Agraria Colle San Lorenzo ... 288

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.32.19 Comunanza Agraria di Fondi ... 288
4.32.20 A.S.B.U.C. di Forcatura ... 289
4.32.21 Comunanza Agraria di Morro ... 289
4.32.22 Comunanza Agraria di Pisenti e Tesina (A.S.B.U.C. Collelungo, Pisenti e Tessina) ... 290
4.32.23 Comunanza Agraria di Popola ... 290
4.32.24 Comunanza Agraria di Rasiglia ... 291
4.32.25 Comunanza Agraria di Ravignano (A.S.B.U.C. Ravignano) ... 292
4.32.26 Comunanza Agraria di Rio e Seggio (A.S.B.U.C. Rio e Seggio) ... 292
4.32.27 Comunanza Agraria di Roviglieto ... 293
4.32.28 Comunanza Agraria di Scandolaro ... 293
4.32.29 Comunanza Agraria di Scopoli ... 294
4.32.30 Comunanza Agraria di Sostino ... 294
4.32.31 Comunanza Agraria di Serra Bassa ... 295
4.32.32 Comunanza Agraria di Volperino Trasformata in ASBUC con decreto Commissario agli Usi civici ... 296
4.32.33 A.S.B.U.C. di Cupigliolo ... 296
4.33 Fossato di Vico ... 298
4.33.1 Comune di Fossato di Vico ... 298
4.34 Fratta Todina ... 302
4.35 Giano dell'Umbria ... 303
4.35.1 Comune di Giano dell'Umbria ... 303
4.35.2 Comunanza Agraria Montecchio (Università Agraria di Montecchio) ... 304
4.36 Giove ... 306
4.37 Gualdo Cattaneo ... 307
4.37.1 Comune di Gualdo Cattaneo ... 307
4.37.2 Comunanza Agraria di Torri e Barattano ... 307
4.38 Gualdo Tadino ... 309
4.38.1 Comune di Gualdo Tadino ... 309
4.38.2 Comunanza Agraria dell'Appennino gualdese ... 314
4.39 Guardea ... 318
4.39.1 Comune di Guardea ... 318
4.39.2 Dominio Collettivo Poggio nuovo di Guardea ... 318

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.39.3 Dominio Collettivo di Frattuccia 319
4.39.4 Dominio Collettivo di Guardea 320
4.40 Gubbio 322
4.41 Lisciano Niccone 323
4.42 Lugnano in Teverina 324
4.42.1 Comune di Lugnano in Teverina 324
4.42.2 Università Agraria di Lugnano in Teverina 326
4.43 Magione 328
4.44 Marsciano 329
4.45 Massa Martana 330
4.45.1 Comune di Massa Martana 330
4.45.2 Comunanza Agraria di Massa Martana 330
4.45.3 Comunanza Agraria di Colpetrazzo 332
4.45.4 Comunanza Agraria di Mezzanelli 333
4.45.5 Comunanza Agraria di Viepri 334
4.46 Monte Castello di Vibio 335
4.47 Monte Santa Maria Tiberina 336
4.48 Montecastrilli 337
4.48.1 Comune di Montecastrilli 337
4.48.2 Dominio Collettivo di Castel dell'Aquila 339
4.48.3 Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Farnetta 340
4.49 Montecchio 343
4.49.1 Comune di Montecchio 343
4.49.2 Università Agraria di Montecchio 344
4.49.3 Dominio Collettivo di Tenaglie 345
4.49.4 Comunanza Agraria di Melezzole 345
4.50 Montefalco 347
4.51 Montefranco 348
4.51.1 Comune di Montefranco 348
4.52 Montegabbione 351
4.53 Monteleone di Orvieto 352
4.54 Monteleone di Spoleto 353

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.54.1 Comune di Monteleone di Spoleto 353
4.54.2 Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto 354
4.55 Montone 357
4.56 Narni 358
4.56.1 Comune di Narni 358
4.56.2 Domino Collettivo di Schifanoia 365
4.56.3 Dominio Collettivo di Itieli 367
4.56.4 Dominio Collettivo di S. Urbano 368
4.56.5 Dominio Collettivo di Taizzano 368
4.57 Nocera Umbra 368
4.57.1 Comune di Nocera Umbra 369
4.57.2 Università Agraria di Bagnara 371
4.57.3 Comunanza Agraria Acciano e Castiglioni 372
4.57.4 Comunanza Agraria di Colle, Ville S. Lucia, Boschetto, Gaifana, Colsantangelo, Costa, Poggio Parrano, Pettinara, Pascigliano, Molinaccio, Cellerano, Torre e Salmareggia 373
4.57.5 Comunanza Agraria di Mosciano, Serre, Collecroce 373
4.57.6 Comunanza Agraria di Schiagni 374
4.57.7 Università Agraria di Boschetto, Gaifana e Colle Sant'Angelo 374
4.58 Norcia 376
4.58.1 Comune di Norcia 377
4.58.2 Consorzio delle Comunanze Agrarie di Norcia (Comunanza Agraria di Agriano, Comunanza Agraria di Ancarano, Comunanza Agraria di Biselli, Comunanza Agraria di Campi, Comunanza Agraria di Castelluccio, Comunanza Agraria di Cortigno, Comunanza Agraria di Forsivo, Comunanza Agraria di Frascaro, Comunanza Agraria di Legogne, Comunanza Agraria di Nottoria, Comunanza Agraria di Ocricchio, Comunanza Agraria di Pescia, Comunanza Agraria di San Marco, Comunanza Agraria di San Pellegrino, Comunanza Agraria di Savelli, Comunanza Agraria di Serravalle) 381
4.58.3 A.S.B.U.C. di Norcia e Casesparse 384
4.59 Orvieto 386
4.60 Otricoli 387
4.60.1 Comune di Otricoli 387
4.60.2 Università Agraria Poggio di Otricoli 390

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.61 Paciano 393
4.62 Panicale 394
4.63 Parrano 395
4.64 Passignano sul Trasimeno 396
4.65 Penna in Teverina 397
4.66 Perugia 398
4.67 Piegaro 399
4.68 Pietralunga 400
4.69 Poggiodomo 401
4.69.1 Comune di Poggiodomo 401
4.69.2 A.S.B.U.C. di Mucciafora 403
4.69.3 A.S.B.U.C. di Poggiodomo 405
4.69.4 A.S.B.U.C. di Roccatamburo 405
4.70 Polino 409
4.70.1 Comune di Polino 409
4.71 Porano 411
4.72 Preci 412
4.72.1 Comune di Preci 412
4.72.2 Comunanza Agraria di Abeto 412
4.72.3 Comunanza Agraria di Belforte 413
4.72.4 Comunanza Agraria di Collazzoni 414
4.72.5 Comunanza Agraria di Montaglioni 415
4.72.6 Comunanza Agraria di Montebufo 415
4.72.7 Comunanza Agraria di Poggio di Croce 416
4.72.8 Comunanza Agraria di Preci 417
4.72.9 Comunanza Agraria di Roccanolfi 417
4.72.10 Comunanza Agraria di Saccovescio 419
4.72.11 Comunanza Agraria di Guaita Sant'Eutizio 421
4.72.12 Comunanza Agraria di Todiano 422
4.72.13 A.S.B.U.C. di Castelvecchio 422
4.73 San Gemini 424
4.74 San Giustino 425

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.75 San Venanzo 426
4.76 Sant'Anatolia di Narco 427
4.76.1 Comune di Sant'Anatolia di Narco 427
4.76.2 Comunanza Agraria di Grotti 431
4.77 Scheggia e Pascelupo 434
4.77.1 Comune di Scheggia e Pascelupo 434
4.77.2 Università Comunanza delle Famiglie di Campitello 438
4.77.3 Consorzio Possidenti di Isola Fossara 439
4.78 Scheggino 441
4.78.1 Comune di Scheggino 441
4.78.2 Comunanza Agraria di Monte San Vito 444
4.79 Sellano 446
4.79.1 Comune di Sellano 446
4.79.2 Comunanza Agraria di Cammoro 449
4.79.3 Università Agraria di Orsano 450
4.80 Sigillo 453
4.80.1 Comune di Sigillo 453
4.81 Spello 457
4.81.1 Comune di Spello 457
4.82 Spoleto 461
4.82.1 Comune di Spoleto 461
4.82.2 Comunanza Agraria di Silvignano 463
4.82.3 Comunanza Agraria di San Severo - Ocenelli - San Gregorio - Roselli - La Costa 464
4.82.4 Comunanza Agraria di Poreta 465
4.82.5 Comunanza Agraria di Ancaiano 465
4.82.6 Comunanza Agraria di Messenano 466
4.82.7 Comunanza Agraria di Cese 466
4.82.8 Amministrazioni separate dei beni usi civici di Bazzano Superiore 467
4.83 Stroncone 468
4.83.1 Comune di Stroncone 468
4.83.2 Università Agraria di Finocchieto 471
4.83.3 Condominio degli usi civici di Vasciano 472

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.84 Terni 474
4.84.1 Comune di Terni 474
4.84.2 Dominio Collettivo di Poggio Lavarino 477
4.84.3 Dominio Collettivo di Piediluco 478
4.85 Todi 482
4.86 Torgiano 483
4.87 Trevi 484
4.87.1 Comune di Trevi 484
4.87.2 Comunanza Agraria di Bovara 486
4.87.3 Università Agraria di Coste 487
4.87.4 Comunanza Agraria di Manciano 488
4.87.5 Comunanza Agraria di Pigge 488
4.87.6 Comunanza Agraria di Ponze 489
4.88 Tuoro sul Trasimeno 490
4.89 Umbertide 491
4.89.1 Comune di Umbertide 491
4.89.2 Consorzio per le Comunanze Agrarie di Montacuto e Polgeto 492
4.90 Valfabbrica 493
4.91 Vallo di Nera 494
4.91.1 Comune di Vallo di Nera 494
4.91.2 A.S.B.U.C. di Vallo di Nera 495
4.91.3 Università agraria di Meggiano e Piedipaterno 496
4.92 Valtopina 499
4.92.1 Comune di Valtopina 499
4.92.2 Comunanza Agraria di Gallano 503
4.92.3 Comunanza Agraria di Valle di Giove 504
5 Motivate valutazioni, esiti del contraddittorio, considerazioni conclusive e raccomandazioni 505
5.1 Motivate valutazioni 505
5.2 Esiti del contraddittorio 516
5.3 Considerazioni conclusive e raccomandazioni 518

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1- Comuni dell'Umbria e domini collettivi 26
Tabella 2 - Raffronto fra dati del censimento ESAU e dati desumibili dai piani di gestione forestale (enti esponenziali) 99
Tabella 3 - Raffronto fra dati del censimento ESAU e dati desumibili dai piani di gestione forestale (comuni) 101
Tabella 4 - Raffronto fra dati del censimento ESAU e dati desumibili dai piani di gestione forestale (riepilogo) 102
Tabella 5 – Persone giuridiche di diritto privato iscritte al registro regionale (con specifico riferimento a quelle riconducibili ai predetti enti esponenziali) 143
Tabella 6 – Ricognizione dello stato del contenzioso riconducibile agli usi al 31 dicembre 2023. 148
Tabella 7 – Aggiornamento dello stato del contenzioso a maggio 2024. 149
Tabella 8 – Aggiornamento dello stato del contenzioso al 31 ottobre 2024. 150

APPENDICI

Appendice A – Banca dati Regione Umbria e Sezione regionale di controllo per l'Umbria
Appendice B – Statuti esponenziali delle collettività titolari
Appendice C – Altri Statuti esponenziali delle collettività titolari autonomamente reperiti dalla sezione regionale di controllo per l'Umbria
Appendice D – Contenzioso n. 28/2024 innanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici Lazio, Umbria e Toscana
Appendice E - Note sulla chiusura delle c.d. operazioni demaniali
Appendice F - Domini collettivi: gli indirizzi che emergono dalle pronunce della Corte costituzionale

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Sintesi

Con Deliberazione n. 1/2024 del 24 gennaio 2024, la Sezione ha approvato il programma dell'attività di controllo per il corrente anno, includendovi l'indagine relativa all'"*l'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria*", per lo svolgimento della quale si è inteso approfondire la materia attraverso la previa individuazione delle fonti normative e regolamentari di matrice nazionale e regionale.

Tale risalente e composito quadro normativo, spesso caratterizzato dalla molteplicità e complessità delle norme, è stato altresì analizzato alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità che, frequentemente, ha avuto il compito di sopperire al difetto di coordinamento tra le diverse disposizioni normative stratificatesi nel tempo.

Nello specifico, il controllo sulla gestione ha avuto ad oggetto l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di domini collettivi. Si è dunque inteso analizzare l'attività posta in essere a riguardo dalla Regione Umbria.

Allo scopo di acquisire ulteriori elementi di informazione nonché di verificare, anche mediante tecniche di campionamento, i dati trasmessi dalla amministrazione regionale, è stata posta in essere una interlocuzione anche con i Comuni nonché con alcuni enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.

Con riguardo alle competenze amministrative oggi attribuite alla Regione, sono emerse alcune criticità concernenti i mutamenti d'uso dei terreni interessati dalla presenza di domini collettivi. La Regione è risultata invero soccombente, sia in primo grado che in appello, in una controversia riguardante un cambio di destinazione d'uso temporaneo per un'area da adibire a parcheggio. Le predette sentenze hanno affermato importanti principi riguardanti le modalità di esercizio delle competenze regionali. Non risulta, tuttavia, come si avrà modo esporre compiutamente nel testo, che la Regione abbia inteso conformare pienamente, in via generale, la propria attività amministrativa a quanto affermato in sede giurisdizionale. Nonostante le pronunce giurisdizionali non abbiano efficacia *erga omnes,* la presenza di profili di serialità riguardanti gli aspetti attenzionati dall'Autorità Giudiziaria potrebbe esporre la Regione ad ulteriori soccombenze in sede di contenzioso oltre che evidenziare carenze analoghe a quanto già accertato dalla magistratura nelle singole fattispecie in ordine all'attività amministrativa posta in essere riguardo i mutamenti d'uso.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La corretta individuazione delle modalità di compressione, in via temporanea o permanente, dei diritti spettanti agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e di proprietà collettiva appare cruciale al fine di assicurare la legittimità dei procedimenti amministrativi che inferiscono, a vario titolo, su terreni interessati dall'esistenza di domini collettivi.

Dalle analisi svolte è emerso altresì come, alla data di avvio dell'istruttoria, la Regione non disponesse di un elenco unitario ed aggiornato contenente il complesso dei domini collettivi insistenti nel territorio della Regione Umbria identificati mediante i riferimenti al vigente catasto. In particolare, sia con riguardo alla presenza di domini collettivi individuati in via amministrativa sia per i terreni la cui *qualitas soli* è stata accertata con sentenza passata in giudicato, i dati in possesso della Regione frequentemente identificavano i beni sulla base di dati catastali non aggiornati ovvero riferiti al cessato catasto Gregoriano. L'assenza di un elenco unitario contenente l'identificazione dei domini collettivi mediante gli indentificativi catastali attuali ha comportato l'assenza di una interoperabilità in tempo reale tra i diversi uffici regionali e gli altri soggetti istituzionali e l'impossibilità di procedere ad interrogazioni informatiche senza il necessario coinvolgimento di personale qualificato. Dall'istruttoria è emerso invero che la Regione procede alle attività concernenti l'eventuale sussistenza di domini collettivi (su una singola particella identificata nel catasto vigente) man mano che se ne ravvisi la necessità nell'ambito dell'attività amministrativa regionale ovvero su richiesta di soggetti istituzionali o dei privati interessati, anche nell'ambito dei conteziosi in essere.

È emerso infatti che la Regione "*non ha partecipato ad operazioni finalizzate alla ricognizione completa di Demani Comunali, ma esclusivamente ad indagini utili all'adozione di provvedimenti di affrancazione*". La Regione, a seguito del trasferimento delle competenze statali in materia di usi civici, si è invero limitata ad una "*pubblicazione dei dati conoscitivi eseguita dall'allora Ente di Sviluppo Agricolo*". Dalla consultazione del volume pubblicato, tuttavia, si è appreso che tale indagine è definita come "*sommaria*" ed avente ad oggetto "*una descrizione generale delle proprietà pubbliche dell'Umbria più o meno soggette agli usi civici*". Non sono state pertanto compiutamente esercitate, con riguardo all'interezza dei territori, le competenze trasferite alle Regioni dall'art. 1, ultimo comma del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.11 e, in particolar modo, quella di "*promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica e sistemazione dei beni di uso civico*" secondo il procedimento regolato dal risalente r.d.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

n. 332 del 1928. In tal modo, frequentemente, il possibile contenzioso resta latente sino a quando i domini collettivi non formano oggetto di procedimenti amministrativi.

Peraltro, la legge 20 novembre 2017 n.168 ha annoverato tra i beni collettivi "*i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici*" rispetto ai quali è emersa la presenza di molteplici contenziosi in ambito regionale. Appare necessario, anche in tale ambito, incrementare una esatta localizzazione di tale tipologia di beni.

Con riferimento ad un'importante opera di carattere infrastrutturale, relativa al Piano Nazionale Complementare al PNRR, è emerso altresì che il procedimento di reintegra susseguente al verbale di accertamento in via amministrativa della sussistenza di usi civici sia stato intrapreso dalla Regione soltanto in seguito all'avvio delle procedure amministrative relative alla realizzazione dell'opera infrastrutturale. La rilevata assenza, allo stato, di un elenco unitario dei domini collettivi identificati mediante dati catastali attuali appare dunque idonea ad incidere anche sui tempi di conclusione dei procedimenti inerenti al PNRR. L'elenco unitario è infatti funzionale anche al tempestivo avvio dei procedimenti di reintegra (in presenza di evidenze emergenti già dalla documentazione catastale o presso i registri immobiliari). Si è verificato infatti che le attività amministrative, anche relative ad importanti opere infrastrutturali ovvero concernenti la concessione per lo sfruttamento delle acque minerali, siano interessate dalla coeva attivazione del procedimento giurisdizionale innanzi al competente Commissario per la liquidazione degli usi civici che, ricorrendone i presupposti, ha finanche disposto provvedimenti cautelari quali il sequestro di parti delle aree interessate.

Allo stesso tempo, l'assenza di un elenco unitario aggiornato con gli elementi identificativi del vigente catasto impedisce ai *cives* titolari dei domini collettivi di percepire la loro estensione e localizzazione. Infine, la necessità di coinvolgere personale qualificato per interpretare la documentazione esistente impedisce il controllo diffuso da parte della cittadinanza, ponendosi in contrasto con i principi di trasparenza che oggi caratterizzano l'azione amministrativa, con evidenti ripercussioni in merito all'efficienza dell'attività amministrativa relativa alla repressione degli abusi riguardanti i domini collettivi, tra i quali, *in primis*, le abusive occupazioni degli stessi.

Si prende comunque atto che, nel corso dell'istruttoria, gli uffici regionali hanno elaborato alcuni elenchi e documenti volti a facilitare la consultazione dei dati riguardanti i domini collettivi. Si tratta tuttavia di una ricostruzione parziale e suddivisa in molteplici

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

elenchi non sempre contenenti i dati catastali attuali. La predetta documentazione è stata pubblicata sul sito *web* della Regione.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1 INTRODUZIONE

1.1 Oggetto e finalità dell'indagine. 1.2 Metodologia dell'indagine di controllo.

1.1 Oggetto e finalità dell'indagine

Con il presente referto la Sezione ha inteso effettuare un approfondimento sulla materia riconducibile ai domini collettivi così come da ultimo delineati dalla legge 20 novembre 2017 n.168.

Con riferimento alla materia dei domini collettivi, si è inteso pertanto verificare, alla luce dell'attuale quadro normativo nazionale, il raggiungimento da parte della Regione Umbria degli obiettivi stabiliti in ossequio ai principi e alle disposizioni programmatiche di cui alle leggi regionali 17 gennaio 1984, n. 1 "*Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche*" e "*Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative*".

Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Sezione ha inteso dunque svolgere un controllo, anche in corso di esercizio, sulla gestione con riferimento alle funzioni amministrative esercitate dalla regione in materia di domini collettivi al fine di verificarne la rispondenza agli obiettivi stabiliti dal quadro normativo regionale e nazionale vigente.

Al contrario, non rientra nell'oggetto dell'indagine l'accertamento e l'individuazione dei terreni interessati dalla presenza di domini collettivi. Si tratta, invero, di una attività amministrativa di competenza regionale e che, in sede magistratuale, è riservata in via esclusiva al Commissario per la liquidazione degli usi civici competente per territorio. Tuttavia, questo Magistrato relatore ha inteso acquisire elementi di informazione dalla Regione, dai Comuni e dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e proprietà collettiva circa la corretta identificazione dei domini collettivi. Tale attività, compendiata nelle allegate appendici, è infatti necessaria al fine di verificare che la Regione abbia esercitato le funzioni amministrative inerenti all'oggetto dell'indagine secondo criteri di efficienza ed efficacia.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Rispetto al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente, il profilo dell'efficienza dell'azione amministrativa consiste nel rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenere il risultato prefissato dalla norma. L'efficacia, invece, indica in primo luogo il grado di conseguimento degli obiettivi e, secondariamente, il rapporto tra gli effetti attesi e gli effetti reali dell'attività amministrativa considerata.

Orbene la verifica in ordine alla capacità dall'amministrazione regionale di disporre di una corretta e pronta identificazione dei domini collettivi si pone quale attività preliminare poiché la mancata o non pronta individuazione di un dominio collettivo impedisce in radice, sino alla effettiva presa di coscienza circa l'esistenza del bene collettivo, di applicarne il relativo regime giuridico e di assicurarne la tutela perseguendo gli obiettivi fissati dal quadro normativo vigente in tema di domini collettivi.

L'attività refertuale della Sezione è dunque finalizzata ad indagare la conformità dell'attività della Regione inerente ai domini collettivi al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Carta costituzionale così come delineato con maggiore dettaglio dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

La Sezione ha inteso, pertanto, verificare che, con riferimento alla materia dei domini collettivi, il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma, sia avvenuto mediante un'attività amministrativa regionale retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza (così artt. 1 e 29 l. 241/1990).

La materia è stata, invero, oggetto di numerosi interventi legislativi e regolamentari, stratificatisi nel tempo, sia da parte del Legislatore nazionale, che di quello regionale, nonché di ancor più numerosi pronunciamenti giurisprudenziali, prodotti in diversi gradi di giudizio.

Il quadro normativo delineatosi nel tempo ha inteso tutelare l'*universitas civium*, nell'ambito, tuttavia, di una materia molto complessa, stante anche la sua lunga evoluzione.

L'ordinamento giuridico riconosce una tutela particolarmente pregnante alle fattispecie riconducibili alla presenza di domini collettivi.

In particolare, come ribadito anche dalla Corte di cassazione[1] il regime giuridico dei beni collettivi appare insensibile al mancato esercizio delle facoltà e prerogative spettanti agli enti esponenziali delle comunità titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.

[1]Sentenza Sezioni Unite 10 maggio 2023, n. 12570.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il carattere risalente dei domini collettivi, inoltre, non consente una agevole individuazione degli stessi mediante una rapida consultazione degli atti presenti nei registri immobiliari relativi all'ultimo ventennio. Invero, ai sensi dell'art. 3 della già citata legge 168/2017, i beni collettivi non formano oggetto di usucapione. Pertanto, l'ente esponenziale potrà rivendicare i propri diritti secondo la particolare disciplina che regola la materia a prescindere dal mancato uso ultraventennale. La mancata trascrizione nei registri immobiliari della presenza del diritto spettante all'ente esponenziale, inoltre, non consente di ritenere tali diritti inopponibili a terzi. La *qualitas soli* infatti può essere accertata comunque dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, che può agire anche d'ufficio.

Il corretto esercizio delle funzioni amministrative regionali appare pertanto funzionale, *in primis*, a garantire che i *cives*, attraverso i relativi enti esponenziali delle comunità titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, possano esercitare i loro diritti nel rispetto dei principi costituzionali più volte ribaditi dalla Corte costituzionale[2]. Parimenti soltanto una attività regionale rispettosa dei criteri di cui all'art. 1 della citata legge 241/1990 può assicurare che la tutela riconosciuta all'ordinamento giuridico primario delle comunità originarie non comporti una illegittima compressione degli ulteriori diritti ed interessi tutelati dalla Carta costituzionale.

La presenza dei domini collettivi deve infatti essere attentamente presa in considerazione in relazione alla realizzazione delle moderne opere infrastrutturali. Di tale esigenza si è mostrato peraltro consapevole il legislatore nazionale che, sia pure con terminologie non sempre pienamente coincidenti[3], ha inteso intervenire per contemperare la sussistenza di domini collettivi e la necessità di assicurare la realizzazione di una rete infrastrutturale moderna anche connessa agli obiettivi stabiliti nel PNRR[4].

[2] Si consulti Corte costituzionale n. 119/2023 per una disamina del quadro legislativo vigente e per un'analisi della legge 168/2017.

[3] d.l. n. 19/2024 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" ove vengono impiegate le locuzioni "esercizio dell'uso civico" ovvero "terre gravate dal medesimo uso civico"; d.l. n. 13/2023 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" ove viene utilizzata la locuzione "zone gravate da usi civici". Si veda anche il d.lgs. n. 199/2021. Il d.lgs. n. 77/2021 all'art. 63-bis fa riferimento, invece a "diritti di uso civico" ovvero a "terreni a uso civico". A pochi mesi di distanza dalla promulgazione della legge 168/2017 (v. infra), il d.lgs. n. 34/2018 all'art. 10 utilizza la locuzione "le proprietà collettive e gli usi civici.

[4] Si veda ad esempio l'articolo 54-*bis* del Codice delle comunicazioni elettroniche introdotto dall'art. 18, comma 7 del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla l. 21 aprile 2023, n. 41, e modificato

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

In quest'ottica, la Sezione ha inteso approfondire la materia, al fine di addivenire ad un quadro quanto più completo possibile della trattazione e della tutela dei diritti riconducibili ai domini collettivi, ricostruendo il percorso normativo nazionale e regionale, ed analizzando l'attività amministrativa regionale posta in essere nei confronti dei Comuni interessati dal fenomeno e dei relativi enti esponenziali. Non rientra, invece, nell'oggetto dell'attività refertuale il controllo sulla gestione dei Comuni e degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva poiché la presente indagine è condotta nei confronti dell'amministrazione regionale.

La Sezione, tuttavia, ha inteso acquisire ulteriori elementi di informazione anche dai Comuni e dagli enti esponenziali. Il materiale raccolto, ove ritenuto rilevante, sarà utilizzato nell'ambito delle ordinarie funzioni di controllo ascritte a questa Corte nei confronti dei soggetti destinati di tale attività secondo la competenza per territorio di questa Sezione regionale. In questa sede, non sono stati dunque formulati rilievi ed osservazioni aventi ad oggetto amministrazioni diverse dalla Regione. Per le fattispecie comunque emergenti dall'istruttoria resta, altresì, ferma l'applicazione dell'art. 52 comma 4 del Codice di Giustizia contabile[5]. Appare, infine, utile specificare che il controllo condotto da questa Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione dell'amministrazione regionale. La conclusione dell'indagine non implica, pertanto, una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

1.2 Metodologia dell'indagine di controllo

La presente indagine si ascrive alla fenomenologia del controllo successivo sulla gestione, in attuazione dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.

In aderenza alle menzionate disposizioni, questa Sezione ha definito ed approvato il programma annuale di controllo con la deliberazione n. 1/2024/INPR del 24 gennaio 2024, inserendovi l'indagine su "*L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria*", da completare entro il 31 dicembre 2024, tra le indagini programmate sulla gestione di

dall'art. 1, comma 27 del d. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48 ovvero, come si avrà modo di trattare in apposito paragrafo, quanto previsto in tema di conferenza di servizi decisoria dal d.l. n. 19/2024.

[5] Cfr. deliberazione n. 15/2023 Sezione di Controllo per gli affari comunitari ed internazionali.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

politiche regionali. Tale deliberazione è stata trasmessa in formato elettronico: al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali, ai Presidenti dei Consigli comunali e ai Sindaci dei Comuni dell'Umbria.

L'attività delle Sezioni regionali di controllo si inserisce, infatti, in un quadro programmatico generale, in ragione della loro vicinanza al territorio che ne rappresenta valore fondante, tanto che "*l'articolazione centrale ed insieme territoriale dell'Istituto di controllo, in una visione unitaria delle funzioni di controllo, consente di offrire sia al Parlamento nazionale che alle diverse Assemblee regionali valutazioni e riferimenti finanziari e gestionali non altrimenti disponibili*" (*Cfr*. Del. n. 37/SSRRCO/INPR/2023 del 21 dicembre 2023).

Nell'ambito delle indagini di controllo, le Sezioni regionali – come rilevato dalle Sezioni Riunite in Sede di Controllo – contribuiscono attivamente anche al di là della pluralità delle funzioni normativamente previste, sotto il profilo più propriamente gestionale, mediante la valorizzazione di approfondimenti tematici da svolgere compatibilmente alle capacità tecnico-operative di ciascuna struttura.

In tale ottica, questa Sezione ha inteso valorizzare il presente approfondimento sull'attività amministrativa regionale esplicata in un contesto complesso sia dal punto di vista normativo-giurisprudenziale che più propriamente gestionale.

Nel condurre l'indagine refertuale l'attività posta in essere dalla Sezione ha inoltre fatto applicazione delle coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n.29 del 12-27 gennaio 1995 circa le modalità di esercizio del controllo sulla gestione nei confronti dell'amministrazione generale[6].

L'attività di controllo è stata pertanto principalmente improntata alla finalità di fornire una equa e ponderata valutazione dell'operato gestionale dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti della menzionata legge n. 20/1994.

La Sezione intende, invero, accertare tempestivamente ritardi, inefficienze e anomalie nell'azione amministrativa, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le disfunzioni rilevate, svolgendo, in corso di esercizio, il controllo sulla gestione

[6] L'indagine è stata condotta facendo applicazione, per quanto compatibili con la specifica tipologia di attività refertuale posta in essere in ambito regionale, dei principi relativi al controllo sulla gestione in ambito eurounionale nonché delle indicazioni enucleate dalle diverse articolazioni centrali di questa Corte in riferimento a tale particolare tipologia di controllo. Cfr., *ex multis*, deliberazioni n. 7/2011 e 15/2023 Sezione di Controllo per gli affari comunitari ed internazionali; deliberazione Sezioni Riunite in sede di controllo n. 21/SSRRCO/QMIG/18.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

nei confronti dell'amministrazione regionale, relativamente alla tematica oggetto di indagine.

A tal fine, è apparso di preminente importanza interloquire con l'Amministrazione regionale, quale destinataria diretta dell'indagine nonché acquisire elementi di informazione dagli enti locali ed esponenziali coinvolti, in modo da disporre della documentazione necessaria e degli elementi informativi utili a delineare un quadro quanto più possibile aggiornato, completo, veritiero ed accurato sull'attività svolta in materia da parte della Regione.

A tal fine, tutti i novantadue comuni della Regione Umbria sono stati invitati, con nota prot. 962 del 18 aprile 2024, a relazionare ed a fornire documenti e informazioni in ordine ai seguenti aspetti di interesse della predetta indagine:

1. Comunicare il Servizio con l'indicazione del referente, specificando il personale preposto alle funzioni amministrative esercitate dal Comune in relazione ai domini collettivi e, in particolare, agli usi civici;
2. Evidenziare la presenza nel territorio del Comune di enti esponenziali delle collettività territoriali ovvero se i beni delle comunità siano gestiti dal Comune con amministrazione separata. Nel primo caso, comunicare i dati dell'ente comprensivi dei recapiti istituzionali;
3. Comunicare se il Comune abbia demandato a terzi la gestione dei beni di uso civico ed inviare la relativa delibera di affidamento illustrando i conseguenti atti gestori assunti. In caso di gestione degli stessi da parti di terzi relazionare in merito alle basi giuridiche degli atti adottati;
4. Fornire gli eventuali incarichi esterni conferiti per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici o comunque inerenti la materia dei domini collettivi;
5. Trasmettere eventuali atti di affrancazione o comunque gli atti adottati in tema di domini collettivi;
6. Trasmettere, se adottati, i Regolamenti approvati dall'Ente in materia di godimento degli usi civici e, in generale, dei domini collettivi;
7. Illustrare modalità di contabilizzazione;
8. Comunicare, nell'ambito della ricognizione degli usi civici, gli atti, se presenti, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nel periodo di vigenza della norma (art.2 comma 3. I comuni, le associazioni agrarie, e le frazioni, in base ai loro inventari ed agli accertamenti ritenuti necessari, forniscono nei successivi 60 giorni notizie

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive e sugli usi civici in esercizio, indicando altresì eventuali diritti di uso civico delle popolazioni su terre di privato possesso, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge del 1927, n. 1766, per i quali non siano stati promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previsti);

9. Viste le disposizioni in materia di legittimazione […] relazionare su eventuali casi di retrocessione al Comune di beni legittimati;

10. Riferire sull'esistenza di terreni che abbiano perso l'originaria destinazione agro - silvo -pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dal Comune;

11. Viste le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n.1 riferire sugli utilizzi dei beni civici in conformità alla presenza di eventuali piani di sviluppo economico (*cfr*. art. 4 *Competenze regionali in materie di legittimazione 1. La Regione favorisce nei limiti delle proprie competenze e nella fase istruttoria di cui all' art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 la concessione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della stessa legge, a un canone ridotto a favore di coltivatori salariati agricoli, braccianti, mezzadri, pastori e piccoli allevatori. L'intesa regionale di cui all'art. 66 D.P.R. n. 616/77 verrà deliberata dalla Giunta regionale a favore degli occupatori che si impegnino a rispettare la destinazione ad uso agricolo del terreno in conformità dei piani di sviluppo economico regionali e a ritrasferire all'Ente agrario o al Comune il bene legittimato ove non sia più in grado di mantenere la suddetta destinazione nel termine massimo di anni 30, in analogia con quanto disposto dalle leggi di riforma agraria*. art. 5 comma 1. *La Giunta regionale può autorizzare l'alienazione dei terreni, ai sensi dell'art. 12 della legge del 1927, n. 1766, qualora i terreni stessi abbiano perso l'originaria destinazione agro - silvo - pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dai comuni interessati*. art 7 comma 1. *I beni civici dei comuni, delle frazioni ed associazioni agrarie devono essere utilizzati in conformità ad un piano di sviluppo economico che dovrà tendere, in relazione alla estensione e alla qualità dei terreni, alla introduzione ed alla regolamentazione di attività produttive plurime, secondo le modalità di cui al successivo art. 8)*;

12. Far prevenire i flussi finanziari e gli atti relativi ai contributi previsti dagli artt. 8-9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n.1; (*La Regione eroga contributi a favore delle imprese e dei soggetti di cui all'art. 8*) dal periodo di vigenza della disposizione;

13. Relazionare in merito ai flussi finanziari (dal periodo di vigenza della norma) relativi ai contributi previsti dall'art.61 della legge regionale n.18/2011; (*La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti*).

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Alla citata nota tutti i novantadue comuni hanno dato riscontro. Degli stessi, quarantaquattro comuni hanno riferito l'assenza di enti esponenziali e di diritti di uso civico o domini collettivi ricadenti nei rispettivi territori.

Tabella 1- Comuni dell'Umbria e domini collettivi

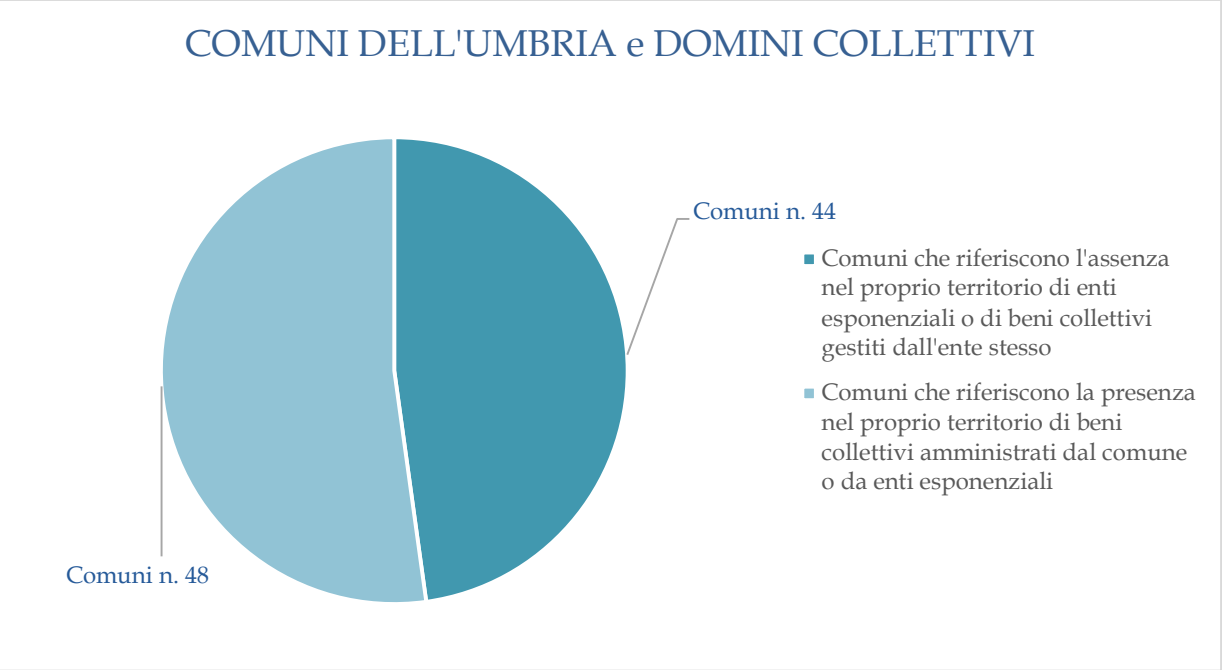

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

L'indagine condotta da questa Sezione è proseguita con riferimento a quei soggetti (Comuni e/o Enti esponenziali di collettività territoriali) che risultavano rilevati dalla mappatura regionale in materia. In ordine agli enti esponenziali, l'attività istruttoria è stata espletata direttamente nei confronti di quanti fra questi erano provvisti di un indirizzo PEC istituzionale ovvero di un indirizzo fisico completo[7] e risultante da pubblici registri[8] mentre per i restanti, per il tramite degli Enti locali territorialmente interessati quali soggetti vigilanti.

Con nota prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto dunque un approfondimento istruttorio volto ad acquisire informazioni e ogni altro elemento utile in ordine alle attività poste in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come

[7] Frequentemente nei documenti ufficiali dell'ente esponenziale l'indirizzo è indicato semplicemente con la località o frazione di riferimento senza una specifica via o numero civico.

[8] Principalmente, il registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

previsto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, ed in particolare dall'articolo 78 – *attribuzioni dei comuni*, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Infine, sulla base del materiale istruttorio già raccolto, alcuni Enti locali con gestione diretta di diritti di uso civico sono stati destinatari di un supplemento istruttorio (nota prot. 3009 del 25 ottobre 2024) con richiesta di riferire sulle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici e alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 - principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)). Da ultimo, come meglio specificato nei relativi paragrafi, si è inteso approfondire, per alcuni Enti locali, aspetti concernenti contenziosi in materia e relative misure consequenziali adottate in ottemperanza di provvedimenti emanati dall'Autorità giudiziaria.

Con riferimento agli Enti esponenziali dotati di recapito PEC istituzionale o iscritti al Registro delle persone giuridiche private presso la Regione Umbria, è stata svolta una specifica attività istruttoria, chiedendo agli stessi di riferire sui seguenti punti.

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2 QUADRO NORMATIVO E GIURISPUDENZIALE

2.1 Evoluzione del quadro normativo nazionale. 2.2 La prova della sussistenza di domini collettivi, la liquidazione degli usi civici. 2.3 Domini collettivi tra PNRR e procedimenti amministrativi. Cenni. 2.4 Evoluzione del quadro normativo regionale. 2.5 Il Commissario per la liquidazione degli usi civici.

2.1 Evoluzione del quadro normativo nazionale

Le denominazioni e le strutture degli enti che gestiscono i patrimoni originari delle comunità sono diverse nei vari contesti territoriali. Nel Centro Italia ed in Umbria gli enti esponenziali delle collettività titolari degli usi civici e delle proprietà collettive hanno assunto molteplici denominazioni. Con specifico riferimento al territorio umbro[9] i predetti enti esponenziali hanno assunto quindici differenti denominazioni.

Il fenomeno si è sviluppato a partire dall'antichità e, nello specifico, dal momento in cui - *uti singulus et uti civis* - ogni uomo valido della comunità coltivava e raccoglieva i prodotti della terra per i propri bisogni e per quelli del gruppo, ossia per assolvere anche al sostentamento dei più deboli, come gli anziani e i bambini, secondo una naturale concezione solidaristica.

Il processo di formazione e riconoscimento di tali diritti non è stato sempre lineare, mancando spesso titoli originari o atti ricognitivi degli stessi. Come si avrà modo di illustrare nei successivi capitoli, appare pertanto cruciale l'esercizio delle competenze attribuite alla Regione al fine di assicurare che i beni collettivi siano adeguatamente individuati così da essere tutelati mediante applicazione del quadro normativo vigente.

La gestione delle terre delle comunità si è sviluppata in maniera diversa nelle singole aree territoriali[10]. Per quanto di interesse ai fini della presente disamina, giova ricordare come nelle provincie del Centro Italia i diritti civici erano esercitati dalle università agrarie,

[9] Le comunanze Agrarie dell'Umbria, Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria (ESAU), 1984, Vol. I, pag.11.

[10] Acrosso L. e Rizzi G., *Codice degli usi civici*, Jandi Sapi Ed., 1956 (ristampa 1994), per la raccolta delle leggi degli Stati preunitari.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

dalle associazioni dei coltivatori dei fondi comunitari, dagli allevatori di bestiame, dalle associazioni di artigiani, ossia da tutte quelle associazioni di fatto riconosciute come persone giuridiche a fine sociale dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 sui domini collettivi nelle provincie degli *ex* stati pontifici e dell'Emilia, provvedimento abrogato soltanto nel 2010, dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Negli *ex* Stati pontifici, con la notificazione del 29 dicembre 1849 di Papa Pio IX, vennero affrancate le servitù di pascere, vendere erbe e fidare, ossia di imporre tasse a titolo di pascolo; con molteplici leggi posteriori le medesime disposizioni vennero estese anche alle servitù di semina e legnatico[11]. Le servitù vennero abolite "*nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto*" ed i proprietari dei fondi gravati erano obbligati al conferimento agli utenti di una indennità o di un terreno dal valore equivalente a quello del diritto abolito, oppure, ancora, di un canone annuo determinato sulla media dell'ultimo decennio di possesso.

A norma del primo articolo della menzionata legge del 1894, inoltre, nei citati territori, tutte "*le Università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche*". La norma prosegue poi prevedendo che, al pari, gli utenti ai quali è assegnata la proprietà collettiva dei fondi sono costituiti in associazioni, considerate ugualmente persone giuridiche, le quali si sarebbero dovute dotare di un regolamento disciplinante il modo di amministrare e godere dei fondi comuni, la natura e l'estensione dei fondi medesimi, i mezzi per provvedere alla comunione, le modalità di elezione delle cariche sociali e per l'individuazione della responsabilità degli amministratori, per la convocazione delle assemblee e per la ripartizione degli utili, i requisiti per l'ammissione di nuovi utenti e le penalità previste per la contravvenzione al regolamento medesimo. La normativa prevedeva, altresì, che, nel caso in cui le associazioni non si fossero dotate di una rappresentanza regolarmente costituita o di un proprio regolamento, sarebbe spettato al sindaco del comune l'onere di riunire gli utenti e, in difetto, il Prefetto della Provincia d'ufficio. I regolamenti definitivamente stabiliti, a norma dell'art. 4 e 6, dovevano essere approvati dalla Giunta

[11] Zaccagnini M. e Palatiello A., *Gli usi civici*, Jovene, 1984, per le leggi preunitarie delle Regioni d'Italia, *cfr*. l. 24 giugno 1888, n. 5489, l. 2 luglio 1891, n. 381, riunite nel testo unico approvato con r.d. 3 agosto 1891, n. 510. Le leggi liquidative di cui al t.u. 510 non ebbero pratica esecuzione proprio a causa delle difficoltà incontrate nella prassi nel pagamento delle indennità di liquidazione, tanto che la loro applicazione fu soppressa con la legge 8 marzo 1908, n. 76.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

(allora Giunta provinciale amministrativa) e contro le decisioni di quest'ultima, era possibile ricorrere in Corte d'Appello. L'art. 8 disciplinava la formazione dei ruoli di contribuenza e l'esazione dei contributi sociali, prevedendo l'applicazione delle norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali e, avverso i suddetti ruoli, era previsto il ricorso alla Giunta d'arbitri e, contro le decisioni di questa, alla Corte d'appello.

La menzionata legge 4 agosto 1894, n. 397 è stata espressamente abrogata soltanto ad opera del d.lgs. n. 212/2010. Tuttavia, tale risalente normativa risultava in via di fatto di limitata applicazione stante il necessario coordinamento con le norme approvate in epoca successiva.

L'esperienza narrata dalla storia per il meridione d'Italia riporta una realtà molto diversa, in quanto, a causa della mancata organizzazione in enti, la gestione dei patrimoni delle comunità originarie fu affidata dalle menzionate leggi liquidative degli stati preunitari all'ente comune di competenza territoriale.

In seguito all'istituzione delle Regioni, numerose leggi regionali hanno genericamente affidato ai comuni alcune funzioni amministrative in materia di demani civici[12].

Sul punto, oltre ai Legislatori regionali, anche quello nazionale, con la legge 20 novembre 2017, n. 168, sui domini collettivi, ha nuovamente affidato in modo espresso la gestione delle terre civiche ai comuni, secondo la c.d. amministrazione separata (art. 2, c. 4, l. n. 168/2017), in quei territori in cui mancano enti di gestione dei beni delle collettività titolari. Con le leggi del 1924/27 di riordino degli usi civici prima - r.d. n. 751/1924, conv. nella l. 16 giugno 1927 n. 1766 e relativo regolamento approvato con il r.d. n. 332 del 1928 - e con le varie leggi c.d. montagna poi - l. n. 991/1952, art. 34, l. n. 1102/1971, art. 10 e 11 e l. n. 97/1994, art. 3 - lo Stato unitario ha riconosciuto il preminente interesse alla conservazione ed alla tutela dell'antico patrimonio agro-silvo-pastorale delle comunità di villaggio, estendendo allo stesso un regime speciale di inalienabilità e di controllo nella circolazione in parte analogo a quello del demanio pubblico e mantenendo il vincolo di destinazione dei beni agro-silvo-pastorali alle finalità di legge.

La tutela del territorio è stata poi successivamente anche rafforzata con la c.d. "legge Galasso" (l. 8 agosto 1985 n. 431, di conv. del d.l. 27 giugno 1985, n. 312), la quale ha esteso

[12] Cfr. l.r. della Sicilia n. 1/1979, l.r. della Sardegna n. 12/1994, l.r. della Calabria n. 18/2007, l.r. della Campania n. 11/1981, l.r. della Puglia n. 7/1998.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

il vincolo di tutela ambientale all'intero settore dei beni civici. Le disposizioni in essa contenute sono state poi riprodotte nel Codice dei beni ambientali (art. 142, c. 1, lett. h), di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Con la l. n. 20 novembre 2017 n. 168 sui domini collettivi, il legislatore ha riconosciuto l'intera categoria dei beni e diritti civici, comunque denominati, "*in attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma e 43 della Costituzione,* come "*ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, a) soggetti alla Costituzione, b) dotati di capacità di auto-normazione sia per l'amministrazione soggettiva ed oggettiva sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale, c) dotati di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerata come comproprietà intergenerazionale, d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente su terreni che il Comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva.*".

La legge n. 168/2017 ha rappresentato comunque un innovativo cambio di prospettiva nel quadro normativo in esame, in quanto, per la prima volta in Italia, ha riconosciuto la comproprietà collettiva intergenerazionale delle comunità originarie dichiarandola "*ordinamento giuridico primario soggetto alla Costituzione*".

Il regime consuetudinario proprio dei possessi delle comunità locali non era stato considerato, infatti, dal Legislatore italiano tra i regimi e i possessi da regolamentare, diversamente, ad esempio, da quanto accaduto in Francia ove, il *Code Napoleon* del 1804 regolamentava, all'art. 542, i *biens communaux* come beni sui quali gli abitanti della comunità – e non, quindi, il comune ente pubblico – avevano un diritto di proprietà o di utilizzo. Giova, al riguardo, ricordare come detta disciplina del codice napoleonico fosse stata ripresa dal Codice sardo del 1837, ma non anche dal codice civile del 1865 e dalle leggi comunali del marzo 1865 e successive. Al contrario, il codice vigente del 1942 e la stessa Costituzione del 1948 non hanno inteso normare espressamente la comproprietà o compossesso dei beni delle comunità di villaggio.

L'art. 42, c. 1, della Costituzione italiana dichiara, infatti, che "*la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o ai privati.*".

Un ampio dibattito giuridico e dottrinale si è avviato sulle problematiche di natura interpretativa e di attuazione della legge 168/2017, con particolare riferimento: (i) al rapporto tra la comunità originaria contitolare degli antichi patrimoni agro-silvo-pastorali e l'ente esponenziale che la rappresenta e ne amministra i beni; (ii) alle questioni inerenti

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l'affidamento della gestione dei beni delle comunità ai comuni con amministrazione separata; (iii) al rapporto con la Regione di riferimento dal punto di vista territoriale per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) numeri 1, 2, 3 e 4 della legge montagna 31 gennaio 1994, n. 97, da compiersi nel termine di un anno dalla entrata in vigore della legge e quindi entro il 13 dicembre 2018; (iv) al rapporto con la legislazione previgente, costituita dalla legge n. 1766/1927 e dal r.d. attuativo n. 332/1928.

Per i soli beni civici frazionali è stata prevista la possibilità di costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni della frazione a norma della l. 17 aprile 1957 n. 278, secondo le norme che disciplinano l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei piccoli comuni (l. 25 marzo 1993, n. 81, art. 5), secondo un concetto molto diverso da quello improntato dalla legge n. 168/17, secondo la quale gli enti gestori dei patrimoni civici e delle comunità sono persone giuridiche private.

Le suddette norme del 1927/'28, prevedevano, tuttavia, attività vincolate per destinazioni diverse e più attuali, rispetto a quelle originariamente previste, da individuare nell'interesse della comunità: previsioni riconducibili, in particolare, alle statuizioni di cui all'art. 41 del r.d. n. 332/1928 in merito alla procedura per il mutamento delle destinazioni originarie dei patrimoni civici o collettivi (*cfr*. sul punto quanto rilevato in tema di mutamenti della destinazione d'uso nel successivo capitolo in riferimento all'attività amministrativa posta in essere dalla Regione Umbria).

Diversa è, invece, la disciplina degli usi civici esercitati dalla collettività su terre non di propria appartenenza, ossia riconducibili alla locuzione "usi civici" in senso proprio, i quali, in passato, sono stati qualificati con riconduzione a diversi concetti giuridici – quali diritti reali parziali, diritti collettivi d'uso, servitù e condomini per facoltà separate – e ad oggi possono essere oggetto anche di estinzione mediante il procedimento di liquidazione.

La locuzione "usi civici" è stata poi nel tempo utilizzata quale terminologia atecnica e generica[13] per indicare tutti i beni soggetti al regime della legge del 1927, comprendendovi anche quelli sui quali gli usi non sono stati mai esercitati, tanto che la legge 16 giugno 1927,

[13] D.l. n. 19/2024 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" ove vengono impiegate le locuzioni "*esercizio dell'uso civico*" (così anche l'art. 13bis del d.l. 34/2022) ovvero "*terre gravate dal medesimo uso civico*"; d.l. n. 13/2023 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" ove viene utilizzata la locuzione "*zone gravate da usi civici*". Si veda anche il d.lgs. n. 199/2021. Il d.lgs. n. 77/2021 all'art. 63-bis fa riferimento, invece a "*diritti di uso civico*" ovvero a "*terreni a uso civico*". A pochi mesi di distanza dalla promulgazione della legge 168/2017 (v. *infra*), il d.lgs. n. 34/2018 all'art. 10 utilizza la locuzione "*le proprietà collettive e gli usi civici*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

n. 1766 (di conversione del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751[14]), rubricata "*Legge di riordinamento degli usi civici nel Regno*" ed il relativo regolamento di attuazione approvato con il r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, volta ed unificare in un testo nazionale le diverse normative preunitarie, ha trattato congiuntamente gli usi civici e le proprietà collettive o sottoposte al regime di queste.

Alcune disposizioni della legge n. 1766/1927 sono state successivamente integrate e compendiate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 - nota come legge Galasso dal suo proponente Giuseppe Galasso, sottosegretario per i Beni culturali e ambientali, di conversione del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale - ha introdotto a livello normativo una serie di tutele sui beni paesaggistici e ambientali, prevedendo, peraltro, l'inserimento delle terre di demanio civico nella categoria dei beni ambientali. Tali disposizioni devono ora essere necessariamente coordinate alla luce dei principi affermati dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 sui Domini Collettivi nonché interpretate secondo quanto affermato in molteplici arresti dalla Corte costituzionale[15].

Giova, pertanto, riassumere i passaggi rilevanti del riordino della materia ed i principi innovativi introdotti poi successivamente dalla legge n. 168/2017, iniziando l'esame dallo speciale regime di tutela, già introdotto dalla legge del 1927 e dal conseguente regolamento del 1928, consistente nella statuizione secondo la quale i beni patrimoniali e i diritti delle comunità originarie di abitanti sono fuori dal regime di diritto comune, non possono essere alienati, né divisi, né rinunciati, i diritti su di essi insistenti e riconducibili all'uso civico

[14] Il r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751 sul riordinamento degli usi civici del Regno l'Italia, convertito con l. 16 giugno 1927, n. 1766, ha disciplinato l'accertamento e la liquidazione degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione di comune, nonché la sistemazione delle terre provenienti da tale liquidazione e delle altre possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici.

[15] Per la disamina di queste ultima si fa generico rimando al paragrafo dedicato all'esame giurisprudenziale. Sul punto, tuttavia, si intende fare esplicito riferimento alle seguenti: (i) sentenza del 31 maggio 2018, n. 113, con la quale è stata dichiarata "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, l.r. Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, sul regime di sanatoria delle terre civiche abusivamente edificate*"; (ii) sentenza del 26 luglio 2018, n. 178, con la quale è stata dichiarata "*la illegittimità costituzionale degli artt. 29, co. 1, lett. a) 37, 38 e 39 l.r. sarda 3 luglio 2017 n. 11 che ha consentito la realizzazione di parcheggi e strutture leggere di ristoro, ricreative e sportive connesse all'uso del mare e acque interne prescindendo dall'obbligo di co pianificazione tra Stato e Regioni sui beni soggetti a vincolo paesaggistico tra i quali sono ricompresi i beni di demanio collettivo*"; (iii) sentenza del 24 aprile 2020, n. 71, sulla illegittimità costituzionale dell'art. 53 della l.r. Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 che ha dichiarato cessati i diritti di uso civico quando insistono sulle aree di sviluppo industriale.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

sono imprescrittibili, anche se non utilizzati ed i patrimoni di demanio civico non sono usucapibili.

La legge del 1927 è anche nota come "*legge di liquidazione*", proprio in quanto ha regolamentato la liquidazione degli usi o diritti civici delle comunità esercitati su terre private, sulla base del modello dettato dalle leggi di liquidazione del decennio napoleonico. Con la liquidazione dei diritti civici, la proprietà del fondo gravato dagli usi resta libera a favore del proprietario, il quale, tuttavia - stante la previgente tutela dell'uso - è tenuto a pagare un corrispettivo in danaro o in natura alla comunità in cambio della cessazione del suo pregresso diritto.

I boschi e i pascoli permanenti o, meglio, come cita l'art. 11 della l. n. 1766/1927, "*i terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente*", sono soggetti ad uno specifico regime di alienabilità controllata, mediante una procedura di autorizzazione e sono a destinazione vincolata, la quale ultima non può essere mutata senza la menzionata autorizzazione, come esplicitato nel successivo art. 12.

Le aree agricole o, meglio, i "*terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria*", sono invece destinati ad essere ripartiti, "*secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità*" (art. 13). "*L'assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle altre condizioni determinate nel piano di ripartizione* […], *sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti*" (art. 19). Il seguente art. 20 dispone le modalità di fissazione del canone, in base al prezzo dell'unità fondiaria, "*realizzabile in libera contrattazione, tenuto conto dei vincoli giuridici apposti all'assegnazione e del precedente diritto dell'assegnatario*", precisando, peraltro, che - in caso di iscrizione di ipoteca in seguito alla contrazione di mutui acquisiti per svolgere opere preliminari di sistemazione e trasformazioni fondiarie - nel canone dovrà essere anche individuata la parte da corrispondersi agli istituti mutuanti. L'art. 21, poi, prevede la riassegnazione delle unità fondiarie abbandonate o devolute, precisando che non può essere ammessa l'affrancazione "*se non quando le migliorie saranno state eseguite ed accertate*".

Il quadro giuridico delineato dal legislatore del 1927, tuttavia, non ha efficacemente eliminato il fenomeno delle occupazioni abusive e delle illecite trasformazioni edilizie ed urbanizzazioni del territorio. Tanto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113/2018, prendendo atto dei mutamenti economici e sociali intervenuti nella metà del secolo scorso,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ha ritenuto superata l'originaria distinzione prevista dalla norma tra boschi e pascoli e terre seminative, riconoscendo come preminente il valore ambientale dei beni, il quale è già di per sé discrimine valido per la conservazione unitaria dei patrimoni delle comunità locali nel loro complesso. Detti beni sono stati introdotti alla tutela del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, rendendo quindi ultronea, secondo la Corte, l'assegnazione ad una categoria che "*era funzionale alla quotizzazione dei terreni coltivabili, il cui fisiologico esito era l'affrancazione, (previo accertamento delle migliorie colturali) cioè la trasformazione del demanio in allodio oggi incompatibile con la conservazione ambientale*".

La destinazione dei beni della comunità non è, pertanto, determinata solo mediante i piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali, previsti dal citato art. 12, l. n. 1766/1927, ma anche grazie ai piani paesaggistici, previsti dall'art. 143, d.lgs. n. 42/2004, nel testo aggiornato dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Al riguardo, occorre comunque sottolineare come, fino ad un nuovo intervento normativo, resti valido il sistema e la duale classificazione posti dalla legge nazionale del 1927, pur con l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale.

Su tale impianto normativo è invero intervenuta la legge 20 novembre 2017 n.168 sui domini collettivi, la quale, tuttavia, rappresenta in massima parte una legge di principio con valore costituzionale e dunque priva delle pur necessarie previsioni di dettaglio.

I domini collettivi, comunque denominati e costituiti dalle prime formazioni sociali, sono stati riconosciuti come "*ordinamento giuridico primario delle comunità originarie*".

Sul punto, è la dottrina ad aver evidenziato come l'elencazione contenuta nella norma abbia un carattere esemplificativo e non tassativo, osservando come, nella l. n. 168/2017 si sia fatto "*ricorso a una pluralità di designazioni differenti. Abbiamo così proprietà collettiva, comproprietà intergenerazionale, beni di collettivo godimento, terre di collettivo godimento, beni di proprietà collettiva, beni gravati da diritti di uso civico, beni collettivi, terre di originaria proprietà collettiva, patrimonio antico dell'ente collettivo, patrimonio civico, demanio civico, usi civici. Molti nomi per molti diversi aspetti della stessa cosa*"[16].

[16] MARINELLI F., Per una storia della proprietà collettiva. Solidarietà e ambiente da San Francesco a Papa Francesco, in "Il Cammino delle Terre Comuni" Dalle leggi liquidatorie degli usi civici al riconoscimento costituzionale dei domini collettivi, Atti del I convegno nazionale sui domini collettivi, Società Tarquiniense d'arte e storia, Bollettino 2019, a cura di Simone Rosati, suppl. n. XLV alle Fonti di storia Cornetana, p. 38.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

In assenza di una definizione normativa di uso civico e domini collettivi, giova poter ricorrere agli intendimenti manifestati al riguardo dalla giurisprudenza[17], la quale ha in più occasioni stabilito che nell'espressione "uso civico" vada ricompreso il diritto dell'intera collettività di trarre utilità primarie dalle terre gravate dall'uso, ma anche l'esercizio stesso del diritto, mediante l'attività di ogni singolo utente, in quanto membro della collettività, titolare egli stesso, come *singulus* et *civis*, dell'uso nei confronti del proprietario della terra gravata. La giurisprudenza ha anche sottolineato come si tratti di diritti a contenuto reale limitato e dalle caratteristiche "*sui generis*", non disciplinati dal Codice civile[18], di diritti indivisibili e non usucapibili, rifacendosi all'art. 3, c. 3 della l. n. 168/2017, per i quali è possibile distinguere tra diritti *in re propria* da quelli *in re aliena*[19]. Con specifico riguardo a tale ultima distinzione, sono ricompresi nella prima tipologia i beni collettivi che costituiscono il demanio civico *ex* art. 3, c. 2, l. n. 168/2017, assimilati dalla giurisprudenza di legittimità ai beni demaniali ed al loro regime[20], mentre rientrano nella seconda categoria gli usi civici non ancora liquidati ed esercitati dai residenti del comune o della frazione sulle "*terre di proprietà di soggetti pubblici o privati*", *ex* art. 3, c. 1, lett. d), l. n. 168/2017[21], riconducibili alle c.d. "*terre private gravate*" da tali particolari diritti i quali sono pienamente alienabili con atti di natura privata o mediante vendite coattive ricomprese nelle procedure di esecuzione forzata. Caratteristica, quest'ultima, ribadita da una recente pronuncia della

[17] Cass. 2 febbraio 1962, n. 210, in Foro amm., 1962, II, p. 394. Cass., sez. un., 4 febbraio 1928 in ACROSSO L., RIZZI G. (a cura di), Codice degli usi civici, Roma, 1956, p. 16.

[18] Cfr. Cass. 19 ottobre 1967, n. 2553.

[19] Ordinanza (Atto di promovimento di questione di legittimità costituzionale) 28 marzo 2022 del Trib. Viterbo n. 114, est. Antonino Geraci, in G. U. 1a Serie Speciale - C. cost. 19 ottobre 2022, n. 42; Ordinanza (Atto di promovimento di questione di legittimità costituzionale) 9 maggio 2022 del Trib. Viterbo n. 127, est. Antonino Geraci, in G. U. 1a Serie Speciale - C. cost. 9 novembre 2022, n. 45; C. cost. 15 giugno 2023 n. 119 che ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con le citate ordinanze del Trib. Viterbo; Cass., sez. un., 10 maggio 2023, n. 12570.

[20] Cass., sez. un., 10 maggio 2023, n. 12570: "*beni di c.d. proprietà collettiva, la cui disciplina – così come condensata, principalmente, negli artt. 9, 11, 12, 13, 21 e 29 della stessa legge fondamentale n. 1766 del 1927 (la cui regolamentazione è stata conservata e rafforzata dagli interventi normativi sopravvenuti) – è, nella sua essenza, equiparabile a quella dei beni demaniali, per quanto si desume dal loro regime di inalienabilità, inusucapibilità, immodificabilità e di conservazione del vincolo di destinazione*" (*ex multis*, Cass. 12 ottobre 1948, n. 1739; Cass., 12 dicembre 1953, n. 3690, Cass. 8 novembre 1983, n. 6589; Cass. 28 settembre 1977, n. 4120; Cass. 15 giugno 1974, n. 1750).

[21] Cass., sez. un., 10 maggio 2023, n. 12570: "*diritti reali sui generis gravanti su terre altrui e dal tratto proprio, siccome caratterizzati dall'inerenza al bene, dal diritto di seguito, dall'assolutezza e dalla dimensione erga omnes delle tutele; la connotazione peculiare consiste nel realizzare un uso di matrice non codicistica che spetta alla persona uti civis, ossia quale membro di un ampio gruppo di soggetti e non come singolo individuo*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte costituzionale, del 15 giugno 2023, n. 119, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3, c. 3, l. n. 168/2017 "*nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati*".

Le comunità originarie, secondo le disposizioni dell'art. 1, l. 168/2017, sono soggette alla Costituzione con "*capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale*".

Altro importante passaggio della l. n. 168/2017, come già accennato, è da rinvenire nella qualificazione degli enti esponenziali, che gestiscono il patrimonio antico e i beni delle comunità titolari, in persone giuridiche di diritto privato con autonomia statutaria.

Giova sottolineare che la l. n. 168/2017 non indica le modalità per la nomina degli Organi, limitandosi a prevedere che, laddove non sono presenti enti, i beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata e, in caso di beni civici frazionali, le popolazioni interessate hanno facoltà di costituire comitati per l'amministrazione separata di detti beni civici frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957 n. 278.

Il comune gestisce i beni della collettività, comprese le appartenenze originarie frazionali, fino al momento della costituzione dell'amministrazione separata frazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 26, c. 2, l. n. 1766/1927 ed all'art. 64 del regolamento del 1928. La gestione era disciplinata dalle leggi speciali, per espresso richiamo dell'art. 84 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, il quale prevedeva la distinzione dei beni comunali in beni demaniali e beni patrimoniali, indicando, al secondo comma, che "*nulla è innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia*". Nel testo allora vigente, "*l'amministrazione separata dei terreni assegnati ad una frazione è affidata dal Prefetto ad un commissario, scelto, di regola, tra i frazionisti*".

La legge sulle autonomie locali, l. 8 giugno 1990, n. 142, nella previsione delle abrogazioni di cui all'art. 64, aveva allora mantenuto le disposizioni dell'art. 84 del testo unico n. 383/1934, consentendo ai demani civici ed alle proprietà collettive in genere di essere ancora soggette alle leggi speciali. Il menzionato testo unico, tuttavia, è stato abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale, ad oggi, nulla ha disposto in merito.

Secondo le disposizioni di cui alla l. 17 aprile 1957, n. 278, modificative rispetto a quelle di cui all'art. 64 del r.d. n. 332/1928, le amministrazioni separate sono rette da comitati di cinque membri eletti dalla generalità dei frazionisti tra i residenti iscritti nelle liste elettorali

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

con le modalità previste dalla legge stessa. Secondo le disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento del 1928, con le stesse modalità e su istanza del commissario-giudice si provvede alla nomina del comitato di amministrazione in tutti i casi in cui il commissario ravvisi un conflitto potenziale od attuale di interessi tra il comune e la frazione ovvero fra più frazioni dello stesso comune che non abbiano già una gestione separata.

Si evidenzia altresì come, nel sistema delineato dalla legge del 1927, sono confluite tutte le diverse forme di gestioni collettive autonome preesistenti negli ordinamenti anteriori come enti di fatto, riconosciute e non riconosciute, trattandosi tutti di enti che gestiscono, nell'interesse degli associati, beni che appartengono agli stessi. Tra questi enti si possono annoverare le associazioni agrarie dell'Italia centrale, con particolare riferimento alle università agrarie e ai domini collettivi degli *ex* Stati pontifici, riconosciuti con la l. 4 agosto 1894, n. 397.

Secondo quanto previsto dagli artt. 58-60 del regolamento del 1928, le associazioni agrarie devono provvedere all'amministrazione e all'utilizzo dei beni originari o pervenuti alle popolazioni a vario titolo, anche a seguito delle affrancazioni degli usi civici, secondo le disposizioni previste nei propri statuti e regolamenti, i quali avrebbero dovuto subire un processo ben delineato di revisione entro un anno dall'emanazione della norma del '28, in modo da renderli coerenti con l'imperatività delle norme di legge.

Con particolare riferimento all'attribuzione delle competenze, un particolare cambio di passo è intervenuto dopo l'istituzione delle regioni ordinarie, con l'adozione del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 prima e con quella del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, poi.

Con il primo e, nello specifico, con l'art. 1, è stato previsto che "*le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario*", nonché "*In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali*", restando ferma la competenza degli Organi statali, ai sensi dell'art. 4, lett.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l) in ordine "*al demanio armentizio, nonché agli usi civici limitatamente alle attività giurisdizionali ed a quelle amministrative non comprese nell'ultimo comma del precedente art. 1*".

Con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e, nello specifico, con le disposizioni di cui all'art. 66, è stato ulteriormente previsto il trasferimento delle funzioni in capo alle Regioni, nei seguenti termini di legge: "*sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377. L'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata. Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello Stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di più regioni sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate*".

La tecnica utilizzata dal Legislatore nazionale è quella di un richiamo alle competenze amministrative attribuite in forza degli atti normativi elencati, probabilmente anche in ragione della complessità di una materia specifica all'interno di una operazione di trasferimento di funzioni di vasta portata. Tale tecnica, tuttavia, ha lasciato nel tempo vasto campo all'interpretazione, sia da parte della prassi amministrativa che, con maggior riguardo, della giurisprudenza, soprattutto con riferimento alle pronunce giurisdizionali dei Commissari.

Il conflitto interpretativo insorto sin dall'imminenza dell'emanazione della norma tra i soggetti interessati alla materia di usi civici, spinse il Ministero dell'Agricoltura e Foreste a chiedere un parere consultivo del Consiglio di Stato, il quale fornì le proprie indicazioni con l'atto n. 1277/79 dell'11 febbraio 1981. Il Consiglio di Stato, basandosi sulle disposizioni del D.P.R. n. 616/77, il quale trasferiva "*tutte le competenze amministrative statali in materia di usi civici, con esclusione solo delle legittimazioni*", sostenne che non fosse consentito distinguere tra materie strettamente connesse alla sfera giurisdizionale ed attività non connesse, per escludere le prime dalla competenza regionale. Il quesito posto dal Ministero,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

infatti, era incentrato sulla stretta connessione di alcune funzioni amministrative del Commissario con funzioni giurisdizionali, valutando che, in questo caso, esse fossero rimaste escluse dal trasferimento alle Regioni. Non in tal senso si era espresso il Consiglio di Stato, il quale non aveva rinvenuto nella legge il fondamento della questione posta, considerando che la figura del Commissario per la liquidazione degli usi civici fosse stata volutamente concepita dalla legge del 1927 come organo contestualmente amministrativo e giurisdizionale, pertanto il riparto delle competenze avrebbe lasciato le funzioni giurisdizionali ai Commissariati agli usi civici, con relative spese di funzionamento a carico dello Stato, distinguendo, invece, tra le competenze di natura amministrativa e, pertanto, rientranti nella competenza regionale, i provvedimenti possessori in materia di usi civici, di cui all'art. 30 della l. n. 1766/1927, con esclusione delle ipotesi di reintegrazione a seguito di spoglio violento o clandestino, riservate all'autorità giurisdizionale e, quindi, al Commissario per gli usi civici.

Secondo il Consiglio di Stato, pertanto, i provvedimenti di esecuzione delle decisioni dei Commissari hanno natura amministrativa e, pertanto, rientrano nella competenza regionale, mentre le controversie che sorgono nel corso dell'esecuzione hanno natura giurisdizionale. Vi è, poi, tra le materie di competenza regionale, l'approvazione delle conciliazioni relative alla materia degli usi civici, considerata quale forma di controllo sull'attività negoziale degli enti pubblici, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 29 della l. n. 1766/1927.

Il parere del Consiglio di Stato del 1981 si era soffermato, altresì, sui poteri di reintegrazione e rivendicazione di fondi gravati da diritti di uso civico qualificandoli quali poteri di autotutela e riconducendoli, pertanto, nell'alveo dei poteri di natura amministrativa e, conseguentemente, rientranti nella pletora di provvedimenti attratti nelle competenze regionali, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 29 della l. n. 1766/1927.

Importante passaggio del parere del Consiglio di Stato è quello in cui lo stesso ha affermato che non è più necessario il parere del Commissario, di cui all'art. 39, c. 2, r.d. n. 332/1928, per l'alienazione di terre comuni o demaniali provenienti dall'affrancazione di usi civici, proprio in quanto l'intera materia è stata deferita alla competenza regionale, con la conseguente esclusione dell'intervento di organi consultivi.

Non potendo negare il contributo chiarificatore fornito dal menzionato parere del Consiglio di Stato, non si può, tuttavia, certo negare come lo stesso non sia stato sufficiente a fugare

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ogni incertezza applicativa in una materia incisa nel tempo da diverse pronunce giurisdizionali, con particolare riferimento al riparto delle competenze.

Con esplicito riferimento alle legittimazioni, un primo passaggio di competenze è da ricondurre alla l. 12 gennaio 1991, n. 13, la quale determina gli atti che devono essere adottati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, stabilendo, nello specifico all'art. 2, c. 1, che gli atti amministrativi diversi da quelli elencati nell'art. 1 sono emanati con decreto ministeriale, se al ministero spettava la formulazione della proposta in base alla normativa previgente, non ricomprendendo nell'elenco gli atti di approvazione delle legittimazioni. La l. 4 dicembre 1993, n. 491, recante "*Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali*", tuttavia, è successivamente intervenuta a disciplinare i Commissariati agli usi civici, stabilendo, all'art. 5, che "*le competenze in materia di commissariati agli usi civici esercitate dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite al Ministero di Grazia e Giustizia, in attesa del riordino generale della materia degli usi civici*". In attesa del riordino generale, in funzione della citata disposizione normativa, la circolare interpretativa del Ministero di Grazia e Giustizia n. 13 dell'8 maggio 1997 disciplinava il trasferimento alle Regioni dell'istruttoria e dell'ordinanza di legittimazione, contestualmente all'approvazione della stessa al ministero della Giustizia.

Sulla questione si sono inserite, poi, le indicazioni riscontrabili nelle pronunce della Corte costituzionale, tra le quali, a tal fine, giova ricordare quelle contenute nella sentenza n. 39 del 5 febbraio 2007, secondo le quali la competenza non spetta allo Stato e per esso al Commissario per il riordino degli usi civici, ma nel caso di specie alla Regione Abruzzo[22].

Come si può dedurre dalle sentenze della Corte costituzionale, il riparto delle competenze segue generalmente il principio del decentramento amministrativo con riferimento al passaggio delle funzioni dallo Stato alle Regioni, con eventuale delega di queste agli enti

[22] Cfr. Corte costituzionale n. 39 del 5 febbraio 2007: "*Restano quindi assegnate al Commissario per il riordino degli usi civici, coerentemente con la sua collocazione ordinamentale nel novero degli organi giudiziari (sentenza n. 398 del 1989), le sole attribuzioni di carattere giurisdizionale, inerenti, in caso di contestazione, all'accertamento della demanialità del suolo. Tra queste non solo non rientrano le funzioni di carattere amministrativo innanzi indicate* [con riferimento alla competenza in materia di legittimazioni], *ma neppure quella, di cui al punto 4) del dispositivo, di inoltrare la sentenza «al Sig. Ministro delle Politiche Agrarie per la definitiva approvazione della legittimazione». Già in passato questa Corte ha affermato che possono realizzare violazione di attribuzioni costituzionalmente rilevanti gli atti lesivi di funzioni rimesse alle Regioni, come nel caso attualmente in esame, dal d.P.R. n. 616 del 1977 (sentenza n. 559 del 1988). Va, infine, considerato che, per effetto della entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 118 della Costituzione, l'attribuzione di queste funzioni costituisce realizzazione, nella indicata materia, dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dato che la loro allocazione a livello regionale ne permette l'idoneo esercizio unitario*.".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

locali. Si può affermare che il menzionato principio agisce in via generale, in quanto allo stesso possono essere applicate alcune eccezioni, contenute in specifiche leggi di settore, quale quella contenuta nella legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii. In quest'ultima, infatti e, nello specifico, all'art. 11, c. 5, nel testo ancora attualmente vigente, si legge che "*restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco*", con rimando, pertanto, limitatamente ai parchi, della competenza amministrativa al Commissario per quanto riguarda specificamente la liquidazione dei soli diritti esclusivi di caccia delle collettività locali e degli usi civici di prelievi faunistici.

La questione dell'attribuzione delle competenze tra Stato e Regioni ha subito, soprattutto con riferimento a specifici ambiti di applicazione, alterne vicende nei passaggi compresi tra l'intervento del Legislatore e quello del vaglio costituzionale, tanto che anche la legge 31 gennaio 1994, n. 97 sulle zone montane, aveva previsto una nuova attribuzione di competenze amministrative al Commissario per la determinazione dei compensi spettanti ai fruitori di usi civici su beni espropriati, ma il dettato normativo è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 156 dell'8/10 maggio 1995 e la relativa competenza è stata restituita alle Regioni[23] (sul punto si veda infatti la legge Regione Umbria n. 1/1984 art. 6 comma 4).

Pur tenendo in debita considerazione le numerose pronunce di legittimità intervenute sulla materia nel corso di questi anni, con specifico riferimento all'attribuzione delle competenze, giova rammentarne una da ultimo emanata, nella quale è stato compendiato il principio secondo il quale spetti allo Stato disciplinare i controlli sugli enti esponenziali dei domini collettivi, in quanto enti di diritto privato. Con la sentenza n. 152 del 21 maggio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, la Corte ha dichiarato incostituzionale la disciplina regionale dell'Emilia-Romagna che estende alle partecipazioni agrarie, enti – appunto – di diritto privato, i poteri di indirizzo e vigilanza – compresi i controlli sostitutivi – previsti per gli enti dipendenti dalla Regione, in quanto lesivi della competenza legislativa esclusiva dello stato nella materia "ordinamento civile", secondo i canoni di cui all'art. 117, c. 2, lett. l), Cost. Pronuncia relativa, nello specifico, all'art. 49, c. 1, lett. b), della l.r. Emilia-Romagna

[23] Fulciniti L., *I beni d'uso civico,* Cedam, II ed., Padova, 2000, p. 117.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

n. 6/2004, nella parte in cui rende applicabile alle partecipanze agrarie la disciplina relativa a indirizzi e vigilanza disposta per gli enti dipendenti dalla Regione dal titolo III, capo II, della l.r. Emilia-Romagna n. 24/1994. La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in merito ai provvedimenti di scioglimento degli Organi e di commissariamento dell'ente esponenziale di una partecipanza agraria, adottati dalla Regione ai sensi dell'art. 29 della citata l.r. n. 24/1994.

La Corte costituzionale ha dato evidenza di come la l. n. 168/2017 abbia espressamente riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato agli enti esponenziali dei domini collettivi, tra cui si devono annoverare anche le partecipanze agrarie, quale forma antica di proprietà collettiva di terreni, sottolineando come la disciplina dei controlli incida sullo statuto e sulla vita dell'ente di diritto privato, dovendosi quindi rispettare il criterio di uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza. Da ciò, la Corte costituzionale ha escluso che il mero trasferimento alle Regioni di competenze amministrative possa comportare un trasferimento anche di competenze legislative in tema di controlli, se non per quanto concerne profili meramente organizzativi. La Corte ha anche precisato come sia già applicabile agli enti esponenziali dei domini collettivi la disciplina dettata per le associazioni, a partire da quanto dispone l'art. 23 c.c.[24], fermo restando che il Legislatore statale potrebbe prevedere ulteriori forme di controllo sugli enti esponenziali delle comunità familiari, ispirate a una logica collaborativa nella tutela del bene ambientale[25].

Al netto delle competenze regionali sinora esaminate, si può aggiungere che il D.P.R. n. 616/1977 - e, nello specifico, le disposizioni di cui all'art. 78 - attribuisce, invece, "*ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione; b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio*".

[24] Art. 23 c.c.: "*Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.*
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa".

[25] *Cfr.* Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale, Comunicato del 26 luglio 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2.2 La prova della sussistenza di domini collettivi, la liquidazione degli usi civici

L'individuazione dei domini collettivi pone frequentemente criticità sotto il profilo della prova circa l'esistenza di tali antichi diritti. Al riguardo, infatti, l'art. 2, l. 1766/1927 prevede che: "*ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova, purché l'esercizio dell'uso non sia cessato anteriormente al 1800*". È semplice intuire come la questione sia incentrata sulla difficoltà della ricerca delle prove documentali dei titoli originari.

La dottrina di fine Ottocento ha tentato di trovare soluzioni alla difficoltà della prova documentale mediante il ricorso alle presunzioni dell'esistenza degli usi nei territori abitati (*ubi feuda ibi demania*)[26] ed alla prova c.d. per immemorabile[27]. Nel caso in cui l'esercizio del diritto di uso civico da parte dei *cives* è così antico che non si è in grado di risalire alla sua origine, si ricorre all'espediente degli atti notori, nei quali gli utenti più anziani, ricordando l'uso, ne attestano l'esistenza, la natura e l'estensione dell'utilizzo dei beni da parte della popolazione.

Per la ricerca della documentazione storico-giuridico-catastale dei diritti civici e degli antichi patrimoni e demani delle comunità locali è necessario frequentemente consultare gli archivi di Stato, gli Uffici *ex* UTE, ora Agenzie del Territorio per le ricerche catastali, gli archivi dei Commissariati regionali per gli usi civici e gli archivi regionali dove sono

[26] *Ubi feuda, ibi demania*, locuzione latina significante "*dove ci sono beni feudali, là ci sono i demani*" rappresenta un principio giuridico introdotto nel diritto intermedio, sebbene concettualmente diffusosi, soprattutto nel XVIII secolo dopo la Rivoluzione francese, nel regno di Napoli. La proprietà feudale, sebbene percepita come nobilitante, contrariamente a quella allodiale, non era comunque una proprietà piena, in quanto coesisteva con antichi diritti delle popolazioni locali, tra i quali il pascolo ed il legnatico, ad assolvimento delle esigenze elementari della popolazione rurale, soprattutto delle classi più umili.
Barbacetto S., L'uso civico sul demanio feudale: origini giurisprudenziali (secc. XVI-XVII), in "Archivio Scialoja – Bolla, Annali di studi sulla proprietà collettiva", 2006, pp. 165-188.

[27] L'istituto giuridico dell'immemoriale è stato elaborato nel diritto romano per tutelare quelle situazioni le cui origini si perdono nel tempo e per le quali, anche per questo, non è possibile addurre un titolo formale. Tale istituto, largamente diffuso durante il medioevo, è stato abbandonato con l'avvento delle moderne codificazioni e, nello specifico, nella normativa italiana con l'introduzione del Codice civile del 1865, in quanto non più compatibile con le norme in tema di prescrizione e usucapione previste nei rapporti tra privati.
Tuttavia, esso "*sopravvive nel diritto pubblico e trova applicazione al fine di riconoscere, attraverso un procedimento presuntivo, la legittimità di un esercizio di fatto corrispondente ad un diritto per un tempo immemorabile, allorché manchi un atto formale di concessione e si intenda adeguare per «un'elementare esigenza di giustizia» la situazione fattuale a quella giuridica «quale principio generale valido ai sensi dell'art. 12 preleggi»*" (Cfr. Cass. civ., sez. un., 4 settembre 2018, n. 21598; *ex multis*, Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7267).
L'istituto è stato inquadrato tra i mezzi di prova del diritto per presunzione ai sensi dell'art. 2729 c.c., il quale, infatti recita: "*Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

conservate le verifiche demaniali e le istruttorie storiche, gli archivi comunali, gli archivi privati come quelli delle famiglie nobiliari e quelli ecclesiastici, gli archivi notarili.

Quanto agli antichi catasti, si possono ancora annoverare i seguenti: Catasto Piano o annonario, Vecchio catasto dei terreni o Catasto Gregoriano[28], Catasto Onciario e catasto provvisorio[29].

Il Catasto Onciario prevedeva la valutazione dei beni nell'antica moneta di conto, l'oncia. Fu istituito con Regal. Dispaccio del 04 gennaio 1740 e venne disciplinato da più atti della Regia Camera della Sommaria, con istruzioni, tra le quali le principali si annoverano in un periodo compreso tra il 17 marzo 1741 ed il 28 settembre 1742.

Il Catasto provvisorio, istituito da Gioacchino Napoleone, con decreto del 4 aprile 1809, è considerato un catasto descrittivo, in quanto la contribuzione non poteva eccedere il quinto del prodotto netto e l'estimo, individuato per classi e tariffe, era basato sulla stima sintetica del valore locativo o prezzo di affitto o del valore venale o prezzo di vendita.

Il Catasto Piano o annonario, risalente ad un periodo compreso tra il 1783 /1834 ed ordinato da Pio VI con *Motu proprio* del 20 luglio 1779 e pubblicato nel 1783, è un catasto c.d. a "misura", basato sul calcolo della "intrinseca feracità", ossia della potenziale produttività. Per la sua indizione fu previsto che i proprietari dei terreni avrebbero dovuto fornire alle Comunità dichiarazioni giurate relative ai loro beni, rese in funzione di precedenti atti catastali o contrattuali, mentre queste ultime, a loro volta, avrebbero dovuto valutare i terreni ricorrendo all'ausilio di periti agrimensori. Tutto il procedimento previsto fu portato a termine sotto l'operato del successivo pontefice, Pio VII.

Il Vecchio Catasto terreni o Catasto Gregoriano (dal 1835) prende il nome dal pontefice Gregorio XVI, in carica al momento del suo compimento a termine, sebbene l'indizione dello stesso risale al pontificato di Pio VII con *Motu proprio* del 3 marzo 1819. Fu un censimento geometrico-particellare, a stima indiretta, basato sul criterio dell'attività relativa. È stata conferita importanza a tale sistema di classificazione in quanto lo stesso ha consentito il passaggio all'attuale catasto dei terreni, essendo basato sulla misurazione delle

[28] Il c.d. Catasto Gregoriano rappresenta il primo catasto generale geometrico particellare dello Stato pontificio. E' stato reso operativo a partite dal 1835, durante il pontificato di Gregorio XVI, pontefice da cui prende il nome. Cfr. art. 191 del Motu Proprio di Pio VII del 6 luglio 1816.

[29] Benedetti A. (a cura di), Cessati Catasti per i Comuni già appartenenti all'ex Stato della Chiesa e Regno di Napoli, tratto da "Glossario usi civici", pubbl. in GEOPUNTO, RIVISTA DEI GEOMETRI, n. 16/07.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

superfici con sistema metrico, avente ad unità la "tavola" di metri quadrati mille, ove dieci "tavole" costituivano il "quadrato", consistente nell'ettaro.

Con riferimento, invece, al moderno catasto, tratto, come detto da quello Gregoriano, possiamo esaminare i procedimenti amministrativi di sistemazione e verifica dei demani civici.

L'operazione di sistemazione e recupero delle terre collettive avviene secondo un procedimento articolato in tre fasi: (i) conoscitiva o di verifica, (ii) sistemazione e recupero delle terre, (iii) assegnazione a categoria e gestione.

Alla verifica del demanio civico e, quindi all'accertamento della presenza di un uso collettivo su un terreno, si procede mediante istruttorie storiche finalizzate alla ricerca dell'antica consistenza dei beni. Le operazioni, che nel sistema della legge del 1927 erano disposte dal Commissario per gli usi civici, sono ora di attribuzione degli uffici regionali e sono descritte agli artt. 29 e 30, r.d. n. 332/1928. Completata l'istruttoria storica, il perito demaniale procede alla ricognizione dei fondi ed alla individuazione dei confini, in base ai documenti originali, tratti dai catasti antichi e da quelli recenti, al termine della quale forma il ruolo dei possessori privati distinguendo le occupazioni arbitrarie dai possessi legittimi. Con riferimento alle occupazioni arbitrarie, il perito accerta innanzitutto se sussistono i requisiti per la legittimazione previsti dalla l. n. 1766/1927, artt. 9 e 10, quali le migliorie, il possesso decennale, la non interruzione della continuità dei terreni da parte della zona occupata, e - in caso tali requisiti sussistano - determina il canone, altrimenti, propone la reintegra delle terre occupate al comune o all'associazione agraria ed accerta la misura dei frutti indebitamente percetti dall'occupante, da restituire al comune o all'ente gestore.

L'ufficio amministrativo regionale, esaminata e verificata la relazione del perito, ne ordina il deposito presso la segreteria dell'ente gestore e la notifica individuale ai possessori proposti per la reintegra o la legittimazione. Nel termine di trenta giorni, rispettivamente dal deposito o dalla notifica, possono essere proposte opposizioni, domande di bonario rilascio o istanze di legittimazione. Ai sensi dell'art. 29, l. n. 1766/1927, al Commissario in sede giudiziaria spetta la decisione – in caso di opposizione che investa diritti soggettivi – di tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni. Se, invece, l'opposizione riguarda interessi legittimi – quali, a titolo esemplificativo, la facoltà di legittimare un fondo, la misura dei canoni o l'ordine di reintegra – allora la stessa è risolta con un provvedimento

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

amministrativo, ricorribile al TAR[30]. In seguito all'accertamento amministrativo, qualificabile anche come "decisione amministrativa su diritti", nel procedimento di opposizione l'onere della dimostrazione della qualità privata del fondo resta in capo all'opponente, il quale non può avvalersi della presunzione di legittimità del possesso attuale, secondo la locuzione latina *possideo quia possideo*[31].

Nella fase di sistemazione e di recupero delle terre collettive possono essere annoverati procedimenti ad essa funzionali, quali la legittimazione delle occupazioni arbitrarie, la regolarizzazione delle antiche utenze miglioratarie, lo scioglimento di promiscuità e la reintegra per il recupero alla collettività delle terre utilizzabili per i fini di legge. L'istituto della legittimazione delle terre occupate *sine titulo* con canone enfiteutico affrancabile è nato con carattere eccezionale, per poi svilupparsi nella prassi anche alle trasformazioni non agricole. Si tratta di un provvedimento discrezionale che deve essere motivato sostanzialmente in ordine alla convenienza ad all'opportunità di sottrarre i beni alle popolazioni quando le esigenze di sviluppo produttivo prevalgono sui bisogni della collettività[32].

Secondo le disposizioni di cui all'art. 10, l. 1766/1927, con il provvedimento di legittimazione è stabilito un canone di natura enfiteutica il cui capitale corrisponde al valore del fondo diminuito delle migliorie ed aumentato degli interessi, il quale può essere ridotto a favore degli occupatori aventi titolo alla quotizzazione. Ai sensi dell'art. 33 del r.d. n. 332/1928, i canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della l. m. 1766/1927 possono essere affrancati anche all'atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà vincolato ai termini dell'art. 24 della legge stessa. In particolare, tale ultimo articolo rileva ai fini della gestione contabile, prevedendo, nello specifico, che "*Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale*

[30] *Ex multis*, al riguardo, Cass., S.U., 9 gennaio 1973, n. 5, in Foro.it., 1973, I, 1450; Cass., 14 marzo 1990, n. 2078, in Giur.it., 1991, I, 1, 1486; Cass., 7 febbraio 1991, n. 1275.

[31] Cfr. Cass., S.U., 26 giugno 1962, n. 1656, in Foro.it., 1962, I, 1674, che riporta l'orientamento consolidato della giurisprudenza sull'argomento, essendo rimasta isolata la tesi sostenuta nella pronuncia della Cass., sez. II, 12 luglio 1972, n. 2347, secondo la quale al procedimento di opposizione avverso l'accertamento amministrativi di usi civici si sarebbe potuto applicare l'onere probatorio previsto per il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo. Al riguardo, giova sottolineare come la giurisprudenza dei commissari tenda a seguire il menzionato consolidato orientamento, stante la complessità degli accertamenti amministrativi condotti attraverso le indagini di cui all'art. 29, r.d. n. 332/1928 che sarebbero di fatto vanificate qualora sul soggetto opposto incombesse anche l'onere della prova.

[32] Cfr. Cons. St., sez. VI, 21 febbraio 1983, n. 93.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

della popolazione. Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12"[33].

Il r.d. n. 332/1928 e, nello specifico agli artt. 26, 27 e 28, include nell'ambito delle legittimazioni anche l'istituto della trasformazione in enfiteusi perpetua delle concessioni di terra a miglioria sia anteriori al r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751, e fatte in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvate, che posteriori al 1924 anche se in base a statuti e regolamenti non più applicabili, purché sia accertato l'intervento delle migliorie ed i concessionari siano tra i coltivatori diretti che avrebbero titolo alla quotizzazione.

Non sussistendo i requisiti sopra citati e previsti per la legittimazione, le terre civiche occupate, come anche le antiche concessioni ad utenza nel caso di inadempimento degli obblighi della

[33] Cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 19/2018/PAR del 9 febbraio 2018:
Questa Corte si è occupata in numerose occasioni della disciplina dei beni di uso civico, sottolineandone la natura di diritti reali di godimento, in quanto diritti perpetui di uso su beni pubblici o privati, riconosciuti in capo ai membri di una collettività (Sezione Controllo Friuli Venezia Giulia parere n. 14 /2016/PAR) ed evidenziando come un eventuale bilancio per la gestione dei beni civici sia soggetto ai medesimi vincoli normativi di quello comunale (Sezione controllo Toscana, delibera n. 137/PAR/2017). Le utilità patrimoniali che l'ente può ricavare dalla gestione degli usi civici sono di due tipi: un canone di natura enfiteutica (art 10 l. 1766/1927), quale entrata corrente, ed un canone di affrancazione (art 24 l. 1766/1927), quale entrata straordinaria. Solo per quest'ultima la legge ha previsto un vincolo di destinazione, sancendo che "Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione". Poiché il capitale di affrancazione costituisce il corrispettivo della privazione definitiva del diritto per la collettività, il legislatore ha trasferito su di esso quel vincolo di finalizzazione al soddisfacimento dell'interesse della collettività locale che costituisce il tratto caratterizzante dell'istituto degli usi civici. […]
Questa Sezione ha precisato come "*dette somme, derivanti dalla capitalizzazione dei canoni di affranco corrisposti a fronte della legittimazione all'utilizzo particolare di demanio gravato da usi civici ex artt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927, sostanzialmente rappresentano il corrispettivo del consolidamento della proprietà del bene in capo al privato possessore e costituiscono entrate a destinazione vincolata che devono, per ciò solo, essere utilizzate esclusivamente per la valorizzazione del residuo demanio civico o, comunque, per opere di interesse generale*" (e che, conseguentemente, "*giammai esse potranno essere utilizzate per il finanziamento di debiti fuori bilancio*": Sezione controllo Puglia delibera n. 11/PAR/2010). Il legislatore non ha previsto un analogo vincolo di destinazione per le entrate derivanti dalla riscossione periodica dei canoni, sicché, in considerazione del carattere tassativo delle entrate a destinazione vincolata, in quanto deroganti al principio di unità del bilancio, le stesse sono estranee al perimetro di applicazione dell'art. 24 l. 1766/1927. […]
Come evidenziato dalla Sezione Autonomie i vincoli di destinazione delle entrate devono, necessariamente, derivare o dalla legge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti e, in ogni caso, la fonte che impone il vincolo di un'entrata e di una spesa, quand'anche non direttamente dipendente dalla legge, deve trovare in essa diretto presupposto (delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, Corte costituzionale sentenza n. 279/2016). In senso analogo in merito all'insussistenza di un chiaro ed espresso vincolo di destinazione di fonte legale per entrate derivanti da beni di uso civico diverse da quelle indicate nell'art 24 l. 1766/1917, si è espressa la Sezione controllo Veneto in relazione agli interessi legali maturati sui capitali di affrancazione (parere 210/PAR/2015; in quella sede la Sezione ha ritenuto che gli interessi potessero essere destinati anche alla riduzione dell'eventuale stock di indebitamento esistente a carico dell'ente che, in ossequio alle disposizioni del medesimo articolo 24, ha acquistato i titoli del debito pubblico). Per tali ragioni, in assenza di una previsione normativa atta ad imprimere un vincolo di destinazione analogo a quella previsto per i capitali di affrancazione, i canoni enfiteutici di cui agli artt. 9 e 10 l. 1766/1927 costituiscono entrate non vincolate.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

concessione, devono essere reintegrate al comune o frazione od associazione agraria e quindi restituite all'ente gestore, indipendentemente dall'epoca a cui risale l'occupazione. Nel tempo il significato procedimentale conferito all'istituto della reintegra è mutato, in quanto, mentre in passato ricomprendeva anche i giudizi rivendicatori – sull'assunto secondo il quale in essi l'antico possesso civico valeva titolo di demanialità – ad oggi comprende solo i provvedimenti amministrativi di rilascio emessi nel momento in cui non si registra una contestazione relativa all'appartenenza[34].

L'istituto dello scioglimento della promiscuità si applica, invece, nei casi in cui i beni civici insistono su terre riconducibili al godimento di più popolazioni appartenenti a due o più comuni o a più frazioni dello stesso comune. Le promiscuità, inoltre, si possono classificare come generali o come particolari, per condominio o per servitù. Le disposizioni di cui all'art. 8 della l. n. 1766/1927 ne regolano lo scioglimento escludendo il compenso per quelle generali per servitù reciproche o per quelle particolari ove non vi siano demani.

Le comunioni generali per condominio e le particolari, sia per condominio che per servitù, si possono sciogliere con l'attribuzione a ciascun comune o frazione di una parte delle terre in piena proprietà, parte corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun comune e frazione. In base alle disposizioni dell'ultimo comma del citato art. 8, la Regione ha facoltà di conservare le promiscuità esistenti quando la gestione collettiva corrisponde ai bisogni dell'economia locale.

Come già sopra riportato, nella disquisizione dei poteri di attribuzione tra Commissario e Regioni, in pendenza dei giudizi e delle operazioni di sistemazione delle terre, l'ufficio regionale può regolare in via provvisoria il possesso degli usi, secondo il suo "*prudente arbitrio*". Si tratta di provvedimenti di natura discrezionale, al netto del caso previsto dalla legge stessa di spoglio violento o clandestino del possesso, per il quale è data azione di spoglio e il Commissario può ordinarne la reintegra.

Terminate le operazioni di verifica dei beni delle popolazioni ed esaurita l'eventuale fase contenziosa, l'ufficio regionale provvede ad assegnare a categoria i beni oggetto della verifica e che siano nella disponibilità degli enti gestori o proprietari, in funzione degli accertamenti e delle proposte formulati dal perito. L'assegnazione a categoria sta ad indicare la ricomprensione nella

[34] Cervati G., In margine alle ordinanze di reintegra dei commissari per gli usi civici, in Giur. compi, Cass. civ., 1955, IV-V bim., p. 354.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

cat. a) dei beni pascolivi e boschivi ed in quella b) delle terre atte a coltura agraria, secondo la dualità distintiva proposta dall'art. 11, l. n. 1766/1927. Secondo le disposizioni dell'art. 14 della stessa legge e dell'art. 35 del regolamento del 1928, l'assegnazione è disposta con provvedimento amministrativo che deve contemperare "*i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico*" di nomina regionale.

Per i beni ascrivibili alla prima categoria è applicato il più rigoroso regime di indisponibilità, non potendo gli stessi essere alienati o mutati di destinazione; la loro gestione deve essere corrispondente a quanto indicato nei piani economici e nei regolamenti degli usi formati ed approvati a norma della legge forestale di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii. Per i beni, invece, ascrivibili alla seconda categoria, ossia utilizzabile per la coltura agraria, è prevista la ripartizione in quote, secondo le disposizioni dell'art. 13 della l. n. 1766/1927, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione con preferenza per i meno abbienti e più affidabili. I piani di quotizzazione, redatti da istruttori e periti demaniali, sono omologati dall'ufficio regionale ed approvati con provvedimento regionale.

Secondo le disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. della l. n. 1766/1927, prima della quotizzazione, i terreni di maggiore estensione possono essere sottoposti ad opere di sistemazione e trasformazione per la razionale costituzione di unità fondiarie a mezzo delegati tecnici od affidamento all'Opera nazionale dei combattenti o altro ente idoneo.

Prima dell'affrancazione, inoltre, il Legislatore ha previsto il divieto di dividere, alienare o cedere le quote a qualsiasi titolo, a pena di decadenza della concessione e di devoluzione della quota al comune o all'ente. Per lo stesso spirito normativo, le unità fondiarie abbandonate o devolute saranno riassegnate con il medesimo procedimento. La norma prevede, altresì, all'art. 22 (l. n. 1766/1927) che, qualora le quote risultino in misura insufficiente rispetto al numero degli aventi diritto, si provvederà all'assegnazione mediante sorteggio, a meno che il comune non si avvalga della facoltà di aumentare la massa di terra da ripartire con acquisti a credito agevolato.

Ai fini della migliore utilizzazione delle terre, è prevista all'art. 23 la facoltà di costituire consorzi volontari fra gli assegnatari, mentre la costituzione del consorzio sarà coattiva in caso sia ritenuto necessario per l'esecuzione di opere e servizi di interesse comune.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

È stato rilevato come le disposizioni normative esaminate e relative alla sistemazione fondiaria ed alle trasformazioni e migliorie delle terre seminative hanno avuto una scarsa applicazione e su tale disapplicazione di fatto non sono intervenuti effettivi controlli sulle quote concesse, tanto che l'obbligo di quotizzare le terre seminative è stato escluso da alcune legislazioni regionali, tra le quali proprio quella dell'Umbria (v. l.r. 17 gennaio 1984, n. 1)[35], la quale ha privilegiato le gestioni partecipative a carattere associativo, quali "*forme consortili, l'accorpamento aziendale delle terre, specie se dislocate in territori di comuni diversi*" (v. art. 11 l.r. Umbria).

A ciò si deve aggiungere, tuttavia, l'istituto della liquidazione del diritto d'uso civico insistente sulle terre private che si estingue come esercizio diretto convertendosi nel diritto ad una quota del fondo gravato attraverso un'operazione che può essere considerata genericamente uno scorporo e, nello specifico, con riferimento alle terre migliorate, nel diritto ad un canone di natura enfiteutica in denaro, comunque affrancabile. Al riguardo, si rammenta come, invece, con riferimento agli usi sulle terre boschive e pascolive delle collettività, tali usi sono mantenuti nei limiti di cui all'art. 1021 c.c.

Al riguardo, giova rimarcare che le disposizioni di cui all'art. 3, c. 6, l. n. 168/2017[36] vanno interpretate nel senso che l'interesse della collettività a tutelare l'ambiente è tale da giustificare la permanenza del vincolo sulle terre gravate anche dopo la liquidazione e quindi l'attribuzione della proprietà piena al singolo proprietario, tanto che, al fine della conservazione del vincolo, il regime proprietario – collettivo o individuale – è indifferente.

Gli usi di pesca non sono soggetti a liquidazione e, secondo le previsioni dell'art. 10, r.d. n. 332/1928, devono essere esercitati in conformità ai regolamenti deliberati dai comuni ed approvati dalle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura.

Ai fini dei procedimenti di liquidazione è importante anche quanto previsto dall'art. 3, l. n. 1766/1927, circa l'obbligo di dichiarazione degli usi da parte di chiunque eserciti o pretenda di esercitare diritti della natura, entro sei mesi dall'emanazione della legge stessa. Ciò al fine dell'individuazione degli usi non in esercizio nel termine previsto (3 aprile 1928) a pena di decadenza: termine e sanzione decadenziale relativi soltanto agli usi esercitati su terre

[35] In tal senso anche l.r. Campania, 17 marzo 1981, n. 11.

[36] "*Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

private, i quali – nel sistema della legge del 1927 – erano i soli diritti soggetti a liquidazione. Ne consegue che gli usi dichiarati andavano poi accertati, in seguito alla prova della loro esistenza, natura ed estensione, secondo i mezzi e metodi di prova già sopra esaminati.

Il procedimento di liquidazione è avviato con la nomina di un perito che redige un progetto, sottoposto ad eventuali modifiche da parte dall'ufficio regionale, poi pubblicato mediante deposito nella segreteria del comune o dell'ente e notificato ai singoli interessati, come indicato all'art. 15 del r.d. n. 332/1928, con conseguente facoltà di impugnativa e di prova per il possessore che contesti gli accertamenti positivi, ossia quelli che accertano i diritti della popolazione. L'opposizione va proposta al Commissario che decide come giudice sulle questioni di diritto, mentre rimette gli atti in sede amministrativa alla Regione quando vi siano istanze di legittimazione. L'opposizione sospende il procedimento amministrativo che riprende all'esito della fase contenziosa. In difetto di opposizione o al termine del giudizio il progetto è reso esecutivo ed è titolo per la riscossione dei canoni e per le operazioni di distacco e rilascio delle terre.

Una parte della giurisprudenza ha evidenziato come l'opposizione al progetto sia ammissibile solo avverso al provvedimento che accerta gli usi civici e ne dispone la liquidazione e non anche avverso il progetto che escluda tali diritti, in quanto accertamento amministrativo sempre sottoponibile ad un riesame di integrazione o di revisione[37].

Giova da ultimo ricordare le disposizioni di cui all'art. 12-*ter*, rubricato proprio "*Disposizioni in materia di usi civici*", d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla l. 29 aprile 2024, n. 56 "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che prevedono: "*Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo*", ossia l'eventuale espressione della regione o di un comune dalla stessa delegato di incompatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n.

[37] Cass., 20 ottobre 1976, n. 3660.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

241, come indicato, appunto, al comma 2. Quest'ultimo prevede, altresì, che "*decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità* […], *si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento*".

2.3 Domini collettivi tra PNRR e procedimenti amministrativi. Cenni.

Successivamente all'entrata in vigore della citata legge 20 novembre 2017 n. 168, il legislatore nazionale ha previsto con l'art. 10 del d.lgs 3 aprile 2018, n. 34 specifici obiettivi di promozione alle regioni e nello specifico ha statuito che:

"*Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, le regioni promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni*".

In seguito, inoltre lo Stato è ripetutamente intervenuto per regolare i possibili profili di interferenza tra la pregnante tutela prevista per i domini collettivi ed i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto la realizzazione di opere o infrastrutture.

In questa sede è sufficiente ricordare come già nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità 8 giugno 2001, n. 327 fosse stato previsto all'art. 4 comma 1-bis che "*I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico*"[38].

[38] **Disposizione introdotta dalla dall'art. 74 comma 1 della l. 28 dicembre 2015, n. 221.**

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Tale previsione è stata successivamente integrata dal d.l. 1° marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 che ha introdotto ulteriori previsioni volte a regolare le fattispecie di "coesistenza" tra la permanenza del dominio collettivo (nel testo della norma esercizio dell'uso civico) e l'eventuale opera di pubblica utilità.

In particolare, è stato previsto che:

"*1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.*

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze"

Nell'ambito del PNRR e del contesto emergenziale derivante dalla nota pandemia da COVID-19 sono state infine introdotte numerose previsioni riguardanti i domini collettivi.

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 ha previsto di escludere le "*zone gravate da usi civici*" dalle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il d.lgs. n. 77/2021, invece, è intervenuto novellando, mediante l'art. 63-bis, la citata legge 168/2017.

In particolare, sono state introdotte norme in "*materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico*" prevedendo specifici poteri autorizzativi in capo alle Regioni.

Nel contesto del PNRR è opportuno segnalare il d.l. n. 13/2023 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" ove viene utilizzata la locuzione "*zone gravate da usi civici*"

Infine, recentemente attraverso il d.l. n. 19/2024 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*" è stata prevista una peculiare forma di conferenza dei servizi decisoria relativa alla compatibilità degli "*usi civici*". L'applicazione di tale norma in Umbria è stata oggetto di un approfondimento istruttorio

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

da parte della Sezione come si avrà modo di esporre nel relativo paragrafo del capitolo successivo.

2.4 Evoluzione del quadro normativo regionale

La Regione Umbria ha disciplinato la materia degli usi civici, completando - per il relativo territorio - il quadro normativo nazionale sopra esaminato mediante propria legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, rubricata "*Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche*". Norma successivamente parzialmente modificata dalla l.r. n. 45/1998 (con specifico riferimento all'art. 3, c. 1, l.r. n. 1/1984) e dalla l.r. n. 8/2007 (con specifico riferimento all'art. 9, c. 2, l.r. n. 1/1984).

La menzionata legge regionale del 1984, all'art. 1, elenca le proprie finalità, richiamando il fatto che le funzioni amministrative riconducibili alla materia sono state trasferite alla Regione con D.P.R. n. 11/1975 e con D.P.R. n. 616/1977, la quale le esercita "*al fine di favorire, tramite l'uso produttivo delle terre soggette all'esercizio di usi civici e di altri diritti di promiscuo godimento, lo sviluppo economico dei territori interessati*". Il primo articolo precisa, altresì, che le disposizioni della legge si applicano "*alle terre della Regione e a quelle degli Enti locali, nei limiti consentiti dal regime giuridico e dai vincoli di destinazione dei rispettivi beni*".

All'art. 2, la legge dispone in merito alla ricognizione degli usi civici, stabilendo il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa entro il quale la Giunta regionale avrebbe dovuto trasmettere "*ai comuni, alle associazioni agrarie, comunque denominate, ed alle frazioni, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza, individuate con i dati catastali*". Tale elenco avrebbe dovuto comprendere le terre già assoggettate alle disposizioni della l. n. 1766/1927 "*ed in particolare:*

a) i terreni di originaria appartenenza delle popolazioni e quelli sui quali, a qualsiasi titolo, siano stati esercitati usi civici;

b) i terreni acquisiti a seguito di liquidazione o estinzione di usi civici, scioglimento di promiscuità, scioglimento di associazioni agrarie, permuta con altre terre civiche, conciliazioni relative alle materie regolate dalla citata legge n. 1766 del 1927;

c) i terreni acquistati per le finalità di cui all'art. 22 della legge del 1927, n. 1766 e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102".

Nell'intento della norma di rappresentare una situazione certa e definita, l'art. 2 prevedeva anche che i comuni, le associazioni agrarie e le frazioni, in base ai loro inventari ed agli

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

accertamenti ritenuti necessari, avessero dovuto fornire – entro i successivi sessanta giorni – "*notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive e sugli usi civici in esercizio, indicando altresì eventuali diritti di uso civico delle popolazioni su terre di privato possesso, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge del 1927, n. 1766, per i quali non siano stati promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previsti*".

Acquisiti tutti i suddetti dati ed effettuate eventuali indagini d'ufficio, non oltre i seguenti trenta giorni, la Giunta regionale avrebbe dovuto approvare l'inventario delle terre riconducibili agli usi civici, distinte per ente di appartenenza, indicando, altresì, in detto inventario tutti gli enti partecipanti alla promiscuità in caso di terreni di appartenenza promiscua. Il comma 5 dell'art. 2 precisava, altresì, che detto inventario "*ha esclusivamente carattere conoscitivo e può essere aggiornato sentiti i comuni, le frazioni e le associazioni agrarie interessati*".

Al successivo art. 3 la legge dispone in merito alle attribuzioni della Giunta regionale, prevedendo che la stessa, "*dandone comunicazione alla competente commissione consiliare, esercita le competenze amministrative in materia di accertamento, valutazione e liquidazione degli usi civici, scioglimento delle promiscuità, verifica, legittimazione - limitatamente alla fase istruttoria della verifica delle occupazioni, della proposta di legittimazione e della pubblicazione degli atti a firma del Presidente della Giunta regionale, e alla fase conseguente della ordinanza commissariale di intesa regionale - e reintegrazione delle occupazioni, destinazione delle terre di uso civico e di quelle provenienti da affrancazioni, autorizzazione alla loro alienazione, utilizzazione e cambio di destinazione, affrancazione dei canoni, approvazione delle conciliazioni, svincolo di capitali, nomine di periti d ispettori per il compimento delle operazioni relative*" e che "*l'approvazione delle legittimazioni è effettuata, ai sensi dell'art. 9 della legge del 1927, n. 1766 con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Giunta regionale*".

A seguire, l'art. 4, rubricato "*competenze regionali in materie di legittimazione*" prevede che la Regione, nei limiti delle proprie competenze e nella fase istruttoria di cui all'art. 29 della l. n. 1766/1927, favorisce "*la concessione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della stessa legge, a un canone ridotto a favore di coltivatori salariati agricoli, braccianti, mezzadri, pastori e piccoli allevatori* [e che] *l'intesa regionale di cui all'art. 66 d.p.r. n. 616/77 verrà deliberata dalla Giunta regionale a favore degli occupatori che si impegnino a rispettare la destinazione ad uso agricolo del terreno in conformità dei piani di sviluppo economico regionali e a ritrasferire all'Ente agrario o al Comune il bene legittimato ove non sia più in grado di mantenere la suddetta destinazione nel termine massimo di anni 30, in analogia con quanto disposto dalle leggi di riforma agraria*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

All'art. 5, la legge tratta della destinazione delle terre utilizzabili come bosco o pascolo permanente, prevendendo che la Giunta regionale possa "*autorizzare l'alienazione dei terreni, ai sensi dell'art. 12 della legge del 1927, n. 1766, qualora i terreni stessi abbiano perso l'originaria destinazione agro - silvo - pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dai comuni interessati*", non consentendo, tuttavia, "*mutamenti di destinazione dei terreni in deroga a quanto previsto dai piani di sviluppo economico di cui al successivo art. 7*".

L'art. 6 tratta delle operazioni di accertamento e di valutazione degli usi civici, prevedendo l'ausilio di esperti in materie agrarie, forestali e storico-giuridiche, per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale, di cui all'art. 28 della l. n. 1766/1927 ed alle norme di attuazione di cui al r.d. n. 332/1928: esperti da scegliere, peraltro, entro quelli iscritti in apposito elenco istituito dalla Giunta stessa. A tal fine, la norma prevede che "*ogni esperto potrà chiedere l'iscrizione nell'elenco, indicando i propri titoli di studio e quelli professionali*" e che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale in esame, la Giunta avrebbe dovuto sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale un apposito regolamento sulla formazione e sulla tenuta del suddetto elenco di esperti, le cui competenze saranno liquidate, peraltro, secondo tariffe da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

L'art. 7 della l.r. n. 1/1984 dispone che "*i beni civici dei comuni, delle frazioni ed associazioni agrarie devono essere utilizzati in conformità ad un piano di sviluppo economico che dovrà tendere, in relazione alla estensione e alla qualità dei terreni, alla introduzione ed alla regolamentazione di attività produttive plurime, secondo le modalità di cui al successivo art. 8*" e che, nel caso in cui all'emanazione della norma sulle terre siano esercitati usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto, "*il piano dovrà riservare le superfici necessarie al loro soddisfacimento, se ed in quanto tale uso non contrasti con l'interesse della generalità della popolazione*".

Il comma 3 del medesimo articolo ricorda che "*i diritti di godimento degli usi civici debbono comunque essere esercitati secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall'art. 1021 cod. civile*". Il comma 4 prevede, altresì, che "*gli indirizzi generali dei piani saranno tracciati dagli enti interessati sulla base del Programma regionale di sviluppo e dei piani eventualmente adottati dalle Comunità montane e dagli enti delegati in materia di agricoltura*". Il seguente comma 5 detta la procedura di approvazione dei piani da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, precisando che il provvedimento implica l'approvazione delle eventuali modifiche di destinazione delle terre che si rendessero necessarie ai fini di

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

corrispondere agli interessi della generalità della popolazione, "*fatte salve in ogni caso le competenze comunali in materia di urbanistica*".

L'art. 8 della legge regionale dispone in merito alle modalità d'uso delle terre civiche, prevedendo in capo ai comuni, alle associazioni agrarie ed alle frazioni, la promozione dell'uso agricolo e forestale delle terre civiche, secondo la seguente distinzione:

"*a) per le terre di rilevante estensione, in via preferenziale, attraverso la partecipazione dell'ente ad imprese cooperative, cui le terre sono conferite come quota capitale, ovvero, in via subordinata, attraverso la concessione delle terre stesse ad imprese cooperative;*

b) per le terre di limitata estensione, attraverso la loro concessione in comodato ai soggetti di cui all'art. 4 nonché ad imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, ovvero attraverso l'eventuale costituzione di consorzi di ricomposizione fondiaria, diretti ad unificare e coordinare la gestione aziendale di più appezzamenti di terreno".

Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa, dovrà provvedere, con proprio decreto, "*alla costituzione del consorzio di ricomposizione fondiaria, alla approvazione degli eventuali piani di riordinamento e alla adozione dei conseguenti provvedimenti ablatori*".

La norma prevede, altresì, che vanno considerate "*di limitata estensione le terre la cui superficie risulti inferiore alla minima unità colturale, determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 847 cod. civile*" e che "*la concessione delle terre civiche è in ogni caso condizionata alla presentazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, predisposto ai sensi della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, in conformità con le indicazioni dei piani di cui al precedente art. 7*". Il comma cinque dell'art. 8 dispone, inoltre, che "*gli Enti titolari di terre civiche possono riservarsi la gestione produttiva delle terre, nelle forme imprenditoriali o consortili consentite dai rispettivi ordinamenti*".

Il successivo articolo 9 della l.r. prevede la possibilità da parte della regione di erogare contributi a favore delle imprese e dei soggetti indicati al precedente articolo 8, secondo un programma annuale di riparto dei contributi approvato dalla Giunta regionale.

L'art. 10 ha previsto il concorso progettuale dell'ESAU circa l'elaborazione dei suddetti piani regionali e dei relativi progetti produttivi, in quanto lo stesso potrà essere peraltro incaricato di elaborare schemi di progetti produttivi a favore di imprese in corso di costituzione.

L'art. 11 dispone l'uso delle terre trasferite ai comuni, prevedendo che la Regione, anche mediante i suddetti contributi, favorisca "*la piena valorizzazione produttiva delle terre in possesso dei comuni a seguito della trasformazione o della estinzione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti pubblici*" e che, a tal fine, "*i comuni dovranno assicurare,*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

compatibilmente con il vincolo di destinazione dei singoli beni, la gestione produttiva delle terre secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8, della presente legge, mantenendo o favorendo altresì, anche mediante forme consortili, l'accorpamento aziendale delle terre, specie se dislocate in territori di comuni diversi".

Gli articoli dal 12 al 15 della legge regionale rappresentano le disposizioni finali e transitorie, nelle quali è previsto: (i) con riferimento al ricorso ad eventuali esperti, che finché la Giunta regionale non avesse provveduto all'approvazione delle relative tariffe, si sarebbero applicate le disposizioni di cui al r.d. n. 2180/1925; (ii) qualora i comuni, le frazioni e le associazioni agrarie non provvedano alla anticipazione delle spese di cui all'art. 39 della l. n. 1766/1927, tale anticipazione avrebbe potuto essere effettuata dalla Regione con rivalsa sugli stessi, eventualmente deliberando in Giunta che il rimborso delle spese anticipate fosse effettuato direttamente dai singoli obbligati, secondo ruoli di riparto da redigersi ai sensi delle menzionata legge del 1927; (iii) fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia ed in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della legge regionale del 1984, restano sospese le ripartizioni delle terre di categoria B, di cui all'art. 11 della legge del 1927 e le redazioni dei piani tecnici di riparto previsti dalla stessa legge; (iv) la codifica progettuale, la quantificazione degli oneri e la relativa copertura - *ex* art. 5, c. 1 e c. 2, legge di contabilità regionale 3 maggio 1978, n. 23 - sono rinviati alle leggi di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e alle relative variazioni.

Nel quadro normativo regionale va, altresì, annoverata la legge regionale della Regione Umbria n. 18/2011 e ss.mm.ii., rubricata "*Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative*".

Con le disposizioni di cui all'art. 18, in particolare, è stata istituita l'Agenzia forestale regionale, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed operante quale ente tecnico-operativo, "*attraverso attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzati alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico-forestale e alla valorizzazione dell'ambiente, nonché alla tutela e gestione del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti*"[39].

Al seguente art. 19, il Legislatore regionale ha delineato le funzioni ed i compiti dell'Agenzia, conferendole i seguenti:

[39] Nel testo integrato dall'art. 3, c. 1, l.r. n. 18/2016.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

"*a) gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, finalizzata alla tutela ed al miglioramento degli stessi;*

b) interventi di tutela e miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;

c) imboschimento e rimboschimento e relative cure colturali;

d) interventi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed altre avversità del bosco" e prevedendo la possibilità di affidarle altre funzioni e compiti, coerenti con la sua natura[40].

Altri compiti operativi sono stati previsti in capo all'Agenzia dalla l.r. n. 18/2011 in caso di "*espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'ente o soggetto interessato*" nei seguenti ambiti:

"*a) sistemazioni idraulico-forestali e idraulicoagrarie;*

b) gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici;

c) tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio tartuficolo;

d) valorizzazione delle biomasse agricole e forestali;

e) gestione faunistica;

f) sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;

g) supporto tecnico ed operativo in materia di protezione civile;

h) sperimentazione e progetti dimostrativi nelle materie di competenza;

i) conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell'equilibrio ecologico;

l) realizzazione e gestione della rete irrigua;

m) ogni attività per l'ottimale gestione degli ambiti silvo-pastorali e montani e del verde pubblico;

n) esercizio delle funzioni in materia di bonifica, come disciplinate dalla l.r. n. 30/2004"[41].

All'art. 20 della l.r. n. 18/2011 è trattata l'autonomia organizzativa e gestionale dell'Agenzia, la quale è dotata di proprio personale e "*di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica*", con una gestione finanziaria improntata "*ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio*" e con un'organizzazione e funzionamento "*disciplinati con regolamento adottato dall'Amministratore unico* […] *entro novanta giorni dalla data di insediamento, e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale*".

[40] Facoltà prevista dall'art. 11, c. 3 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 12.

[41] L'Agenzia può altresì eseguire "*interventi di manutenzione, servizi gestionali e di guardiania per la tutela e la valorizzazione dei beni di uso regionale o facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali, degli enti pubblici vigilati dalla Regione e degli enti dipendenti*", secondo modalità di svolgimento dei compiti stessi stabiliti, con proprio atto dalla Giunta regionale, al fine di assicurare la coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse finanziarie e strumentali regionali.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La legge regionale stabilisce, altresì, che "*la Giunta regionale svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'operato dell'Agenzia del quale l'Amministratore unico è personalmente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile*", nonché che la Giunta regionale stessa, con cadenza annuale, "*verifica l'equilibrio finanziario e l'efficacia delle azioni poste in essere al fine di valutarne l'efficienza*", trasmettendone le risultanze al Consiglio regionale.

Molto importante ai fini della presente trattazione è, altresì, la previsione di cui all'art. 61 della l.r. n. 18/2011, articolo rubricato proprio "*Disposizione per gli enti di uso civico*" e nel quale è indicato che "*la Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti*".

Infine, altra legge regionale rilevante ai fini della presente disamina è la l.r. n. 12 del 9 aprile 2015 e ss.mm.ii., Testo Unico in materia di agricoltura, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 108 ed all'art. 125.

L'art. 108, infatti, rubricato "*Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli*", richiamando la normativa nazionale di cui all'art. 4, l. n. 1766/1927, prevede che "*nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti*" e che "*qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere il diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'articolo 104*".

L'art. 125, invece, rubricato "*Proprietari e conduttori di fondi*", prevede che gli stessi "*non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 124, comma 1*[42]*, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti*" e che tale esenzione "*è estesa agli utenti dei beni di*

[42] Art. 124, c. 1: "*La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella Regione, senza autorizzazione*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza".

Altre leggi regionali hanno, peraltro, disciplinato i controlli della Regione sugli atti, a partire dalla l.r. 30 marzo 1992, n. 7, rubricata "*Riordinamento del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti Locali e delle UU.LL.SS.SS.*", di istituzione del Comitato regionale di controllo, a cui è stato affidato – ai sensi dell'art. 1 – il controllo della Regione sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali di cui all'art. 3, in attuazione dell'art. 130 Cost e dell'art. 72 dello Statuto, con esplicito rimando alle norme contenute nella stessa legge regionale e nelle leggi statali. Controllo qualificato dall'art. 17 come controllo di legittimità, da effettuare sulle deliberazioni degli enti ed organismi sempre individuati dall'art. 3, "*trasmesse in via obbligatoria o facoltativa all'organo di controllo, ivi comprese le deliberazioni adottate nell'esercizio di funzioni amministrative delegate o subdelegate dalla Regione, nei limiti e con le modalità fissate dalla l. n. 142/1990*", ad esclusione esplicita delle "*deliberazioni meramente confermative o esecutive di altre deliberazioni*".

L'art. 3, come detto, individuava le competenze del Comitato, prevedendo che lo stesso "*esercita il controllo sugli atti*", elencando quelli oggetti di verifica, tra i quali sono annoverati quelli "*delle comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate*".

I seguenti articoli dal 18 al 21 disciplinavano la procedura di controllo, secondo la quale:

- l'art. 18 individuava i termini per l'invio degli atti e per l'esercizio del controllo[43];

[43] "*1. Le deliberazioni sottoposte a controllo ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge 142/1990 devono essere inviate al competente ufficio del Comitato di controllo entro trenta giorni dalla data della loro adozione, a pena di decadenza. Nell' ipotesi di deliberazioni dichiarate urgenti, l'invio deve avvenire entro cinque giorni dalla data della loro adozione, a pena di decadenza. Qualora l'organo esecutivo intenda sottoporre a controllo preventivo di legittimità del Comitato propri atti a norma dell'art. 45, comma 1, di ciò si deve fare espressa menzione del dispositivo dell'atto".*

2. Le deliberazioni sottoposte al controllo su richiesta dei soggetti a ciò legittimati ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 45 della legge n. 142/1990, devono essere inviate al competente ufficio del Comitato entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta a pena decadenza. La richiesta di controllo impedisce che la delibera diventi esecutiva ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge n. 142/1990, ovvero ne sospende l'esecutività; della richiesta è fatta immediata annotazione nella deliberazione già pubblicata. Nell' ipotesi di deliberazioni dichiarate urgenti l'invio deve avvenire entro cinque giorni dalla richiesta, a pena di decadenza.

3. Qualora l'organo di controllo, ai sensi del comma 9 dell'art. 46 della legge 142/1990 indichi all' ente interessato modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo, la deliberazione relativa, da adottare nel termine di trenta giorni dalla richiesta, deve essere inviata al competente ufficio del Comitato nei successivi trenta giorni.

4. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti debbono essere assoggettate a controllo da parte del Comitato nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di ricevimento:

a) quaranta giorni, per quelle di approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e per altri inerenti tali documenti contabili;

b) venti giorni, per tutte le altre. resta salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 34 della legge n. 142/1990 ".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- l'art. 19 trattava della trasmissione degli atti[44];
- l'art. 20 prevedeva la regolarizzazione e l'integrazione degli atti[45];
- l'art. 21 disciplinava le modalità dell'eventuale controllo sostitutivo[46].

Nel 2002, tuttavia, la Regione Umbria, con l.r. 30 settembre 2002, n. 16 ha disposto la soppressione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa. Ai sensi dell'art. 2 della menzionata legge regionale, ha, altresì, disposto che "*il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate, è esercitato dalla apposita struttura della Giunta regionale, da individuare tra quelle già esistenti, con atto amministrativo della Giunta regionale*".

Con l'art. 11 della l.r. 26 marzo 2008, n. 5, rubricata "*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese*", sono state soppresse anche le previsioni sopra riportate e riconducibili al menzionato art. 2, l.r. n. 16/2002.

Ciò, presumibilmente, anche in considerazione del fatto che, nel mentre, con il regolamento regionale 21 gennaio 2003, n. 2, rubricato "*Modalità di esercizio del controllo sugli atti delle Comunanze e Università agrarie e delle altre Associazioni agrarie*" e pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 28 gennaio 2003, tutt'ora in vigore – e, nello specifico, con l'art. 1 del regolamento – è stata individuata la struttura regionale competente al controllo, disponendo che: "*1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie e delle altre associazioni agrarie, comunque denominate, di seguito chiamate "enti", è esercitato dal Servizio "Credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni" della Direzione regionale Attività produttive, di seguito denominato "Servizio", in attuazione dell'articolo 2 della*

[44] "*1. Le deliberazioni da assoggettare al controllo preventivo di legittimità debbono essere inviate in duplice copia autenticata, corredata da apposito elenco descrittivo, al competente ufficio dell'organo di controllo.*
2. La trasmissione può essere fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante consegna a mano, con contestuale rilascio di ricevuta".

[45] "*1. Quando l'atto trasmesso per il controllo manchi dei requisiti formali, presenti errori materiali ovvero sia carente della necessaria documentazione integrativa, il Presidente può invitare l'ente a regolarizzare l'atto o in tempo utile per l'esercizio del controllo.*
2. Quando sia utile per un più spedito esame dell'atto, possono essere allo stesso modo richiesti direttamente informazioni o documenti, all'ente interessato, in tempo utile per l'esercizio del controllo.
3. Le richieste di cui ai precedenti commi non sospendono i termini per l'esercizio del controllo".

[46] "*1. Salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 10, della legge 142/1990, qualora il comune o la provincia ovvero gli altri enti di cui all'art. 3 ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, il Comitato di controllo assegna un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni salvo per i casi d' urgenza, per il compimento dell'atto dovuto.*
2. Decorso tale termine, il Comitato provvede alla nomina di un commissario, al quale assegna un congruo termine per il compimento dell'atto. Il commissario, quale organo straordinario, assume tutti i poteri dell'organo sostituito".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

legge regionale 30 settembre 2002, n. 16". All'art. 2 sono stati individuati, altresì, gli atti soggetti al controllo, nell'elencazione di seguito riportata:

"*a) statuti e loro modificazioni e integrazioni;*

b) regolamenti;

c) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

d) rendiconti della gestione;

e) atti di programmazione e di pianificazione;

f) lista degli utenti che compongono l'assemblea generale degli enti;

g) nomina dei membri degli organi degli enti",

prevedendo, altresì, che tali atti debbano "*essere presentati o inviati al Servizio in duplice copia autentica, contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto, nonché dell'oggetto, entro trenta giorni dalla data di adozione* [e che], *nell'ipotesi di mancata presentazione o trasmissione entro* [detto] *termine* […] *gli atti decadono automaticamente*".

Il seguente art. 3 disciplina le modalità del controllo, specificando che lo stesso **"***comporta la verifica della conformità dell'atto allo statuto dell'ente, nonché alle norme vigenti, con particolare riferimento alla competenza, alla regolarità della forma e della procedura, rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito*" e che "*nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli degli atti già adottati dagli enti stessi*".

L'art. 4 riguarda, poi, l'esercizio del controllo e prevede che il Servizio ad esso preposto adotti le "*seguenti determinazioni: a) visto di legittimità; b) richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio; c) annullamento parziale o totale*" e che "*le decisioni di annullamento e quelle di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio devono essere motivate, con l'indicazione, rispettivamente, dei vizi di legittimità riscontrati o degli aspetti da chiarire o integrare*", oltre ad evidenziare che "*le decisioni di annullamento sono definitive*".

L'art. 5 dispone in merito all'esecutività degli atti, i quali, appunto, divengono tali "*a) nell'ipotesi che il Servizio adotti una determinazione favorevole nella forma del visto di legittimità, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto* [e] *b) nell'ipotesi che, nel termine di cui alla lettera a), il Servizio non adotti alcuna determinazione*". La disposizione prevede, altresì, che il suddetto termine possa "*essere interrotto una sola volta se il Servizio chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato*", riprendendo "*a decorrere per intero a partire dalla data di ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi richiesti*"; "*in caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, l'atto decade automaticamente se,*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli organi dell'ente non forniscono i chiarimenti o gli elementi richiesti", con l'indicazione della sospensione dei termini "*nei periodi compresi fra il 1° e il 31 agosto e fra il 23 dicembre e il 6 gennaio di ciascun anno*".

L'art. 6 dispone che le decisioni di cui al precedente art. 4 **"***devono essere comunicate agli enti entro e non oltre il ventesimo giorno successivo non festivo a quello della loro adozione*" ed il seguente art. 7 prevede le condizioni di pubblicazione, disponendo che gli atti "*sono affissi all'Albo pretorio dell'ente che li ha adottati per un periodo di quindici giorni, dalla data di adozione, salve le diverse previsioni dello statuto, relativamente alle deliberazioni adottate in via d'urgenza*".

In tale quadro normativo si sono inserite le disposizioni del Legislatore nazionale esaminate nel paragrafo precedente, tra le quali, in particolare, giova qui rammentare quella di cui all'art. 3, c. 7, della l. n. 168/2017, che ha stabilito che – decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa – "*i provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali*".

Con esplicito riferimento al pronunciamento di cui alla Corte costituzionale n. 152/2024, sopra già menzionata, si rammenta, altresì, come la stessa non abbia inteso agire nei confronti dei controlli regionali preventivi di legittimità sulle deliberazioni delle "*partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concernenti gli statuti ed i regolamenti*", quanto, piuttosto - con la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale - abbia inteso incidere il riferimento della norma emiliana alla "*eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994*", facente quindi esplicito rimando alla qualificazione di detti enti come "*dipendenti dalla Regione*".

Eventualità quest'ultima non rinvenibile nelle norme sopra esaminate della Regione Umbria.

Giova, infine, rammentare le disposizioni della l.r. n. 28/2001, rubricata "*Testo unico regionale per le foreste*", con specifico riferimento a quelle di cui all'art. 32, "*Sostegno e sostituzione*", ove previsto che "*la Regione promuove la pianificazione per la gestione sostenibile delle risorse forestali definendo metodologie di elaborazione, controllo dell'applicazione e di riesame periodico dei piani di gestione forestale e dei piani forestali di indirizzo territoriale*", con "*il sostegno alle attività inerenti al settore forestale intraprese da soggetti privati […] attuato nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria di settore, conformemente agli strumenti regionali applicativi approvati dalla Commissione Europea*". Tale normativa regionale prevede, altresì, che l'"*Agenzia forestale regionale può sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

da evidenti processi di degrado, tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio forestale limitrofo", con modalità e casi indicate nel regolamento[47].

2.5 Il Commissario per la liquidazione degli usi civici

I Commissariati per la Liquidazione degli Usi Civici sono stati istituiti con r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751, recante "*Riordinamento degli usi civici nel Regno*" - convertito solo dopo tre anni con la legge 16 giugno 1927, n. 1766 "*Sul riordinamento degli usi civici*" – il quale, al capo III, rubricato "*Giurisdizione e procedura*" e, nello specifico negli articoli dal 25 al 33, conteneva le prime disposizioni sulla nomina e le funzioni dei Commissari, disposizioni poi confluite con modifiche negli articoli dal 27 al 36 della legge.

In particolare, le disposizioni di cui all'art. 27 della l. n. 1766/1927 prevedevano che i Commissari regionali avrebbero provveduto "*con funzioni amministrative e giudiziarie*" per l'attuazione di quanto disposto dalla legge, decretando a norma di legge la duplice natura della nascente figura del Commissario, in continuità con la legislazione precedente in tema di riordinamento demaniale, come anche testimoniato dal tenore letterale dell'art. 34 della legge stessa, che cita: "*I commissari regionali assumono le funzioni attribuite ai prefetti ed ai commissari ripartitori nelle Provincie meridionali e siciliane, a norma dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato E, e delle disposizioni successive. Nelle altre Provincie assumono quelle delle Giunte d'arbitri, istituite con le leggi 15 agosto 1867, n. 3910, 2 aprile 1882, numero 698, 7 maggio 1885, n. 3093, 28 febbraio 1892, n. 72, e con quelle raccolte nel testo unico approvato con R. decreto 3 agosto 1891, n. 510; nonché le funzioni delle Commissioni e dei commissari già istituiti nelle nuove Provincie per effetto della legge dell'ex Impero austro-ungarico del 7 giugno 1883 B. L. L. n. 94, e delle leggi ed ordinanze provinciali per le operazioni agrarie sulla divisione, sul regolamento e sull'affrancazione dei relativi diritti di godimento*".

[47] Ulteriori disposizioni di cui all'art. 32: *"Gli eventuali ricavi derivanti dall'esecuzione di detti interventi devono essere riutilizzati in interventi di pianificazione e miglioramento dei boschi. Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, la Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 34/2018 ed utilizzando a tal fine i fondi comunitari resi disponibili, promuove l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con riferimento al linguaggio utilizzato dalla l. n. 1766/1927, giova sottolineare come il richiamo, operato dal Legislatore dell'epoca nell'articolo 28, alla facoltà, in capo ai Commissari, di avere alla propria dipendenza uno o più "*assessori da scegliersi tra i magistrati di grado non superiore a quello di consigliere d'appello*", va ricondotto all'accezione, oggi desueta, di collaboratore di un ufficio giudiziario, da non confondersi con la figura del componente della Giunta regionale o comunale.

Come sopra evidenziato, la l. n. 1766/1927, nell'istituire l'ufficio del Commissario, con funzioni amministrative e giurisdizionali, ha individuato due diverse situazioni giuridiche: da un lato, i diritti di uso e di promiscuo godimento spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione su terre di proprietà privata, riconducibili ai c.d. *iura in re aliena*, ossia a quei diritti che possono anche essere liquidati secondo le disposizioni di cui agli articoli dall'1 al 7 della legge stessa e degli articoli dall'11 al 15 del r.d. n. 332/1928; dall'altro, i diritti di uso collettivo sulle terre possedute da comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie, riconducibili ai c.d. *iura in re propria* o proprietà collettive di diritto pubblico, valorizzati e sottoposti alla normativa di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Inizialmente, le funzioni attribuite al Commissario erano prevalentemente di carattere amministrativo ed erano svolte sotto la supervisione del Ministero dell'Economia Nazionale, divenuta in seguito supervisione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, di cui all'art. 37, l. n. 1766/1927 ed erano finalizzate al riordinamento degli usi civici. L'attività giurisdizionale del Commissario risultava pertanto incidentale ed era volta a risolvere, in contraddittorio delle parti e con forza di giudicato, le eventuali controversie attinenti alla materia.

Con successive intervenute disposizioni, quali, in particolare, quelle di cui all'art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ed all'art. 66, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni ed al Commissario sono rimaste quindi attribuite quasi esclusivamente le funzioni giurisdizionali riconducibili al suo ruolo di giudice delle controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico, secondo le disposizioni di cui all'art. 29, l. n. 1766/1927.

Su questioni attinenti al ruolo, alle funzioni ed alle competenze del Commissario è intervenuta negli anni anche la Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, in sede contenziosa, ha natura di organo di giurisdizione speciale, tanto che attengono alla giurisdizione le questioni eventualmente sollevate circa il riparto di attribuzioni fra lo stesso ed il giudice ordinario (*ex plurimis*, Cass.,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Sez. un., n. 6373 del 28 ottobre 1983; Cass., Sez. un., n. 1174 del 19 aprile 1968; Sez. un., n. 2425 del 10 ottobre 1966).

Il perimetro esterno della giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici è dunque ricavabile dalle menzionate disposizioni dell'art. 29, l. n. 1766/1927, norma che, al primo comma, cita: "*I commissari procederanno, su istanza degli interessati od anche di ufficio, all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre*", mentre al secondo comma prevede che: "*I commissari decideranno tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate*".

Anche con riferimento alla dualità di funzioni giudiziarie ed amministrative del Commissario sono intervenute alcune pronunce da parte della Corte costituzionale, tra le quali giova ricordare la n. 73/1970, proprio per la contestualità con il dibattito sull'avvio delle regioni ordinarie del 1972. Nel caso di specie, il Giudice costituzionale era stato adito con ordinanze 27 marzo e 9 luglio 1969 della Corte di Appello di Roma, sezione speciale usi civici, in merito alle garanzie di indipendenza e di imparzialità del Commissario, in quanto titolare e nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, proprio per la cointestazione allo stesso anche di funzioni amministrative, ossia, in sostanza, alla facoltà del Commissario in sede giurisdizionale di giudicare le operazioni dallo stesso compiute in sede amministrativa. Nel caso di specie, il Giudice delle leggi respinse l'eccezione di incostituzionalità, basando il proprio giudizio sul fatto che il Commissario – nell'azione in via giurisdizionale – è soggetto soltanto alla legge e non soggiace ai medesimi vincoli a cui è soggetto in sede amministrativa. La questione, tuttavia, fu riportata nuovamente al vaglio costituzionale, ma con l'ordinanza n. 43/1973 la Corte costituzionale – conseguentemente all'ordinanza del 6 dicembre 1969 della Corte di appello di Palermo, sezione speciale per gli usi civici – ribadì il proprio orientamento, limitandosi a rinviare alle indicazioni già esternate nella menzionata sentenza n. 73/1970.

L'orientamento della Corte costituzionale è in parte mutato soltanto circa venti anni più tardi, quando – nuovamente ad essa attenzionata la questione dell'indipendenza e dell'imparzialità del Commissario – ha dovuto affrontare un giudizio di legittimità costituzionale relativo proprio alle disposizioni di cui all'art. 27, c. 2, l. n. 1766/1927 promosso dal TAR del Lazio con ordinanza del 19 ottobre 1988. Con la sentenza n.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

398/1989, infatti, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2 della legge 1766 del 1927, nella parte in cui, in luogo della disciplina ivi prevista, non rimette alla competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, a norma dell'art. 105 Cost., le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici. In buona sostanza, secondo la Corte costituzionale, la nomina del Commissario con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, con il consenso del Ministro di Grazia e Giustizia non era conforme alla Costituzione e, in seguito al trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative in materia di usi civici, al Commissario residuano funzioni prevalentemente, se non esclusivamente, giurisdizionali, motivo per il quale il potere di nomina del Ministro dell'agricoltura appariva non conforme alle attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura. A tale sentenza, ha fatto seguito, peraltro, la Risoluzione 9 marzo 1994 del Consiglio Superiore della Magistratura, recante: "*Riesame della posizione dei magistrati addetti ai Commissariati agli usi civici dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 398 del 1989*".

Anche l'art. 29, c.2, della l. n. 1766/1927 è stato poi oggetto di disamina in punto di legittimità, in merito alla possibilità di promuovere d'ufficio i giudizi innanzi ai Commissari medesimi, ad istanza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili. In questo caso, con sentenza 8/20 febbraio 1995, n. 46, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della menzionata norma, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario agli usi civici di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma dell'articolo medesimo[48]. In questo caso, la Corte si è espressa a tutela delle funzioni giurisdizionali svolte dal Commissario, sulla scia dell'inquadramento della materia riconducibile agli usi civici nella più ampia materia della tutela dell'ambiente e del paesaggio, intento già manifestato dal Legislatore con le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431[49].

[48] Carletti F., I demani collettivi e i diritti civici oggi in Italia, Università degli Studi di Trento, Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive, serie Quaderni di ricerca, n. 10 – giugno 2001, p. 52.

[49] Cfr. Corte cost. n. 46/1995: "*il potere riconosciuto ai Commissari di provvedere d'ufficio all'accertamento e più in generale alla tutela giurisdizionale dei diritti collettivi non sarebbe, dunque, oggi riferibile se non all'interesse sancito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, che ha assoggettato a vincolo paesaggistico le zone gravate da usi civici, e con esso, indirettamente, anche all'interesse delle popolazioni titolari dei diritti civici, non sempre coincidente con gli interessi particolari portati dall'amministrazione regionale*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Nel corso degli anni Novanta, periodo di riferimento delle menzionate sentenze del Giudice delle leggi, è intervenuto anche il Legislatore nazionale, il quale - con la legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante "*Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali*" – ha disciplinato i Commissariati agli usi civici, disponendo all'art. 5 che "*Le competenze in materia di commissariati agli usi civici esercitate dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferite al Ministero di grazia e giustizia, in attesa del riordino generale della materia degli usi civici*". Tale riordino generale, tuttavia, non è intervenuto, causando numerosi altri interventi della Corte costituzionale, tanto che la menzionata disposizione normativa è stata poi interamente abrogata ad opera del d.lgs. 4 giugno 1994, n. 143, abrogazione poi ulteriormente confermata dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Nel mentre, la Corte costituzionale, facendo applicazione del criterio della "*legittimità costituzionale provvisoria*", con sentenza n. 46/1995 e, precisamente, al punto 3 del considerato in diritto ha dichiarato: "*Certo, dagli artt. 9 e 32 Cost. non discende, come soluzione costituzionalmente obbligata, l'attribuzione al Commissario di un potere di impulso processuale. Anzi la rammentata sentenza n. 133 del 1993 ha manifestato dubbi non lievi in merito alla correttezza di questa soluzione, specialmente sotto il profilo dell'art. 24, secondo comma, Cost., ed ha sollecitato il legislatore a trovare altre soluzioni, esemplificandone alcune. Ma tra la situazione ordinamentale attuale che, violando il principio della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, non abilita alcun organo dello Stato ad agire davanti ai commissari agli usi civici per la salvaguardia dell'interesse della comunità nazionale alla conservazione dell'ambiente naturale nelle terre civiche soggette a vincolo paesaggistico, e la situazione anteriore, nella quale – con incerta legittimità dal punto di vista dell'art. 24, secondo comma, Cost., ma in aderenza alle esigenze di tutela ambientale poste dagli artt. 9 e 32 Cost. – il potere di iniziativa processuale era attribuito agli stessi commissari, è preferibile allo stato la seconda, giusta un criterio di legittimità costituzionale provvisoria più volte applicato da questa Corte, "in attesa del riordino generale della materia degli usi civici" preannunciato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.*", in quanto "*la figura del Commissario è stata inserita nell'ordinamento giudiziario […] senza costituzione presso il medesimo di uno specifico ufficio del pubblico ministero*" rassegnandosi, pertanto, "*a tollerare transitoriamente la confluenza nel Commissario anche di funzioni di impulso processuale […] in*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

vista di una nuova disciplina legislativa improntata a una rigorosa tutela della terzietà del giudice."[50].

La dottrina – esaminando le pronunce commissariali, l'evoluzione alquanto incerta del quadro normativo nazionale del tempo ed i conseguenti orientamenti espressi dalla Corte costituzionale – ha dato evidenza di una evenienza e fattispecie possibile e consistente nel caso di un processo commissariale per l'accertamento di un diritto connesso agli usi civici, iniziato ad istanza di parte o anche d'ufficio dal Commissario, ai sensi del citato art. 29 l. 1766/1927, quando, nel mentre la Regione possa avere in corso operazioni di accertamento demaniale sullo stesso bene, potendo, pertanto, addivenire a conclusioni diverse tra la pronuncia giurisdizionale del Commissario e gli atti esitati dal procedimento amministrativo Regione[51] (Sul punto si veda, ad esempio, il caso della procedimento di reintegra avviato dalla Regione Umbria e "*sospeso*" dalla stessa in pendenza del contenzioso innanzi al Commissario iscritto al n. 28/2024 che sarà oggetto di trattazione nel successivo capitolo).

Si è infatti osservato che dal quadro originariamente delineato dalla l. n. 1766/1927 la figura del Commissario accentrava a sé anche la tutela possessoria, secondo le disposizioni di cui all'art. 30.

Attualmente, invece, in seguito al trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avvenuto negli anni Settanta - lo stesso Consiglio di Stato nel parere dell'11 febbraio 1981, n. 1277/79 ha rappresentato che: "*i provvedimenti possessori in materia di usi civici, di cui all'art. 30 della legge 1766/1927, hanno natura amministrativa, salve le ipotesi di reintegrazione a seguito di spoglio violento o clandestino, che sono riservate all'Autorità giurisdizionale, e quindi al Commissario per gli usi civici; pertanto i detti provvedimenti possessori, diversi dalla reintegrazione, rientrano nella competenza regionale*.", potendosi, pertanto, configurare una duplice competenza della Regione in via amministrativa e del Commissario in via giudiziale.

Giova rammentare come le disposizioni di cui all'art. 74 del r.d. n. 332/1928 pongano in capo al Commissario competenze in materia di tutela cautelare, dal momento che prevedono che "*nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte*". Tali competenze giurisdizionali consentono dunque anche nel regime attuale al Commissario di disporre sequestri (*cfr*. sul punto il già

[50] Fonte: www.giurcost.it.

[51] Fulciniti L., *I beni d'uso civico,* Cedam, II ed., Padova, 2000, pp. 326 e ss.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

richiamato contenzioso che vede come parte anche la Regione Umbria iscritto al n. 28/2024 che sarà oggetto di trattazione nel successivo capitolo).

L'originaria commistione delle funzioni amministrative e giudiziali in capo al Commissario ha, quale conseguenza logico-giuridica, la forma libera dei procedimenti commissariali, privi di un obbligo di rispetto del principio del contraddittorio, stante il tenore letterale dell'art. 31 della l. n. 1766/1927[52], salvo le eccezioni previste dalla stessa norma, che, al terzo comma, prevede le forme del rito civile ordinario qualora i Commissari debbano decidere in ordine alle previsioni di cui all'art. 29[53].

La legittimazione ad agire in giudizio su istanza di parte spetta *in primis* agli enti gestori di usi civici, che la esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti e regolamenti, che usualmente attribuiscono il potere di deliberare l'azione legale al consiglio d'amministrazione dell'ente, come anche al singolo cittadino titolare di diritto d'uso civico e, in tal caso, l'eventuale sentenza sarà valida nei confronti di tutta la collettività titolare, in quanto l'attore rappresenta una posizione congiunta a tutti gli aventi diritto.

Il Commissario è legittimato a giudicare, altresì, l'eventuale conflitto di interessi tra il comune e la frazione, come anche tra il comune e i cittadini sulla qualità demaniale del suolo o comunque sull'esistenza di usi civici, in funzione delle disposizioni di cui all'art. 75 del r.d. n. 332/1928.

Contro le decisioni dei Commissari è ammesso il reclamo alle Corti d'Appello, ai sensi dell'art. 32, l. n. 1766/1927, secondo la disciplina di dettaglio originariamente stabilita dalla l. n. 1078 del 10 luglio 1930, e poi convogliata – con modificazioni sia della legge del '27 che di quella del '30 – nelle disposizioni di cui all'art. 33, c. 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, alla competenza rispettivamente, della "*corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e* [alla] *corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni*". Avverso le sentenze della Corte d'appello, sezione speciale usi civici, è ammesso il ricorso in Corte di cassazione, come anche per alcune decisioni del

[52] Il quale dispone che: "*I commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere dovranno sentire gli interessati e raccogliere sommariamente le osservazioni e le istanze*".

[53] Ossia per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei diritti, lo scioglimento delle promiscuità e la rivendica e ripartizione delle terre, o in merito a "*tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Commissario, direttamente impugnabili in Cassazione con ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost., quale rimedio tuttavia residuale.

All'apertura del presente paragrafo sono state ricordate le tipologie di diritti che attengono alla materia, proprio in quanto, lo stesso dato letterale del riportato articolo 29 - al secondo comma - attribuisce alla giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici le controversie relative ai diritti di cui al primo comma, il quale – a sua volta – rimanda ai diritti menzionati dall'art. 1 della legge, riconducendo, quindi, le funzioni giurisdizionali dello stesso a tutti gli usi civici ed a qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre, esulando ogni altra controversia dalla sua giurisdizione.

La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, come appena descritta in riferimento alle disposizioni di cui alla l. n. 1766/1927, è stata più volte riaffermata, nel medesimo senso e in riferimento al medesimo ambito, dalle pronunce della Corte di cassazione (*ex multis*, Cass., Sez. un., n. 7894 del 20 maggio 2003; Cass., Sez. un., n. 720 del 15 ottobre 1999; Cass., Sez. un., n. 33012 del 20 dicembre 2018; Cass., Sez. un., n. 605 del 15 gennaio 2015).

La giurisprudenza della Corte di cassazione è utile anche per comprendere la portata e l'estensione del ruolo del Commissario, in relazione alla diversa natura di un pronunciamento con efficacia di giudicato rispetto ad una decisione giudiziaria dirimente in via puramente incidentale. L'accertamento della c.d. *qualitas soli*, ossia della qualità di un terreno che si assume di "uso civico", infatti, rientra nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici soltanto nel caso in cui la relativa questione sia sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico e debba, pertanto, essere risolta con efficacia di giudicato. È, invece, il giudice ordinario a dover dirimere una controversia - con efficacia del deciso solo *incidenter tantum* – nel caso in cui, invece, sorgesse una diatriba tra privati, nella quale la demanialità civica di un bene sia stata eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare mediante una eccezione che riguarda, quindi, la contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte (*ex multis*, Cass., Sez. un., n. 7429 del 27 marzo 2009; Cass., Sez. un., n. 836 del 18 gennaio 2005; Cass., Sez. un., n. 7894 del 20 maggio 2003; Cass., Sez. un., n. 3031 del 1° marzo 2002).

Più semplice è poi la considerazione secondo la quale la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici riguardi l'accertamento di usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al "*demanio*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

civico" (cfr. art. 3, l. n. 168/2017) e non anche una controversia avente ad oggetto l'accertamento della mera appartenenza di un fondo al demanio comunale non destinato ad usi civici, caso in cui la giurisdizione ricade entro quella del giudice ordinario (*ex multis*, Cass., Sez. un. civili, n. 9280 del 20 maggio 2020; Cass., Sez. un., n. 22575 del 10 settembre 2019; Cass., Sez. un., n. 7097 del 29 marzo 2011; Cass., Sez. un., n. 4362 del 9 maggio 1996).

Dalle menzionate pronunce della Corte di cassazione si può pertanto estrapolare il seguente principio di diritto, ex art. 384, c. 1, c.p.c.: "*Appartengono alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento di usi civici o di diritti di uso collettivo delle terre ovvero l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al "demanio civico"; esulano, invece, da tale giurisdizione tutte le controversie che abbiano ad oggetto l'accertamento dell'appartenenza di un terreno al demanio comunale non destinato all'uso civico (come il demanio stradale), le quali spettano alla giurisdizione del giudice ordinario*". Lo stretto rapporto tra diritto sostanziale e processo, ed il ruolo fondamentale dell'elaborazione di categorie generali da parte della giurisprudenza, trova dunque un significativo esempio nel processo commissariale degli usi civici, conformato, dal legislatore del 1927 al processo civile ordinario.

In relazione all'originaria commistione delle funzioni amministrative con quelle giudiziarie, anche la forma degli atti del processo commissariale è libera, come previsto dall'art. 31 della l. n. 1766/1927: "*I commissari nei loro procedimenti sono dispensati dalla osservanza delle forme della procedura ordinaria; però, prima di provvedere dovranno sentire gli interessati e raccogliere sommariamente le osservazioni e le istanze*.", con obbligo, pertanto, di rispetto del principio del contraddittorio ed il procedimento innanzi al Commissario si svolge secondo le forme del rito civile ordinario.

Giova, in questa sede, citare, alcune interessanti e recenti pronunce del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana. Con la sentenza n. 2/2021, il Commissario ha dichiarato che alcuni corpi idrici siti nel Comune di Sant'Anatolia di Narco appartengono al patrimonio idrico civico dei naturali del Comune suddetto. La controversia nasceva dal ricorso di due cittadini, i quali lamentavano che le acque sorgenti insistenti nel territorio comunale su terreni gravati da uso civico, fossero state date in concessione a soggetti terzi, per poi essere rivendute agli utenti, con conseguente aumento ingiustificato dei costi dell'acqua. Il Commissario, nel motivare la propria decisione, ha rilevato che ai sensi dell'articolo 3 della legge 168 del 2017, fra i beni collettivi sono annoverati "*f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

esercitano usi civici". La questione dell'accertamento della *qualitas soli* non è indifferente, in quanto influisce sulla titolarità dei corpi idrici, né potrebbe venire in considerazione, secondo il ragionamento del Commissario, l'interpretazione del Difensore della Regione Umbria, secondo cui solo le acque superficiali potrebbero costituire una proprietà collettiva. Tale interpretazione "*appare ingiustificatamente riduttiva e non tiene conto dell'evoluzione della materia degli usi civici che, sin dal 1985 con la legge Galasso, e poi con la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata valorizzata sempre più quale tutela ambientale*". Il Commissario accede pertanto ad una considerazione "olistica" di tutte le componenti ambientali, peraltro valorizzate sia dalla legge 168/2017 che dalla Giurisprudenza della Corte costituzionale affermando che "*Alla luce di questa ricostruzione unitaria dell'ambiente possono considerarsi beni collettivi anche le acque sotterranee senza le quali l'ambiente, considerato nell'insieme delle sue componenti, non potrebbe essere conservato e valorizzato e ciò anche al fine di preservare l'unitarietà del paesaggio*" e che "*non può esistere un diritto pieno sui pascoli o sul bosco senza l'uso delle acque, anche sotterranee, che alimentano questi sistemi ecologici*". Altra interessante sentenza (n. 18 del 10 febbraio 2020), è quella con cui il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana aveva deciso un analogo, lungo e complesso contenzioso, tra la Comunanza Agraria "*Appennino Gualdese*" il Comune di Gualdo Tadino, la Regione Umbria e una Società per azioni, avente per oggetto l'accertamento della proprietà collettiva di alcuni fondi della C.A. e di una sorgente storica utilizzata da sempre dalla popolazione per fini irrigui. Utilizzo impedito dalla concessione dell'uso della sorgente da parte della Regione Umbria a favore della Società per la captazione e commercializzazione delle acque. Nel considerare infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Commissario, anche quando non vi sia contestazione esplicita della *qualitas soli*, lo stesso ha affermato che deve ritenersi che "*l'illegittima compressione dei diritti civici costituisca contestazione implicita della loro natura impedendone il godimento in conformità della loro destinazione*". Rientrano pertanto, secondo quanto affermato dal Commissario, le questioni concernenti le restrizioni nel godimento dei diritti di uso civico con conseguente potere di disapplicazione di atti amministrativi illegittimi. Il Commissario ha statuito inoltre che la sede in cui operare la modifica della destinazione d'uso viene individuata nella pianificazione ambientale e paesaggistica secondo le modalità individuate dalla Corte costituzionale e la Regione Umbria non avrebbe potuto unilateralmente disporre il mutamento di destinazione d'uso. Il Commissario ha richiamato, in questa occasione, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1698/2013 che impone di seguire le procedure dell'evidenza pubblica non potendosi

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

escludere, a priori, interessi diversi all'utilizzazione dei beni. Gli atti amministrativi che hanno limitato il pascolo o il legnatico su altri fondi oggetto del giudizio sono pertanto illegittimi.

Con l'ordinanza n. 247 del 2016 il Commissario ha ordinato il sequestro giudiziario di alcuni terreni, località "Piano Grande" e "Piano Perduto", gravati da usi civici, siti nel Comune di Norcia (PG), in quanto intestati alla Comunanza Agraria di Castelluccio. Il Comune aveva stabilito la sosta a pagamento in determinati giorni della settimana nelle Aree di sosta temporanea di proprietà di detta Comunanza Agraria. Il Commissario ha ritenuto, nel caso di specie, che la destinazione delle aree a parcheggi per autoveicoli e aree sosta camper le sottrae, seppur a tempo determinato, al godimento dei naturali del luogo, i cui diritti di uso civico vengono ingiustificatamente limitati, in quanto la compressione degli usi civici, seppure a tempo determinato, costituisce contestazione implicita della loro natura demaniale civica. Il *periculum in mora* sussiste, nel caso in esame, nell'intenzione – incombente – dell'Ente comunale, di adibire tali aree alla sosta di autoveicoli determinandone così, oltre alla sottrazione alla loro destinazione a soddisfare i diritti di uso civico dei naturali di Norcia, anche il loro danneggiamento. Con sentenza n. 19 depositata il 13 marzo 2018, il Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana ha dichiarato che i citati fondi sono gravati da usi civici "*talché non potevano essere adibiti ad aree di sosta temporanea per autoveicoli*" e ne ha ordinato il dissequestro con restituzione degli stessi in favore della Comunanza Agraria di Castelluccio. La Corte d'Appello di Roma, Sez. Usi Civici, sent. 3 marzo 2021, ha infine rigettato il reclamo proposto dalla Regione Umbria contro la sentenza n. 19 depositata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana, il 13 marzo 2018. Secondo l'argomentazione sviluppata dalla Corte d'Appello, "*la giurisdizione speciale dei commissari per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 della 1. n. 1766 del 1927, non è limitata alle controversie relative all'esistenza degli usi civici ma anche a quelle attinenti alla loro natura e alla loro estensione. Da ciò ne consegue che, anche nelle ipotesi in cui la controversia ha ad oggetto l'accertamento dei limiti entro cui possono essere compressi gli usi civici, dunque l'accertamento dell'estensione degli usi civici (dovendosi intendere per estensione dell'uso civico il suo contenuto o meglio le facoltà racchiuse in esso che non possono essere sacrificate a danno della collettività dei cives), la giurisdizione si radica in capo al Commissario per gli usi civici, pur in assenza di contestazione sull'esistenza degli usi civici. Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto proprio l'estensione di tali diritti, avendo i ricorrenti lamentato l'occupazione dell'area per cui è causa,*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

gravata dagli usi civici, sostenendone l'illiceità per il pregiudizio subito dai cives, non potendosi limitare, a loro avviso, la fruibilità dell'area neanche in via temporanea, essendo il diritto civico una posizione giuridica che deve garantire in modo pieno, anche sotto il profilo della tutela ambientale, le esigenze dei cives".

La Corte d'Appello ha precisato che "*L'accertamento demandato al Commissario per gli usi civici si identifica, dunque, nell'accertamento della liceità o meno del sacrificio della collettività beneficiaria dei diritti civici, realizzato con un mutamento di destinazione temporaneo volto a soddisfare ulteriori e diversi interessi pubblici (esigenze di ordine pubblico), anche tenuto conto dell'interesse dei cives alla conservazione dell'ambiente naturale*" concludendo nel senso che "*la tutela anche ambientale richiesta per il pieno e pacifico esercizio del godimento degli usi civici da parte della collettività beneficiaria, spetta al Commissario per gli usi civici e non al giudice amministrativo*". Sulla competenza ad emettere il provvedimento di mutamento di destinazione, la Corte si è espressa nel senso che la stessa sia in capo alla Giunta regionale poiché la legge regionale 1/1984, articolo 3, individua in modo espresso, tra le attribuzioni della Giunta, l'autorizzazione al cambio di destinazione. La Corte d'Appello ha condiviso interamente quanto affermato dal Commissario per gli usi civici, il quale, dopo avere premesso che il legislatore, nel disciplinare la destinazione delle terre sulle quali gravano usi civici all'art. 12, 2 co., della l. n. 1766 ha sancito, in via di principio, l'inalienabilità e l'impossibilità di mutamento di destinazione dei terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente e solo in via di eccezione ha previsto la possibilità di richiedere l'autorizzazione, di competenza della Regione, a derogare dai predetti limiti, concedibile solo ove il mutamento non si risolva nella perdita dei benefici, anche solo di carattere ambientale, tenuto conto dell' interesse insito nei beni civici di conservazione dell'ambiente naturale, tutelato dall'articolo 9, secondo comma, Cost., ha osservato che la destinazione di beni civici può essere variata solo nel rispetto della vocazione ambientale dei medesimi e che, in tale prospettiva, la compatibilità del mutamento di destinazione con la detta vocazione ambientale non può che essere vagliata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con la sentenza n. 4364/2022, la Corte d'Appello di Roma, Sezione Usi Civici, ha dichiarato che il fondo censito nel catasto terreni del Comune di Gualdo Tadino, costituisce proprietà collettiva della Comunanza Agraria "*Appennino Gualdese*" e ha disposto la reintegra in favore della stessa a cura della Regione Umbria limitatamente ai terreni non ricompresi nelle fasce di rispetto previsti normativamente a tutela dell'attività estrattiva. La sentenza

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ha affermato importanti principi in tema di corpi idrici compresi nel perimetro del patrimonio antico della comunità originaria di abitanti, sulla base delle disposizione della legge 168 del 2017 sui domini collettivi, in particolare che rientrano nella giurisdizione commissariale non solo le questioni relative alla "*qualitas soli*" dei terreni in contestazione, ma anche "*le questioni concernenti la restrizione nel godimento dei diritti di uso civico con conseguente potere di disapplicazione di atti amministrativi illegittimi nonché l'accertamento della proprietà collettiva sulla base della l. 168/2017*". La Corte d'Appello ha affermato che rientrano nel patrimonio antico della proprietà collettiva originaria della Comunità di abitanti non tutti i corpi idrici che insistono sui demani collettivi, contrariamente a quanto sostenuto dal Commissario, avendo il legislatore precisato che i corpi idrici rientrano nei beni collettivi a condizione che su di essi i residenti del comune o della frazione abbiano esercitato ed esercitano usi civici. Gli istituti della liquidazione degli usi civici e del mutamento di destinazione non si applicano ai corpi idrici compresi nel patrimonio antico della comunità originaria di abitanti poiché si tratta di diritti d'uso esistenziali dei *cives* che sono destinati a soddisfare i bisogni primari, presenti e futuri della comunità di abitanti. La perpetua destinazione spiega e giustifica lo speciale regime di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità dei beni di uso civico di proprietà collettiva della comunità. Ne consegue che lo speciale regime permane a prescindere dall'utilizzo di fatto che può anche non essere esercitato in determinati periodi di tempo. Non per questo però viene meno il diritto di uso civico e la speciale destinazione del bene.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3 REGIONE UMBRIA E DOMINI COLLETTIVI

3.1 L'avvio del contraddittorio con la Regione. 3.2 L'attività amministrativa regionale in materia di usi civici. 3.3 I controlli sugli statuti degli enti esponenziali. L'iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato. 3.4 Il contenzioso. 3.5 Domini collettivi e PNRR. L'applicazione dell'art. 12-ter, d.l. n. 19/2024. 3.6. Aspetti finanziari riconducibili alle funzioni amministrative in tema di domini collettivi.

3.1 L'avvio del contraddittorio con la Regione

Inquadrando la presente disamina nell'alveo del controllo successivo della gestione, si è inteso avviare l'indagine già in sede di giudizio di parificazione della Regione per l'esercizio finanziario 2023, cogliendo, altresì, l'occasione di instaurazione del contraddittorio con l'Amministrazione già in occasione delle numerose adunanze pubbliche con la stessa incentrate sulla valutazione delle misure correttive adottate con riferimento alle osservazioni formulate dalla Sezione nella relazione allegata al giudizio di parificazione del precedente esercizio 2022.

In questa parte del referto, si intende, pertanto, dare conto dell'attività istruttoria svolta dalla Sezione, in contraddittorio con l'Amministrazione regionale, al fine di comprendere lo stato degli adempimenti regionali in ordine alla materia degli usi civici, in vista della valutazione dei risultati conseguiti dalla stessa rispetto ai compiti che il legislatore ha ad essa intestato. Al riguardo, per completezza e chiarezza espositiva, si intende procedere secondo una metodologia ispirata ad un criterio cronologico, nel tentativo, *in primis*, di addentrarsi gradualmente in una materia comunque molto complessa, per la molteplicità degli adempimenti previsti, per la stratificazione delle norme nel tempo – come già ampiamente esposto – e per la numerosità degli attori coinvolti nel sistema come anche per mostrare il graduale grado di approfondimento raggiunto con la presente indagine, che ha consentito, comunque, alla Sezione, di comporre un quadro quanto più possibile completo della gestione della materia in territorio umbro.

Con nota istruttoria prot. 559 del 1° marzo 2024, avente ad oggetto "*Giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2023 (Art. 1, comma 5, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012)*", la Regione è stata

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

invitata a fornire documentazione e chiarimenti su vari punti della propria gestione, con specifico riferimento all'esercizio finanziario 2023, tra cui numerose informazioni riconducibili agli usi civici.

A seguire si riportano, suddivisi per argomento, i punti specifici sui quali l'Amministrazione è stata chiamata a fornire elementi informativi.

Ai fini della valutazione del contenzioso e della congruenza del relativo accantonamento al risultato di amministrazione, è stato chiesto di fornire gli atti ricognitivi di quello esistente a carico della Regione, adottati dall'Avvocatura regionale ai sensi dell'art. 39, comma 3, della l.r. n. 13/2000, specificando - in apposito allegato - il contenzioso in essere presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici indicando l'esito dei giudizi e le spese sostenute in merito[54].

Sono stati, poi, chiesti i flussi finanziari relativi ai contributi previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011[55], riconducibili all'intento del legislatore regionale di favorire l'aggregazione degli enti di uso civico, nonché quelli relativi ai contributi previsti dagli artt. 8-9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, ossia a contributi che il legislatore regionale ha previsto in favore delle imprese e dei soggetti - comuni, associazioni agrarie e frazioni – che promuovono l'uso agricolo e forestale delle terre civiche.

Con riferimento all'organizzazione del personale, è stato chiesto il prospetto di Organigramma aggiornato al 31 dicembre 2023, con l'indicazione, per ciascuna struttura, della consistenza, effettiva e media a tale data, del personale dirigenziale e del comparto assegnato, specificando l'entità del personale preposto all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione in relazione agli usi civici e domini collettivi,

[54] Al riguardo, è stato chiesto, altresì, di indicare: (i) l'allocazione contabile delle spese sostenute a tale titolo; (ii) i criteri di accantonamento delle somme occorrenti per l'eventuale soccombenza nelle questioni pendenti; (iii) il prospetto analitico, aggiornato al 31.12.2023, dei contenziosi passivi in essere (comprensivo di valutazioni sui relativi rischi di soccombenza "probabile", "possibile" o "remoto", dell'oggetto e del valore della controversia e di una stima dell'impatto finanziario sul bilancio per quelle di valore "indeterminabile"), chiedendo, in particolare, che la valutazione del rischio di soccombenza sia redatta e sottoscritta, a fini certificativi dei dati indicati, dal legale incaricato e munita dell'indicazione dei parametri utilizzati per la stima, oltre che il legale incaricato specifichi, attestandole, le ragioni di impossibilità di stima delle controversie qualificate di valore indeterminabile; (iv) per le controversie affidate a legali esterni all'Avvocatura regionale, i provvedimenti di affidamento dell'incarico, con specificazioni delle ragioni che hanno determinato la scelta; (v) le eventuali passività potenziali stimate a carico dell'Ente.

[55] Art. 61: *Disposizione per gli enti di uso civico*

1. La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

nonché un'elencazione degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nel corso del 2023[56].

Quanto, poi, al patrimonio regionale, è stato chiesto l'elenco dei beni immobili, categoria edifici/fabbricati, iscritti a patrimonio, con l'indicazione, oltre che di tutte le informazioni già contenute nell' "*Elenco fabbricati*" di cui al conto del Patrimonio, anche della loro attuale utilizzazione (utilizzo diretto, concessione in uso gratuito, affitto e/o locazione, concessione a titolo oneroso ecc.) e dell'eventuale canone annuo percepito nel 2023. In relazione agli immobili iscritti a patrimonio è stato chiesto, altresì, di specificare l'eventuale esistenza su tali beni di diritti collettivi quali, ad esempio, gli usi civici, relazionando in merito alle modalità con le quali si è provveduto alla verifica relativa alla presenza o meno di tali diritti ed inviando eventuali atti di affrancazione o comunque relativi a domini collettivi intervenuti nel 2023.

La Regione avrebbe dovuto anche fornire l'elenco di cui all'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, relativo alla ricognizione degli usi civici[57].

[56] Art. 6: *Operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici*

1. Per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale di cui all'art. 28 della legge del 1927, n. 1766 ed alle norme di attuazione contenute nel r.d. 26 febbraio 1928, n. 3328 la Giunta regionale può avvalersi di esperti in materie agrarie e forestali e storico - giuridiche, scelti in apposito elenco istituito dalla Giunta stessa.

2. Ogni esperto potrà chiedere l'iscrizione nell'elenco, indicando i propri titoli di studio e quelli professionali.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale apposito regolamento sulla formazione e la tenuta dell'elenco di cui al presente articolo.

4. Le competenze degli esperti scelti nell'elenco di cui al presente articolo sono liquidate secondo tariffe da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

[57] Art. 2: *Ricognizione degli usi civici*

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette ai comuni, alle associazioni agrarie, comunque denominate, ed alle frazioni, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza, individuate con i dati catastali.

2. L'elenco comprende le terre già assoggettate alle disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766 ed in particolare:

a) i terreni di originaria appartenenza delle popolazioni e quelli sui quali, a qualsiasi titolo, siano stati esercitati usi civici;

b) i terreni acquisiti a seguito di liquidazione o estinzione di usi civici, scioglimento di promiscuità, scioglimento di associazioni agrarie, permuta con altre terre civiche, conciliazioni relative alle materie regolate dalla citata legge n. 1766 del 1927;

c) i terreni acquistati per le finalità di cui all'art. 22 della legge del 1927, n. 1766 e dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

3. I comuni, le associazioni agrarie, e le frazioni, in base ai loro inventari ed agli accertamenti ritenuti necessari, forniscono nei successivi 60 giorni notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive e sugli usi civici in esercizio, indicando altresì eventuali diritti di uso civico delle popolazioni su terre di privato possesso, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge del 1927, n. 1766, per i quali non siano stati promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previsti.

4. La Giunta regionale, non oltre i successivi 30 giorni, sulla base delle notizie fornite e delle indagini di ufficio, approva l'inventario delle terre di cui al presente articolo, distinte per ente di appartenenza. Per i terreni di appartenenza promiscua, l'inventario indica tutti gli enti partecipanti alla promiscuità.

5. L'inventario ha esclusivamente carattere conoscitivo e può essere aggiornato sentiti i comuni, le frazioni e le associazioni agrarie interessati.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

È stato chiesto, altresì, di: (i) comunicare quanto ricevuto ai sensi all'art. 2 comma 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nel periodo di vigenza della norma; (ii) inviare gli atti adottati ai sensi all'art. 2 comma 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nel corso del 2023; (iii) far pervenire gli atti adottati ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nel corso del 2023[58].

La Regione avrebbe dovuto anche inviare i vigenti piani adottati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1[59], nonché notiziare sulle tariffe di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1[60].

[58] *Art. 3: Attribuzioni della Giunta regionale*
1. La Giunta regionale [...] dandone comunicazione alla competente commissione consiliare , esercita le competenze amministrative in materia di accertamento, valutazione e liquidazione degli usi civici, scioglimento delle promiscuità, verifica, legittimazione - limitatamente alla fase istruttoria della verifica delle occupazioni, della proposta di legittimazione e della pubblicazione degli atti a firma del Presidente della Giunta regionale, e alla fase conseguente della ordinanza commissariale di intesa regionale - e reintegrazione delle occupazioni, destinazione delle terre di uso civico e di quelle provenienti da affrancazioni, autorizzazione alla loro alienazione, utilizzazione e cambio di destinazione, affrancazione dei canoni, approvazione delle conciliazioni, svincolo di capitali, nomine di periti d ispettori per il compimento delle operazioni relative.
2. L'approvazione delle legittimazioni è effettuata, ai sensi dell'art. 9 della legge del 1927, n. 17668 con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la Giunta regionale.
Art. 4: Competenze regionali in materie di legittimazione
1. La Regione favorisce nei limiti delle proprie competenze e nella fase istruttoria di cui all'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 la concessione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della stessa legge, a un canone ridotto a favore di coltivatori salariati agricoli, braccianti, mezzadri, pastori e piccoli allevatori. L'intesa regionale di cui all'art. 66 DPR n. 616/77 verrà deliberata dalla Giunta regionale a favore degli occupatori che si impegnino a rispettare la destinazione ad uso agricolo del terreno in conformità dei piani di sviluppo economico regionali e a ritrasferire all'Ente agrario o al Comune il bene legittimato ove non sia più in grado di mantenere la suddetta destinazione nel termine massimo di anni 30, in analogia con quanto disposto dalle leggi di riforma agraria.
Art. 5: Destinazioni delle terre utilizzabili come bosco o pascolo permanente
1. La Giunta regionale può autorizzare l'alienazione dei terreni, ai sensi dell'art. 12 della legge del 1927, n. 1766, qualora i terreni stessi abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dai comuni interessati.
2. Non sono consentiti mutamenti di destinazione dei terreni in deroga a quanto previsto dai piani di sviluppo economico di cui al successivo art. 7.

[59] *Art. 7: Piano di sviluppo economico*
1. I beni civici dei comuni, delle frazioni ed associazioni agrarie devono essere utilizzati in conformità ad un piano di sviluppo economico che dovrà tendere, in relazione alla estensione e alla qualità dei terreni, alla introduzione ed alla regolamentazione di attività produttive plurime, secondo le modalità di cui al successivo art. 8.
2. Qualora sulle terre siano attualmente esercitati usi civici di carattere essenziale da parte degli aventi diritto, il piano dovrà riservare le superfici necessarie al loro soddisfacimento, se ed in quanto tale uso non contrasti con l'interesse della generalità della popolazione.
3. I diritti di godimento degli usi civici debbono comunque essere esercitati secondo le effettive esigenze degli utenti e nei limiti fissati dall' art. 1021 cod. civile.
4. Gli indirizzi generali dei piani saranno tracciati dagli enti interessati sulla base del Programma regionale di sviluppo e dei piani eventualmente adottati dalle Comunità montane e dagli enti delegati in materia di agricoltura.
5. I piani sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, ed il provvedimento implica approvazione delle eventuali modifiche di destinazione delle terre che si rendessero necessarie ai fini di corrispondere agli interessi della generalità della popolazione, fatte salve in ogni caso le competenze comunali in materia di urbanistica.

[60] Art. 6, c. 4. *Le competenze degli esperti scelti nell'elenco di cui al presente articolo sono liquidate secondo tariffe da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L'Amministrazione regionale ha fornito riscontro alle suddette richieste istruttorie con nota acquisita al prot. n. 858 del 4 aprile 2024, rappresentando quanto di seguito riportato.

Quanto ai contributi eventualmente concedibili, la Regione ha riferito: (i) di non aver concesso né quelli ai sensi dell'art. 61 della l.r. n. 18/2011 in favore dell'aggregazione degli enti di uso civico, precisando come, in precedenza, venissero "*concessi contributi ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 40/1995, legge abrogata dalla l.r. 18/2011* [e che] *l'ultimo anno nel quale sono stati concessi contributi è l'anno 2011 (DGR n. 1669 del 29.12.2011), relativamente alle attività svolte nel 2010, per un importo complessivo di € 24.911,00"*; (ii) che non risulta la concessione – "*quanto meno negli ultimi 15 anni*" – di contributi di cui agli artt. 8 e 9 della l.r. n. 1/1984, in favore delle imprese e dei soggetti - comuni, associazioni agrarie e frazioni – che promuovono l'uso agricolo e forestale delle terre civiche.

Quanto alla valutazione del contenzioso, la Regione ha fornito riscontro con nota successiva a quella summenzionata e, in particolare, con nota acquisita al prot. n. 1056 del 2 maggio 2024, riferendo, prioritariamente, che: "*la ricognizione dei contenziosi in essere viene effettuata periodicamente dal Servizio Avvocatura regionale. In particolare, l'elenco analitico dei contenziosi viene aggiornato in occasione della predisposizione del Bilancio di previsione, dell'Assestamento e del Rendiconto. L'aggiornamento della ricognizione dei contenziosi in essere riguarda, oltre che l'inserimento dei nuovi contenziosi, anche l'aggiornamento della valutazione del grado di rischio di soccombenza dei contenziosi formatisi negli anni precedenti in relazione agli stati di avanzamento e all'andamento del giudizio*" e fornendo dettaglio dei "*criteri* […] *adottati dall'Avvocatura regionale, per l'aggiornamento della ricognizione dei contenziosi*". L'Amministrazione regionale ha, altresì, fornito l'elencazione dei contenziosi in essere al termine dell'esercizio 2023, dalla quale si evince l'instaurazione di tre giudizi, uno risalente al 2021, uno al 2022 ed uno al 2023, presso il Commissario per gli usi civici, dei quali, altresì, uno con rischio di soccombenza basso, uno medio e uno alto. La dettagliata composizione del contraddittorio, tuttavia, sarà oggetto di un autonomo paragrafo nel prosieguo della presente disamina, al quale, per ora si rimanda, anche alla luce di ulteriori interlocuzioni istruttorie di approfondimento successivamente intervenute con l'Amministrazione regionale, di cui qui a seguire si darà comunque conto.

Con riferimento all'entità del personale preposto all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione in relazione agli usi civici e domini collettivi, l'Amministrazione regionale ha rappresentato che: "*le funzioni amministrative in materia di usi civici e domini collettivi esercitate dalla Regione sono incardinate nel Servizio foreste, montagna, sistemi*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

naturalistici e faunistica-venatoria ed in particolare nella Sezione sviluppo dell'economia montana. Non c'è nessuna unità di personale dedicata a tempo pieno alla materia. Il personale preposto è composto come segue:

- un funzionario agronomo (che collabora anche alle istruttorie del Programma di Sviluppo Rurale) che svolge tutte le attività tecniche ed istruttorie;

- il responsabile della Sezione sviluppo dell'economia montana, quale responsabile dell'unità operativa, impegnata soprattutto nell'implementazione di n. 6 diversi interventi del PSR, oltre alla materia funghi e tartufi ed alle leggi sulla montagna;

- il dirigente del Servizio.

La Regione ha, altresì, riferito di non aver conferito incarichi – nel corso del 2023 - ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 1/1984, ossia ad esperti in materie agrarie, forestali e storico-giuridiche, per le attività istruttorie e per l'esecuzione delle operazioni di competenza regionale.

In relazione agli immobili iscritti a patrimonio con eventuale esistenza sugli stessi di diritti collettivi quali, ad esempio, gli usi civici ed alle modalità con le quali la Regione ha provveduto alla verifica relativa alla presenza o meno di tali diritti, con nota acquisita al prot. 1432 del 24 maggio 2024, l'Amministrazione regionale ha fornito l'elenco dei beni immobili, categoria edifici/fabbricati, dal quale non sembra potersi desumere beni gravati da diritti collettivi. Al riguardo, tuttavia, si osserva come la Regione non abbia fornito – sebbene richiesta – una relazione sulle suddette modalità di verifica della presenza o meno di tali diritti. L'assenza di tale elemento di dettaglio non consente a questa Sezione di deliberare in che modo la Regione sia pervenuta a ritenere non interessati dalla insistenza di domini collettivi i propri beni (si pensi ad esempio alla possibilità di usi civici in re aliena definiti dalla lettera d dell''art. 3 della l. 168/2017 ossia "*le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati*").

In merito, il Comune di Ficulle, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1763 del 1° luglio 2024, ha comunicato che "*con riferimento alla cartografia tratta dal sito della regione Umbria […], pur con i limiti della individuazione su grande scala, si ritiene che i possedimenti pubblici segnati in verde ricadenti ad est all'interno territorio comunale facciano capo alla Regione Umbria, e non a questo Comune, come risulta anche dalla individuazione catastale*". Le particelle 14, 17, 18, 20, 58, 59, 60 del fg. 42 di cui sopra, risultano, dalle visure catastali inviate dal Comune in allegato alla nota di riscontro, tutte intestate alla Regione Umbria. Il Comune

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

non ha riferito circa il regime giuridico di tali beni né ovviamente l'intestazione catastale degli stessi fa piena prova della riconducibilità degli stessi alla Regione Umbria. Tuttavia, appare significativo che tali terreni siano presenti sulla cartografia presente sul sito web regionale e riferita ai domini collettivi.

Quanto, poi, alla richiesta circa gli atti di affrancazione o comunque relativi a domini collettivi intervenuti nel 2023, l'Amministrazione regionale ha fornito riscontro documentale, precisando di aver agito "*nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 20 novembre 2017, n. 168*". In particolare, trattasi dei seguenti atti:

(i) d.g.r. 22 febbraio 2023, n. 169. Dominio Collettivo di Alviano. Esecutività del cambio di destinazione d'uso ed autorizzazione all'alienazione di terreni del Demanio Civico;

(ii) d.g.r. 26 aprile 2023, n. 423. Consorzio Possidenti Monteleone di Spoleto. L. n. 168/2017. Esecutività del cambio di destinazione d'uso temporaneo di terreni demaniali, per l'ampliamento di attività di cava, in Comune di Monteleone di Spoleto, foglio 56, particella 101/p;

(iii) d.g.r. 12 luglio 2023, n. 707. Comunanze Agrarie di S. Pellegrino e Frascaro L. n. 168/2017. Esecutività del cambio di destinazione d'uso di terreni gravati da uso civico, per la realizzazione di interventi idrogeologici urgenti, in Comune di Norcia, fogli 170, 171 e 172;

(iv) d.g.r. 26 luglio 2023, n. 765. Comune di Stroncone. Cambio di destinazione d'uso temporaneo di terreni gravati da uso civico e Demanio civico per lo svolgimento di attività di mercato stagionale, di prodotti agricoli e attività di parcheggio in località I Prati;

(v) d.g.r. 25 ottobre 2023, n. 1083. L. n. 168/2017 - Esecutività dello Statuto della Comunanza Agraria di Sostino in comune di Foligno.

(vi) d.g.r. 15 novembre 2023, n. 1183. Comunanza Agraria di Nottoria L. n. 168/2017. Esecutività del cambio di destinazione d'uso di terreni gravati da uso civico, per la realizzazione di interventi idrogeologici urgenti, in Comune di Norcia, fogli 196 e 197.

Con riferimento alla richiesta circa la necessità di acquisire l'elenco di cui all'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, l'Amministrazione regionale ha riferito che "*in Umbria sono presenti n. 174 "domini collettivi", sotto diverse denominazioni (sono presenti 14 diverse denominazioni, fra cui comunanza agraria, dominio collettivo, università agraria, consorzio possidenti, ecc.), e n. 37 comuni che gestiscono il demanio civico in assenza dell'ente esponenziale della collettività titolare. A seguito dell'emanazione della l.r 1/1984, l'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria aveva effettuato il censimento delle Comunanze agrarie dell'Umbria individuando per*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ciascuna di esse la destinazione d'uso dei terreni. Il risultato dell'indagine è stato pubblicato con un volume disponibile in consultazione presso gli uffici regionali. La cartografia allegata al volume è stata scannerizzata e resa disponibile nel sito internet della Regione[61]*. Il complesso della documentazione afferente la l.r. 1/1984 è a disposizione per consultazione presso l'archivio regionale*" del quale, peraltro, la Regione ha trasmesso una foto, precisando anche come dall'anno 2023 "*i nuovi documenti sono archiviati in forma digitale*".

Sempre con riferimento alla ricognizione degli usi civici – e, nello specifico al contributo eventualmente offerto a tal fine dai comuni, dalle associazioni agrarie e dalle frazioni, in base ai loro inventari ed agli accertamenti ritenuti necessari, in merito a notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive e sugli usi civici in esercizio, anche su terre di privato possesso, in esercizio alla data di entrata in vigore della l. n. 1766/1927, per i quali non siano stati promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previsti – la Regione si è limitata a fare riferimento al "*complesso della documentazione afferente la l.r. 1/1984*" ribadendo che la stessa "*è a disposizione presso l'archivio regionale per consultazione*" e che "*dall'anno 2023 i nuovi documenti sono archiviati in forma digitale*".

Quanto, poi, alla richiesta di acquisire gli atti adottati ai sensi all'art. 2 comma 4 della l.r. n. 1/1984, nel corso del 2023, sulla base delle notizie fornite e delle indagini di ufficio e con riferimento all'approvazione dell'inventario delle terre, distinte per ente di appartenenza, la Regione ha riferito di non aver adottato alcun atto nel 2023.

Quanto, invece, alla richiesta di acquisire gli atti adottati – nel corso del 2023 – ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 della medesima legge regionale, la Regione – facendo esplicito rimando agli atti sopra elencati, ha inteso, altresì, precisare di aver effettuato anche "*le seguenti attività:*

- n. 26 verbali di accertamento di verifica esistenza di diritti civici su terreni (uso civico o demanialità civica), per complessive 300 particelle catastali accertate e 51 accessi presso le sezioni umbre dell'Archivio di Stato;

- n. 1 ricognizione e ricostruzione grafica delle affrancazioni effettuate da questa Amministrazione per conto dell'Ufficio Speciale Ricostruzione (territorio di Castelluccio di Norcia) per complessive 313 particelle catastali;

- n. 5 pareri resi a Domini collettivi o a privati cittadini".

[61] E, precisamente *all'indirizzo: https://www.regione.umbria.it/cartografia-dei-domini-collettividell-umbria.*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

In merito alla richiesta di fornire i vigenti piani di sviluppo economico, adottati ai sensi dell'art. 7 della medesima, la Regione ha riferito che: "*da quanto risulta, i piani ai sensi dell'art. 7 della l.r. 1/1984 non sono mai stati né presentati né adottati. Tale previsione normativa, infatti, va a sovrapporsi, senza coordinarsi, con quanto già stabilito dagli artt. 130 e 135 del RDL n. 3267/1923, per come espressamente richiamati dall'art. 12 della l. 1766/1927. A questo proposito è bene chiarire che il quadro normativo in materia di "piani economici", di cui all'art. 12 della l. 1766/1927 e dell'art. 130 del RDL n. 3267/1923, si è evoluto nel tempo anche in relazione alla necessità di recepire i principi e criteri di gestione forestale sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, come espressamente già richiamate dall'art. 1 del D.Lgs. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) ed ora dall'art. 1 del D.Lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). La Regione Umbria ha recepito il quadro normativo nazionale con la l.r. 28/2001 (Testo unico regionale per le foreste) per come modificata dalla l.r. 10/2022 e relativo regolamento regionale n. 7/2002 e s.m.i.. I piani di gestione forestale di cui agli artt. 7 e 21 del r.r. 7/2002 sono approvati dall'Agenzia forestale regionale. I piani di gestione forestale hanno validità decennale ed individuano precisamente ed inequivocabilmente in termini catastali e geografici i terreni utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, disciplinandone il relativo uso al fine della loro conservazione e miglioramento a lungo termine. A partire dalla fine degli anni '90 del secolo scorso è stata avviata una diffusa azione di promozione presso gli enti per la redazione dei piani di gestione forestale che ha portato nel tempo alla redazione dei piani per circa 100 enti".*

Quanto, infine, alla richiesta di acquisire notizie sulle tariffe di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della citata legge regionale riconducibili agli incarichi ad esperti in materie agrarie e forestali e storico-giuridiche, scelti in apposito elenco istituito dalla Giunta stessa, la Regione ha riferito che "*negli ultimi 15 anni non sono stati conferiti incarichi a periti demaniali e, pertanto, non sono state adottate/aggiornate le tariffe di cui all'ultimo comma dell'art. 6".*

Gli elementi informativi forniti dall'Amministrazione regionale e sopra riepilogati hanno reso necessario un ulteriore approfondimento dei temi trattati, soprattutto al fine di comprendere come la Regione abbia inteso materialmente dare attuazione alla propria legge regionale, oltre che agli adempimenti in capo alla stessa previsti dal legislatore nazionale, anche con riferimento alla necessaria interlocuzione regionale con le Amministrazioni locali coinvolte, con i soggetti di cui agli enti esponenziali presenti nel

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

territorio e con la costituita agenzia forestale: tutti attori direttamente coinvolti nel sistema ascrivibile agli usi civici e domini collettivi.

Tali istanze di approfondimento si sono dipanate sia attraverso interlocuzioni dirette in occasione delle adunanze pubbliche intervenute nel corso della prima parte dell'esercizio 2024 e riconducibili ad aggiornamenti sul controllo di gestione della parifica del rendiconto regionale dell'esercizio finanziario 2022, sia con ulteriori atti istruttori e relative risposte dell'Amministrazione regionale. Tutti gli elementi via via acquisiti nel corso del suddetto contraddittorio hanno contribuito a delineare il quadro dell'attività amministrativa regionale in materia e saranno di seguito trattati, tanto per dare conto del contraddittorio stesso, quanto per esporre i risultati dell'analisi svolta.

Nel corso dell'adunanza pubblica del 28 febbraio 2024 – con specifico riferimento alla materia degli usi – è stato chiesto all'Amministrazione regionale di fornire chiarimenti in merito alle competenze svolte in passato dalle Comunità Montane in materia di domini collettivi e di usi civici, *ex* art. 7 della legge regionale n. 1/1984 e, in particolare, se le stesse avessero riguardato le attività ereditate dal Commissario, se ci fossero Piani adottati già dalle comunità montane in merito e se le stesse avessero valutato la presenza sugli immobili oggetto di liquidazione di eventuali diritti in tal senso. È stato, altresì, chiesto di riferire anche in merito all'eventuale passaggio di competenze, sul tema, tra comunità montane ed Afor e su quali fossero le competenze demandate ad Afor, prima esercitate direttamente dalla Regione. In quella sede, la Regione aveva chiesto ed ottenuto di rimandare la propria risposta ad una successiva comunicazione, per avere modo di fornire in modo chiaro e completo tutti gli elementi informativi richiesti.

Ad integrazione delle suddette richieste, nonché delle risposte già fornite dalla Regione in occasione dell'istruttoria generale sul giudizio di parifica – sopra esaminate – con nota prot. 960 del 17 aprile 2024, l'Amministrazione regionale è stata invitata a trasmettere specifica documentazione ed a fornire ulteriori chiarimenti. In particolare, è stato chiesto di mettere a disposizione della Sezione il volume contenente il risultato dell'indagine svolta dall'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria (ESAU) ed il Censimento delle comunanze agrarie dell'Umbria, con l'individuazione per ciascuna di esse, della destinazione d'uso dei terreni, corredato da un indice in formato digitale che consentisse un'agevole consultazione del materiale in esso contenuto. È stato chiesto, altresì, di chiarire le motivazioni per le quali l'Amministrazione non ha ritenuto utile digitalizzare il contenuto dell'indagine, anche ai fini di un successivo aggiornamento delle rilevazioni stesse, peraltro alla luce delle

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

disposizioni di cui alla l.r. 17 gennaio 1984, n. 1 ed all'esercizio delle competenze amministrative esercitate in materia dalla Giunta regionale.

Giova rammentare, per completezza di disamina, che l'indagine condotta dall'ESAU risale al 1984, come anche indicato nell'apposito spazio del sito istituzionale della Regione che la menziona e ne riporta brevemente gli esiti[62].

Con riferimento alla suddetta indagine e all'adempimento ricognitivo riconducibile agli elenchi di cui all'art. 2, l.r. n. 1/1984, funzionale a tutti gli altri adempimenti normativi previsti in capo alla Regione, è stato chiesto alla stessa se disponesse o meno di un elenco aggiornato con puntuale indicazione dei recapiti – ed eventuali indirizzi di posta elettronica – delle realtà indicate a mezzo cartografia.

Riscontrato che nel sito istituzionale dell'Amministrazione è possibile accedere agli Statuti resi esecutivi con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art 3, c. 7, l. n. 168/2017, il cui ultimo atto è relativo alla d.g.r. n. 471/2020, è stato chiesto di chiarire se le informazioni rinvenibili nel sito fossero o meno aggiornate, trasmettendo gli ulteriori atti eventualmente adottati nelle successive annualità, anche in considerazione dell'adozione della d.g.r. n. 1083/2023 – sopra menzionata – e da trasmessa alla Sezione in seguito alla prima interlocuzione istruttoria. E' stato chiesto all'Amministrazione regionale di fornire maggiori elementi informativi con riferimento agli atti approvati nel corso del 2023,

[62] In base all'indagine condotta nel 1984 dall'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria (ESAU), il patrimonio complessivo delle proprietà pubbliche dell'Umbria, più o meno soggette agli usi civici è di 84.161, ettari, pari a poco più del 10% della superficie territoriale della Regione, di cui il 67% sono boschi (56.049 ettari pari a poco più di 1/5 della superficie di tutti i boschi della Regione, che ammontano a circa 60.000 ettari), il 30% pascoli e cespugliati e il 3% coltivi e incolti. La proprietà delle Comunanze Agrarie è di circa 52.177 ettari, mentre quella dei Comuni è di circa 31.984 ettari. Con il termine generico di "Comunanze Agrarie" sono indicate tutte quelle associazioni agrarie con proprietà collettive di uso civico e che in Umbria assumono ben 14 denominazioni diverse:

1. Comunanza Agraria
2. Amministrazione separata
3. Comunanza separata
4. Consorzio Possidenti
5. Comunanza delle famiglie
6. Dominio collettivo
7. Partecipanza Agraria
8. Università Agraria
9. Condominio usi civici
10. Università uomini originari
11. Beni frazionali di uso civico
12. Consorzio utenti usi civici
13. Amministrazione separata dei beni di uso civico
14. Famiglie di.

I 52177 ettari sono distribuiti, come da cartografia scaricabile al link [del sito regionale], nella parte orientale e meridionale della Regione.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

specificando se le attività già elencate nella prima risposta abbiano contribuito ad un aggiornamento degli elenchi e delle cartografie rese disponibili nel sito internet della Regione, come anche di relazionare in merito alle interlocuzioni con l'USR ai fini della gestione degli usi civici ed alle finalità delle riferite ricognizioni e ricostruzioni grafiche, nonché in relazione alla riferita attività consultiva riconducibile ai pareri resi ad enti esponenziali di cui alla citata legge 168 ovvero a privati cittadini. Ulteriori elementi informativi sono stati anche chiesti circa l'utilità e/o necessità degli accessi presso le sezioni umbre all'Archivio di Stato, riferendo, in particolare, se sono state rilevate discordanze rispetto a quanto riportato nel censimento delle Comunanze agrarie confluito nel menzionato volume e, in caso affermativo, di riferire in merito ai provvedimenti adottati. Sono state chieste informazioni in ordine ad eventuali interlocuzioni da ultimo intercorse – non necessariamente nel corso del 2023, come già negativamente riferito dell'Amministrazione - con i comuni, le frazioni e le associazioni agrarie interessati e finalizzate all'aggiornamento dell'inventario di cui all'art. 2, c. 5, l.r. 1/'84, nonché di notiziare, altresì, sull'eventuale ricezione di segnalazioni e/o atti di parte finalizzati all'accertamento dell'esistenza dell'uso civico gravante su terre private o finalizzate ad una eventuale quotizzazione per le terre comuni gravate e a destinazione agraria e per le quali la Regione non abbia ancora provveduto al relativo accertamento di esistenza. E' stato chiesto, peraltro, di riferire se vengono acquisite periodicamente le sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici allo scopo di disporre di una mappatura corretta ed aggiornata alla luce della forza di giudicato che tali sentenze acquisiscono in mancanza di vittoriosa impugnazione, nonché di relazionare in merito ai controlli da ultimo svolti in funzione delle disposizioni del regolamento regionale 21 gennaio 2003, n. 2, specificando il Servizio che si è occupato degli stessi. Qualora presenti nel territorio regionale e distintamente per Area naturale protetta, è stato chiesto di elencare i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali insistenti nella "Zona A Riserva integrale", riferendo, altresì, per ciascuno, l'eventuale applicazione della liquidazione degli usi civici stessi a norma del comma 5, dell'art. 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come previsto dall'art. 5, c. 4, lett. M della l.r. 3 marzo 1995, n. 9, nonché di riferire, se del caso, in ordine ai procedimenti ancora in corso, in funzione dell'istanza eventualmente già prodotta dall'Ente parco.

Pur prendendo atto della mancata adozione nel corso del 2023 di atti riconducibili all'art. 2, c. 4, l.r. 1/'84, e con specifico riferimento ai principi ed alle statuizioni di cui alla sentenza

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

della Corte cost. 11 maggio-15 giugno 2023, n. 119, è stato chiesto di riferire in ordine ad una eventuale mappatura, anche antecedente alla suddetta annualità 2023, di casi in cui - su terre di proprietà dei privati - i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, nonché in ordine ad eventuali procedure di legittimazione ed affrancazione in essere ed alle forme di controllo eventualmente adottate dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con gli Enti locali, volte ad individuare terre d'uso civico abusivamente occupate ed alle relative misure di pubblicità della verifica stessa. Al riguardo, l'Amministrazione è stata invitata a riferire anche in merito alle azioni eventualmente intraprese a seguito delle sentenze pronunciate dal Commissario agli usi civici qualora dalle stesse si evinca la presenza di occupazioni abusive e a relazionare brevemente in merito alle disposizioni eventualmente adottate ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. b), n. 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, atto normativo richiamato ed ulteriormente connotato dall'art. 3, c. 7 della legge 20 novembre 2017, n. 168, con particolare riferimento ad eventuali forme specifiche di pubblicità degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto.

Con riferimento alle singole tipologie di interventi in materia, sono state chieste all'Amministrazione specifiche informazioni per comprendere se le elencazioni di atti contenute nel sito fossero complete o se fossero stati adottati ulteriori atti regionali rispetto a quelli di cui è stata data pubblicità, nonché lo stato delle procedure, sempre con riferimento agli adempimenti amministrativi in capo alla Regione ed alla valutazione della completezza del quadro degli usi e dei domini gestito dalla stessa[63].

[63] In particolare, l'istruttoria si è svolta nei seguenti termini e con le seguenti richieste.
Con riferimento ai procedimenti di permuta dei terreni gravati da uso civico e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater della legge n. 168/2017, introdotti dall'art. 63-bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato chiesto di: (i) trasmettere le determine dirigenziali elencate nella sottosezione "Permute" della sezione "Territorio Montano, Domini Collettivi e Usi Civici" del sito web istituzionale; (ii) riferire in ordine ad un eventuale aggiornamento di detto elenco, fornendo i relativi atti; (iii) fornire elementi informativi utili in caso di ulteriori ed analoghi procedimenti in corso; (iv) relazionare in merito ad eventuali valutazioni già operate dall'Amministrazione e riconducibili alla possibilità di realizzare l'accorpamento dei terreni gravati da uso civico attraverso l'istituto della permuta.
Con riferimento ai cambi di destinazione d'uso per i terreni gravati da usi civici, se non utilizzati dalla comunità, in conformità all'art. 12, l. n. 1766/1927 ed all'art. 41, r.d. n. 332/1928: (i) fornire gli atti elencati nella relativa sezione del sito istituzionale web di codesta Amministrazione regionale; (ii) riferire in ordine ad un eventuale aggiornamento di detto elenco, fornendo i relativi atti; (iii) specificare, qualora ci fossero ulteriori ed analoghi procedimenti in corso, quale ente esponenziale o soggetto gestore di cui all'art. 2, c. 4, l. 168/2017 ha proposto il procedimento e le conseguenti valutazioni della Giunta regionale.
Con riferimento alle affrancazioni elencate nella relativa sezione del sito web istituzionale: (i) fornire le determine dirigenziali elencate, specificando se detta elencazione risulta aggiornata, altrimenti, in caso contrario, trasmettere l'elenco completo ed i relativi atti; (ii) relazionare in merito ad eventuali ed analoghi

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con la medesima istruttoria la Regione è stata invitata a fornire un dato percentuale relativo all'incidenza dei terreni boschivi sui terreni rientranti nei demani civici del territorio regionale e di entrambi sull'intero territorio regionale, in aggiornamento a quanto già indicato nella sezione "*Cartografia dei domini collettivi in Umbria*" nel sito web istituzionale, relazionando, altresì, in ordine al ruolo ad oggi svolto da AFOR, agenzia regionale istituita con l.r. n. 1/2011, ed alla quale, *ex* art. 19 della medesima, sono conferiti, tra gli altri, i compiti di gestione dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, nonché dei Comuni e di altri enti pubblici su espressa delega o previo accordo o protocollo d'intesa con l'ente o soggetto interessato. A tale ultimo proposito, è stato chiesto di riferire sulla eventuale conclusione di detti accordi/protocolli, nonché su eventuali deleghe espresse, nonché di relazionare su eventuali modalità di collaborazione tra AFOR e gli enti gestori, anche con riferimento ai regolamenti da questi ultimi adottati e di riferire ogni caso in merito ad ogni attività e/o coinvolgimento di AFOR in materia di domini collettivi anche in riferimento ad eventuali atti di spesa adottati dalla stressa per la retribuzione di consulenti e collaboratori in relazione ai domini collettivi (ad esempio Periti Demaniali).

E' stato anche chiesto di relazionare in merito alle attività da ultimo svolte e riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 32, l.r. n. 28/2001 e relativo regolamento di attuazione, con particolare riferimento alle iniziative intraprese per promuovere l'associazionismo fondiario, "*nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le*

procedimenti in corso, nonché su eventuali casi per i quali è stato avviato il procedimento di affrancazione, ma lo stesso non è stato portato a termine, indicandone anche le relative motivazioni.

Con specifico riferimento agli usi civici di pesca, l'art. 10 del Regolamento n. 332/1928 stabilisce che gli stessi devono essere esercitati secondo regolamenti. Riferire in merito, specificando se l'Amministrazione è a conoscenza e/o monitora la redazione e la diffusione di detti regolamenti.

Con riferimento ai procedimenti di alienazione elencati nella relativa sezione del sito web istituzionale: (i) specificare se detta elencazione risulta da ultimo aggiornata o, in caso contrario (vista la già trasmessa d.g.r. n. 169/2023 di autorizzazione all'alienazione), fornire il relativo aggiornamento ed i pertinenti atti; (ii) riferire in ordine ad eventuali procedimenti ad oggi ancora in corso; (iii) considerando che, come riscontrabile nel sito istituzionale dell'Amministrazione, in seguito agli interventi della giurisprudenza costituzionale (Sentenze n. 113/2018 e n. 178/2018), "*la competenza regionale deve essere intesa come legittimazione a promuovere, ove ne ricorrano i presupposti, i procedimenti amministrativi finalizzati alle ipotesi tipiche di sclassificazione previste dalla l. n. 1766/1927 e dal relativo regolamento di attuazione r.d. n. 332/1928*", relazionare brevemente sull'attività da ultimo svolta al riguardo, fornendo, altresì, informazioni circa eventuali procedimenti di alienazione, proposti dagli enti gestori e non resi esecutivi in seguito alla mancata soddisfazione dei requisiti e/o al parere negativo espresso dal Ministero della Cultura per il tramite della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni" e di fornire, altresì, il programma annuale – di cui all'art. 27, l.r. n. 28/2001 – da ultimo approvato dalla Giunta regionale, nonché l'ultimo programma degli interventi presentato da AFOR alla Giunta stessa e gli atti relativi alla sua approvazione, evidenziando, ove eventualmente presenti, gli aspetti riconducibili alla valorizzazione degli usi civici delle popolazioni.

E' stato chiesto, infine, di riferire in ordine alla notizia dell'eventuale emissione di decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità che hanno comportato l'estinzione dei diritti di uso civico gravanti sui terreni espropriati, nonché in merito agli eventuali relativi pareri forniti da codesta Amministrazione regionale, nonché di riferire in merito all'eventualità che – dalla mappatura di cui all'art. 116, l.r. n. 12/2015, delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura – sia emersa la ricomprensione di terreni gravati da uso civico.

Con nota acquisita al prot. n. 991 del 23.04.2024, la Regione ha riscontrato alle richieste formulate in sede di adunanza pubblica del 28 febbraio 2024, mentre con nota acquisita al prot. n. 1094 del 6 maggio 2024, ha fornito quanto richiesto nella seconda istruttoria sopra riportata prot. n. 960 del 17 aprile 2024. Considerando che il paragrafo a seguire è incentrato sull'esame dell'attività amministrativa regionale in materia di usi civici, si è ritenuto maggiormente utile alla chiarezza espositiva della disamina riportare il esso il contenuto delle menzionate risposte.

3.2 L'attività amministrativa regionale in materia di usi civici

Con riferimento alle richieste formulate nel corso dell'adunanza pubblica del 28 febbraio ed in vista dell'audizione, specifica per la materia degli usi civici, tenutasi in data 8 maggio 2024, la Regione ha fornito riscontro, precisando che la risposta era stata redatta a cura del dirigente del competete Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica–venatoria. Con particolare riferimento ai chiarimenti in merito alle competenze svolte in passato dalle Comunità montane in materia di domini collettivi ed usi civici, *ex* art. 7 della legge regionale n. 1/1984, l'Amministrazione regionale ha riferito che "*alle Comunità montane non sono mai state conferite funzioni in materia di usi civici da quando le stesse sono state conferite alle regioni con DPR n. 616/1977*" ed "*il richiamo alle Comunità Montane in materia di domini collettivi e di usi civici, ex art. 7 della legge regionale n.1/1984 […], fa riferimento al fatto che i piani, eventualmente adottati dalle comunità montane per le proprie finalità, costituissero la*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

base per tracciare gli indirizzi generali dei piani di sviluppo economico redatti dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico (oggi domini collettivi). In particolare, la norma, fa riferimento ai piani di sviluppo economico-sociale di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102[64]*, che le comunità montane avrebbero dovuto redigere entro un anno dalla loro costituzione*".

Come si può notare dal tenore letterale della risposta acquisita, pur nella contezza dell'abrogazione della norma di cui al citato art. 5 ad opera della l. n. 142/1990, la Regione non ha fornito specifica indicazione sull'esistenza o meno dei suddetti piani, sottolineando soltanto l'eventualità dell'adozione degli stessi da parte delle comunità montane, sebbene l'importanza che gli stessi avrebbero potuto rappresentare – in vigenza della norma – proprio in considerazione della loro qualificazione di "*base per tracciare gli indirizzi generali dei piani di sviluppo economico redatti dagli enti esponenziali*".

La Regione ha, altresì, riferito che "*il Servizio regionale compente in materia di usi civici si è avvalso in passato del personale tecnico delle Comunità montane e dell'Agenzia forestale per l'effettuazione di alcune verifiche tecniche concernenti la verifica del gravame di uso civico sui terreni, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo allo stesso Servizio regionale, per fare fronte alla non avvenuta sostituzione del personale addetto collocato in pensione*".

Quanto, poi, alle competenze demandate ad AFOR e prima esercitate direttamente dalla Regione, l'Amministrazione ha riferito che: "*con legge regionale 17 maggio 2017, n. 4, sono state conferite ad Afor le funzioni amministrative in materia di Banco della Terra, precedentemente in capo alla Giunta regionale (art. 198 e successivi bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12)*".

[64] Art. 5, l. n. 1102/1971, nel testo previgente alla sua abrogazione ad opera della l. n. 142/1990: Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana approntera, in base alle indicazioni del piano regionale, un piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della propria zona.
Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la attitudine a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.
Il piano di sviluppo economico-sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione.
L'organo deliberante della Comunità esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province, di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.
Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità, delle cui indicazioni, tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Sul punto giova ricordare come all'Agenzia possano essere affidati dalla Regione ulteriori compiti, elencati all'art. 19 della l.r. n. 18/2011[65], tra i quali, ai fini della presente disamina, giova sottolineare quelli riconducibili alla gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e degli altri enti pubblici, la tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio tartuficolo, la conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell'equilibrio ecologico e ogni attività per l'ottimale gestione degli ambiti silvo-pastorali e montani e del verde pubblico.

La Regione, infine, si è riservata ulteriori comunicazioni con riferimento alla presenza sugli immobili delle comunità montane oggetto di liquidazione di eventuali usi civici, "*in quanto per la specificità ed in considerazione della complessa articolazione della materia afferente diritti e gravami molto datati è richiesto un accurato approfondimento attualmente in itinere*".

[65] Art. 19: *Funzioni e compiti dell'Agenzia*
1. Sono conferiti all'Agenzia i seguenti compiti:
a) gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, finalizzata alla tutela ed al miglioramento degli stessi;
b) interventi di tutela e miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;
c) imboschimento e rimboschimento e relative cure colturali;
d) interventi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed altre avversità del bosco.
1 bis. La Regione può affidare all'Agenzia forestale regionale altre funzioni e compiti, coerenti con la natura dell'Agenzia medesima.
2. L'Agenzia, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'ente o soggetto interessato, può svolgere compiti operativi nei seguenti ambiti:
a) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie;
b) gestione dei beni […] appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici;
c) tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio tartuficolo;
d) valorizzazione delle biomasse agricole e forestali;
e) gestione faunistica;
f) sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;
g) supporto tecnico ed operativo in materia di protezione civile;
h) sperimentazione e progetti dimostrativi nelle materie di competenza;
i) conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell'equilibrio ecologico;
l) realizzazione e gestione della rete irrigua;
m) ogni attività per l'ottimale gestione degli ambiti silvo-pastorali e montani e del verde pubblico;
n) esercizio delle funzioni in materia di bonifica, come disciplinate dalla l.r. 30/2004.
3. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, all'Agenzia può essere affidata la gestione di attività omogenee o analoghe a quelle proprie dell'Agenzia medesima ovvero possono essere stipulati accordi di cooperazione.
3-bis. Secondo quanto previsto al comma 3, l'Agenzia può altresì eseguire interventi di manutenzione, servizi gestionali e di guardiania per la tutela e la valorizzazione dei beni di uso regionale o facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali degli enti pubblici vigilati dalla Regione e degli enti dipendenti. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) nonché quelle in materia di gestione e valorizzazione dei beni a fini dello sviluppo economico di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).
3-ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 3-bis, anche al fine di assicurare la coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse finanziarie e strumentali regionali.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Come sopra anticipato, in data 6 maggio 2024 è pervenuta la risposta all'istruttoria di approfondimento di cui al prot. n. 960 del 17 aprile 2024 (risposta acquisita al prot. n. 1094 in pari data) con la quale l'Amministrazione regionale ha riscontrato alle richieste, fornendo, *in primis*, copia del testo relativo all'indagine dell'ESAU, con indice digitale: documentazione che riepiloga per il territorio di ogni comunità montana e, all'interno di ciascuna di essa, per territorio comunale, gli enti esponenziali riportando dati relativi alla superficie, all'ubicazione, ai confini, all'esposizione, agli accessi ed al numero degli utenti per uso civico. Non sono tuttavia indicati i riferimenti catastali per singolo foglio e particella in relazione a ciascun bene collettivo. La Regione, al riguardo, ha anche precisato che: "*per quanto concerne la pubblicazione del volume descrittivo, […] le cartografie dell'indagine ESAU sono state pubblicate per fornire, soprattutto ai cittadini, una informazione di base sulla presenza di terreni gravati da uso civico, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 108 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) in materia di raccolta dei tartufi, ciò tenuto conto che le medesime perimetrazioni approvate con la legge regionale 18 agosto 1989, n. 26 (…adeguamento della l.r. 27 dicembre 1983, n. 52: "Approvazione del Piano urbanistico territoriale" - ai principi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431) non furono pubblicate. Per quanto concerne l'aggiornamento delle rilevazioni, si sta lavorando con il Servizio regionale competente per la messa a disposizione al pubblico delle cartografie dei piani di gestione forestale di cui agli artt. 7 e 21 del r.r. 7/2002 che riportano, in termini catastali, i terreni di cui sono titolari i diversi enti, la relativa destinazione dei terreni e le previsioni gestionali nel quadro dei principi e criteri della gestione forestale sostenibile*.".

Quanto agli elenchi di cui all'art. 2, l.r. n. 1/1984, la Regione ha riferito di disporre di un elenco contenente i recapiti riguardanti comuni e associazioni agrarie comunque denominate, "*il cui aggiornamento avviene ogniqualvolta i soggetti interloquiscano*" con l'Amministrazione regionale, evidenziando, altresì, "*che per quanto riguarda i recapiti telefonici, le variazioni non sempre sono tempestivamente comunicate*".

Quanto agli Statuti resi esecutivi con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art 3, c. 7, l. n. 168/2017, la Regione ha confermato che, negli anni successivi al 2020, la d.g.r. 1083/2023, "*relativa allo Statuto della CA di Sostino*", già acquisita dalla Sezione, "*rappresenta l'unico atto adottato dalla Giunta regionale*".

Al riguardo si osserva come invece sia stato rinvenuto dalla Sezione, nel Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 71 del 9 dicembre 2021, l'approvazione - da parte del Dominio Collettivo di Afrile in comune di Foligno (Pg)

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

denominato Comunanza Agraria di Afrile - del nuovo statuto, con deliberazione della Assemblea degli Utenti n. 3 in data 09 luglio 2021, rispetto al precedente Statuto approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 21 novembre 1995 e reso esecutivo dalla d.g.r. n. 3020 del 13 maggio 1997. La Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 ha trasmesso lo statuto approvato con Determinazione dirigenziale n. 3020 del 13 maggio 1997. L'Amministrazione regionale non ha invece trasmesso lo statuto approvato nel 2021 e la delibera di Giunta con la quale è stata dichiarata l'esecutività.

Quanto, poi, alle attività che hanno contribuito ad un aggiornamento degli elenchi e delle cartografie rese disponibili nel sito istituzionale regionale, l'Amministrazione ha riferito quanto di seguito riportato: "*l'adozione dei richiamati atti di Giunta regionale, così come le attività svolte nel corso del 2023 inerenti l'accertamento dell'esistenza dei diritti di uso civico, hanno concorso all'aggiornamento della consistenza del patrimonio degli enti esponenziali (rif.to: DGR 1083/2023 e DGR 169/2023) o comunque all'adeguamento dell'uso del territorio. Infatti, le deliberazioni (rif.to: DGR 423/2023, DGR 707/2023, DGR 765/2023 e DGR 1183/2023) prendono atto del cambio di destinazione d'uso che tra l'altro, nella gran parte dei casi, è temporaneo. Il conseguente aggiornamento si realizza a livello del singolo "fascicolo" dell'ente esponenziale. Per quanto riguarda l'aggiornamento delle cartografie, informazioni più aggiornate sono desumibili dai piani di gestione forestale che, come già evidenziato, contengono la cartografia in termini catastali dei terreni di cui sono titolari i diversi enti, tenuto conto che le cartografie pubblicate sono in scala 1:25.000 e non consentirebbero la rappresentazione delle modifiche, in genere modeste, rilevate*".

Quanto alle interlocuzioni con l'Ufficio Speciale della Ricostruzione ai fini della gestione degli usi civici ed alle finalità delle riferite ricognizioni e ricostruzioni grafiche, nonché in relazione alla riferita attività consultiva riconducibile ai pareri resi ad enti esponenziali di cui alla citata legge 168 ovvero a privati cittadini ed all'utilità e/o necessità degli accessi presso le sezioni umbre all'Archivio di Stato, l'Amministrazione regionale ha riferito che:

(i) "*l'attività istruttoria svolta su richiesta dell'USR ha riguardato la sussistenza di sdemanializzazioni nelle aree del centro storico di Castelluccio di Norcia, individuate cartograficamente nella richiesta stessa. L'esito della ricognizione svolta ha consentito l'individuazione grafica su base catastale (facendo riferimento anche ai frazionamenti intercorsi fino alla data della verifica) dei terreni che appartenevano al patrimonio della C.A. di Castelluccio di Norcia oggetto di sdemanializzazione negli anni dal 1962 al 2016. Inoltre, ai fini della ricostruzione delle aree colpite dal Sisma del 2016 si è interloquito con il Servizio rischio idrogeologico di questa Amministrazione, ai fini del cambio di destinazione d'uso necessario per procedere alla realizzazione*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

di opere di stabilizzazione idrogeologica, propedeutiche alla ricostruzione stessa (frazioni Nottoria e San Pellegrino del comune di Norcia)";

(ii) quanto all'attività consultiva "*svolta dal competente Servizio regionale, nel corso del 2023, nei riguardi di Enti esponenziali e privati cittadini, si specifica che la stessa è consistita nella espressione di pareri connessi alle tematiche sottoelencate:*

- *acquisizione di terreni da parte del Dominio collettivo concorrenti alla costituzione patrimonio disponibile dell'Ente esponenziale;*
- *validità dei provvedimenti di reintegra di terre demaniali, adottati dall'Amministrazione regionale in favore di Enti esponenziali ai fini della trascrizione nei pubblici registri;*
- *procedure di reintegra di terre demaniali quotizzate;*
- *impossibilità di dare esecutività ad atti di permuta tra domini collettivi e privati cittadini, alla luce di quanto stabilito dalla legge n. 108/2021, che ha modificato l'articolo 3 della Legge 168/2017, con l'introduzione dei commi 8 bis e ter*";

(iii) l'accesso presso l'Archivio di Stato "*si rende indispensabile per verificare, nel caso non siano già a disposizione del Servizio le informazioni necessarie (archivio di ufficio comprensivo anche degli atti delle giunte d'arbitri, attive fino all'entrata in esercizio dei commissari), la presenza/assenza del gravame di uso civico. Occorre infatti controllare nel catasto pontificio la presenza/assenza del gravame con riferimento alle corrispondenti particelle del nuovo catasto oggetto dell'indagine. È inoltre necessario verificare, sempre all'interno del catasto pontificio, le mutazioni dei diritti civici ed i frazionamenti connessi. La conoscenza dei riferimenti del catasto pontificio serve anche per accertare se tali particelle siano state oggetto di trattazione da parte del Commissario antecedentemente l'impianto del nuovo catasto*".

La Regione ha, altresì, precisato che "*le cartografie pubblicate nel sito regionale hanno valore conoscitivo, mentre le informazioni sulla situazione del demanio civico, come evoluta nel tempo, sono a disposizione nell'archivio del Servizio e presso gli Enti titolari*", potendo affermare, a detta dell'Amministrazione, che "*che le variazioni di consistenza del demanio civico siano limitate*".

In proposito, la Regione ha anche allegato alla risposta fornita schemi EXCEL rappresentativi "*del raffronto fra dati del censimento ESAU e dati desumibili dai piani di gestione forestale per 97 enti (di cui 20 comuni)", facendo un esempio a titolo esplicativo, riguardante la C.A. di Saccovescio, per al quale "l'indagine ESAU indica 453,12 ha (di cui 326,18 ha di bosco), mentre il Piano di gestione forestale del 2006 indica 453,98 ha (di cui 399,37 di bosco; come è noto il bosco è in continua espansione a causa, fra l'altro, della diminuzione del carico zootecnico)*".

Schemi che, per esaustività della trattazione, si riportano a seguire.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Tabella 2 - Raffronto fra dati del censimento ESAU e dati desumibili dai piani di gestione forestale (enti esponenziali)

	PIANI DI GESTIONE FORESTALE				ESAU				
	BOSCO	PASCOLO	ALTRE	tot	BOSCO	PASCOLO	ALTRE	TOTALE	
C.A. di Annifo	220,49	80,55	0,51	301,55	198,32	100,49	7,78	306,59	
C.A. di Verchiano	458,07	190,19	0,00	648,26	500,14	145,21	45,16	690,51	
C.A. di Colle	788,46	423,13	0,00	1.211,59	602,06	612,93	22,92	1.237,91	
C.A. di Bagnara	610,53	90,91	0,00	701,44	595,28	99,24	5,79	700,31	
C.A. di Cancelli	406,36	135,91	0,00	542,27	344,82	218,00	0,40	563,22	
U.A. di Pettino	440,51	404,27	0,00	844,78	394,36	438,35	5,51	838,22	
U.A. di Coste	395,95	323,17	0,00	719,12	290,14	383,74	2,26	676,14	
C.A. di Manciano	199,53	0,32	0,00	199,85	197,92	0,00	0,00	197,92	
ASBUC di Bazzano	178,48	39,45	0,00	217,92	188,31	28,38	0,67	217,36	
ASBUC di Nicciano	241,90	45,06	0,00	286,96	86,44	18,80		105,24	Comune di Ferentillo 181,72
C.A. di Buonacquisto	459,99	26,67	3,28	489,94	356,33	85,39	7,82	449,54	
Condominio Usi Civici di Vasciano	404,86	22,55	1,59	429,00	388,14	25,37	12,70	426,21	
Consorzio dei Possidenti di Rogoveto e Pedano	524,30	152,85	6,51	683,66	419,06	239,00	20,80	678,86	
Consorzio Utenti Usi Civici di Casteldilago	130,12	0,00	3,73	133,85	120,30	12,04	0,08	132,42	
Dominio Colletivo di Itieli	230,28	7,17	1,19	238,64	227,34	6,82	1,72	235,88	
Dominio Colletivo di S. Urbano	182,17	1,49	0,00	183,66	165,48	15,95	1,42	182,85	
Dominio Collettivo di Piediluco	221,42	0,00	0,00	221,42	219,82	1,52	0,21	221,55	
Dominio Colletivo di Poggio Lavarino	295,61	0,00	2,83	298,44	275,54	22,07		297,61	
Università Agraria di Finocchieto	234,16	9,46	0,05	243,67	227,76	15,35	0,02	243,13	
Università Agraria di Poggio Otricoli	405,97	0,00	1,01	406,98	395,30	14,12	0,67	410,09	
Isola Fossara	358,77	106,73	0,00	465,50	194,31	192,29	60,90	447,50	
La Faggeta (Uomini originari+Campitello)	1.369,66	361,43	0,00	1.731,09	920,31	572,49	150,00	1.726,50	
C.A. di Campitello					81,48	2,22	0,00		
Comune di Gualdo Tadino Comunanza Appenino Gualdese	1.770,94	596,88	0,00	2.367,82	1.188,75	1.120,91	107,08	2.416,74	
C.A. di Cammoro	831,95	0,00	224,96	1.056,91	743,15	296,11	1,77	1.041,03	
ASBUC di Norcia	262,79	222,39		485,18				556,00	ESAU unito con Comune Norcia
C.A. di S. Pellegirno	295,01	249,47	0,00	544,48	286,62	235,29	0,41	522,32	
Ass. Comunanze di Cascia	1.337,09	238,62	2,77	1.578,48				1.608,30	
C.A. di Castel San Giovanni					338,20	86,83	25,62		

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

C.A. di Collegiacone					191,6	81,53	7,38	
C.A.di Maltignano					0,85		0,03	
C.A. di Ocosce					406,65	75,19	5,67	
C.A. di Opagna					128,22	154,87	6,26	
C.A. di Santa Trinità					47,34	6,69	0,45	
C.A. di Serviglio - Colle					30,83	12,66	1,43	
C.A. di Roccaporena	271,91	13,59		285,50	211,13	67,44	10,37	288,94
C.A. di Fogliano	124,59	9,68		134,27	103,11	28,65	1,62	133,38
Cons. Poss. Monteleone	1.977,81	490,95	28,65	2.497,41	2.030,05	456,84	17,75	2.504,64
C.A. Campi	478,80	348,97	17,44	845,21	428,51	364,76	29,10	822,37
C.A. Saccovescio	399,37	54,61	0,00	453,98	326,18	111,14	15,80	453,12
C.A. S. Marco	266,96	270,13	0,00	537,09	265,83	267,65	4,65	538,13
C.A. Guaida S. Eutizio	273,19	717,32	10,89	1.001,40	279,30	696,67	26,28	1.002,25
C.A. Cortigno	527,28	439,20	9,45	975,93	524,32	348,34	22,14	894,80
C.A. Triponzo	624,82	0,00	0,00	624,82	524,17	29,74	0,08	553,99
C.A. Ancarano	335,68	257,72	39,04	632,44	316,16	332,76	11,39	660,31
C.A. M.te S. Vito	531,99	264,13	0,00	796,12	522,34	264,52	3,13	789,99
C.A. Civita	449,74	373,08	0,00	822,82	434,84	393,67	3,08	831,59
C.A. Onelli	469,46	297,99	6,60	774,05	399,43	381,17	7,89	788,49
ASBUC Roccatamburo	351,05	34,23	11,00	396,28	429,28	126,34	0,87	556,49
ASBUC Rocchetta	536,72	62,63	0,00	599,35	405,51	144,30	2,96	552,77
C.A. Poggioprimocaso	360,16	179,24	15,35	554,75	323,50	207,44	25,07	556,01
C.A. Poggiodomo	330,60	128,45	0,00	459,05	300,06	147,47	1,02	448,55
ASBUC Castelvecchio	267,00	12,00	4,00	283,00	260,14	17,02	5,72	282,88
C.A. Montebufo	255,37	120,58	6,22	382,17	212,83	134,60	34,80	382,23
C.A. Belforte	128,74	0,00	0,00	128,74	138,32	5,23	3,08	146,63
C.A. S. Giorgio	125,06	5,14	5,03	135,23	126,88	3,09	5,76	135,73
C.A. Grotti	132,19	0,84	0,00	133,03	111,25	22,26	1,11	134,62
D.C Sambucetole - D.C Foce	219,43	1,58	0,00	221,00	222,00	1,66	1,78	225,44
ASBUC Fornole - Comune di Amelia	448,43	3,27	0,00	451,71				
Comune di Amelia								455,87
ASBUC Fornole					39,39	22,71	0,41	62,51
DC Collicello	166,89	0,00	0,00	166,89	163,41	2,74	0,07	166,22
CA Civitella del Lago	240,58	1,67	0,00	242,25	172,48	69,89	1,31	243,68

ASBUC

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

DC Amelia	205,19	0,00	0,00	205,19	204,29	0,00	0,00	204,29
DC S. Restituta	610,75	0,00	14,67	625,42	576,66	47,98	1,27	625,91
UA Lugnano in Teverina	633,13	0,00	86,09	719,22	405,32	7,04	30,19	442,55
Castel dell'Aquila_ Comuni di Montecastrili e Avigliano	221,91	5,00	0,79	227,6989				233,44
D.C. Castel dell'Aquila					157,90	3,22	0,74	
Comune Montecastrilli					24,30	1,51	3,83	
Comune di Avigliano					27,30	11,87	2,77	
UA Montecchio	623,73	18,19	2,38	644,30	613,66	18,14	1,39	633,19
DC Tenaglie	211,27	0,00	0,00	211,27	176,84	33,27	1,89	212,00
DC Frattuccia	193,50	1,47	0,00	194,97	184,68	8,42	1,40	194,50
CA Melezzole	352,45	33,71	0,00	386,16	245,43	128,18	17,88	391,49
DC Guardea - DC Poggio Guardea	556,41	2,60	3,59	562,60	555,45	13,84	0,53	569,82
Dc Alviano	425,30	69,44	107,70	602,44	424,61	2,98	28,73	456,32
CA Morre e Morruzze	240,13	0,00	0,00	240,13	242,78	2,05	0,31	245,14
DC di Macchie	429,90	0,00	0,00	429,90	409,76	21,24	0,43	431,43
Comune di Giove - Porchiano del Monte	237,72	0,44	0,00	238,16				192,23
D.C. Porchiano del Monte					189,67	2,33	0,23	
n. Comunanze 76+1	28.490,58	7.946,52	617,32	37.054,42	24.460,24	10.270,02	831,76	36.573,89

Comune di Giove 51,26 ha di cui bosco 47,84 ha

Fonte: Elaborazioni regionali.

Tabella 3 - Raffronto fra dati del censimento ESAU e dati desumibili dai piani di gestione forestale (comuni)

	PIANI DI GESTIONE FORESTALE				ESAU			
	BOSCO	PASCOLO	ALTRE	TOTALE	BOSCO	PASCOLO	ALTRE	TOTALE
Comune di Nocera Umbra - C.A. di Schiagni	754,59	285,99	0,23	1.040,81	527,2	384,33	51,86	1.062,00
C.A di Schiagni					69,68	24,06	4,87	
Comune di Spello	201,38	188,48	0,00	389,86	186,22	201,00	10,16	397,38
Comune di Acquasparta	470,59	69,83	0,00	540,42	458,16	123,59	12,63	594,38
Comune di Giano dell'Umbria	599,56	145,08	0,00	744,64	474,46	295,50	110,62	880,58
Comune Spoleto	592,20	404,00	0,00	996,20	452,15	658,45	57,09	1167,69
Comune di Arrone	762,75	26,11	25,41	814,27	699,15	81,78	43,96	824,89
Comune di Calvi dell'Umbria	808,24	3,05	2,30	813,59	789,44	33,21	0,73	823,38
Comune di polino	1.522,22	188,89	10,74	1.721,85	1.206,73	555,96	30,90	1793,59

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comune di Stroncone	1.797,39	205,91	174,48	2.177,78	1.609,76	667,18	17,72	2294,66	
Comune di Terni	3.589,12	188,89	123,68	3.901,69	3.217,75	622,23	128,89	3968,87	
Comune di Ferentillo	1.026,01	232,67	6,90	1.265,58	1.053,93	377,59	26,13	1457,65	Nicciano 181,72
Comune di Fossato di Vico	1.280,23	316,65	2,65	1.599,53	950,85	570,78	85,23	1606,86	
Comune di Scheggia	1.395,99	230,56	1,10	1.627,65	691,24	817,57	6,68	1515,49	
Comune di S. Anatolia	1.627,00	446,00	15,00	2.088,00	1.071,89	492,74	61,86	1626,49	
Comune di Scheggino	636,90	99,00		735,90	604,16	149,75	1,47	755,38	
Comune di Norcia	848,46	2,65		851,11					ESAU unito con ASBUC Norcia
n. totale 16+4	17.912,63	3.033,76	362,49	21.308,89	14.062,77	6.055,72	650,80	20.769,29	

Fonte: Elaborazioni regionali.

Tabella 4 - Raffronto fra dati del censimento ESAU e dati desumibili dai piani di gestione forestale (riepilogo)

		PGF				ESAU				PGF	ESAU
Tipologia	Numero	bosco	pascolo	altro	Totale	bosco	pascolo	altro	Totale	bosco %	bosco %
Enti esponenziali	79	28.490,58	7.946,52	617,32	37.054,42	24.460,24	10.270,02	831,76	35.562,02	76,89	68,78
Comuni	20	17.912,63	3.033,76	362,49	21.308,89	14.062,77	6.055,72	650,80	20.769,29	84,06	67,71
									Su totale	79,51	68,39

Fonte: Elaborazioni regionali.

Quanto alle eventuali interlocuzioni da ultimo intercorse - non necessariamente nel corso del 2023, come già negativamente riferito dall'Amministrazione regionale - con i comuni, le frazioni e le associazioni agrarie interessati e finalizzate all'aggiornamento dell'inventario di cui all'art. 2, c. 5, l.r. 1/'84, la Regione ha fornito "*copia delle richieste di informazioni formulate nel 1981 e nel 1984 e le relative risposte* […], *come pure un esempio di nota con la quale si comunica che si procederà ad una verifica presso l'ente* [nonché] *l'indagine catastale del 1990, resasi necessaria per integrare le incomplete informazioni pervenute in seguito alle richieste agli Enti esponenziali*"[66].

[66] Nella documentazione allegata, in particolare, si possono rinvenire le seguenti delibere di Giunta regionale, per atti di reintegra in seguito a sentenza: (i) d.g.r. n. 1301 seduta del 07 dicembre 2022, avente ad oggetto: Esecutività Sentenza n. 4364/2022 della Corte d'Appello di Roma, Sezione Usi Civici. Reintegra di beni in favore della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese"; d.g.r. n. 882 seduta del 31 agosto 2022, avente ad oggetto: Sentenza n. 124/2022 del Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana. Reintegra terreni in favore della Comunanza agraria "Appennino Gualdese"; d.g.r. n. 695 seduta del 23 luglio 2021, avente ad oggetto: "Comunanza agraria di Castel San Giovanni. Reintegra di terreni. Esecuzione sentenza n. 49/2020 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La Regione ha, altresì, precisato di avere in archivio "*la documentazione di un'indagine commissionata al CIRTER (Centro Interuniversitario di Ricerca sulla forma del Territorio) nel 1988 che aveva l'obiettivo di costituire l'inventario dei terreni gravati da uso civico. L'indagine riguardò un'area campione e, da quanto a conoscenza, non venne proseguita per gli alti costi dell'indagine stessa il cui prodotto avrebbe avuto solo valore conoscitivo e non probatorio*". Ha anche riferito che "*successivamente è stata attivata un'ulteriore ricognizione nell'anno 2000 con sollecito nel 2003* […] *i cui esiti hanno contribuito all'aggiornamento dei dati presenti nei fascicoli di ciascun ente esponenziale (si tratta comunque di schede riassuntive delle superfici complessive, vedi esempio relativo a Saccovescio* [documentazione trasmessa dalla Regione alla Sezione]). *Come già comunicato in precedenza i piani di gestione forestale individuano, in termini catastali e geografici i terreni utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, disciplinandone il relativo uso al fine della loro conservazione e miglioramento a lungo termine*" e precisato che "*in questa sede i suddetti piani interessano l'intera superficie di cui è titolare l'ente esponenziale*"[67].

Quanto alle istanze di accertamento, pervenute alla data della risposta (6 maggio 2024) per la verifica della presenza dei diritti di uso civico, la Regione ha riferito che si tratti di "*n. 8 (di cui n. 1 da un ente esponenziale, n. 3 da soggetti privati e n. 4 da parte di soggetti pubblici)*", nonché di aver espletato, nel corso del 2023, n. 26 indagini e che "*nessuna delle richieste per le quali è stata avviata l'istruttoria è connessa a quotizzazione delle terre civiche*". L'Amministrazione regionale ha anche riferito che: "*il Commissario per la liquidazione degli usi civici ha sempre coinvolto la Regione nei procedimenti attivati, almeno negli ultimi 8 anni. Pertanto, questa Amministrazione regionale dispone delle sentenze che interessano il territorio dell'Umbria. Nel caso venga prevista la reintegra dei terreni viene data esecutività alla sentenza con deliberazione di Giunta regionale*", come nei casi di cui alle delibere di Giunta allegate alla risposta.

Quanto poi, ai controlli da ultimo svolti in funzione delle disposizioni del regolamento regionale 21 gennaio 2003, n. 2, la Regione ha riferito che: "*il regolamento regionale 21 gennaio 2003, n. 2 disciplinava quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16 (Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali) che prevedeva il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle "comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie" comunque denominate da parte della Giunta regionale. L'art. 2 della l.r. 16/2002 è stato*

[67] Secondo l'esempio fatto dalla Regione: "*per la C.A. di Saccovescio già richiamata […], l'indagine del 1981 indica 451,5155 ha, l'indagine del 2003 riporta 451,86 ha, l'indagine ESAU del 1984 evidenzia 453,12 ha, il Piano di gestione forestale del 2006 riguarda 453,98 ha*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

abrogato con l'art. 11 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) e quindi dall'entrata in vigore di quest'ultima legge regionale i suddetti controlli non sono stati più effettuati".

Sul punto, giova rammentare che l'art. 2 del regolamento, tra gli atti soggetti a controllo, annoverava gli atti degli organi degli enti concernenti: a) statuti e loro modificazioni e integrazioni; b) regolamenti; c) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni; d) rendiconti della gestione; e) atti di programmazione e di pianificazione; f) lista degli utenti che compongono l'assemblea generale degli enti; g) nomina dei membri degli organi degli enti. Tutti controlli che, come riferito dalla Regione, dall'entrata in vigore della suddetta norma, non sono stati effettuati e per i quali non sono state, tuttavia, stabilite nemmeno nuove modalità di verifica né individuato un servizio o un organo regionale deputato.

Quanto all'intento di comprendere se, qualora presenti nel territorio regionale e distintamente per Area naturale protetta, i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali insistono nella "*Zona A Riserva integrale*" e l'eventuale applicazione della liquidazione degli usi civici stessi a norma del comma 5, dell'art. 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come previsto dall'art. 5, c. 4, lett. M della l.r. 3 marzo 1995, n. 9, o se ci fossero comunque in corso procedimenti in seguito all'istanza dell'Ente parco, la Regione ha riferito che: "*in Umbria le aree designate come "Zona A Riserva integrale" riguardano le seguenti aree protette:*

- una piccola area nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove il regolamento del Parco fa salvi gli usi civici in tutte le zone dell'area protetta;

- la forra del Salto del Cieco nel Parco fluviale regionale del Nera, dove la zona A interessa esclusivamente il demanio idrico e riguarda una gola di fatto inaccessibile;

- alcune porzioni dell'Area protetta Elmo Melonta all'interno del Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale (STINA), terreni interamente ricadenti nel Demanio forestale conferito alla Regione ai sensi dell'art. 68 del DPR 616/1977 e non gravati da usi civici".

La Sezione, nel corso dell'interlocuzione istruttoria, pur prendendo atto della mancata adozione nel corso del 2023 di atti riconducibili all'art. 2, c. 4, l.r. 1/'84, e con specifico riferimento ai principi ed alle statuizioni di cui alla sentenza della Corte cost. 11 maggio-15 giugno 2023, n. 119, ha inteso acquisire elementi utili a comprendere la presenza di una eventuale mappatura, anche antecedente alla suddetta annualità 2023, di casi in cui - su terre di proprietà dei privati - i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. Al riguardo, la Regione per le difficoltà già rappresentate e "*tenuto anche conto che l'unica fonte certa, su base geometrico-particellare delle terre soggette ad uso civico*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

è data dal Catasto Gregoriano" ha riferito di non disporre "*di una mappatura complessiva delle aree di proprietà privata gravate da uso civico"* essendo tuttavia "*disponibili presso l'archivio regionale gli esiti degli accertamenti effettuati nel corso degli anni da parte dell'Amministrazione regionale*", ritenendo "*opportuno rappresentare che per piccole porzioni di territorio è possibile con buona approssimazione riportare sul nuovo catasto le informazioni recuperate dal catasto pontificio. Operando su superfici ampie le consistenti differenze sui sistemi di rilevamento topografico e rappresentazione grafica, determinano rilevanti problemi di trasposizione*".

Giova rammentare che, con la citata sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della l. n. 168/2017, riguardante i beni con usi civici di proprietà privata, con importanti implicazioni per la circolazione della proprietà privata, in quanto la destinazione ad usi civici di un bene, imposta dalla legge, è un elemento fondamentale e, prima che il bene con uso civico venga alienato, è stata già stabilita la rilevanza della destinazione impressa al bene, con la conseguenza che chiunque acquisti il bene deve rispettare questa destinazione, garantendo il pieno godimento degli usi civici da parte della comunità. Ciò, in quanto i diritti di uso civico presentano caratteristiche di realtà giuridica, quali l'inerenza e l'opponibilità *erga omnes*, con la conseguenza che la circolazione della proprietà privata non influisce sulla tutela di tali diritti, che rimangono opponibili a chiunque. Gli usi civici, pertanto, seguono il fondo, chiunque ne sia titolare, grazie alla caratteristica dell'inerenza e i componenti della collettività continuano a poter esercitare tutte le facoltà che gli usi civici conferiscono loro, essendo il diritto immediatamente opponibile a chiunque. La proprietà privata circola unitamente agli usi civici e al vincolo paesaggistico, incorporando in tal modo la destinazione paesistico-ambientale, con la conseguenza che chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo degli usi civici, in quanto la tutela degli interessi collettivi gravanti su di un bene privato è assicurata dalla rilevanza giuridica che il nostro ordinamento attribuisce all'atto di destinazione economica che la legge ha impresso al bene, consentendo al bene di circolare con impressa – appunto – la specifica destinazione e qualsiasi attività il privato, o i terzi, dovessero compiere per impedire l'attuazione degli usi civici verrebbe inibita dal Giudice.

Al riguardo, pur prendendo atto delle difficoltà rappresentate dall'Amministrazione regionale, si evidenzia, altresì, come – in seguito al passaggio delle funzioni amministrative alle Regioni – la stessa l.r. n. 1/1984 della Regione Umbria avesse previsto che l'inventario delle terre civiche, con individuazione dei dati catastali e con il coinvolgimento dei comuni,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

delle associazioni agrarie e delle frazioni, avrebbe dovuto considerare anche "*eventuali diritti di uso civico delle popolazioni su terre di privato possesso, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge del 1927, n. 1766, per i quali non siano stati promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previsti*" (*Cfr*. art. 2, l.r. n. 1/1984).

Pur considerando che, come indicato al comma 5, del menzionato art. 2 della legge regionale, "*l'inventario ha esclusivamente carattere conoscitivo e può essere aggiornato sentiti i comuni, le frazioni e le associazioni agrarie interessati*", non si può non osservare che la documentazione eventualmente presente negli archivi regionali, riconducibile a questa specifica fattispecie come anche ad altre relative agli usi civici, non garantisce allo stato quel "*carattere conoscitivo*" previsto dallo stesso legislatore regionale.

Inoltre, alla luce della possibilità di alienare terre private gravate, come definitivamente chiarito a seguito dell'intervento della Corte costituzionale sopra ricordato, la possibilità per il cittadino di conoscere agevolmente la presenza di tali diritti *in re aliena* appare funzionale a garantirne la tutela e a non alterare il principio della certezza nella circolazione giuridica dei terreni. Qualsiasi gravame insistente su un terreno, infatti, costituisce comunque una limitazione al diritto di proprietà privata: pieno ma non assoluto. Diritto costituzionalmente garantito dall'art. 42 Cost., che la riconosce e rimanda alla legge la determinazione dei modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti, tanto che, nei casi previsti dalla legge stessa, e che, salvo indennizzo, può anche essere espropriata per motivi di interesse generale. Diritto che, nel nostro ordinamento, è trattato anche dall'art. 832 del cod. civ., che prevede in capo al proprietario il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico, tra i quali, appunto, quelli del citato art. 42 Cost.

In un tale quadro normativo, pertanto, il soggetto che intendesse acquistare un terreno gravato da uso civico, dovrebbe essere messo nelle condizioni di conoscere preventivamente la presenza di un gravame su quel terreno, essendo, poi, in seguito all'acquisto, impossibilitato ad escludere il diritto dei *cives*. In tal modo, si ritiene avesse inteso la norma dell'art. 2 della l.r. n. 1/1984 il legislatore regionale: intento non conseguito dal mantenimento non pubblico a fini conoscitivi di materiale attinente presso gli uffici regionali.

Nella medesima direzione l'ulteriore richiesta della Sezione circa le disposizioni eventualmente adottate ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. b), n. 3, della legge 31 gennaio 1994, n.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

97, atto normativo richiamato ed ulteriormente connotato dall'art. 3, c. 7 della legge 20 novembre 2017, n. 168, con particolare riferimento ad eventuali forme specifiche di pubblicità degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto. Richiesta alla quale la Regione ha fornito riscontro rappresentando che: "*in Umbria non sono state adottate norme ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 della legge n. 97/1994* [mentre] *per quanto attiene l'art. 3, comma 7, della l. 168/2017 è stato preadottato dalla Giunta regionale con atto n. 756 del 9 luglio 2018 un disegno di legge attuativo di tale disposizione normativa* [trasmesso in allegato, sebbene] *a seguito delle forti prese di posizione contrarie, anche da parte di organi parlamentari (Presidente Commissione agricoltura della Camera dei Deputati), il DDL non è stato finalizzato* [e] *come noto, scaduto il termine temporale previsto dallo stesso art. 3, comma 7, della l. 168/2017, le iniziative normative proposte da diverse regioni non hanno superato il vaglio del Governo*".

Quanto alle eventuali procedure di legittimazione ed affrancazione in essere, nonché alle forme di controllo eventualmente poste in essere dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con gli Enti locali, volte ad individuare terre d'uso civico abusivamente occupate ed alle relative misure di pubblicità della verifica stessa, come sopra riportato, è stato chiesto alla Regione di riferire in merito alle azioni eventualmente intraprese a seguito delle sentenze pronunciate dal Commissario agli usi civici qualora dalle stesse si evinca la presenza di occupazioni abusive. Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha riferito che "*non sono stati richiesti procedimenti di legittimazione* [e] *per quanto riguarda le operazioni di affrancazione di terre private gravate da uso civico sono state rese esecutive* […] *le proposte presentate da Enti esponenziali, attraverso l'adozione di atti* [trasmessi in allegato]. [Inoltre,] *non sono pervenute comunicazioni da parte di Enti esponenziali che evidenzino occupazioni abusive* [riferendo] *che si è svolta una interlocuzione con il D.C. di Alviano in relazione a problematiche connesse con il mancato pagamento dei canoni a seguito di dispositivo di quotizzazione adottato dal Commissario con decreto del 1952. Non sono pervenute altre sentenze del Commissario agli Usi Civici dalle quale emergano occupazioni abusive che richiedano l'avvio di azioni (di reintegra) da parte della Regione, oltre a quelle relative alle deliberazioni della Giunta regionale* [già sopra esaminate]".

Al riguardo, pur nella consapevolezza delle attribuzioni ai Comuni, *ex* art. 78, D.P.R. n. 616/1977 – con esplicito richiamo di questo all'art. 118, primo comma, della Costituzione – delle funzioni amministrative in materia di: a) interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della regione; b) vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

demanio armentizio, l'intento della Sezione era quello di comprendere l'esistenza o meno di forme di controllo eventualmente poste in essere dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con gli Enti locali. Pur non avendo ottenuto una risposta dettagliata, da quanto rappresentato dalla Regione si può desumere come dette forme di controllo siano state lasciate unicamente in capo agli enti locali, senza una partecipazione attiva dell'Amministrazione regionale nel merito. Questo aspetto, che, dal dato letterale della norma di cui al citato D.P.R. potrebbe sembrare secondario, in effetti, come vedremo nel prosieguo della trattazione, ha, invece, assunto una rilevante importanza per quanto riguarda terreni gravati da usi civici ed interessati dal tracciato di opere finanziate dal PNRR. D'altronde, le disposizioni dell'art. 118 Cost. prevedono che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Regioni ed allo Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, come anche che le Regioni e i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

La contemperazione degli interessi costituzionalmente garantiti è un principio cardine dell'ordinamento nazionale, tanto più in settori rilevanti per lo sviluppo economico dei territori interessati, come rammenta anche l'art. 1, c. 1 della l.r. 1/1984. Di tale specifico argomento, tuttavia, si rimanda la disamina ad un successivo paragrafo.

Con riferimento alle interlocuzioni istruttorie riguardanti le singole tipologie di atti amministrativi, la Regione ha fornito riscontro[68], chiarendo se fossero stati o meno adottati

[68] Quanto alle Permute, la Regione ha trasmesso copia delle determine dirigenziali, riferendo che, rispetto agli atti presenti nel sito istituzionale, non sono stati adottati ulteriori atti riguardanti la permuta di terreni del demanio civico e non sono presenti procedimenti in corso, precisando che "*sono pervenute due richieste di permuta dei terreni che hanno evidenziato la non sussistenza dei requisiti per l'accoglimento, ai sensi di quanto disposto da ultimo, dall'art. 63 bis della L. 108/2021 che ha modificato l'art. 3 della L 168/2017, con l'introduzione dei commi 8 bis e 8 ter*" e che "*l'istituto della permuta, come disciplinato dalle preesistenti normative (L. 1766/1927 e RD 332/1928) è stato ampiamente utilizzato in passato, ai fini di favorire l'accorpamento del Demanio civico e consentire l'affrancazione di terreni privati. Con l'introduzione della normativa citata* […] *la possibilità di permuta è applicabile solo ai terreni appartenenti al demanio civico e qualora si verifichino le condizioni espresse alle lettere a), b) e c) dell'articolo 63 bis*".
Quanto agli atti riguardanti il cambio di destinazione d'uso dei terreni gravati, la Regione ha trasmesso copia dei provvedimenti già elencati nella sezione del sito, trasmettendo, tuttavia, anche atti adottati successivamente e precisando che "*è in corso l'istruttoria di n.3 richieste di cambio di destinazione d'uso, presentate da enti esponenziali. L'esame delle istanze necessita di acquisire integrazioni documentali e chiarimenti (già richiesti ai soggetti proponenti), al fine di poter svolgere la valutazione preventiva delle stesse, facendo riferimento alle disposizioni contenute all'art. 12 della Legge 1766/19277 ed all'art. 41 del Regio Decreto n. 332/1928*".
Quanto alle affrancazioni, sono state trasmesse le determinazioni dirigenziali indicate nel sito, più due ulteriori atti (DD 8806/2018 e DGR 1218/2022) adottati, precisando che, in relazione ai procedimenti in corso, "*è pervenuta una sola richiesta non ancora conclusa, in quanto l'integrazione da parte del soggetto proponente è pervenuta con nota PEC 76021 del 15/04/2024 e sarà istruita quanto prima*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

atti ulteriori rispetto a quelli elencati nel proprio sito istituzionale e se fossero presenti procedimenti *in itinere*. Dalle informazioni acquisite è emerso che per gli atti di cambio di destinazione d'uso e per quelli di affrancazione, il sito istituzionale non riportasse interamente l'elenco dei provvedimenti adottati dalla Regione. D'altronde, l'ultimo aggiornamento del sito – alla data della stesura della presente disamina – riporta la data del 28 ottobre 2022, quando gli atti di cui sopra hanno interessato anche le ultime due annualità 2023 e 2024. Vi è da dire che il sito, per alcuni argomenti, quali la ricognizione effettuata dalla Regione ed i conseguenti schemi EXCEL – di cui si dirà a seguire – ha subito aggiornamenti, i quali, tuttavia, non hanno interessato l'intero panorama delle funzioni amministrative regionali, minando in parte il fine conoscitivo più volte rappresentato dall'Amministrazione regionale.

Per comprendere la vastità del territorio regionale interessato dalla materia di che trattasi e delle sue caratteristiche, in sede di interlocuzione istruttoria, la Regione è stata invitata a fornire un dato percentuale relativo all'incidenza dei terreni boschivi sui terreni rientranti nei demani civici del territorio regionale e di entrambi sull'intero territorio regionale, in aggiornamento a quanto già indicato nella sezione "*Cartografia dei domini collettivi in Umbria*" nel sito *web* istituzionale, nonché a relazionare in ordine al ruolo ad oggi svolto da AFOR, agenzia regionale istituita con l.r. n. 1/2011, ed alla quale, *ex* art. 19 della medesima, sono conferiti, tra gli altri, i compiti di gestione dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, nonché dei Comuni e di altri enti pubblici su espressa delega o previo accordo o protocollo d'intesa con l'ente o soggetto interessato, chiedendo, altresì, di riferire sulla eventuale conclusione di detti accordi/protocolli, nonché su eventuali deleghe espresse e su eventuali modalità di collaborazione tra AFOR e gli enti

Quanto ai diritti di uso civico di pesca, la Regione ha riferito di non averne mai riscontrati in Umbria, né di averne ricevuto segnalazione e che "*anche in un'indagine svolta da UNCEM nel 2011 che ha riguardato, fra l'altro, i diritti di uso civico esercitati, non è stata segnalata l'esistenza di tale diritto*", allegando copia della citata indagine.

Quanto alle alienazioni di terre di demanio civico, la Regione ha riferito che, "rispetto agli atti presenti nel sito web è stata adottata la DGR 169/2023 [trasmessa in allegato], che non risultano richieste di alienazione di terre di demanio civico [e] non risultano pervenute, nel corso del 2023 ulteriori proposte di alienazione di terre del demanio civico, né istanze che siano state respinte da parte di questa Amministrazione per l'assenza dei previsti requisiti di legge, ovvero per mancato parere positivo del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria".

Quanto, infine, ad atti di esecutività, la Regione ha riferito che, nel corso del 2023, sono stati resi esecutivi "*procedimenti di cambio di destinazione d'uso per opere pubbliche o d'interesse pubblico (realizzazione di interventi idrogeologici urgenti funzionali alla ricostruzione post-sisma) mediante l'adozione della DGR 707/2023 e DGR 1183/2023* [già trasmesse in riferimento ai complessivi atti di cambio di destinazione], *propedeutici ed indispensabili per il successivo esproprio dei terreni interessati da opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 4 comma 1 bis del Decreto 327/2021)*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

gestori, anche con riferimento ai regolamenti da questi ultimi adottati, come anche di riferire in merito ad ogni attività e/o coinvolgimento di AFOR in materia di domini collettivi anche in riferimento ad eventuali atti di spesa adottati dalla stressa per la retribuzione di consulenti e collaboratori in relazione ai domini collettivi (ad esempio Periti Demaniali).

Si rammenta, al riguardo, che in base all'indagine condotta nel 1984 dall'Ente di Sviluppo Agricolo in Umbria (ESAU), il patrimonio complessivo delle proprietà pubbliche dell'Umbria, più o meno soggette agli usi civici era di 84.161 ettari, pari a poco più del 10% della superficie territoriale della Regione, di cui il 67% erano boschi (56.049 ettari pari a poco più di 1/5 della superficie di tutti i boschi della Regione, che ammontano a circa 60.000 ettari), il 30% pascoli e cespugliati e il 3% coltivi e incolti. La proprietà delle Comunanze Agrarie era di circa 52.177 ettari, mentre quella dei Comuni di circa 31.984 ettari.

Dai dati aggiornati forniti dall'Amministrazione regionale si è potuto apprendere che: "*la percentuale dell'incidenza dei boschi sui terreni del demanio civico è circa il 77% (i dati dei piani di gestione forestale indicano una incidenza del 79,5%). Si conferma l'incidenza del demanio civico sulla superficie regionale pari a poco più del 10% circa. L'incidenza dei boschi ricadenti nel demanio civico sulla superficie forestale regionale (dato INFC, 2015) è pari a circa il 17%, mentre sul territorio regionale è pari a circa l'8%*".

I dati mostrano come nel tempo – ossia dalla rilevazione del 1984 ad oggi 2024, in quaranta anni – la superficie destinata ad aree boschive ha subito un discreto incremento, a sfavore, quindi, delle superfici destinate a pascoli e cespugliati ed a coltivi e incolti.

La Regione ha, altresì, riferito che "*l'Agenzia Forestale si occupa della gestione del patrimonio agroforestale regionale secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali n. 18/2011 e n. 10/2018, con particolare riferimento ai contratti di concessione, e annualmente rendiconta le attività al Servizio Patrimonio della Regione e a Sviluppumbria per la redazione del Conto del Patrimonio della Regione Umbria. Oltre alla gestione del demanio regionale, l'Agenzia ha stipulato un protocollo d'intesa con il Comune di Terni, su richiesta dello stesso, che riguarda, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie aree verdi, anche la gestione del patrimonio forestale comunale (circa 3.900 ettari). Quest'ultima attività viene svolta dall'Agenzia attraverso i propri tecnici senza avvalersi di consulenze esterne e la gestione eseguita secondo le indicazioni del Comune al quale annualmente viene inviata apposita rendicontazione*".

Quanto, poi, alle collaborazioni con gli enti gestori delle proprietà collettive, la Regione ha segnalato che "*l'Agenzia mette a disposizione la propria struttura tecnica ed operativa per la*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

predisposizione e la realizzazione di progetti selvicolturali su tali ambiti prevalentemente finanziati da risorse comunitarie come il Programma di Sviluppo Rurale. A tal fine la procedura prevede che l'Agenzia, previa autorizzazione dell'ente gestore (Comunanza, Dominio, Università, ecc.), predisponga il progetto sulla base di appositi bandi regionali e, nel caso superi la fase istruttoria, viene finanziato con un contributo in conto capitale pari al 100%. Si tratta in generale di interventi di valorizzazione del patrimonio forestale, di investimenti per potenziare l'approvvigionamento idrico nei territori montani destinati al pascolo e di interventi di prevenzione dagli incendi boschivi con particolare riferimento alla creazione di fasce antincendio. L'Agenzia forestale regionale svolge inoltre i compiti previsti dall'art. 21 del r.r. n. 7/2002 per quanto attiene agli interventi "per finalità commerciale".".

La Regione è stata anche invitata a relazionale in merito alle attività da ultimo svolte e riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 32, l.r. n. 28/2001 e relativo regolamento di attuazione, con particolare riferimento alle iniziative intraprese per promuovere l'associazionismo fondiario[69] ed a fornire il programma annuale – di cui all'art. 27 della medesima legge regionale – da ultimo approvato dalla Giunta, nonché l'ultimo programma degli interventi presentato da AFOR alla Giunta stessa e gli atti relativi alla sua approvazione, evidenziando, ove eventualmente presenti, gli aspetti riconducibili alla valorizzazione degli usi civici delle popolazioni.

Sul punto, l'Amministrazione regionale ha riferito che "*per quanto concerne l'associazionismo fondiario, nel periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2000-2006 era prevista una specifica azione per la costituzione di associazioni/consorzi per la gestione del patrimonio forestale. Tale azione non è stata successivamente riproposta, mentre è stato possibile concedere contributi per la predisposizione di piani di gestione forestale in forma associata, da ultimo con l'intervento 16.8.1 del PSR 2014-2022*". È stato anche trasmesso il Programma annuale dell'Agenzia forestale regionale relativo al 2023 e il "*relativo programma degli interventi approvato in n. 3 tranche*", a fronte della segnalazione secondo la quale "*il Programma per l'anno 2024 è stato al momento solo preadottato* [e] *come si evince dalle schede allegate agli atti di approvazione del programma degli interventi, non sono stati finanziati progetti su terreni appartenenti ad Enti esponenziali*".

[69] "Nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La Regione è stata, infine, invitata a riferire in merito all'eventualità che – dalla mappatura di cui all'art. 116, l.r. n. 12/2015, delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura – sia emersa la ricomprensione di terreni gravati da uso civico. Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha riferito come gran parte del territorio della regione Umbria sia "*particolarmente vocato alla diffusione della tartuficoltura*" ed "*in particolare i terreni alto collinari e montani dove sono maggiormente presenti terreni gravati da uso civico*". Ha, altresì, sottolineato che "*fatte salve eventuali specifiche situazioni puntuali, si può affermare che i terreni del demanio civico siano particolarmente vocati alla tartuficoltura*, rammentando che "*l'art. 108 della l.r. n. 12/2015 (Testo unico per l'agricoltura), come già le precedenti norme in materia (l.r. n. 6/1994 e l.r. n. 47/1987), prevede che nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti*".

Rispetto a quanto genericamente rappresentato dalla Regione, si intende rammentare il tenore letterale della norma regionale richiamata, la quale, all'art. 116, relativo alle c.d. zone vocate, stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore della stessa – quale Testo unico – la Giunta regionale, "*anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura*", prevedendo aggiornamenti successivi in capo alle unioni di comuni, nonché l'eventualità che fino all'adozione della nuova mappatura, avesse trovato applicazione quella già predisposta e realizzata dalle comunità montane ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi). Altro punto interessante della norma sta nella facoltà, intestata ai Comuni, di inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico[70]. La stessa legge regionale, al seguente articolo 117, pone la vigilanza sul rispetto di quanto previsto in capo ai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della l. n. 752/1985, ossia agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente, prevedendo, altresì, che la Giunta regionale istituisca "*appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza*" appena elencati.

[70] Nonché nella previsione del quarto comma dell'art. 116, secondo la quale "*nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Giova anticipare quanto di seguito oggetto di ulteriore approfondimento, circa le convenzioni triennali, sottoscritte a partire dal 2008, fra la Regione ed il Corpo forestale dello Stato e, successivamente, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 177/2016, con l'Arma dei Carabinieri - Comando Regione Carabinieri forestale "Umbria", finalizzate all'impiego funzionale dell'Arma nell'ambito delle materie di competenza regionale, tra le quali la Convenzione triennale in essere e da ultimo sottoscritta il 13 dicembre 2022 dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall'Assessore all'agricoltura e all'ambiente della Regione Umbria ed il conseguente Accordo di programma per l'anno 2023 sottoscritto in data 3 luglio 2023, documenti nei quali sono previsti controlli dell'Arma sugli impianti di tartuficoltura, al fine di verificare il rispetto delle norme stabilite dalla l.r. n. 28/2001 e relativo regolamento.

Il procedimento istruttorio ed il contraddittorio con la Regione in materia di usi civici e domini collettivi, alla luce degli elementi sopra esaminati, è proseguito in occasione sia dell'adunanza pubblica tenutasi in data 8 maggio 2024, in occasione della valutazione delle misure correttive adottate dall'Amministrazione e riconducibili al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2022, sia dell'audizione, tenutasi nella medesima data, specifica sulla materia degli usi civici.

In particolare, nel corso della menzionata adunanza pubblica, è stato chiesto un approfondimento in merito agli usi civici[71] e relativo all'evenienza secondo la quale le Comunità Montane non svolgono funzioni inerenti ai domini collettivi e non hanno beni immobili di proprietà delle stesse gravati dagli usi, in considerazione del fatto che trattasi di beni sottoposti a procedure esecutive e quindi già periziati, nonché interessati dalla procedura di liquidazione, nel corso della quale dovrebbe, peraltro, essere già stata verificata l'eventuale presenza di vincoli e usi civici gravanti sugli stessi, *ex* art. 173-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, anche in considerazione della corretta determinazione del valore di liquidazione dei beni. L'Amministrazione regionale, in tale sede, si era riservata di fornire ulteriori elementi.

Nella suddetta audizione, invece, è stato, *in primis* rappresentato come l'oggetto dell'attività di referto della Sezione fosse quello di analizzare sulle modalità di gestione e di amministrazione dei beni collettivi, anche nella consapevolezza della frammentarietà e

[71] Ed alle indicazioni già fornite alla Sezione rispetto a quanto già attenzionato all'Amministrazione regionale nel corso dell'adunanza pubblica del 28 febbraio 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

disomogeneità del quadro normativo che caratterizza la materia. Nel corso dell'audizione, in particolare, questo Magistrato relatore ha attenzionato alcuni punti, tra i quali l'affermazione già sostenuta dalla Regione di disporre "*di un elenco contenente i recapiti riguardanti comuni e associazioni agrarie comunque denominate*". Al riguardo, è stato chiesto di trasmettere detto elenco con particolare evidenza anche degli indirizzi PEC, con la specificazione se gli stessi siano presenti in registri pubblici ovvero se siano stati acquisiti su semplice comunicazione dell'Ente, chiedendo, altresì, di effettuare una ulteriore verifica, indicando se si tratti di indirizzi PEC presenti nelle banche dati pubbliche ovvero se si tratti di indirizzi comunicati meramente dagli enti ovvero che non risultano dalle banche dati. Altro punto attenzionato dal relatore è riconducibile all'utilità dell'accesso all'Archivio di Stato ed alle verifiche presso il catasto pontificio, in considerazione del fatto che – come noto – una delle criticità rappresentate dai domini collettivi è riconducibile proprio alla necessità di verificare le scritturazioni presso il dismesso catasto pontificio. Al riguardo, è stato chiesto all'Amministrazione di trasmettere un elenco delle particelle catastali del catasto attuale in essere, eventualmente con una corrispondenza rispetto a quelle presenti in archivio, distinte per ogni singolo comune, che sono interessate dal fenomeno, indicando anche, con riferimento ai beni di proprietà della Regione Umbria, le particelle laddove dovessero essere presenti. Un altro chiarimento è stato chiesto in merito ai piani di gestione forestale, in quanto è stato rilevato che nel tempo, con riguardo alle aree boschive, le varie ricognizioni effettuate hanno presentato dei valori differenti, rappresentando che l'unico accertamento con carattere di definitività nella materia dei domini collettivi e usi civici è quello dato dalle sentenze del Commissario, con carattere di ausilio di tutte le altre attività prive di una definitività, in quanto comunque contestabili, con conseguente carattere fisiologico dei riscontri parzialmente differenti delle indagini affidate nel tempo ai periti demaniali. Questo relatore ha chiesto anche all'Amministrazione se tutte le sentenze emanate dal Commissario per gli usi civici fossero state acquisite con carattere di periodicità, anche con riferimento al grado di appello, nonché come le banche dati venissero integrate, anche con riferimento agli accessi all'archivio di Stato, nonché di chiarire in che modo venisse aggiornata nel tempo la banca dati regionale in funzione delle risultanze del Commissario.

Con specifico riferimento alle istanze di accertamento per la verifica della presenza degli usi civici, è stato chiesto di fornire indicazione sui costi sostenuti dalla Regione, ove ce ne fossero, nonché un ulteriore chiarimento sul ruolo svolto da AFOR per quanto riguarda la

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

nomina di periti demaniali, avendo appreso che non vi sono state nomine di periti demaniali da parte diretta degli uffici regionali. La Regione è stata chiamata anche a riferire su quali fossero stati gli enti coinvolti nelle istruttorie in corso per cambi di destinazione ed affrancazioni.

Rispetto ai suddetti attenzionati punti, sempre nel corso dell'audizione dell'8 maggio 2024, la Regione ha riferito che, per quanto riguarda le banche dati, si sia partiti dall'indagine fatta al tempo dall'Ente di sviluppo, punto di partenza – appunto – di una ricognizione a tappeto su tutta la Regione. La "*pubblicazione non è stata poi messa a disposizione sul sito, perché in realtà la cartografia è stata pubblicata per altre finalità, non tanto per la questione dell'inventario degli usi civici, quanto piuttosto per far conoscere al cittadino, che si poneva il problema, dove fossero le aree dove era riservata la raccolta dei tartufi. Ciò in quanto ci si è resi conto che questa stessa cartografia fu trasposta nella legge regionale 26 del 1989 e fu l'adeguamento del piano urbanistico territoriale alla Legge Galasso, la n. 431 del 1985*". La cartografia, approvata con legge, da quanto riferito dalla Regione, non è stata pubblicata e, pertanto, non era fruibile da parte dei cittadini, motivo per cui "*si è deciso di pubblicare la documentazione. Quel lavoro fatto da Ente sviluppo ha trovato addirittura un'approvazione per legge che è stata poi ripresa dai piani territoriali di coordinamento provinciale che, a loro volta, sono stati seguiti dai comuni nell'ambito dei piani regolatori. Quindi, quella partenza di base e quella consistenza del demanio civico ha trovato una trasposizione anche nei documenti normativi e di pianificazione territoriale*". La Regione ha, altresì, riferito di essere in possesso del richiesto indirizzario. Lo stesso, infatti, è stato poi in seguito trasmesso alla Sezione. Nel corso dell'audizione, l'Amministrazione ha specificato come le PEC "*vengono ricontrollate ogni volta che la Regione scrive agli enti, con un sistema che controlla nelle banche dati pubbliche se esiste la PEC di quel soggetto; se, invece, è qualche anno che non si ha corrispondenza, può accadere che una PEC non sia attiva e, il giorno in cui si avrà una interlocuzione, si andrà ad aggiornare l'indirizzario. Anche i numeri di telefono sono quelli registrati ogni volta che la Regione entra in contatto con l'ente. Si tratta di 174 enti* [con la precisazione] *di aver scritto che si trattava di 173 enti, in quanto c'è stata la trasformazione da Comune di Gualdo Tadino a Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese, quindi, gli storici 173 sono diventati 174 nel 2016 con la sentenza del Commissario*".

Sulla questione degli accertamenti e della divisione per Comune e per ente, l'Amministrazione ha riferito che l'archiviazione "*avviene in cartelle, ciascuna contenente il materiale di un singolo ente e, quindi, anche accertamenti o riferimenti ad eventuali sentenze e, quindi, ricostruire tutti quelli che sono gli accertamenti è un lavoro di parecchie settimane, dovendo*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

andare a riaprire tutte le cartelle e trovare tutta la documentazione che c'è per ciascuno dei 174 enti più i comuni che sono soggetti gestori in assenza dell'ente esponenziale" e che "*si tratta di un lavoro piuttosto importante che fino ad oggi non è stato mai fatto*".

È stato, altresì, riferito che "*non risultano proprietà della Regione Umbria gravate da uso civico ed i beni fondamentalmente sono stati acquisiti dopo il trasferimento dei beni della ex azienda di Stato delle foreste demaniali, con l'art. 68 del d.p.r. 616/1977 e sugli usi civici sono state fatte tante indagini nel tempo e la stessa indagine del Ministro Rava del 1905 (Ricognizione degli usi civici del Regno) va ad elencare, per tutta una serie di territori, quali erano gli enti esponenziali esistenti. Quindi laddove non esistono nella storia e nelle conoscenze regionali enti esponenziali, non ci sono di fatto usi civici*". La Regione ha chiarito di avere presso i propri uffici una copia della suddetta indagine del 1905 e che "*tutte le volte che si hanno dei dubbi è comunque un documento di consultazione*".

Quanto alla consistenza dei terreni oggetto di usi, la Regione ha riferito che "*la stessa relazione dice che in Umbria sostanzialmente quasi tutti i terreni agrari erano già stati affrancati al tempo e quindi fondamentalmente erano rimasti i boschi e i pascoli. Il fatto che i pascoli diventino boschi è un fenomeno naturale al quale non si può fare fronte in quanto i pascoli, a parte le pendici più alte del Monte Vettore in Umbria e, quindi,* […] *sopra i duemila metri, tutti gli altri pascoli sono* […] *di origine secondaria e cioè costituiti dall'uomo togliendo il bosco per far spazio alle praterie dove poter far pascolare gli animali.* [Nel momento in cui] *viene meno il carico di bestiame nel pascolo il bosco naturalmente e spontaneamente va a recuperare queste superfici* [sebbene] *naturalmente la consistenza del dominio rimane la stessa* [pur riscontrando come] *i pascoli si sono trasformati per motivi naturali e spontanei in boschi*". Al riguardo, la Regione ha formulato anche un esempio[72], segnalando che la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2018 ritiene superata la necessità di procedere ad una classificazione tra beni di categoria A e di categoria B e, quindi, boschi, pascoli e altri terreni, perché tutti i terreni, in conseguenza della 431 del 1985 hanno lo stesso valore paesaggistico ed ambientale indipendentemente dalla destinazione d'uso.

[72] L'esempio formulato è il seguente, ripreso dal verbale dell'audizione dell'8 maggio: "*Se si vanno a confrontare i dati dell'Ente di sviluppo con i piani forestali è ovvio che c'è questa grossa differenza. Nel dato complessivo del demanio collettivo si può vedere una differenza di circa il 10%, dal 67 al 79%, ma se si va a vedere il dato regionale, ma anche nazionale italiano, in Umbria siamo passati dagli anni Cinquanta al 25% di copertura forestale ad oggi che si è sicuri di essere oltre il 50%, con un raddoppio dei boschi dove si è avuto un minor pascolo e dove è stata abbandonata l'attività agricola, fondamentalmente nelle zone di alta collina e di montagna*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Quanto alla richiesta di chiarimenti relativa alle sentenze, la Regione ha riferito che le stesse, "*almeno da quando si è insediato il Commissario Dott. Perinelli, vengono sempre ricevute, in quanto il Commissario chiama la Regione a partecipare al giudizio e quando sono previste reintegre o altri accertamenti la Regione ne tiene sicuramente conto*, [sebbene] *non è mai stato fatto il lavoro chiesto dalla Corte di andare a segnare le particelle catastali che hanno avuto questi interventi, in quanto sono spesso anche informazioni che la Regione conosce*". Portando alcuni esempi, la Regione ha fatto esplicito riferimento alle ultime tre reintegre, pure oggetto di richiesta istruttoria della Sezione, riepilogandone il contenuto[73].

Il relatore, nel corso dell'audizione, ha chiesto alla Regione di trasmettere, relativamente ai dati dell'Umbria, la ricognizione che fu fatta nel 1905, per la parte di rilevanza. Detta relazione è stata fornita alla Sezione.

Quanto alla rappresentazione dei dati catastali, il relatore, sottolineando come l'attività riguardi proprio conferme o particelle pulviscolari – soprattutto quando un accertamento nasce ad istanza di un privato, il quale rivendica quello di interesse o si parla di dimensioni minime – ha chiesto all'Amministrazione se vi fosse una tabella di corrispondenza sostanzialmente con le particelle catastali attuali.

Con riferimento alle attività necessarie per fornire un riscontro alla Sezione, la Regione ha riferito, nel corso dell'audizione, che "*il personale a disposizione spesso non è sufficiente nemmeno per l'attività ordinaria*", pur assumendo l'impegno di portare avanti il più possibile le attività necessarie al fine di fornire alla Sezione quanto dalla stessa richiesto.

Con riferimento ai piani, la Regione ha riferito "*l'intento di lavorare sostanzialmente con i piani di gestione forestale, in quanto gli stessi sono obbligatori per questi enti ai sensi della stessa 1766, art. 12 ed in essi viene fatta un'indagine puntuale catastale di tutti i beni a disposizione dell'ente esponenziale, in termini di che cosa c'è, del valore, delle potenzialità e di come vanno gestiti correttamente nel medio-lungo periodo. Per tale motivo il lavoro iniziato a partire dagli anni 2000 consisteva nell'andare a verificare la consistenza più attraverso questo strumento, piuttosto che con altre ricognizioni, in quanto, ad esempio, le ricognizioni fatte nei primi anni 2000 vedevano la*

[73] In particolare, è stato riferito che le stesse riguardano: "*in un caso, una reintegra di un terreno che era stato proposto in affrancazione e che poi non si era concretizzato e, quindi, era del dominio collettivo e rimane, dopo la sentenza, del dominio collettivo; un altro caso ha riguardato una particella di 700 metri quadri che è venuto fuori, dopo tutta una serie di indagini specifiche, che apparteneva al dominio collettivo in mezzo ad altre proprietà private e quindi, cartograficamente, 700 metri quadri su una carta da 25.000 non è possibile rappresentarla; la terza reintegra trattata riguarda la raccolta di tartufi ma su terreni privati gravati da uso civico, ove il Commissario chiede di reintegrare non alla comunanza, ma di reintegrare i terreni, per i quali la Regione ha dato esecutività alla sentenza, trattandosi di fatto di terreni privati gravati da uso civico e, quindi, non vanno a cambiare la consistenza del demanio civico, perché erano privati e tali rimangono*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

compilazione di schede da parte dell'ente esponenziale che di suo pugno scriveva quanto bosco, quanto pascolo, ecc. ed ovviamente questi dati hanno poco valore".

Quanto alla questione degli accessi, l'Amministrazione regionale ha riferito che gli stessi sono gestiti dal proprio personale, "*senza quindi costi aggiuntivi se non quello dato dall'archivio di Stato che fa pagare alla Regione per accedere*".

Quanto, poi, all'Agenzia Forestale, è stato riferito che la stessa non abbia incaricato, da quanto risulta, periti demaniali per questa attività e che "*in un periodo in cui sono andati in pensione gli istruttori che seguivano questa materia, l'ufficio regionale aveva a disposizione solo un esperto in materia giuridica, allora è stato chiesto ad alcuni tecnici capaci dell'Agenzia Forestale di fare una parte delle verifiche e, sostanzialmente, le verifiche presso il catasto gregoriano, in modo che l'ufficio regionale potesse poi chiudere l'istruttoria, ma solo per compensare questa situazione contingente di mancanza del personale che è andata avanti dal 2017 al 2021/2022. Ora è stato assunto del personale che segue le misure del PSR ed una persona che seguiva il PSR, un agronomo forestale, è stato dedicato a questa attività specifica*".

Per quanto riguarda AFOR, il relatore ha chiesto un approfondimento formale in modo che si possa definire formalmente che non ci siano spese per i periti demaniali, chiedendo anche una relazione sulle competenze che la Regione svolge in tema di periti demaniali, ossia quale sia la normativa applicabile e quali sono i periti demaniali che operano in Umbria e che tipo di vigilanza svolge la Regione su questo.

Rispetto a quanto riferito dalla Regione, il relatore ha sollecitato una ulteriore verifica della Regione sull'assenza di usi civici sui beni della stessa, in quanto anche sugli edifici questi diritti pretermessi potrebbero comunque formalmente essere sussistenti.

Quanto al rapporto tra la Regione e i carabinieri forestali, l'Amministrazione ha riferito di aver sottoscritto una convenzione per poter collaborare con gli stessi nel 2022, con valenza triennale, rappresentando come il loro lavoro sia "*un ulteriore approfondimento per le esigenze regionali di controllo in materia forestale, faunistica e venatoria*", considerando che tale collaborazione consente di mantenere "*attivi i dati al tempo previsti dall'ISTAT sulla consistenza del legno tagliato in Umbria* [e che] *la convenzione triennale prevende la possibilità di attivare con programmi annuali ulteriori attività, con riconoscimento di ulteriori importi*".

I chiarimenti oggetto di trattazione nell'audizione e nell'adunanza dell'8 maggio 2024 sono stati, poi, trasmessi con nota acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 e con ulteriori successive comunicazioni. Negli allegati della nota menzionata è stata riscontrata documentazione inerente alla conferma che l'Amministrazione regionale non è ricorsa ai

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

c.d. periti demaniali o a professionisti per questioni attinenti alla gestione delle pratiche riconducibili agli usi civici, nonché, peraltro, la d.g.r. 2 maggio 2024, n. 402, con la quale la Giunta ha provveduto all'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici di cui all'art. 6 della l.r. n. 1/1984[74].

Nella suddetta nota, la Regione precisava che, nella documentazione offerta al controllo, non era inclusa la banca dati delle particelle catastali e del catasto attuale con indicazione della situazione degli usi civici, in quanto, "*in corso di predisposizione*", con la previsione della trasmissione di "*un primo set di dati* […] *entro fine giugno*"[75].

È stato, invece, trasmesso l'elenco dei domini collettivi con i relativi recapiti, precisando che "*come già comunicato in precedenza gli indirizzi telematici vengono aggiornati sulla base della corrispondenza elettronica intervenuta tra gli Enti esponenziali e questa Amministrazione*".

Quanto, poi, alle spese per l'accesso presso l'Archivio di Stato, l'Amministrazione ha riferito "*che le stesse vengono addebitate solo nel caso in cui si utilizzino scansioni digitali delle cartografie, ove disponibili (Sezione di Terni), sulla base delle disposizioni nazionali del Ministero della Cultura. Per ragioni economiche e procedurali, si è proceduto alla riproduzione fotografica diretta e gratuita delle cartografie e degli altri documenti conservati nell'Archivio, da parte del personale della Regione. Pertanto, non sono state sostenute spese dirette per l'acquisizione della documentazione*".

Quanto ai procedimenti di cambio di destinazione d'uso e di affrancazione, la Regione ha fornito elementi informativi per ciascuno degli stessi [76], nonché ulteriori informazioni

[74] La Regione, nel relazionare sull'attività in materia di periti demaniali, ha anche riferito che: "*l'art. 6 della L. R. 1/1984 stabilisce che la Regione possa avvalersi di "esperti in materie agrarie e forestali e storico - giuridiche, scelti in apposito elenco istituito dalla Giunta stessa", demandando ad un successivo regolamento regionale le modalità per la formazione e la tenuta dell'elenco degli stessi esperti. L'Elenco è stato istituito con regolamento regionale 30 ottobre 1984, n. 7 (Istituzione dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici, di cui all' art. 6 della L.R. 13/1/1984, n.1). Come previsto dall'art. 4 del r.r. n. 7/1984, con atto di Giunta regionale l'Elenco è aggiornato annualmente. Si allega l'ultimo aggiornamento di cui alla DGR 402 del 02.05.2024 (Allegato 4). Le nuove richieste di iscrizione sono valutate in relazione al possesso dei requisiti, da parte dei candidati, come definiti all'art. 2 del r.r. n. 7/1984".*

[75] L'Amministrazione precisava anche che "*la predisposizione di tale banca dati, realizzata sulla base delle sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici e degli accertamenti svolti dagli uffici regionali, è stata avviata e, pertanto, si* [sarebbe provveduto] *all'invio di un primo set di dati entro fine giugno*".

[76]

- *"Comunanza Agraria di S. Pellegrino e Frascaro: istanza di cambio destinazione d'uso per la realizzazione di interventi di tutela Idrogeologica. La richiesta, pervenuta con PEC prot. n. 72593 del 10.04.2024, è connessa ad interventi oggetto di Ordinanza commissariale, aventi la Regione Umbria quale soggetto attuatore, ed integrativi di quelli già autorizzati con DGR 707/2023. La stessa è stata evasa con l'adozione della DGR 438 del 16.05.2024;*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

relative all'esito delle istanze di accertamento pervenute alla data del 6 maggio 2024[77] ed una copia della Relazione del Ministro Rava del 1905.

L'Amministrazione regionale ha, altresì, dato conto dei rapporti con l'Arma dei Carabinieri forestale[78].

Con specifico riferimento alle richieste formulate nel corso dell'audizione dell'8 maggio 2024 (dedicata proprio alle interlocuzioni sulla materia degli usi civici) la Regione ha trasmesso ulteriori elementi informativi, con note acquisite al prot. n. 1818 del 3 luglio 2024 ed al prot. n. 2000 del 7 agosto 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- *Università Agraria di Bagnara: istanza di cambio di destinazione d'uso per ampliamento di attività di cava, pervenuta con le PEC prott. n. 274530 del 30.11.2023 e n. 16624 del 25.01.2024. La richiesta è in attesa di integrazioni da parte del suddetto Dominio Collettivo;*
- *Comune di Nocera Umbra: istanza di cambio di destinazione d'uso per ampliamento di attività di cava, pervenuta con PEC prot. n. 37329 del 20.02.2024. Il procedimento è in attesa di integrazioni all'istanza, richieste da questo Servizio con PEC prot. n. 60012 del 21.03.2024.*
- *Comunanza Agraria di Nottoria, richiesta di affrancazioni di terreni privati gravati da uso civico avanzata con PEC prot. n. 265110 del 17.11.2023, e completata con PEC prot. n. 76021 del 15.04.2024; la richiesta è stata trasmessa al Ministero della Cultura, Soprintendenza SABAP, per l'acquisizione del relativo parere con PEC prot. n. 127033 del 04.06.2024".*

[77] *"I 26 accertamenti eseguiti nel 2023 sono relativi a 25 richieste (per una delle richieste si è proceduto ad un'integrazione, con correzione del precedente esito).*
Le richieste sono pervenute:
- *da Soggetti Privati, n. 12;*
- *da Domini Collettivi, n. 5 (tutte avanzate dal Consorzio delle Comunanza Agrarie di Norcia, in relazione a terreni e/o diritti delle CC.AA. di Castelluccio – n. 1 richiesta -, di Savelli e Paganelli - n. 2 richieste -, di S. Pellegrino e di Frascaro – n. 2 richieste);*
- *da altri Servizi di questa Amministrazione, n. 4 (Servizio Rischio Idrogeologico e Servizio Mobilità e trasporti);*
- *da Comuni, n. 3 (Comuni di Otricoli, Polino e Spoleto);*
- *dai Carabinieri forestale, n. 1.*

Delle 328 particelle catastali richieste ad accertamento, è risultato che:
- *n. 184 sono esenti da uso civico (di cui 179 per l'intera superficie e 5 per quota parte della superficie catastale);*
- *n. 77 sono gravate di uso civico (di cui 56 per l'intera superficie catastale e 21 per una quota parte della stessa);*
- *n. 65 sono appartenenti al Demanio civico (di cui 64 per l'intera superficie catastale ed 1 per quota parte della stessa);*
- *per n. 2 particelle non è stato ancora possibile addivenire ad un esito dell'accertamento e, pertanto, occorre procedere con ulteriori approfondimenti (particelle intestate a dominio collettivo ma che non risultano di originaria proprietà, né gravate da uso civico nel Catasto Gregoriano; inoltre, né all'Archivio di Stato di Perugia, né nell'archivio regionale sono presenti atti per tali particelle).*

Per 3 delle particelle di demanialità civica accertata di cui sopra, si rende necessario un ulteriore approfondimento per determinare se l'attuale intestazione catastale a privati sia legittima, alla luce di eventuali disposizioni di Soggetti competenti, prima del conferimento delle competenze alle Regioni di cui ai DDPPRR n. 11/1972 e n. 616/1977, ovvero sia necessario attivare il procedimento di reintegra".

[78] In particolare, la Regione ha riferito che "*a partire dal 2008 sono state sottoscritte convenzioni triennali fra la Regione ed il Corpo forestale dello Stato e, successivamente, a seguito della riforma di cui al D. Lgs. n. 177/2016, con l'Arma dei Carabinieri - Comando Regione Carabinieri forestale "Umbria". Tali Convenzioni sono finalizzate all'impiego funzionale dell'Arma nell'ambito delle materie di competenza regionale. Come già comunicato in sede di Audizione la collaborazione si è dimostrata molto positiva, collaborativa e di reciproca utilità*" ed ha allegato "*la Convenzione triennale in essere sottoscritta il 13 dicembre 2022 dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dall'Assessore all'agricoltura e all'ambiente della Regione Umbria […] e il conseguente Accordo di programma per l'anno 2023 sottoscritto in data 3 luglio 2023* […]".

Nello specifico, con la prima nota, l'Amministrazione regionale ha fornito "*un primo set di dati e documenti concernenti la predisposizione della banca dati da realizzare sulla base delle sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici e dei procedimenti amministrativi, così come conservati presso gli uffici regionali*"[79].

La Regione, nella nota del 3 luglio, ha anche riferito che nel corso del mese di luglio sarebbe stata "*completata la banca dati relativa ai procedimenti amministrativi svolti dall'Amministrazione regionale per il territorio della provincia di Terni*", con ulteriori approfondimenti sulla qualità dei dati provenienti dalle sentenze e dalle verifiche, nonché l'intento di proseguire parallelamente ad "*individuare la corrispondenza fra i riferimenti del vecchio catasto con quelli del nuovo catasto, attività particolarmente complessa e per la quale si cercherà di fornire il migliore risultato possibile entro i termini indicati*", con la messa a disposizione di "*una banca dati geografica, direttamente sovrapponibile alle basi catastali, delle aree relative agli assetti fondiari collettivi (domini collettivi e comuni gestori) per come desumibili dai piani di gestione forestale e, dove assenti, dalla cartografia della l.r. 26/1989 e dal Censimento ESAU 1984*".

Con la nota del 7 agosto, la Regione ha poi ritrasmesso tutta la documentazione di cui sopra, mantenendo fede agli impegni assunti in precedenza dinanzi alla Sezione.

Con ulteriore comunicazione, acquisita al prot. n. 2021 del 13 agosto 2024, ha, altresì, trasmesso, ad integrazione dei documenti già inviati, "*la nota esplicativa degli stessi che per mero errore non è stata precedentemente allegata*", con "*specificazione delle variazioni ed integrazioni introdotte rispetto al precedente inoltro*" ed evidenziazione dello "*stato di avanzamento della redazione dell'archivio, ed i possibili utilizzi a seguito della pubblicazione dei risultati*".

Quanto, in particolare, al file individuato come:

[79] In particolare, la documentazione trasmessa contiene:
- "*un file in formato xls (Allegato 1) contenente un primo foglio denominato "ESAME_SENTENZE_VECCHIOCATASTO" con indicazione, per ciascun riferimento del vecchio catasto desunto dalle sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici, della situazione di demanialità o presenza/assenza di gravame per complessivi n. 6242 record ed un secondo foglio denominato "ESAME_SENTENZE_NCT_NCEU" con indicazione, per ciascun riferimento al nuovo catasto indicato nelle sentenze, della situazione di demanialità o presenza/assenza di gravame per complessivi n. 2335 record;*
- *un file in formato xls (Allegato 2) contente i riferimenti degli esiti degli accertamenti o delle autorizzazioni regionali, limitatamente al territorio della provincia di Perugia (materiale afferente ad oltre 150 faldoni), con indicazione della situazione di demanialità o presenza/assenza di gravame per complessivi n. 2369 record;*
- *un quadro di sintesi (Allegato 3) del complesso di dati cartografici disponibili in formato GIS (Sistema Informativo Geografico) relativo alle informazioni desumibili dai piani di gestione forestale e, dove assenti, dalla cartografia della l.r. 26/1989 e dal Censimento ESAU 1984; l'estratto in allegato comprende al momento anche le proprietà regionali ed alcune proprietà comunali non gravate da uso civico;*
- *un esempio di ingrandimento (Allegato 4) per una singola proprietà collettiva della sovrapposizione della superficie interessata dal piano di gestione forestale con le particelle catastali*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

(i) "*Allegato1-ARCHIVIO_SENTENZE_COMMISSARIO_31_07_24 (foglio ESAME_SENTENZE_VECCHIOCAT_31_07) - Banca Dati: Esame Sentenze del Vecchio Catasto*", l'Amministrazione ha riferito quanto di seguito riportato: "*l'elaborato contiene tutte le indicazioni sull'esistenza di diritti civici per particelle del precedente catasto (Catasto Gregoriano) come stabiliti dalle Sentenze del Commissario agli Usi Civici, ovvero dalla competente Corte d'Appello, dall'attivazione del primo fino all'inizio dell'uso del nuovo "sistema catastale" (NCT e NCEU). Per ciascuna delle particelle oggetto di dispositivo del Commissario (o successivo grado di giudizio) è riportata la condizione dei diritti civici (Demanio civico, Gravame o Assenza di Diritti), il titolare del Diritto, qualora presente e determinato dalla Sentenza, la disposizione specifica della sentenza con riguardo ai diritti civici (accertamento della qualitas soli, reintegra, affrancazione, legittimazione, ecc..), descrizione dell'informazione grafico particellare connessa al diritto (particella interessata per l'intera superficie o per quota parte della stessa e se nativa ovvero frazionata) e il riferimento della sentenza interessata*"[80].

(ii) "*Allegato 1 (foglio ESAME_SENTENZE_NCT_NCEU_31_07) - Banca Dati: Esame delle Sentenze relative all'attuale Catasto*", l'Amministrazione ha riferito quanto di seguito riportato: "*l'elaborato contiene tutte le indicazioni sull'esistenza di diritti civici, per particelle del vigente catasto (NCT e NCEU), come stabilite dalle Sentenze adottate dal Commissario agli Usi Civici, ovvero da gradi di giudizio successivi, quando riferite all'attuale sistema*"[81].

[80] La Regione ha spiegato la composizione dell'archivio e le differenze rispetto a quanto inizialmente trasmesso alla Sezione nei termini a seguire. "*L'archivio è in forma tabellare, ove ogni record corrisponde ad una singola particella catastale (ovvero ad una quota parte della stessa, quando l'atto commissariale dispone in tali termini) ed è composto da 5816 voci (record o righe della tabella), per ciascuna delle quali le informazioni inerenti i diritti civici sono organizzate in campi (colonne). Rispetto alla precedente versione trasmessa, l'archivio è stato aggiornato con:*
• l'eliminazione di eventuali duplicati generati in fase di inserimento dati;
• l'esclusione di atti che siano stati revocati, parzialmente riformati ovvero superati da successive sentenze, in modo da rendere univoca l'informazione sui diritti civici per ciascuna particella grafica in archivio;
• l'inserimento di note esplicative a margine di ciascuna informazione, quando sia utile per ulteriori indagini;
• attribuzione di un codice univoco ad ogni informazione record (riga) dell'elenco, in funzione della successiva digitalizzazione cartografica;
• individuazione di gruppi omogenei (n. 284 Combinazioni riportate con progressivo numerico specificato in apposita colonna) basati sull'aggregazione di: condizione dei diritti civici, localizzazione cartografica (nome della mappa), numero della sentenza e caratteristiche geometriche dell'area interessata (particella intera o quota parte e presente all'impianto del catasto ovvero frazionata), funzionali alla successiva digitalizzazione di aree cartografiche uniformi per i diritti civici ed alla ricerca della corrispondenza con l'attuale sistema catastale, come meglio specificato nella descrizione del lavoro cartografico".

[81] La Regione ha spiegato la composizione dell'archivio e le differenze rispetto a quanto inizialmente trasmesso alla Sezione nei termini a seguire. "*Le informazioni sono organizzate in formato tabellare, basate sulla minima unità grafica particellare citata nelle sentenze (particella catastale intera o quota parte della stessa) in modo analogo al precedente archivio, con la stessa tipologia di informazioni ivi descritte, e risulta costituito da 2346 voci (record o righe della tabella).*
Rispetto alla precedente versione l'archivio è stato aggiornato con:
• l'eliminazione di eventuali duplicati generati in fase di inserimento dati,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La Regione, con riferimento ai due precedenti archivi, ha, altresì, manifestato l'intento di pubblicare gli stessi sul proprio sito, entro il mese di agosto, "*al fine di agevolare le attività di accertamento demaniale da parte dei periti incaricati e la conoscenza dei vincoli esistenti da parte di tutti i soggetti interessati, previo riscontro di eventuali modifiche introdotte, ai diritti ivi attestati, da provvedimenti regionali, ovvero di altre Amministrazioni all'epoca competenti (Ministero dell'Agricoltura)*".

(iii) "*Allegato 2 - Banca Dati: Esame dei documenti presenti presso l'Archivio della Regione Umbria*", l'Amministrazione ha riferito quanto di seguito riportato: "*l'elaborato contiene tutte le informazioni, in formato tabellare e distinte per particella catastale, sugli atti adottati e sugli accertamenti demaniali effettuati da parte dell'Amministrazione regionale, dall'inizio dell'attribuzione delle competenze in materia, in relazione ai seguenti istituti connessi ai diritti civici:*

- *certificazione della presenza di diritti civici;*
- *affrancazione di uso civico;*
- *reintegra di beni civici;*
- *sdemanializzazione (alienazione) di beni civici.*

Allo stato attuale l'archivio è composto di 3836 voci (record)"[82].

(iv) "*Allegato 3a e 3b - Banca dati cartografica dei piani di gestione forestale dei demani civici*", per il quale l'Amministrazione ha riferito di aver predisposto "*la banca dati geografica, direttamente sovrapponibile alle basi catastali (per come esemplificato nell'Allegato 4 alla precedente nota trasmessa), delle aree relative agli assetti fondiari collettivi (domini collettivi e comuni gestori), per come desumibili dai piani di gestione forestale disponibili al momento*"[83].

- *inserimento di n. 146 ulteriori record (particelle) per il Comune di Giove, per una sentenza del 2008, conosciuta all'epoca del precedente inoltro, ma le cui particelle catastali coinvolte non erano note per l'assenza degli allegati alla sentenza nell'archivio informatico di questa Amministrazione;*
- *l'esclusione di atti che siano stati revocati, ovvero parzialmente riformati nei termini di natura e/o attribuzione dei diritti civici, analogamente a quanto sopra;*
- *diversamente da quanto indicato per l'archivio precedente, non sono state eliminate le informazioni su dispositivi ad oggi superati, ma non in contrasto con quelli vigenti (ad esempio riconoscimento di una demanialità civica promiscua da doversi ripartire tra più domini collettivi, per la singola particella, anche in presenza della successiva attribuzione della stessa ad un unico domino), al fine di consentire un'informazione più completa, in quanto tale archivio, diversamente dal precedente, non è destinato al momento ad una trasposizione cartografica, ma ad essere consultato tramite interrogazione del dato alfa-numerico;*
- *l'inserimento di note esplicative, quando sia utile per ulteriori indagini*".

[82] La Regione ha, altresì, riferito che, "*in vista della successiva pubblicazione dei dati, oltre a procedere al regolare aggiornamento degli stessi, è in corso la revisione dei medesimi per mettere in luce, in funzione della consultazione pubblica, le variazioni dello stato dei diritti civici per le particelle in archivio ovvero eventuali nuove verifiche, in sede di accertamento, che dovessero modificare gli esiti di precedenti accertamenti*".

[83] La Regione, al riguardo, ha anche precisato che trattasi "*di una banca dati geografica che verrà aggiornata dinamicamente a seguito dell'acquisizione di nuovi PGF o all'aggiornamento di quelli già contenuti nella stessa […].*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

(v) "*Allegato 4 - Banca dati geografica delle sentenze con riferimento al vecchio catasto*", "*contenente n. 3 files (formato pdf) che evidenziano il risultato che è possibile ottenere, attraverso una serie di procedure informatiche in ambiente GIS (in italiano Sistema Informativo Geografico), partendo dall'archivio redatto sulla base delle sentenze che riportano riferimenti catastali del Vecchio catasto*"[84].

Con nota acquisita al prot. n. 2377 del 12 settembre 2024, la Regione ha notiziato la Sezione dell'avvenuta pubblicazione delle suddette banche dati, con le relative spiegazioni, nel sito della Regione Umbria all'indirizzo:

https://www.regione.umbria.it/dati-e-informazioni-sulle-terre-di-uso-civico-in-umbria.

A tal fine, ha riferito, altresì, di aver modificato il titolo della pagina *web* ed inserito "*i collegamenti per lo scarico delle banche dati alfanumeriche e geografiche, compreso lo scarico del volume I dell'indagine ESAU del 1984* [e che] *comunicazione dell'avvenuta pubblicazione verrà inviata ai Servizi regionali e alle Amministrazioni provinciali e comunali*". Ha inteso anche precisare che "*come è naturale, si tratta di banche dati dinamiche in continuo aggiornamento in conseguenza dell'acquisizione di nuovi atti e documenti o di modifiche alla consistenza dei terreni interessati a seguito della conclusione di procedimenti di affrancazione, permuta o sdemanializzazione. Pertanto, nei successivi aggiornamenti* […] *avrà cura di segnalare nel sito Internet la data dell'aggiornamento delle informazioni* [e] *lo stesso sito verrà progressivamente implementato introducendo strumenti per una migliore e più agevole consultazione dei dati e delle informazioni*".

L'Allegato contiene il quadro di sintesi (allegato 3b in formato pdf) del complesso di dati geografici (allegato 3a formato shp) che verrà messo a disposizione sul sito regionale entro il mese di agosto. La banca dati alfa-numerico collegata al dato geografico indica per ciascun poligono l'ente esponenziale con la medesima codifica utilizzata negli archivi alfanumerici, rendendo possibil eventuali collegamenti. La banca dati contiene al momento n. 103 piani di gestione forestale di Enti esponenziali, di cui n. 81 di Domini Collettivi e n. 22 di Comuni (si precisa che per i terreni in titolarità dei Comuni, l'area interessata dal PGF potrebbe contenere anche superfici costituenti patrimonio del Comune)".

[84] La Regione, al riguardo, ha anche precisato che: "*sulla base di tali dati sono state classificate le singole particelle catastali del vecchio catasto in funzione della categoria assegnata, determinando in tal modo gruppi di particelle omogenee che sono state poi delimitate mediante la costruzione di poligoni omogeni per classificazione (presenza/assenza di gravame, demanio civico e sentenza di riferimento). Per poter utilizzare tali dati in sovrapposizione con altre banche dati geografiche ed in particolare con le basi catastali del NCT e NCEU, le mappe del vecchio catasto devono essere sottoposte a complesse procedure di mosaicatura e georeferenziazione. I poligoni generati attraverso il raggruppamento delle particelle omogenee, come sopra descritto, sono quindi sovrapponibili alle basi del nuovo catasto, mettendo a disposizione, in tal modo, ottime indicazioni conoscitive. Le rilevanti differenze negli strumenti e nella precisione esistenti fra i due catasti non consentono di procedere speditamente all'individuazione precisa dei riferimenti catastali afferenti al NCT e NCEU, ma le informazioni rese disponibili consentono di procedere ad opportuni approfondimenti per singole particelle o superfici limitate. Pertanto, si procederà progressivamente a caricare nel sito regionale le mappe che verranno redatte, per una più agevole consultazione ad un pubblico più largo, fermo restando che i tecnici saranno in grado di redigere, sulla base dei documenti sopra indicati e che saranno disponibili sul sito regionale, gli approfondimenti tecnici necessari*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Al riguardo, si intende rappresentare che la documentazione di dettaglio pubblicata nel sito istituzionale della Regione non corrisponde pienamente a quanto in precedenza trasmesso a questa Sezione, in quanto i dati pubblicati sono stati ulteriormente verificati dell'Amministrazione regionale ed aggiornati alla data 29 settembre 2024. Giova tale precisazione in considerazione del fatto che le analisi svolte dalla Sezione nella seconda parte della presente disamina sono state effettuate sulla banca dati pubblicata, proprio perché da ultimo aggiornata.

Nonostante le numerose difficoltà rappresentate dall'Amministrazione regionale nel corso delle interlocuzioni istruttorie, la stessa è comunque addivenuta alla rappresentazione di un parziale quadro di insieme delle terre oggetto di uso civico e delle vicende giudiziarie ed amministrative che le hanno riguardate. Apprezzando lo sforzo profuso dalla Regione, la suddetta documentazione trasmessa è stata esaminata, intendendo interpellare ulteriormente l'Amministrazione regionale al riguardo, con nota prot. 2484 del 18 settembre 2024, al fine di valutare la qualità dei dati forniti.

Gli approfondimenti, in particolare, hanno riguardato i seguenti aspetti.

(i) È stato chiesto di specificare a cosa facesse riferimento la colonna "UK_PROGR" riportata nell'"*Archivio sentenze commissario 31.07.2024*", nonché di chiarire il criterio di individuazione e/o di raggruppamento delle n. 284 "*combinazioni*" /" *gruppi omogenei*".

(ii) Quanto alle "*combinazioni*", avendo appreso che le stesse sono "*funzionali alla successiva digitalizzazione di aree cartografiche uniformi per i diritti civici ed alla ricerca della corrispondenza con l'attuale sistema catastale*", è stato rappresentato alla Regione come i dati trasmessi siano solo una base di partenza per una conclusiva definizione del lavoro che consentirà di far confluire tali dati, relativi alle sentenze, sull'attuale sistema catastale, in modo che chiunque, mediante l'accesso ai dati catastali, possa effettivamente visionare ed avere contezza della reale ed attuale situazione giuridica e giurisdizionale insistente sui dati stessi. Anche dal sito istituzionale, d'altronde, si evince come ci sia ancora la necessità di consultare gli archivi di Stato per poter risalire ai riferimenti al nuovo catasto. Nel merito, l'Amministrazione regionale è stata invitata a fornire ulteriori elementi informativi, anche riferiti alle future attività che avrebbe inteso porre in essere ed alle relative eventuali tempistiche di attuazione.

(iii) Quanto, poi, all'elenco "*esame sentenze NCT NCEU*", apprendendo che "*tale archivio* […] *non è destinato al momento ad una trasposizione cartografica, ma ad essere consultato tramite interrogazione del dato alfa numerico*", è stato chiesto di chiarire se con ciò si volesse intendere

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

che le informazioni in esso contenute non hanno, quindi, ancora trovato inserimento nel NCT/NCEU, rendendo in conseguenza necessaria l'ulteriore ricerca per dati catastali nello stesso.

(iv) Quanto all'elenco di cui all'Allegato 2 "*Esame documenti R Umbria archivio 31.07.2024*" sono rilevate differenze tra i dati contenuti nell'elenco trasmesso alla Sezione e i medesimi pubblicati nel sito dell'Amministrazione, chiedendo alla stessa di riferire se l'archivio pubblicato possa essere considerato definitivo, anche alla luce delle revisioni già anticipate alla Sezione; inoltre, nessuno degli archivi proposti risulta essere omnicomprensivo di tutti i dati riportati nei singoli elenchi, ponendo dubbi circa la possibilità che i dati – complessivamente considerati – possano rispecchiare l'intento del legislatore regionale di cui all'art. 2, l.r. 17 gennaio 1984, n. 1, originariamente manifestato al fine di uno svolgimento efficace ed efficiente delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni in materia di usi civici.

(v) Con riferimento alla banca dati cartografica dei piani di gestione forestale dei demani civici, che la Regione ha qualificato come "*sovrapponibile alle basi catastali*", è stato chiesto alla stessa di chiarire come viene assicurato il menzionato "*eventuale collegamento*", in modo da rendere immediato e fruibile il dato della presenza o meno - su ciascuna particella catastale interessata da demanio civico o gravame - di un piano di gestione forestale.

(vi) Quanto, poi, alla difficoltà rappresentata di trasposizione dei dati afferenti al Vecchio catasto in quelli di cui al NCT/NCEU, prendendo ad esempio l'unico attualmente disponibile e riconducibile all'analisi cartografica di "*PIAN GRANDE (Castelluccio di Norcia)*", si è proceduto a specifiche estrazioni di dati dai file messi a disposizione, addivenendo alla formulazione di alcune osservazioni[85] sottoposte all'Amministrazione regionale e chiedendo alla stessa di chiarire a quale registro "*mutazioni*" si faccia riferimento

[85] Dall'analisi cartografica (V. Allegato 4 alla comunicazione del 12 agosto u.s.) è stata tratta una "combinazione" n. 191, sulla quale insiste un "demanio civico" ricondotto alla "C.A. Castelluccio", intero e non frazionato, in seguito alla sentenza del Commissario Usi Civici n. 30 del 2.07.1950. Filtrando, invece, i dati dell'archivio EXCEL delle sentenze del Commissario (V. Allegato 1 alla comunicazione sempre del 12 agosto u.s.) per la medesima combinazione n. 191, si desume una sentenza del 5.03.1951, ricondotta al Comune di Cascia che ha disposto l'affrancazione (liquidazione) con conseguente esito "assenza di diritti civici". Selezionando, invece, il riferimento al Comune di Norcia nel menzionato Allegato 1, è emerso un altro dato riconducibile ad un'ulteriore sentenza del Commissario del 20.07.1951, che ha stabilito l'assenza di diritti civici, peraltro ricompresa nella combinazione n. 198 non presente nell'analisi cartografica di "PIAN GRANDE" e, persino, con ulteriore indicazione, accanto alla menzione delle mappe di piano, di una "mutazione e non mappale da indagare sul registro mutazioni".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

e di fornire ulteriori elementi informativi utili per consentire alla Sezione di comprendere lo stato delle verifiche effettivamente svolte e compendiate negli archivi trasmessi e pubblicati nel sito istituzionale.

(vii) Anche con specifico riferimento alla vicenda riconducibile alla Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" sono state formulate osservazioni in ordine ai dati contenuti dei file trasmessi alla Sezione[86], finalizzate a sottoporre alla Regione, nel corso del contraddittorio scritto, dubbi sul fatto che anche gli elenchi proposti per argomento nel sito regionale sono risultati parziali.

(viii) Con riferimento al manifestato intento di pubblicare i dati sul sito regionale "*al fine di agevolare le attività di accertamento demaniale da parte dei periti incaricati*", nonché alla comunicazione del Dirigente AFOR veicolata a questa Sezione - ed incentrata sull'assenza di conferimenti di incarichi a periti demaniali da parte della stessa Agenzia, nell'ambito della funzione ad essa delegata di gestione del patrimonio agroforestale della Regione – è stato chiesto di chiarire se siano mai stati incaricati periti demaniali direttamente dalla Regione, ai fini delle operazioni riconducibili agli usi civici e ai domini collettivi.

(ix) È stato sottoposto alla Regione un approfondimento riguardante la documentazione acquisita da codesta Amministrazione a norma dell'art. 3, c. 3 del Regolamento regionale n. 2/2001, al fine dell'iscrizione, ad istanza di parte, nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, di cui, tuttavia, si dirà in un successivo apposito paragrafo, al quale si rimanda.

(x) La Regione è stata invitata a fornire, qualora adottati, i decreti di chiusura delle operazioni demaniali, quali atti finali al termine delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione delle terre civiche del comune o dell'ente esponenziale, anche in

[86] In particolare, è stato osservato che, mentre la reintegra disposta dalla Corte d'Appello sul foglio 44, particella n. 205 e trattata nella d.g.r. n. 1301/2022 ha trovato indicazione nell'archivio di cui all'Allegato n. 2 (Esame documenti R Umbria archivio 31.07.2024) trasmesso a questa Sezione, i dati catastali trattati nella d.g.r. n. 882/2022, oggetto della Sentenza n. 124 del 16 maggio 2022 del Commissario - che ha pure disposto la reintegra delle particelle nn. 62, 63, 64 e 108 censite al NCT del comune di Gualdo Tadino al foglio 29 – non hanno trovato pari indicazione, né nel menzionato allegato né negli altri archivi inoltrati a questa Sezione e pubblicati nel sito regionale. Al riguardo, è stato osservato, altresì, come nelle menzionate delibere di Giunta sia stato fatto riferimento ad un cambio di destinazione d'uso disposto con d.d. 6937 del 20.07.2009, non citato nell'elencazione trasmessa a questa Sezione, né nella relativa documentazione allegata. Al pari, non ha trovato né menzione, né trasmissione la determinazione dirigenziale n. 1541 dell'11 marzo 2011 relativa all'affrancazione del diritto di uso civico, con importo per la liquidazione del diritto originariamente fissato in € 140.578,00. Ciò, in quanto – probabilmente - in quest'ultimo caso, la documentazione meno recente relativa alle affrancazioni indicata nel sito è risalente al 2014, mentre le elencazioni presenti nel sito regionale per i cambi di destinazione d'uso risalgono ad annualità pregresse.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

considerazione delle menzionate verifiche svolte dalla stessa Amministrazione regionale in merito alla presenza dei diritti di uso civico, nonché elementi informativi relativi alla chiusura delle citate operazioni, in considerazione dell'indicazione – fornita dalla Regione nel proprio sito – secondo la quale "*l'archivio contiene anche verifiche demaniali condotte da parte dello Stato antecedentemente i DDPPRR n. 11/1972 e 616/1977*".

(xi) Ulteriori approfondimenti hanno riguardato, infine, il contenuto della sentenza del 3 marzo 2021 della Corte di appello di Roma pronunciata all'esito del giudizio n. 6474/2018 e riguardante un provvedimento di mutamento della destinazione d'uso, in relazione ad alcune disposizioni della l.r. n. 1/1984[87]. Nello specifico, in relazione alle statuizioni della

[87] Nella quale si afferma che "*In ordine alla legittimità del provvedimento di mutamento della destinazione d'uso (Determinazione dirigenziale n. 10160 del 05.10.2017) deve innanzitutto osservarsi che la legge regionale n. 1/1984 attribuisce, all'articolo 3, le competenze in materia alla Giunta Regionale ed essa non risulta essere stata abrogata. Il successivo articolo 5 vieta il "mutamento di destinazione dei terreni in deroga a quanto previsto dai piani di sviluppo economico di cui al successivo art. 7". Infine, il comma IV° dell'articolo 8 condiziona la concessione delle terre civiche alla "presentazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, predisposto ai sensi della legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, in conformità con le indicazioni dei piani di cui al precedente art. 7". Non risulta che tale atto (emanato appena 30 giorni dopo la presentazione dell'istanza) abbia tenuto conto di tali indicazioni. In tale scia, le terre appartenenti ai diritti civici risultano, di norma, incompatibili con l'attività edificatoria (arg. Consiglio Stato sez. IV 19 dicembre 2003 n. 8365) per l'evidente ragione che "privatizzano" a tempo indeterminato un bene, i cui diritti spettano invece ad una collettività, sottraendo spesso definitivamente alla pubblica utilità i benefici provenienti dalla terra, dai boschi e dalle acque". Afferma ancora il Consiglio di Stato nella predetta sentenza che: "Quando il mutamento di destinazione "in deroga" delle terre sottoposte ad uso civico si risolve in un'attribuzione a terzi di diritti spettanti alla collettività, l'iter per il rilascio della relativa autorizzazione deve quindi essere necessariamente ricondotto all'ambito proprio dei procedimenti di concessione dei beni demaniali, in quanto ha l'identico effetto di privare i componenti della collettività (che ne sono i veri titolari) del beneficio, per trasferirlo a soggetti privati che richiedono l'utilizzazione imprenditoriale del terreno a fini di lucro personale per un consistente lasso di tempo.... Infatti, se i diritti appartengono alla collettività e questi sono solo amministrati dal Comune sotto il controllo della Regione, è evidente che le relative dinamiche procedimentali di gestione non solo debbano corrispondere al predetto assetto istituzionale, ma soprattutto debbano comunque avvenire nel rispetto dei cardini della pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione in quanto, analogamente alle concessioni di beni demaniali, anche qui il procedimento finisce per costituire un utilizzo privato di beni della collettività che, nel favorire le possibilità di lucro di un determinato imprenditore in danno degli altri, altera le naturali dinamiche del mercato (arg. ex Corte Cost. 13 maggio 2005 n. 5). La natura comunque "pubblica" dei diritti di uso civico comporta, in linea generale, l'applicazione dei principi di derivazione comunitaria, di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, e proporzionalità, di cui all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., i quali non solo si applicano direttamente nel nostro ordinamento, ma debbono informare il comportamento della P.A., anche quando, come nel caso di concessioni di diritti su beni pubblici, non vi è una specifica norma che preveda la procedura dell'evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato Sezione V, 19 giugno 2009, n. 4035). In coerenza di tale ultima considerazione e della ricordata natura collettiva "duale" dei diritti reali, l'interpretazione costituzionalmente orientata ai cardini di cui all'art. 97 Cost. impone che le procedure concernenti le richieste di autorizzazione al mutamento di destinazione debbano anche rispettare le regole di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. ed in particolare i principi generali: - del contraddittorio, di informazione e di partecipazione pubblica: pertanto, prima di procedere a qualunque iniziativa in materia di deroga ex art. 12 della L. n. 1766/1927, le amministrazioni comunali - la cui rappresentanza è pur sempre in nome della loro collettività - devono dare massima notorietà a mezzo di pubblici avvisi anche sul proprio sito internet, dell'esistenza dell'iniziativa ed delle relative condizioni generali, al fine di consentire la partecipazione e richieste di chiarimenti, l'emersione del dissenso, il vaglio delle eventuali obiezioni dei soggetti appartenenti alla comunità che sono i reali titolari dei diritti civici; - di trasparenza, pubblicità ed imparzialità: la procedura ad evidenza pubblica non può che seguire il canone generale di cui all'art. 12 della L. n. 241/1990 che è espressione concreta dei cardini costituzionali di cui all'art. 97 della Costituzione a presidio dei principi dell'imparzialità e della trasparenza (cfr. Consiglio Stato sez. V 10 maggio 2005 n. 2345). La predetta norma (oltre ai casi "... di sovvenzioni e sussidi, ecc.…") disciplina, senza distinzioni di sorta, tutte le concessioni concernenti "...l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati" tra i quali rientrano indubitabilmente anche le fattispecie di cui all'art. 12 della L. n. 1766/1927. Pertanto, l'autorizzazione alla cessione ovvero al mutamento di*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

citata sentenza, è stato chiesto alla Regione di notiziare su come la stessa, per quanto di competenza, abbia tenuto in considerazione i principi enucleati, ai fini di un corretto esercizio delle proprie funzioni in materia di usi civici ed in particolare in riferimento ai mutamenti d'uso ed ai provvedimenti amministrativi connessi o aventi ad oggetto attività estrattiva.

L'Amministrazione regionale, con nota acquisita al prot. n. 2624 del 30 settembre 2024, ha fornito riscontro – dettagliato per ciascun punto attenzionato – rispetto alle suddette richieste formulate con l'istruttoria di cui al prot. n. 2484 del 18 settembre, riferendo quanto di seguito riportato.

Con riferimento codice alfanumerico univoco "*UK_PROG*" alle n. 284 "*combinazioni*", indicati negli archivi trasmessi dalla Regione, la stessa ha riferito che:

(i) l'Archivio Sentenze del Commissario basato sul vecchio catasto, denominato Archivio_Dati_Catastali_Sentenze_Vecchio_Catasto.xls, contiene, per ogni riga della tabella (record), l'indicazione dei diritti civici per i singoli mappali citati nelle sentenze, quando questi non risultino più modificati da successive sentenze[88]. Per rispondere compiutamente al quesito posto, l'Amministrazione regionale ha, altresì, sommariamente descritto la modalità operativa seguita[89], precisando, in merito al suddetto codice, che l'uso

destinazione di un bene civico deve essere senz'altro "...subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni devono attenersi" (come recita il cit. art. 12). E ciò a prescindere dal fatto che il procedimento de quo sia stato iniziato, o meno, ad istanza di parte. Infatti, anche nell'ipotesi in cui il procedimento inizi non già per volontà dell'amministrazione bensì sulla base di una specifica richiesta di uno dei soggetti interessati all'utilizzo del bene, le concessioni di beni civici non sfuggono ai principi che impongono comunque l'espletamento di un confronto concorrenziale per l'individuazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati e per il conseguimento del massimo utile per l'universitas civium. In definitiva, in materia di usi civici l'applicazione dell'art. 12 della L. n. 1766 non può in nessun caso prescindere dal previo esperimento della pubblicità e dalla predeterminazione dei criteri di assegnazione che devono essere resi previamente noti a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dalla successiva puntuale verifica dell'applicazione degli stessi nel provvedimento comunale di richiesta alla Regione di assenso al mutamento di destinazione ".

[88] Per consentire una più agevole comprensione, la Regione ha formulato il seguente esempio: "*se lo stesso mappale fosse stato dichiarato Demanio civico dalla Sentenza 1 e poi dichiarato privo di diritti civici dalla successiva Sentenza 2, comparirà una sola volta in tabella, con la citazione della sola Sentenza 2 e di quanto da essa disposto. Tale scelta è funzionale a una rappresentazione geografica univoca della situazione dei diritti*".

[89] Questi i passaggi riferiti dalla Regione:

- "*si procede inizialmente con la georeferenziazione (posizionamento nello spazio sulla base di un sistema di proiezione definito) della Mappa del Catasto Gregoriano, in sovrapposizione alla cartografia catastale attuale, nel sistema di riferimento cartografico Gauss Boaga Est (EPSG 3004), tramite apposito software (sw) cartografico, mediante l'individuazione di punti omologhi tra la mappa catastale attuale e quella del Catasto Gregoriano, come meglio precisato nella successiva risposta;*
- *sulla base della sovrapposizione di cui sopra, vengono progressivamente disegnati, come punti, i numeri di mappa corrispondenti a ciascuno dei mappali individuati dalle sentenze di cui all'archivio in formato xls. Successivamente, ad ogni punto, disegnato come sopra, è associato un codice alfanumerico univoco: UK_PROG (dato dalla concatenazione tra nome della Mappa e numero del mappale). L'uso di tale codice permette, con operazioni informatiche gestite dal software*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

dello stesso consente, "*con operazioni informatiche gestite dal software cartografico, di associare al punto, rappresentante il mappale nello spazio, tutte le informazioni desunte dalla sentenza, riportate nella tabella in formato xls, senza doverle trascrivere manualmente*".

(ii) "*Le menzionate "combinazioni" sono condizioni omogenee per lo stato dei diritti civici, per la sentenza che li ha stabiliti e per la particolarità cartografica del dato. Infatti, ogni combinazione è composta da tutti quei mappali (punti sulla mappa) che abbiano le stesse condizioni per: numero della sentenza (colonna NUMERO SENTENZA dell'archivio di cui sopra), stato dei diritti civici deciso dalla sentenza (colonna CONDIZIONE ACCERTATA DIRITTI CIVICI), eventuale titolare (colonna ENTE ESPONENZIALE TITOLARE), attribuzione dei diritti a parte o all'intera superficie del mappale (colonna SUPERFICIE INTERA / QUOTA PARTE) e siano riferiti a mappali presenti nella mappa d'impianto del vecchio catasto, ovvero derivanti da frazionamento di quelli originari*".

La Regione, pertanto, alla luce della spiegazione fornita in merito alle "*combinazioni*", ha continuato ad esporre il procedimento di trasposizione dei dati confluiti negli archivi trasmessi[90], precisando che "*non esistono tabelle di corrispondenza fra vecchio catasto e nuovo catasto, né potrebbero esistere, considerata tra l'altro, la diversa precisione degli strumenti topografici di rilevamento e di restituzione cartografica utilizzati per i due catasti. La corrispondenza tra mappali del vecchio catasto citati nelle sentenze e particelle catastali attuali, deve tenere conto*" di alcune considerazioni elencate nella risposta fornita[91].

---

cartografico, di associare al punto, rappresentante il mappale nello spazio, tutte le informazioni desunte dalla sentenza, riportate nella tabella in formato xls, senza doverle trascrivere manualmente".

[90] A seguire gli ulteriori passaggi procedimentali riferiti dalla Regione:
• "*nell'ambiente cartografico si avrà una serie di punti, corrispondenti ai mappali, riportanti, nella tabella associata,* [con] *anche l'indicazione univoca (numero) della combinazione. Ogni combinazione di punti corrisponderà quindi a uno o più gruppi di mappali contigui. I mappali contigui possono essere racchiusi in un poligono (o un multi-poligono) che verrà digitalizzato (rappresentato cartograficamente in un formato vettoriale);*
• *ogni poligono ottenuto, che nel sistema cartografico può essere sovrapposto alla base catastale attuale, servirà alla determinazione delle particelle catastali ricadenti in una situazione omogenea della sentenza per diritti civici, numero sentenza e aspetti cartografici".*

[91] Queste le considerazioni elencate dalla Regione in merito alla corrispondenza tra i mappali del vecchio catasto e le particelle catastali del nuovo:
- "*per i mappali citati nelle sentenze derivanti da frazionamento (non presenti sulla mappa d'impianto georiferita durante la precedente fase), il poligono racchiude l'intera particella madre presente nella mappa presa in esame, data l'impossibilità di consultare tutti i tipi di frazionamento interessati (da decine a centinaia per mappa), rendendo necessario, in successiva fase, perfezionare l'indagine con l'acquisizione dei frazionamenti;*
- *dove la sentenza ha indicato uno stato dei diritti per quota parte della superficie di un mappale, non essendo a disposizione di questa Amministrazione gli allegati cartografici predisposti dal CTU o comunque considerati ai fini del giudicato, analogamente a quanto sopra, il poligono racchiude l'intera superficie della particella, con la necessità, anche in questo caso, di perfezionare l'indagine con l'esame degli allegati cartografici relativi alla sentenza, ove disponibili;*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La Regione ha, altresì, precisato che "*i suddetti dati agevolano consistentemente il successivo approfondimento da parte dei tecnici incaricati di svolgere verifiche ed accertamenti dei diritti civici*" e che "*proseguirà tale complessa attività di analisi cartografica rendendo progressivamente disponibili i risultati sul proprio sito*". Ha, inoltre, riferito che "*l'attività riguarda le mappe del catasto gregoriano già disponibili e successivamente sarà estesa alle mappe che verranno scansionate o rese disponibili dagli Archivi di Stato (da quanto emerso nei contatti intercorsi con i referenti del Ministero della Cultura, lo stesso Ministero intende procedere alla digitalizzazione delle mappe vecchio catasto)*", oltre che, peraltro, "*la rappresentazione di tutte le combinazioni su base poligonale richiede tempi consistenti*", riportando "*uno schema operativo con indicazione dei tempi medi di esecuzione*"[92].

- *nel caso in cui la sentenza abbia ad oggetto l'intera superficie dei mappali, non derivanti da frazionamento, il poligono rappresentativo della combinazione potrà essere usato direttamente per l'individuazione delle particelle catastali attuali corrispondenti, senza necessariamente consultare la documentazione presso l'Archivio di Stato, come necessario nei casi precedenti;*
- *per tutti e tre i casi sopra descritti occorre, comunque, considerare l'errore di trasposizione delle mappe del vecchio catasto, dal sistema originario di riferimento a quello usato per l'indagine, [come sopra riferito]. Infatti, non essendo disponibili informazioni sul sistema di proiezione adottato nel catasto gregoriano, con le relative equazioni, e sui relativi punti fiduciali materializzati a terra, né presso le sezioni locali dell'Archivio di Stato, né on line, è stato necessario individuare un processo di trasformazione della mappa catastale del vecchio catasto, basata sull'individuazione di punti omologhi tra questa e l'attuale, e l'utilizzo di un algoritmo di trasformazione adeguato. Tale processo genera l'errore di trasposizione sopra richiamato, che può essere conosciuto, e quindi gestito, ma non può essere annullato, per la nota impossibilità di rappresentare su un piano superfici curve; ne consegue che la stessa area, rappresentata con una data proiezione, possa essere coincidente a quella rappresentata in un'altra proiezione solo se le suddette proiezioni hanno un'equazione matematica di rappresentazione identica e sono basate su una forma della terra (ellissoide) uguale. I risultati migliori, nelle prove effettuate nell'ambito di questo lavoro, in termini di errore medio di posizionamento, sono stati ottenuti con l'algoritmo di Helmert e l'utilizzo di almeno 15 punti omologhi, che sono diventate le specifiche tecniche di norma utilizzate per le georeferenziazioni in trattazione. L'errore di posizionamento medio dei punti del vecchio catasto, sul sistema in cui è rappresentato il nuovo catasto, nelle prove eseguite varia in media da 3 a 15 metri. Ne deriva che l'associazione tra particelle del vecchio catasto con quelle del nuovo, non può essere basata su operazioni automatizzate di intersezione grafica, dato il suddetto livello di errore, ma sono necessarie, per ciascuna particella, più valutazioni congiunte (significatività dell'intersezione alla luce dell'errore medio di trasposizione, andamento analogo dei confini anche in assenza di intersezioni altamente significative, ripartizione delle intersezioni delle attuali particelle con corsi d'acqua e strade, ecc.);*
- *il prosieguo dell'indagine, pertanto, prevede la rappresentazione dei poligoni relativi ad ogni combinazione, sulla base catastale attuale, con indicazione dell'errore di georeferenziazione delle mappe stimato dal sistema e dell'algoritmo di georeferenziazione utilizzato*".

[92] Nello specifico, è stato riferito che:

- "*nel caso di poligonazione da mappe disponibili le principali operazioni comprendono: georeferenziazione, individuazione punti da digitalizzare, eventuale acquisizione di immagini fotografiche aggiuntive relative a "frazionamenti in fase d'impianto della mappa", associazione tabelle .xls ai punti digitalizzati, generazione dei gruppi di punti appartenenti alle diverse combinazioni, digitalizzazione di n. poligoni; catalogazione dei risultati e implementazione dell'archivio; durata prevista per ciascuna mappa: 12,5 ore/uomo; le mappe in lavorazione sono n. 22 per complessive 218 ore/uomo, tenuto conto che per n. 19 mappe è stata già svolta l'operazione di georeferenziazione;*
- *nel caso di poligonazione da immagini fotografiche da acquisire, le principali operazioni, oltre a quelle sopra descritte, comprendono l'attività di ripresa fotografica di tutti i rettangoli di mappa presso l'Archivio di Sato, composizione dei rettangoli a costituire, con sw fotografico, un'immagine unica; durata stimata aggiuntiva di 6 ore/uomo, per complessive 18,5 ore/uomo; le mappe da acquisire sono n. 66 per complessive 1221 ore/uomo*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Quanto alle tempistiche collegate alle attività elencate, la Regione ha riferito che "*la data di conclusione dei lavori dipende dal tempo che i tecnici specialisti potranno dedicare a questo importante lavoro, a fronte delle diverse attività che vanno concluse entro tempi predeterminati, quali le procedure dei fondi comunitari, con la necessità di garantire i target di spesa previsti per il 2024, ed i numerosi procedimenti amministrativi ordinari da svolgere per dare risposta ai cittadini nei tempi previsti. Pertanto, la conclusione delle suddette attività non potrà essere conclusa prima di circa un anno*", ribadendo che "*il materiale messo a disposizione consente, con l'aiuto di un tecnico, di avere celermente informazioni sulle porzioni di territorio di interesse*".

(iii) Con riferimento all'esame delle "*sentenze NCT/NCEU, di cui all'Archivio_Dati_Catastali_Sentenze_Catasto_Attuale.xls)*", la Regione ha riferito di aver "*ritenuto non necessario procedere ad alcuna trasposizione cartografica*", fornendone motivazione[93].

Con riferimento alle osservazioni formulate circa la corrispondenza dei dati forniti all'intento del legislatore regionale di cui all'art. 2, l.r. 17 gennaio 1984, n. 1, anche con riferimento alle differenze riscontrate con quelli pubblicati nel sito istituzionale, l'Amministrazione regionale ha riferito che: "*le differenze nell'allegato 2 "Esame documenti R Umbria archivio 31.07.2024" ed il corrispondente Archivio_Dati_Catastali_R_U.xlsx sono dovute, esclusivamente, alla correzione di errori emersi in sede di revisione prima della pubblicazione. L'archivio pubblicato può essere considerato definitivo e verrà aggiornato con l'inserimento di atti ed accertamenti che saranno acquisiti e prodotti nel corso del tempo, i quali potranno comportare revisioni di dati che sono segnalati nella specifica colonna dell'archivio "NOTA SULLE INDICAZIONI RELATIVE A PARTICELLE CITATE PIU' VOLTE". I tre archivi in formato xls sono di agevole consultazione e garantiscono l'accessibilità e la consultazione da parte di chiunque.*

[93] Di seguito le motivazioni riferite dall'Amministrazione regionale:
• "*il file può essere interrogato per Comune, foglio e particella catastale, il che ne permette l'immediata individuazione sulle attuali mappe catastali, a condizione di avere a disposizione una base dati catastale interrogabile in ambiente sw cartografico, condizione comune a tutti i tecnici operanti nel settore, come pure alle Pubbliche Amministrazioni. Per i privati cittadini, qualora non disponenti di tali sw e base dati, c'è la possibilità di consultare l'estratto di mappa nella banca dati dell'Agenzia del Territorio, per conoscere la localizzazione geografica delle superfici;*
• *quanto sopra vale solo nel caso che particella catastale riportata in elenco sia ancora presente sulla mappa aggiornata, e non oggetto di successivo frazionamento. In quest'ultimo caso, invece, è necessario conoscere le variazioni avvenute, tramite consultazione della visura storica acquisibile on line dalla banca dati dell'Agenza del Territorio, risalente fino all'istituzione del catasto meccanografico (nel corso degli anni '80). Quando il frazionamento della particella oggetto di verifica risalga ad anni antecedenti all'attivazione del catasto meccanografico, è necessario esaminare la documentazione disponibile presso l'archivio cartaceo dell'Agenzia delle Entrate;*
• *anche nel caso in cui le sentenze del Commissario siano espresse facendo riferimento all'attuale sistema catastale, al fine di ottenere l'individuazione planimetrica dell'area oggetto della sentenza, qualora interessi quota parte della particella catastale, è necessario consultare gli eventuali allegati cartografici relativi alla sentenza, citata nell'archivio xls*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Si è ritenuto opportuno tenere i tre archivi distinti in modo da avere ben chiara la diversa fonte del dato, con la possibilità, per chi ne fosse interessato, di costruirsi il proprio archivio unico. Per le motivazioni d'ordine cartografico sopra illustrate, l'archivio contenente l'indicazione dei mappali vecchio catasto, è utilizzabile da soggetti che abbiano conoscenza di strumenti informatici cartografici, ferma restando l'informazione sulla presenza/assenza di diritti in determinate parti del territorio sulla base della denominazione e collocazione territoriale della mappa".

Secondo la Regione, l'archivio – complessivamente inteso come insieme dei file pubblicati – "*rappresenta quindi una prima fonte di informazione che via via sarà ampliata con la messa a disposizione delle poligonazioni sovrapposte alle basi cartografiche del nuovo catasto*", ritenendo "*che la presenza di tre archivi non infici il raggiungimento dell'obiettivo prefissato originariamente dal legislatore regionale (art. 2 della l.r. 1/84), ma anzi consenta di evitare errori nell'interpretazione e trasposizione dei dati*".

Quanto, poi, alla banca dati cartografica dei piani di gestione forestale dei demani civici, la Regione ha riferito che: "*la sovrapponibilità della* [stessa], *alla base catastale, significa che, tramite sw cartografico la stessa banca dati è immediatamente sovrapponibile alle basi dati catastali, sia che le stesse siano rese disponibili on line dall'Agenzia delle Entrate (tramite servizi WMS), ovvero vengano acquisite dagli utenti in formato vettoriale. Tale sovrapponibilità, consente di estrarre, con operazioni automatizzate se si dispone di una base dati vettoriale, tutte le particelle catastali ricadenti nel perimetro dei piani di gestione. La banca dati è stata integrata rendendo disponibile al collegamento https://www.regione.umbria.it/dati-e-informazioni-sulle-terre-di-uso-civico-in-umbria i link denominati "Progetto PGF" e "Istruzioni Progetto PGF" che consentono di consultare la banca dati geografica in ambiente QGIS previa operazione di download. Disponendo di accesso alla rete, il progetto permette inoltre la visualizzazione e l'interrogazione delle mappe di base (WMS Catasto Agenzia entrate) e la visualizzazione di sfondi cartografici diffusamente utilizzati, quali Open Street Map e Google map*".

Quanto, poi, alla difficoltà di trasposizione dei dati afferenti al Vecchio catasto in quelli di cui al NCT/NCEU, con specifico riferimento ai dati segnalati dalla Sezione nell'istruttoria, la Regione ha riferito che "*nella trasposizione portata ad esempio è emerso un problema di numerazione delle combinazioni, dovuto alle correzioni apportate in sede di revisione del file pubblicato nel sito, costituito da 5739 record, in luogo dei 5816 presenti nell'allegato 1 della Comunicazione in data 12 agosto u.s. La discordanza nel numero dei record è dovuta all'eliminazione di dati duplicati e anche di quella relativa ai mappali citati in sentenze, il cui riferimento stato sia stato modificato da successive sentenze, mantenendo nell'archivio un solo record (riga della tabella)*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

riferito alla decisione della sentenza più recente", precisando che "*la differenza è dovuta alla numerazione progressiva delle combinazioni che, cambiando il numero dei record, ha portato alla soppressione delle combinazioni duplicate, con conseguente variazione del numero totale delle stesse*" e dando evidenza del fatto che "*il numero di combinazione è funzionale alla ricerca del poligono e non inficia la validità dell'informazione che è di natura conoscitiva*".

Con riferimento alla vicenda riconducibile alla Comunanza Agraria "Appennino Gualdese", la Regione ha riferito che "*la reintegra delle particelle nn. 62, 63, 64 e 108 è contenuta nell'Archivio al collegamento Archivio_Dati_Catastali_Sentenze_Catasto_Attuale.xls), esattamente alle righe del foglio dalla n. 2339 alla n. 2342, come anche nel file Allegato 1 - ARCHIVIO_SENTENZE_COMMISSARIO_31_07_24, al foglio ESAME_SENTENZE_NCT_NCEU_31_07, trasmesso nell'ultimo inoltro* [alla Sezione], *nella medesima posizione del foglio* [mentre] *la stessa reintegra non si trova in Archivio_Dati_Catastali_R_U.xlsx, in quanto avrebbe riportato la DGR 882/2022, con cui la Regione ha dato esecutività alla sentenza del Commissario, con conseguente duplicazione del contenuto della stessa informazione, operazione questa, che di norma, è da evitare in quanto determina dati ridondanti e può ingenerare confusione. Inoltre, la Sentenza n. 124 del 16 maggio 2022 ha annullato l'affrancazione autorizzata con la DD n. 1541 dell'11 marzo 2011, lasciando pertanto i terreni interessati alla titolarità della Comunanza agraria dell'Appennino Gualdese*".

Quanto agli incarichi a periti demaniali, precisando le informazioni già fornite alla Sezione, la Regione ha riferito che si tratta di "*eventuali incarichi conferiti dalla Regione, Afor o da altri soggetti che ne abbiano interesse, quali gli stessi domini collettivi o soggetti privati che necessitino di approfondire la situazione dei terreni*", confermando "*l'assenza di incarichi regionali dal 2009 […], come attestato dalla stessa Agenzia* [AFOR]" e riferendo che "*nel materiale di archivio si riscontra l'incarico conferito per il Comune di Stroncone, avviato nel 1988 e conclusosi nel 2003 (i cui esiti sono caricati nell'archivio pubblicato), e traccia di diversi incarichi conferiti nel 1985 (copia di note protocollate)*".

Quanto, poi, alla sussistenza di eventuali decreti di chiusura delle operazioni di sistemazione dei demani comunali (circolari Ministero Agricoltura e Foreste 12 aprile 1937 n.6229bis e 21 luglio 1937 n. 22382), quali atti finali al termine delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione delle terre civiche del comune o dell'ente esponenziale, l'Amministrazione regionale ha riferito di "*non* [aver] *partecipato ad operazioni finalizzate alla ricognizione completa di Demani Comunali, ma esclusivamente ad indagini utili all'adozione di provvedimenti di affrancazione* […]", ricordando, al riguardo, la ricognizione

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

svolta ai fini della pubblicazione dei dati conoscitivi eseguita dall'allora Ente di Sviluppo Agricolo, riportata nel sito istituzionale. La Regione ha, altresì, precisato che, "*per quanto concerne il riferimento ad attività d'indagine sulle terre civiche svolte dallo Stato, i cui esiti sono confluiti nell'Archivio* [dell'] *Amministrazione, si fa riferimento ad attività conoscitive notificate dal Commissario agli Usi civici, in una sua comunicazione del 1981 e ad analoghe attività attestate* [dalla stessa Amministrazione regionale] *in una sua nota interna del 1986 (sottoscritta dall'Assessore agli usi civici per l'Umbria incaricato ai sensi dell'art. 28 della l. 1776/1927)*", con esplicito rimando ai dati contenuti nell'archivio Archivio_Dati_Catastali_Sentenze_Catasto_Attuale.xls, alle righe dalla n. 1606 alla 1614 del foglio di calcolo.

Con specifico riferimento, infine, ai principi di diritto enucleati dalla sentenza del 3 marzo 2021 della Corte di appello di Roma, pronunciata all'esito del giudizio n. 6474/201811, la Regione ha inteso precisare che "*a seguito dell'entrata in vigore della legge 168/2017 i cambi di destinazione d'uso proposti dagli enti esponenziali sono stati resi esecutivi con delibera di Giunta regionale, come previsto dall'art. 3, comma 7, della stessa l. 168/2017*", fornendo ulteriori chiarimenti in merito alla verifica dei presupposti di legge o da quelli derivanti dalla formata giurisprudenza[94], con specifico riferimento al fatto che: (i) i piani di cui all'art. 7,

[94] "*Come illustrato, in risposta alle precedenti richieste di codesta Sezione i piani ai sensi dell'art. 7 della l.r. 1/1984 non sono mai stati né presentati né adottati. Trattasi quindi di una previsione normativa che va a sovrapporsi, senza coordinarsi, con quanto già stabilito dagli artt. 130 e 135 del RDL n. 3267/1923, per come espressamente richiamati dall'art. 12 della l. 1766/1927. Pertanto, la condizione stabilita all'art. 5 della L.r. 1/84 risulterebbe sempre verificata, in quanto il mutamento di destinazione non risulta in deroga a quanto previsto dai piani di sviluppo economico, tenuto conto della mancanza di tali piani. Come già relazionato, il quadro normativo di riferimento ai "piani economici", di cui all'art. 12 della l. 1766/1927 e dell'art. 130 del RDL n. 3267/1923, si è evoluto nel tempo anche in relazione alla necessità di recepire i principi e criteri di gestione forestale sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, come espressamente già richiamate dall'art. 1 del D.Lgs. 227/2001 ed ora dall'art. 1 del D.Lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). La Regione Umbria ha disciplinato in ordine all'adozione di strumenti di pianificazione con la l.r. 28/2001 (Testo unico regionale per le foreste), per come modificata dalla l.r. 10/2022, e con il relativo r.r. n. 7/2002 e s.m.i. L'attuale normativa regionale garantisce che la gestione del patrimonio silvo-pastorali appartenente agli enti pubblici ed alle proprietà collettive avvenga secondo i principi e criteri di GFS.*

Per quanto riguarda la richiamata sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 19 dicembre 2003 n. 8365, si precisa che le istanze di cambio di destinazione d'uso oggetto di provvedimento da parte della Regione, non sono finalizzate allo svolgimento di attività edificatoria, conseguentemente non è determinata la sottrazione di terre per un tempo indeterminato alla collettività.

Per quanto attiene i principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza, nel caso di richiesta presentata dall'Ente esponenziale di rendere esecutivo l'atto di adozione del proprio Statuto, l'amministrazione regionale pone attenzione alle previsioni statutarie e qualora, le stesse non garantiscano la corretta applicazione delle leggi esistenti o l'attuazione dei principi che la giurisprudenza afferma, chiede una riformulazione degli articolati dello Statuto, al fine di salvaguardare anche i criteri di trasparenza e imparzialità auspicati per la gestione dei beni collettivi.

Relativamente ai provvedimenti riguardanti l'attività estrattiva di cava, dopo la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3 marzo 2021, è stata data esecutività ad una sola richiesta di cambio di destinazione d'uso con la DGR n. 423 del 26.04.2023. Nel caso specifico, l'Assemblea degli Utenti ha approvato un cambio di destinazione d'uso temporaneo,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l.r. n. 1/1984 non sono mai stati né presentanti né approvati e, pertanto, la condizione stabilita all'art. 5 della medesima legge regionale risulterebbe sempre verificata, in quanto il mutamento di destinazione non risulta in deroga a quanto previsti dai menzionati piani, in mancanza degli stessi; (ii) le istanze di cambio di destinazione d'uso oggetto di provvedimento da parte della Regione, non sono finalizzate allo svolgimento di attività edificatoria, conseguentemente non è determinata la sottrazione di terre per un tempo indeterminato alla collettività.

Tra le molteplici informazioni fornite dalla Regione, si intende sottolineare – con riferimento ai principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza – il caso in cui un Ente esponenziale formuli richiesta finalizzata a rendere esecutivo l'atto di adozione del proprio Statuto. In tali casi, infatti, come riferito, "*l'amministrazione regionale pone attenzione alle previsioni statutarie e qualora, le stesse non garantiscano la corretta applicazione delle leggi esistenti o l'attuazione dei principi che la giurisprudenza afferma, chiede una riformulazione degli articolati dello Statuto, al fine di salvaguardare anche i criteri di trasparenza e imparzialità auspicati per la gestione dei beni collettivi*". Il punto risulta rilevante, per le analisi di cui alla seconda parte della presente disamina, in quanto, dalle interlocuzioni istruttorie intrattenute dalla Sezione con i comuni e con alcuni enti esponenziali, sono emersi casi in cui la Regione ha chiesto una revisione degli statuti in ottemperanza della normativa vigente *ratione temporis*, nominando peraltro una apposita Commissione al fine di predisporre uno "statuto tipo", con conseguente invito formulato all'ente a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale[95].

Rispetto a tutte le informazioni già acquisite ed a quanto rappresentato, si è inteso interpellare nuovamente l'Amministrazione regionale su alcuni aspetti specifici, il cui esame è apparso di interesse anche per le valutazioni di cui alla seconda parte della presente disamina. In particolare, con nota prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024 e relativo sollecito di cui alla nota prot. n. 3191 del 12 novembre 2024, la Regione è stata invitata a riferire in merito ad eventuali attività riconducibili alla seguente normativa:

limitatamente ad una quota parte di una particella catastale, riguardante la coltivazione di una cava già esistente e per la quale l'ente esponenziale aveva sottoscritto un contratto nell'anno 2006".

[95] Cfr. Nota della Direzione Regionale Attività Produttive, Cultura, Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Umbria, prot. N. 20639 del 14 giugno 2000, di invio - al Consorzio Possidenti di Rovegeto e Peteano, Ferentillo – dello statuto tipo approvato con d.g.r. n. 663 del 12 maggio 1999 e n. 981 del 14 luglio 1999.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

(i) art. 20, c. 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021, in merito alla c.d. fascia di rispetto ed all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

(ii) art. 18, c. 7, d.l. n. 13/2023, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici per la quale non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

È stato chiesto, altresì di trasmettere la comunicazione del 1981 notificata a codesta Amministrazione dal Commissario agli Usi civici e la nota interna del 1986 (sottoscritta dall'Assessore agli usi civici per l'Umbria incaricato ai sensi dell'art. 28 della l. 1776/1927) che – come sopra cennato – sono risultate rispettivamente menzionate anche alle righe dalla n. 1606 alla 1614 del foglio di calcolo riportante l'Archivio_Dati_Catastali_Sentenze_Catasto_Attuale.xls, come "Decreto 479/1981" e "Decreto_Nota_6978/1986, nonché di riferire in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, l.r. n. 2/2000 e relativo regolamento n. 3/2005 e di quelle di cui all'art. 41 del R.D. n. 332/1928, con riferimento all'attività amministrativa posta in essere in relazione all'esecutività dei cambi di destinazione d'uso per l'esercizio di attività di cava (v. DGR del 26 aprile 2023, n. 423).

Con nota acquisita al prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, l'Amministrazione regionale ha fornito riscontro, secondo quanto di seguito riportato.

Quanto all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, la Regione ha rammentato la relativa normativa e gli adempimenti a cui è tenuta l'Amministrazione regionale[96], precisando, altresì che, "*per*

[96] Nello specifico, è stato riferito che: "*Nella Gazzetta Ufficiale del 02 luglio 2024, n. 153, è stato pubblicato il D.M. 21 giugno 2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero della Cultura e con il Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 aggiornata e modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 e dalla direttiva delegata (UE) 2024/1405 della Commissione del 14 marzo 2024. La Regione è pertanto tenuta a individuare entro il 29 dicembre 2024 con legge regionale le aree idonee e le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 stabiliti con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – PNIEC – in corso di revisione (che prevederà per una quota significativa il ricorso all'energia NUCLEARE). In caso di mancata adozione della legge regionale il Ministro competente esercita i poteri sostitutivi*".

Al riguardo, giova citare la l.r. 6 maggio 2024, n. 6, recante "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile", al cui art. 1, è disposto che: "*la Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale, di abbandono delle fonti fossili in favore della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) di recepimento della stessa,*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

quanto concerne gli impianti eolici, secondo quanto riferito dal Servizio Energia, ambiente, rifiuti al momento sono state presentate 12 istanze di autorizzazione regionale, di cui n. 7 archiviate per mancanza di completezza della documentazione [mentre] *per quanto concerne gli impianti fotovoltaici secondo quanto riferito dallo stesso Servizio al momento sono state presentate 14 istanze di autorizzazione regionale, di cui n. 5 archiviate*".

Quanto alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, la Regione ha rammentato il contenuto delle norme[97] ed ha comunicato che: "*secondo quanto riferito dai Servizi regionali competenti in materia di infrastrutture digitali, la Regione o le Agenzie regionali non hanno realizzato tratte di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità successivamente all'entrata in vigore della norma citata o utilizzando fondi PNRR*".

In ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, l.r. n. 2/2000 e relativo regolamento n. 3/2005 e di quelle di cui all'art. 41 del R.D. n. 332/1928[98], la Regione ha inteso precisare che "*risulta necessario distinguere gli ambiti istruttori attinenti le diverse normative di riferimento, ovvero:*

a. quelle afferenti la ricomposizione ambientale e la compensazione, di cui all'art. 6 della L. R. 2/2000, ed al relativo regolamento attuativo, R. R. 3/2005, di specifica competenza del Servizio Acque Pubbliche, attività estrattive e Bonifiche;

nonché nel rispetto della normativa nazionale, dello Statuto e della normativa regionale in materia, promuove e sostiene i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete". All'art. 4, c. 2, è disposto che "*al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali individuano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto della normativa di settore*" ed all'art. 5 è stata prevista l'istituzione, "*presso la direzione regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Umbria, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza*".

[97] Riferendo, nello specifico, che "*l'articolo 18, c. 7, d.l. n. 13/2023, convertito con modifiche con L. 21/2023, stabilisce che non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del codice di cui al decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142,comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*".

[98] Con riferimento all'attività amministrativa posta in essere in relazione all'esecutività dei cambi di destinazione d'uso per l'esercizio di attività di cava (v. DGR del 26 aprile 2023, n. 423).

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

b. quelle afferenti alla salvaguardia dei diritti civici, di cui all'art. 41 del R. D. 332/1928, in applicazione della L. 1766/1927, come integrati e modificati dall'art. 3 comma 7 della L. 168/2017 e dalle diverse Sentenze emanate[99] *che sono invece di competenza del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria*".

Con specifico riferimento "*al suddetto punto a.*", l'Amministrazione regionale ha specificato che:

• "*Gli interventi di ripristino ambientale sono sempre dovuti e consistono nelle azioni da eseguire all'interno dell'area di cava, volte a recuperare il sito minerario e restituirlo al contesto paesaggistico ambientale locale ed alle condizioni di naturalità preesistenti all'intervento. Tali azioni sono dettagliatamente progettate e descritte nel progetto definitivo di cava che è autorizzato dai Comuni competenti per territorio a norma dell'art. 8 della L.R. n. 2/2000;*

• *Gli interventi di compensazione ambientale sono dovuti solo nel caso in cui l'attività estrattiva determini la sottrazione di aree boscate. In tale caso gli interventi di ripristino ambientale sopra citati sono integrati dalla compensazione ambientale che deve essere effettuata al di fuori dall'area di cava e caratterizzata dalla realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall'intervento, a cura e spese dell'esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità (art. 6 comma 4 della L.R. n. 2/2000). Tale obbligo è stabilito in egual modo dall'art. 7 comma 2 della L.R. n. 28/2001 non solo per le attività estrattive, ma per tutti gli interventi che prevedono la sottrazione di aree boscate, tranne le situazioni esonerate dall'obbligo di cui all'art. 3 bis del Regolamento regionale n. 7/2002*".

Per quanto attiene, invece, "al suddetto punto b.", l'Amministrazione regionale ha riferito che "*per la generalità dei cambi di destinazione d'uso, l'istruttoria deve comprende le seguenti verifiche:*

- *se la proposta dell'ente esponenziale di nuova destinazione d'uso provenga da una formale disposizione dell'Organo competente;*
- *se in detta proposta siano chiaramente attestati i successivi requisiti:*
- *la non necessità dei terreni da destinarsi a nuovo uso, per il soddisfacimento delle esigenze degli utenti rappresentati, ovvero l'impossibilità dell'utilizzo delle superfici in questione, per sopravvenute trasformazioni del contesto ambientale, che i terreni da sottrarre all'uso civico non interrompano completamente le aree di demanio, ovvero quelle gravate da uso civico.*

[99] "*Segnatamente la 1698/2013 del Consiglio di Stato per l'evidenza pubblica delle procedure di concessione dei beni demaniali e le 103/2017, 113/2018 e 178/2018 della Corte Costituzionale, per la competenza del Ministero della Cultura Soprintendenza SABAP per l'estinzione / compressione di diritti degli utenti e la valutazione della nuova destinazione*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- *il ristoro economico del mancato uso civico, sulla base di una perizia di stima debitamente allegata;*
- *l'utilità della nuova destinazione per gli interessi della collettività degli utenti;*
- *se sussistano i seguenti riscontri a quanto attestato: (i) assenza di interruzioni complete delle aree di demanio e/o gravate da uso civico, connesse alle nuove destinazioni; (ii) adeguatezza dei ristori economici; (iii) elementi a supporto dell'utilità per la collettività degli utenti delle nuove destinazioni*".

La Regione ha anche riferito che, con particolare riferimento alle cave, "*rispetto agli elementi generali sopra esposti, vanno sottolineati i seguenti aspetti:*

- *per l'indennizzo del mancato uso civico, qualora non sia prevista una compartecipazione dell'Ente esponenziale agli utili dell'impresa, è necessario che sia garantito un indennizzo proporzionato ai volumi di escavazione ed al valore di mercato del prodotto escavabile, debitamente attestati dalla perizia di stima, con un orizzonte temporale definito. In ordine alle procedure di pubblica selezione delle offerte, queste si ritengono sempre obbligatorie nel caso di apertura di nuove cave ovvero di riassegnazione di diritti di escavazione su cave preesistenti, ove l'attività estrattiva sia cessata, con risoluzione di contratti in corso;*
- *in relazione all'utilità per gli utenti dell'attività estrattiva, si ritiene che la stessa possa essere conseguita quando, al congruo indennizzo di cui sopra, si aggiunga uno sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria, senza eccessiva pressione sul patrimonio civico. Tale condizione si ritiene compatibile quando si tratti di ampliamenti di cave esistenti, in genere finalizzati ad un migliore riambientamento delle aree escavate, e quando la superficie interessata risulti limitata rispetto alla superficie complessiva di cui l'ente esponenziale richiedente è titolare*".

L'Amministrazione regionale ha, infine, segnalato che "*aperture di nuove cave su terreni di demanio civico non risultano essere state oggetto di procedimento negli ultimi quindici anni*".

Come richiesto, la Regione ha fornito la comunicazione del 1981 "*(prot. 2962 del 6.03.1981 – Allegato 4)*" e la nota del 1986 "*(prot. n. 20842 dell'8.09.1986 – Allegato 5)*".

Dalla comunicazione del 1981 del Commissario anche, tra gli altri in indirizzo, al "*Presidente Ente Regione Umbria*", si evince la richiesta dello stesso alle Amministrazioni regionali "*di voler impartire opportune, sollecite disposizioni affinché gli Uffici preposti – ex art. 66 D.P.R. 24-7-1977 n. 616 – alle prescritte operazioni di accertamento e verifica in sede amministrativa (artt. 5, 6, 7, 9, 10 Legge 16-6-1927 n. 1766) periodicamente ed in particolare bimestralmente segnalino a questo Ufficio Commissariale l'esito delle disposte indagini (con contestuale trasmissione in copia degli atti relativi) ed in generale ogni utile notizia* […]". *La menzionata comunicazione indica, altresì, che "al*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

fine di rendere più agevoli le operazioni di competenza in sede amministrativa reputo opportuno, inoltre – attesa, comunque, la non derogabile unitarietà dei criteri di indirizzo e di coordinamento in materia previsti ex art. 4 D.P.R. 24-7-1977 n. 616 – trasmettere in allegato la documentazione sinottica concernente i risultati di una ricerca recentemente espletata – su iniziativa dell'INEMO (Istituto Nazionale per l'Economia Montana) – circa la estensione, lo stato dei possessi, le destinazioni dei demani civici nei Comuni raggruppati per Comunità Montane delle Regioni Lazio – Umbria e Toscana. I risultati delle ricerche (il cui esito rende evidente – nonostante il valore meramente orientativo dei dati ovviamente non aggiornati – la esigenza di opportuni solleciti interventi finalizzati sia al recupero di demani comunali ed altre terre collettive che ad una razionale gestione dei comprensori terrieri già acquisiti) sono riportati in apposite tabelle riassuntive (vedi allegati da n. 2 a n. 23) precedute da dettagliata "legenda" (v. allegato n. 1)".

Si segnala che la documentazione di cui sopra sarà riportata in appendice al presente referto.

La comunicazione del 1986 dell'Assessore agli usi civici della Regione Umbria, indirizzata all'Assessore Agricoltura e Foreste, è stata finalizzata alla successiva trasmissione ai Comuni e Associazioni Agrarie interessati e contiene "*un primo elenco di Comuni per i quali in virtù di decreto di chiusura delle operazioni demaniali emesso dal Commissariato agli Usi Civici di Roma, non sussistono Usi Civici su terre private o demani civici comunali o di Enti Agrari compresi nel territorio comunale*".

Nello specifico, l'elenco contiene l'indicazione dei seguenti Comuni: Assisi, Castel Giorgio, Deruta, Lisciano Niccone, Perugia, Panicale, Todi, Valfabbrica. Per le indicazioni di dettaglio riconducibili a ciascuno dei Comuni elencati, con riferimento ai relativi decreti commissariali, si rimanda alla menzionata Comunicazione, integralmente riportata in appendice al presente referto.

È, invece, interessante fornire evidenza di un passaggio della nota in cui: (i) "*per tutti i Comuni suddetti i decreti di archiviazione sopra citati, che hanno disposta la contestuale trasmissione degli atti all'Archivio di Stato, hanno formato oggetto di rituale pubblicazione e non risultano presentate opposizione né dagli enti né dai privati*"; (ii) "*non si ritiene che vi siano ulteriori adempimenti dato che l'avvenuta chiusura delle operazioni demaniali non è direttamente presa in considerazione dall'art. 2 legge regionale n. 1/84, il quale disciplina invece l'ipotesi della esistenza di demani civici o terre private gravate da uso civico*"; (iii) "*si ritiene più che opportuno interpretare l'art. 2 cit. nel senso di fornire ai singoli Enti anche i dati negativi connessi alla definitiva declaratoria di mancanza di diritti civici delle popolazioni*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Stante l'indicazione, fornita dalla Regione nel corso delle interlocuzioni istruttorie, come sopra già riportato, secondo la quale l'Amministrazione regionale non ha partecipato ad operazioni finalizzate alla ricognizione completa dei demani comunali, deve evidenziarsi come non sia stato dato corso alle attività sollecitate nel 1981 dal Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Inoltre, non risulta la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della l.r. n. 1/1984.

3.3 I controlli sugli statuti degli enti esponenziali. L'iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato

In considerazione delle disposizioni di cui alla normativa statale, con particolare riferimento alla novità introdotta nella materia degli usi civici dalla l. n. 168/2017) in tema di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria "ex lege" degli enti esponenziali, si è inteso operare un approfondimento utile a valutare l'attività amministrativa regionale riconducibile agli statuti degli enti stessi.

Al riguardo, si rammenta come l'art. 3 del Regolamento regionale n. 2/2001[100] preveda la presentazione di una domanda per il riconoscimento della personalità giuridica sottoscritta

[100] Art. 3: Domanda per il riconoscimento della personalità giuridica.
1. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, redatta in bollo, è sottoscritta dal rappresentante legale e presentata al Presidente della Giunta regionale. L'archivio centrale della Giunta regionale rilascia ricevuta, che attesta la data di presentazione della domanda, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mano. Se invece la domanda è spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di presentazione è quella risultante dal timbro postale.
2. Sono esenti dal bollo, a norma di legge, le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Alla domanda vanno allegati, per le organizzazioni di volontariato, l'attestato di iscrizione al relativo Registro regionale, istituito con legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, e, per le ONLUS, la copia della comunicazione alla Direzione regionale delle entrate territorialmente competente, effettuata mediante apposito modello approvato con decreto del Ministero delle finanze del 19 gennaio 1998.
3. La domanda è corredata da:
a) una copia autentica in bollo, fatte salve le esenzioni di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
b) una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante;
c) una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, con indicazione dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali, accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio;
d) una copia semplice degli ultimi documenti contabili approvati, se trattasi di ente già operativo;
e) un elenco dei componenti degli organi direttivi dell'ente, sottoscritto dal legale rappresentante.
4. Dalla documentazione prodotta deve risultare che l'attività dell'ente richiedente è svolta esclusivamente nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e che le finalità statutarie dello stesso si esauriscono nell'ambito della Regione Umbria.
5. Lo statuto deve contenere tra l'altro:
a) denominazione, sede e durata dell'ente, con indicazione delle finalità;

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

dal rappresentante legale e presentata al Presidente della Giunta regionale. Procedimento che, ovviamente, riguarda soggetti di varia natura, ma che, per la materia qui trattata, sarà naturalmente circoscritto alla sua applicazione nei confronti degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.

Con nota istruttoria p. 2127 del 20 agosto 2024, con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato iscritte al registro regionale (con specifico riferimento a quelle riconducibili ai predetti enti esponenziali), la Regione è stata invitata a voler trasmettere la documentazione acquisita, proprio a norma del suddetto art. 3, c. 3, Reg. Reg. n. 2/2001.

Tabella 5 – Persone giuridiche di diritto privato iscritte al registro regionale (con specifico riferimento a quelle riconducibili ai predetti enti esponenziali)

Numero iscrizione	Data iscrizione Registro	Denominazione	Indirizzo	Città
90/18	04/05/2018	UNIVERSITA' AGRARIA DI BAGNARA – NOCERA UMBRA	Fraz. Bagnara snc	06025 NOCERA UMBRA (PG)
91/18	07/05/2018	COMUNANZA AGRARIA DI CAMPI - NORCIA	Via Solferino n. 22	06046 NORCIA (PG)
99/18	03/08/2018	COMUNANZA AGRARIA DI ANCARANO - NORCIA	Via Solferino n. 22	06046 NORCIA (PG)
108/19	08/05/2019	AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI FARNETTA	Via Don Vincenzo Cavalletti n. 37 – Frazione Farnetta	05026 MONTECASTRILLI
111/19	13/11/2019	COMUNANZA AGRARIA DI CANCELLARA	Loc. Cancellara di Foligno n. 4	06034 FOLIGNO
112/19	13/11/2019	COMUNANZA AGRARIA DI S. ERACLIO	Via del Castello snc	06034 FOLIGNO

b) per le associazioni, diritti e obblighi degli associati nonché condizioni per la loro ammissione ed il recesso;
c) organi, loro composizione, poteri e modalità di funzionamento;
d) risorse e beni patrimoniali in dotazione per il conseguimento del fine e per la tutela dei terzi creditori;
e) obbligo di redazione dei bilanci e della rendicontazione e previsione delle modalità di approvazione;
f) disciplina delle ipotesi di estinzione, con indicazione dei criteri per la devoluzione dei beni residui.
6. La Regione provvede entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.
7. Qualora la Regione ravvisi ragioni ostative all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 6 ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono presentare memorie e documenti. Il termine di cui al comma 6 riprende a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Regione dei documenti richiesti.
8. Se, nel termine di cui al comma 6 o nell'ulteriore termine di cui al comma 7, la Regione non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

113/20	20/01/2020	COMUNANZA AGRARIA DI SAVELLI E PAGANELLI	Via Solferino n. 22	06046 NORCIA
114/20	20/01/2020	DOMINIO COLLETTIVO DI SCHIFANOIA	ex scuola di Moricone Strada di Schignano n. 1 – fraz. Schifanoia	05035 NARNI
116/20	16/03/2020	DOMINIO COLLETTIVO DI ALVIANO	Piazza Bartolomeo d'Alviano n. 10	05020 ALVIANO
119/20	27/03/2020	COMUNANZA AGRARIA DI GROTTI	Via dei Tigli – Frazione Grotti	06040 SANT'ANATOLIA DI NARCO
121/20	08/07/2020	COMUNANZA AGRARIA DI PALE	Loc. Ponte Santa Lucia – Area Protezione civile	06034 FOLIGNO
133/21	13/09/2022	COMUNANZA AGRARIA DI MASSA MARTANA	Piazza Umberto I n. 10	06056 MASSA MARTANA
134/24	27/03/2024	DOMINIO COLLETTIVO DI PORCHIANO DEL MONTE	Via C. Alberto snc – Porchiano del Monte	05022 AMELIA

Fonte: Nota istruttoria p. 2127 del 20 agosto 2024, enti tratti dal registro regionale.

Con nota acquisita al prot. n. 2205 del 30 agosto 2024, la Regione ha trasmesso la documentazione richiesta, utile ai fini delle specifiche considerazioni di cui alla seconda parte della presente disamina a cui si fa rimando.

Per quanto sin d'ora di interesse, giova ricordare che, con d.g.r. n. 210 del 6 marzo 2018, avente ad oggetto "*legge n. 168/2017. Iscrizione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico nell'elenco delle persone giuridiche*", la Giunta aveva deliberato di "*dare mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Alla luce delle predette deliberazioni, si è pertanto inteso interpellare nuovamente l'Amministrazione regionale. Con nota istruttoria p. 2484 del 18 settembre 2024, infatti, è stato osservato come la documentazione acquisita dall'Amministrazione a norma dell'art. 3, c. 3 del Regolamento regionale n. 2/2001, inoltrata alla Sezione – in termini generali – non sembri rispecchiare le condizioni previste dal menzionato regolamento, chiedendo,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

quindi, di fornire ulteriori elementi informativi, specificando, in particolare, le verifiche condotte sui requisiti dei richiedenti.

Con nota acquisita al prot. n. 2624 del 30 settembre 2024, la Regione ha precisato che "*la deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 06.03.2018 prescrive puntualmente la documentazione che deve essere acquisita ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi del regolamento regionale 2/2001* [e che] *tale regolamento disciplina le modalità per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e pertanto prescrive una serie di documenti che devono essere allegati alla domanda per la successiva istruttoria*". La Regione ha, altresì, inteso sottolineare che "*i domini collettivi, disciplinati da normativa statale (l. 168/2017), hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria "ex lege", pertanto l'iscrizione nel Registro regionale è atto meramente dichiarativo di uno status già acquisito per legge, come espressamente previsto nella d.g.r. sopra richiamata, la quale per l'appunto dà mandato ai Servizi di acquisire la documentazione già trasmessa* […] *e specificatamente: lo Statuto vigente; i nominativi e relative cariche degli organi di amministrazione; la sede legale ed i riferimenti; informazioni sul patrimonio*".

Nel prendere atto degli elementi informativi forniti dall'Amministrazione regionale, non si può, tuttavia, non dare evidenza degli intendimenti della Giunta -manifestati con la suddetta d.g.r. 210/2018, proprio in seguito all'emanazione della l. n. 168/2017 – e consistenti nella presa d'atto "*che la personalità giuridica è stata conferita ai suddetti enti per legge,* [tanto da ritenere] *che si debba procedere all'iscrizione degli stessi nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2 recante "Disciplina transitoria per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato"*." (come si evince dal documento istruttorio allegato alla delibera), con conseguente mandato al "*dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva […], i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private*".

L'eventualità dell'iscrizione, originariamente manifestata ad istanza di parte dagli interessati, infatti, come anche indicato dalla Regione sia nella citata deliberazione che nella risposta all'istruttoria, è divenuta per i gli enti esponenziali di cui alla l. 168/2017 una presa d'atto di una personalità giuridica conferita *ex lege*, sebbene l'attività di cui al suddetto mandato non risulti essere stata svolta, in considerazione del fatto che nel registro regionale figurano ancora soltanto n. 13 enti esponenziali rispetto alla moltitudine degli stessi presenti nel territorio umbro.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Al riguardo, sebbene con riferimento agli statuti ed alle attività amministrative riconducibili al loro aggiornamento ed alla loro esecutività, la Regione abbia comunque svolto le proprie funzioni, deve osservarsi come le disposizioni del regolamento riconducibili all'iscrizione degli enti al registro prevedano tutta una serie di altre acquisizioni documentali, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle riconducibili alla situazione economico-finanziaria dell'ente, con indicazione dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali, accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio, nonché all'elenco dei componenti degli organi direttivi dell'ente, sottoscritto dal legale rappresentante.

Nel merito, rammentando proprio le indicazioni di cui alla citata d.g.r. n. 210/2018, si è inteso interpellare nuovamente la Regione, chiedendo: (i) di precisare se il Servizio incaricato avesse formulato eventuale richiesta di iscrizione a tutti i singoli enti esponenziali, in considerazione dell'iscrizione di soli n. 13 di essi e, con riferimento a tali n. 13 enti iscritti, di precisare come si sia inteso verificare i nominativi e le relative cariche degli Organi di amministrazione; (ii) di fornire gli statuti degli enti non iscritti al registro sopra menzionato, per gli enti esponenziali presenti nei territori dei Comuni di cui al seguente elenco: Cascia, Castiglione del Lago, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Scheggia e Pascelupo, Scheggino, Spoleto, Trevi, Valtopina, Umbertide, Acquasparta, Amelia, Arrone, Baschi, Castel Viscardo, Ferentillo, Guardea, Montecastrilli, Montecchio, Narni, Polino, Stroncone e Terni; (iii) di fornire gli atti con cui, per ciascuno degli enti esponenziali, è stato dichiarato esecutivo lo statuto (rispettivamente dal Prefetto ovvero dalla Regione, secondo la disciplina vigente *ratione temporis*).

La Regione ha riscontrato tale ultima istruttoria con nota acquisita al prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, riferendo che il mandato di cui alla d.g.r. n. 210/2018 è stato conferito "*al fine di agevolare il procedimento di riconoscimento che avviene con determinazione del Servizio affari generali della Presidenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del r.r. 2/2001. Si è proceduto quindi, a seguito dell'interesse manifestato dagli enti (mediante richiesta di informazioni in forma scritta e non), a richiedere ed acquisire dai singoli enti esponenziali le informazioni necessarie per espletare l'iter istruttorio. In merito ai nominativi e alle relative cariche degli Organi, si è preso atto di quanto comunicato dall'ente esponenziale*". L'Amministrazione regionale ha, altresì, riferito che: "*il r.r. 2/2002, adottato in ottemperanza a quanto previsto dal DPR febbraio 2000, n. 361, disciplina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di associazioni, fondazioni e altre*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale. È facoltà delle persone giuridiche di diritto privato l'iscrizione nell'elenco e pertanto lo è anche per gli enti collettivi, la cui personalità giuridica è stabilita dalla legge e che, sempre per legge, sono dotati di capacità di autonormazione (art.1. comma 1 lett. b della L.168/2001)".

La Regione, inoltre, "*con riferimento ai numerosi dubbi interpretativi ed applicativi determinatisi a seguito dell'entrata in vigore della l. 168/2017*", ha inteso segnalare "*un commento del prof. Paolo Grossi, già Presidente della Corte Costituzionale, riportato in un contributo concernente "Un altro modo di possedere (riflessioni storico-giuridiche sugli assetti fondiarii collettivi i Italia)" (2020): "La legge 168 del 2017 traeva le conseguenze del pluralismo costituzionale sul piano degli assetti fondiarii collettivi "…riconoscendo nei dominii collettivi "degli ordinamenti giuridici primarii, cioè non derivati dallo Stato italiano ma ad esso concorrenti" e ancora "Era la prima volta che il legislatore italiano, dando prova di un eccezionale coraggio culturale, ne riconosceva l'autonomia giuridica rendendoli sottoposti soltanto ai valori della Costituzione*.".

In sostanza, da quanto ad oggi riferito dalla Regione, il mandato conferito al menzionato dirigente non riguardava tutti gli enti esponenziali, ma soltanto quelli che avevano in qualche modo – in forma scritta e non – manifestato l'interesse, al fine di agevolare il procedimento di riconoscimento, che, ad avviso dell'Amministrazione regionale è comunque una facoltà delle persone giuridiche di diritto privato, stante il carattere di soggetto giuridico di diritto privato riconosciuto genericamente dalla legge agli enti esponenziali.

La Regione ha, comunque, trasmesso la documentazione presente all'interno dei fascicoli dell'archivio regionale, relativamente agli enti esponenziali dei Comuni indicati, per quanto concerne gli statuti, gli atti di approvazione degli stessi e alcune note attinenti, trasmettendo, altresì, le note con le quali nel 1992 (prot. 14055/IV) e 1994 (prot. n. 7730/IV) è stato proposto a tutti gli enti esponenziali un nuovo schema di statuto.

L'Amministrazione ha, infine, precisato che, "*per gli enti esponenziali per i quali non è presente copia dello statuto si provvede a reiterare la richiesta di trasmissione all'Amministrazione regionale*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3.4 Il contenzioso

Come accennato all'inizio della presente trattazione, l'intento dalla Sezione di esaminare il quadro giuridico e fattuale riconducibile agli usi civici ed ai domini collettivi è stato basato anche sulla numerosità dei contenziosi generati in merito alla materia.

Per comprendere e connotare il fenomeno, al momento dell'esame del contenzioso regionale ai fini della relazione al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2023, l'Amministrazione regionale era stata interpellata anche in merito ai contenziosi specificamente riferiti agli usi.

Al riguardo, la Regione ha fornito riscontro con nota acquisita al prot. n. 1056 del 2 maggio 2024, riportando il contenzioso in essere relativo agli usi civici con rinvio all'allegato trasmesso dall'Avvocatura regionale con la ricognizione. Con riferimento alla ricognizione dei contenziosi in essere al 31 dicembre 2023 - aggiornata peraltro dal Servizio Avvocatura ai fini dell'accantonamento da operare in sede di rendiconto del medesimo esercizio – la Regione ha trasmesso il prospetto che si riporta a seguire.

Tabella 6 – Ricognizione dello stato del contenzioso riconducibile agli usi al 31 dicembre 2023.

n.	N. Pratica	DATA	OGGETTO	PASSIVE	ESITO GIUDIZIO TEMPISTICA	Direttore Avvocatura Avvocato/i incaricato/i
109	15089	24/03/2021	p.14945 Appello rg. N. 108/2021 incidentale avverso la Sentenza n. 49/2020 resa dal Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria, Toscana. P.14331 p.14945	€ 2.000,00		Gobbo Avv. Anna Rita
229	15768	18/05/2022	Ricorso in Riassunzione al Commissario per la Liquidazione degli Usi civici a seguito di sentenza di difetto di giurisdizione per riconoscimento di proprietà, per intervenuta usucapione, di beni mmobili tutti siti nel comune di Cascia	€ 6.000,00		Gobbo Avv. Anna Rita
372	16357	28/02/2023	Ricorso al commissariato agli Usi Civici per il Lazio, Umbria e la Toscana per l'accertamento e la dichiarazione a favore del ricorrente della persistenza della natura di domino collettivo dei terreni	€ 6.000,00	II SEMESTRE 2024	Gobbo Avv. Anna Rita Avv. Benci Avv. Luca
				€ 14.000,00		

Fonte: Dati forniti dalla Regione con nota acquisita al prot. n. 1056 del 2 maggio 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Dal prospetto, in particolare, emerge la presenza di n. 3 contenziosi, riguardanti: (i) la Comunanza Agraria Castel San Giovanni, in sede di Appello, avviato nel 2021; (ii) un ricorso in riassunzione presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici a seguito di sentenza di difetto di giurisdizione, per il riconoscimento di proprietà, per intervenuta usucapione di beni immobili tutti siti nel Comune di Cascia, risalente al 2022; (iii) il ricorso al Commissario usi civici del 2023 per l'accertamento e la dichiarazione a favore del ricorrente – Università Agraria di Bagnara della persistenza della natura di dominio collettivo dei terreni.

Con nota acquisita al prot. n. 1432 del 24 maggio 2024, la Regione ha fornito un aggiornamento dello stato del contenzioso, rappresentato nel prospetto sotto riportato, dal quale si evince la permanenza di un unico giudizio, riconducibile al ricorso in riassunzione di cui sopra.

Tabella 7 – Aggiornamento dello stato del contenzioso a maggio 2024.

N. Pratica	DATA	OGGETTO	RICORRENTE/RESISTENTE	PASSIVE
15768	**18/05/2022**	Ricorso in Riassunzione al Commissario per la Liquidazione degli Usi civici a seguito di sentenza di difetto di giurisdizione per riconoscimento di proprietà, per intervenuta usucapione, di beni immobili tutti siti nel comune di Cascia	REGIONE UMBRIA, AZIENDA SANITARIA REGIONALE DELL'UMBRIA - UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N.	**€ 6.000,00**

Fonte: Dati forniti dalla Regione con nota acquisita al prot. n. 1432 del 24 maggio 2024.

Con istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024 e relativo sollecito prot. n. 3191 del 12 novembre, con riferimento ad eventuali contenziosi attinenti alla materia degli usi civici e domini collettivi, la Regione è stata da ultimo invitata a voler:

(i) fornire un aggiornamento che elenchi sia quelli da ultimo conclusi, che quelli ad oggi eventualmente ancora pendenti, anche in ragione dell'indicazione dell'atteso "*pronunciamento del Commissario per la liquidazione degli usi civici in esito alla causa R.G. 28/2024*", riguardante un cantiere insistente su un terreno interessato da un cantiere per lavori finanziari dal PNRR: contenzioso per il quale, nello specifico, si chiede di fornire l'atto introduttivo e l'eventuale costituzione delle controparti;

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

(ii) qualora l'Amministrazione avesse sostenuto spese legali o riconducibili ad eventuali perizie, poste in solido tra le parti, riferire sulle modalità con le quali ha provveduto al recupero delle spese sostenute in eccesso rispetto alla quota posta definitivamente a carico della Regione specificando anche l'entità delle somme poste a carico dell'Amministrazione regionale;

(iii) considerando che, come si evince dalle sentenze, la Regione Umbria è sempre rappresentata dal medesimo avvocato, confermare se tale professionista appartenga ai ruoli dell'Avvocatura regionale, indicando, altresì, se sono previsti eventuali compensi variabili, indicando i costi complessivamente sostenuti dall'ente nell'anno 2023 e 2024.

Con nota acquisita al prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, la Regione ha trasmesso l'elenco dei contenziosi attinenti alla materia degli usi civici e domini collettivi "*conclusi*" nell'anno 2024, quello dei contenziosi ancora "*pendenti*" (prospetti che si riportano a seguire) e gli atti della causa R.G. n. 28/2024, precisando che "*per l'annualità 2023-2024 non risultano somme da recuperare, in quanto le spese sostenute sono state correttamente ripartite e non vi è stato alcun eccesso rispetto alla quota definitivamente a carico della Regione*" e che "*l'avv. [incaricato] non ha percepito compensi variabili*".

Tabella 8 – Aggiornamento dello stato del contenzioso al 31 ottobre 2024.

ATTIVI AL 31/10/2024 USI CIVICI

N.	N. Pratica	DATA	OGGETTO	PASSIVE	ESITO GIUDIZIO TEMPISTICA
1	16357	28/02/2023	Ricorso al commissariato agli Usi Civici per il Lazio, Umbria e a Toscana per l'accertamento e l dichiarazione a favore de ricorrente della persisten della natura d domino collettivo dei terren	€ 6.000,00	II SEMESTRE 2024
2	16997	15/03/2024	3 Ricorso ai sens della l.n. 1766/1927 al Commissariat per la liquidazione g Us civci Region lazio Umbria e Toscana per accertare e dichiarare che le sorgeni "l vene Scentelle" Sana Lucia" santo adino"Vegogn 20 p.lla 35 hanno natura de	€ 12.000,00	26
3	17040	10/4/2024	3b Ricorso a Commssariato per gli Usi civici per Lazio, l'Umbria e a Toscana per accertare e dichiarare la persistenza della natura di domino collettivo d terren distini al catasto del Comune di Nocera Umbr (PG) al fo.20, p.lle 55,56,57	€ 7.000,00	26
4	17280	18/09/2024	3 Atto di citazione presso i Commissario agl usi civici udienza de 7/10/2024	€ 5.000,00	25/26

Fonte: Dati forniti dalla Regione con nota acquisita al prot. n. 3266 del 20 novembre 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Da quanto trasmesso, è stato possibile riscontrare come il Ricorso in Riassunzione al Commissario per la Liquidazione degli Usi civici a seguito di sentenza di difetto di giurisdizione per riconoscimento di proprietà, per intervenuta usucapione, di beni immobili tutti siti nel comune di Cascia si sia concluso, come anche quello innanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, in appello per l'annullamento e/o riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 673/2022, pubblicata in data 7 settembre 2022, resa su ricorso R.G. n. 243/2018, avviato nel marzo 2023, non ricompreso originariamente dalla Regione nel riepilogo dei procedimenti pendenti al 31 dicembre 2023, seppur, va detto, valutati ai fini dell'accantonamento al fondo contenzioso sul risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023.

Quanto agli atti della causa R.G. n. 28/2024, si rimanda al paragrafo a seguire.

3.5 Domini collettivi e PNRR. L'applicazione dell'art. 12-ter, d.l. n. 19/2024.

Pur esaminate nella prima parte della presente disamina, occorre qui richiamare le disposizioni di cui all'art. 12-ter, d.l. n. 19/2024[101]. Decreto rubricato "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Al riguardo, con nota prot. n. 2577 del 26 settembre 2024 e successivo sollecito (nota prot. n. 2965 del 18 ottobre), la Regione è stata interpellata al fine di acquisire elementi di informazione circa l'eventuale applicazione delle suddette disposizioni.

[101] *L'art. 12-ter, rubricato "Disposizioni in materia di usi civici", stabilisce che: "1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.*
2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L'Amministrazione regionale ha fornito riscontro con nota acquisita al prot. n. 2992 del 24 ottobre 2024, riferendo che "*il Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria è stato al momento coinvolto in n. 3 procedimenti*" e, nello specifico, nei seguenti:

- "*progetto "Ordinanza Speciale n. 10 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante "Ricostruzione dell'Abbazia di Sant'Eutizio nel Comune di Preci". Parere di compatibilità delle opere all'esercizio degli Usi civici, ai sensi dell'art. 12 bis della Legge 29.04.2024 n. 56." - Considerata la specificità del progetto, con nota prot. n. 159337 dell'8 luglio 2024 è stato comunicato che, dal momento che gli interventi riguardano strettamente il complesso monastico dell'Abbazia di S. Eutizio e che, come si evince dagli elaborati di progetto, non vengono introdotte mutazioni di destinazione d'uso dei terreni agro-silvo-pastorali contermini allo stesso complesso monastico, si ritiene che le opere siano compatibili con l'esercizio dell'uso civico;*

- *progetto "CUP F61B21004790001 - Progetto Definitivo - S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre" – Rettifica del tracciato ed adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 41+500 al km 51+500 - Stralcio 1. Convocazione Conferenza di Servizi decisoria del 18.10.2024." - Con nota prot. n. 228212 del 14 ottobre 2024 è stato comunicato che il giudizio [*recte* procedimento*] si intendeva sospeso in attesa del pronunciamento del Commissario per la liquidazione degli usi civici in esito alla causa R.G. 28/2024. In sede di conferenza dei servizi del 18 ottobre 2024 è stato inoltre precisato che, nonostante quanto previsto dal D.L. n. 19/2024, convertito dalla l. n. 56/2024, la Corte Costituzionale ha più volte chiarito negli ultimi anni (Sentenza n. 113/2018 e successive) che la materia degli usi civici appartiene all'ordinamento civile e, quindi, mai lo Stato avrebbe potuto trasferirla alle Regioni, nonostante ciò fosse già stato previsto dai DDPPRR n. 11/1072 e n. 616/1977; la competenza regionale nella materia degli usi civici deve essere intesa come legittimazione a promuovere, ove ne ricorrano i presupposti, i procedimenti amministrativi finalizzati alle ipotesi tipiche di sclassificazione, nonché quelli inerenti al mutamento di destinazione;*

- *progetto "Progetto PNRR MC1C3 – Intervento 2.1 – Attrattività dei borghi storici. Intervento 4. Recupero ex Convento di Sant'Onofrio" - Con nota PEC 233748 del 22 ottobre 2024 è pervenuta la comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria e quanto prima verrà avviata la conseguente attività istruttoria*".

Al riguardo, con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024 e relativo sollecito prot. n. 3191 del 12 novembre, è stato chiesto alla Regione di fornire il verbale della Conferenza dei Servizi sopra menzionata.

Con nota acquisita al prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, la Regione ha fornito il verbale della "*CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - L. 241/90,*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

finalizzata ad acquisire sul progetto definitivo le valutazioni, ai sensi dell'art. 12 ter del Decreto-legge n.19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, in merito alla compatibilità dell'opera con gli usi civici, per l'intervento: CUP F61B21004790001 - Progetto Definitivo - S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre" – Rettifica del tracciato ed adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 41+500 al km 51+500 - Stralcio 1 - Lavori di adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 49+300 al km 51+500"[102].

Dal verbale del 18 ottobre 2024 si desume che "*a seguito della seduta del 05/12/2023, la Direzione Regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria della Regione Umbria ha trasmesso, in data 07/05/2024 l'istruttoria di accertamento e certificazione dello stato dei terreni circa la presenza/assenza di gravame di usi civici per tutte le particelle catastali interessate dall'intervento in esame, resa disponibile negli atti e documenti allegati all'atto di convocazione della presente Conferenza di Servizi.* […] *La Regione, come anche rilevabile nel contributo acquisito agli atti del presente verbale, prot. 2024-0228212 del 14/10/2024* […] *in esito a quanto accertato circa la verifica dei diritti civici esistenti sull'area di intervento, ha avviato un procedimento di reintegra in data 15/07/2024, con il concorso del Comune di Sant'Anatolia di Narco, su n. 3 particelle catastali, ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 1766/1927. Il procedimento di reintegra è stato quindi sospeso da parte della Regione Umbria, in attesa del pronunciamento del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana*".

Nel verbale sono anche riportate, a cura del Presidente della Conferenza, alcune comunicazioni ed osservazioni, quali quelle:

- della Regione Umbria - Direzione Regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici, Faunistica-Venatoria, la quale ha trasmesso il parere istruttorio di competenza, per quanto attiene la materia degli Usi Civici (l. n. 1766/1927, r.d. n. 332/1928, l.r. n. 1/1984, l. n. 168/2017 e s.m.i.), riportando che, "*in attesa del pronunciamento del Commissario degli Usi Civici, che con causa 28/2024 ha avocato a sé la verifica dei diritti civici esistenti sull'area di intervento, ha sospeso il procedimento di reintegra avviato* [e] *che pertanto ogni azione amministrativa concernente la*

[102] La Regione ha, altresì, fornito: "*il parere trasmesso dal Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici e faunistica-venatoria nell'ambito della suddetta Conferenza (prot. n. 228212 del 14.10.2024 – Allegato 1). In relazione al progetto oggetto della Conferenza, per lo stesso è stata emanata l'Ordinanza n. 392 del 4.11.2024 (Allegato 2) del Commissario per la liquidazione degli usi civici ed il successivo provvedimento n. 393 del 4.11.2024 (Allegato 3)*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

materia dei diritti di uso civico potrà avvenire solo in esecuzione di sentenze passate in giudicato conseguenti alla suddetta causa R.G. 28/2024";

- della Regione Umbria - Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile, per la quale il Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo, confermando il parere favorevole sul progetto, ha fornito indicazioni, già espresse "*in sede di Conferenza di Servizi Decisoria, convocata con nota prot. CDG-SAS-0896746 del 15/11/2023, al fine di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, per l'approvazione del progetto definitivo, tenutasi in data 05/12/2023*".

Per i territori coinvolti nel progetto, i Comuni sono identificati quale Soggetto gestore degli usi civici presenti sull'ambito comunale di competenza territoriale, in assenza dell'Ente esponenziale e rappresentano gli interessi degli utenti.

Nel verbale, il Presidente - richiamando le previsioni dell'art. 12 ter, comma 1 – ha riferito che "*Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati* […] *oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo*" ed ha rappresentato "*pertanto che l'opera in esame, essendo afferente il comma 1 dell'art. 48 del D.L. 77/2021, come da previsioni citate, risulterebbe di norma compatibile con l'esercizio dell'uso civico*", mettendo "*in evidenza che la legge vigente stabilisce che, fatte salve diverse espressioni da parte degli Enti incaricati dallo Stato per la tutela e l'amministrazione dell'uso civico, l'intervento in esame si presuppone sia compatibile con l'uso civico*".

Il rappresentante della Regione, nella discussione riportata a verbale, ha rammentato che "*la nuova disposizione di legge è chiara ma resta il problema che il diritto di uso civico fa parte della materia dell'ordinamento civile, per il quale le Regioni non hanno competenza diretta, come previsto dalla Costituzione* [riportando] *che dopo l'emissione della sentenza n. 113 del 2018, è stato chiarito che si tratta di diritti delle persone, quindi riferiti all'ordinamento civile, sulle quali le Regioni possono assistere e/o promuovere i procedimenti ma non hanno una competenza diretta, quindi la Regione non risulta possa esprimersi sulla compatibilità con i diritti di uso civico, o quanto meno non possa farlo in assenza del necessario parere del Ministero della Cultura. Nel caso specifico, essendo stata aperta una procedura presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici, sulla*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

qualitas soli delle particelle interessate dall'intervento, [il rappresentante della Regione] *non* [ha rilevato] *di potersi esprimere sulla compatibilità dell'opera con gli usi civici*".

Sempre dal verbale si possono desumere gli interventi dei due comuni interessati, Vallo di Nera, per il quale è intervenuto in Conferenza il Sindaco e Sant'Anatolia di Narco, rappresentato da un ingegnere. I due rappresentanti, in sostanza, riferiscono che: (i) i terreni interessati sono gestiti dai Comuni in assenza di enti esponenziali; (ii) che non risultano/non sono rilevabili attività riconducibili alla pratica o all'utilizzo dei diritti di usi civici, anche in ordine alla conformazione dei terreni; (iii) pertanto, pronunciano la compatibilità dell'intervento con l'esercizio di usi civico, non ritenendo che l'opera possa incidere negativamente con l'esercizio dello stesso[103].

A fronte degli interventi dei rappresentanti dei due comuni i cui territori sono interessati dall'intervento, il Presidente della Conferenza ha affermato di condividere "*che ci si trova in una configurazione di compatibilità dell'opera con gli usi civici, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 ter, e che di fatto non risulta necessario la modifica della destinazione d'uso o di alienazione delle terre indipendentemente dalla specifica delle particelle interessate dall'intervento che possano essere confermate gravate dal diritto in esito alle verifiche che potranno essere avanzate da parte dell'accertamento del Commissario per la liquidazione degli usi civici*" e, pur risultando in atto ulteriori procedimenti amministrativi, ovvero l'accertamento da parte del Commissario per la liquidazione degli usi civici, ha riportato "*in primis che il presente verbale sarà trasmesso ufficialmente, come previsto dalla Legge n. 241/1990 a tutti gli Enti che sono stati convocati, compreso lo stesso Commissario, procedendo con la conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi, ed in secundis che ai sensi dell'art. 12 ter del D.L. 19/2024, nell'ambito della presente seduta è stata registrata la compatibilità dell'intero intervento "CUP F61B21004790001 - Progetto Definitivo - S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre" – Rettifica del tracciato ed adeguamento alla sez. tipo*

[103] Nello specifico, si riportano gli stralci del verbale da cui sono state tratte dette informazioni:
"*Per il Comune di Vallo di Nera, il Sindaco* […], *premette che quale Sindaco eletto rappresenta il Comune e la collettività dei cittadini ricomprendendo ciascuna frazione con i suoi diritti, anche di uso civico. Riporta quindi di aver altresì verificato che le particelle ricomprese nell'area di localizzazione dell'intervento non afferiscono al patrimonio gestito dalla locale università agraria ma sono gestite dal Comune da ella rappresentato. Condivide con i presenti che non risulta che sia praticato l'uso civico sulle aree interessate dall'intervento, che le stesse siano "silenti". Nel rispetto dell'iter amministrativo previsto dalla normativa, quindi esprime la pronuncia di compatibilità dell'intero intervento con l'esercizio dell'uso civico, per quanto attiene al territorio di competenza del Comune di Vallo di Nera.*
Il Comune di Sant'Anatolia di Narco, rappresentato dall'Ing. […], *riscontra che, ad oggi, per le superfici dell'intervento ricadenti nel proprio territorio, non è rilevabile alcuna attività attinente l'uso civico. Condivide che trattandosi di aree marginali, perlopiù scarpate incolte o rocciose, non vengono utilizzate in alcuna maniera e in tal senso non ritiene che l'opera possa incidere negativamente sul diritto dell'uso civico. Il Comune esprime giudizio favorevole di compatibilità dell'intero intervento con l'esercizio dell'uso civico, per il territorio di competenza del Comune di Sant'Anatolia di Narco*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

C2 dal km 41+500 al km 51+500 - Stralcio 1 - Lavori di adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 49+300 al km 51+500", ovvero per tutte le particelle da esso interessate, con l'esercizio dell'uso civico".

Con la Determinazione n. 317 del 18 novembre 2024 di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il 18 ottobre 2024, relativamente all'acquisizione dell'espressione in merito alla compatibilità dell'opera con l'esercizio degli usi civici, ai sensi dell'art. 12 ter del d.l. n.19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, del progetto definitivo, è stato preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria, riportate nel verbale n. 1 della riunione del 18 ottobre 2024 e dei pareri, intese, concerti, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati espressi dagli Enti e dalle Amministrazioni partecipanti, adottando la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria (si ribadisce, tenutasi il 18 ottobre 2024), sulla scorta del consenso unanime espresso dai partecipanti della stessa, relativamente all'acquisizione delle valutazioni, ai sensi dell'art. 12 ter del d.l. n. n.19/2024, in merito alla compatibilità dell'opera con gli usi civici, del progetto definitivo.

In particolare, dalla menzionata determinazione e dalla documentazione trasmessa alla Sezione si desume come la stessa sia stata assunta in considerazione del fatto che l'intervento in oggetto è ricompreso nell'8° Stralcio del Programma degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire da agosto 2016[104] , prendendo atto che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, con Decreto direttoriale n. 17 del 18 gennaio 2024, nell'ambito del procedimento di V.I.A. [ID 9723], avviata dal medesimo Ministero in data 19 maggio 2023, su istanza di Anas S.p.A. trasmessa in data 17 aprile 2023, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto delle condizioni rese dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, dal Ministero della Cultura e dalla Regione Umbria. Inoltre, con riguardo alla Valutazione di Incidenza Ambientale, il M.A.S.E. ha altresì espresso parere favorevole, circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000.

[104] Di cui all'art. 4 comma 2 dell'Ordinanza C.D.P.C 408 del 15 novembre 2016, (G.U. n. 201 del 29 agosto 2017), approvato dal Direttore della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali in data 28 dicembre 2021, nota 11833, ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza C.D.P.C. 475 del 18 agosto 2017.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Si può desumere, altresì, come il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, in data 05 agosto 2024, in riferimento alla causa R.G. 28/2024, per l'accertamento della *qualitas soli*, ai sensi della legge n. 168/2017, dei terreni censiti nel catasto del Comune di Sant'Anatolia di Narco al foglio 6, particelle nn. 88, 91, 92, 93, 131, 95, 96, 98 e 100, e al foglio 10, particelle nn. 81, 82 e 441, ha trasmesso la convocazione della parte ricorrente, del Ministero della Cultura, Del Presidente della Regione Umbria e del Sindaco di Sant'Anatolia di Narco. In data 02 ottobre 2024 ha integrato la convocazione nei confronti di Anas S.p.A., per l'udienza di comparizione delle parti fissata per il 07 ottobre 2024 e, a seguito delle menzionate convocazioni, è stata quindi svolta la prima udienza, di cui al verbale di prima udienza R.G. 28/2024, con riserva del provvedimento e concessione alle parti di 10 giorni per la trasmissione di contributi. Successivamente con nota prot. CDG ST PG-896005 del 17 ottobre 2024 Anas S.p.A. ha trasmesso le proprie memorie e, in data 4 novembre 2024, prot. 1060, il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, ha trasmesso l'Ordinanza n. 392 (del 4 novembre 2024), ordinando[105] il sequestro giudiziario del terreno della particella n. 88 del Foglio 6 censita al catasto del Comune di Sant'Anatolia di Narco, delegando per l'esecuzione i Carabinieri Forestali competenti per territorio ed affidando la custodia dei beni sequestrati al Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Anatolia di Narco. Nella stessa data, con Ordinanza n. 393, prot. 1061, lo stesso Commissariato, al fine di accertare la natura dei terreni interessati dall'intero progetto S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre" – *Rettifica del tracciato ed adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 41+500 al km 51+500 - Stralcio 1 - Lavori di adeguamento alla sez. tipo C2 dal km 49+300 al km 51+500,* ha nominato il CTU e rimandato l'udienza per il giuramento del CTU al 24 febbraio 2025.

Sul punto si fa rimando a quanto trattato nel paragrafo dedicato, nello specifico, al Comune di Sant'Anatolia di Narco, rammentando come il procedimento innanzi al Commissario si sia instaurato in seguito all'esposto, del 28 giugno 2024, con cui una associazione ha denunciato l'illegittima occupazione da parte di Anas Spa di aree gravate da uso civico censite nel catasto del Comune di Sant'Anatolia al foglio 6, particelle nn. 88, 91, 92, 93, 131, 95, 96, 98 e 100 e foglio 10, particelle 81, 82 e 441.

[105] Secondo quanto previsto dall'art. 74, r.d. n. 332/1928, che stabilisce che "*Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte*" e con lo strumento giuridico per la tutela cautelare consistente nel sequestro giudiziario ex art. 670, c. 1, c.p.c.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

È emerso altresì che, in riferimento a parte delle particelle oggetto di sequestro da parte del Commissario per la liquidazione degli usi civici, il procedimento di reintegra susseguente al verbale di accertamento in via amministrativa della sussistenza di usi civici sia stato intrapreso dalla Regione soltanto in seguito all'avvio delle procedure amministrative relative alla realizzazione dell'opera infrastrutturale. In tal caso, la Regione ha fondato l'avviso del procedimento di reintegra principalmente sulla di evidenze emergenti già dalla documentazione catastale o presso i registri immobiliari.

3.6 Aspetti finanziari riconducibili alle funzioni amministrative in tema di domini collettivi

In questo paragrafo si è inteso riepilogare tutte le informazioni, acquisite nel corso delle interlocuzioni istruttorie già sopra riepilogate ed esaminate, relative nello specifico agli aspetti finanziari riconducibili alle funzioni amministrative in tema di domini collettivi, con particolare riferimento alle eventuali contribuzioni previste nelle leggi regionali, ai costi del contenzioso ed all'eventuale affidamento di incarichi.

Quanto alle menzionate contribuzioni, si rammentano le disposizioni di cui: (i) all'articolo 9 della l.r. n. 1/1984, che prevedono la possibilità da parte della regione di erogare contributi a favore delle imprese e dei soggetti indicati al precedente articolo 8, secondo un programma annuale di riparto dei contributi approvato dalla Giunta regionale, con rimando all'art. 11 ove è previsto che la Regione, anche mediante i suddetti contributi, favorisca "*la piena valorizzazione produttiva delle terre in possesso dei comuni a seguito della trasformazione o della estinzione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di altri enti pubblici*"; (ii) all'art. 61 della l.r. n. 18/2011, nel quale è indicato che "*la Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti*".

Con nota istruttoria prot. 559 del 1° marzo 2024, la Regione è stata invitata a fornire i flussi finanziari relativi ai suddetti contributi sia con riferimento alla legge regionale n. 18/2011, che alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. L'Amministrazione regionale ha fornito riscontro alle suddette richieste istruttorie con nota acquisita al prot. n. 858 del 4 aprile 2024, rappresentando: (i) di non aver concesso né quelli ai sensi dell'art. 61 della l.r. n. 18/2011 in favore dell'aggregazione degli enti di uso civico, precisando come, in precedenza, venissero

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

"*concessi contributi ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 40/1995, legge abrogata dalla l.r. 18/2011* [e che] *l'ultimo anno nel quale sono stati concessi contributi è l'anno 2011 (DGR n. 1669 del 29.12.2011), relativamente alle attività svolte nel 2010, per un importo complessivo di € 24.911,00*"; (ii) che non risulta la concessione – "*quanto meno negli ultimi 15 anni*" – di contributi di cui agli artt. 8 e 9 della l.r. n. 1/1984, in favore delle imprese e dei soggetti - comuni, associazioni agrarie e frazioni – che promuovono l'uso agricolo e forestale delle terre civiche.

Dall'istruttoria compendiata nel successivo capitolo emerge che nessun Comune o ente esponenziale ha riferito di aver ricevuto somme ai sensi delle leggi regionali 1/1984 o 18/2011.

Quanto, poi, ai costi relativi al contenzioso, limitati agli accantonamenti prudenzialmente apposti dall'Amministrazione regionale con riferimento ai contenziosi pendenti, dai prospetti forniti si è potuto desumere come gli stessi ammontassero: (i) ad euro 14.000,00 al 31 dicembre 2023, a soli euro 6.000,00 al momento della ricognizione fornita a maggio 2024 e ad euro 30.000,00 all'ultima ricognizione proposta al 31 ottobre 2024. Con riferimento al legale indicato quale referente per il suddetto contenzioso, lo stesso è risultato essere incardinato nella struttura organizzativa regionale, per il quale la Regione non ha erogato nemmeno compensi variabili, come esplicitamente riferito nella nota acquisita al prot. n. 3266 del 20 novembre 2024.

Quanto agli incarichi per la gestione amministrativa delle incombenze regionali, la Regione, come sopra meglio esplicitato, ha riferito in più occasioni di non aver fatto ricorso a periti demaniali. Nello specifico: (i) con nota acquisita al prot. n. 858 del 4 aprile 2024, la Regione ha riferito che "*negli ultimi 15 anni non sono stati conferiti incarichi a periti demaniali e, pertanto, non sono state adottate/aggiornate le tariffe di cui all'ultimo comma dell'art. 6";* (ii) con nota acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, l'Amministrazione regionale ha ribadito di non aver ricorso ai c.d. periti demaniali o a professionisti per questioni attinenti alla gestione delle pratiche riconducibili agli usi civici, fornendo, comunque, la d.g.r. 2 maggio 2024, n. 402, con la quale la Giunta ha provveduto all'aggiornamento dell'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici di cui all'art. 6 della l.r. n. 1/1984; (iii) con nota acquisita al prot. n. 2624 del 30 settembre 2024, precisando le informazioni già fornite alla Sezione, la Regione ha confermato "*l'assenza di incarichi regionali dal 2009 […], come attestato dalla stessa Agenzia* [AFOR]" e riferito che "*nel materiale di archivio si riscontra l'incarico conferito per il Comune di Stroncone, avviato nel 1988 e conclusosi nel 2003 (i cui esiti sono caricati nell'archivio pubblicato), e traccia di*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

diversi incarichi conferiti nel 1985 (copia di note protocollate)". Informazioni dalle quale si può complessivamente desumere come la Regione non abbia sostenuto spese relative ad affidamenti di incarichi ai citati periti demaniali, in assenza degli affidamenti stessi ed in considerazione che le attività, per come finora descritte, sono state svolte da personale inquadrato nelle strutture organiche dell'amministrazione.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4 COMUNI E DOMINI COLLETTIVI

4.1 Acquasparta. 4.2 Allerona. 4.3 Alviano. 4.4 Amelia. 4.5 Arrone. 4.6 Assisi. 4.7 Attigliano. 4.8 Avigliano Umbro. 4.9 Baschi. 4.10 Bastia Umbra. 4.11 Bettona. 4.12 Bevagna. 4.13 Calvi dell'Umbria. 4.14 Campello Sul Clitunno. 4.15 Cannara. 4.16 Cascia. 4.17 Castel Giorgio. 4.18 Castel Ritaldi. 4.19 Castel Viscardo. 4.20 Castiglione del Lago. 4.21 Cerreto di Spoleto. 4.22 Citerna. 4.23 Città della Pieve. 4.24 Città di Castello. 4.25 Collazzone. 4.26 Corciano. 4.27 Costacciaro. 4.28 Deruta. 4.29 Fabro. 4.30 Ferentillo. 4.31 Ficulle. 4.32 Foligno. 4.33 Fossato di Vico. 4.34 Fratta Todina. 4.35 Giano dell'Umbria. 4.36 Giove. 4.37 Gualdo Cattaneo. 4.38 Gualdo Tadino. 4.39 Guardea. 4.40 Gubbio. 4.41 Lisciano Niccone. 4.42 Lugnano In Teverina. 4.43 Magione. 4.44 Marsciano. 4.45 Massa Martana. 4.46 Monte Castello di Vibio. 4.47 Monte Santa Maria Tiberina. 4.48 Montecastrilli. 4.49 Montecchio. 4.50 Montefalco. 4.51 Montefranco. 4.52 Montegabbione. 4.53 Monteleone di Orvieto. 4.54 Monteleone di Spoleto. 4.55 Montone. 4.56 Narni. 4.57 Nocera Umbra. 4.58 Norcia. 4.59 Orvieto. 4.60 Otricoli. 4.61 Paciano. 4.62 Panicale. 4.63 Parrano. 4.64 Passignano sul Trasimeno. 4.65 Penna in Teverina. 4.66 Perugia. 4.67 Piegaro. 4.68 Pietralunga. 4.69 Poggiodomo. 4.70 Polino. 4.71 Porano. 4.72 Preci. 4.73 San Gemini. 4.74 San Giustino. 4.75 San Venanzo. 4.76 Sant'Anatolia di Narco. 4.77 Scheggia e Pascelupo. 4.78 Scheggino. 4.79 Sellano. 4.80 Sigillo. 4.81 Spello. 4.82 Spoleto. 4.83 Stroncone. 4.84 Terni. 4.85 Todi. 4.86 Torgiano. 4.87 Trevi. 4.88 Tuoro Sul Trasimeno. 4.89 Umbertide. 4.90 Valfabbrica. 4.91 Vallo Di Nera. 4.92 Valtopina.

4.1 Acquasparta

ACQUASPARTA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA

COMUNE DI ACQUASPARTA
A.S.B.U.C. MACERINO E COLLECAMPO
A.S.B.U.C. PORTARIA

** Fonte Elaborazione Corte dei conti*

4.1.1 Comune di Acquasparta

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Acquasparta, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1159 del 9 maggio 2024 ha relazionato in merito ai punti segnalati, comunicando che il servizio preposto alle funzioni amministrative esercitate dal Comune in relazione ai domini collettivi e, in particolare, agli usi civici è il

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

servizio tecnico. Nel territorio dell'Ente sono presenti i seguenti Enti esponenziali delle collettività territoriali:

- l'ASBUC di Portaria con sede in Fraz. Portaria;
- l'ASBUC di Macerino con sede in Fraz. Macerino;

Il Comune non ha demandato a terzi la gestione di beni di uso civico e non sono stati conferiti incarichi esterni inerenti alla materia dei domini collettivi; non risultano atti di affrancazione o comunque atti adottati in tema di domini collettivi né risultano approvati regolamenti degli usi civici e, in generale, dei domini collettivi. L'Ente ha altresì comunicato che non risultano contabilizzazioni in relazione ai procedimenti di affrancazione né spese relative ad incarichi, incassi di canoni enfiteutici da affrancazione e destinazione dei relativi introiti e atti ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 nel periodo di vigenza della norma[106]. L'Ente ha infine comunicato che non risultano casi di retrocessione al Comune di beni legittimati, terreni che abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici del comune, piani di sviluppo economico e flussi finanziari e atti relativi ai contributi previsti dagli artt. 8-9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011. Alla suddetta nota di riscontro è stata allegata documentazione relativa alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 21 luglio 1995 avente ad oggetto "*vertenza Comunanza agraria di Mezzanelli/Comune di Acquasparta*" e alla deliberazione n. 5 del 2004 della Consulta della Comunanza agraria di Mezzanelli avente ad oggetto "*stipula atto di divisione terreni con il Comune di Acquasparta. Autorizzazione al Presidente*", con la quale è stata approvata una proposta di transazione in merito all'assegnazione di terreni boschivi, un atto di transazione concernente i "*frazionisti di Macerino e Colle Campo*" del 1942 e ulteriore documentazione concernente i citati beni frazionali di uso civico di Macerino e Collecampo. Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine: 1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella

[106] Art. 2, comma 3, legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 "*I comuni, le associazioni agrarie, e le frazioni, in base ai loro inventari ed agli accertamenti ritenuti necessari, forniscono nei successivi 60 giorni notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive e sugli usi civici in esercizio, indicando altresì eventuali diritti di uso civico delle popolazioni su terre di privato possesso, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge del 1927, n. 1766, per i quali non siano stati promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previsti*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota prot. n. 3180 del 11 novembre 2024 l'Ente ha fornito riscontro osservando che non percepisce canoni enfiteutici, né qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici, e che, conseguentemente non vi sono evidenze di tal tipo nel rendiconto 2023. Il Comune di Acquasparta ha altresì osservato che si è avvalso della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, modificato dall'articolo 57 del D.L. 26 ottobre 2019 e convertito in legge n. 157/2019,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

allegando quindi al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata, nelle more di una revisione generale dell'inventario in fase di attuazione da parte degli uffici preposti.

4.1.2 A.S.B.U.C. di Portaria con sede in Fraz. Portaria

L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale, quale soggetto vigilante. L'ASBUC di Portaria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 la Regione Umbria ha trasmesso a questa Sezione un testo di Statuto-Regolamento del "Dominio collettivo di Portaria", mentre dalla nota di riscontro del Comune di Acquasparta n. 1159 del 9 maggio 2024, l'ente esponenziale facente riferimento alla frazione di Portaria è denominato "A.S.B.U.C. di Portaria" con sede in Fraz. Portaria, come risulta anche dalla tabella "allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" trasmessa dalla Regione Umbria unitamente alla nota n. 1726 del 21 giugno 2024.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Acquasparta di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine. Con successiva nota di riscontro prot. n. 2619 del 27 settembre 2024, l'Area tecnica e territorio del Comune di Acquasparta ha osservato, che nell'ambito del territorio comunale vi sono terreni gravati da usi civici, di cui alcuni in gestione dalle ASBUC della Frazione di Portaria e Frazione Macerino ed altri nell'amministrazione diretta del Comune medesimo. Con riferimento a questi ultimi beni immobili, il comune di Acquasparta, ha precisato che essendo di piccole dimensioni ed avendo una dotazione organica esigua, esercita l'attività di vigilanza, ai sensi del d.P.R. 616/1977, nell'ambito della generale ed ordinaria attività vigilanza e controllo sui beni appartenenti al patrimonio dell'ente. Tale attività non è stata procedimentalizzata e non sono stati adottati atti specifici al di fuori degli atti di taglio dei

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

boschi. Il Comune ha inoltre rappresentato che, allo stato attuale, all'esito della ricognizione effettuata dagli uffici, risulta che tutti i terreni gravati da uso civico ricadenti nell'ambito del territorio comunale, sono correttamente manutenuti e goduti dagli aventi diritto, in conformità al diritto di uso civico esistente e che non vi sono situazioni di abuso, né occupazioni senza titolo o altre fattispecie di tal genere. L'Ente ha manifestato l'intenzione di predisporre un regolamento che dettagli le modalità ed i termini con cui esercitare il potere di vigilanza su detti beni di uso civico precisando, infine, che in materia di usi civici non vi sono contenziosi in essere, né richieste di affrancazione o di godimento esclusivo dei suddetti beni.

4.1.3 A.S.B.U.C. di Macerino e Collecampo con sede in Fraz. Macerino

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Macerino e Collecampo ha sede nella frazione di Macerino in Comune di Acquasparta (TR). Sulla base di quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, l'ASBUC di Macerino e Collecampo risulta essere stata costituita in virtù del verbale di accordo 14.10.1941 stipulato con il Comune di Acquasparta e omologato con ordinanza R. Commissariato Usi Civici di Roma 10.2.1942 - approvato con Decreto Ministero Agricoltura e Foreste 28.21942 — registrato alla Corte dei conti il 31.3.1942 — Reg. n. 7 Foglio n. 9 e disciplinata dallo statuto, adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n. 14 del 27 gennaio 2007 - Vistata dal Servizio "Credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni" con decisione n. 1813 del 28 febbraio 2007, approvato dalla Regione dell'Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 4563 del 16 maggio 2007. L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale quale soggetto vigilante.

L'ente non risulta iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche, con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". I dati comunicati dall'ente locale non comprendono i recapiti istituzionali dell'ASBUC di Macerino. Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Acquasparta di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con successiva nota di riscontro prot. n. 2619 del 27 settembre 2024, l'Area tecnica e territorio del Comune di Acquasparta ha osservato, che nell'ambito del territorio comunale vi sono terreni gravati da usi civici, di cui alcuni in gestione dalle ASBUC della Frazione di Portaria e Frazione Macerino ed altri nell'amministrazione diretta del Comune medesimo. Con riferimento a questi ultimi beni immobili, il comune di Acquasparta, ha precisato che essendo di piccole dimensioni ed avendo una dotazione organica esigua, esercita l'attività di vigilanza, ai sensi del d.P.R. 616/1977, nell'ambito della generale ed ordinaria attività vigilanza e controllo sui beni appartenenti al patrimonio dell'ente. Tale attività non è stata procedimentalizzata e non sono stati adottati atti specifici al di fuori degli atti di taglio dei boschi.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.2 Allerona

ALLERONA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI ALLERONA

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.2.1 Comune di Allerona

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Allerona, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1768 del 1° luglio 2024 ha relazionato a questa Sezione, precisando che "*esiste solo per alcuni terreni privati il "livello" con Comune di Allerona "concedente" un rapporto enfiteutico presumibilmente istituito intorno agli anni 1940. Su richiesta del privato si procede alla relativa affrancazione*" e fornendo i nominativi dei referenti comunali. Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine. Con successiva nota di riscontro prot. n. 2530 del 23 settembre 2024, l'Ente ha precisato che l'attività esercitata dallo stesso "*è quella di procedere all'affrancazione del "livello" nel seguente modo:*

- *Ricezione richiesta del legittimario;*
- *Accettazione mediante Delibera di Consiglio Comunale;*
- *Calcolo della somma da corrispondere ai sensi della normativa relativa; - Sottoscrizione/Stipula di atto pubblico registrato e trascritto*".

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, cui l'ente, ad oggi (25 novembre 2024) non ha dato riscontro, è stato chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.3 Alviano

ALVIANO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA

DOMINIO COLLETTIVO DI ALVIANO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.3.1 Comune di Alviano

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Alviano, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1113 del 7 maggio 2024 ha relazionato in merito ai punti segnalati, comunicando che nel territorio del Comune è presente un Ente esponenziale delle collettività territoriale gestiti con amministrazione separata da parte del dominio collettivo di Alviano. Il Comune non ha demandato a terzi la gestione di beni di uso civico e non ha conferito incarichi esterni per operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici o comunque la materia dei domini Collettivi, significando che non sussistono dunque gli obblighi a carico del Comune circa la ricognizione degli usi civici e che non risultano casi di retrocessione al Comune di beni legittimati e terreni che abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo pastorale sulla base degli strumenti urbanistici vigenti. Il Comune ha, infine, dichiarato di non poter riferire sull'utilizzo dei beni civici trattandosi di adempimenti in capo al Dominio collettivo di Alviano e che, per le motivazioni suddette, non ricorrono flussi finanziari, comunicando altresì che "*Esiste un'area di agglomerato urbano di circa 4.000 mq. in Loc. Valle la cui destinazione d'uso è da oltre un trentennio edificabile, altre notizie sono reperibili presso il dominio collettivo*".

4.3.2 Dominio Collettivo di Alviano

Con nota istruttoria prot. 1646 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, al Dominio collettivo di Alviano, in quanto censito nella mappatura regionale, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.

3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.

4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota prot. n. 1783 del 2 luglio 2024 il Dominio collettivo di Alviano ha fornito riscontro a quanto richiesto comunicando che lo stesso ha avuto origine il 14.05.1899 in virtù della Legge 397 del 04.08.1894, con sede in Alviano in Piazza Bartolomeo d'Alviano. L'Ente è dotato di un proprio Statuto "*reso esecutivo dalla Regione dell'Umbria con D.G.R. 143 del 02.03.2020"* pubblicato sul B.U.R. e sul sito della Regione, trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 2205 del 30 agosto 2024. L'ente risulta iscritto al registro regionale delle persone giuridiche private al n. 116/20 del 16 marzo 2020.

Gli organi del Dominio Collettivo sono:

L'Assemblea Generale composta da 174 Utenti che sono gli intestatari della scheda di famiglia che ne hanno fatto richiesta; Il Consiglio di amministrazione composto da quattro Consiglieri oltre il Presidente e durano in carica cinque anni senza ricevere alcun compenso; un Segretario nominato per chiamata dal Consiglio di amministrazione. L'Ente si avvale del Servizio di Tesoreria attualmente svolto dalla Cassa di Risparmio di Orvieto.

L'Ente ha riferito che le proprietà collettive gestite dallo stesso consistono in:

- terreni agricoli seminativi in località Pian della Nave che nell'anno 1956, con Decreto del Commissario agli Usi Civici sono stati quotizzati con quote di circa 5.000 mq. ed assegnati in enfiteusi perpetua ad altrettanti Utenti e terreni agricoli in gran parte utilizzati ad uliveto denominati "*Falde Basse Calanchi*" che nell'anno 1953, con ordinanza del Commissario agli Usi Civici, approvata con d.P.R. in data 22.11.1953 sono stati legittimati. Inoltre, l'Ente gestisce terreni classificati come bosco ceduo per complessivi ha 392 circa, nella piena disponibilità dell'Ente, sul quale gli utenti che ne fanno richiesta esercitano il diritto di legnatico (*ius lignandi*) mediante accesso al taglio civico nella misura di 6 mc. annui ad utente e il diritto per l'utente cacciatore, nel rispetto della normativa vigente, di attivare appostamenti fissi di caccia (*ius venandi*).

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Queste forme di esercizio di uso civico negli ultimi anni si sono ridotte in modo significativo, in particolare quella legata all'attività venatoria.

L' Ente ha riferito di non avere rapporti funzionali con il Comune di Alviano se non quelli di collaborazione tra Enti nell'esclusivo interesse della popolazione locale, significando inoltre che l'interlocuzione con la Regione dell'Umbria è riferita principalmente alla gestione autorizzativa del patrimonio boschivo nonché a tutte quelle competenze già attribuite al Commissariato agli Usi Civici ed oggi trasferite alla Regione.

Infine, l'Ente ha reso noto di non essere stato destinatario di contributi regionali ai sensi dell'art.61 della L.R. 18/2011.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.4 Amelia

AMELIA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI AMELIA
D.C. FOCE
D.C. AMELIA
A.S.B.U.C. FORNOLE (BENI SEPARATI DI FORNOLE)
D.C. MACCHIE
D.C. PORCHIANO DEL MONTE
D.C. SAMBUCETOLE
D.C. COLLICELLO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.4.1 Comune di Amelia

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Amelia, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1139 del 9 maggio 2024 ha premesso che, in forza della Sentenza della Giunta di Arbitri del Circondario di Terni del 21.05.1899, è stata disposta l'affrancazione di tutti i beni ad uso civico ricadenti nel territorio comunale di Amelia con conseguente costituzione di domini collettivi per il godimento e l'amministrazione di detti beni pervenuti a seguito dell'affrancazione.

L'Ente ha pertanto dichiarato che è definitivamente cessata, sui citati beni, l'esistenza del diritto di uso civico a favore della comunità e tutti i relativi vincoli e i domini collettivi gestiscono il patrimonio assegnato a titolo di proprietà collettiva. In ordine ai domini collettivi, il Comune ha precisato che la materia viene gestita dal proprio settore tecnico, segnalando che nel territorio comunale sono presenti i sottoindicati enti esponenziali delle collettività territoriali: Dominio Collettivo Foce; Dominio Collettivo Amelia; A.S.B.U.C. Fornole (Beni separati di Fornole); Dominio Collettivo Macchie; Dominio Collettivo Porchiano del Monte; Dominio Collettivo Sambucetole; Dominio Collettivo Collicello.

Il Comune ha altresì rappresentato di non aver conferito incarichi esterni in relazione ad operazione di accertamento e valutazione inerenti la materia dei domini collettivi e di non aver gestito procedimenti di affrancazione di usi civici o incassato canoni enfiteutici su terreni ad uso civico. Il Comune ha dichiarato di non avere adottato regolamenti in materia

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

e che non risultano nel bilancio entrate e spese relative a procedimenti di affrancazione né incassi di canoni enfiteutici. Il Comune ha rappresentato che non sono emersi documenti in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge Regionale n. 1 del 1984 che non sono risultati casi di retrocessione di beni legittimati al Comune e che, con l'ultimo Piano regolatore generale del 1993 hanno perso l'originaria destinazione (comunque antecedente alla data di affrancazione) dei terreni della frazione di Porchiano e di Fornole corrispondente ad una superfice inferiore al 5% delle aree originariamente ad uso civico.

Il Comune di Amelia ha fatto presente che non risultano adottati i Piani di Sviluppo Economico di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1 del 1984 e che non ha usufruito dei contributi previsti dalle citate leggi regionali n. 1 del 1984 e 61 della L.R. n. 18 del 2011 precisando, infine, "*che le notizie e informazioni fornite sono rilevate sulla base di esame di quanto risulta agli atti di archivio corrente e di deposito senza escludere che da ricerche più approfondite anche nell'archivio storico, che tuttavia richiedono tempi più lunghi, possano emergere ulteriori documenti e informazioni*".

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97". Con nota prot. n. 3190 del 12 novembre 2024 l'Ente ha fornito riscontro significando che, sulla base delle risultanze del rendiconto 2023 (conto del bilancio – conto economico), non sono state accertate o accertati proventi relativi a canoni enfiteutici e altri tipi di entrate (taglio boschi ecc.).

L'Ente ha allegato una tabella dove è identificato il patrimonio appartenente al Demanio Civico così come trasmesso anche al Ministero per l'inventariazione del patrimonio pubblico significando che la mancanza di entrate è connessa al fatto che, nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo, il Comune è in fase di redazione di un nuovo piano di gestione dei boschi che verrà posto in essere nei prossimi anni sempre tramite la vendita del taglio o tramite avviamenti all'alto fusto, tutte scelte che verranno effettuate nel rispetto della destinazione agro-silvo-pastorale delle terre in esame che verranno salvaguardate anche nella redazione del nuovo PRG attualmente in corso. In merito alla modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011 l'Ente ha riferito che nello stato patrimoniale gli immobili in argomento sono classificati nella voce II1 – beni demaniali. In merito alla contabilizzazione, il Comune ha rappresentato che procederà nei prossimi anni attraverso la redazione di un allegato al bilancio comunale nel caso in cui l'amministrazione dei beni originariamente gravati da uso civico effettuata dal Comune prevederà il taglio e la vendita del soprassuolo dei boschi facenti parte del patrimonio civico Comunale anche in attesa di eventuale trasferimento alle collettività che ne faranno richiesta.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.4.2 Dominio Collettivo di Foce

Il Dominio Collettivo di Foce ha sede nella frazione di Foce in Comune di Amelia (TR) e, sulla base dello statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 2040 del 7 marzo 2001, trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stato costituito con decisione della Giunta degli Arbitri del Circondario di Terni il 21 maggio 1899 come risulta dallo Statuto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, e. Con nota istruttoria prot. 1803 del 2 luglio 2024 è stato richiesto, al Dominio collettivo di Foce, in quanto censito nella mappatura regionale, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). Con nota prot. n. 1938 del 22 luglio 2024 il Dominio collettivo di Foce ha fornito riscontro significando che lo stesso svolge essenzialmente attività di gestione del proprio patrimonio costituito da terreni boschivi, un immobile adibito a sede ed uno a centro polivalente, generalmente utilizzato per l'organizzazione dei festeggiamenti estivi della Frazione di Foce (Amelia), a cura della locale Proloco. La gestione riguarda:

- la vendita del taglio boschivo per uso commerciale, attraverso procedure di evidenza pubblica;
- l'esercizio dell'unico diritto di uso civico esistente che è quello di legnatico, riservato agli utenti dell'Ente.

L'adesione all'Ente, su base volontaria, avviene tramite specifica richiesta, da parte di coloro che risiedono nella Frazione ed intendano divenire Utenti.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L'Ente opera tramite un Consiglio di amministrazione di cinque membri, eletto ogni cinque anni dall'Assemblea degli Utenti. L'ente ha dichiarato che al momento non riceve contributi pubblici (Regione, Comune) e la modalità di interlocuzione con gli enti pubblici territoriali (o con l'Agenzia Forestale Umbra) è in genere limitata a questioni amministrative, legate all'esercizio delle attività sopra elencate, o a richieste di informazioni o pareri. Il Dominio Collettivo di Foce non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Amelia di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine. Con nota acquisita al prot. n. 2562 del 25 settembre 2024 l'Ente locale ha precisato che l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, attribuisce alla Regione la tutela e la vigilanza degli enti gestori dei beni civici mentre il successivo d.P.R. n. 616 del 1997 all'art. 78 attribuisce ai Comuni una funzione generica vigilanza sull'amministrazione dei beni ad uso civico e che ad oggi la servitù di uso civico gravante sui beni gestiti dal Comune e dagli enti esponenziali è definitivamente cessata (Sentenza della Giunta di Arbitri del Circondario di Terni del 21.05.1899). Il Comune ha riferito di avere svolto, nel tempo, un controllo di tipo amministrativo sull'amministrazione dei beni originariamente gravati da servitù di uso civico afferenti all'ente Beni Separati di Fornole. In esito a detta vigilanza non risultano tuttavia emanati atti o provvedimenti particolari in merito ad esclusione dei pareri espressi tramite delibere di Consiglio in caso di cessione di piccoli appezzamenti di terreno o permute per le quali la Regione (ente preposto all'emanazione delle autorizzazioni del caso) aveva preventivamente autorizzato i Beni Separati.

Il Comune ha precisato che l'attività non è stata particolarmente intensa, in quanto, l'attuale assetto e consistenza delle terre originariamente soggette all'esercizio degli usi civici ricadenti nel territorio comunale che scaturisce dalla sentenza della Giunta di Arbitri del Circondario di Terni del 28/05/1899 relativa alla causa d'affrancazione tra il Comune di

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Amelia e gli abitanti del Comune di Amelia, della frazione di Porchiano, Sambucetole, Fornole, Foce, Macchie e che poi ha portato alla costituzione dei vari Domini Collettivi, risulta definita.

Anche in seguito alla ricognizione delle terre prevista dalla legge regionale 17 gennaio 1984 , n. 1, il Comune ha comunicato che ad oggi non sono emersi agli atti cause pendenti o contenziosi riguardanti le terre facenti capo al Comune di Amelia o ai Beni Separati di Fornole, riferendo altresì che agli atti, con riferimento ai primi anni del '900, sono presenti documenti che riguardano contenziosi inerenti rivendicazioni varie di possesso di immobili gravati da uso civico, che però si sono risolti nel tempo o sono stati abbandonati. Negli ultimi venti anni agli atti oggi consultabili non si rinvengono contenzioni in merito alle terre gravate da usi civici.

ln merito alle attività poste in essere in materia di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico gestiti direttamente dal Comune, quest'ultimo ha evidenziato che non si è dotato di un servizio specifico e che le attività di controllo messe in atto hanno riguardato i normali controlli posti in essere sul patrimonio immobiliare del Comune da parte dei tecnici che gestiscono il servizio.

Le attività in particolare hanno riguardato la individuazione della consistenza del patrimonio afferente al demanio civico, alla normale vigilanza sugli immobili unitamente a quella posta in essere dal Corpo Forestale dello Stato (trattandosi per la quasi totalità di boschi cedui) sulla situazione legata all'utilizzo dei boschi. Da quanto reso noto dal Comune non sono emerse situazioni di contenzioso né sulla delimitazione dei confini né su situazioni di occupazioni illegittime o significativi tagli "abusivi".

Nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo il Comune ha dichiarato che, nel recente passato, si è dotato di un piano di forestazione portato a compimento intorno al 2010 che ha previsto il taglio dei boschi cedui tramite aste pubbliche e che attualmente è in fase di redazione un nuovo piano di gestione dei boschi che verrà posto in essere nei prossimi anni sempre tramite la vendita del taglio o tramite avviamenti all'alto fusto, tutte scelte che verranno effettuate nel rispetto della destinazione agro-silvo-pastorale delle terre originariamente gravate da usi civici che dovranno essere salvaguardate anche nella redazione del nuovo PRG attualmente in corso, dove sono state individuate puntualmente nella tavola dei vincoli.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.4.3 Dominio Collettivo di Amelia

Il Dominio Collettivo di Amelia ha sede nella frazione di Amelia in Comune di Amelia (TR). Sulla base di quanto trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 l'ente è disciplinato dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 4589 del 30 maggio 2001. L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale, quale ente vigilante.

Il Dominio Collettivo di Amelia non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Amelia di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota acquisita al prot. n. 2562 del 25 settembre 2024 l'Ente locale ha precisato che l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, attribuisce alla Regione la tutela e la vigilanza degli enti gestori dei beni civici mentre il successivo d.P.R. n. 616 del 1997 all'art. 78 attribuisce ai Comuni una funzione generica vigilanza sull'amministrazione dei beni ad uso civico e che ad oggi la servitù di uso civico gravante sui beni gestiti dal Comune e dagli enti esponenziali è definitivamente cessata (Sentenza della Giunta di Arbitri del Circondario di Terni del 21.05.1899). Il Comune ha riferito di avere svolto, nel tempo, un controllo di tipo amministrativo sull'amministrazione dei beni originariamente gravati da servitù di uso civico afferenti all'ente Beni Separati di Fornole. In esito a detta vigilanza non risultano tuttavia emanati atti o provvedimenti particolari in merito ad esclusione dei pareri espressi tramite delibere di Consiglio in caso di cessione di piccoli appezzamenti di terreno o permute per le quali la Regione (ente preposto all'emanazione delle autorizzazioni del caso) aveva preventivamente autorizzato i Beni Separati.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.4.4 A.S.B.U.C. di Fornole (Beni separati di Fornole)

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Fornole ha sede nella frazione di Fornole in Comune di Amelia (TR). Sulla base di quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con decreto n. 7828 del 27.09.1973 ed è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 8693 del 26 settembre 2001 dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile". L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale, quale soggetto vigilante.

L' A.S.B.U.C. Fornole (Beni separati di Fornole) non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Amelia di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine. Con nota acquisita al prot. n. 2562 del 25 settembre 2024 l'Ente locale ha precisato che l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, attribuisce alla Regione la tutela e la vigilanza degli enti gestori dei beni civici mentre il successivo d.P.R. n. 616 del 1997 all'art. 78 attribuisce ai Comuni una funzione generica vigilanza sull'amministrazione dei beni ad uso civico e che ad oggi la servitù di uso civico gravante sui beni gestiti dal Comune e dagli enti esponenziali è definitivamente cessata (Sentenza della Giunta di Arbitri del Circondario di Terni del 21.05.1899). Il Comune ha riferito di avere svolto, nel tempo, un controllo di tipo amministrativo sull'amministrazione dei beni originariamente gravati da servitù di uso civico afferenti all'ente Beni Separati di Fornole. In esito a detta vigilanza non risultano tuttavia emanati atti o provvedimenti particolari in merito ad esclusione dei pareri espressi tramite delibere di Consiglio in caso di cessione di piccoli appezzamenti di terreno o

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

permute per le quali la Regione (ente preposto all'emanazione delle autorizzazioni del caso) aveva preventivamente autorizzato i Beni Separati.

4.4.5 Dominio Collettivo di Macchie

Il Dominio Collettivo di Macchie ha sede nella frazione di Macchie in Comune di Amelia (TR). Sulla base di quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stato costituito con sentenza della Giunta degli Arbitri di Terni il 20.5.1911 ed è disciplinato dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 2933 del 5 aprile 2000, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile". L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale, quale soggetto vigilante.

Il Dominio Collettivo di Macchie non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Amelia di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine. Con nota acquisita al prot. n. 2562 del 25 settembre 2024 l'Ente locale ha precisato che l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, attribuisce alla Regione la tutela e la vigilanza degli enti gestori dei beni civici mentre il successivo d.P.R. n. 616 del 1997 all'art. 78 attribuisce ai Comuni una funzione generica vigilanza sull'amministrazione dei beni ad uso civico e che ad oggi la servitù di uso civico gravante sui beni gestiti dal Comune e dagli enti esponenziali è definitivamente cessata (Sentenza della Giunta di Arbitri del Circondario di Terni del 21.05.1899). Il Comune ha riferito di avere svolto, nel tempo, un controllo di tipo amministrativo sull'amministrazione dei beni originariamente gravati da servitù di uso

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

civico afferenti all'ente Beni Separati di Fornole. In esito a detta vigilanza non risultano tuttavia emanati atti o provvedimenti particolari in merito ad esclusione dei pareri espressi tramite delibere di Consiglio in caso di cessione di piccoli appezzamenti di terreno o permute per le quali la Regione (ente preposto all'emanazione delle autorizzazioni del caso) aveva preventivamente autorizzato i Beni Separati.

4.4.6 Dominio Collettivo di Porchiano del Monte

Il Dominio collettivo di Porchiano del Monte ha sede nella frazione di Porchiano in Comune di Amelia (TR). L'ente risulta iscritto al registro delle persone giuridiche private della Regione Umbria n. 134/2024 del 27 marzo 2024 ed è disciplinato dallo Statuto, trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot.n. 2205 del 30 agosto 2024, pubblicato sul BUR, supplemento ordinario n. 1, serie generale n.10 del 1° marzo 2000. Con nota istruttoria prot. 2135 del 21 agosto 2024 è stato richiesto, al Dominio Collettivo Porchiano del Monte, in quanto censito nella mappatura regionale, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). L'ente non ha fornito riscontro. L'attività istruttoria è stata svolta anche nei confronti dell'Ente locale. Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Amelia di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine. Con nota acquisita al prot. n. 2562 del 25 settembre 2024 l'Ente locale ha precisato che l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, attribuisce alla

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Regione la tutela e la vigilanza degli enti gestori dei beni civici mentre il successivo d.P.R. n. 616 del 1997 all'art. 78 attribuisce ai Comuni una funzione generica vigilanza sull'amministrazione dei beni ad uso civico e che ad oggi la servitù di uso civico gravante sui beni gestiti dal Comune e dagli enti esponenziali è definitivamente cessata (Sentenza della Giunta di Arbitri del Circondario di Terni del 21.05.1899). Il Comune ha riferito di avere svolto, nel tempo, un controllo di tipo amministrativo sull'amministrazione dei beni originariamente gravati da servitù di uso civico afferenti all'ente Beni Separati di Fornole. In esito a detta vigilanza non risultano tuttavia emanati atti o provvedimenti particolari in merito ad esclusione dei pareri espressi tramite delibere di Consiglio in caso di cessione di piccoli appezzamenti di terreno o permute per le quali la Regione (ente preposto all'emanazione delle autorizzazioni del caso) aveva preventivamente autorizzato i Beni Separati.

4.4.7 Dominio Collettivo di Sambucetole

Il Dominio Collettivo di Sambucetole ha sede nella frazione di Sambucetole in Comune di Amelia (TR) e, sulla base di quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinato dallo Statuto, che è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 4587 del 30 maggio 2001, con le norme della legge 16 giugno 1927,n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale, quale soggetto vigilante.

Il Dominio Collettivo di Sambucetole non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Amelia di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal d.P.R. 24

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine. Con nota acquisita al prot. n. 2562 del 25 settembre 2024 l'Ente locale ha precisato che l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, attribuisce alla Regione la tutela e la vigilanza degli enti gestori dei beni civici mentre il successivo d.P.R. n. 616 del 1997 all'art. 78 attribuisce ai Comuni una funzione generica vigilanza sull'amministrazione dei beni ad uso civico e che ad oggi la servitù di uso civico gravante sui beni gestiti dal Comune e dagli enti esponenziali è definitivamente cessata (Sentenza della Giunta di Arbitri del Circondario di Terni del 21.05.1899). Il Comune ha riferito di avere svolto, nel tempo, un controllo di tipo amministrativo sull'amministrazione dei beni originariamente gravati da servitù di uso civico afferenti all'ente Beni Separati di Fornole. In esito a detta vigilanza non risultano tuttavia emanati atti o provvedimenti particolari in merito ad esclusione dei pareri espressi tramite delibere di Consiglio in caso di cessione di piccoli appezzamenti di terreno o permute per le quali la Regione (ente preposto all'emanazione delle autorizzazioni del caso) aveva preventivamente autorizzato i Beni Separati.

4.4.8 Dominio Collettivo di Collicello

Il Dominio Collettivo di Collicello ha sede nella frazione di Collicello in Comune di Amelia (TR). Sulla base di quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stato costituito con Sentenza della Giunta degli Arbitri di Terni in data 22.05.1889 ed è disciplinato dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 6105 del 26 luglio 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dominio Collettivo di Collicello non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

Con nota istruttoria prot. 1804 del 2 luglio 2024 è stato richiesto, al Dominio collettivo di Collicello, in quanto censito nella mappatura regionale, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). L'ente non ha fornito riscontro. L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Amelia di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine. Con nota acquisita al prot. n. 2562 del 25 settembre 2024 l'Ente locale ha precisato che l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, attribuisce alla Regione la tutela e la vigilanza degli enti gestori dei beni civici mentre il successivo d.P.R. n. 616 del 1997 all'art. 78 attribuisce ai Comuni una funzione generica vigilanza sull'amministrazione dei beni ad uso civico e che ad oggi la servitù di uso civico gravante sui beni gestiti dal Comune e dagli enti esponenziali è definitivamente cessata (Sentenza della Giunta di Arbitri del Circondario di Terni del 21.05.1899). Il Comune ha riferito di avere svolto, nel tempo, un controllo di tipo amministrativo sull'amministrazione dei beni originariamente gravati da servitù di uso civico afferenti all'ente Beni Separati di Fornole. In esito a detta vigilanza non risultano tuttavia emanati atti o provvedimenti particolari in merito ad esclusione dei pareri espressi tramite delibere di Consiglio in caso di cessione di piccoli appezzamenti di terreno o

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

permute per le quali la Regione (ente preposto all'emanazione delle autorizzazioni del caso) aveva preventivamente autorizzato i Beni Separati.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.5 Arrone

ARRONE ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI ARRONE
C.A. BUONACQUISTO
CONSORZIO UTENTI USI CIVICI CASTEL DI LAGO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.5.1 Comune di Arrone

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Arrone, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1146 del 9 maggio 2024 ha relazionato rappresentando preliminarmente che le notizie e informazioni fornite sono rilevate sulla base di un esame di quanto risulta agli atti di archivio corrente e di deposito senza escludere che ricerche più approfondite anche nell'archivio storico, che tuttavia richiedono tempi più lunghi, possano emergere ulteriori documenti.

In ordine ai domini collettivi l'organigramma del Comune non prevede personale esclusivamente assegnato alla materia che tuttavia viene gestita dall'area finanziaria.

Nel territorio comunale sono presenti i sottoindicati enti esponenziali delle collettività territoriali: Comunanza Agraria Buonacquisto con sede in Via dello Spicchione – Fraz. Buonacquisto, 05031 Arrone (TR); Consorzio Utenti Usi Civici Castel di Lago con sede in via del Borgo n. 23, 05031 Arrone (TR).

L'ente ha rappresentato di non aver conferito incarichi esterni in relazione ad operazione di accertamento e valutazione e che non risultano agli atti procedimenti di affrancazione di usi civici né risultano altri atti in tema di domini collettivi.

Il Comune ha riferito che non risultano adottati regolamenti in materia e che, da quanto risulta dagli atti, l'ente non ha gestito procedimenti di affrancazione di usi civici e non ha incassato canoni enfiteutici su terreni ad uso civico né sono emersi documenti inerenti la ricognizione di usi civici ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 1984. Agli atti del Comune non risulta documentazione in ordine ad ipotesi di retrocessione di beni legittimati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1766 del 1927 e non risultano, nello strumento urbanistico adottato, terreni che hanno perso l'originaria destina-zione agro-silvo-pastorale;

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Comune ha inoltre informato che, dalla ricerca d'archivio, non sono emersi documenti in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge Regionale n. 1 del 1984 né l'ente ha usufruito dei contributi previsti dalle citate leggi regionali n. 1 del 1984 e 61 della L.R. n. 18 del 2011.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto di relazionare in ordine: 1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro acquisita al prot. n. 3184 del 11 novembre 2024 l'Ente ha osservato che, sulla base delle risultanze del rendiconto 2023, non sono stati accertati proventi relativi a canoni enfiteutici o qualsiasi altre entrate (tagli di boschi ecc.) connesse all'amministrazione degli usi civici e che, nello stato patrimoniale attivo, gli immobili in argomento, sono classificati nella voce 2.1 Terreni Patrimonio disponibile e non generano ad oggi flussi finanziari.

4.5.2 Comunanza Agraria Buonacquisto

La Comunanza agraria di Buonacquisto ha sede nella frazione di Buonacquisto in Comune di Arrone (TR) e, sulla base di quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è disciplinata dallo Statuto, che è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 410 del 26 gennaio 2000.

L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale, quale soggetto vigilante.

La Comunanza Agraria di Buonacquisto non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Arrone di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con successiva nota di riscontro prot. n. 2578 del 26 settembre 2024, il Comune di Arrone ha rappresentato che l'ente gestisce il patrimonio ad uso civico direttamente con i propri uffici e relativo personale unitamente alla gestione degli altri beni del demanio e del patrimonio e che le attività di controllo messe in atto hanno riguardato i normali controlli posti in essere sul patrimonio immobiliare del Comune e attengono alla normale vigilanza sugli immobili unitamente a quella posta in essere dal Corpo Forestale dello Stato. Il Comune ha rappresentato che il demanio civico è costituito per la maggior parte da boschi

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

cedui e si estende per una superfice complessiva di circa 814 ettari e che non risultano dagli atti dell'archivio corrente contenziosi né sulla delimitazione dei confini né su fenomeni di occupazioni illegittime né di tagli "abusivi".

Nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo il Comune, nel recente passato, si è dotato di un piano di gestione forestale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 2007 e successivamente oggetto di variante con deliberazione n. 54 del 2012 redatto dalla Comunità Montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio e finanziato con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006. Nel citato piano si mette in evidenza:

- che la maggior parte dei boschi sono stati gestiti attraverso la forma di governo a ceduo con un tasso di utilizzazione basso;
- oltre alla destinazione ad uso commercio sono stati eseguiti interventi ad uso civico da parte degli aventi diritto per l'approvvigionamento della legna da ardere per uso familiare di cui non si rintraccia una registrazione.

Il Comune ha rappresentato che, a seguito dell'approvazione del citato piano sono stati redatti i progetti di taglio ed esperite nel corso degli anni gare pubbliche per la vendita del materiale legnoso ritraibile per i diversi lotti e che è intendimento dell'ente procedere alla redazione di un nuovo piano di gestione dei boschi per il cui finanziamento sarà presentata domanda di partecipazione al bando Completamento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027 pubblicato dalla Regione.

4.5.3 Consorzio Utenti Usi Civici Castel di Lago

Il Consorzio Utenti Usi Civici di Casteldilago ha sede nella frazione di Casteldilago in Comune di Arrone (TR). Sulla base di quanto trasmesso alla Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stato costituito con sentenza affrancativa pronunciata dalla Giunta Arbitrale del Circondario di Terni in data 6.2.1897 agli effetti della legge del 4.8.1894 ed è disciplinato dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 2662 del 29 marzo 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale, quale soggetto vigilante.

Il Consorzio Utenti Usi Civici Castel di Lago non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*" e, non è stato riscontrato, pertanto, un indirizzo istituzionale presente in pubblici registri. Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Arrone di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine. Con successiva nota di riscontro prot. n. 2578 del 26 settembre 2024, il Comune di Arrone ha rappresentato che l'ente gestisce il patrimonio ad uso civico direttamente con i propri uffici e relativo personale unitamente alla gestione degli altri beni del demanio e del patrimonio e che le attività di controllo messe in atto hanno riguardato i normali controlli posti in essere sul patrimonio immobiliare del Comune e attengono alla normale vigilanza sugli immobili unitamente a quella posta in essere dal Corpo Forestale dello Stato. Il Comune ha rappresentato che il demanio civico è costituito per la maggior parte da boschi cedui e si estende per una superfice complessiva di circa 814 ettari e che non risultano dagli atti dell'archivio corrente contenziosi né sulla delimitazione dei confini né su fenomeni di occupazioni illegittime né di tagli "abusivi".

Nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo il Comune, nel recente passato si è dotato di un piano di gestione forestale approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 2007 e successivamente oggetto di variante con deliberazione n. 54 del 2012 redatto dalla Comunità Montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio e finanziato con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006. Nel citato piano si mette in evidenza:

- che la maggior parte dei boschi sono stati gestiti attraverso la forma di governo a ceduo con un tasso di utilizzazione basso;

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- oltre alla destinazione ad uso commercio sono stati eseguiti interventi ad uso civico da parte degli aventi diritto per l'approvvigionamento della legna da ardere per uso familiare di cui non si rintraccia una registrazione.

Il Comune ha rappresentato che, a seguito dell'approvazione del citato piano sono stati redatti i progetti di taglio ed esperite nel corso degli anni gare pubbliche per la vendita del materiale legnoso ritraibile per i diversi lotti e che è intendimento dell'ente procedere alla redazione di un nuovo piano di gestione dei boschi per il cui finanziamento sarà presentata domanda di partecipazione al bando Completamento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027 pubblicato dalla Regione.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.6 Assisi

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Assisi, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 985 del 22 aprile 2024 ha rappresentato che "*…sul territorio del Comune di Assisi non sono presenti domini collettivi o usi civici…*".

Il Comune di Assisi è rappresentato nell'elenco, inviato dalla Regione Umbria con nota acquisita al protocollo n. 3266 del 20 novembre 2024 riguardante la "comunicazione" del 1986 dell'Assessore agli usi civici della Regione Umbria, contenente "un primo elenco di Comuni per i quali in virtù di decreto di chiusura delle operazioni demaniali emesso dal Commissariato agli Usi Civici di Roma, non sussistono Usi Civici su terre private o demani civici comunali o di Enti Agrari compresi nel territorio comunale".

Nello specifico, dalla suddetta documentazione risulta, per il Comune di Assisi *("ente proprietario: già Dominio Collettivo Monte Subasio"* come indicato nella nota del Commissariato per gli usi civici del 26 febbraio 1981*)*, che con "*Decreto del 7/2/1940 emesso dal Commissario Aggiunto* […] *dal quale emerge la inesistenza nel territorio Comunale di usi civici esercitati o pretesi da liquidare su terre private e di terre di uso civico del Comune o delle frazioni, a seguito della soppressione del dominio collettivo di Monte Subasio che ebbe ad alienare con atto pienamente legittimo e ratificato dal Ministero dell' Agricoltura e Foreste in data 30/9/1939 alla Azienda Foreste demaniali l'intero suo patrimonio di Ha. 985.89.10 pervenutogli a titolo di affrancazione degli usi civici di pascolo e di legnatico sul Monte Subasio di proprietà* […] *per effetto della sentenza 10/11 gennaio 1894 della Giunta d'Arbitri di Foligno. Poiché il patrimonio suddetto nasce dalla proprietà collettiva dei cittadini di Assisi prospetto alla S.V. ove in virtù del diverso regime giuridico dei terreni e dello stato di fatto dei luoghi ciò sia possibile e opportuno, la possibilità di ricostituire il demanio civico di Assisi con trasferimento dei beni di cui sopra nuovamente al Comune*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.7 Attigliano

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Attigliano, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 974 del 22 aprile 2024 ha rappresentato che *"…non insistono "comunanze agrarie" con proprietà collettive di uso civico…" richiamando quanto evidenziato anche dalla carta delle terre pubbliche e collettive della Regione Umbria"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.8 Avigliano Umbro

AVIGLIANO UMBRO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA

COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO
D.C. S. RESTITUTA

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.8.1 Comune di Avigliano Umbro

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024, l'Ente, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1143 del 9 maggio 2024 ha relazionato in merito ai punti segnalati, riferendo che il servizio preposto alle funzioni amministrative esercitate dal Comune in relazione ai domini collettivi e, in particolare, agli usi civici è il servizio tecnico, fornendo il nominativo del responsabile dell'Area Tecnica. Nel territorio dell'Ente è presente il Dominio Collettivo di Santa Restituta con sede in Via Terenzio Paolucci n. 33, Fraz. Santa Restituta, 05020 Avigliano Umbro.

L'Ente ha comunicato di aver demandato la gestione di una porzione di bosco destinato a castagneto distinto al N.C.T. al fg. 36, part. 97 per complessivi mq 18.950 a terzi, ovvero, in particolare alla Associazione locale Circolo ANSPI della Frazione di Toscolano. La gestione è stata affidata con apposita convenzione, il cui schema è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 09.02.2023[107].

Il Comune ha reso noto che non sono stati conferiti incarichi esterni inerenti la materia dei domini collettivi, che non risultano atti di affrancazione o comunque atti adottati in tema di domini collettivi né regolamenti degli usi civici e, in generale, dei domini collettivi o contabilizzazioni in relazione ai procedimenti di affrancazione né spese relative ad incarichi, incassi di canoni enfiteutici da affrancazione e destinazione dei relativi introiti.

L'Ente ha altresì rappresentato che non risultano atti ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 nel periodo di vigenza della norma, casi di retrocessione al Comune di beni legittimati, terreni che abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici del comune, piani di sviluppo economico e

[107] Allegata, unitamente allo schema di convenzione, alla nota di riscontro.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

flussi finanziari e atti relativi ai contributi previsti dagli artt. 8-9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. Il Comune ha infine informato che non risultano flussi finanziari relativi ai contributi previsti dall'art. 61 della legge regionale n.18/2011.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato, infine, chiesto di relazionare in ordine: 1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro acquisita al prot. n. 3127 del 5 novembre 2024 il Comune ha osservato che - relativamente all'amministrazione degli usi civici - l'Ente non ha avuto entrate da contabilizzare nel 2023 in quanto non presenti canoni enfiteutici o altro tipo di entrata e che, in merito alla contabilizzazione ai sensi del d.lgs., n. 118/2011, allegato 4/3- principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale dei beni collettivi i suddetti terreni sono stati censiti e registrati nel conto del patrimonio dell'Ente in parte al codice 1.2.2.2.13.1.1 e in parte al codice 1.2.2.1.3.1.1.

4.8.2 Dominio Collettivo S. Restituta

Con nota istruttoria prot. 1805 del 2 luglio 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato richiesto, al Dominio collettivo di Santa Restituta, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Il Dominio Collettivo di Santa Restituta non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto, come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Avigliano Umbro di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.
Con nota acquisita al prot. n. 2559 del 25 settembre 2024 il Comune ha rappresentato che, nell'ambito del proprio territorio vi sono terreni gravati da usi civici, di cui alcuni gestiti dal Dominio Collettivo di Santa Restituta ed altri distinti al N.C.T. al Fg.36, part.97, nell'amministrazione diretta del Comune. Con riferimento a questi ultimi beni immobili, il Comune di Avigliano Umbro, ha rappresentato che essendo di piccole dimensioni ed avendo una dotazione organica esigua, con delibera di C.C. n. 3 del 09.02.2023 ha disposto l'affidamento della gestione della porzione di bosco destinato a castagneto con apposita convenzione.
Per quanto attiene l'attività di vigilanza esercitata dall'Ente sui beni gravati da uso civico, ai sensi del D.P.R. 616/1977, Il Comune ha specificato che si può parlare di una ordinaria attività vigilanza e controllo sui beni appartenenti al patrimonio dell'ente, che a tutt'oggi, non ha comportato la necessità dell'adozione di ulteriori atti o provvedimenti particolari, essendo i terreni correttamente manutenuti e goduti dagli aventi diritto, in conformità al diritto di uso civico esistente. Non si sono mai rilevate situazioni di abuso, od occupazioni senza titolo o altre fattispecie di tal genere. L'Ente ha rappresentato, tuttavia, che è nelle proprie intenzioni di predisporre un regolamento che dettagli le modalità ed i termini con cui esercitare il potere di vigilanza su detti beni. Il Comune ha infine precisato che in materia di usi civici non vi sono contenziosi in essere, né richieste di affrancazione o di godimento esclusivo dei suddetti beni.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.9 Baschi

BASCHI ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
C.A. MORRE E MORRUZZE
C.A. CIVITELLA DEL LAGO
C.A. BASCHI

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.9.1 Comune di Baschi

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024, l'Ente, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1022 del 29 aprile 2024 ha relazionato in merito al punto n.2 segnalato, riferendo che nel territorio del Comune di Baschi ricadono effettivamente dei beni di proprietà collettiva e/o gravati da uso civico; ma gli stessi non sono intestati al Comune di Baschi né dallo stesso gestiti, bensì appartengono (come fra l'altro risultante dalle relative visure) a una specifica tipologia di associazioni agrarie, quali enti esponenziali delle collettività titolari dei predetti beni, nel caso di specie i "Domini collettivi", che ne sono intestatari (come risultante anche dalla mappatura regionale) e che pertanto gestiscono e amministrano gli stessi.

L'Ente ha comunicato che i suddetti domini collettivi sono:

- Comunanza Agraria di Civitella Del Lago, con sede in Piazza Umberto I, 8 Civitella del Lago – 05023 Baschi;
- Comunanza Agraria di Baschi con sede in Via G. Marconi n.26 – 05023 Baschi;
- Comunanza Agraria di Morre con sede in Via della Maestà n. 20 – Morre – 05023 Baschi.

Il Comune ha significato che, essendo presenti detti enti esponenziali, non è tenuto, e non provvede, a gestire detti beni, né esercita funzioni amministrative in relazione ai domini collettivi e/o usi civici (*ex* L. n. 168/2017) concludendo nel senso che, tutte le risposte ai quesiti formulati dalla Sezione con la nota n. 962 del 18 aprile 2024 sono negative, ad eccezione del quesito concernente la presenza di enti esponenziali delle collettività territoriali nel territorio comunale.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.9.2 Comunanza Agraria di Morre e Morruzze

La Comunanza Agraria di Morre e Morruzze ha sede nella frazione di Morre in Comune di Baschi. Sulla base di quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con decreto n. 397 del 4 agosto 1894 e si amministra con lo Statuto-Regolamento, approvato con DGR n.7372 del 12 novembre 1997, con le norme della legge 16 giugno 1927 n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990 n. 142 e 25.03.1993 n. 81 nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972 n. 11 e D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

Con nota istruttoria prot. 1806 del 2 luglio 2024 inesitata a causa di un errore di trasmissione è stato richiesto alla Comunanza agraria di Morre, di relazionare e fornire i documenti. Stante il mancato recapito, l'interlocuzione è intercorsa con il Comune, quale soggetto vigilante.

La Comunanza Agraria di Morre non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.9.3 Comunanza Agraria di Civitella Del Lago

La Comunanza Agraria di Civitella Del Lago ha sede nella frazione di Civitella del Lago in Comune di Baschi. Sulla base di quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con Assemblea Generale degli Utenti dell'11 agosto 1907 in base alla Legge n. 397 - art. 3 del 4 agosto 1894 ed è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 412 del 26 gennaio 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La Comunanza Agraria di Civitella Del Lago non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.9.4 Comunanza Agraria di Baschi

La Comunanza Agraria di Baschi ha sede in Baschi nel Comune di Baschi. Sulla base di quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 417 del 26 gennaio 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza Agraria di Baschi non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Nella tabella trasmessa dalla Regione Umbria "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" unitamente alla nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 è inserita, per la Comunanza agraria di Baschi, la seguente indicazione "*c.a. Baschi non individuati i terreni, solo individuato il comune*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.10 Bastia Umbra

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024, e successivo sollecito, il Comune di Bastia, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1816 del 3 luglio 2024 ha rappresentato che" *…allo stato attuale non risulta la presenza dei cosiddetti "usi civici" nel territorio del Comune di Bastia Umbra"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.11 Bettona

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Bettona, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 997 del 23 aprile 2024 ha rappresentato che *"…sul territorio del Comune di Bettona non sono presenti domini collettivi o usi civici…(come) riscontrabile nell'apposita sezione del sito della Regione Umbria consultabile al link di seguito riportato: https://www.regione.umbria.it/cartografia-dei-domini-collettivi-dell-umbria "*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.12 Bevagna

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Bevagna, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1889 del 15 luglio 2024 ha rappresentato che *"…non esistono Comunanze né mappature di domini collettivi"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.13 Calvi dell'Umbria

CALVI DELL'UMBRIA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.13.1 Comune di Calvi dell'Umbria

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Calvi dell'Umbria, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1001 del 24 aprile 2024 ha relazionato a questa Sezione, comunicando il nominativo del referente comunale agli usi civici e rispondendo negativamente a tutti i quesiti posti.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con successiva nota di riscontro prot. n. 2507 del 20 settembre 2024, l'Ente ha dato conto di avere attivato controlli e verifiche dell'esistenza di proprietà gravate da uso civico presso l'archivio di Stato di Terni e, con successiva nota prot. n. 2618 del 27 settembre 2024 ha riferito che, nell'ambito del territorio comunale vi sono terreni gravati da uso civico, gestiti dall'Ente in amministrazione diretta.

Per quanto attiene alla generale funzione di vigilanza, riconosciuta dal d.P.R. 616/1977, il comune di Calvi dell'Umbria, ha precisato che, essendo di piccole dimensioni e non disponendo di uno specifico servizio in materia, espleta un'attività di controllo generale ed ordinario come su tutti i beni appartenenti al proprio patrimonio immobiliare e che, pertanto, non sono stati adottati procedimenti o atti specifici, al di fuori degli atti di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, della sentieristica, alle ordinanze per garantire la salvaguardia dei beni in questione. All'esito della predetta attività di controllo e vigilanza e della ricognizione effettuata dagli uffici, il Comune ha affermato che i terreni gravati da uso civico ricadenti nell'ambito del territorio comunale sono in corretto stato di

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

manutenzione e disponibili per l'esercizio del diritto di uso civico da parte della comunità locale. Non sono state rilevate situazioni di abuso, né occupazioni senza titolo, né richieste di affrancazione o di godimento esclusivo, né risultano contenziosi in essere in materia di usi civici. Il Comune ha, infine, rappresentato che è in corso una interlocuzione con la Regione, anche al fine di aggiornare la cartografia in possesso dell'ente ed eventualmente adottare un regolamento per disciplinare la materia.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97". Con nota prot. n. 3074 del 30 ottobre 2024 il comune di Calvi dell'Umbria ha osservato di non percepire canoni enfiteutici, né qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici, e che, conseguentemente, non vi sono evidenze di tal tipo nel rendiconto 2023. I beni collettivi sono regolarmente inventariati dall'Ente all'interno dei beni demaniali e dei beni indisponibili, secondo la classificazione fornita dai principi contabili ex d.lgs. 118/2011, allegato 4/3 e rappresentati negli schemi vigenti dello Stato Patrimoniale.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.14 Campello sul Clitunno

CAMPELLO SUL CLITUNNO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO
U.A. PETTINO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.14.1 Comune di Campello sul Clitunno

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Campello sul Clitunno, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1153 del 9 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che la gestione degli usi civici è assegnata all'Area Tecnica, fornendo i riferimenti del responsabile e del personale preposto alle funzioni tecnico-amministrative; nel territorio del Comune, è presente l' Università Agraria di Pettino, con sede in Loc. Palazzo n. l, Pettino, che gestisce una parte dei domini collettivi presenti all'interno del territorio Comunale; la restante parte dei beni della comunità è gestita direttamente dal Comune in amministrazione non separata.

Il Comune ha inoltre specificato di non aver demandato a soggetti terzi la gestione dei beni di uso civico e che, negli ultimi dieci anni, sono stati affidati gli incarichi esterni di cui viene fornita specifica indicazione, che riguardano la redazione di progetti di taglio legnatico per il soddisfacimento delle richieste di accesso ai beni di uso civico degli aventi diritto[108].

[108] a. determina dell'area tecnica n. 198/2014 - legnatico uso civico 2014-2015 - affidamento incarico professionale per predisposizione progetto dl taglio, esecuzione operazioni di martellamento, assistenza tecnica nelle fasi di assegno

b. determina dell'area tecnica n.90/2015 legnatico uso civico 2015-2016 - affidamento incarico professionale per predisposizione progetto di taglio, esecuzione operazioni di martellamento, assistenza tecnica nelle fasi di assegno

c. determina dell'area tecnica n. 106/2016 - legnatico uso civico 2016-2017 - affidamento incarico professionale per predisposizione progetto di taglio, esecuzione operazioni di martellamento, assistenza tecnica nelle fasi di assegno

d. determina dell'area tecnica n. 101/2017 - legnatico uso civico 2017-2018 - affidamento incarico professionale per predisposizione progetto di taglio, esecuzione operazioni di martellamento, assistenza tecnica nelle fasi di assegno

e. determina dell'area tecnica n. 129/2018 legnatico uso civico 2018-2019 - affidamento incarico professionale per predisposizione progetto di taglio, esecuzione operazioni di martellamento, assistenza tecnica nelle fasi di assegno

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L'Ente ha chiarito che con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 22/06/2020 è stata delegata l' Agenzia Forestale Regionale alla partecipazione ad un bando PSR finalizzato all'ottenimento di un contributo per la redazione del nuovo Piano di Gestione Forestale e che attualmente sono in corso, da parte della stessa Agenzia, gli atti propedeutici per l'affidamento dell'incarico ad un soggetto esterno, per la redazione di un nuovo Piano di Gestione Forestale; il Comune ha dichiarato inoltre che negli ultimi dieci anni non sono stati adottati atti di affrancazione e che, per quanto riguarda gli usi civici, negli ultimi dieci anni, sono stati adottati atti riguardanti l'assegnazione del legnatico e le determinazioni sul pascolo dei domini collettivi.

Il Comune ha allegato alla propria nota di riscontro il Regolamento recante la Disciplina dei Beni Demaniali gravati da Uso Civico di Pascolo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2016 e il Regolamento Uso Civico Legnatico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2014.

L'ente ha osservato che negli ultimi dieci anni non si rilevano scritture contabili in relazione ai procedimenti di affrancazione e, per quanto concerne la mappatura delle spese relative agli incarichi, ha rappresentato che le stesse sono state tracciate in appositi capitoli di bilancio, indicati nelle determine citate.

Gli eventuali atti ricognitivi sono stati effettuati in sede di redazione del Piano di Gestione Forestale del Comune di Campello sul Clitunno, che è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 19/08/2010 ed avente validità decennale 2010/2019; il Piano di Gestione Forestale citato ha preso in considerazione solo la superficie boscata.

Il Comune ha infine rappresentato che è in corso di affidamento l'incarico per la redazione del nuovo Piano di Gestione Forestale. L'Ente ha reso noto che, per ciò che concerne la superficie di pascolo, gli eventuali atti ricognitivi sono avvenuti durante la ridefinizione dei comparti di pascolo, lavoro approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 22/05/2001 e che non si rilevano casi di retrocessione al Comune di beni legittimati così come non si rileva, negli ultimi dieci anni, l'esistenza di terreni che abbiano perso

f. determina dell'area tecnica n. 175/2019 legnatico uso civico 2019-2020 - affidamento incarico professionale per predisposizione progetto di taglio, esecuzione operazioni di martellamento, assistenza tecnica nelle fasi di assegno

g. determina dell'area tecnica n. 148/2020 - legnatico uso civico 2020-2022 - affidamento incarico professionale per predisposizione progetto di taglio, esecuzione operazioni di martellamento, assistenza tecnica nelle fasi di assegno

h. determina dell'area tecnica n.217/2023 legnatico uso civico 2023*2025 - affidamento incarico professionale per predisposizione progetto di taglio, esecuzione operazioni di martellamento, assistenza tecnica nelle fasi di assegno

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dal Comune. Infine, il Comune di Campello sul Clitunno ha significato che non si rileva l'utilizzo dei beni civici secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, non si registrano flussi finanziari o atti relativi ai contributi previsti dagli artt. 8-9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. I dal periodo di vigenza della disposizione o relativi ai contributi previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto di relazionare in ordine: 1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro acquisita al prot. n. 3432 del 3 dicembre 2024 il Comune di Campello sul Clitunno ha comunicato che "*con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07.10.2024 ha approvato una variazione di bilancio necessaria ad istituire la gestione contabile separata degli usi civici e dei domini collettivi*". La deliberazione consiliare n. 36/2024, avente ad oggetto "Gestione contabile separata degli usi civici e domini collettivi. Variazioni di bilancio. Determinazioni.", munita del parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti è stata allegata alla nota di risposta.

4.14.2 Università agraria di Pettino

L'Università agraria di Pettino è disciplinata dallo Statuto, reperito nel BUR nella versione approvata con Determinazione dirigenziale 21 luglio 2004, n. 6099[109], il quale prevede che i beni della stessa provengono, nella quasi totalità, da atto d'acquisto notarile in Trevi del 15 giugno 1486, e dallo statuto "*che gli uomini di Pettino compilarono il 7 maggio 1550, che ebbe forza e sanzione di legge dal Cardinale legato di Urbino, dalla sentenza 6 aprile 1813 della Corte imperiale di Roma, ed in ultimo il tutto ribadito dalla sentenza della Corte di appello di Ancona - sezione di Perugia - del 5 giugno 1874, registrata in Perugia il 15 giugno 1874 al n. 1067 atti giudiziari*".

Sulla base dello Statuto, l'Università agraria di Pettino è composta da tutti i capi famiglia discendenti direttamente dalle famiglie originarie di Pettino, nonché da coloro che potranno essere ammessi secondo le disposizioni del medesimo. L'Università agraria di Pettino ha per scopo di provvedere all'amministrazione ed al godimento dei beni provenienti dagli antichi usi comuni (civici), o acquistati anche successivamente al 1484 e goduto da tempo immemorabile dalle originarie famiglie. Essa si disciplina con la normativa statale e regionale di settore, nonché dalle disposizioni dello statuto. La sede è stabilita nella frazione di Pettino del Comune di Campello sul Clitunno.

L'attività istruttoria è stata svolta anche nei confronti dell'Ente locale quale ente vigilante.

[109] Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 37 dell'8 settembre 2004.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 2520 del 23 settembre 2024 l'Ente ha comunicato che le attività di vigilanza messe in atto sono quelle previste dai regolamenti già inoltrati (Regolamento Uso Civico Legnatico e Regolamento Uso Civico Pascoli), e riguardano sia aspetti amministrativi, sulla regolarità di istanza e di accesso ai beni di uso civico che l'ufficio esegue nei confronti degli utenti richiedenti, sia aspetti di controllo del territorio previo sopralluoghi diretti che non hanno riscontrato irregolarità.

L' Università agraria di Pettino non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot.n. 1787 del 2 luglio 2024 è stato richiesto, all'Università agraria di Pettino, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1924 del 19 luglio 2024 l'Università Agraria di Pettino ha comunicato di avere, ad oggi, 27 utenti ed ha fornito le seguenti informazioni.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Consiglio di amministrazione, che si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, mediante il supporto di un Dottore Agronomo che funge da segretario, viene eletto ogni tre anni.

Le attività svolte dal Consiglio di amministrazione vengono relazionate agli utenti durante lo svolgimento di 4/5 Assemblee all'anno in cui vengono anche approvati i bilanci preventivi e consuntivi.

Le delibere dell'Assemblea degli utenti e del Consiglio di amministrazione vengono pubblicate nella bacheca antistante la sede dell'Ente per la libera consultazione deli utenti.

L'università Agraria di Pettino dispone di un patrimonio boschivo/pascolivo pari a 836,5993 ettari e di alcuni fabbricati in proprietà, di cui uno è la sede dell'Ente.

I boschi, i pascoli e le tartufaie naturali vengono annualmente utilizzate dagli utenti, dietro la corresponsione di una tassa annuale, per l'ottenimento di legname da ardere e tartufi e per il pascolamento di bovini e ovini. Altre entrate sono rappresentate dai canoni di locazione dei terreni ad uso agricolo e dai canoni corrisposti dalle aziende di telecomunicazione per l'installazione delle antenne nel Monte Serano. Tutte le entrate vengono utilizzate per la gestione del territorio (Es. sistemazione strade e piste forestali, recinzioni, regimazione acque, tutela del territorio boschivo, ecc.) a beneficio degli utenti.

L'università Agraria degli ultimi sei anni non ha ricevuto contributi riconducibili all'art. 61 della Legge Regionale 18/2011.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.15 Cannara

CANNARA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
C.A. COLLEMANCIO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.15.1 Comune di Cannara

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024, e successivo sollecito, l'Ente, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 2523 del 23 settembre 2024 ha relazionato in merito ai punti segnalati, riferendo che nel Comune di Cannara sono presenti i domini collettivi indicati nel sito della Regione Umbria Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale e sono assegnati all'Area Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria, Sezione Sviluppo dell'economia montana.

In particolare, è presente un ente esponenziale che gestisce le collettività territoriali ovvero la Comunanza Agraria in Collemancio.

Il Comune ha riferito che non ci sono affidamenti per la gestione a terzi dei beni di uso civico, incarichi esterni per operazioni inerenti gli usi civici e atti di affrancazione dei domini collettivi. Non è stato adottato un Regolamento in materia di godimento degli usi civici ed in generale dei domini collettivi.

L'ente ha specificato che non vi sono incassi né pagamenti relativi a procedimenti che interessano gli usi civici o atti inerenti all'applicazione dell'art. 2 comma 3 legge regionale n. 1 del 1984. Non vengono inoltre segnalati casi di retrocessione ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 1 del 1984 e terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale.

Il Comune ha riferito l'assenza di Piani di sviluppo che interessano i beni civici e di non aver gestito piani finanziari relativi a contributi ai sensi della legge regionale n. 1 del 1984.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato richiesto al Comune di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

4.15.2 Comunanza Agraria di Collemancio

La Comunanza Agraria di Collemancio non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.16 Cascia

CASCIA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA	
COMUNE DI CASCIA	
C.A. BUDA	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. CHIAVANO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. CIVITA	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. COLLE DI AVENDITA E AVENDITA	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. TROGNANO - CORONELLA	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA" / FUSIONE TRA LE COMUNANZE AGRARIE DI TROGNANO E DI CORONELLA AUTORIZZATA CON D.D. 1743 DEL 21/03/2011
C.A. FOGLIANO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. GIAPPIEDI	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. LOGNA	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. MANIGI - COLMOTINO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. ONELLI	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

C.A. PIANDOLI E CERASOLA	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. POGGIOPRIMOCASO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. ROCCAPORENA	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. S. GIORGIO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. TAZZO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. VILLA S. SILVESTRO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. CASTEL S. GIOVANNI	COMPONENTE DEL CONSORZIO "ASSOCIAZIONE DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. COLLEGIACONE	COMPONENTE DEL CONSORZIO "ASSOCIAZIONE DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. MALTIGNANO	COMPONENTE DEL CONSORZIO "ASSOCIAZIONE DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. OCOSCE	COMPONENTE DEL CONSORZIO "ASSOCIAZIONE DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. OPAGNA	COMPONENTE DEL CONSORZIO "ASSOCIAZIONE DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. S. TRINITÀ	COMPONENTE DEL CONSORZIO "ASSOCIAZIONE DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"
C.A. SERVIGLIO COLLE SANTO STEFANO	COMPONENTE DEL CONSORZIO "ASSOCIAZIONE DELLE COMUNANZE AGRARIE DI CASCIA"

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.16.1 Comune di Cascia

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Cascia, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1028 del 30 aprile 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che allo stato attuale la gestione del patrimonio comunale gravato dagli usi civici è a carico dell'Ufficio Area Lavori Pubblici (fornendo i riferimenti del responsabile).

Il Comune ha rappresentato che l'utilizzo dell'uso civico è a favore delle collettività territoriali in relazione al luogo di residenza e che è vietata ogni forma di commercializzazione e vendita. Nel territorio di Cascia sono presenti Enti esponenziali delle collettività territoriali ed in particolare le seguenti "Comunanze Agrarie":

Trognano – Coronella, Logna, Piandoli-Cerasola, Tazzo, Civita, Buda, Fogliano, Poggioprimocaso, Onelli, Roccaporena, S. Giorgio, Villa San Silvestro, Chiavano, Manigi – Colmotino, facenti parte del "Consorzio comunanze agrarie di Cascia" e gestite da un segretario nominato dal Consorzio stesso.

Sono inoltre presenti le seguenti comunanze appartenenti all'"Associazione Comunanze agrarie di Cascia": Serviglio, Collegiacone, Opagna, Valdonica, Ocosce, S. Trinita, gestite da un segretario come nominato dall'Associazione stessa.

Il Comune ha rappresentato che la gestione dell'uso civico di competenza Comunale è demandata a terzi con nomina annuale tramite atto del Responsabile Area LL.PP[110]. L'assegnazione avviene su istanza da parte degli aventi diritto, in forza dell'art. 12 del regolamento per l'esercizio degli usi civici allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 17 settembre 2013[111], assegnazione cui fa seguito la nomina di un soggetto delegato allo svolgimento di tutta l'attività amministrativa necessaria.

Per tale attività, l'Ente ha dichiarato di non sostenere spese. Il Comune ha rappresentato che le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici è demandata alla Regione Umbria, Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale- servizio: Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria e che non sono stati adottati atti di affrancazione.

Il Comune di Cascia detiene alcuni terreni gravati da uso civico ed in particolare quelli afferenti alle non costituite "Comunanze Agrarie" di Maltignano, S. Anatolia – Atri, Avendita - Colle di Avendita, Casali S. Antonio.

[110] L'Ente, a tal riguardo, ha allegato un atto tipo.

[111] Allegato alla nota prot. n. 1028 del 30 aprile 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Per la gestione dell'uso civico da parte degli aventi diritto il Comune ha adottato il già citato apposito regolamento, approvato con D.C.C. n. 20 del 17/09/2013. L'esercizio del diritto è gratuito.

Il Comune ha riferito di non avere una contabilizzazione in relazione ai procedimenti di affrancazione, mappatura delle spese relative agli incarichi, incassi di canoni enfiteutici da affrancazione e destinazione dei relativi introiti e che non risultano atti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n.1, né casi di retrocessione al Comune di beni legittimati.

Il Comune ha rappresentato che oltre ad alcune attività di cava per le quali è stato autorizzato, da parte della Regione dell'Umbria, il cambio d'uso temporaneo dell'uso civico, l'unica area, desumibile dal censimento del Piano Urbanistico Territoriale (PUT), che ha perso la sua destinazione agricola, ricade all'interno di Cascia capoluogo. Tale area, di modesta superficie, è stata trasformata in residenziale nei primi anni '60 e non in forza di strumentazione urbanistica. Il vigente strumento urbanistico salvaguarda dalla trasformazione tutte le aree gravate da uso civico. Per quanto concerne l'utilizzo dei beni civici, in conformità alla presenza di eventuali piani di sviluppo economico, i flussi finanziari e gli atti relativi ai contributi di cui agli att. 8-9 della l.r. 17 gennaio 1984, n.1, e a quelli previsti dall'art. 61 della l.r. n. 18/2011, il Comune ha dichiarato che non risultano atti in merito.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro prot. n. 3113 del 5 novembre 2024 l'Ente ha rappresentato che non sono attivi canoni enfiteutici. Sulle modalità di contabilizzazione l'Ente ha fatto presente che, sulla base del vigente regolamento, l'esercizio è gratuito e pertanto il Comune non ha una contabilizzazione.

Il Comune ha infine precisato che, alla fine di marzo c.a., è pervenuta la sentenza n. 13/2024 emessa dal Commissario Usi Civici per la causa R.G. 11/2022 con cui si solleva il mancato pagamento di un canone di natura enfiteutica (stabilito con sentenza del 1954) da parte di un avente diritto e in favore del Comune di Cascia, in qualità di rappresentante delle comunità titolari di diritto, per un terreno sito in Loc. S. Anatolia e per il quale il richiedente reclamava l'acquisto per intervenuta usucapione.

Il Comune ha specificato che, ad oggi, non risulta effettuato alcun pagamento del suddetto canone enfiteutico, né del capitale di affrancazione e pertanto i suddetti terreni restano privati e gravati da uso civico.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.16.2 Consorzio delle Comunanze Agrarie di Cascia (Trognano – Coronella, Logna, Piandoli-Cerasola, Tazzo, Civita, Buda, Fogliano, Poggioprimocaso, Onelli, Roccaporena, S. Giorgio, Villa San Silvestro, Chiavano, Manigi – Colmotino)

Il Consorzio delle comunanze agrarie di Cascia, come indicato nello Statuto reperito nel BUR nella versione approvata con DGR 27 marzo 2001, n. 298[112], è stato costituito con decreto del Prefetto di Perugia n. 4858 del 15 settembre 1942. Tale Consorzio non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, le singole Comunanze agrarie sono disciplinate dai rispettivi statuti.

Con nota istruttoria prot.n. 1189 del 14 maggio 2024 è stato richiesto, al Consorzio delle comunanze di Cascia, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1600 del 7 giugno 2024 il Consorzio delle comunanze di Cascia ha fornito riscontro descrivendo, preliminarmente, la storia del consorzio.

[112] In Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Parti I, II (serie generale) n. 22, 9 maggio 2001.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con decreto del prefetto di Perugia n. 4858 del 15 settembre 1942 era stato costituito il consorzio tra varie comunanze agrarie del Comune di Cascia e dallo statuto, allegato al predetto decreto, veniva fissata la durata del Consorzio in venti anni, salvo proroga. Alla data di scadenza del 15 settembre 1962 il Consorzio non era stato più prorogato, pur continuando a funzionare e rinnovando l'assemblea ed il presidente.

Con nota del 21/03/2000 n. 67 il suddetto Consorzio trasmetteva un nuovo statuto per l'approvazione e riceveva in risposta dal servizio Programmazione Forestale, Faunistico-Venatoria ed Economia Montana della Regione l'informazione che lo stesso aveva cessata la sua operatività il 15/09/1962 non essendo stato prorogato; con la stessa nota si suggeriva la procedura per una eventuale ricostituzione.

La Comunanza trasmetteva alla Regione le deliberazioni degli Enti che intendevano ricostituire il Consorzio ove si manifestava la volontà di mantenere in vita lo stesso in quanto necessario sia per il contenimento delle spese di gestione sia per lo snellimento delle procedure e con i suddetti provvedimenti i presidenti delle Comunanze Agrarie venivano nominati a rappresentare gli Enti nell'assemblea del Consorzio; gli enti approvavano anche una bozza di statuto.

La Giunta regionale deliberava di approvare la ricostituzione del Consorzio della comunanza agraria di Cascia, di fissare la durata del Consorzio in vent'anni, salvo proroga, di approvarne lo statuto e di delegare il Sindaco del Comune di Cascia dell'esecuzione dell' atto, con incarico di convocare, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, i presidenti delle Comunanze Agrarie per la costituzione dell'amministrazione consorziale e la nomina del presidente dell'Amministrazione medesima.

Alla scadenza dei vent'anni, in data 27/03/2021 con Deliberazione n. 5, l'Assemblea dei Presidenti prorogava la durata del Consorzio per ulteriori venti anni ritenendolo necessario per il contenimento delle spese e per lo snellimento delle procedure, dando atto che il Consorzio era costituito da 16 Comunanze Agrarie del comprensorio del Comune di Cascia di seguito elencate: Manigi – Colmotino, Avendita - Colle di Avendita, Buda, Chiavano, Civita, Fogliano, Giappiedi, Logna, Onelli, Piandoli – Cerasola, Poggioprimocaso, Roccaporena, San Giorgio, Tazzo, Trognano – Coronella, Villa San Silvestro.

Il Consorzio ha altresì comunicato che l'Assemblea dei Presidenti delle singole comunanze aderenti nomina il Presidente del Consorzio che è il rappresentante legale dell'ente che, attualmente, è il Presidente della comunanza agraria di Fogliano.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Per quanto attiene la struttura utilizzata, il Consorzio ha reso noto che lo stesso non ha una sede stabile in quanto il locale ad uso ufficio messo a disposizione dal Comune di Cascia nel palazzo comunale risulta inagibile a seguito del sisma del 2016 e ad oggi sono in corso i lavori di ripristino dell'agibilità dell'edificio. Tale locale accoglie il segretario del consorzio e delle associate. Negli ultimi anni tale struttura è stata messa a disposizione negli uffici dei segretari che si sono avvicendati in tale incarico.

Il Consorzio ha riferito di non avere dipendenti e che le funzioni esercitate riguardo gli usi civici e domini collettivi consistono, in base all'art. 2 dello statuto, nel promuovere uniformità di indirizzo per una razionale gestione amministrativa e per lo sviluppo ed il miglioramento dei beni collettivi silvo-pastorali.

Il consorzio ha comunicato di non aver un patrimonio di uso collettivo, e di non esercitare in proprio alcun diritto di godimento in quanto questi sono gestiti direttamente dalle consociate ed essenzialmente si esplicano: nell'assegnazione agli utenti, laddove in seno alle singole comunanze via sia disponibilità di boschi, di terreni pascolivi e di tartufaie, e richieste degli interessati, rispettivamente dell'uso civico legnatico, dell'utilizzazione dei pascoli o dell'uso civico di cavare tartufi, dietro la corresponsione di una tassa determinata dagli organi della comunanza agraria.

Il Consorzio introita i contributi associativi a carico delle comunanze aderenti, annualmente determinati sulla base della proprietà terriera e boschiva nonché dell'ammontare di altri cespiti di ciascuna comunanza per il pagamento del professionista investito della carica di segretario, al fine di garantire i servizi comuni; incamera altresì un contributo determinato sulla base degli adempimenti fiscali di competenza di ciascuna comunanza (es dichiarazione iva, 770, invio fatture trimestrali ecc.) consistente nel rimborso delle effettive spese in termini di onorari e quant'altro che il Consorzio deve sostenere a tal fine e delle quali il professionista incaricato presenta periodicamente idonee note di spesa, distinte per ciascun Ente.

Il Consorzio ha altresì dichiarato di non assumere atti gestori, essendo sprovvisto di patrimonio, fatto salvo quanto ad esso riservato dallo statuto nel garantire omogeneità di attività delle consociate; i rapporti con il Comune nell'ambito territoriale di Cascia (per la partecipazione ad eventi inerenti gli usi civici nonché manifestazioni e ricorrenze religiose e non del territorio) e con la Regione Umbria si risolvono in rare occasioni essendo prevalente, ma altrettanto limitato, quello delle singole comunanze agrarie aderenti al Consorzio stesso.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Consorzio ha infine reso noto che lo stesso e tutte le Comunanze aderenti non percepiscono contributi dalla Regione da oltre un decennio.

L'istruttoria è stata svolta anche nei confronti del Comune di Cascia; con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 2479 del 17 settembre 2024 l'Ente locale ha comunicato che, per quanto attiene la "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" la stessa è demandata al presidente degli Enti esponenziali unitamente ai consiglieri delle collettività territoriali (denominate Comunanze Agrarie), con l'eventuale supporto del Corpo dei Carabinieri Forestali. Per quanto attiene la vigilanza dei terreni gravati da uso civico, non gestite dagli Enti esponenziali ma direttamente dal Comune, la stessa è demandata alla Polizia Municipale con l'eventuale supporto del Corpo dei Carabinieri Forestali (art. 26 del citato Regolamento). Il Comune infine ha informato che, allo stato attuale, non risultano infrazioni accertate o situazioni di contenzioso conosciute.

4.16.3 Associazione delle Comunanze Agrarie di Cascia (Castel San Giovanni, Collegiacone, Maltignano, Ocosce, Opagna, Santa Trinita, Serviglio-Colle Santo Stefano)

L'Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia, secondo quanto indicato nello Statuto, reperito nel BUR, nella versione approvata con DGR 11 giugno 2007, n. 945[113] è stata costituita con la medesima DGR, vista la nota prot. n. 10 del 12 maggio 2007, acquisita agli atti del Servizio programmazione forestale ed economia montana - Sezione usi civici - in data 17 maggio 2007 al prot. 79284, con la quale i presidenti delle Comunanze agrarie di: Castel San Giovanni, Collegiacone, Maltignano, Ocosce, Opagna, Santa Trinita e Serviglio-Colle S. Stefano, avevano manifestato la volontà di uscire dal Consorzio precedentemente ricostituito con DGR n. 298/2001 ed altresì, di voler costituire un nuovo Consorzio denominato "Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia".

[113] Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Parti I, II (serie generale) n. 34 del 1° agosto 2007, p. 1598 ss.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L'Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Le singole Comunanze agrarie sono disciplinate dai rispettivi statuti, trasmessi a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024.

Con nota istruttoria prot.n. 1188 del 14 maggio 2024 è stato richiesto, all'Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota di riscontro acquisita al prot. n. 1830 del 14 luglio 2024 l'Associazione delle Comunanze agrarie di Cascia ha riferito che la stessa è formata da 7 Comunanze agrarie, nello specifico, Castel San Giovanni, Collegiacone, Maltignano, Ocosce, Opagna, Santa Trinita, Servilio Colle Santo Stefano.

Ogni Comunanza ha autonomia Amministrativa contabile e di esercizio. L'associazione nasce per avere una struttura Amministrativa unica e non ha dipendenti.

La sede dell'Associazione è in via F. Marini, 2 presso la residenza del verbalizzante. L'Associazione è retta da un Comitato composto da tre persone eletto dai Presidenti delle sette Comunanze ogni 4 anni; ogni Comunanza ha un proprio Consiglio

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

d'Amministrazione costituito dal Presidente e 4 Consiglieri, che per Statuto viene eletto ogni 4 anni dall'Assemblea degli Utenti.

L'Assemblea degli Utenti si riunisce due volte l'anno presso la Sede della Comunanza. Ogni Comunanza gestisce autonomamente l'esercizio degli usi civici: di Tartufi (esercitato dagli Utenti con tassazione deliberata dall'Assemblea); di "*Pascipascolo*" affidato mediante asta pubblica a soggetti terzi; di legnatico (espletato dagli utenti previo pagamento di apposita tassa fissata annualmente dall'Assemblea).

Tutte le decisioni dell'Associazione e delle relative Comunanze che ne fanno parte, vengono assunte con apposita delibera affissa nei luoghi comuni della Frazione. Le delibere sono assunte o dal Consiglio d'Amministrazione o dall'Assemblea degli Utenti, a maggioranza dei voti dei presenti.

L'affitto a terzi, dei beni ad uso civico avviene con espletamento di asta pubblica. Attualmente l'Associazione e le Comunanze che ne fanno parte, non hanno particolari rapporti economici con il Comune di Cascia e con la Regione Umbria, se non nelle materie e per gli aspetti previsti dalla l. 168/2017.

L'Associazione ha infine dichiarato che né la stessa, né le Comunanze che di essa fanno parte, percepiscono alcun contributo.

4.16.4 Osservazioni

Per i dati relativi ai provvedimenti adottati dalla Regione Umbria in ordine ai principali istituti giuridici vigenti in materia di usi civici (es.: affrancazione, sdemanializzazione, permute) e alle verifiche svolte in merito alla presenza dei diritti di uso civico si rinvia all'apposita appendice. Si osserva che nella nota di riscontro del Comune di Cascia, prot. n. 1028 del 30 aprile 2024, le Comunanze agrarie di Avendita-Colle di Avendita e Maltignano vengono indicate come non costituite mentre le stesse figurano come vigenti nell' elenco "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" trasmesso dalla Regione Umbria, unitamente alla nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024.

In tale elenco sono presenti anche le Comunanze agrarie di Giappiedi e Castel San Giovanni, come vigenti, che invece non vengono menzionate nella nota di riscontro del Comune di Cascia. La Comunanza agraria di Valdonica, infine, citata nella nota di riscontro del Comune non è presente nell'elenco regionale.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.17 Castel Giorgio

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Castel Giorgio, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1271 del 17 maggio 2024 ha rappresentato che *"…sul territorio del Comune di castel Giorgio non ci sono usi civici"*.

Il Comune di Castel Giorgio è rappresentato nell'elenco, inviato dalla Regione Umbria con nota acquisita al protocollo n. 3266 del 20 novembre 2024 riguardante la "comunicazione" del 1986 dell'Assessore agli usi civici della Regione Umbria, contenente "un primo elenco di Comuni per i quali in virtù di decreto di chiusura delle operazioni demaniali emesso dal Commissariato agli Usi Civici di Roma, non sussistono Usi Civici su terre private o demani civici comunali o di Enti Agrari compresi nel territorio comunale".

Nello specifico, dalla suddetta documentazione risulta, per il Comune di Castel Giorgio che con "*Decreto del Commissario* […] *del 22 Marzo 1961 che ha accertato l'inesistenza di domini collettivi o usi civici su terre private nel territorio del comune, titolare alla data del 29 settembre 1859 di soli Ha. 1.76.00 di proprietà comunale"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.18 Castel Ritaldi

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Castel Ritaldi, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 986 del 22 aprile 2024 ha rappresentato che *"…nel Comune di Castel Ritaldi non esistono Comunanze né mappature di domini collettivi"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.19 Castel Viscardo

CASTEL VISCARDO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
P.A. CASTEL VISCARDO E VICENO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.19.1 Comune di Castel Viscardo

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 8 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Castel Viscardo, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1773 del 1° luglio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che nel territorio comunale di Castel Viscardo, è presente un Ente privato con finalità pubbliche denominato "Partecipanza Agraria di Castel Viscardo e Viceno", con sede in Castel Viscardo Piazza 4 Novembre,10, la quale gestisce i terreni di sua proprietà.

L'Ente ha fornito i contatti del Responsabile Ufficio Ragioneria e del Responsabile Ufficio Tecnico.

4.19.2 Partecipanza Agraria di Castel Viscardo e Viceno

La partecipanza Agraria di Castel Viscardo e Viceno ha sede nel Capoluogo del Comune di Castel Viscardo e, secondo quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata costituita con sentenza della Giunta d'arbitri d'Orvieto del 2-5 giugno 1895 nella transazione approvata con delibera del 30 marzo 1933, dalla G.P.A. di Terni nella seduta del 5 aprile 1933 e, conseguentemente, dal Commissario regionale per gli usi civici di Roma. È disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 147 del 21 gennaio 2008.

La partecipanza Agraria di Castel Viscardo e Viceno non risulta iscritta al registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.20 Castiglione del Lago

CASTIGLIONE DEL LAGO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	
C.A. PANICAROLA	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. CASAMAGGIORE	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. FRATTAVECCHIA	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. POZZUOLO	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. CIMBANO	
C.A. PETRIGNANO DEL LAGO	
C.A. PESCIA	
C.A. VAIANO-CAPANNE	
C.A. BADIA SAN CRISTOFORO	

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.20.1 Comune di Castiglione del Lago

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Castiglione del Lago, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1130 del 8 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che come rilevato dalla mappatura regionale, unitamente a indagine interna, nel territorio del Comune di Castiglione del Lago insistono le seguenti collettività territoriali:

C.A. Cimbano/Villastrada; C.A. Petrignano Del Lago; C.A. Pescia; C.A. Vaiano/Capanne; C.A. Badia S. Cristoforo; C.A. Panicarola; C.A. Casamaggiore; C.A. Frattavecchia; C.A. Pozzuolo. Le Collettività gestite dalle Comunanze, pari nome, delle quali viene indicato il referente sono:

C.A. Cimbano/Villastrada; C.A. Petrignano Del Lago; C.A. Pescia; C.A. Vaiano/Capanne. Le Collettività gestite dal Comune di Castiglione del Lago, in seguito allo scioglimento delle ex-Comunanze pari nome sono le seguenti: C.A. Panicarola; C.A. Casamaggiore; C.A Frattavecchia; C.A Pozzuolo.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 2522 del 23 settembre 2024 l'Ente ha comunicato che nel Comune di Castiglione del Lago, in seguito allo scioglimento delle ex-Comunanze, insistono le seguenti collettività territoriali:

4.20.2 C.A. Panicarola

- la Comunanza è stata soppressa con delibera della Giunta regionale dell'Umbria del 9 dicembre 2004, n. 1934; i suoi beni sono passati al Comune – Deliberazione della Giunta Regione Voltura n. 16715.1/2010 – Pratica n. PG0300940 in atti dal 16/09/2010;
- con Determina n. 72 del 12-02-2020 è stato affidato l'incarico per il progetto di taglio colturale del bosco di proprietà comunale, posto in Loc. Madonna del Busso;
- con Determina n. 167 del 26-03-2021 è stato disposto un intervento di selvicoltura sull'area boscata ex Comunanza Agraria di Panicarola e successiva vendita del legname da ardere di proprietà del Comune di Castiglione del Lago mediante bandi di gara;
- proventi del taglio bosco ceduo di cui sopra € 1.750,00.

4.20.3 C.A. Casamaggiore

La Comunanza è stata soppressa con delibera della Giunta regionale dell'Umbria del 14 giugno 1991, n. 5602; i suoi beni sono passati al Comune conservando la loro natura demaniale-civica.

4.20.4 C.A Frattavecchia

- Il Consiglio Comunale di Castiglione del Lago con delibera n. 11 del 20 novembre 1968, in esecuzione al decreto 16 marzo 1968 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste con il quale è stato disposto lo scioglimento della Comunanza Agraria di Frattavecchia, ha deliberato di "*assumere il possesso dei beni del disciolto Ente, dando incarico all'Ufficio Tecnico Com/le di acquisire agli atti i relativi certificati catastali e di procedere ad una opportuna ricognizione dei beni stessi*";

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- con Determina n. 41 del 07-02-2015 è stato affidato l'incarico per il progetto di taglio colturale del bosco di proprietà comunale, ex Comunanza Agraria di Frattavecchia, posto in località Mercanzia;
- con Determina n. 15 del 15-01-2016 è stato approvato il progetto del taglio colturale del bosco posto in località Mercanzia;
- con Determina n. 836 del 27-12-2016 è stato approvato il bando di asta pubblica per la vendita in piedi del lotto boschivo di proprietà comunale, posto in località Mercanzia;
- con Determina n. 43 del 06-02-2017 è stato affidato il taglio colturale a seguito di bando di asta pubblica per la vendita in piedi del lotto boschivo di proprietà comunale, posto in località Mercanzia;
- proventi del taglio bosco ceduo di cui sopra € 10.126,00.

4.20.5 C.A Pozzuolo

Il 1° luglio 1986, con delibera della Giunta regionale dell'Umbria n. 3994, la Comunanza venne soppressa; i suoi beni furono assegnati al Comune di Castiglione del Lago, con atto del 28 gennaio 1987, con l'obbligo di mantenere la "*destinazione corrispondente alla categoria alla quale i relativi terreni appartengono, conservando la loro natura demaniale-civica*".

Il Comune ha riferito di aver assegnato e concesso in affitto parte dei vari terreni agricoli di cui è proprietario agli abitanti della frazione di Pozzuolo, nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Umbria in sede di scioglimento della suddetta Comunanza ed in ottemperanza alla Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 01/08/2013, con la quale si è definita la situazione economica delle locazioni pregresse e future dei terreni concessi alla cittadinanza di Pozzuolo; l'accettazione delle rinunce e delle richieste di nuova assegnazione; i termini per l'assegnazione dei terreni liberi e da assegnare in futuro; chiarimenti riguardo all'utilizzo dei terreni concessi ai fini della sottoscrizione dei nuovi contratti di locazione, che si allega alla presente nota.[114]

Nell'anno 2013 sono stati stipulati 18 contratti di affitto con oggetto detti terreni agricoli, distinti al Catasto Terreni del Comune al foglio n. 40 particella n. 36/parte. I contratti sono stati registrati in data 24 gennaio 2014 al numero di Repertorio n. 920 mod. 3°– Direzione Provinciale di Perugia, prevedendo un canone annuo di locazione di importo € 135,00 ad ettaro.

[114] In allegato alla nota prot. n. 2522 del 23 settembre 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Sui pagamenti riferiti ai contratti di cui sopra, il Comune ha riferito che sono in corso puntuali accertamenti a far data dal periodo 2020/2021, ovvero dalla fase più critica della pandemia COVID 19 ad oggi.

Con riferimento a casi di retrocessione al Comune di beni legittimati l'Ente ha comunicato i seguenti risultati:

- Prot. 8626 del 04/04/2017 richiesta di risoluzione anticipata del contratto d'affitto sopra citato, per i terreni agricoli ubicati in Comune di Castiglione del Lago, distinti al Catasto Terreni foglio n. 40 particella ex 36/p divenuta particella n. 732/p per h. 2,6187, risoluzione accettata e debitamente firmata in data 12/04/2017;
- Prot. 27078 del 07/10/2016 richiesta di recessione anticipata del contratto d'affitto sopra citato distinti al Catasto Terreni foglio n. 40 particella ex 36/p h. 14966;

L'ente ha, altresì, comunicato che nel 1992 è stata stipulata una Convenzione tra l'Amministrazione comunale di Castiglione del Lago e l'Associazione sportiva "Società Tiro a Volo Trasimeno" per la realizzazione in concessione e per l'affidamento in uso e gestione di un impianto sportivo per il tiro a volo in un'area di proprietà comunale (ex Comunanza Agraria di Pozzuolo).

Il contratto di cui sopra è scaduto nel 2023, come da Delibera Giunta Comunale n. 237/2022 l'immobile è stato assegnato alla competenza dell'Area Cultura e Sport che ha attualmente in corso la constatazione dello stato di riconsegna dell'immobile. Nel corso del periodo di concessione l'Associazione suddetta ha eseguito un investimento edilizio di circa € 255.000,00 sull'area, totalmente a suo carico. Il Comune, sempre a seguito dello scioglimento della ex Comunanza Agraria di Pozzuolo, in loc. Scopeti, con Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 07/11/2019 ha deliberato di concedere in comodato d'uso gratuito alla Guardia di Finanza, per un periodo di anni trenta, rinnovabili per un uguale periodo, l'area di proprietà comunale denominata "ex Galoppatoio, distinta in Catasto al foglio 40, con le particelle n.ri: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 116, 119 per realizzare un campo macerie per l'addestramento della componente cinofila del soccorso alpino.

- Proventi € 5.351,49 come da stima dell'Agenzia del Demanio n. 2018/9979.

Secondo quanto dichiarato dal Comune non risultano conferiti incarichi esterni per operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici, così come non risultano in vigore Regolamenti dell'Ente in materia di godimento di usi civici. L'Ente ribadisce, infine, il proprio impegno al monitoraggio complessivo.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con nota di riscontro prot. n. 3115 del 5 novembre 2024 l'Ente ha rappresentato che tutti gli accertamenti riferiti a proventi rivenienti dai beni delle ex comunanze agrarie sono confluiti nella voce "Proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Conto Economico (voce A.4,a) e, poiché completamente incassati, hanno incrementato il fondo di cassa nello stato patrimoniale (voce A.IV.I .b) dopo essere "transitato" nel conto di credito 1.3.2.02.02.01.001 (Crediti da fitti noleggi e locazioni).

I beni *de quo* sono stati contabilizzati come Terreni Agricoli (12.2.02.13,01 *001) e confluiti nella voce Terreni dello Stato Patrimoniale (B.III.2.1).

4.20.6 C.A. Cimbano/Villastrada

La Comunanza Agraria di Cimbano ha sede nella frazione di Villastrada in Comune di Castiglione del Lago e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 6550 del 17 luglio 2002[115] con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D. P R 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R 24.07.1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria di Cimbano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, per la cui risposta, da parte del Comune di Castiglione del Lago, si rinvia all'apposito paragrafo.

[115] In Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» della Regione Umbria - serie generale - n. 37 del 21 agosto 2002.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.20.7 C.A. Petrignano del Lago

La Comunanza Agraria di Petrignano del Lago ha sede nella frazione di Petrignano del Lago in Comune di Castiglione del Lago e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 10921 del 27 novembre 2002 con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni[116].

La Comunanza agraria di Petrignano del Lago non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, per la cui risposta, da parte del Comune di Castiglione del Lago, si rinvia all'apposito paragrafo.

4.20.8 C.A. Pescia

La Comunanza Agraria di Pescia ha sede nella frazione di Sanfatucchio in Comune di Castiglione del Lago e, sulla base di quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata costituita a seguito della "*lascita dei terreni fatta ai poveri dal Duca della Corgna nel periodo 1500/1550 circa*"ed è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 6798 del 24 luglio 2002[117] con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 19281 n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle

[116] Un successivo Statuto, adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con Deliberazione n. 04/24, è pubblicato sul Supplemento ordinario n. 6 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 35 del 17 luglio 2024.

[117] In Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 37 del 21 agosto 2002.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria di Pescia non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, per la cui risposta, da parte del Comune di Castiglione del Lago, si rinvia all'apposito paragrafo.

4.20.9 C.A. Vaiano-Capanne

La Comunanza Agraria di Vaiano-Capanne ha sede nella frazione di Vaiano in Comune di Castiglione del Lago e sulla base di quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata dallo statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 6551 del 17 luglio 2002, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni. La Comunanza agraria di Vaiano-Capanne non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, per la cui risposta, da parte del Comune di Castiglione del Lago, si rinvia all'apposito paragrafo.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.20.10C.A. Badia S. Cristoforo

La Comunanza Agraria di Badia S. Cristoforo ha sede nella frazione di Badia S. Cristoforo in Comune di Castiglione del Lago e, sulla base di quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata dallo statuto (trasmesso privo dell'atto con cui è stato dichiarato esecutivo). La Comunanza agraria di Badia S. Cristoforo non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, per la cui risposta, da parte del Comune di Castiglione del Lago, si rinvia all'apposito paragrafo.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.21 Cerreto di Spoleto

CERRETO DI SPOLETO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
C.A. TRIPONZO
A.S.B.U.C. ROCCHETTA
A.S.B.U.C. PONTE

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.21.1 Comune di Cerreto di Spoleto

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Cerreto di Spoleto, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1144 del 9 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che con Deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 27 novembre 2019, l'Amministrazione ha aggiornato il "*funzionigramma*" assegnando all'Area Tecnica-Urbanistica, ed in particolare al Servizio Patrimonio, la gestione degli usi civici. La Responsabile dell'area è coadiuvata in questo settore di attività dal Responsabile dell'Area amministrativa.

Nel territorio comunale sono presenti tre enti esponenziali, i quali gestiscono e valorizzano i beni frazionali di riferimento, che sono: A.S.B.U.C. Rocchetta (terreni censiti al NCEU Foglio 85-86-87), A.S.B.U.C. Ponte (terreni censiti al NCEU al foglio 85) e Comunanza agraria di Triponzo (terreni censiti al NCEU al foglio 73,74,85,86).

Il Comune ha riferito che, dal 2009, data l'assenza di un ente esponenziale della comunità di riferimento per i terreni censiti al NCEU del Comune di Cerreto di Spoleto al Foglio 85-86-73-74, gestisce, con funzione di supplente, i beni originariamente appartenenti ad essa, con amministrazione separata, come da mappa che viene allegata alla nota, mentre in precedenza gli stessi erano gestiti dall'Ente Comunità montana Valnerina.

L'Amministrazione ha dichiarato che, dall'inizio del mandato elettorale (27 maggio 2019), non ha conferito incarichi esterni per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici o comunque inerenti la materia dei domini collettivi e non ha richiesto affrancazioni.

Il Comune dà atto di avere approvato i seguenti regolamenti: Regolamento comunale di uso del demanio civico sito nel territorio del Comune di Cerreto di Spoleto (Deliberazione

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

di Consiglio comunale n. 18 del 17 maggio 2021)[118] e il Regolamento comunale per la ricerca e la raccolta dei tartufi sui terreni gravati da uso civico e sulle tartufaie comunali controllate e coltivate (Deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 17 maggio 2021)[119].

Il Comune ha rappresentato che, sempre dall'inizio del mandato elettorale (27 maggio 2019), non ha richiesto affrancazione, di conseguenza non sono state effettuate contabilizzazioni né spese relative ad incarichi, né incassi di canoni enfiteutici, così come non risultano atti di ricognizione degli usi civici e non si sono verificate retrocessioni al Comune di beni in precedenza legittimati.

Il Comune ha dichiarato che non si è verificata nessuna perdita dell'originale destinazione agro-silvo-pastorale di terreni, sulla base degli strumenti urbanistici adottati e non risultano legittimazioni di cui all'art. 9 della l. 1/1984 che richiedano un piano di sviluppo economico, né risultano pervenuti contributi di cui agli artt. 8-9 della l.r. n. 1/1984 o di cui all'art. 61 della l.r. n. 18/2011.Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 2673 del 7 ottobre 2024, l'Ente ha comunicato che con deliberazione del consiglio comunale n. 18 e 19 del 17 maggio 2021 ha approvato il regolamento comunale di uso del demanio civico sito nel territorio, il regolamento per la ricerca e la raccolta dei tartufi sui terreni gravati da uso civico e sulle tartufaie comunali controllate e coltivate attraverso il quale amministra e vigila anche con il supporto della polizia locale e dei carabinieri forestali sull'utilizzo dei beni di uso civico gestiti per conto della collettività di riferimento.

L'ente ha inoltre riferito di aderire al piano di gestione forestale la cui redazione è delegata all'Agenzia forestale regionale Umbria. L'attività dell'ente è svolta, come riferito, nel rispetto della normativa vigente: l.r. 19 novembre 2001, n. 28, come modificata dalla l.r. 25 luglio 2022, n. 10.

L'ente ha comunicato che per interventi ricadenti sui terreni gravati da uso civico procede al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previa valutazione della commissione per la

[118] Allegato alla nota di riscontro.

[119] Allegata alla nota di riscontro.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

qualità architettonica e del paesaggio e parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, come previsto dalla normativa vigente.

Con riferimento ai provvedimenti di affrancazione, permuta, cambio di destinazione o alienazione, il Comune ha fatto presente che gli stessi rientrano nella competenza della Regione Umbria fornendo i relativi riferimenti al sito web.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro prot. n. 3192 del 12 novembre 2024 l'Ente ha rappresentato che nel rendiconto 2023 non vi è contabilizzazione in relazione alla riscossione di canoni enfiteutici di cui all'art. 7 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 in quanto non ricorre la fattispecie in esame. Altresì, non sono presenti somme rinvenenti dalle affrancazioni ed alienazioni ex art. 24 della l. n. 1766/1927 non essendosi verificate le fattispecie costituenti la suddetta tipologia di entrata a natura vincolata.

Relativamente ad altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici, l'Ente ha rappresentato che, nel 2023, ha pubblicato con Determinazione del Responsabile del Servizio rg n. 103 del 17.03.2024 l'avviso per la concessione in "*fida pascolo*" dei terreni gravati da uso civico gestiti per conto della comunità frazionale di riferimento, per il quale non sono pervenute richieste di concessione da parte degli utenti. Pertanto, non sono stati accertati canoni relativi alla fida pascolo. Relativamente ai diritti di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi sui terreni gravati da uso civico, il Comune ha rappresentato che, nel 2023, sono state rilasciate 5 autorizzazioni per lo svolgimento delle suddette attività (ai sensi del Paragrafo 3.5 del Regolamento Comunale per la ricerca e la raccolta dei tartufi sui terreni gravati da uso civico) che hanno permesso di accertare un introito di complessivi Euro 400,00 a titolo di diritti per l'esercizio dell'uso civico che, ad avviso dell'ente, avrebbero natura non vincolata e non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'art. 24 della Legge n. 1766/1927. Le suddette entrate sono contabilizzate al Capitolo n. 260 del B.P. 2023 come di seguito codificato: 3.05.99.99.999. La Sezione si riserva ulteriori approfondimenti istruttori nel corso dei controlli finanziari aventi ad oggetto l'Ente.

Il Comune ha inoltre riferito che, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3, i Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d) sono contabilizzati nello stato Patrimoniale dell'Ente (Con deliberazione di C.C. n. 45 del 27/12/2021 il Comune di Cerreto di Spoleto si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 232 del TUEL e pertanto provvede alla sola redazione dello Stato Patrimoniale redatto con il metodo semplificato, senza la redazione del Conto Economico) come di seguito riportato:

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
B III Altre immobilizzazioni materiali (3)
B III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)
B III 2 2.1 Terreni

Si allega elenco di tali immobili:

NR.	FOGLIO	PART.LLE	PORZ	QUALITA'	HA
1	18	1	AA	PASCOLO	25.72.15
			AB	PASCOLO ARB.	00.71.25
2	19	4		PASCOLO ARB.	04.56.30
3	24	6	AA	PASCOLO	03.61.77
			AB	PASCOLO ARB.	06.71.43
4	24	31	AA	PASCOLO	03.42.43
			AB	PASCOLO ARB.	09.03.77
5	25	1	AA	PASCOLO	18.24.30
			AB	PASCOLO ARB.	10.99.80
6	25	22		PASCOLO	01.10.10
8	25	42	AA	PASCOLO	00.88.72
			AB	PASCOLO ARB.	00.48.28
9	25	58	AA	PASCOLO	00.17.15
			AB	PASCOLO ARB.	01.63.45
10	28	1	AA	PASCOLO	23.46.39
			AB	PASCOLO ARB.	05.53.31
11	28	30	AA	PASCOLO	04.80.92
			AB	PASCOLO ARB.	00.70.28
				TOTALE	**121.81.80**

Fonte: Comune di Cerreto di Spoleto, nota prot. 3192 del 12 novembre 2024

4.21.2 Comunanza Agraria di Triponzo

La Comunanza agraria di Triponzo ha sede nella frazione di Triponzo in comune di Cerreto di Spoleto (PG) e, come risulta dallo Statuto, reperito nel BUR nella versione approvata con Determinazione dirigenziale n. 10077 del 6 novembre 2002[120], è stata costituita con primo atto del 1562 dal Conte Valdo degli Waldo, circa la promiscuità C.A. di Cortigno, e in base alla legge 1° agosto 1894, n. 397 ed è disciplinata dal medesimo Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle*

[120] In Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 54 dell'11 dicembre 2002.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Con nota istruttoria prot.n. 1626 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Triponzo, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1827 del 4 luglio 2024 la Comunanza di Triponzo ha fornito riscontro riferendo che la stessa è situata nel Comune di Cerreto di Spoleto ed è amministrata da un Consiglio di amministrazione, un Presidente ed un Vicepresidente.

Il Consiglio si compone di cinque membri di cui quattro Consiglieri e un Presidente. Il Consiglio, come da statuto, ha il compito, fra gli altri, di deliberare le proposte di regolamento per l'esercizio degli usi civici, l'istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio dell'uso civico e, nei limiti della normativa vigente, la permuta dei beni immobili di proprietà dell'ente e su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'ente stesso.

Il Presidente rappresenta legalmente e processualmente l'ente e procede agli atti conservativi in favore della Comunanza Agraria, convoca il Consiglio e l'Assemblea degli utenti (di solito due volte l'anno per l'aggiornamento della lista utenti) e predispone l'ordine del giorno, presiede le adunanze, dà esecuzione alle delibere, firma gli atti, presiede

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

gli incanti, stipula contratti, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari. Le sedute sono verbalizzate da un verbalizzante.

L'Ente ha dichiarato che non vi sono dipendenti e che la sede è posta all'interno di un fabbricato sito in Triponzo, di proprietà del medesimo. La Comunanza agraria è titolare dei domini di uso civico di pascolo, legnatico e tartufigeno e, come previsto dallo statuto, ogni utente può richiedere ed ottenere l'affitto di terreni di proprietà dell'ente dietro pagamento di un canone annuo fissato dall'Amministrazione, restando, in ogni caso, il diritto di "*pascipascolo*" esercitato gratuitamente dagli utenti. Il diritto di legnatico comporta l'assegnazione agli utenti, a titolo gratuito, là dove vi sia disponibilità di boschi e richieste degli interessati, di porzioni di boschi per soddisfare le esigenze del relativo nucleo famigliare. Il diritto di cavare tartufi è libero. L'Ente ha riferito che tutte le decisioni vengono assunte con apposita delibera affissa nell'albo o nei luoghi più utilizzati. L'affitto a terzi dei beni di uso civico avviene con asta.

La Comunanza ha infine comunicato che, attualmente, non vi sono particolari rapporti con il Comune e con la Regione Umbria se non nelle materie e per gli aspetti previsti dalla l. 168/2017 e che la stessa non percepisce i contributi previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011. L'attività istruttoria è stata svolta anche nei confronti dell'Ente locale con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, per la cui risposta, da parte del Comune di Cerreto di Spoleto, si rinvia all'apposito paragrafo.

4.21.3 A.S.B.U.C. di Rocchetta

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Rocchetta ha sede nella frazione di Rocchetta in comune di Cerreto di Spoleto (PG) e, come risulta dalla Statuto, reperito nel BUR nella versione approvata con Determinazione dirigenziale n. 5148 del 23 giugno 2004[121], è stata costituita con decreto prefettizio n. 5345 - Div. III dell'11 novembre 1969 ed è disciplinata dal medesimo Statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 17 aprile 1957, n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile». L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Rocchetta non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche

[121] In Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 37 dell'8 settembre 2004.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Con nota istruttoria prot.n. 1630 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, all'A.S.B.U.C. di Rocchetta, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1829 del 4 luglio 2024 l'A.S.B.U.C. di Rocchetta ha fornito riscontro riferendo che la stessa è gestita da un Comitato per l'amministrazione, un Presidente ed un Vicepresidente. Il Comitato si compone di cinque Consiglieri ed è eletto dagli utenti. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti nel suo seno dal Comitato. Il Comitato ed il Presidente restano in carica per quattro anni. Il Comitato, tra le altre cose, ha, da statuto[122], il compito di deliberare la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici, delibera l'istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio dell'uso civico, delibera, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la permuta dei beni immobili di proprietà dell'ente, delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'ente, delibera il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Il Presidente rappresenta legalmente e processualmente l'ASBUC e procede agli atti conservativi in favore della

[122] Approvato con Determinazione Dirigenziale 23 giugno 2004, n. 5148, in Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» della Regione Umbria - serie generale - n. 37 dell'8 settembre 2004.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

stessa, convoca il Comitato e predispone l'ordine del giorno, presiede le adunanze, dà esecuzione alle delibere, firma gli atti, presiede gli incanti, stipula contratti, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari. L'ASBUC si avvale dell'assistenza di un segretario, la cui figura è prevista dallo statuto. Non vi sono dipendenti. La sede dell'ente è posta all'interno di un fabbricato sito in Fraz. Rocchetta di proprietà della Chiesa, in comodato.

L'ASBUC è titolare dei domini di uso civico di pascolo, legnatico e tartufigeno (uso civico secondario). Come previsto dallo statuto ogni utente può richiedere ed ottenere l'affitto di terreni di proprietà dell'ente dietro pagamento di un canone annuo fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. Nel caso in cui vi siano più richieste da parte degli utenti, con riguardo allo stesso terreno, I'ASBUC procede all'assegnazione previo esperimenti di apposita asta fra gli utenti richiedenti. All'ASBUC resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Attualmente i terreni di proprietà dell'ASBUC sono affittati a soggetto non utente. Il diritto di legnatico comporta l'assegnazione agli utenti, a titolo gratuito, là dove vi sia disponibilità di boschi e richieste degli interessati, di porzioni di boschi per soddisfare le esigenze del relativo nucleo famigliare. Il diritto di cavare tartufi è esercitato dagli utenti previa richiesta all'ASBUC e versamento dell'importo di € 50,00. Tutte le decisioni dell'ASBUC vengono assunte con apposita delibera affissa nella bacheca dell'ente e nei luoghi di pubblica affissione al fine di darne diffusione. Le delibere sono assunte dal Comitato a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

L'affitto a terzi dei beni di uso civico avviene con asta. L'ASBUC corrisponde un contributo annuo alla pro loco di Rocchetta per favorire le attività sociali e riceve un contributo economico annuo dal Comune di Cerreto di Spoleto per provvedere alla pulizia annuale del paese. L'ASBUC ha infine dichiarato di non avere particolari rapporti con il Comune di Cerreto di Spoleto e con la Regione Umbria se non nelle materie e per gli aspetti previsti dalla l. 168/2017 e di non percepire i contributi previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011. L'attività istruttoria è stata svolta anche nei confronti dell'Ente locale con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, per la cui risposta, da parte del Comune di Cerreto di Spoleto, si rinvia all'apposito paragrafo.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.21.4 A.S.B.U.C. di Ponte

L' A.S.B.U.C. di Ponte non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Con nota istruttoria prot.n. 1629 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, all'A.S.B.U.C. di Ponte, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1854 del 4 luglio 2024 l'A.S.B.U.C. di Ponte ha fornito riscontro riferendo che la stessa è amministrata da un Presidente e da quattro Consiglieri. Il Consiglio è eletto dagli utenti. Il Presidente è eletto dal Consiglio. Consiglio e Presidente restano in carica per cinque anni. Il Consiglio ha il potere approvare eventuali modifiche allo Statuto Regolamento, approvare il bilancio, approvare gli atti di disposizione dei beni nei limiti previsti dalla l. 168/2017, di deliberare su tutti gli argomenti che interessano l'amministrazione dell'ASBUC. Il Presidente rappresenta I'ASBUC, anche in giudizio, convoca il Consiglio e lo presiede, esegue le delibere, stipula i contratti, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, compie gli atti conservati in favore dell'ASBUC, assiste alle aste, mantiene rapporti di collaborazione con le autorità varie ed il Comune. L'ASBUC si avvale dell'assistenza di un segretario, la cui figura è prevista dallo

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

statuto. Non vi sono dipendenti. La sede dell'ente è posta all'interno di un fabbricato sito in Ponte di proprietà del Comune di Cerreto di Spoleto in comodato. L'ASBUC è titolare dei domini di uso civico di pascolo, legnatico e tartufigeno. Come previsto dallo statuto ogni utente può richiedere ed ottenere l'affitto di terreni di proprietà dell'ente dietro pagamento di un canone annuo fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. Nel caso in cui vi siano più richieste da parte degli utenti per lo stesso bene il pascolo è concesso a licitazione privata al maggior offerente. All'ASBUC resta, in ogni caso, il diritto di pascolo sul terreno affittato. Attualmente, i terreni di proprietà dell'ASBUC sono affittati ad azienda non utente, previa asta.

Il diritto di legnatico comporta l'assegnazione agli utenti, previo pagamento di € 30,00, là dove vi sia disponibilità di boschi e richieste degli interessati, di porzioni di boschi per soddisfare le esigenze del relativo nucleo famigliare. In merito al diritto di cavare tartufi, vi è una distinzione tra tartufaie invernali, che sono oggetto di asta, e tartufaie estive, in cui il diritto è esercitato dagli utenti previa richiesta all'ASBUC e versamento dell'importo di € 100,00. Tutte le decisioni dell'ASBUC vengono assunte con apposita delibera affissa nell'albo dell'ente.

L'affitto a terzi dei beni di uso civico avviene con asta. L'ASBUC riceve un contributo economico annuo dal Comune di Cerreto di Spoleto per provvedere alla pulizia annuale del paese. In collaborazione con il Comune ha curato la manutenzione di un tratto di strada montano.

Attualmente l'ASBUC non ha particolari rapporti con il Comune di Cerreto di Spoleto e con la Regione Umbria se non nelle materie e per gli aspetti previsti dalla l. 168/2017 e per quanto esposto nei punti che precedono. L'ASBUC, infine ha riferito di non percepire i contributi previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011. L'attività istruttoria è stata svolta anche nei confronti dell'Ente locale con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, per la cui risposta, da parte del Comune di Cerreto di Spoleto, si rinvia all'apposito paragrafo.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.22 Citerna

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Citerna, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1053 del 2 maggio 2024 ha relazionato come di seguito riportato: "*…nel Comune di Citerna non sono presenti domini collettivi e, in particolare, usi civici e di conseguenza non esiste né una gestione di tali beni diretta o demandata a terzi*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.23 Città della Pieve

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Città della Pieve con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1770 del 1° luglio 2024 ha relazionato come di seguito riportato: "…*nel territorio del Comune di Città della Pieve non sono presenti domini collettivi, usi civici, o enti esponenziali delle collettività territoriali*…".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.24 Città di Castello

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Città di Castello con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1775 del 1° luglio 2024; ha relazionato come di seguito riportato: "…*nel territorio comunale non risultano presenti tali fattispecie*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.25 Collazzone

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Collazzone con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1497 del 29 maggio 2024 ha rappresentato che *"…nel Comune di Collazzone non ricadono domini collettivi o usi civici"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.26 Corciano

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Corciano con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 998 del 23 aprile 2024 ha rappresentato che *"…nel Comune di Corciano non risultano aree in cui ricadono domini collettivi così come normati"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.27 Costacciaro

COSTACCIARO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
U. UOMINI ORIGINARI DI COSTACCIARO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.27.1 Comune di Costacciaro

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Costacciaro, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1079 del 3 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, comunicando di non possedere proprietà sulle quali grava l'uso civico. L'Ente ha rappresentato che, nel territorio comunale, esiste un ente esponenziale delle collettività territoriali, denominato "Università degli Uomini Originari di Costacciaro" con sede in Costacciaro (PG), che possiede proprietà gravate da uso civico, fornendo i riferimenti della cartografia ufficiale della Regione Umbria pubblicata al seguente link https://www.regione.umbria.it/cartografia-dei-domini-collettivi-dell-umbria, dalla quale risulta che nel Comune di Costacciaro l'unica Comunanza Agraria è quella sopra indicata.

Il Comune, nel proprio PRG approvato nell'anno 2009, ha individuato, nella Tavola S.1 della Parte Strutturale, ed in coerenza con la cartografia regionale, le aree gravate da uso civico definendone le relative prescrizioni d'uso.

4.27.2 Università degli Uomini Originari di Costacciaro

L'Università degli Uomini Originari di Costacciaro come risulta dallo Statuto, trasmesso dall'ente, è una comunione di Famiglie, con personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria ai sensi della legge n. 97/1994 sulle "Nuove disposizioni per le zone montane" e della legge 168/2017 "Norme in materia di diritti collettivi", proprietaria, per antico acquisto, di Fondi, rustici e urbani, di Terre, Boschi e Pascoli che si estendono per 1642 ettari sui piani e sulle pendici del Monte Cucco, del Monte Porrino, oggi detto anche Le Gronde, e del Monte le Fagge. La sede legale e amministrativa dell'Università è a Costacciaro. L'Università degli Uomini Originari di Costacciaro non risulta tra gli enti

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Con nota istruttoria prot.n. 1191 del 14 maggio 2024 è stato richiesto, all' Università degli Uomini Originari di Costacciaro, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1575 del 4 giugno 2024, l'Università degli Uomini Originari di Costacciaro ha fornito riscontro riferendo che alla stessa appartiene un domino collettivo che si estende per circa 1667 Ha sulle pendici del Monte Cucco, in Comune di Costacciaro, la cui consistenza risulta accertata nella sua determinatezza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il Commissariato per gli Usi Civici del Lazio, Umbria e Toscana.

I beni hanno perenne destinazione agro-silvo-pastorale, si distinguono in beni essenziali e utili, e sono amministrati nell'esclusivo e superiore interesse della collettività degli aventi diritto dell'Università, denominati Condomini. L'Università degli Uomini Originari di Costacciaro non amministra beni di c.d. Uso Civico, intesi quali *ius in re aliena* appartenenti ad altri privati e/o segnatamente al Comune di Costacciaro, che rimane estraneo

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

all'amministrazione del dominio collettivo. Sotto il profilo soggettivo, l'ente ha riferito di essere in presenza di un c.d. "*dominio collettivo chiuso*" in quanto la collettività degli aventi diritto non coincide con i residenti del Comune, bensì con un nucleo più ristretto, quello dei c.d. Condomini. Periodicamente, con cadenza quinquennale e secondo specifico Regolamento - vengono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Università. L'Università è amministrata *ex lege* n. 168/2017 in piena autonomia statutaria e gestionale dalla collettività degli aventi diritto. I beni dell'Università sono amministrati autonomamente dagli Organi dell'Università, secondo Statuto e Antica consuetudine.

Gli atti gestori dei beni collettivi sono autonomi e rimessi alle esclusive determinazioni degli organi dell'Università. I rapporti con il Comune sono riconducibili esclusivamente alla gestione della viabilità di montagna e/o a collaborazioni per specifiche attività, quali l'accesso alle Grotte del Monte Cucco, disciplinate in via convenzionale. I rapporti con la Regione concernono l'autorizzazione al taglio rutinario dei boschi e le pratiche di finanziamento legate al PSR o ad altri bandi specifici d'interesse dell'Università, la quale ha inoltre dichiarato di non aver mai percepito contributi ai sensi della l.r. n. 18/2011. L'Università ha allegato alla nota di riscontro copia del proprio Statuto, del Regolamento Accesso agli Atti, del Regolamento per le Elezioni, del Regolamento Legnatico e pascolo, della Convenzione, con il Comune di Costacciaro, relativa all'accesso alle Grotte di Monte Cucco e al tratto di strada denominata "Monte Cucco".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.28 Deruta

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Deruta con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 2211 del 30 agosto 2024 ha rappresentato che "*… non vi sono sul territorio comunale enti esponenziali delle collettività anzidette, né il Comune gestisce detti beni con amministrazione separata*".

Il Comune di Deruta è rappresentato nell'elenco, inviato dalla Regione Umbria con nota acquisita al protocollo n. 3266 del 20 novembre 2024 riguardante la "comunicazione" del 1986 dell'Assessore agli usi civici della Regione Umbria, contenente "un primo elenco di Comuni per i quali in virtù di decreto di chiusura delle operazioni demaniali emesso dal Commissariato agli Usi Civici di Roma, non sussistono Usi Civici su terre private o demani civici comunali o di Enti Agrari compresi nel territorio comunale".

Nello specifico, dalla suddetta documentazione risulta, per il Comune di Deruta, che con "*Decreto del Commissario* […] *del 27/5/1957 che a seguito di dichiarazione di inesistenza di usi civici ed associazioni agrarie presentata dal Comune di Deruta il 18/8/1925 ed il 2/12/1927 ha accertato a seguito di istruttoria demaniale la natura patrimoniale delle terre comunali sulle quali l' Ente ha sempre goduto indisturbato i prodotti del bosco e delle terre pascolive, tra l'altro di scarsa entità*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.29 Fabro

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Fabro con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1774 del 1° luglio 2024 ha rappresentato che *"…nel territorio del Comune di Fabro non esistono domini collettivi pubblici come normati dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e da ultimo dalla Legge, 20/11/2017 n° 168"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.30 Ferentillo

FERENTILLO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI FERENTILLO
A.S.B.U.C. DEI FRAZIONISTI DI NICCIANO E DEI FRAZIONISTI DI LORENO
CONSORZIO POSSIDENTI ROGOVETO E PETANO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.30.1 Comune di Ferentillo

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Ferentillo, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1073 del 3 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, sulla base di quanto reperibile dall'archivio dell'ente, dal sito della Regione Umbria, dall'elaborato redatto dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio nell'ambito del procedimento R.G. 14/2004 presso il Commissariato Usi Civici Lazio, Toscana ed Umbria e dal sito della Aproduc Demanio Civico Usi Civici e Ambiente (Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico). In ordine ai domini collettivi, l'ente ha rappresentato che il proprio organigramma non prevede personale esclusivamente assegnato alla materia, che tuttavia viene gestita dal Servizio Tecnico nell'ambito dell'ordinaria gestione del patrimonio. Nel territorio comunale sono presenti i seguenti enti esponenziali delle collettività Territoriali:

a. A.S.B.U.C. dei Frazionisti di Nicciano Via Case sparse,1 Nicciano 05034 Ferentillo;
b. Consorzio Possidenti di Rogoveto e Petano, Fraz. Monterivoso 05034, Ferentillo.

Il Comune ha riferito che i beni di uso civico di proprietà sono gestiti direttamente dall'ente e che lo stesso non ha conferito incarichi esterni in relazione ad operazione di accertamento e valutazione.

L'ente ha rappresentato che non ha gestito procedimenti di affrancazione di usi civici né altri atti in tema di domini collettivi rendendo noto che nella relazione del CTU sopra citata viene riportato un atto della Giunta d'Arbitri di Spoleto che con sentenza dell'11 -19 dicembre 1891 n. 5/1981 disponeva consulenza tecnica per l'affrancazione di terre soggette a servitù civiche di pascolo e legnatico a favore del Comune di Ferentillo. Il Comune,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

tuttavia, non ha riscontro dell'eventuale avvenuta affrancazione. L'ente ha comunicato che non risultano adottati regolamenti in materia e che non sono stati gestiti procedimenti di affrancazione di usi civici o incassati canoni enfiteutici su terreni ad uso civico, significando anche che, da una ricerca in archivio, non sono emersi documenti inerenti la ricognizione di usi civici ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 1984 e che non risulta documentazione in ordine ad ipotesi di retrocessione di beni legittimati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1766 del 1927. L'Ente ha precisato che i propri strumenti urbanistici non hanno variato la destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni oggetto di rilevazione e che non si rilevano cambi di destinazione d'uso neanche di altro genere, citando a tal riguardo, il sito della Regione Umbria. Da ultimo l'ente ha dichiarato che, da una ricerca di archivio, non sono emersi documenti in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge Regionale n. 1 del 1984 né risultano flussi finanziari o atti relativi ai contributi previsti dagli artt. 8-9 della Legge Regionale 17 gennaio 1984 n.1 o contributi previsti dall'articolo 61 della Legge Regionale n. 18/2011. Il Comune ha conclusivamente specificato che le notizie e informazioni fornite sono state rilevate sulla base di esame di quanto risulta agli atti di archivio corrente e di deposito, nelle parti digitalizzate e nelle parti cartacee, senza escludere che da ricerche più approfondite anche nell'archivio storico, che tuttavia richiedono tempi più lunghi, possano emergere ulteriori documenti, sebbene nella citata relazione del Consulenza Tecnica d'Ufficio nell'ambito del procedimento R.G. 14/2004 presso il Commissariato Usi Civici Lazio, Toscana ed Umbria sia stata condotta una analisi più approfondita fino al 2004 senza rilevare informazioni ulteriori rispetto a quanto esplicitato.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro prot. n. 3109 del 4 novembre 2024 l'Ente ha rappresentato che nel rendiconto 2023 non vi è contabilizzazione in relazione alla riscossione di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici, atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020, non ricorrendone la casistica non avendo entrate di tale genere. In ordine alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d) l'ente ha precisato che ad oggi la Regione Umbria non ha attuato le previsioni dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 1 del 17.01.1984 non avendo trasmesso "*l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza, individuate con i dati catastali*" e che l'ente non è in possesso, pertanto, dei dati necessari ad una corretta individuazione di tali beni.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.30.2 A.S.B.U.C. dei Frazionisti di Nicciano e dei frazionisti di Loreno

La proprietà del Dominio Collettivo di Nicciano è costituita, secondo lo Statuto, trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 privo degli atti con cui è stato dichiarato esecutivo (come richiesto con nota prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024), da terreni boschivi, sterposi, pascolivi e nudi. Il Dominio ha sede in Nicciano frazione del Comune di Ferentillo. Nella tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" trasmessa unitamente alla nota prot.n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione ha comunicato che, con delibera A.D.U. 31/05/1991 la nuova denominazione è "*amministrazione dei beni di uso civico dei frazionisti di Nicciano e dei frazionisti di Loreno*". L'Amministrazione separata dei frazionisti di Nicciano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale, quale soggetto vigilante. Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Ferentillo, di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 2581 del 26 settembre 2024, l'Ente locale ha premesso che l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, attribuisce alla Regione la tutela e la vigilanza degli enti gestori dei beni civici mentre il successivo d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 all'art. 78 attribuisce ai Comuni una funzione generica vigilanza sull'amministrazione dei beni ad uso civico.

Il Comune ha riferito di aver svolto, nel tempo, un controllo sull'Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Nicciano e Loreno partecipando anche al processo di costituzione dei comitati ai sensi della legge 17 aprile 1957 n. 278. Il Comune ha altresì precisato che, come si evince dagli elenchi reperibili dalla Regione Umbria, sui terreni sottoposti al controllo dell'A.S.B.U.C. di Nicciano e Loreno non risultano procedimenti di Affrancazione, Permuta, Cambio di destinazione o Alienazione. In merito alle attività poste in essere in materia di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico gestiti direttamente dal

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comune, ricordando l'assenza dell'invio da parte della Regione Umbria dell'elenco delle terre civiche di spettanza ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 1/1984, il Comune di Ferentillo ha evidenziato che, a tutt'oggi, non si è dotato di un servizio specifico e che le attività di controllo messe in atto hanno riguardato i normali controlli posti in essere sul patrimonio immobiliare del Comune da parte dei tecnici che gestiscono il servizio dai quali non sono emerse, negli ultimi 20 anni, situazioni di contenzioso né sulla delimitazione dei confini né su situazioni di occupazioni illegittime. Con riferimento al patrimonio boschivo il Comune ha rappresentato come negli anni passati, siano state svolte azione per l'utilizzo e la gestione degli stessi ed in particolare:

- Assegnazione dei quartieri legnosi per il taglio da parte dei cittadini fino all'anno 2010;
- Aste per la vendita del taglio di boschi, ultima nell'anno 2016;
- Redazione del Piano di Gestione Forestale 2007-2017.

Nell'anno 2019 è stata data delega all'Agenzia Forestale Regionale Umbria per la redazione del nuovo piano di gestione forestale nell'ambito del contributo previsto nel programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura M08 – Sottomisura 8.5 "*Sostegno agli investimenti per migliorare la resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali*".

4.30.3 Consorzio Possidenti di Rogoveto e Petano

La proprietà del Consorzio dei Possidenti di Rogoveto e Petano è costituita da terreni boschivi, sterposi, pascolivi, nudi della estensione di 5.584,89 ettari. Il Consorzio ha sede in Monterivoso di Ferentillo ed è denominato "Consorzio dei Possidenti di Rogoveto e Petano", come risulta dallo Statuto, trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024.

Con la menzionata nota, la Regione Umbria ha trasmesso altresì la nota prot. 20639IV del 14 giugno 2000, con la quale la Regione, Direzione Regionale Attività Produttive, Cultura Formazione, Istruzione e Lavoro, Servizio Programmazione Forestale, Faunistico-Venatoria ed Economia Montana, faceva presente all'Ente che, con D.G.R. n. 3203 del 09.06.1998 la Giunta, ritenendo che gli Statuti degli Enti di Uso civico, pur condivisibili nella impostazione generale, dovessero essere oggetto di ulteriore revisione al fine dell'adeguamento degli stessi alla normativa vigente, aveva nominato un' apposita Commissione che aveva provveduto alla predisposizione di uno statuto tipo. L'Ente veniva invitato a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale e ad inviarne copia per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Consorzio Possidenti di Rogoveto e Petano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale, quale soggetto vigilante. Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Ferentillo, di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 2581 del 26 settembre 2024, l'Ente locale ha premesso che l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, attribuisce alla Regione la tutela e la vigilanza degli enti gestori dei beni civici mentre il successivo d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 all'art. 78 attribuisce ai Comuni una funzione generica vigilanza sull'amministrazione dei beni ad uso civico.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.31 Ficulle

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Ficulle, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1763 del 1° luglio 2024, ha comunicato che "*con riferimento alla cartografia tratta dal sito della regione Umbria […], pur con i limiti della individuazione su grande scala, si ritiene che i possedimenti pubblici segnati in verde ricadenti ad est all'interno territorio comunale facciano capo alla Regione Umbria, e non a questo Comune, come risulta anche dalla individuazione catastale*". Le particelle 14, 17, 18, 20, 58, 59, 60 del fg. 42 di cui sopra, risultano, dalle visure catastali inviate dal Comune in allegato alla nota di riscontro, tutte intestate alla Regione Umbria.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.32 Foligno

FOLIGNO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA	
COMUNE DI FOLIGNO	
C.A. CARIE'	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. UPPELLO	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. CANCELLARA	
C.A. CANCELLI	
C.A. PALE	
C.A. S. ERACLIO	
C.A. S. STEFANO DEI PICCIONI	
C.A. VERCHIANO E ROCCAFRANCA	
A.S.B.U.C. ACQUA SANTO STEFANO	
C.A. AFRILE	
C.A. ANNIFO	
C.A. ARVELLO	
C.A. BELFIORE	
A.S.B.U.C. CAPODACQUA	
C.A. CASALE	
C.A. CASENOVE	
A.S.B.U.C. CASSIGNANO	
C.A. COLFIORITO	
C.A. COLLE SAN LORENZO	
C.A. FONDI	
A.S.B.U.C. FORCATURA	
C.A. MORRO	
C.A. PISENTI E TESSINA	ASBUC istituita con DGR 1578 del 21 dicembre 2015
C.A. POPOLA	
C.A. RASIGLIA	
C.A. RAVIGNANO	ASBUC istituita con DGR 1578 del 21 dicembre 2015
C.A. RIO E SEGGIO	ASBUC istituita con DGR 1578 del 21 dicembre 2015
C.A. ROVIGLIETO	
C.A. SCANDOLARO	

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

C.A. SCOPOLI	
C.A. SOSTINO	
C.A. SERRA BASSA	
C.A. VOLPERINO	Trasformata in ASBUC con decreto Commissario agli Usi civici
A.S.B.U.C. CUPIGLIOLO	

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.32.1 Comune di Foligno

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Foligno, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1465 del 27 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che, in base all'organizzazione vigente dell'ente, le competenze in materia di usi civici ricadono nell'ambito dell'Area Governo del territorio e nell'Area Lavori Pubblici presso la quale è incardinato il Servizio Patrimonio. L'ente ha dato conto della presenza, sul territorio, di enti esponenziali delle collettività territoriali, come risultano dalla documentazione inviata dalle strutture competenti e allegata alla nota di riscontro e che si indicano di seguito: Comunanza Agraria di Acqua Santo Stefano, Comunanza Agraria di Afrile, Comunanza Agraria di Annifo, Comunanza Agraria di Arvello, Comunanza Agraria di Belfiore, Comunanza Agraria di Cancellara, Comunanza Agraria di Cancelli, Comunanza Agraria di Capodacqua, Comunanza Agraria di Casale di Scopoli, Comunanza Agraria di Casenuove, Comunanza Agraria di Cassignano, Comunanza Agraria di Colfiorito, Comunanza Agraria di Collelungo, Comunanza Agraria di Colle San Lorenzo, Comunanza Agraria di Fondi, Comunanza Agraria di Forcatura, Comunanza Agraria di Morro, Comunanza Agraria di Pale, Comunanza Agraria di Pisenti e Tesina, Comunanza Agraria di Popola, Comunanza Agraria di Rasiglia, Comunanza Agraria di Ravignano, Comunanza Agraria di Rio e Seggio, Comunanza Agraria di Roviglieto, Comunanza Agraria di Scandolaro, Comunanza Agraria di Scopoli, Comunanza Agraria di Sostino, Comunanza Agraria di Sant'Eraclio, Comunanza Agraria di Serra Bassa, Comunanza Agraria di Santo Stefano dei Piccioni, Comunanza Agraria di Verchiano e Roccafranca, Comunanza Agraria di Volperino Trasformata in ASBUC con decreto Commissario agli Usi civici, A.S.B.U.C. di Cupigliolo.

L'ente ha indicato i recapiti istituzionali (indirizzi pec) come comunicati dall'Area Governo, di cinque Comunanze agrarie, Cancelli, Cancellara, Scopoli, S. Eraclio e Pale. L'ente ha

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

riferito che non emerge, in relazione a quanto comunicato dal Dirigente Servizio Patrimonio, la concessione a terzi di beni gravati da uso civico.

Con riferimento ai quesiti riguardanti gli eventuali incarichi esterni conferiti per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici, gli eventuali atti di affrancazione e le modalità di contabilizzazione la nota di riscontro fa rinvio alle relazioni trasmesse dalla Dirigente Area Governo del Territorio, allegate in copia alla nota di riscontro, dalle quali emerge l'attività di ricognizione dei vincoli ovvero l'individuazione delle aree gravate da usi civici e le modalità disciplinate dalla normativa vigente che demandano alle Regioni le competenze in materia di usi civici.

L'Area Governo del Territorio ha significato che la tematica è incentrata nell'individuazione di quelle aree che costituiscono, insieme alle proprietà delle università agrarie, quelle tutelate per legge ai fini del vincolo paesaggistico, ovvero le zone gravate da usi civici, previste dall'articolo 142, comma 1, lettera h, del Decreto Legislativo n. 42/2004. L'individuazione di tali aree viene pressoché svolta in base alle intestazioni catastali desunte dagli archivi dell'Amministrazione Finanziaria, in base alle quali emerge la presenza di oltre 50 soggetti diversi (comunanze con variegate intestazioni, legate sostanzialmente alle località presenti nel territorio comunale) per le quali gli uffici dell'Area attivano i relativi procedimenti di tipo paesaggistico per gli interventi (di soggetti pubblici e/o privati) previsti in tali aree.

Per le individuazioni delle aree interessate da usi civici negli anni è stato tenuto in considerazione quanto indicato nel previgente strumento urbanistico generale riferito al territorio extraurbano, denominato "Variante al Piano Regolatore Generale – Disciplina territorio extraurbano" approvato nel luglio del 1998, ed in particolare le specifiche tavole grafiche, denominate "3V" e "4V", allegate alla relazione dell'Area Governo del Territorio. Quest'ultima ha riferito di aver provveduto ad una ricognizione (articolata in 3 fasi) delle zone gravate da usi civici che possono essere considerate di interesse paesaggistico. La terza ed ultima fase di sintesi di tale ricognizione ha portato ad individuare una serie di elaborati grafici (in scala 1:4000, con quadro d'unione in scala 1:25000) nei quali sono state individuate dal punto di vista fondiario le aree intestate alle comunanze agrarie, desunte anche dai dati del sistema informativo territoriale comunale. Gli elaborati relativi a tale ricognizione sono consultabili e scaricabili dall'apposita pagina del sito istituzionale dell'Ente, al seguente link: *https://www.comune.foligno.pg.it/recepimento-delle-aree-sottoposte-ad-usi-civici*. L'Area Governo del Territorio del Comune ha fatto rilevare, inoltre, che ai fini

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

della predisposizione della documentazione propedeutica alla progettazione del nuovo Piano Regolatore Generale dell'Ente, ed in particolare del Quadro Conoscitivo, le specifiche analisi effettuate, riguardanti gli aspetti paesaggistici ed ambientali, hanno ulteriormente interessato anche la tematica degli usi civici; lo specifico elaborato grafico predisposto per il Quadro Conoscitivo, denominato "Articolazione di base dello spazio rurale" (codice QC_1_D.1.1), individua e riporta le aree catastalmente intestate alle relative comunanze, integrate con le zonizzazioni di tipo agricolo previste nello spazio extraurbano del vigente PRG'97. Tali valutazioni fanno parte integrante del Quadro Conoscitivo, propedeutico alla progettazione del nuovo PRG dell'Ente, che sarà sottoposto all'esame della conferenza dei servizi prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, alla quale saranno invitati gli Enti Locali, le Soprintendenze, i gestori di pubblici servizi ed i soggetti portatori di competenze ambientali, ai fini delle opportune verifiche ed eventuali aggiornamenti in caso di segnalate carenze.

L'ente ha segnalato, inoltre, che con d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tutte le competenze in materia di usi civici (in particolare quelle di cui alla legge 16 luglio 1927, n. 1766 ed al Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332) sono state trasferite alle Regioni, successivamente ridotte e modificate con la legge 20 novembre 2017, n. 168; resta valido, in ambito di accertamento di usi civici, quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, (che si richiama all'articolo 28 della citata legge n. 1766/1927), con cui la Regione Umbria ha stabilito, quando gli accertamenti non vengono svolti dalla struttura regionale, di avvalersi di esperti in materie agrarie e storico giuridiche da scegliersi in apposito elenco istituito con il regolamento regionale 30 ottobre 1984, n. 7 ed aggiornato da ultimo con la deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 1353. Il Comune di Foligno ha altresì significato di non aver adottato Regolamenti Comunali in materia di godimento di usi civici e domini collettivi in generale e che non risultano, dalla documentazione trasmessa dai Servizi comunali interessati, atti adottati ai sensi dell'articolo 2 l.r. 17 gennaio 1984, n. 1, così come situazioni di retrocessione al Comune di Foligno o utilizzi di beni civici in conformità alla presenza di eventuali piani di sviluppo economico.

Il Comune ha riferito, infine, che non emergono evidenze di flussi finanziari, con riferimento ai contributi previsti dagli artt. 8-9 della l.r. 17 gennaio 1984, n.1 e dall'art. 61 della l.r. n. 18/2011.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.32.2 Comunanza Agraria di Cancellara

In esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 6 marzo 2018 avente per oggetto "Legge n. 168/2017. Iscrizione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico nell'elenco delle persone giuridiche", la Comunanza agraria di Cancellara risulta iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato al n. 111/19, con data di iscrizione 13 novembre 2019 con determinazione dirigenziale n. 11472 ed è disciplinata dallo Statuto, trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 2205 del 30 agosto 2024.

Con nota istruttoria prot.n. 1634 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Cancellara, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1869 del 10 luglio 2024 la Comunanza agraria di Cancellara ha fornito riscontro riferendo che la stessa si è costituita giuridicamente nei confronti dello stato italiano nel 1896 in seguito all'approvazione del regolamento del 16 Agosto da parte degli utenti e in data 11 settembre 1897 con ratifica della giunta provinciale amministrativa di Perugia così come risulta da Relazione sull'andamento dei Domini Collettivi ex provincie dello stato pontificio e dell'Emilia presentata al Parlamento dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Luigi Rava nel 1906.

L'ultimo Statuto della Comunanza Agraria di Cancellara di cui viene allegata copia alla nota di riscontro, è scaricabile anche dal sito dell'ente (http://www.comunanzacancellara.it), ed è stato approvato dalla Assemblea Generale degli Utenti in data 28 dicembre 2018 come da Delibera A.G.U. n°9/2018 del 28 dicembre

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2018 , e pubblicata presso il sito internet dell'ente. Lo stesso statuto è stato approvato dalla Regione Umbria con DGR 274/2019 del 12 marzo 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria Serie Generale Parte Prima sezione II del 27 marzo 2019. L'attuale presidente è stato rieletto in data 16/04/2023 (ed in carica sino al 16 aprile 2028). L'ente ha un vicepresidente e un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri compresi il Presidente e il vicepresidente. Le attività democratiche della Comunanza Agraria di Cancellara ovvero, elezioni, riunioni del CdA (Consiglio di amministrazione) e AGU (Assemblea Generale degli Utenti) sono generalmente svolte all'interno della propria sede ubicata in Cancellara. La Comunanza ha riferito sui seguenti ulteriori aspetti.

La sede (ristrutturata recentemente) è dotata di due sale riunioni, servizi igienici e risulta a disposizione degli utenti anche per attività culturali e ricreative. L'archivio si colloca a pochi passi dalla sede presso un magazzino sempre di proprietà dell'ente. I terreni di proprietà dell'ente sono essenzialmente interessati da pascolo, bosco, uliveti e pineta (rimboschimento), su cui in passato è stata operata manutenzione nel sottobosco e soprattutto da attività estrattiva (area di Cava) con sospensione dell'uso civico e conseguente ricavo di denaro destinato al miglioramento del patrimonio dell'ente (principalmente ristrutturazione immobili di proprietà per rilanciare l'economia della zona, in particolare il turismo) e alla riqualificazione della frazione (rifacimento di infrastrutture a rete, pavimentazione in pietra, arredo degli spazi pubblici). L'ente ha informato che i boschi, in un recente passato (stagioni di taglio 2017-2018 e 2018-2019), sono stati oggetto di ceduazione per uso civico, con la individuazione di partite di legnatico (previa approvazione da parte della Comunità Montana o agenzia regionale per le foreste) al cui taglio ed esbosco hanno provveduto gli stessi utenti.

Gli uliveti sono stati affittati sempre agli utenti e nel 2016 la Comunanza Agraria di Cancellara ha delegato l'Agenzia forestale regionale per interventi di diradamento e manutenzione ambientale della pineta di Pian delle Quaglie, finanziati attraverso fondi europei (PSR 2014-2020).

La Comunanza ha specificato che quello citato è l'ultimo ed uno dei pochissimi "finanziamenti" pubblici ricevuti nel corso degli ultimi 22 anni, avendo, per ogni altra attività, l'ente, sempre operato con fondi propri. La Comunanza ha informato che è in corso una progettazione preliminare per la ristrutturazione di immobili da adibire in parte ad attività ricettiva (con il fine di rilanciare l'economia della zona e favorire l'assunzione di giovani), in particolare l'immobile Ex Sede che per otto anni è stato locato ad un giovane

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

utente disabile, parte dell'immobile Ex Zeno (civico 4) e l'Immobile denominato Ex Virgili (a cui lo stemma della Comunanza fa esplicito riferimento), mentre è allo studio un progetto organico per la gestione razionale di questi edifici con la creazione di eventuali spazi recettivi (affittacamere).

La Comunanza, d'intesa con il Comune di Foligno, ha provveduto alla sistemazione dell'area verde e del muro di sostegno al di sotto della Piazza Principale (2009), spazio successivamente destinato, sempre grazie a fondi della Comunanza a piccolo parco giochi per bimbi (2016). Grazie ad un accordo di programma con il Comune di Foligno, siglato ai sensi dell'art.34 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 il 07/09/2009, in seguito adeguato alla nuova forma giuridica delle comunanze agrarie, così come prevista dalla Legge 168/2017, attraverso Deliberazione della Giunta Comunale 322 del 08 agosto 2018, la Comunanza Agraria di Cancellara ha informato che sta provvedendo direttamente, interamente con propri fondi, alla progettazione, direzione e appalto dei lavori di riqualificazione della Frazione di Cancellara. La progettazione definitiva dell'intero intervento, suddiviso in 5 stralci funzionali, è stata approvata dal Comune di Foligno con atto della Giunta Comunale n. 209 del 1° giugno 2016, per un importo totale finanziato dalla Comunanza che supera i 2 milioni di euro. La Comunanza ha riferito che trattasi di un progetto organico teso a valorizzare l'intero paese, sostanzialmente attraverso la riqualificazione delle infrastrutture pubbliche ma che prevede anche una serie di suggerimenti a beneficio dei privati che vogliano migliorare l'estetica della propria abitazione. In quest'ultimo caso è già stato predisposto un vero e proprio "Atlante" degli edifici (distribuito a tutti gli utenti) che per ogni numero civico detta le prescrizioni per il recupero del patrimonio edilizio di Cancellara (riguarda gli intonaci, le coperture, i lucernai, gli abbaini, la configurazione degli sporti di gronda, per i fumaioli, la sostituzione di avvolgibili con persiane, di ringhiere con parapetto in muratura ecc.). L'intervento diretto, "*di peso*", riguarda le infrastrutture pubbliche e prevede il rifacimento e l'interramento di reti fognarie, sia per le acque reflue sia per le acque meteoriche della rete di distribuzione idrica, dell'energia elettrica e della distribuzione telefonica, oltre che la predisposizione della rete di cablaggio informatico e della pubblica illuminazione. L'intervento prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali carrabili e pedonali in pietra, la realizzazione e/o la sistemazione e l'arredo di tutte le aree pubbliche (aree verdi, parcheggi, etc.). In corso di esecuzione dei primi due stralci è emersa la necessità di procedere anche al rifacimento della rete gas, in quanto la stessa non risultava sufficientemente interrata. La Comunanza ha informato che, per il tramite del

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Presidente, ha sempre tenuto contatti con l'amministrazione comunale nel rispetto degli accordi sottoscritti e che tutti i progetti realizzati, in corso ed in esecuzione sono stati finanziati esclusivamente con fondi propri della Comunanza Agraria di Cancellara, la cui maggiore entrata deriva dall'affitto della cava di pietra in località F.so Rio. La Comunanza Agraria pertanto (ad esclusione della manutenzione della pineta nel 2016) ha dichiarato di non aver beneficiato di contributi Regionali. Alla nota è stato allegato lo statuto dell'Ente.

4.32.3 Comunanza Agraria di Cancelli

La Comunanza agrari di Cancelli secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è disciplinata dallo Statuto, approvato con DGR. n. 8630 del 4 novembre 1994. Con nota istruttoria prot.n. 1636 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Cancelli, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). La Comunanza non ha fornito riscontro. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.32.4 Comunanza Agraria di Pale

In esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 6 marzo 2018 avente per oggetto "Legge n. 168/2017. Iscrizione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico nell'elenco delle persone giuridiche", la Comunanza agraria di Pale risulta iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato al n. 121/20, con data di iscrizione 8 luglio 2020 ed è disciplinata dallo Statuto, reso esecutivo con DGR n. 471 del 17 giugno 2000, trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 2205 del 30 agosto 2024.

Con nota istruttoria prot.n. 1641 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Pale, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). Con nota acquisita al prot. n. 1822 del 3 luglio 2024 la Comunanza agraria di Pale ha riferito informazioni e documenti, fra i quali il nominativo del referente e la composizione della struttura:

consiglio di sei membri più presidente eletto dall'assemblea degli utenti. L'ente ha informato di adottare una contabilità semplificata con C.F. Il bilancio preventivo e consuntivo annuale viene approvato dall' assemblea degli utenti. L'ente esercita le seguenti funzioni: controllo dei terreni di proprietà, manutenzione dei sentieri, manutenzione del verde, convenzione con comune di Foligno per gestione e controllo parco dell'Altolina, supporto sociale per iniziative locali e feste patronali, sostegno sociale alle famiglie degli utenti in difficoltà, interventi di riqualificazione urbana locale atti a favorire e migliorare la qualità, la vivibilità e l'immagine turistica locale.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L'ente ha inoltre riferito di aver concesso in affitto un terreno con contratto dodicennale con *Rai Way* e di essere destinataria di un contributo regionale PSR 2014/20 misura 12 intervento 12.1.

La stessa Comunanza ha dichiarato di essere proprietaria di un fabbricato da ristrutturare in località Pale con destinazione sede Sociale, Sala Multimediale, Spazi didattici e Mostre a disposizione di scuole, enti pubblici e turismo per far conoscere le bellezze del territorio anche a persone diversamente abili che non possono accedere alla visita delle cascate, delle grotte e dell'eremo. La Comunanza ha allegato le visure catastali dei Terreni di proprietà (particelle Pale e particelle Pale e Sustino) ed ha dichiarato di aver assunto, tramite delibera n.167 del 28 marzo 2024, la gestione gratuita in convenzione con il Comune di Foligno dei seguenti immobili: fabbricato detto "I Camini" Località Ponte S. Lucia, Centro Sociale in Località Ponte S. Lucia, Parco dell'Altolina. L'ente ha dichiarato di aver effettuato una scrittura privata (n.130) fra Comunanza Agraria di Pale, Proloco Pale e Comune di Foligno del 31 maggio 2024. In riferimento al punto 4 ha, infine, dichiarato di non aver mai ricevuto i contributi previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011.

4.32.5 Comunanza Agraria di Sant'Eraclio

In esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 6 marzo 2018 avente per oggetto "Legge n. 168/2017. Iscrizione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico nell'elenco delle persone giuridiche", la Comunanza agraria di Sant'Eraclio risulta iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato al n. 112/19, con data di iscrizione 13 novembre 2019 ed è disciplinata dallo Statuto, reso esecutivo con DGR n. 1108 del 8 ottobre 2019, trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 2205 del 30 agosto 2024.

Con nota istruttoria prot. n. 1642 del 12 giugno 2024 è stato richiesto alla Comunanza agraria di Sant'Eraclio, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.

4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). Con nota acquisita al prot. n. 1739 del 26 giugno 2024 la Comunanza agraria di Sant'Eraclio ha fornito riscontro riferendo che la stessa ha origine nel 1918, è dotata di uno statuto che è stato aggiornato il 19 aprile 2019 e che l'organigramma prevede un presidente, quattro consiglieri e un segretario (che svolge il suo ruolo su base volontaria e senza compensi). Il presidente ed i consiglieri, come da statuto vengono eletti dagli utenti e questi ultimi sono i residenti all'interno dell'area di pertinenza della Comunanza che siano intestatari di scheda Famiglia. L'attuale Consiglio di amministrazione è in carica da giugno 2021 La sede si trova presso il Castello di Sant'Eraclio in via del Castello snc. 06034 Foligno (PG). La Comunanza amministra e gestisce i seguenti beni collettivi:

- Locale di proprietà ad uso congressuale (denominato Vecchi Mulino) sito in località Sant'Eraclio, 06034 Foligno, censito al foglio n° 283 particella n°330 sub.1;
- Locale Comunale con contratto di comodato d'uso stipulato con il Comune di Foligno n°29/2023 del 30/01/2023 di durata triennale ubicato in Largo Spuntarelli a Sant'Eraclio, 06034 Foligno (PG);
- Terreni siti in Loc. Fosso Rio - S. Eraclio nel Comune di Foligno (PG), distinti al Nuovo Catasto del Comune di Foligno Foglio 240, particelle 918 e 920, destinati dal vigente Piano Regolatore ad attività industriale e di estrazione degli inerti della superficie di ha 5.24.84, terreni locati ad una ditta con contratto del 02-12-2029 e di durata di 7 anni rinnovabile per altri 5.
- Area alberata destinata a parco pubblico Parco e locali destinati a servizi per gli utenti siti in Via S. Abbondio, 21 Fraz. S. Eraclio – 06034 Foligno (PG) censiti al Foglio catastale NCEU n° 260 - Particella n° 956;
- Fabbricato per attività ricreativo ludica in Via S. Abbondio, 21 Fraz. S. Eraclio – 06034 Foligno (PG) censito al Foglio catastale NCEU n° 283 - Particella n° 1881.

La Comunanza ha dichiarato che attraverso i proventi delle locazioni, provvede a curare gli interessi della collettività degli utenti, alla conservazione al mantenimento e miglioramento del territorio, a custodire e valorizzare l'ambiente ed il paesaggio, a

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

promuovere iniziative per lo sviluppo del territorio, l'associazionismo ed il volontariato, collaborando e sostenendo tutte le associazioni presenti sul territorio e progetti con scuola ed istituzione locali. La Comunanza ha riferito di mantenere uno stretto rapporto con il Comune di Foligno, fungendo da interfaccia tra gli utenti e l'Amministrazione, facendosi portavoce di criticità e proposte ed ha partecipato attivamente ad un tavolo di confronto istituito dall'Assessorato alle politiche sociali e alla montagna con tutte le comunanze ricadenti nel Comune di Foligno con l'intento di organizzare eventi e convegni per valorizzare le tradizioni e la storia custodita dalle comunanze, capofila nel 2023 nell'organizzazione del convegno sulle origini del popolo degli umbri dal titolo "Umbri progenitori d'Europa".

La Comunanza, nel 2022 e nel 2023, ha partecipato a bandi promossi dal Comune di Foligno a sostegno di manifestazioni e di attività promozionali del Comune di Foligno, relativamente al settore culturale educativo e sociale ed al settore della tutela ambientale del turismo e dello sport e non ha ricevuto contributi regionali. Nell'elenco fornito dalla Regione Umbria con nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 viene specificato che per la Comunanza agraria di Sant'Eraclio, la stessa permane a seguito dell'annullamento dello scioglimento e costituzione dell'ASBUC, stabilito con DGR 1578/2015, stante la sentenza del TAR dell'Umbria n. 708/2016 del 17 novembre 2016.

4.32.6 Comunanza Agraria di Santo Stefano dei Piccioni

Il Dominio collettivo di Santo Stefano dei Piccioni, denominato Comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 ha regolato la sua posizione con lo Stato agli inizi del XX secolo al fine di gestire il patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascoli e legnatico. Ha la propria sede nella frazione di Santo Stefano dei Piccioni nel Comune di Foligno ed è disciplinata dallo Statuto, approvato dall'assemblea generale degli utenti, reso esecutivo con DGR n. 403 del 1° aprile 2019. Con nota istruttoria prot. n. 1643 del 12 giugno 2024 è stato richiesto alla Comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.

3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.

4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). Con nota acquisita al prot. n. 1823 del 3 luglio 2024 la Comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni ha fornito riscontro riferendo che la stessa ha regolato la sua posizione con lo stato italiano agli inizi del XX secolo come risulta dalla relazione del 1° segretario Cav. Avv. Michele Gioja trasmessa dal Ministero dell'Agricoltura e Commercio Direzione Generale delle foreste al Prefetto di Perugia il 25 Agosto 1913. L'ultimo Statuto[123] è scaricabile sul sito dell'ente (http://www.comunanzasantostefanodeipiccioni.it/), ed è stato approvato dalla Assemblea Generale degli Utenti in data 20 dicembre 2018 come da Delibera A.G.U. n°7/2018 del 20 dicembre 2018, pubblicata presso la sede dell'ente. Lo stesso statuto è stato reso esecutivo dalla Regione Umbria con DGR 403/2019 del 01 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria Serie Generale Parte Prima sezione II del 17 aprile 2019. L'attuale presidente, pro-tempore, è stato rieletto in data 6 marzo 2022 (ed in carica sino al 06 marzo 2027) mentre l'attuale vicepresidente è stato eletto come da statuto in data 14 marzo 2022 (delibera CdA 07/2022 del 14 marzo 2022); il Consiglio di amministrazione in carica si è insediato in data 14 marzo 2022 ed è composto da cinque membri. È presente un segretario. Le elezioni, riunioni del CdA (Consiglio di amministrazione) e AGU (Assemblea Generale degli Utenti), sono svolte all'interno della sede ubicata in Santo Stefano dei Piccioni (Immobile denominato Ex Guiducci censito catastalmente alla part. 108 Foglio 240 NCT del Comune di Foligno). La sede (ristrutturata nel 2011) che contiene l'albo pretorio dell'ente è dotata di archivio, due sale riunioni, sala da pranzo, cucina, servizio igienico, ampio giardino attrezzato con giochi per bambini e risulta a disposizione degli utenti anche per attività culturali e ricreative.

[123] Allegato in copia alla nota di riscontro.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

I terreni di proprietà dell'ente sono essenzialmente interessati da Pineta (rimboschimento), su cui in passato è stata operata manutenzione nel sottobosco e soprattutto da attività estrattiva (area di Cava) con sospensione dell'uso civico e conseguente ricavo di denaro destinato al miglioramento del patrimonio dell'ente(principalmente ristrutturazione immobili di proprietà per rilanciare l'economia della zona, in particolare il turismo) e alla riqualificazione della frazione (rifacimento di infrastrutture a rete, pavimentazione in pietra, arredo degli spazi pubblici).

L'ente ha riferito che, per quanto riguarda il miglioramento del patrimonio**,** è in corso la ristrutturazione di immobili da adibire in parte ad attività recettiva (con il fine di rilanciare l'economia della zona e favorire l'assunzione di giovani), l'immobile Ex Bernardini (rudere senza numero civico) e l'immobile Ex Sede (civico 14) i cui lavori dovrebbero, secondo quanto comunicato dall'ente, essere partiti nel mese di settembre c.a., (progetto approvato con permesso a costruire n.40 del 7 maggio 2024 dal Comune di Foligno. L'immobile Ex Gentili (civico 17) è invece oggetto di manutenzione straordinaria al tetto con rifacimento dei bagni (lavori legittimati da SCIA prot. n. 5772 del 22 gennaio 2024 pratica n. 184/2024 in corso di ultimazione). L'immobile Ex Stemperini (civico 1) è stato ed è affittato (attraverso agenzia) ad utenti bisognosi (che ad esempio avevano casa in ristrutturazione) o ad operai che lavorano in zona. La Comunanza ha riferito che, in data 29 aprile 2019, ha siglato la convenzione con il Comune di Foligno per la riqualificazione delle infrastrutture pubbliche del territorio della propria frazione. L'accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art.189, "*Interventi di sussidiarietà orizzontale*" del D.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, persegue l'obiettivo della riqualificazione delle infrastrutture pubbliche del territorio della frazione di S. Stefano dei Piccioni. In particolare, la riqualificazione riguarderà le opere di urbanizzazione a rete, le pavimentazioni delle aree pubbliche e l'arredo urbano della frazione. La Comunanza ha informato che gli interventi, da realizzarsi su suolo pubblico e che saranno acquisiti alla pubblica proprietà, riguarderanno, in forma esemplificativa e non esaustiva: le reti fognarie, sia per le acque reflue civili ed industriali, sia per le acque meteoriche; la rete di distribuzione idrica; la rete di distribuzione del gas; la rete di distribuzione dell'energia elettrica; la rete di distribuzione telefonica; la rete di cablaggio informatico; la rete sotterranea e l'impianto aereo della pubblica illuminazione; le pavimentazioni stradali carrabili e pedonali (in pietra); la realizzazione e/o la sistemazione e l'arredo di tutte le aree pubbliche (aree verdi, parcheggi, etc.). Nell'accordo rientra anche il vecchio progetto di illuminazione pubblica della strada fra Colle Scandolaro e Santo

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Stefano dei Piccioni che ha origine nel 2012. La Comunanza Agraria di S. Stefano dei Piccioni dichiara di impegnarsi a svolgere il compito della gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti realizzativi degli interventi di riqualificazione e quello di soggetto attuatore. Il Comune di Foligno, attraverso il Servizio Infrastrutture Tecnologiche dell'Area Governo del Territorio, assume l'impegno di collaborazione, supporto e verifica delle attività tecnico-amministrative della Comunanza Agraria di S. Stefano dei Piccioni. Gli oneri finanziari per l'attuazione degli interventi saranno a totale carico della Comunanza Agraria di S. Stefano dei Piccioni, come previsto dall'art.189, comma 2, del Codice Appalti. Le opere comunque realizzate nell' attuazione del programma di intervento saranno acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile del Comune di Foligno, come stabilito dall'art.189, comma 4, del Codice. L'intervento è suddiviso in tre stralci funzionali, il primo progetto definitivo - esecutivo, che riguarda il progetto di illuminazione citato sopra è stato approvato con Delibera della Giunta del Comune di Foligno n. 278 del 20 giugno 2022, l'appalto, dopo selezione, è in corso di perfezionamento e, secondo quanto riferito dall'ente, i lavori sarebbero iniziati entro luglio 2024. La Comunanza ha precisato che il presidente, negli ultimi cinque anni, è stato convocato in alcune occasioni dal Comune di Foligno, assessorato con delega ai rapporti con frazioni e territori montani, per riunioni specifiche conoscitive sulle attività delle Comunanze Agrarie.

La Comunanza ha sottolineato che tutti i progetti realizzati, in corso ed in esecuzione sono stati finanziati esclusivamente con fondi propri della stessa, la cui maggiore entrata deriva dall'affitto della cava di pietra in località F.so Rio. La Comunanza Agraria, pertanto, ha dichiarato di non aver beneficiato di contributi Regionali e che l'ultimo contributo regionale per la manutenzione della pineta risale ad oltre 25 anni fa. La Comunanza ha infine informato che, al momento, i contatti in corso con la Regione dell'Umbria, sezione sviluppo dell'economia montana - usi civici, sono esclusivamente legati ad una richiesta di cambio di destinazione d'uso di terreno gravato da uso civico per ampliamento dell'area di cava così come da delibera AGU n° 01-2024 del 27 maggio 2024.

4.32.7 Comunanza Agraria di Verchiano e Roccafranca

Con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024 la Regione Umbria ha trasmesso a questa Sezione una comunicazione (prot. 26104 IV del 4 ottobre 1999), nella quale la Comunanza veniva invitata a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale ed inviarne copia alla

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Direzione regionale attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Alla richiamata nota è stato allegato il Nuovo Statuto regolamento -tipo della Comunanza agraria di Verchiano-Roccafranca. La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto, come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot. n. 1788 del 2 luglio 2024 è stato richiesto alla Comunanza agraria di Verchiano e Roccafranca, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). La Comunanza non ha fornito riscontro.

4.32.8 A.S.B.U.C. di Acqua Santo Stefano

La Comunanza Agraria di Acqua Santo Stefano ha sede nella frazione di Acqua Santo Stefano in Comune di Foligno (PG) e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 161 del 10 gennaio 2001, con le norme della

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

legge 16 giugno 1927,n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed - integrazioni. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" unitamente alla nota della Regione Umbria, acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, risulta che, con DGR 1527 del 14 dicembre 2015, sia stata istituita l'A.S.B.U.C. Acqua Santo Stefano, con contestuale scioglimento della preesistente comunanza agraria.

4.32.9 Comunanza Agraria di Afrile

La Comunanza Agraria di Afrile ha sede nella frazione di Afrile in Comune di Foligno (PG) e, secondo quanto riferito dalla Regione, è disciplinata dallo Statuto-Regolamento, trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 approvato con Determinazione dirigenziale n. 3020 del 13 maggio 1997. La stessa si amministra col menzionato Statuto-Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927 n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990 n. 142 e 25.03.1993 n. 81 nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972 n. 11 e D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

Al riguardo si osserva, tuttavia, come sia stata rinvenuta dalla Sezione, nel Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 71 del 9 dicembre 2021, l'approvazione - da parte del Dominio Collettivo di Afrile in comune di Foligno (Pg) denominato Comunanza Agraria di Afrile - del nuovo statuto, con deliberazione della Assemblea degli Utenti n. 3 in data 09 luglio 2021, rispetto al precedente Statuto approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 21 novembre 1995 e reso esecutivo dalla d.g.r. n. 3020 del 13 maggio 1997.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Con tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria ha comunicato la "*permanenza della C.A. ed annullamento dello scioglimento e costituzione di ASBUC stabilito con DGR 1578/2015 stante la sentenza del TAR dell'Umbria 708/2016 del 17/11/2016*".

4.32.10Comunanza Agraria di Annifo

La Comunanza Agraria di Annifo ha sede nella frazione di Annifo in Comune di Foligno (PG). È stata costituita con decreto n. 4196 del 13.05.1946 e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 2261 del 14 marzo 2001 con le norme della legge 16 giugno 1927,n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.32.11Comunanza Agraria di Arvello

La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024. Con tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria ha comunicato la "*permanenza della C.A. ed annullamento dello scioglimento e costituzione di ASBUC stabilito con DGR 1578/2015 stante la sentenza del TAR dell'Umbria 708/2016 del 17/11/2016*".

4.32.12Comunanza Agraria di Belfiore

Con nota della Regione Umbria prot. 26104 IV del 4 ottobre 1999, trasmessa a questa sezione dalla Regione Umbria con nota 3266 del 20 novembre 2024, l'Ente veniva invitato a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale ed inviarne copia alla Direzione regionale attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

4.32.13 A.S.B.U.C. di Capodacqua

L' Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua di Foligno ha sede nella frazione di Capodacqua di Foligno in Comune di Foligno e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria, con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è disciplinata dallo statuto, che qualifica l'ente come "Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua di Foligno" dalle norme contenute nella Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, della legge 17 aprile 1957, n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

legislativo 18 Agosto 200, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile". La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota della Regione Umbria, acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, risulta che, con DGR 1578 del 21 dicembre 2015, sia stata istituita l'A.S.B.U.C. Capodacqua, con contestuale scioglimento della preesistente comunanza agraria.

4.32.14 Comunanza Agraria di Casale

La Comunanza agraria di Casale ha sede nella frazione di Casale in Comune di Foligno e secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria, con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è amministrata con lo Statuto Regolamento, approvato con DGR n. 5890 del 6 agosto 1996. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Nella tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi "inviata unitamente alla nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria ha comunicato la "*permanenza della C.A. ed annullamento dello scioglimento e costituzione di ASBUC stabilito con DGR 1578/2015 stante la sentenza del TAR dell'Umbria 708/2016 del 17/11/2016*".

4.32.15 Comunanza Agraria di Casenove

La Comunanza agraria di Casenove ha sede nella frazione di Casenove in Comune di Foligno e secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria, con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è amministrata con lo Statuto Regolamento, approvato con deliberazione assembleare del 14 luglio 1953. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.32.16 A.S.B.U.C. di Cassignano

Con nota della Regione Umbria prot. 26104 IV del 4 ottobre 1999, trasmessa a questa Sezione con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024, l'Ente veniva invitato a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale ed inviarne copia alla Direzione regionale attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota della Regione Umbria, acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, risulta che, con DGR 1578 del 21 dicembre 2015, sia stata istituita l'A.S.B.U.C. Cassignano, con contestuale scioglimento della preesistente comunanza agraria.

4.32.17 Comunanza Agraria di Colfiorito

La Comunanza agraria di Colfiorito di Foligno ha sede in frazione di Colfiorito del Comune di Foligno e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria, con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con atto deliberativo del 9 giugno 1912, sciolta con decreto prefettizio del 26 maggio 1935, che costituiva un Consorzio fra le Comunanze agrarie di Foligno. Ricostituita dal 15 giugno 1946 è amministrata con lo Statuto regolamento approvato dall'Assemblea degli utenti con deliberazione n. 3 del 16

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

agosto 1949 e dalla G.P.A. il 23 gennaio 1950. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.32.18 Comunanza Agraria Colle San Lorenzo

La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024 la Regione Umbria ha trasmesso a questa Sezione una comunicazione (prot. 26104 IV del 4 ottobre 1999), nella quale la Comunanza veniva invitata a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale ed inviarne copia alla Direzione regionale attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Alla richiamata nota è allegato l'atto deliberativo dell'Assemblea generale dei soci della Comunanza, del 26 febbraio 1956, di approvazione dello Statuto tipo. La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

4.32.19 Comunanza Agraria di Fondi

La Comunanza agraria di Fondi ha sede nella frazione di Fondi del Comune di Foligno e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita nel 1912. Ed è disciplinata dallo statuto, trasmesso nella versione pubblicata dal Comune di Foligno in data 14 settembre 1949. A tal riguardo, alla nota della Regione viene allegata una comunicazione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con la quale si accusava ricevuta di copia del nuovo Statuto-regolamento della Comunanza agraria, approvato il 1° ottobre 1953 (del quale tuttavia non si riscontra copia

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

allegata). La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.32.20 A.S.B.U.C. di Forcatura

La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024. Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota della Regione Umbria, acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, risulta che, con DGR 1578 del 21 dicembre 2015, sia stata istituita l'A.S.B.U.C. Forcatura, con contestuale scioglimento della preesistente comunanza agraria; l'istituzione dell'A.S.B.U.C., nella predetta nota, viene indicata come "*in itinere*".

4.32.21 Comunanza Agraria di Morro

Con nota della Regione Umbria prot. 30496 IV del 21 dicembre 1999 (trasmessa a questa Sezione con prot. n. 3266 del 20 novembre 2024), con riferimento alla deliberazione della Assemblea Generale degli utenti n. 1/99 del 16.10.1999, e relativa all'approvazione dello Statuto veniva comunicato all'Ente che dall'esame effettuato erano emerse notevoli difformità rispetto allo Statuto-tipo approvato con DGR n. 663 del 12.05.1999 e n.981 del 14.07.1999. L'Ente veniva invitato a coordinarsi alla proposta di statuto-tipo, recependolo con apposito atto formale. La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria ha comunicato la "*permanenza della C.A. ed annullamento dello scioglimento e costituzione di ASBUC stabilito con DGR 1578/2015 stante la sentenza del TAR dell'Umbria 708/2016 del 17/11/2016*".

4.32.22 Comunanza Agraria di Pisenti e Tesina (A.S.B.U.C. Collelungo, Pisenti e Tessina)

La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota della Regione Umbria, acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, risulta che, con DGR 1578 del 21 dicembre 2015, sia stata istituita l'A.S.B.U.C. Collelungo, Pisenti e Tessina, con contestuale scioglimento della preesistente comunanza agraria. L'istituzione dell'A.S.B.U.C., nella predetta nota, viene indicata come "*in itinere*".

4.32.23 Comunanza Agraria di Popola

La Comunanza Agraria di Popola ha sede nella frazione di Popola in Comune di Foligno e, secondo quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata costituita il 28 maggio 1915 ed è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 9282 del 16 ottobre 2002, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.32.24 Comunanza Agraria di Rasiglia

La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Con nota prot. 26104IV del 4 ottobre 1999, trasmessa a questa Sezione con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, la Regione Umbria, Direzione Regionale Attività Produttive, Cultura Formazione, Istruzione e Lavoro, Servizio Programmazione Forestale, Faunistico-Venatoria ed Economia Montana, faceva presente all'Ente che, con D.G.R. n. 3203 del 09.06.1998 la Giunta, ritenendo che gli Statuti degli Enti di Uso civico, pur condivisibili nella impostazione generale, dovessero essere oggetto di ulteriore revisione al fine dell'adeguamento degli stessi alla normativa vigente, aveva nominato un' apposita Commissione che aveva provveduto alla predisposizione di uno statuto tipo. L'Ente veniva invitato a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale e ad inviarne copia per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.32.25 Comunanza Agraria di Ravignano (A.S.B.U.C. Ravignano)

Con nota prot. 26104IV del 4 ottobre 1999 (trasmessa a questa Sezione dalla Regione Umbria prot. 3266 del 20 novembre 2024) la Regione Umbria, Direzione Regionale Attività Produttive, Cultura Formazione, Istruzione e Lavoro, Servizio Programmazione Forestale, Faunistico-Venatoria ed Economia Montana, faceva presente all'Ente che, con D.G.R. n. 3203 del 09.06.1998 la Giunta, ritenendo che gli Statuti degli Enti di Uso civico, pur condivisibili nella impostazione generale, dovessero essere oggetto di ulteriore revisione al fine dell'adeguamento degli stessi alla normativa vigente, aveva nominato un' apposita Commissione che aveva provveduto alla predisposizione di uno statuto tipo. L'Ente veniva invitato a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale e ad inviarne copia per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024. Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota della Regione Umbria, acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, risulta che, con DGR 1578 del 21 dicembre 2015, sia stata istituita l'A.S.B.U.C. Ravignano, con contestuale scioglimento della preesistente comunanza agraria.

4.32.26 Comunanza Agraria di Rio e Seggio (A.S.B.U.C. Rio e Seggio)

Secondo quanto trasmesso a questa Sezione con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata acquisita la DGR n. 3583 del 24 luglio 1978, di approvazione del nuovo Statuto della Comunanza agraria di Rio e Seggio, con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 15 marzo 1978. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2". Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota della Regione Umbria, acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, risulta che, con DGR 1578 del 21 dicembre 2015, sarebbe stata istituita l'A.S.B.U.C. Rio e Seggio, con contestuale scioglimento della preesistente comunanza agraria. L'istituzione dell'A.S.B.U.C., nella predetta nota, viene indicata come "*in itinere*".

4.32.27 Comunanza Agraria di Roviglieto

La Comunanza Agraria di Roviglieto ha sede nella frazione di Roviglieto nel Comune di Foligno e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 5106 del 13 giugno 2001, con le norme della legge 16 giugno 1927,n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998; n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.32.28 Comunanza Agraria di Scandolaro

La Comunanza Agraria di Scandolaro ha sede nella frazione di Scandolaro in Comune di Foligno e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata dallo Statuto, approvato dall'Assemblea degli Utenti nella seduta del 23 gennaio 1955. A tal riguardo, dalla documentazione ricevuta dalla Regione Umbria con la citata nota prot. 3266 del 20 novembre 2024, parrebbe che la deliberazione di approvazione del menzionato Statuto, sia stata rinviata, dal Prefetto di Perugia, con atto del 25 febbraio 1955, affinché fossero riportate nella stessa deliberazione le modifiche indicate dalla Prefettura. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.32.29 Comunanza Agraria di Scopoli

La Comunanza Agraria di Scopoli ha sede nella frazione di Scopoli in Comune di Foligno (PG) e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 20 del 9 gennaio 2002[124], con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.32.30 Comunanza Agraria di Sostino

Il Dominio Collettivo di Sostino denominato Comunanza Agraria di Sostino, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, ha regolato la sua posizione con lo Stato italiano agli inizi del XX secolo al fine di gestire il patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascoli e legnatico. Lo stesso stabilisce la propria sede nella frazione di Sostino presso un prefabbricato in legno sito nell'area della protezione civile di Sostino

[124] In Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 17 aprile 2002.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

(catasto fabbricati del comune di Foligno fg. 96 p.lla 636). Lo Statuto è stato approvato in assemblea generale con deliberazione del 23 ottobre 2022 e reso esecutivo con DGR del 25 ottobre 2023, n. 1083. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria ha comunicato la "*permanenza della C.A. ed annullamento dello scioglimento e costituzione di ASBUC stabilito con DGR 1578/2015 stante la sentenza del TAR dell'Umbria 708/2016 del 17/11/2016*".

4.32.31 Comunanza Agraria di Serra Bassa

La Comunanza Agraria di Serra Bassa ha sede nella frazione di Serra Bassa in Comune di Foligno e, secondo quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata dallo Statuto, approvato dall'Assemblea degli utenti con deliberazione n. 4 del 24 settembre 1953. A tal riguardo, alla menzionata nota della Regione Umbria viene allegata la deliberazione n. 1 del 20 agosto 1954 dell'Assemblea degli utenti, con la quale viene revocata la deliberazione n. 4 del 24 settembre 1953 e approvato lo statuto-regolamento allegato alla stessa. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.32.32 Comunanza Agraria di Volperino Trasformata in ASBUC con decreto Commissario agli Usi civici

La Comunanza agraria di Volperino, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata ricostituita dopo gli eventi bellici del 1943 ed è disciplinata dallo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 2 febbraio 1969. La Comunanza Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024. Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota della Regione Umbria, acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, risulta che la Comunanza Agraria di Volperino sia stata trasformata in ASBUC con decreto Commissario agli Usi civici (secondo quanto specificato nella predetta nota "*non in archivio*").

4.32.33 A.S.B.U.C. di Cupigliolo

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Cupigliolo ha sede nella frazione di Cupigliolo in Comune di Foligno e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata costituita tra i cittadini delle Frazioni di Cupigliolo e Casette di Foligno a norma della Legge 17 aprile 1957 n. 278, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1957 n. 117 ed è disciplinata dallo Statuto, approvato con determinazione dirigenziale n. 1839 del 10 marzo 2004, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile". L'Amministrazione separata non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.33 Fossato di Vico

FOSSATO DI VICO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI FOSSATO DI VICO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.33.1 Comune di Fossato di Vico

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Fossato di Vico, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1901 del 17 luglio 2024 ha relazionato a questa Sezione, comunicando che il Comune dispone di una mappatura degli Usi Civici[125], facente parte della cartografia regionale, e del "*Regolamento d'esercizio degli Usi Civici*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 7 luglio 2011[126] che ha come finalità la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali, occupandosi di taglio del legnatico e pascolo del bestiame.

L'ente ha fornito i riferimenti dei funzionari del Comune preposti alle funzioni esercitate in relazione ai domini collettivi, significando che nel territorio comunale non si evidenzia la presenza di enti esponenziali delle collettività territoriali e che i beni degli usi civici sono gestiti esclusivamente e direttamente dal Comune di Fossato di Vico. L'unico affidamento è in favore del dottore agronomo che individua le parti da avviare a taglio.

Il Comune ha rappresentato di non aver adottato atti di affrancazione e che, sostanzialmente, ad ogni stagione di taglio del legnatico, si procede a conferire l'incarico al dottore agronomo per l'individuazione dell'area di taglio e all'individuazione degli aventi diritto, alla quantificazione spese per incarico e ai lavori di sistemazione strade di esbosco ecc. Tali spese vengono ripartite in quota parte a carico degli aventi diritto.

[125] Allegato alla nota di riscontro.

[126] Allegato alla nota di riscontro.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Comune ha riferito che non sono presenti atti ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. 17.01.1984, n. 1 né casi di retrocessione al Comune di beni legittimati. Le aree ricomprese negli usi civici non sono state oggetto di modifiche del Piano Regolatore Generale.

In ordine all'utilizzo dei beni civici in conformità alla presenza di eventuali piani di sviluppo economico il Comune ha dichiarato che non ricorre il caso. Infine, l'ente ha comunicato di non aver attivato la promozione dell'uso agricolo e forestale delle terre civiche ai sensi degli Artt. 8, 9 della l.r. 1/1984 e di non aver ricevuto contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti ai sensi dell'art. 61 della l.r. 18/2011 e ss.mm.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 2521 del 23 settembre 2024, l'Ente ha comunicato che, in ordine alle attività poste in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico", il Regolamento d'Esercizio degli usi Civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 7 luglio 2011 al Titolo VII – Disposizioni Finali regola all'art. 33: Proventi e procedimento amministrativo, all'art. 34: Prescrizioni non previste, all'art. 35. Controlli. L'Ente ha riferito inoltre di avere in attivo i seguenti procedimenti con i conseguenti atti:

- Pubblicazione, in data 10 agosto 2023, del Bando "*Avviso pubblico per la concessione in affitto di fondo rustico a uso prato – pascolo ubicato nel comune di Fossato di Vico- lotti n. 1 e n. 2. triennio 2023-2025*", in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 7 agosto 2023 Determina Dirigenziale n. 486 del 10 agosto 2023; a seguito del Bando Avviso sopra citato è stato stipulato il Contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203 del 3 maggio 1982, Rep. n. 586 del 18 gennaio 2024, stipulato tra il Comune di Fossato di Vico e una ditta individuale (prot. n. 596 del 18 gennaio 2024);
- Per l'esercizio del pascolo 2024 è stata rilasciata l'autorizzazione sui terreni demaniali, gravati da uso civico, del Comune di Fossato di Vico n. 1 del 30 aprile 2024 ad una Ditta individuale (prot. n. 4229 del 30.04.2024);

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- Per la stagione 2023/2024 sono state rilasciate autorizzazioni[127] al taglio di legna viva sui terreni demaniali, gravati da uso civico, del Comune.

Il Comune ha, infine, puntualizzato che l'articolo 35 del Regolamento Comunale Controlli reca: "*Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali), la Polizia Provinciale, oltre a tutti coloro in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria*".

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo

[127] In numero di 98, dettagliate nella nota di riscontro dell'Ente.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro prot. n. 3108 del 4 novembre 2024 l'Ente ha rappresentato che i proventi derivanti dall'uso civico allocati nel Conto di Bilancio e nello Stato Patrimoniale sono di seguito indicati:

Proventi usi civici	Conto di Bilancio	Conto Economico	Stato Patrimoniale
Autorizzazione al pascolo	Titolo III – Entrate Extratributarie Proventi derivanti dalla gestione dei beni Codice bilancio 3.01.03.02.001	L'ente non redige il conto economico in quanto ente inferiore a 5.000 abitanti e quindi si avvale delle contabilità economico patrimoniale semplificata (art. 232 TUEL)	Dato che l'ente non redige il conto economico e che quindi non effettua le scritture in partita doppia, le entrate confluiscono tra le disponibilità liquide per la parte incassata. Non ci sono somme da riscuotere.
Concessione in affitto fondo rustico uso prato – pascolo	Titolo III – Entrate Extratributarie Proventi derivanti dalla gestione dei beni Codice bilancio 3.01.03.02.001	L'ente non redige il conto economico in quanto ente inferiore a 5.000 abitanti e quindi si avvale delle contabilità economico patrimoniale semplificata (art. 232 TUEL)	Dato che l'ente non redige il conto economico e che quindi non effettua le scritture in partita doppia, le entrate confluiscono tra le disponibilità liquide per la parte incassata. Non ci sono somme da riscuotere.
Autorizzazione al taglio di legna	Titolo III – Entrate Extratributarie Rimborsi in entrata Codice bilancio 3.05.02.03.004	L'ente non redige il conto economico in quanto ente inferiore a 5.000 abitanti e quindi si avvale delle contabilità economico patrimoniale semplificata (art. 232 TUEL)	Dato che l'ente non redige il conto economico e che quindi non effettua le scritture in partita doppia, le entrate confluiscono tra le disponibilità liquide per la parte incassata. Per la parte non incassata nel corso del 2023 la somma è confluita tra Altri crediti.

Fonte: Nota Comune di Fossato di Vico prot. n. 3108 del 4 novembre 2024.

Il Comune ha rappresentato che i beni collettivi sono stati contabilizzati nello stato patrimoniale alla voce immobilizzazioni materiali/altre immobilizzazioni materiali/Terreni.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.34 Fratta Todina

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Fratta con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1890 del 15 luglio 2024 ha rappresentato che *"…si comunica che nel Comune di Fratta Todina non ricadono domini collettivi"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.35 Giano dell'Umbria

GIANO DELL'UMBRIA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
C.A. MONTECCHIO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.35.1 Comune di Giano dell'Umbria

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Giano dell'Umbria, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1137 del 9 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che il servizio comunale preposto alle funzioni amministrative relative agli usi civici è il settore Tecnico – LL.PP., e che, nell'ambito del territorio comunale è presente il seguente ente esponenziale delle collettività territoriali: - Università Agraria di Montecchio, Vicolo osteria, Loc. Montecchio 06030 Giano dell'Umbria (PG).

L'ente ha rappresentato che non risulta nessun affidamento di gestione di beni di uso civico da parte del Comune segnalando che vi è però un contratto di affitto terreni con l'Università Agraria di Montecchio[128].

Il Comune di Giano dell'Umbria ha conferito incarico esterno per le operazioni di accertamento e di valutazione degli usi civici, con determinazione assunta dal Responsabile del settore Tecnico – LL.PP. n. 13 del 13 gennaio 2014 recante "*Assegnazione lotti bosco gravati dall'uso civico - Stagione Silvana 2013/2014. Affidamento incarico professionale per verifica lotti*"; n. 347 del 7 novembre 2014 recante "*Assegnazione lotti bosco gravati dall'uso civico - Stagione Silvana 2014/2015. Affidamento incarico professionale per verifica lotti - Codice CIG Z20116D7CF*".

Il Comune ha rappresentato altresì che non vi sono atti di affrancazione e di aver approvato il "*Regolamento per la disciplina dei diritti di uso civico*"[129] con deliberazione di Consiglio

[128] Allegato alla nota di riscontro.

[129] Allegato alla nota di riscontro.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

comunale n. 11 dell'11 novembre 2010, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29 aprile 2016. L'ente ha riferito che non esistono modalità di contabilizzazione in relazione ai procedimenti di affrancazione e non vi sono atti ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale 17 gennaio 1984 n. 1 nell'ambito della ricognizione degli usi civici né atti che attestino casi di retrocessione di beni legittimati al Comune di Giano dell'Umbria. Non vi sono, secondo quanto riferito dall'ente, terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale sulla base degli strumenti urbanistici adottati dal Comune né utilizzi dei beni civici in conformità alla presenza di eventuali piani di sviluppo economico (legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1).

Il Comune di Giano dell'Umbria ha riferito, infine, di non aver ricevuto contributi previsti dagli artt. 8-9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 o dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011.

4.35.2 Comunanza Agraria Montecchio (Università Agraria di Montecchio)

L' Università Agraria di Montecchio[130] ha sede nella frazione di Montecchio in Comune di Giano dell'Umbria e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata dallo Statuto Regolamento, approvato con Determinazione dirigenziale n. 8429 del 18 ottobre 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Università Agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel*

[130] Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota della Regione Umbria, acquisita con prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 risulta la denominazione di "Comunanza agraria".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale, quale soggetto vigilante. Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Giano dell'Umbria, di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine. Con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 2636 del 2 ottobre 2024, l'ente ha comunicato che, dopo un approfondimento con gli uffici competenti, non ha riscontrato agli atti documentazione riferibile a procedimenti amministrativi emanati ai fini della vigilanza sull'amministrazione dei beni ad uso civico, assicurando che procederà ad effettuare ulteriori approfondimenti consultando gli archivi storici e trasmettendo tempestivamente eventuale documentazione rinvenuta.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.36 Giove

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Giove, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1088 del 6 maggio 2024, ha rappresentato che *"non sono presenti enti esponenziali delle collettività territoriali"* e che *"…non ha mai verificato l'esistenza degli usi civici con perizia demaniale"*. La Regione Umbria, con nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, con riferimento al predetto ente ha annotato *"verificare se l'intero demanio sia stato o meno sdemanializzato"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.37 Gualdo Cattaneo

GUALDO CATTANEO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA

COMUNE DI GUALDO CATTANEO
C.A. TORRI E BARATTANO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.37.1 Comune di Gualdo Cattaneo

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Gualdo Cattaneo, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1030 del 30 aprile 2024 ha relazionato a questa Sezione, comunicando che nel territorio del Comune ricadono terreni destinati ad usi civici interamente di proprietà della Comunanza Agraria di Torri e Barattano. Tali terreni sono inseriti nel Piano Regolatore Generale del Comune come aree sottoposte a vincolo (d.lgs. 42/04, art. 142, co.1 lett. h). L'ente ha riferito di non avere funzioni connesse con la Comunanza. Dalla nota trasmessa dalla Regione Umbria, acquisita al protocollo n. 1726 del 21 giugno 2024, in relazione al Comune di Gualdo Cattaneo risulta che è "*attestato in studio Esau ma non cartografato in sito R.U.*".

4.37.2 Comunanza Agraria di Torri e Barattano

La Comunanza agraria di Torri e Barattano, è costituita nella frazione di Torri e Barattano del Comune di Gualdo Cattaneo e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata dal Regolamento-Statuto. Unitamente alla menzionata nota è stata trasmessa una comunicazione prot. 26104IV del 4 ottobre 1999 con cui la Regione Umbria, Direzione Regionale Attività Produttive, Cultura Formazione, Istruzione e Lavoro, Servizio Programmazione Forestale, Faunistico-Venatoria ed Economia Montana, faceva presente all'Ente che, con D.G.R. n. 3203 del 09.06.1998 la Giunta, ritenendo che gli Statuti degli Enti di Uso civico, pur condivisibili nella impostazione generale, dovessero essere oggetto di ulteriore revisione al fine dell'adeguamento degli stessi alla normativa vigente, aveva nominato un'apposita Commissione che aveva provveduto alla predisposizione di uno

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

statuto tipo. L'ente Ente veniva invitato a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale e ad inviarne copia per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024. Scopo della Comunanza è quello di esercitare i diritti civici di pascolo e legnatico sui terreni siti in Torri e Barattano, beni che, come prescrive l'articolo 2 del Regolamento Statuto, verranno dal Comune di Gualdo Cattaneo ceduti in via di affrancazione all'Ente suddetto dopo la sua legale costituzione.

La Comunanza agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.38 Gualdo Tadino

GUALDO TADINO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA

COMUNE DI GUALDO TADINO
C.A. APPENNINO GUALDESE

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.38.1 Comune di Gualdo Tadino

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Gualdo Tadino, con nota dell'Avvocatura acquisita al protocollo n. 1772 del 1° luglio 2024 ha relazionato a questa Sezione, comunicando che nel territorio del Comune di Gualdo Tadino esistono numerosi terreni gravati da uso civico, nell'estensione del *pascere e legnare.* "*(Omissis) Sono diritti di godimento, quali, ad esempio, quelli di seminare, pascolare, legnare e simili, che gli abitanti di un comune o di una frazione di comune esercitano uti singuli et uti cives, sulle terre appartenenti al comune, alla frazione o ai privati (-)*". Il Comune ha riferito che la titolarità/gestione delle rate si è storicamente evoluta con varie modalità soggettive e di apprensione.

All'indomani della sentenza degli Arbitri di Foligno del 1892, il Comune di Gualdo Tadino, disponeva la costituzione di un ente pubblico separato, l'allora Amministrazione dell'Appennino Gualdese, deputato alla gestione dei beni gravati da uso civico *de quibus* (Dai primi del Novecento).

Il ruolo dell'Ente pubblico si sviluppava, secondo quanto riferito dal Comune, con atti che lo assimilavano ma non lo riconoscevano quale Comunanza Agraria, sino al 1976, anno in cui il Comune di Gualdo Tadino, previa Delibera di Consiglio Comunale n. 114.1976, riprendeva in capo a sé, "*quantomeno con spirito dominicale, la gestione dei beni in esegesi*". Il Comune specifica che, dell'Amministrazione Separata dell'Appennino Gualdese, dopo la riconsegna in argomento, non si rinveniva più alcun atto formale ovvero sostanziale di apprensione "*sul prefato patrimonio*".

L'ente locale ha informato che, nel 2011 un comitato spontaneo, denominato "Consiglio provvisorio per la ricostituzione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese (-)",

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

coinvolgeva la Regione Umbria e il Comune di Gualdo Tadino in un complesso contraddittorio volto a domandare la costituzione/ricostituzione del preteso vecchio gestore, sino al 1976, dei beni gravati da uso civico della montagna Gualdese.

Nel 2013 venivano emessi, dalla Regione Umbria e da un Commissario straordinario dalla medesima designato, una serie di atti/provvedimenti volti al "riconoscimento" di tale Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese.

In seguito all'avvio di tali procedimenti, si originava un "*complesso contenzioso giudiziale che vedeva/vede processualmente coinvolti, alternativamente come ricorrenti, resistenti, contro e cointeressati, il Comune di Gualdo Tadino, la Regione dell'Umbria e l'aliunde ritenuta comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese*".

Il Comune di Gualdo Tadino ha rappresentato che presso il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, in Roma, pende il procedimento R.G.N. 5.2013, proprio sulla pretesa *qualitas soli* delle particelle gravate della montagna gualdese; lì sono intervenute sentenze non definitive, rispettivamente la 9/2016 e la 103/2022, impugnate dal Comune di Gualdo Tadino con giudizio alla Corte di Appello di Roma, Sezione Specializzata, R.G.NN. riuniti al 6642.2022 (Prossima udienza trattazione al 4 marzo 2025) e che, dinanzi al Commissariato Romano, è stata riaperta ulteriore fase istruttoria con riguardo al fascicolo R.G.N. 5.2013.

Il Comune ha precisato che, in particolare, la sentenza 9.2016 del Commissario RM (impugnata ma non sospesa), pubblicata il 7 marzo 2016, ha riconosciuto in capo alla c.d. Comunanza Agraria Appennino Gualdese la "gestione" di una parte dei terreni gravati da uso civico della montagna gualdese.

Il Comune ha informato che un altro contenzioso è pendente dinnanzi al Consiglio di Stato Sez. V, R.G.N. 9467.2020, con udienza di trattazione fissata per il 18 settembre 2024, l'appello comunale alla sentenza Tar Umbria n. 72.2020[131], avente ad oggetto i provvedimenti e atti

[131] In punto di fatto, nella sentenza impugnata, il Tribunale Amministrativo ha riassunto la questione nei seguenti termini: "*Emerge dagli atti di causa che l'Ente di amministrazione dell'Appennino gualdese è stato costituito dal Comune di Gualdo Tadino - con una serie di deliberazioni a partire dal 25 novembre 1893 sino all'8 gennaio 1895 - come Ente di gestione di territori della montagna gualedese già soggetti in epoche precedenti a diritti di uso civico. La Comunanza Agraria si è dotata dello Statuto-Regolamento, modificato con deliberazione del 18 ottobre 1969. Con deliberazione 29 agosto 1956 n. 34, la Comunanza "Appennino Gualdese" aveva stabilito "di acquistare dagli eredi della* […] *terreni per la superficie di ettari 2.151,00.20 già goduti per diritto enfiteutico, e situati in territorio del comune di Gualdo Tadino". L'Ente agrario, in persona del suo Presidente* […], *da una parte, e i direttari,* […], *dall'altra, con atto 8 giugno 1959, Raccolta 159 - Rep. N. 226 del Notaio,* […] *di Roma hanno convenuto l'affrancazione del canone enfiteutico. I proprietari dei terreni hanno, quindi, trasferito alla Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" i terreni "per la superficie complessiva di ettari duemilacentocinquanta, are trentacinque, centiare diciassette (Ha. 2.150,35.17) col reddito dominicale di lire 61.231,75 …"; all'art. 3 dello stesso atto, le parti stabilivano che "tutti i fondi sopra descritti verranno volturati in Catasto all'esclusivo*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

amministrativi della Regione Umbria, e di un Commissario Straordinario per la ricostituzione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese.

Dalla consultazione dei registri di causa del Consiglio di Stato risulta che con provvedimento del 3.10.2024 sia stata dichiarata l'interruzione del processo e che l'appellante abbia successivamente depositato in data 25.10.2024 istanza di riassunzione.

Presso il Tribunale Ordinario, Sezione Civile di Perugia, con R.G.N. 6801.2019 è pendente un'azione risarcitoria/*negotiorum gestio* posta dal Comune Gualdo Tadino vs la *aliunde* ricostituita Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese. Da una verifica effettuata dalla Sezione sul sito pst.giustizia.it è emerso, tuttavia, che il giudizio risulta attualmente sospeso.

La Comunanza ha invece intentato il giudizio iscritto R.G.N. 4130.2018 del Tribunale di Perugia, definito (come verificato dalla Sezione mediante la consultazione di pst.giustizia.it) in data 28.8.2024 con una sentenza che ha rigettato sia le domande di parte attrice sia le domande proposte in via riconvenzionale dal Comune.

Con nota prot. n. 2384 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di ripercorrere i tratti salienti relativamente al contenzioso in essere dinnanzi al Commissario per gli usi

---

nome della Comunanza agraria dell'Appennino Gualdese, di Gualdo Tadino; per la piena proprietà". Il rogito notarile è stato poi trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Perugia, con atto 8 luglio 1959 ed i fondi oggetto dell'atto di cessione sono stati volturati presso il Catasto terreni del Comune di Gualdo Tadino, a nome della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese". Con la Deliberazione n. 114 del 27 novembre 1976, il Consiglio Comunale di Gualdo Tadino ha stabilito di "riassumere in amministrazione diretta i beni gestiti dall'Amministrazione Appennino Gualdese", asserendo che il Comune era proprietario dei beni montani. Nella precedente delibera n. 445 dell'11 settembre 1976, la Giunta comunale aveva affermato che i terreni erano stati erroneamente intestati alla Comunanza Agraria e perci stesso aveva conferito l'incarico al Geom. […] *di "esperire tutti gli atti peritali … per riportare catastalmente a nome del Comune di Gualdo Tadino tutti i beni montani (terreni e fabbricati) di proprietà del Comune oggi erroneamente intestati alla Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese ed alla Amministrazione Appennino Gualdese". Nel 2011, a seguito dell'istanza di ricostituzione della Comunanza agraria "Appennino Gualdese" presentata in data 7 novembre 2011 alla Regione Umbria - trasmessa per conoscenza al Comune di Gualdo Tadino - da un gruppo di residenti dello stesso Comune (qualificatisi come "utenti"), hanno avuto inizio una serie di interlocuzioni tra detti privati, la Regione Umbria e l'Amministrazione comunale; nell'ambito di tali incontri la Regione ha manifestato di aderire alle posizioni dei privati "utenti". In data 22 febbraio 2013, il "Consiglio Provvisorio per la riattivazione e il riordino della Comunanza Agraria Appennino Gualdese" (formato da alcuni cittadini di Gualdo Tadino) ha proposto la causa demaniale presso il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana e Umbria, chiedendo che fosse riconosciuta l'appartenenza al patrimonio collettivo della Comunanza Agraria di più di duemila ettari della Montagna soprastante la Città di Gualdo Tadino. Nel medesimo anno la Regione Umbria ha attivato il procedimento per la riattivazione della Comunanza Agraria dopo che, per circa quarant'anni, la stessa si era trovata in uno stato di quiescenza, provvedendo, con i provvedimenti gravati, alla nomina di un Commissario straordinario,* […]*, con compiti di ripristino della stessa Comunanza, mediante l'elezione del Consiglio di Amministrazione, previa predisposizione dell'elenco degli utenti aventi diritto al voto. Al Commissario straordinario regionale sono stati pure affidati i compiti di sistemazione amministrativo-contabile del patrimonio gravato da uso civico e di adozione di provvedimenti urgenti relativi a progetti da realizzare sui medesimi terreni. L'incarico avrebbe dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2014, salvo proroga per giustificati motivi. Il Commissario straordinario, dopo aver formalmente assunto compiti e funzioni a partire dal 27 agosto 2013, ha adottato una serie di delibere - anch'esse gravate con il ricorso introduttivo riguardanti l'adozione di misure urgenti per la realizzazione di opere sui terreni gravati da uso civico, nonché il compimento delle formalità preliminari per la ricostituzione degli organismi previsti nell'ultimo Statuto della Comunanza "Appennino Gualdese".*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

civici per Lazio, Umbria e Toscana volto ad accertare la presenza di usi civici e domini collettivi in relazione ai territori ricadenti nel Progetto di parco eolico di Gualdo Tadino e Nocera Umbra e di fornire informazioni riguardo ogni eventuale elemento utile relazionando in ordine ai procedimenti e/o azioni messi in atto dal Comune ed allo stato di avanzamento degli stessi.

Inoltre, preso atto che, con Deliberazione della Giunta regionale n.882 del 31/08/2022 avente ad oggetto: "*Sentenza n.124/2022 del Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle regioni Lazio, Umbria e Toscana. Reintegra terreni in favore della Comunanza agraria Appennino Gualdese*" è stato disposto quanto di seguito riportato:

"*1) di disporre, in esecuzione della Sentenza n. 124 del 16 maggio 2022 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, la reintegra delle particelle nn. 62, 63, 64 e 108 censite al NCT del comune di Gualdo Tadino al foglio 29 in favore della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese";*

con Deliberazione della Giunta regionale n.1301 del 07/12/2022 avente ad oggetto*: "Esecutività Sentenza n.4364/2022 della Corte d'Appello di Roma, Sezione Usi Civici. Reintegra di beni in favore della Comunanza agraria Appennino Gualdese"* è stato disposto*: "in esecuzione della Sentenza n. 4364/2022 della Corte d'Appello di Roma, Sezione Usi Civici, la reintegra, in favore della Comunanza Agraria" Appennino Gualdese", della particella n.205 del fg. 44 del Comune di Gualdo Tadino, limitatamente alla consistenza che la stessa aveva prima dell'accorpamento con le particelle nn. 287 e 334 dello stesso foglio e Comune;*

Con riferimento ai richiamati atti è stato chiesto all'Ente di relazione in ordine all'avvenuta esecuzione o meno dei procedimenti di Reintegra fornendo adeguate delucidazioni. L'ente non ha fornito riscontro.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, cui l'ente non ha dato riscontro, è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria ha comunicato che "*…l'intera proprietà era gestita prima dalla CA dell'Appennino Gualdese. Successivamente nel 1976 il Comune supplisce alla C.A. nella gestione dei beni*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.38.2 Comunanza Agraria dell'Appennino gualdese

La Comunanza Agraria Appennino Gualdese ha sede nel Comune di Gualdo Tadino è stata costituita in forza di Sentenza della Giunta degli Arbitri di Foligno 14 Maggio 1893 ed è disciplinata dallo Statuto, reperito sul BUR[132] nella versione approvata dall'Assemblea degli utenti il 15 settembre 2017, con le norme della legge 16 giugno 1927, n° 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n° 332, dalla legge 31 gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

La Comunanza agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot. 1789 del 2 luglio 2024 è stato richiesto alla Comunanza agraria dell'Appennino gualdese, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota prot. n. 1945 del 23 luglio 2024 la Comunanza agraria ha fornito riscontro comunicando i riferimenti del referente dell'Ente, Presidente del Dominio Collettivo,

[132] Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 3 del 17 gennaio 2018.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

nonché Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale dell'Ente di fronte ai terzi.

L'ente ha specificato che il Presidente lo rappresenta in giudizio e procede agli atti conservativi in suo favore, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari. Lo stesso dà esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno dell'attività del Dominio collettivo. Gli altri organi dell'Ente sono l'Assemblea degli utenti e il Consiglio di amministrazione. L'Assemblea degli utenti è composta da tutti gli utenti iscritti nella relativa lista che viene custodita a cura del Presidente.

All'Assemblea spettano, tra l'altro, la proposta di regolamento concernente qualsiasi aspetto della gestione del Dominio, le deliberazioni di spesa che impegnino il bilancio di più esercizi, gli atti di disposizione dei beni immobili, l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le determinazioni circa l'adesione a Consorzi con altre associazioni agrarie. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e resta in carica per cinque anni. Al Consiglio di amministrazione spetta di:

- Eleggere nel proprio seno il Vicepresidente;
- Deliberare su tutte le questioni d'interesse dell'Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli Utenti;
- Proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- La facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di amministrazione;
- Nominare il Segretario dell'Ente.

In merito al quesito n. 2 l'ente ha riferito che il Dominio collettivo, in funzione dell'amministrazione e gestione dei beni e dei diritti civici, svolge attività e iniziative volte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio civico nell'ottica della sua fruizione da parte della collettività per finalità agrosilvopastorali, connesse ad attività sia agricole che zootecniche e, tenuto conto del rilievo paesaggistico e ambientale connesso ai beni di proprietà collettiva o gravati da diritti di uso civico, cura la tutela dei beni collettivi avuto riguardo alla loro rilevanza sotto il profilo ambientale e naturalistico, nonché come patrimonio culturale dei componenti della comunità.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Per il raggiungimento delle predette finalità il Dominio collettivo può esercitare, tra le altre, le seguenti attività:

- interventi volti a migliorare la gestione dei beni collettivi, sotto il profilo economico-produttivo e nell'interesse dei componenti della comunità;
- interventi finalizzati alla promozione, cura e vigilanza dell'utilizzazione dei pascoli;
- interventi finalizzati alla promozione, cura e vigilanza dell'utilizzazione dei boschi;
- organizzazione e promozione dello sviluppo turistico e dell'incentivazione delle energie ecosostenibili e rinnovabili;
- iniziative volte alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- organizzazione e gestione di attività culturali, anche da parte di associazioni, enti e comitati operanti sul proprio territorio, per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale;
- ogni altra iniziativa finalizzata alla conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e dei diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti.

Per quanto concerne gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nonché con la Regione Umbria l'ente ha riferito che, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, garantisce la conservazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio e dei diritti di godimento collettivi della comunità degli abitanti, con particolare riguardo alla salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, assicurando l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e nell'ottica dei bisogni della comunità degli abitanti.

Per il raggiungimento delle predette finalità il Dominio Collettivo si relaziona anche con Enti e Istituzioni, come il Comune di Gualdo Tadino al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle attività dell'Ente e con la Regione Umbria.

L'ente ha informato che nel 2022 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Agenzia Forestale Regionale per l'eventuale esecuzione in delega di alcuni progetti: a) Sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie; b) Gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici; c) Tutela, valorizzazione, incremento del patrimonio tartuficolo; d) Valorizzazione delle biomasse agricole e forestali; e) Gestione faunistica; f) Sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

g) Supporto tecnico ed operativo in materia di protezione civile; h) Sperimentazione e progetti dimostrativi nelle materie di competenza; i) Conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell'equilibrio ecologico; l) Realizzazione e gestione della rete irrigua; m) Ogni attività per l'ottimale gestione degli ambiti silvo pastorali e montani e del verde pubblico; n) Esercizio delle funzioni in materia di bonifica come disciplinate dalla L. R. n. 30/2004.

Con riferimento ad eventuali contributi la Comunanza Agraria Appennino Gualdese ha riferito di non aver ricevuto contributi come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011 e che l'Ente ha beneficiato dei finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Umbria, erogati da AGEA l'Ente di vigilanza del Ministero dell'Agricoltura, aderendo ai bandi:

- Misura 15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (Reg. UE n. 1305/2016 art. 34) - 15.1.1 "Pagamenti per impegni silvo-ambientali**".**
- Misura 12 Intervento 12.2.1 "Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000" - Misura 16 Sottomisura 16.8 azione 16.8.1 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti".

Con nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, trasmessa dalla Regione Umbria risulta, con riferimento alla Comunanza, quanto di seguito riportato: "*la ricostituzione degli organi statutari della C.A. dell'Appennino gualdese è avvenuta nel 2014. I terreni erano precedentemente gestiti dal Comune di Gualdo Tadino/Ripristino successivo allo studio Esau*".

In merito alla complessa vicenda avente ad oggetto i rapporti tra il Comune di Gualdo Tardino e la Comunanza si rinvia a quanto esposto nel precedente paragrafo.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.39 Guardea

GUARDEA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
D.C. POGGIO NUOVO DI GUARDEA
D.C. FRATTUCCIA
D.C. GUARDEA

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.39.1 Comune di Guardea

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Guardea, con nota acquisita al protocollo n. 1014 del 29 aprile 2024 ha relazionato a questa Sezione, comunicando che nel territorio del Comune ricadono dei beni di proprietà collettiva e/o gravati da uso civico ma che gli stessi non sono intestati al Comune di Guardea né dallo stesso sono gestiti, ma appartengono a una specifica tipologia di associazioni agrarie, quali enti esponenziali delle collettività titolari dei predetti beni che ne sono intestatari e che gestiscono e amministrano gli stessi. L'ente ha comunicato i seguenti enti esponenziali: Dominio collettivo di Guardea, Dominio collettivo di Frattuccia, Dominio collettivo Poggio nuovo di Guardea. Il Comune ha rappresentato che non è tenuto e non provvede, stante la presenza dei menzionati enti, a gestire detti beni né esercita funzioni amministrative in relazione ai domini collettivi e/o usi civici, fornendo dunque risposta negativa a tutte le domande formulate da questa Sezione eccezion fatta per la n.2.

4.39.2 Dominio Collettivo Poggio nuovo di Guardea

Il Dominio collettivo di Poggio nuovo di Guardea secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è disciplinato dal Regolamento-Statuto. Unitamente alla citata nota è stata trasmessa una comunicazione prot. 27363IV del 12 ottobre 1999 con cui la Regione Umbria, Direzione Regionale Attività Produttive, Cultura Formazione, Istruzione e Lavoro, Servizio Programmazione Forestale, Faunistico-Venatoria ed Economia Montana, faceva presente all'Ente che, con D.G.R. n. 3203 del 09.06.1998 la Giunta, ritenendo che gli Statuti degli Enti di Uso civico, pur condivisibili nella impostazione generale, dovessero essere oggetto di ulteriore revisione al

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

fine dell'adeguamento degli stessi alla normativa vigente, aveva nominato un' apposita Commissione che aveva provveduto alla predisposizione di uno statuto tipo. L'Ente veniva invitato a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale e ad inviarne copia per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024. Il Dominio collettivo non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.39.3 Dominio Collettivo di Frattuccia

Il Dominio Collettivo di Frattuccia ha sede nella frazione di Frattuccia in Comune di Guardea (TR) e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stato costituito con decreto n. 14226/7 del 27 maggio 1908 ed è disciplinato dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 411 del 26 gennaio 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal riguardo questa Sezione ha reperito un nuovo statuto[133], approvato con delibera n. 04 del 30 settembre 2020, dall'assemblea degli utenti il Dominio collettivo. Il Dominio collettivo di Frattuccia non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel*

[133] In Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Generale - n. 11, 28 febbraio 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

Con nota istruttoria prot. 1807 del 2 luglio 2024 è stato richiesto alla Dominio collettivo di Frattuccia, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). Il Dominio collettivo di Frattuccia non ha fornito riscontro.

4.39.4 Dominio Collettivo di Guardea

Il Dominio Collettivo di Guardea ha sede in Largo G. Mazzini n. 6 in Comune di Guardea. E, secondo quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stato costituito in virtù della legge n. 397 del 04.08.1894 in data 14.05.1899 ed è disciplinato dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 6531 del 2 agosto 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dominio collettivo di Frattuccia non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

Con nota istruttoria prot. 1808 del 2 luglio 2024 è stato richiesto alla Dominio collettivo di Guardea, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Il Dominio collettivo di Guardea non ha fornito riscontro.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.40 Gubbio

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Gubbio ha dato riscontro con una prima nota a firma del Dirigente Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni ed Aree interne, acquisita al protocollo n. 1111 del 7 maggio 2024, relazionando che "*… non sono presenti usi civici su terreni di proprietà comunale o traslati da Comunanze al Comune e pertanto non presenti in inventario*" e con successiva nota, acquisita al protocollo n. 1138 del 9 maggio 2024 a firma del Segretario generale, ha rappresentato che "*… nel territorio comunale di Gubbio non ricadono domini collettivi, come risulta dalla cartografia della Regione dell'Umbria e come accertato dal Servizio Urbanistica- Ufficio del Piano*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.41 Lisciano Niccone

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Lisciano Niccone con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1086 del 6 maggio 2024 ha rappresentato che *"…non sono presenti Enti Esponenziali di collettività territoriale in quanto non esistono beni aventi proprietà riconducibile ad usi civici, proprietà collettive e domini collettivi di qualunque forma"*.

Il Comune di Lisciano Niccone è rappresentato nell'elenco inviato dalla Regione Umbria con nota acquisita al protocollo n. 3266 del 20 novembre 2024 riguardante la "comunicazione" del 1986 dell'Assessore agli usi civici della Regione Umbria contenente "un primo elenco di Comuni per i quali in virtù di decreto di chiusura delle operazioni demaniali emesso dal Commissariato agli Usi Civici di Roma, non sussistono Usi Civici su terre private o demani civici comunali o di Enti Agrari compresi nel territorio comunale".

Nello specifico, dalla suddetta documentazione risulta, per il Comune di Lisciano Niccone, che con "*Decreto del Commissario* […] *del 24/8/1956 che a seguito di denuncia negativa di usi civici presentata dal Comune di Lisciano Licone in data 7/8/ e 14/9/1925 e di istruttoria demaniale ha accertato la inesistenza di usi civici nel territorio comunale"*. Il decreto commissariale di archiviazione del 24 agosto 1956 viene indicato anche nella comunicazione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Roma del 26 febbraio 1981.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.42 Lugnano in Teverina

LUGNANO IN TEVERINA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA

COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA
U.A. LUGNANO IN TEVERINA

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.42.1 Comune di Lugnano in Teverina

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Lugnano in Teverina, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1114 del 7 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che, nel proprio territorio è presente un Ente esponenziale delle collettività territoriale gestiti con amministrazione separata da parte dell'Università Agraria con codice fiscale, di cui vengono forniti i riferimenti istituzionali. Il Comune ha rappresentato di non aver demandato a terzi la gestione di beni di uso civico e di non aver conferito incarichi esterni per operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici o della materia dei domini Collettivi e che non sussistono gli obblighi circa la ricognizione degli usi civici. L'ente ha fatto presente che non risultano casi di retrocessione al Comune di beni legittimati e terreni che abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale sulla base degli strumenti urbanistici vigenti e che non risulta possibile riferire sull'utilizzo dei beni civici trattandosi di adempimenti in capo all'Università agraria. Il Comune ha altresì reso noto che non ricorrono flussi finanziari per le motivazioni suddette e che, circa la tutela degli usi civici, il PRG ha recepito le aree gravate dal vincolo sulla base della cartografia ufficiale evidenziando che la carta dei vincoli del PRG ha riportato, nel perimetro delle aree gravate, terreni affrancati. Il Comune ha, infine, rappresentato che, in alcuni casi, all'atto del trasferimento dei diritti reali, "*studi notarili hanno evidenziato l'insussistenza del vincolo mediante documentazione formale*".

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro prot. n. 3101 del 31 ottobre 2024 l'Ente ha rappresentato che tra i terreni gravati da uso civico, intestati al Comune di Lugnano in Teverina, e gestiti in amministrazione diretta, si evidenzia una piccola area boschiva a ridosso di un antico convento di proprietà della Diocesi. Relativamente ad essa, nell'esercizio 2023, non è stata incassata alcuna entrata. Il Comune ha rappresentato che, in esecuzione della deliberazione

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

consiliare n. 6 del 30 gennaio 2006, con Convenzione sottoscritta il 1° settembre 2017, Rep. 361[134] venivano concessi in uso all'Università Agraria (Ente esponenziale delle collettività territoriali), per la durata di 25 anni e dietro il pagamento di un canone annuale di €. 100,00, i terreni censiti al Foglio 5 particelle 89 e 90, e al Foglio 27 particelle 49 e 59 e che il canone di concessione annuale di competenza dell'esercizio 2023, relativo ai suddetti terreni, è stato incassato con reversale n. 1622 del 31 dicembre 2023, al codice di bilancio 3.01.03.01.003. Il Comune ha specificato inoltre che altre aree di proprietà comunale, gravate da uso civico, sono riconducibili ad un mero errore di disallineamento tra la cartografia catastale e lo *shape file* della Regione Umbria che identifica i terreni gravati da uso civico, concludendo con il chiarire che i beni suddetti sono tutti censiti nell'inventario comunale tra i beni demaniali o tra quelli del patrimonio indisponibile, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 (principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale).

Con nota acquisita al protocollo n. 3107 del 4 novembre 2024, l'Ente, ad integrazione della nota prot. n. 3101 del 31 ottobre 2024 ha trasmesso la Convenzione tra il Comune e l'Università agraria di Lugnano in Teverina.

4.42.2 Università Agraria di Lugnano in Teverina

L'Università agraria di Lugnano in Teverina ha sede nel comune di Lugnano in Teverina (TR). È stata costituita il 20 aprile 1913 in conformità della legge 4 agosto 1894, n. 397 ed è disciplinata dallo Statuto, reperito sul BUR[135] e approvato con Determinazione dirigenziale n. 3365 del 18 aprile 2001, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre*

[134] **Allegata alla nota di riscontro.**

[135] Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 32 del 27 giugno 2001.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2". L'istruttoria è stata svolta nei confronti dell'Ente locale, quale soggetto vigilante.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Lugnano in Teverina di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con successiva nota di riscontro prot. n. 2626 del 1° ottobre 2024, il Comune rendeva noto che, con riferimento ai beni immobili gravati da uso civico ricadenti nell'ambito del territorio comunale, nell'amministrazione diretta dell' Ente medesimo, viene espletata un'attività di vigilanza di carattere generale ed ordinario, al pari degli altri beni appartenenti al patrimonio e che, a tutt'oggi, non sono state adottate misure o atti di natura regolamentare per disciplinare le modalità di espletamento della funzione di cui all'art. 78 del D.P.R. 616/1977. Il Comune rinviava a quanto già evidenziato nella precedente missiva del 7 maggio 2024 per significare che, relativamente alle aree gravate da uso civico, la cartografia del PRG riportava nel perimetro anche dei terreni che nel tempo sono stati affrancati e che, al netto di tali situazioni, da quanto risulta agli Uffici, non vi sono liti pendenti, né realtà che evidenzino limitazioni o abusi nell'esercizio del diritto di uso civico. Il Comune ha rappresentato che negli anni l'Ente ha curato la manutenzione di tali beni, in conformità alla loro destinazione, ed intrattenuto rapporti con l'Università Agraria di Lugnano in Teverina per la valorizzazione di aree geografiche di particolare pregio.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.43 Magione

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Magione con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1011 del 26 aprile 2024 ha rappresentato che *"…non sono presenti usi civici né domini collettivi"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.44 Marsciano

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Marsciano con nota di riscontro acquisita al protocollo n prot. n. 1044 del 2 maggio 2024 ha rappresentato che *"…nel territorio comunale non risulta vi siano proprietà pubbliche e collettive di uso civico"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.45 Massa Martana

MASSA MARTANA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA	
COMUNE DI MASSA MARTANA	
C.A. CASTELVECCHIO - ROCCHETTE	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. MASSA MARTANA	
C.A. COLPETRAZZO	
C.A. MEZZANELLI	
C.A. VIEPRI	

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.45.1 Comune di Massa Martana

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Massa Martana, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1119 dell'8 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, precisando che, nel comune sono presenti le comunanze agrarie di Massa Martana, Colpetrazzo, Viepri, Mezzanelli, fornendo i relativi dati unitamente a quelli del referente del Comune, in materia di patrimonio.

Con nota acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria ha comunicato, che il Comune di Massa Martana risulta: *"attestato in studio Esau ma non cartografato in R.U."*

4.45.2 Comunanza Agraria di Massa Martana

La Comunanza agraria di Massa Martana ha sede nel comune di Massa Martana (TR).

In esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 6 marzo 2018 avente per oggetto "Legge n. 168/2017. Iscrizione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico nell'elenco delle persone giuridiche", la stessa risulta iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato al n. 133/22, con data di iscrizione 13 settembre 2022 ed è disciplinata dallo Statuto, trasmesso dalla Regione

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Umbria con nota prot. n. 2205 del 30 agosto 2024 reso esecutivo con D.G.R. n. 8428 del 18 ottobre 2000[136].

Con nota istruttoria prot.n. 1639 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Massa Martana, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1908 del 17 luglio 2024 la Comunanza agraria ha fornito i riferimenti del referente della stessa che è il Presidente *pro tempore*, coadiuvato da quattro Consiglieri, fra i quali vi è il Vicepresidente. La struttura utilizzata, intesa come risorse umane, è costituita dal segretario dell'Ente. Le funzioni esercitate in relazione agli usi civici sono quelle previste dallo statuto, che viene allegato in copia, in particolare al capo 1 – Costituzione e scopi.

Le modalità di esercizio dei diritti di godimento (diritti di uso civico) e la natura degli stessi sono definiti nel regolamento adottato in attuazione dell'art. 38 comma 2 dello statuto, approvato con delibera assembleare n. 001 del 13 aprile 2012 (allegato in copia).

La Comunanza ha riferito che, relativamente alle interlocuzioni con il Comune di Massa Martana e con la Regione Umbria la stessa non intrattiene rapporti circa la gestione ordinaria del patrimonio che rimane esclusivamente in capo alla Comunanza Agraria. Viene altresì specificato che con il Comune vi sono, comunque, rapporti di proficua collaborazione funzionale al miglioramento dell'aspetto socioeconomico dei territori

[136] In Supplemento ordinario n. 1 al BUR — serie generale n. 60 del 22.11.2000.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

montani ed attività sinergiche per alcune opere (ad esempio sistemazioni di strade comunali che attraversano il patrimonio dell'Ente, sistemazioni di aree attrezzate).
Con la Regione Umbria i rapporti di interlocuzione sono riferiti a quanto previsto dalla Legge 168/2017 e a quanto di competenza regionale per la istruttoria di domande relative a misure del PSR delle quali la Comunanza Agraria è beneficiaria.
La Comunanza Agraria di Massa Martana riferisce di non aver ricevuto contributi previsti dall'art. 61 della L.R. 18/2011.

4.45.3 Comunanza Agraria di Colpetrazzo

La Comunanza agraria di Colpetrazzo ha sede nella frazione di Colpetrazzo in Comune di Massa Martana e secondo quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 si amministra con lo Statuto Regolamento, approvato con Determinazione dirigenziale n. 2793 del 23 aprile 1996, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616.
La Comunanza agraria di Colpetrazzo non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".
Con nota istruttoria prot.n. 1638 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Colpetrazzo, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.

4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). Alla predetta nota la Comunanza non ha fornito riscontro.

4.45.4 Comunanza Agraria di Mezzanelli

La Comunanza agraria di Mezzanelli, secondo quanto trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 8426 del 18 ottobre 2000. Non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot.n. 1640 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Mezzanelli, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.

2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.

3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.

4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). Alla predetta nota la Comunanza non ha fornito riscontro.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.45.5 Comunanza Agraria di Viepri

La Comunanza Agraria di Viepri ha sede nella frazione di Viepri in Comune di Massa Martana e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 8893 del 2 novembre 2000[137], con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria di Viepri non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Dalla tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria ha comunicato che la comunanza agraria di Viepri ha acquisito i beni "*della disciolta C.A. Castelvecchio-Rocchette con D.D. 9844 del 17.12.1999*".

[137] In Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 7 del 14 febbraio 2001.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.46 Monte Castello di Vibio

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Monte Castello di Vibio con nota di riscontro acquisita al protocollo n. prot. n. 1110 del 7 maggio 2024 ha rappresentato che *"…nel territorio del Comune di Monte Castello di Vibio non ricadono domini collettivi"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.47 Monte Santa Maria Tiberina

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Monte Santa Maria Tiberina con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1109 del 7 maggio 2024 ha rappresentato che "*…non ricadono domini collettivi, ed in modo particolare non ne esistono di collegati agli usi civici*".

Il Comune di Santa Maria Tiberina è rappresentato nell'elenco, inviato dalla Regione Umbria con nota acquisita al protocollo n. 3266 del 20 novembre 2024 riguardante la "comunicazione" del 26 febbraio 1981 del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Roma. Nello specifico, dal suddetto elenco risulterebbe, per il Comune di Monte Santa Maria Tiberina, decreto di archiviazione del 30 agosto 1957.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.48 **Montecastrilli**

MONTECASTRILLI ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI MONTECASTRILLI
D.C. CASTEL DELL'AQUILA
A.S.B.U.C. FARNETTA

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.48.1 Comune di Montecastrilli

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Montecastrilli, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1136 del 9 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che il Servizio che si occupa dei domini collettivi è l'Area Urbanistica-Edilizia, fornendo i riferimenti del Responsabile del Servizio, nominato con Decreto del Sindaco n. 16 in data 30 dicembre 2022.

Il Comune ha riferito che nel proprio territorio è presente un ente esponenziale: il Dominio Collettivo di Castel dell'Aquila P.zza Indipendenza, 19 Fraz. Castel dell'Aquila Montecastrilli (TR).

Il Comune ha precisato che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 593 del 6 giugno 2001- che viene allegata alla nota - vi è stata la costituzione dell'amministrazione separata dei beni di uso civico di Farnetta, per la gestione dei beni di uso civico. Attualmente l'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Farnetta ha sede in Via Don Vincenzo Cavalletti, n. 37 Farnetta Montecastrilli (TR). L'ente ha rappresentato che dalla lettura della delibera di consiglio comunale n. 74/1994[138] è stato dato incarico ad un tecnico alla consultazione del catasto storico al fine di stabilire se esistano ulteriori proprietà comunali soggette ad uso civico e che non risultano atti di affrancazione.

Il Comune ha approvato un Regolamento dell'amministrazione dei beni frazionali di uso civico di Farnetta con Delibera di consiglio comunale n. 74 del 01 agosto 1994 (che viene allegata) ed ha riferito che non risultano entrate da procedimenti di affrancazione, né incassi

[138] Allegata alla nota di riscontro del Comune.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

di canoni enfiteutici o altri introiti, né spese per incarichi relativi ai domini o documenti in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge Regionale n. 1 del 1984.

L'ente ha altresì rappresentato che non risultano casi di retrocessione di beni al Comune o terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dal Comune. Da ultimo, non risulta, secondo quanto riferito dall'Ente, che la Regione abbia adottato un Piano di sviluppo economico e che non sono pervenuti contributi previsti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 1/1984, né contributi da parte della Regione per favorire l'aggregazione degli enti di uso civico. Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97". Con nota prot. n. 3167 del 8 novembre 2024 l'Ente ha riferito che non si evidenziano entrate per canoni enfiteutici né per qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici, motivo per il quale non sono state contabilizzate a rendiconto 2023 e che i terreni ad uso civico, agli atti, sono contenuti nello stato patrimoniale attivo, all'interno dei terreni "*nella posizione 2.1"* ribadendo che gli usi civici non generano economie, né flussi finanziari. Con nota acquisita al prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria ha comunicato, che il Comune di Montecastrilli risulta:" *attestato in studio Esau ma non cartografato in R.U.*"

4.48.2 Dominio Collettivo di Castel dell'Aquila

Il Dominio Collettivo di Castel dell'Aquila ha sede nella frazione di Castel dell'Aquila in Comune di Montecastrilli (TR) e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria, con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stato costituito con Visto della Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 10 aprile 1917 ed è disciplinato dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 2582 del 28 marzo 2001, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25 03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dominio collettivo di Castel dell'Aquila non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Montecastrilli di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine. Con successiva nota di riscontro prot. n. 2549 del 24 settembre 2024 il Comune di Montecastrilli ha rappresentato che l'attività di controllo volta a garantire la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni, è stata effettuata nel tempo tramite i propri uffici tecnico amministrativi, senza la costituzione di un servizio specifico, in collaborazione con altri organi dello Stato, come il Corpo Forestale (per i boschi) e la Regione Umbria, che ha consentito il mantenimento e la garanzia del pieno esercizio dei diritti di uso civico da parte dei *cives*. Il Comune ha precisato di fare salve le eccezioni compatibili con le disposizioni di legge in materia, interessanti in particolare i fondi ricadenti entro i perimetri urbani, o in continuità di centri urbani, per i quali l'ente ha riferito di aver acquisita l'autorizzazione per la tutela e la conservazione del patrimonio naturale, e del paesaggio agro-silvo-pastorale. Il Comune infine ha riferito che nel territorio comunale non esistono beni di demanio armentizio.

4.48.3 Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Farnetta

L'Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Farnetta ha sede nel comune di Montecastrilli (TR). In esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 6 marzo 2018 avente per oggetto "Legge n. 168/2017. Iscrizione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico nell'elenco delle persone giuridiche", la stessa risulta iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato al n. 108/19, con data di iscrizione 8 maggio 2019 ed è disciplinata dallo Statuto, trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 2205 del 30 agosto 2024, approvato con Determinazione dirigenziale n. 10076 del 6 novembre 2002.

Con nota istruttoria prot. n. 2134 del 21 agosto 2024 è stato richiesto, alla Amministrazione Separata dei beni di uso civico di Farnetta, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.

3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.

4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Alla predetta nota l'ASBUC di Farnetta ha fornito riscontro con protocollo acquisito al n. 2485 del 18 settembre 2024 comunicando il nominativo del referente, presidente della suddetta Amministrazione e che gli organi del dominio collettivo sono il Comitato di Gestione, come previsto dall'art. 18 del Regolamento dell'amministrazione dei beni frazionali di uso civico di Farnetta, formato da cinque membri, fra cui il Presidente.

Le funzioni esercitate dal Comitato per l'Amministrazione sono disciplinate dall'art 16 dello statuto.

Il Comitato per l'amministrazione procede alla convalida degli eletti, nomina nel suo seno il presidente ed il vicepresidente avanti al sindaco del Comune, approva lo statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti, approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nomina il revisore dei conti e il segretario. Il predetto organo delibera la partecipazione a consorzi ad altre associazioni agrarie, la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terra pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria, l'istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici, le proposte del Comune di Montecastrilli di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'amministrazione separata. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'ente ed è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo e il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima delta data fissata della riunione. Ogni anno con l'assemblea aperta a tutti gli aventi diritto l'amministrazione decide di assegnare una quantità (decisa sempre in assemblea) di legnatico tramite sorteggio si decide la sequenza di taglio. L'ASBUC ha allegato copia dell'ultimo verbale redatto in occasione dell'Assemblea svoltasi in data 17/11/2023.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L'ASBUC ha riferito che non sono stati adottati atti di interlocuzione nei confronti del comune di Montecastrilli e nei confronti della Regione dell'Umbria precisando infine che nessun contributo è stato erogato dalla Regione dell'Umbria. L'attività istruttoria è stata svolta anche nei confronti dell'ente locale.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Montecastrilli di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con successiva nota di riscontro prot. n. 2549 del 24 settembre 2024 il Comune di Montecastrilli ha rappresentato che l'attività di controllo volta a garantire la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni, è stata effettuata nel tempo tramite i propri uffici tecnico amministrativi, senza la costituzione di un servizio specifico, in collaborazione con altri organi dello Stato, come il Corpo Forestale (per i boschi) e la Regione Umbria, che ha consentito il mantenimento e la garanzia del pieno esercizio dei diritti di uso civico da parte dei *cives.* Il Comune ha precisato di fare salve le eccezioni compatibili con le disposizioni di legge in materia, interessanti in particolare i fondi ricadenti entro i perimetri urbani, o in continuità di centri urbani, per i quali l'ente ha riferito di aver acquisita l'autorizzazione per la tutela e la conservazione del patrimonio naturale, e del paesaggio agro-silvo-pastorale. Il Comune infine ha riferito che nel territorio comunale non esistono beni di demanio armentizio. Nella tabella trasmessa con nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria ha annotato, con riferimento all'A.S.B.U.C. Farnetta che "*non in studio Esau*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.49 Montecchio

MONTECCHIO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
U.A. MONTECCHIO
D.C. TENAGLIE
C.A. MELEZZOLE

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.49.1 Comune di Montecchio

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Montecchio, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1097 del 6 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che il Servizio comunale preposto alle funzioni amministrative relative agli Usi Civici è l''Area Tecnica – Urbanistica e Lavori Pubblici, e fornendo il nominativo del responsabile.

Il Comune ha rappresentato che nell'ambito del territorio comunale sono presenti i seguenti Enti Esponenziali delle Collettività territoriali: Università Agraria di Montecchio; Dominio Collettivo di Tenaglie; Comunanza Agraria di Melezzole. Il Comune di Montecchio ha chiarito di non aver demandato a terzi la gestione dei beni di uso civico e che a seguito di causa R.G. 18/2004 Comune di Montecchio / Possessori, è stato incaricato un C.T.U. dal Ministero della Giustizia Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria, ed è a disposizione in formato cartaceo una corposa Consulenza Tecnica di Ufficio. Il Comune ha dichiarato che non risultano atti di affrancazione e Regolamenti, che non esistono modalità di contabilizzazione dei terreni affrancati e che non sono state fatte specifiche ricognizioni per accertare la presenza di eventuali abusi.

Non risultano, secondo quanto affermato, atti che attestino la retrocessione di beni legittimati al Comune di Montecchio o terreni che abbiano perso la destinazione d'uso agro-silvo -pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dal Comune. Infine, il Comune ha dichiarato che non risultano Piani di Sviluppo e relativi utilizzi dei beni in conformità ad essi o flussi finanziari ed atti relativi ai contributi previsti dagli artt. 8-9 della legge regionale 17 gennaio 1984 o a quelli previsti dall'art.61 della legge regionale n.18/2011.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.49.2 Università Agraria di Montecchio

L'Università agraria di Montecchio ha sede in Comune di Montecchio. E, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con decreto n. 397 del 04.08.1894 ed è disciplinata dallo Statuto approvato con Determinazione dirigenziale n. 8429 del 18 ottobre 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Università agraria di Montecchio non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". Con nota istruttoria prot. n. 1809 del 2 luglio 2024 è stato richiesto, alla Università Agraria di Montecchio, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti). L'Università agraria non ha fornito riscontro.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.49.3 Dominio Collettivo di Tenaglie

Il Dominio collettivo di Tenaglie ha sede nella frazione di Tenaglie in Comune di Montecchio (TR) e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stato costituito con sentenza finale di arbitrato di Perugia del 5 aprile 1894 ed è disciplinato dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 2931 del 5 aprile 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n, 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dominio collettivo di Tenaglie non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.49.4 Comunanza Agraria di Melezzole

La Comunanza Agraria di Melezzole ha sede nella frazione di Melezzole in Comune di Montecchio e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con decreto n. 51 del 02.09.1911 ed è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 3604 del 3 maggio 2000 , con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza Agraria di Melezzole non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.50 Montefalco

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Montefalco con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1095 del 6 maggio 2024 ha rappresentato che *"…nel territorio del Comune di Montefalco non ricadono domini collettivi e questo Ente non presenta* […]*, alcuna delle fattispecie ivi indicate"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.51 Montefranco

MONTEFRANCO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI MONTEFRANCO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.51.1 Comune di Montefranco

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Montefranco, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1785 del 1° luglio 2024 ha relazionato a questa Sezione, comunicando che agli atti, i terreni del Comune di Montefranco ad usi civici sono i seguenti: foglio 1 particelle 2,6,78,129,131,133 e che il Comune di Montefranco svolge funzioni solo in relazione agli usi civici. Nel territorio non si ravvisa la presenza di enti esponenziali delle collettività territoriali, non ci sono inoltre atti di affrancazione, né Regolamenti approvati dall'Ente in materia di godimento degli usi. Il Comune ha riferito che non ci sono notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive, né sono previsti eventuali piani di sviluppo economico. Gli usi civici non generano economie, né flussi finanziari su cui relazionare.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota prot. n. 2524 del 23 settembre 2024 il Comune ha fatto presente che i beni di proprietà del Comune continuano ad essere assoggettati al regime dei beni indisponibili rimanendo pertanto la sua gestione nel potere dispositivo del Comune stesso. Il Comune ha inoltre dichiarato che in base alla legge 28 novembre 2017, n. 168 gli enti amministrano e gestiscono i beni demaniali collettivi e i diritti di uso civico delle collettività titolari, persone giuridiche di diritto privato con autonomia statutaria. Di conseguenza il Comune ha rappresentato che, se non esistono gli enti esponenziali, come nel caso di specie, la stessa legge 168/2017 ne affida la gestione ai comuni con amministrazione separata.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Comune, rifacendosi alla precedente nota, ha riferito che non è stata istituita un'amministrazione separata e non sono stati adottati atti dispositivi nei confronti dei beni gravati da uso civico. L'ente ha dichiarato di esercitare il controllo tramite il proprio servizio di Polizia locale e tramite la sez. di tutela Forestale, Ambientale e agroalimentare dei Carabinieri. Il Comune ha, infine, dichiarato che gli usi civici non generano risorse né flussi finanziari.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato infine chiesto di relazionare in ordine: 1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota prot. n. 3136 del 6 novembre 2024 il Comune ha riferito che non si evidenziano entrate per canoni enfiteutici né per qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici, motivo per le quali non sono state contabilizzate a rendiconto 2023 e che i terreni ad uso civico, agli atti, "*sono contenuti nello stato patrimoniale attivo, all'interno dei terreni nella posizione 2.1*" ribadendo che gli usi civici non generano economie, né flussi finanziari.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.52 Montegabbione

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Montegabbione con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1767 del 1° luglio 2024 ha rappresentato con riferimento al territorio comunale che *"…non ricadono domini collettivi della Regione Umbria"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.53 Monteleone di Orvieto

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Monteleone di Orvieto con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 975 del 22 aprile 2024 ha rappresentato che nel territorio del Comune *"…non ricadono domini collettivi, altresì non si rileva la presenza di tali domini dalla mappatura regionale"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.54 Monteleone di Spoleto

MONTELEONE DI SPOLETO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
CONSORZIO DEI POSSIDENTI DI MONTELEONE DI SPOLETO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.54.1 Comune di Monteleone di Spoleto

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Monteleone di Spoleto, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1166 del 10 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che non ha nominato alcun referente preposto alle funzioni amministrative relative al Consorzio dei Possidenti.

L'ente ha riferito che il Consorzio ha un "*Consiglio attivo*" il quale amministra i domini collettivi e gli usi civici in autonomia. I beni della collettività territoriale sono gestiti direttamente dal Consorzio dei Possidenti che è l'unico ente esponenziale presente nel territorio comunale.

Il Comune ha fornito i riferimenti del legale rappresentante, del segretario e dei consiglieri in carica. Il Comune ha dichiarato che non ricorre la fattispecie riguardante l'eventuale gestione a terzi dei beni di uso civico e che, con deliberazione n. 45 del 16 novembre 1993, è stato adottato l'adeguamento al P.U.T. con l'annotazione delle terre gravate da uso civico.

Il Comune ha altresì riferito di aver stipulato due convenzioni con il Consorzio dei Possidenti aventi ad oggetto l'utilizzo dell'area chiamata "Parco della Croce" dove è stato riqualificato un parco urbano e impiantistica sportiva.

L'ente ha comunicato che l'area è liberamente fruibile e la convenzione ha una durata ventennale rinnovabile e riguarda il foglio 28 con le particelle nn. 14-65-66-272-114/p (Delibere assembleari del Consorzio n. 64 del 26 novembre 2000 e n. 18 del 6 aprile 2015).

Il Comune ha riferito di una concessione che ha per oggetto un comodato d'uso gratuito, al Comune, dell'immobile Chiesa di Santa Caterina distinta al vecchio catasto con lettera 0 unitamente ai connessi ed annessi costituiti dalla rata di terreno distinta al N.C.T. del Comune di Monteleone di Spoleto, al foglio 22 part. 385, avente una superficie di 0,2570

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

concessa con delibera di assemblea n. 63 del 26 novembre 2000 e di una ulteriore concessione al Comune di rata di terreno per istallazione tralicci per la ricezione delle reti televisive e telefoniche in località "Monte La Trogna" (foglio 37, particella 524)[139].

La Sezione ha altresì autonomamente acquisito dal sito dell'ente il documento rubricato "*Richiesta di informazioni dettagliate sulle entrate e le uscite relative alla gestione della particella di proprietà del Consorzio, attualmente utilizzata dal Comune per l'installazione di ripetitori telefonici e televisivi. RISCONTRO"* nel quale tale rata di terreno è indicata talvolta come insistente sul foglio 38 e altre volte come ubicata sul foglio 37. A riguardo, tuttavia, il Comune non ha fornito elementi di informazione relativi all'eventuale cambio di destinazione d'uso della particella appartenente al Consorzio dei Possidenti né ha inteso specificare la natura del bene collettivo ascritto al patrimonio dell'ente esponenziale.

Per quanto riguarda, inoltre, le spese sostenute e gli introiti percepiti dal Comune in relazione a tale particella di terreno, non afferendo tali aspetti all'oggetto della presente indagine, la Sezione si riserva ogni valutazione e/o approfondimento nell'ambito delle ulteriori attività di controllo ascritte a questa Corte.

Con nota istruttoria prot. n. 2325 del 10 settembre 2024 è stato chiesto al Comune di fornire informazioni utili riguardo ai contenziosi in atto presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana.

Il Comune, con nota prot. 2503 del 20 settembre 2024, ha dato riscontro fornendo notizie in merito ai contenziosi in atto riguardanti un impianto per telecomunicazioni con tralicci di proprietà del Comune di Monteleone di Spoleto, installato su terreno di uso civico e di proprietà del Consorzio dei Possidenti e la gestione del servizio idrico che attinge alcune sorgenti, gravate da uso civico.

4.54.2 Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto

Il Consorzio dei possidenti di Monteleone di Spoleto ha sede in Monteleone di Spoleto in comune di Monteleone di Spoleto (PG), e secondo lo statuto, trasmesso a questa Sezione dall'ente medesimo è stato costituito con convenzione stipulata tra i possidenti di Monteleone di Spoleto, domiciliati e residenti, e l'Amministrazione del buon governo, dopo l'incameramento dei beni comunali avvenuto in forza del *motu proprio* di Pio VII nel 1801

[139] Delibera Consiglio Consorzio dei Possidenti n. 22 del 27 aprile 1996.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ed è disciplinato dallo stesso statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 7372 del 8 agosto 2001[140], con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot.n. 1627 del 12 giugno 2024 è stato richiesto al Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 2633 del 2 ottobre 2024 l'ente ha fornito talune informazioni precisando che lo stesso ha sede in Monteleone di Spoleto, largo C. Innocenzi, 4 in un immobile di proprietà ed ha una struttura organizzativa costituita da: Assemblea Generale

[140] In Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 42 del 5 settembre 2001.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

degli Utenti; Consiglio di amministrazione; Presidente che è il rappresentante legale dell'Ente.

Il Consorzio dei Possidenti ha riferito di curare gli interessi della collettività degli utenti provvedendo alla conservazione, al miglioramento e all'incremento del patrimonio, alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso, alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici. Lo stesso promuove, cura e vigila sull'utilizzo delle aree boschive, in osservanza alle prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano di gestione forestale, redatto nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti.

Gli Utenti del Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto esercitano, dietro richiesta all'Ente e previo pagamento di un corrispettivo, i diritti di uso civico di legnatico, pascolo e raccolta tartufi.

L'Ente interagisce con la Regione Umbria e con il Comune di Monteleone di Spoleto per tutti quegli adempimenti per cui è previsto un coinvolgimento e una interlocuzione tra i vari soggetti, come per operazioni di cambio di destinazione d'uso, affrancazioni, permute o per l'aggiornamento dello Statuto.

Il Consorzio dei Possidenti di Monteleone di Spoleto ha infine dichiarato di non aver mai ricevuto contributi previsti dall'art.61 della legge n. 18/2011 Regione Umbria.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.55 Montone

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Montone con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 996 del 23 aprile 2024 ha rappresentato che *"…non sono presenti Enti Esponenziali di collettività territoriale in quanto non esistono beni aventi proprietà riconducibile ad usi civici, proprietà collettive e domini collettivi di qualunque forma"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.56 Narni

NARNI ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA	
COMUNE DI NARNI	
D.C. SCHIFANOIA	
D.C. ITIELI	
D.C. S. URBANO	
D.C. TAIZZANO	
D.C. DI GUADAMELLO	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. DI STIFONE	soppressa con trasferimento dei diritti

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.56.1 Comune di Narni

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Narni, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1843 del 5 luglio 2024 ha relazionato in merito all'esistenza, nel territorio comunale dei seguenti enti esponenziali:

- Dominio Collettivo di Itieli
- Dominio Collettivo Schifanoia
- Dominio S. Urbano
- Dominio Taizzano
- Ex Dominio Collettivo di Guadamello
- Ex Dominio Collettivo di San Vito

Il Comune di Narni ha inoltre comunicato che l'ufficio competente in materia di usi civici è l'Area Dipartimentale Gestione e organizzazione del Territorio e che l'Ente non ha demandato a terzi la gestione degli usi civici né conferito, negli ultimi cinque anni incarichi per la valutazione e accertamento degli usi civici.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Comune di Narni non ha, inoltre, adottato, negli ultimi 5 anni, atti per l'affrancazione o altro in materia di usi civici né regolamenti in materia di godimento degli usi civici e dei domini collettivi.

È stato istituito, un capitolo in entrata, parte capitale, nel quale sono confluiti gli incassi relativi agli svincoli di uso civico con correlato, corrispondente capitolo in uscita, destinato a spese di investimento.

Il Comune di Narni, a seguito di ricerca effettuata, ha evidenziato l'assenza di documenti in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge Regionale n. 1 del 1984 (art.2 comma 3. *I comuni, le associazioni agrarie, e le frazioni, in base ai loro inventari ed agli accertamenti ritenuti necessari, forniscono nei successivi 60 giorni notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive e sugli usi civici in esercizio, indicando altresì eventuali diritti di uso civico delle popolazioni su terre di privato possesso, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge del 1927, n. 1766, per i quali non siano stati promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previsti.)*.

Non risultano casi di retrocessione di beni mentre sono presenti terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dal Comune; nello specifico si tratta di terreni ubicati nelle frazioni, per le quali è stata adottata con delibera di C.C. n. 91 del 22/09/1975 e n. 92 del 06/10/1975, la variante al PRG per la Zonizzazione dei Centri Frazionali.

L'Ente ha comunicato che dalle verifiche svolte per le vie brevi non risulta che la Regione abbia adottato un Piano di sviluppo economico, e ha dichiarato che non sono pervenuti contributi previsti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 1/1984, né contributi da parte della Regione per favorire l'aggregazione degli enti di uso civico.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, cui l'Ente non ha, alla data del 27 novembre 2024, dato riscontro, è stato chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota acquisita al prot. n. 2550 del 24 settembre 2024 l'Ente ha precisato che l'Area Dipartimentale gestione e Organizzazione del Territorio non è la struttura competente in materia di usi civici, bensì è l'Area Dipartimentale Lavori Pubblici a cui è affidata la gestione del patrimonio comunale.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con la suddetta nota il Comune ha fornito informazioni in ordine alla situazione attuale dei vari Usi civici attivi e di quelli liquidati e passati alla gestione Comunale indicando, per ciascuno di essi - a partire dai due gestiti dal Comune - quanto segue:

Ex dominio collettivo di San Vito

La gestione dei beni di proprietà dell'ex Dominio collettivo di S. Vito è una vicenda lunga che dura dal 1929 a seguito della soppressione dell'Ente nel 1929 (Decreto del Ministro per l'Economia nazionale del 26 marzo 1929), con l'amministrazione separata dei beni da parte del Comune di Narni. L'intera vicenda relativa alla gestione del Dominio collettivo di S. Vito, dopo tentativi non conclusi avvenuti negli anni '60, '70, '90, è stata complessivamente ricostruita negli atti del Comune di Narni soltanto in occasione della procedura di alienazione di parte delle aree dell'ex Dominio collettivo (aree non interessate da superfici boscate) nell'intervallo degli anni dal 2004 al 2009. Avvertendo la necessità di mettere ordine alla gestione delle aree del Dominio affidate in gestione al Comune di Narni, con Convenzione rep 65 del 02/03/1995 a firma del Segretario Comunale l'incarico per le operazioni preliminari e la redazione della perizia di stima veniva affidato al Geom. […], stima che tuttavia non trovò adesioni cosicché non vi furono ancora esiti favorevoli alla compiuta sistemazione dei beni dell'Ex Dominio Collettivo sino all'anno 2006. Essendo trascorso molto tempo, si rese necessario aggiornare la stima delle aree oggetto di alienazione e cambio di destinazione d'uso, valutando diversi parametri, definendo i confini esatti dei terreni oggetto di alienazione e di quelli destinati all'uso pubblico dal nuovo Piano Regolatore Generale. I Professionisti incaricati dell'aggiornamento della perizia di stima furono due geomm. […]. La perizia fu regolarmente asseverata con giuramento presso il Tribunale di Terni in data 10/11/2006.

Sulla base della nuova perizia e dell'istruttoria compiuta dagli Uffici Tecnici comunali fu possibile il riavvio del progetto di sistemazione dei beni di uso civico che si concretizzò con la Deliberazione favorevole del Consiglio Comunale di Narni n° 105 del 29 novembre 2006. […]

Le somme introitate dal Comune per le alienazioni, sono gestite separatamente, versate in appositi capitoli di Entrata-Uscita ed utilizzate per la realizzazione di opere di riqualificazione di San Vito, tra cui il consolidamento e riqualificazione dell'ex scuola elementare adibita a Centro Civico di cui la frazione era sprovvista.

Gli ultimi due tagli delle superfici boscate, appartenenti al Dominio Collettivo di S. Vito, sono stati eseguiti:

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- su istanza del Sindaco […] nelle stagioni silvane 2007-2008 con autorizzazione della Comunità Montana "Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte" del 19 gennaio 2010;
- su istanza del Sindaco […] nelle stagioni silvane 2013-2014 con autorizzazione della Comunità Montana "Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte" del 8 gennaio 2013.

In entrambe i casi, per sussistente tradizione, gli utenti dell'ex Dominio Collettivo suddividono tra tutte le famiglie il quantitativo di legna derivante dal taglio.

Avendo perso l'antica consuetudine al taglio diretto del bosco, ciascun nucleo familiare riconosce all'impresa a cui è stata affidata la ceduazione la quota di compenso in denaro.

Ex dominio collettivo di Guadamello

Il Dominio Collettivo di Guadamello, gestito dall'ex Associazione Agraria di Guadamello, a seguito dell'Autorizzazione rilasciata dal Commissario straordinario agli Usi Civici con Deliberazione n° 1/AU del 12/06/1984, è stato sciolto con Delibera di Giunta Regionale n. 3836 del 18 Luglio 1984 sancendo il trasferimento delle terre al Comune di Narni.

Date le precarie condizioni statiche e igienico-sanitarie del nucleo storico della frazione, a seguito delle numerose richieste di aree edificabili, il Comune ha raccolto le istanze, rapportandosi con il Perito Agrario […], nominato dal Commissario agli Usi Civici, al fine di prefigurare la migliore suddivisione delle aree. A seguito della perizia del […] furono vendute pressoché tutte le aree non interessate dal bosco, in parte per la costruzione di abitazioni ed in parte come aree coltivabili. Furono trattenute quelle necessarie alla costruzione di un pozzo per fornire acqua potabile alla frazione e le somme necessarie per la realizzazione di un Centro Civico dotato di attrezzature sportive, localizzato su un terreno non boschivo in posizione mediana tra il nucleo storico e la nuova espansione. Quello di Guadamello è stato un Dominio atipico, costituito da una proprietà piuttosto contenuta, circa 9,23 Ha di cui appena 3 di Bosco ceduo. La ceduazione avviene molto raramente, l'ultima ceduazione è avvenuta da oltre 20 anni. Su richiesta degli utenti il Comune inoltrava istanza alla Comunità Montana (ad oggi sostituita dall'AFOR) che, effettuate le verifiche, la autorizzava. Il legnatico ottenuto viene, come di consueto, suddiviso tra gli utenti che ne hanno fatto richiesta.

Domini collettivi attivi:

Dominio collettivo di Schifanoia

Il Dominio Collettivo di Schifanoia è costituito da un unico appezzamento, di circa 61 Ha, a confine con il Comune di Calvi. La superficie è totalmente ricoperta da bosco ceduo. Il

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

legnatico ricavato dalla ceduazione è completamente utilizzato per soddisfare le necessità degli utenti della collettività. Il Dominio è governato da un C.d.A. costituito da un Presidente, un Vicepresidente e tre Consiglieri periodicamente eletti secondo lo statuto approvato che prevede che l'Assemblea generale degli utenti venga convocata almeno due volte l'anno.

Il Comune ha rapporti con l'amministrazione del Dominio anche per aver messo a disposizione, come sede dello stesso, i locali della ex scuola elementare di Schifanoia mediante un accordo siglato nel 2018. Recentemente, l'Assemblea è costituita da 120 utenti a cui spettano 4 mc/ a nucleo familiare. Non sempre tutti gli utenti fanno richiesta e questo orienta la superficie di bosco da tagliare nella stagione silvana. A carico degli utenti va il pagamento del servizio di taglio del bosco alla Ditta esterna esecutrice che viene individuata mediante gara pubblica.

Dominio collettivo di Itieli

Il Dominio Collettivo di Itieli è stato costituito in data 21 luglio 1902 dall'Assemblea generale degli utenti e, in pari data, venne anche approvato l'originario statuto[141]. L'Ente è proprietario di un vasto patrimonio, per una superficie di circa 236 Ha. La proprietà è localizzata in diverse aree della zona montuosa a confine con i Comuni di Terni e Calvi. A sua volta, all'interno del territorio comunale di Narni i possedimenti del Dominio di Itieli confinano verso Sud con il Dominio Collettivo di S. Urbano.

L'area di proprietà ha una superficie di oltre 236 Ha, quella coperta da bosco assomma a circa 227 Ha. Il Dominio è governato da un CdA , costituito dal presidente, il Vicepresidente e tre Consiglieri, che amministra fruttuosamente il consistente patrimonio, effettuando ogni anno un taglio riservato agli Utenti che ne hanno fatto richiesta (una media di circa 60/70 utenti su 91) e ogni biennio un taglio (previa autorizzazione dell'AFOR) i cui proventi servono per coprire i costi di gestione e in quota parte (almeno il 10% del ricavato) all'acquisto di nuove superfici boscate per accrescere il patrimonio. La tesoreria del Dominio è attualmente affidata alla cassa di Risparmio di Orvieto.

[141] Lo statuto è stato trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024. Il Dominio collettivo di Itieli non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Dominio collettivo di S. Urbano

Il Dominio Collettivo di S. Urbano ha un proprio Statuto approvato nel 1952[142]. Il Presidente, con il CdA in carica, sta lavorando per il suo aggiornamento in modo da rendere lo strumento cardine più aderente ai tempi attuali. Il nuovo Statuto verrà approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

Anche nel caso di S. Urbano il CdA è Costituito dal Presidente, un Vicepresidente, tre consiglieri. Il Patrimonio da amministrare ammonta, per il territorio ricadente in Comune di Narni, ad una superficie di circa 183 Ha, di cui circa 166 Ha a bosco, ed è unificata in unico accorpamento che confina a sud con il Comune di Otricoli su cui ricadono circa 4 Ha ulteriori. Oltre a detti terreni il Dominio è proprietario anche di fabbricati censiti al NCU del Comune di Narni Fg 127 Part 331 e Fg 163 Part 271.

Il Dominio non persegue scopi di lucro investendo tutte le risorse ricavate dalla gestione dei beni per la conservazione e accrescimento del patrimonio, curando e vigilando sull'utilizzo delle aree boschive e di coltivo, curando la salute e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. È statutariamente vietato ripartire gli utili tra gli utenti. L'assemblea Generale è costituita da 75 Utenti. La tesoreria del Dominio è al momento affidata alla "Intesa San Paolo".

Dominio collettivo di Taizzano

Il Dominio Collettivo di Taizzano avente origine risalente al 1816 è stato costituito formalmente nel 1896. Il Dominio ha l'ultimo Statuto (di 5 precedenti) approvato nel 1992[143]. Anche nel caso di Taizzano l'amministrazione è esercitata da un CdA costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, una terna di Consiglieri. L'Assemblea Generale è costituita

[142] Lo statuto è stato trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024. Il Dominio collettivo di S. Urbano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

[143] Lo statuto è stato acquisito dalla Regione Umbria con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024. Il Dominio collettivo di Taizzano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

da 100 utenti aventi diritto di voto e la possibilità di chiedere una quota del legname derivante dalla ceduazione delle terre collettive. Il patrimonio del Dominio ammonta a circa 91 Ha raccolto in una unica zona del territorio comunale. La natura dei terreni è perlopiù scoscesa e dalla utilizzabilità limitata dalla presenza di diverse strade pubbliche la cui salvaguardia impedisce lo sfruttamento di ampie fasce di bosco. Il taglio avviene esclusivamente per uso civico, senza possibilità di vendere all'esterno. Nella stagione silvana 2023/2024 è stato possibile assegnare solo 3 Mc ad utente sebbene la quantità necessaria sia almeno di 4/5 mc. Il Presidente ha comunicato che a breve verrà convocato il comitato per raccogliere le richieste degli utenti al fine di stabilire la quantità che potrà essere distribuita in questa stagione silvana.

Con nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria, ha relazionato, con riferimento al Comune di Narni come segue:" *trasferimenti dai D.C. di: D.C. di Guadamello (con D.D. 3836 18/07/1984), D.C. di Stifone (con Decreto ministero economia nazionale 03/07/1936), D.C. di Borgaria (con D.D. 3173 14/04/2000), D.C. di S. Vito (con decreto ministero economia nazionale 26/03/1929).*

4.56.2 Domino Collettivo di Schifanoia

Il Domino Collettivo di Schifanoia ha sede nel comune di Narni (TR), e in base a quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 2205 del 30 agosto 2024 è stato costituito con sentenza del 20 marzo 1896 della giunta arbitrale di Terni sentenza 1 22 dicembre 1906 della stessa giunta, in virtù della legge 4 agosto 1894, n.397 per la gestione del patrimonio costituito da terreni posseduti in proprietà e/o da diritti di uso civico per l'esercizio di pascoli e legnatico ha la propria sede presso la ex scuola di Moricone nella frazione di Schifanoia, in strada di Schignano 1, del comune di Narni (TR), (catasto edilizio urbano foglio 183 particella 294) nei locali messi a disposizione dal comune di Narni con un accordo di collaborazione stipulato in data 28 febbraio 2018.

Lo statuto è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza alla L. 16 giugno 1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332, dalla L, 31 gennaio 1994 n, 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

Il Dominio Collettivo non persegue fini di lucro. In esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 6 marzo 2018 avente per oggetto "Legge n. 168/2017. Iscrizione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico nell'elenco delle persone giuridiche", lo stesso risulta iscritto nel registro delle persone

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

giuridiche di diritto privato al n. 114/20, con data di iscrizione 20 gennaio 2020 ed è disciplinato dal menzionato Statuto reso esecutivo con DGR n. 1106 dell'8 ottobre 2019.

Con nota istruttoria prot. 2136 del 21 agosto 2024 è stato richiesto, al Dominio collettivo di Schifanoia, in quanto censito nella mappatura regionale, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota prot. n. 2500 del 20 settembre 2024 il Dominio collettivo di Schifanoia ha dato riscontro alla richiesta istruttoria significando che l'Ente è un organismo giuridico di tipo privatistico con una piccola proprietà boschiva, il cui scopo è quello di curare gli interessi della collettività degli utenti, gestire gli usi civici, salvaguardare e migliorare il patrimonio. L'Ente è dotato di un'assemblea degli utenti che è l'organo sovrano a cui spetta l'elezione del Consiglio di amministrazione – che si compone di cinque membri ai quali non spetta alcun compenso - l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché le delibere di spesa. Il Presidente è colui che, come da statuto, rappresenta legalmente l'Ente, convoca l'assemblea degli utenti ed il Consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle delibere e vigila sull'osservanza delle norme statuarie. Il Vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Segretario compete la tenuta delle scritture contabili, bilanci, ordini di pagamento ed incasso, dei verbali e libro soci (per i mandati di pagamento occorre la firma congiunta con il presidente). Il Consiglio di amministrazione provvede a svolgere le seguenti attività:

a) Esecuzioni delle delibere dell'assemblea degli utenti
b) Salvaguardia della proprietà e difesa ambientale
c) Rapporti con gli utenti e con i terzi.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

d) Gestione del legnatico (solo per uso civico)

e) Assegnazione degli appostamenti fissi di caccia

Per quanto attiene al legnatico, l'Ente si fa carico di assegnare alla ditta più economica, il taglio del bosco ed il trasporto al domicilio degli utenti, per coloro che ne hanno fatta richiesta. Tutti i cacciatori utenti, o facenti parte del nucleo familiare di un associato, possono richiedere con il pagamento di un contributo annuale l'assegnazione di un appostamento, per la durata di anni sei. Altresì ai fini della reperibilità dei fondi da destinare alle spese correnti, è stata posta a carico di tutti gli utenti una "*tassa annuale di euro cinque*". Non avendo una sede di proprietà, è stato firmato un accordo di collaborazione con il Comune di Narni (ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 numero 241 nel quale si riconosce l'importanza ed il ruolo che ha l'Ente sul territorio, ed ai fini dell'attuazione dello stesso mette a disposizione l'immobile di proprietà (ex scuola elementare) sito in località Moricone di Narni. Un comodato d'uso decennale (scadente nel 2028) è stato sottoscritto con il Comune di Calvi dell'Umbria, per la realizzazione del progetto denominato "*dai monti Martani ai monti Sabini sulle tracce di antichi sentieri*", il progetto suddetto comprende l'installazione di segnaletica verticale nei sentieri ricadenti nei territori di Calvi dell'Umbria, Narni, Otricoli, Stroncone e Terni. In data 19 ottobre 2018, l'assemblea ordinaria degli utenti ha dato il suo assenso all'adesione al Coordinamento Regionale delle Associazioni Agrarie dell'Umbria. L'Ente, infine, ha comunicato di non aver mai richiesto, né ottenuto o ricevuto contributi dalla Regione dell'Umbria.

4.56.3 Dominio Collettivo di Itieli

Il Dominio collettivo di Itieli ha sede nella frazione di Itieli nel Comune di Narni e, sulla base di quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stato costituito con atto del 21 luglio 1902 dell'assemblea generale degli utenti approvato dalla G.P.A. di Perugia agli effetti della legge 4/8/94, nella seduta del 24/10/1902 . Lo Statuto è stato trasmesso a questa Sezione unitamente ad una nota (prot. n. 17025 del 10 febbraio 2004) con la quale la Regione sollecitava l'ente all'adozione di un nuovo Statuto.

Il Dominio collettivo di Itieli non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

4.56.4 Dominio Collettivo di S. Urbano

Il Dominio collettivo di S. Urbano ha sede nella frazione di S. Urbano nel Comune di Narni. Con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, la Regione Umbria ha trasmesso a questa Sezione due note (prot. n. 17067del 10 febbraio 2004 e prot. n. 37897 del 9 agosto 2001) con la quale la Regione sollecitava l'ente all'approvazione di un nuovo Statuto con integrazioni da apportare ai fini dell'approvazione dello stesso.

Il Dominio collettivo di S. Urbano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.56.5 Dominio Collettivo di Taizzano

Il Dominio collettivo di Taizzano ha sede nella frazione di Taizzano nel Comune di Narni e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stato costituito con decreto 397 del 4/8/1894 ed è disciplinato dallo Statuto approvato con D.D. n. 2663 del 29 marzo 2000. Il Dominio collettivo di Taizzano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.57 Nocera Umbra

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

NOCERA UMBRA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI NOCERA UMBRA
C.A. BAGNARA
C.A. ACCIANO E CASTIGLIONI
U.A. COLLE, VILLE, S. LUCIA, BOSCHETTO, GAIFANA, COLSANTANGELO, COSTA, POGGIO, PARRANO, PETTINARA, PASCIGLIANO, MOLINACCIO, CELLERANO, TORRE E SALMAREGGIA
C.A. MOSCIANO - SERRE E COLLE CROCE
C.A. SCHIAGNI
C.A. BOSCHETTO - GAIFANA - COLSANTANGELO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.57.1 Comune di Nocera Umbra

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Nocera Umbra, con nota acquisita al protocollo n. 2922 del 17 ottobre 2024 ha relazionato a questa Sezione, comunicando che, con statuti rinnovati nel 2019 in base alla nuova normativa in materia di domini collettivi (legge 20 novembre 2017 n. 168), nel territorio sono presenti le seguenti comunanze e/o università agrarie:

Comunanza agraria Acciano e Castiglioni, Colle, Ville S. Lucia, Boschetto, Gaifana, Colsantangelo, Costa, Poggio Parrano, Pettinara, Pascigliano, Molinaccio, Cellerano, Torre e Salmareggia con Sede in Colle di Nocera Umbra; Comunanza agraria di Mosciano, Serre, Collecroce con Sede in Mosciano di Nocera Umbra; Comunanza agraria di Schiagni Sede in Schiagni di Nocera Umbra; Università agraria di Bagnara con Sede in Bagnara di Nocera Umbra; Università degli Uomini di Boschetto, Gaifana e Colle Sant'Angelo con Sede in Boschetto di Nocera Umbra; Società Condomini Bagnara con sede in Bagnara.

Il Comune ha rappresentato che esistono poi dei condomini privati in quanto hanno acquistato il terreno bosco da privati negli anni 1920/30 ed ogni condomino ha una quota o più quote e la proprietà è indivisibile.

Il Comune ha rappresentato che fino a qualche anno fa esistevano altri enti quali Bagni Stravigniano, Macionchie ecc.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota prot. n. 2386 del 13 settembre 2024 è stato richiesto all'ente di relazionare in merito al contenzioso in essere dinnanzi al Commissario per gli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana volto ad accertare la presenza di usi civici e domini collettivi in relazione ai territori ricadenti nel Progetto di parco eolico e di voler ripercorrere i tratti salienti della vicenda fornendo informazioni riguardo ogni eventuale elemento utile e relazionando in ordine ai procedimenti e/o azioni messi in atto dal Comune ed allo stato di avanzamento degli stessi.

Con nota prot. n. 2506 del 20 settembre 2024 il Comune ha fornito riscontro comunicando che, relativamente al progetto del parco eolico denominato "Gualdo Tadino", l'impianto eolico denominato "Gualdo Tadino" con potenza di immissione in rete pari a 62 MW, è composto da n. 10 aerogeneratori, ed è proposto da una società. Tale progetto, interessa il territorio del Comune di Nocera Umbra per soli n.2 aereogeneratori. Il progetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Nocera Umbra dal 2.2.2024 al 18.2.2024 e l'Amministrazione ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, parere negativo.

L'Amministrazione Comunale ha comunicato che le aree dei terreni interessate al posizionamento degli aereogeneratori che insistono sul territorio del Comune di Nocera Umbra, sono di proprietà privata e non risultano gravate da uso civico.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

4.57.2 Università Agraria di Bagnara

L'Università Agraria di Bagnara, detta anche "Comunanza", secondo quanto trasmesso dalla Regione Umbria a questa Sezione con nota prot.n. 2205 del 30 agosto 2024 ha origine in data 8 marzo 1343 giuridicamente ricostituita nel 1896, in seguito all'approvazione del regolamento in data 15 marzo 1896 da parte degli utenti e in data 29 dicembre 1896 da parte della giunta provinciale amministrativa. Ha sede nella frazione di Bagnara, nel comune di Nocera Umbra ed è disciplinata dalle norme dello Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 4319 del 4 maggio 2018, approvato dall'Assemblea generale degli Utenti, dalla L. 16 giugno -1927 n. 1766, dal Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 3324

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

dalla L. 31 gennaio 1994 n. 97 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in quanto applicabile.

In esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 6 marzo 2018 avente per oggetto "Legge n. 168/2017. Iscrizione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico nell'elenco delle persone giuridiche", l'Università agraria di Bagnara risulta iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato al n. 90/18, con data di iscrizione 4 maggio 2018.

Con nota istruttoria prot. 1790 del 2 luglio 2024, cui l'ente non ha dato riscontro, è stato richiesto alla Università agraria di Bagnara, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

4.57.3 Comunanza Agraria Acciano e Castiglioni

La Comunanza Agraria di Acciano e Castiglioni ha sede nella frazione di Acciano in Comune di Nocera Umbra, è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 8427 del 18 ottobre 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste,*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

4.57.4 Comunanza Agraria di Colle, Ville S. Lucia, Boschetto, Gaifana, Colsantangelo, Costa, Poggio Parrano, Pettinara, Pascigliano, Molinaccio, Cellerano, Torre e Salmareggia

La Comunanza Agraria di Colle, Ville S. Lucia, Boschetto, Gaifana, Colsantangelo, Costa, Poggio Parrano, Pettinara, Pascigliano, Molinaccio, Cellerano, Torre e Salmareggia ha sede nella frazione di Colle di Nocera Umbra e, secondo quanto trasmesso dalla regione Umbria con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata dallo Statuto, approvato con DGR n. 5291 del 5 agosto 1997.

La Comunanza non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.57.5 Comunanza Agraria di Mosciano, Serre, Collecroce

La Comunanza Agraria di Mosciano, Serre, Collecroce ha sede nella frazione di Mosciano in Comune di Nocera Umbra (PG) e, secondo quanto trasmesso dalla regione Umbria con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con decreto del 20 febbraio 1940 ed è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 2932 del 5 aprile 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n R1, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste,*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

4.57.6 Comunanza Agraria di Schiagni

La Comunanza Agraria di Schiagni ha sede nella frazione di Schiagni in Comune di Nocera Umbra e, secondo quanto trasmesso dalla regione Umbria con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con atto del 29.05.1926 ed è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 4479 del 23 maggio 2001, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81; con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.57.7 Università Agraria di Boschetto, Gaifana e Colle Sant'Angelo

La Università Agraria di Boschetto Gaifana Colsantangelo ha sede nella frazione di Boschetto in Comune di Nocera Umbra (PG) e, secondo lo Statuto trasmesso dalla regione Umbria con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024, gli utenti delle Frazioni di Boschetto — Colsantangelo — Gaifana, a norma della sentenza degli Arbitri del Circondario di Foligno, in data 29.12.1896 e della Legge 4 agosto 1894 n. 895, si costituirono in Università Agraria. Tale Statuto è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 7547 del 16 agosto 2001, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81; con le leggi 15 maggio 1997, n. 127

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 1 1 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Università non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.58 Norcia

NORCIA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA	
COMUNE DI NORCIA	
A.S.B.U.C. NORCIA CASE SPARSE	
C.A. AGRIANO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. ANCARANO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. BISELLI	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. CAMPI	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. CASTELLUCCIO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. CORTIGNO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. FORSIVO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. FRASCARO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. LEGOGNE	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

C.A. NOTTORIA	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. OCRICCHIO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. PESCIA	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. S. MARCO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. S. PELLEGRINO	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. SAVELLI E PAGANELLI	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"
C.A. SERRAVALLE - CASALI	COMPONENTE DEL "CONSORZIO DELLE COMUNANZE AGRARIE DI NORCIA"

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.58.1 Comune di Norcia

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Norcia, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1145 del 9 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che il Comune non si occupa di domini collettivi e quindi non esiste un servizio referente in materia per quanto attiene alle funzioni amministrative e che, nel proprio territorio, relativamente alla gestione di Usi Civici, sono presenti 16 Comunanze Agrarie di riferimento di singole frazioni quali: Agriano, Ancarano, Biselli, Campi, Castelluccio, Cortigno, Forsivo, Frascaro, Legogne, Nottoria, Ocricchio, Pescia, Savelli, San Marco, San Pellegrino, Serravalle, tutte aderenti ad un Consorzio.

Il Consorzio è stato istituito nel 1942 con lo scopo di coordinare la gestione delle comunanze esistenti nel territorio comunale. La sua sede è a Norcia e ad esso fanno capo tutte le

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

comunanze per i servizi di segreteria, di cassa e di guardianaggio delle proprietà terriere e boschive, al fine di uniformarne gli indirizzi. Il recapito del Consorzio è il seguente: - Via Solferino n° 22 - attualmente delocalizzato causa Sisma 2016 in Viale XX Settembre - Area *container*.

Nell'area di Norcia e Case Sparse i domini collettivi sono gestiti dall'Amministrazione Separata di Norcia e Case Sparse avente sede in Norcia Viale XX Settembre - Area *container*.

Il Comune di Norcia, ha riferito che, per i propri beni di demanio collettivo ha demandato la gestione alla suddetta Amministrazione separata (ASBUC), mentre nelle frazioni risulta la competenza esclusiva del Consorzio delle Comunanze Agrarie di Norcia.

In considerazione della condizione in cui versano gli archivi comunali, per effetto degli eventi sismici del 2016, il Comune ha rappresentato di non aver potuto reperire eventuale copia delle deliberazioni di affidamento, in quanto la costituzione di tale amministrazione risulta da tempi remoti ma che, dagli atti comunque rinvenuti è stato desunto che ciò avvenne con Decreto del Prefetto di Perugia dell'11/10/1952. (il ricorso del 8/11/1952 viene allegato, sub A, alla nota di riscontro).

Dalle verifiche effettuate dal Comune, che ha rappresentato la condizione di disagio connessa agli eventi sismici del 2016, non sono stati reperiti documenti riguardanti l'affidamento di incarichi esterni per l'accertamento e valutazione degli usi civici o comunque la materia dei domini collettivi.

Il Comune ha dichiarato che non esistono atti di affrancazione né altri atti adottati in tema di domini collettivi, regolamenti approvati dall'ente, sul godimento degli usi civici ed in generale dei domini collettivi, non risultano contabilizzazioni in relazione ai procedimenti di affrancazione, mappatura delle spese relative agli incarichi, incassi di canoni enfiteutici e destinazione dei relativi introiti.

Il Comune ha inoltre rappresentato che, per le motivazioni sopra esposte, non risultano presenti atti per dare formale riscontro in merito agli atti ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. 17 gennaio 1984, n.1, a casi di eventuale retrocessione al Comune di beni legittimati. Il Comune ha riferito che, sentito il competente settore urbanistica, il nuovo PRG, approvato nel mese di marzo 2021, ha introdotto essenzialmente l'utilizzo di aree agricole che sono destinate a scopi emergenziali, successivamente alla rimozione delle strutture abitative. L'entità di tali aree si aggira intorno a circa 14 ha, in gran parte tutte ricomprese nell'ambito limitrofo al nucleo di Norcia Capoluogo. Il suddetto strumento urbanistico ha inoltre previsto la potenziale variazione della destinazione di terreni agricoli, per la realizzazione

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

di nuovi insediamenti per una superficie di circa 22,8 ha, con il mantenimento di quella rurale, nel caso di mancata attivazione su richiesta di privati. Ulteriori 4,2 ha sono stati previsi quali superfici di delocalizzazione di edifici, per i quali non è consentita la ricostruzione, connessa agli eventi sismici del 2016, in sito, per ragioni di carattere geologico ed idrogeologico. Per la creazione del Polo agroalimentare è stata inserita la previsione di 1,0 ha e di 2,50 ha per aree da utilizzare per la fruizione ludico sportiva all'aria aperta. Non è consentito invece il cambiamento di destinazione delle aree boscate. Il Comune ha, infine, rappresentato che per le motivazioni già esposte non vi sono elementi per dare formale riscontro in merito agli utilizzi dei beni civici in conformità alla presenza di eventuali piani di sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 17 gennaio 1984, n.1, ai flussi finanziari e atti relativi ai contributi previsti dall'articolo 8-9 della l.r. 17 gennaio 1984, n.1 o a quelli previsti dall'articolo 61 della l.r. n. 18/2011.

Con nota istruttoria prot. n. 2322 del 10 settembre 2024, rilevata in ultimo la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3 marzo 2021, successiva alla sentenza n.247 del 14 luglio 2016 del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, è stato chiesto al Comune di relazionare sulle misure consequenziali adottate dallo stesso in ottemperanza al dispositivo della Sentenza e di fornire informazioni riguardo ogni eventuale elemento utile in particolare, circa l'odierno procedimento adottato dall'Amministrazione.

Con nota di riscontro prot. n. 2615 del 27 settembre 2024 il Comune ha rappresentato che già a seguito della sentenza del Commissario agli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, al fine di ottemperare al divieto di realizzare parcheggi, anche se solo temporanei, per autoveicoli sul Pian Grande di Castelluccio, è stato stabilito di attuare un piano di regolamentazione degli accessi della piana di Castelluccio di Norcia. In particolare dal 2021, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Roma, in occasione dell'evento naturalistico denominato "fioritura di Castelluccio" è stato previsto per i fine settimana centrali della fioritura, la chiusura all'accesso di auto e camper, lasciando libero transito solo ai mezzi a due ruote, ai bus turistici e alle auto autorizzate, organizzando per gli altri mezzi un servizio di prenotazione presso i parcheggi di prossimità, con la possibilità di arrivare a Castelluccio con un sistema di navette.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, cui il Comune non ha dato riscontro, è stato richiesto al Comune di Norcia di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro prot. n. 3162 del 7 novembre 2024 l'Ente ha rappresentato di non aver percepito alcuna somma relativa ad affitti da terreni, nell'anno 2023, ribadendo i contenuti di cui alla nota n. 9392 dell'8 maggio 2024 acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1145 del 9 maggio 2024.

4.58.2 Consorzio delle Comunanze Agrarie di Norcia (Comunanza Agraria di Agriano, Comunanza Agraria di Ancarano, Comunanza Agraria di Biselli, Comunanza Agraria di Campi, Comunanza Agraria di Castelluccio, Comunanza Agraria di Cortigno, Comunanza Agraria di Forsivo, Comunanza Agraria di Frascaro, Comunanza Agraria di Legogne, Comunanza Agraria di Nottoria, Comunanza Agraria di Ocricchio, Comunanza Agraria di Pescia, Comunanza Agraria di San Marco, Comunanza Agraria di San Pellegrino, Comunanza Agraria di Savelli, Comunanza Agraria di Serravalle)

Il Consorzio delle comunanze agrarie non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

In esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 6 marzo 2018 avente per oggetto "Legge n. 168/2017. Iscrizione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico nell'elenco delle persone giuridiche", le Comunanze agrarie di Campi, Ancarano, Savelli risultano iscritte nel registro delle persone giuridiche di diritto privato rispettivamente ai nn. 91/18, 99/18, 113/20 con data di iscrizione 7 maggio 2018, 3 agosto 2018 e 20 gennaio 2020 e sono disciplinate dagli Statuti, trasmessi dalla Regione Umbria con nota prot. n. 2205 del 30 agosto 2024. Le restanti Comunanze agrarie aderenti al Consorzio sono disciplinate dai rispettivi Statuti, trasmessi a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con nota istruttoria prot.n. 1645 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, al Consorzio delle comunanze agrarie, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1865 del 9 luglio 2024 il Consorzio delle comunanze agrarie di Norcia ha fornito riscontro descrivendo, preliminarmente, la storia del consorzio.

Il Consorzio delle Comunanze Agrarie di Norcia è stato costituito d'ufficio con decreto prefettizio n. 3886 Div. 3 A del 23.07.1942, tra le Comunanze Agrarie di Castelluccio, Cortigno, Forsivo, Frascaro, Legogne, Pescia, San Marco, Campi, San Pellegrino, Biselli, Agriano, Nottoria, Ocricchio, Savelli, Serravalle ed Ancarano prorogato poi d'ufficio con decreto prefettizio n. 30410 Div. 3 del 18.09.1962.

Dopo tale data la Regione dell'Umbria, alla quale è stata trasferita la competenza in materia, ha prorogato con delibera della Giunta Regionale n. 83 dell'11.01.1983 la durata di anni venti, salvo proroga, il termine fino al 18.01.2002 come indicato all'art., 2 del relativo Statuto.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 29 maggio 2002 il suddetto Consorzio è stato prorogato fino al 18 gennaio 2022. Alla scadenza dei vent'anni, con Deliberazione n. 01 del 10 gennaio 2022 dell'Assemblea Consorziale dei Presidenti è stata prorogata la durata del Consorzio per ulteriori anni venti avendo come scopo quello di fare, con risparmio di spesa ed uniformità di indirizzo, una sola gestione dei servizi di segreteria e tesoreria dei vari Enti consorziati.

Attualmente, quindi il Consorzio delle Comunanze Agrarie di Norcia è costituito da 16 Comunanze Agrarie del territorio del Comune di Norcia di seguito individuate: Comunanza Agraria di Ancarano, Comunanza Agraria di Agriano, Comunanza Agraria di

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Biselli, Comunanza Agraria di Campi, Comunanza Agraria di Castelluccio, Comunanza Agraria di Cortigno, Comunanza Agraria di Forsivo, Comunanza Agraria di Frascaro, Comunanza Agraria di Legogne, Comunanza Agraria di Ocricchio, Comunanza Agraria di Nottoria, Comunanza Agraria di Pescia, Comunanza Agraria di San Marco, Comunanza Agraria di San Pellegrino, Comunanza Agraria di Savelli e Paganelli, Comunanza Agraria di Serravalle.

Il Consorzio ha riferito che l'Assemblea Consorziale è composta dai Presidenti p.t. delle singole comunanze consorziate, nomina il Presidente del Consorzio, il quale è il rappresentante legale dell'ente. Attualmente riveste la carica di Presidente p.t del Consorzio delle Comunanze di Norcia il Presidente della Comunanza Agraria di Castelluccio.

Per quanto attiene la struttura utilizzata, attualmente il Consorzio ha una sede provvisoria presso un *container* messo a disposizione dal Comune di Norcia, in quanto il locale condotto in locazione presso gli uffici comunali è risultato inagibile a seguito dei noti eventi sismici del 2016; ad oggi sono ancora in corso i lavori di ripristino dell'agibilità dell'edificio. Detto locale accoglie il segretario del Consorzio e delle Comunanze consorziate che svolge la sua attività alle dipendenze del Consorzio.

Le funzioni esercitate dal Consorzio in base all'art. 1 dello statuto, consistono nel fare con risparmio di spesa ed uniformità di indirizzo, una sola gestione dei servizi di segreteria e di tesoreria dei vari Enti Consorziati.

Il Consorzio delle Comunanze non ha un patrimonio di uso civico, pertanto non esercita in proprio alcun diritto di godimento collettivo; i diritti di uso civico spettanti agli utenti quali il pascolo, il legnatico e la raccolta dei tartufi sono gestiti direttamente dalla consorziate ed essenzialmente si esplicano : nell'assegnazione agli utenti, qualora in capo alle singole comunanze vi sia disponibilità di terreni pascolivi e richieste degli interessati, dell'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti oltre agli usi e consuetudini praticati, delle prescrizioni di massima in vigore e dietro la corresponsione di una tassa determinata dagli organi della comunanza agraria; nell'assegnazione agli utenti, qualora in capo alle singole comunanze vi sia disponibilità di boschi e richieste degli interessati, dell'uso civico di legnatico da utilizzare per il focolare domestico tenendo presenti oltre agli usi e consuetudini praticati, delle prescrizioni di massima in vigore dietro la corresponsione di una tassa determinata dagli organi della comunanza agraria.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il diritto relativo alla raccolta dei tartufi è un diritto secondario e si esercita, qualora in capo alle singole comunanze vi sia disponibilità di tartufaie, mediante la partecipazione ad un'asta riservata agli utenti che prevede il pagamento di un canone annuo.

Il Consorzio ha dichiarato che la spesa occorrente per il funzionamento dello stesso deve essere ripartita tra i vari Enti consorziati in relazione alla loro proprietà terriera e boschiva nonché all'ammontare di altri eventuali cespiti di entrata mediante apposita delibera da adottarsi annualmente dall'amministrazione del Consorzio.

Il Consorzio afferma che non assume atti gestori non avendo un patrimonio di uso civico, fermo restando quanto ad esso riservato dallo statuto nel garantire uniformità di indirizzo dell'attività delle consorziate e che è autonomo, non ha alcuna interlocuzione con il Comune, se non per la sola partecipazione a convegni, manifestazioni religiose o eventi nell'ambito territoriale di Norcia.

Il Consorzio ha dichiarato, di avere limitati rapporti con la Regione Umbria, non essendo titolare di domini collettivi, pertanto, gli stessi si risolvono in singolari circostanze nel solo interesse delle consorziate. Il Consorzio ha conclusivamente riferito di non percepisce contributi dalla Regione Umbria da oltre tredici anni.

4.58.3 A.S.B.U.C. di Norcia e Casesparse

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia e Casesparse ha sede in Via Valnerina in Comune di Norcia. e, secondo lo Statuto trasmesso dalla regione Umbria con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con decreto n. 36943/3 del 11/10/1959 ed è disciplinata dal medesimo Statuto approvato con Determinazione dirigenziale n. 6709 del 19/07/2006, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

L'ASBUC di Norcia Case Sparse non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

Con nota istruttoria prot.n. 1628 del 12 giugno 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato richiesto, all'ASBUC di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.59 Orvieto

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Orvieto con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1781 del 2 luglio 2024 ha rappresentato che *"…il territorio comunale di Orvieto, come risulta dalla mappatura regionale, non è interessato dalla presenza di domini collettivi, ma solo da aree di demanio forestale regionale"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.60 Otricoli

OTRICOLI ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA

COMUNE DI OTRICOLI
U.A. POGGIO DI OTRICOLI

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.60.1 Comune di Otricoli

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Otricoli, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1107 del 7 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che le notizie e informazioni fornite sono state rilevate sulla base di un esame sommario di quanto risulta agli atti di archivio corrente e di deposito senza "*escludere che da ricerche più approfondite anche nell'archivio storico che tuttavia richiedono tempi più lunghi, possano emergere ulteriori documenti*". In ordine ai domini collettivi, il Comune ha riferito che l'organigramma dell'ente non prevede personale esclusivamente assegnato alla materia, che tuttavia viene gestita dal settore tecnico. Nel territorio comunale è presente un ente esponenziale delle collettività territoriali, l'Università Agraria Poggio di Otricoli con sede in Via Santa Maria n.60, Otricoli TR.

Il Comune ha riferito che i beni di uso civico di proprietà sono gestiti direttamente dall'ente precisando che non ha conferito incarichi esterni in relazione ad operazione di accertamento e valutazione e che, da quanto risulta dagli atti in archivio, l'ente non ha gestito procedimenti di affrancazione di usi civici né risultano altri atti in tema di domini collettivi. L'ente afferma di non aver adottato regolamenti in materia e di non aver gestito procedimenti di affrancazione di usi civici o incassato canoni enfiteutici su terreni ad uso civico. L'ente ha riferito inoltre che non sono emersi documenti inerenti la ricognizione di usi civici ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 1 del 1984 e che non risulta documentazione in ordine ad ipotesi di retrocessione di beni legittimati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1766 del 1927. Nello strumento urbanistico attuale, secondo quanto riferito dal Comune, non risultano terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale e non sono emersi documenti in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge Regionale n. 1 del 1984. L'ente ha dichiarato di non aver beneficiato dei

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

contributi previsti dalle citate leggi regionali n. 1 del 1984 (artt. 8 e 9) e della l.r. n. 18 del 2011(art. 61).

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, è stato richiesto al Comune di Otricoli di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota prot. n. 2551 del 24 settembre 2024 il Comune di Otricoli ha rappresentato che i beni ad uso civico presenti sul territorio comunale sono gestiti dall'Università Agraria Poggio di Otricoli e dal Comune di Otricoli e che il demanio civico più consistente in termini di estensione è gestito dalla citata Università agraria, mentre il demanio civico gestito direttamente dal Comune di Otricoli è costituito da un bosco ad alto fusto di circa cinque ettari.

Le attività di controllo messe in atto dal Comune hanno riguardato i normali controlli posti in essere sul patrimonio immobiliare del Comune da parte del servizio tecnico che in generale provvede alla gestione del patrimonio comunale.

Le attività in particolare hanno riguardato la normale vigilanza sui beni unitamente a quella posta in essere dal Corpo Forestale dello Stato legata all'utilizzo dei boschi. Non sono emerse – secondo quanto riferito dal Comune - situazioni di contenzioso né sulla delimitazione dei confini né su situazioni di occupazioni illegittime o di tagli "abusivi".

Nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo il Comune, nel recente passato si è dotato di un piano di forestazione portato a compimento intorno al 2010 che ha previsto la trasformazione del bosco ad alto fusto, con il conseguente divieto di taglio.

Il Comune ha infine precisato che lo stesso provvede ordinariamente alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria oltre alla ripulitura e manutenzione dei sentieri.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro prot. n. 3179 del 11 novembre 2024 l'Ente ha rappresentato che, sulla base delle risultanze del rendiconto 2023, non sono stati accertati proventi relativi a canoni enfiteutici e altri tipi di entrate (taglio boschi ecc.). In merito alla modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, il Comune ha dichiarato che "*nello stato patrimoniale gli immobili in argomento sono classificati nella voce II 1 – BENI DEMANIALI- 1.1 TERRENI*" e che i terreni ad uso civico non generano ad oggi flussi finanziari.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.60.2 Università Agraria Poggio di Otricoli

L'Università agraria di Poggio di Otricoli non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Con nota istruttoria prot.n. 1810 del 2 luglio 2024 è stato richiesto, all' Università agraria di Poggio di Otricoli, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1902 del 17 luglio 2024 l'ente ha riferito il nominativo del rappresentante legale e Presidente dell'Università Agraria di Poggio di Otricoli e che la stessa si è costituita il 05/10/1910. L'Università agraria ha dichiarato che lo Statuto, ora vigente è articolato in conformità alla legge 168/2017 ed è in osservanza della L. 16 giugno 1927 n. 1766, del Regolamento Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332 della L. 31 gennaio 1994 n. 97 e di ogni altra disposizione statale e regionale in quanto applicabile.

Il suo patrimonio distinto al catasto terreni, quasi interamente boschivo, ad oggi è pari a Ha 448.97.99. L'Ente ha riferito inoltre di essere organizzato con la seguente struttura: Assemblea Generale degli Utenti; Consiglio di amministrazione con durata quinquennale, composto dal Presidente e quattro consiglieri, tra i quali viene eletto il Vicepresidente. Tutti svolgono la loro funzione a titolo gratuito; il Segretario, che è nominato per chiamata dal

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Consiglio di amministrazione; il Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di tre, i quali sono nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti con durata di cinque anni. L'ente ha riferito inoltre che il proprio tesoriere è presso un istituto bancario.

L' Università Agraria di Poggio di Otricoli si è costituita, il 5 ottobre 1910 ed è iscritta anche al Coordinamento dei domini collettivi dell'Umbria "Paolo Grossi e Pietro Nervi". L' Ente ha riferito che, come da Statuto, non persegue fini di lucro e che, quindi, il suo scopo statutario è quello di curare gli interessi della collettività degli utenti, ma anche dei non utenti residenti che comunque traggono beneficio dalle sue attività e anche l'interesse generale e nazionale che si concretizza nella cura e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, tanto che i domini collettivi sono classificati "aree tutelate per legge", d. Lgs. n. 42 art. 142 lettera "h" (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L'Ente ha riferito di perseguire il suo scopo statutario tramite il contenimento delle sue attività entro i limiti imposti dal bilancio di previsione, nel quale sono esposti i capitoli di spesa e di entrata previsti per l'anno successivo e che viene approvato ogni anno entro il 31 ottobre con seduta assembleare. Sempre con seduta assembleare viene approvato entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento, il conto consuntivo, previa relazione di approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ente ha dichiarato che le proprie entrate provengono dalla tassa utenza, dagli affitti di terreni coperti e scoperti, dagli affitti degli appostamenti fissi di caccia e dalla gestione del patrimonio boschivo dal quale si trae anche l'uso civico. L'ente ha precisato che, mentre in passato il diritto di uso civico di legnatico veniva esercitato dall'utente che ne faceva richiesta, provvedendo direttamente al taglio del quantitativo di legna assegnatagli, dal 2023, visto il diminuire consistente di richieste di legnatico da parte degli utenti, per impossibilità o incapacità personale di esercitare questo diritto, con apposita delibera assembleare n. 2 del 25/06/2023 è stata modificata la metodologia di assegnazione dell'uso civico di legnatico. L'ente ha riferito che, facendo riferimento al medesimo piano decennale di taglio dei boschi redatto dal dottore forestale di fiducia, annualmente viene presentato il progetto di taglio all'AFOR, relativo alle particelle catastali da sottoporre a licitazione privata, alla quale partecipano ditte boschive autorizzate. Tramite l'utilizzo di questi boschi, poi l'Ente, assegna l'uso civico del legnatico agli utenti che ne fanno richiesta, chiedendo loro il solo rimborso delle spese di taglio, mentre dalla vendita del taglio l'Ente trae i fondi per migliorare e valorizzare il territorio e per iniziative a beneficio della collettività.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L' Università Agraria di Poggio di Otricoli ha dichiarato di occuparsi "*anche della manutenzione delle strade boschive intervenendo con il braccio decespugliatore e sistemando il fondo della carreggiata, della manutenzione e riparazione pozze per l'abbeveraggio degli animali, della pulizia delle piste antincendio ecc*". L' Ente, a titolo esemplificativo ha dichiarato che, "*quando si sono verificati incendi, ha anche provveduto, incaricando la ditta boschiva assegnataria dell'utilizzo dei boschi, a far asportare dalla medesima anche il materiale legnoso carbonizzato che interessava parte di essi, dando modo alla vegetazione di rigenerarsi al meglio e uniformemente*".

L'Ente ha chiarito di poter anche utilizzare le residue disponibilità finanziarie ottenute con questi proventi per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale riferendo che "*in questi ultimi anni ha finanziato l'acquisto per il mezzo antincendio della Protezione Civile locale*[…]*ha anche acquistato nel 2018 e messo a disposizione un defibrillatore per eventuali emergenze, ha contribuito in parte a ricomprare la campana della chiesa che era stata rubata, ha finanziato il restauro di un'antica e pregiata statua della Madonna nella chiesa di San Nicola, patrono del paese, ha organizzato un corso micologico per conoscere i funghi e un altro per il riconoscimento delle erbe spontanee, ha finanziato la costruzione del Parco delle Rimembranze dedicato ai Caduti, periodicamente organizza e finanzia il corso di aggiornamento per il patentino per la sicurezza e la guida dei mezzi agricoli e in occasione del centenario dalla sua costituzione, nel 2010, ha fatto redigere e stampare un volume sulla storia dell'Ente e sul suo territorio, mettendo a disposizione dell'incaricato l'archivio storico*". L'Ente ha riferito di non intrattenere particolari interlocuzioni con il Comune mentre con la Regione e l'AFOR l'Ente ha quei contatti inerenti alla gestione del patrimonio boschivo, ad esempio la presentazione dei progetti di taglio e tutto ciò da essi derivante.

L'Ente ha infine dichiarato di non aver ricevuto contributi previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.61 Paciano

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Paciano con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1167 del 10 maggio 2024 ha rappresentato che *"…non persistono comunanze agrarie con usi civici e che non sono presenti enti esponenziali delle collettività territoriali"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.62 Panicale

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Panicale con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1112 del 7 maggio 2024 ha rappresentato che "…*non persistono comunanze agrarie con usi civici e che non sono presenti enti esponenziali delle collettività territoriali*".

Il Comune di Panicale è rappresentato nell'elenco, inviato dalla Regione Umbria con nota acquisita al protocollo n. 3266 del 20 novembre 2024 riguardante la "comunicazione" del 1986 dell'Assessore agli usi civici della Regione Umbria, contenente "un primo elenco di Comuni per i quali in virtù di decreto di chiusura delle operazioni demaniali emesso dal Commissariato agli Usi Civici di Roma, non sussistono Usi Civici su terre private o demani civici comunali o di Enti Agrari compresi nel territorio comunale".

Nello specifico, dalla suddetta documentazione risulta, per il Comune di Panicale, che con "*Decreto del 2/2/1948 del Commissario* […] *che a seguito di istruttoria demaniale ha accertato la esistenza di Ha 21.44.46 di terre di demanio civico di cui Ha 1,60 soggetti a coltura e il rimanente utilizzabile come bosco e pascolo, assegnati rispettivamente alla categoria B) ed A) con decreto commissariale del 7 ottobre 1938. Con decreto commissariale del 6/2/1941, venne riconosciuto che i terreni già assegnati alla categoria A) erano gravati degli usi civici di pascolo e di legnatico a favore degli abitanti della frazione di Missiano del Comune di Panicale. Il decreto del 2/2/1948 ha conseguentemente disposto la chiusura delle operazioni demaniali non potendosi far luogo a riparti zione del piccolo appezzamento seminativo rimasto al Comune, per il quale veniva ritenuta ammissibile, ove necessaria la alienazione"*. Nella richiamata comunicazione dell'Assessore agli usi civici della Regione Umbria del 1986 "*Per la frazione di Missano del Comune di PANICALE si trasmette nota a parte in presenza di assegnazione a categoria di circa 20 Ha*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.63 Parrano

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Parrano con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1782 del 2 luglio 2024 ha rappresentato che *"…sul territorio del comune non ci sono usi civici"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.64 Passignano sul Trasimeno

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Passignano sul Trasimeno con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1040 del 2 maggio 2024 ha rappresentato che *"…non persistono domini collettivi e in particolare terreni su cui gravino usi civici"*.

Il Comune di Passignano sul Trasimeno è rappresentato nell'elenco, inviato dalla Regione Umbria con nota acquisita al protocollo n. 3266 del 20 novembre 2024 riguardante la "comunicazione" del 26 febbraio 1981 del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Roma. Nello specifico, dalla suddetta documentazione risulterebbe per il Comune di Passignano sul Trasimeno (*"ente proprietario: 5 comunanze agrarie"*), decreto di archiviazione del 20 agosto 1952.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.65 Penna in Teverina

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Penna in Teverina con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1087 del 6 maggio 2024 ha rappresentato che *"…non sono presenti enti esponenziali delle collettività territoriali [il Comune] non ha mai verificato l'esistenza degli usi civici con perizia demaniale"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.66 Perugia

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Perugia con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1132 del 8 maggio 2024 ha rappresentato che "*…non risultano presenti domini collettivi per l'applicazione di usi civici*".

Il Comune di Perugia è rappresentato nell'elenco, inviato dalla Regione Umbria con nota acquisita al protocollo n. 3266 del 20 novembre 2024 riguardante la "comunicazione" del 1986 dell'Assessore agli usi civici della Regione Umbria, contenente "un primo elenco di Comuni per i quali in virtù di decreto di chiusura delle operazioni demaniali emesso dal Commissariato agli Usi Civici di Roma, non sussistono Usi Civici su terre private o demani civici comunali o di Enti Agrari compresi nel territorio comunale".

Nello specifico, dalla suddetta documentazione risulta, per il Comune di Perugia, che con "*Decreto del 30 ottobre 1957 del Commissario* […] *che a seguito di denuncia negativa di usi civici fatta dal Comune di Perugia in data 10 giugno 1926 ha accertato la natura patrimoniale dei circa 123 Ha. di proprietà dell 'Ente di cui parte di natura pascoliva e parte di natura boscoso o adibita a scopi di utilità pubblica, non avendo mai le popolazione del comune o delle frazioni esercitato diritti aventi caratteristiche di usi civici sui terreni suddetti*". Il decreto commissariale di archiviazione del 30 ottobre 1957 viene indicato anche nella comunicazione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Roma del 26 febbraio 1981.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.67 Piegaro

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Piegaro con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1821 del 3 luglio 2024 ha rappresentato che "*…non esistono terreni gravati da usi civici*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.68 Pietralunga

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Pietralunga con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1081 del 3 maggio 2024 ha rappresentato che *"…non ricadono le fattispecie previste"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.69 Poggiodomo

POGGIODOMO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
A.S.B.U.C. MUCCIAFORA
A.S.B.U.C. POGGIODOMO
A.S.B.U.C. ROCCATAMBURO
A.S.B.U.C. USIGNI

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.69.1 Comune di Poggiodomo

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Poggiodomo, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1909 del 17 luglio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che nel territorio comunale sono presenti i seguenti enti esponenziali: ASBUC di Mucciafora; ASBUC di Poggiodomo; ASBUC di Roccatamburo; ASBUC di Usigni (sciolta per mancanza di componenti, con terreni tornati nella gestione diretta del Comune). Al riguardo si osserva che, nella tabella trasmessa dalla Regione Umbria con nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 l'ASBUC di Usigni risulterebbe "vigente". La Sezione in data 6 dicembre 2024 ha inoltre verificato che ASBUC di Usigni risulta catastalmente intestataria di sessantotto unità immobiliari. Si rileva pertanto una discrasia tra quanto riportato dal Comune e quanto affermato dalla Regione.

Il Comune ha riferito che i terreni che riguardavano l'ASBUC di Usigni, sono stati concessi in affitto ad una società (che avrebbe dovuto corrispondere un canone di locazione al Comune di Poggiodomo), e che il suddetto contratto di affitto è scaduto da qualche mese. Il Comune ha dichiarato di voler predisporre "*a stretto giro*" un bando per l'assegnazione dei pascoli e che "*nel frattempo però la società in questione non ha più corrisposto l'affitto*".

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, cui non è stato fornito riscontro, è stato richiesto al Comune di Poggiodomo di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.69.2 A.S.B.U.C. di Mucciafora

L'ASBUC di Mucciafora, secondo quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. 3266 del 20 novembre 2024 è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 6303 del 9 luglio 2003 e non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot.n. 1791 del 2 luglio 2024 è stato richiesto, all'ASBUC di Mucciafora, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 2003 del 8 agosto 2024 l'ente ha riferito che lo statuto è in fase di aggiornamento ai sensi della l. 168/2017 (è stato predisposto e deve essere trasmesso alla Regione Umbria) e che attualmente l'ASBUC di Mucciafora è gestita da un Consiglio di Amministrazione ed un Presidente. Il Consiglio si compone di cinque Consiglieri ed è eletto dagli utenti. Il Presidente è eletto nel suo seno dal Consiglio. Il Consiglio ed il Presidente restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di amministrazione, tra le altre cose, oltre a compiere gli atti di amministrazione, ha il compito di approvare eventuali modifiche allo statuto-regolamenti, approvare il bilancio, approvare tutti gli atti di disposizione dei beni dell'ASBUC.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Presidente, che rappresenta l'ente, ne ha la rappresentanza legale e processuale, convoca il Consiglio di amministrazione, esegue le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione, stipula i contratti deliberati, vigila per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, da parte degli utenti e degli affittuari, compie gli atti conservativi dei diritti dell'ASBUC, assiste agli incanti. L'ASBUC ha dichiarato di avvalersi dell'assistenza di un segretario e di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione e che non vi sono dipendenti.

La sede dell'ente è posta all'interno di un locale sito nella fraz. di Mucciafora, di proprietà del Comune di Poggiodomo concesso in comodato all'ASBUC. L'ASBUC ha riferito di essere titolare dei domini di uso civico di pascolo, legnatico e tartufigeno (uso civico secondario).

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto terreni di proprietà dell'ente dietro pagamento di un canone annuo fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità dello stesso. Nel caso in cui vi siano più richieste da parte degli utenti con riguardo allo stesso terreno, l'ASBUC procede all'assegnazione a licitazione privata al maggior offerente.

All'ASBUC resta il diritto di pascolo sul terreno affittato. L'ente ha riferito che i pascoli, fino al 31.12.2023, erano affittati a soggetto terzo previa asta. Il contratto è stato risolto in sede conciliativa ex art. 46 l. 203/82, dinanzi alla competente AFOR, nell'aprile 2024, in seguito all'inadempimento dell'affittuario. Secondo quanto affermato, attualmente, e fino al 31.12.2024, in attesa di procedere ad una nuova asta, una piccola parte dei pascoli è stata affittata a soggetti non utenti, previa richiesta, a trattativa privata. L'uso civico di "*cavar tartufi*" attualmente è a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta, i quali devono versare all'ASBUC un importo complessivo di 700,00 euro annue diviso in quote tra gli utenti interessati.

L'uso civico di legnatico consiste, là dove vi sia disponibilità di boschi e richieste degli interessati, nell'assegnazione gratuita agli utenti di porzioni di boschi per soddisfare le esigenze del relativo nucleo famigliare. L'ASBUC ha riferito che tutte le decisioni vengono assunte con apposita delibera affissa nella bacheca dell'ente posta nella piazza principale di Mucciafora al fine di darne diffusione. Le delibere sono assunte dal Consiglio a maggioranza dei voti dei presenti.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L'ASBUC, ha dichiarato che, a richiesta, corrisponde un contributo alla pro loco di Mucciafora per favorire le attività sociali e che concede un contributo annuo alle "*Santesi*" per l'organizzazione della festa del Santo Patrono.

L'ASBUC ha, infine, dichiarato di avere rapporti di collaborazione con il Comune di Poggiodomo volti a realizzare progetti congiunti nell'interesse della comunità di Mucciafora mentre non ha rapporti con la Regione Umbria se non nelle materie e per gli aspetti previsti dalla L 168/2017.

L'ASBUC, ha conclusivamente riferito che "*in base alla documentazione reperita non sembra avere percepito tale contributo*".

4.69.3 A.S.B.U.C. di Poggiodomo

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Poggiodomo ha sede nella frazione di Poggiodomo in comune di Poggiodomo e, secondo quanto trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con decreto n. 8103/9213 - Div. 3^ - Prefetto di Perugia del 12 marzo 1954 come indicato nello statuto approvato con Determinazione dirigenziale 8 agosto 2001, n. 7369, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile».

L'ASBUC di Poggiodomo non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.69.4 A.S.B.U.C. di Roccatamburo

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo ha sede nella frazione di Roccatamburo in Comune di Poggiodomo e, secondo quanto trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con sentenza del Commissariato Usi Civici di Roma n. 197 del 27.12.1930 come indicato nello Statuto

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

approvato con Determinazione dirigenziale n. 7368 del 8 agosto 2001, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

L'ASBUC di Roccatamburo non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot.n. 1792 del 2 luglio 2024 è stato richiesto, all'ASBUC di Roccatamburo, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1930 del 19 luglio 2024 l'ente ha riferito che lo stesso è gestito da un Comitato per l'amministrazione, un Presidente ed un Vicepresidente. Il Comitato si compone di cinque Consiglieri ed è eletto dagli utenti. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti nel suo seno dal Comitato. Il Comitato ed il Presidente restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Il Comitato, fra l'altro, ha, da statuto, il compito di approvare lo statuto stesso e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti, approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nominare il revisore dei conti ed il segretario, deliberare la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

deliberare la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private, l'istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici, deliberare (l'Ente ha riferito che lo statuto, sul punto, non è stato aggiornato alla l. 168/2017) le proposte al Comune di Poggiodomo di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata, deliberare su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.

Il Presidente, che rappresenta l'ente, ne ha la rappresentanza legale e processuale, procede agli atti conservativi in favore dell'Ente, convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le adunanze, dà esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione. L'ASBUC ha dichiarato di avvalersi dell'assistenza di un segretario, la cui figura è prevista dallo statuto, e di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione approvata dal Comitato per l'amministrazione e che non vi sono dipendenti.

La sede dell'ente è posta all'interno di un fabbricato di proprietà dell'ASBUC stessa. L'ASBUC ha riferito di essere titolare dei domini di uso civico di pascolo, legnatico e tartufigeno (uso civico secondario). Come previsto dallo statuto ogni utente può richiedere ed ottenere l'affitto di terreni di proprietà dell'ente dietro pagamento di un canone annuo fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. Nel caso in cui vi siano più richieste da parte degli utenti con riguardo allo stesso terreno I'ASBUC procede all'assegnazione previo esperimenti di apposita asta fra gli utenti richiedenti. All'ASBUC resta il diritto di pascolo sul terreno affittato. Attualmente l'ente ha riferito che una parte dei terreni di proprietà sono affittati agli utenti che ne hanno fatto richiesta.

Il diritto di legnatico comporta l'assegnazione agli utenti, a titolo gratuito, là dove vi sia disponibilità di boschi e richieste degli interessati, di porzioni di boschi per soddisfare le esigenze del relativo nucleo famigliare. Il diritto di "*cavare tartufi*" attualmente è esercitato dagli utenti previa richiesta all'ASBUC e versamento di un importo stabilito dal Comitato per l'Amministrazione.

L'ASBUC ha precisato che, in passato, il diritto di cavar tartufi è stato oggetto di affitto a terzi previa asta.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

L'ente ha riferito che tutte le decisioni vengono assunte con apposita delibera affissa nella bacheca dell'ente e in altra bacheca sita all'interno del paese di Roccatamburo destinata alla pubblica affissione al fine di darne diffusione. Le delibere sono assunte dal Comitato a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi presiede la seduta. L'ASBUC ha dichiarato che, quando in passato si è provveduto all'affitto a terzi dei beni di uso civico, si è fatto ricorso all'asta e che la stessa ASBUC corrisponde un contributo annuo alla pro loco di Roccatamburo per favorire le attività sociali. Attualmente, secondo quanto riferito, I'ASBUC non ha particolari rapporti con il Comune di Poggiodomo se non nei limiti di una normale collaborazione e non ha rapporti con la Regione Umbria se non nelle materie e per gli aspetti previsti dalla l. 168/2017. L'ASBUC ha infine dichiarato di non percepire il contributo previsto dall'art 61 della l.r. 18/2011.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.70 Polino

POLINO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI POLINO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.70.1 Comune di Polino

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Polino, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1771 del 1° luglio 2024 ha relazionato a questa Sezione, comunicando che lo stesso svolge funzioni solo in relazione agli usi civici e che, nel territorio, non si ravvisa la presenza di enti esponenziali delle collettività territoriali, non ci sono inoltre atti di affrancazione, né Regolamenti approvati dall'Ente in materia di godimento degli usi. Non ci sono notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive, né sono previsti eventuali piani di sviluppo economico. Il Comune ha infine rappresentato che gli usi civici non generano economie, né flussi finanziari su cui relazionare.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, cui l'ente non ha fornito riscontro, è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.71 Porano

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Porano con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1185 del 13 maggio 2024 ha rappresentato che *"…sul territorio del Comune di Porano non ci sono usi civici"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.72 Preci

PRECI ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
A.S.B.U.C. CASTELVECCHIO
C.A. ABETO
C.A. BELFORTE
C.A. COLLAZZONI
C.A. GUAITA S. EUTIZIO
C.A. MONTAGLIONI
C.A. MONTEBUFO
C.A. POGGIO DI CROCE
C.A. PRECI
C.A. ROCCANOLFI
C.A. SACCOVESCIO
C.A. TODIANO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.72.1 Comune di Preci

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Preci, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1820 del 3 luglio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che il Comune non è proprietario dei beni di uso civico oggetto di gestione separata e segnalando la presenza dei seguenti enti esponenziali delle collettività territoriali: Comunanza Agraria di Abeto, Comunanza Agraria di Belforte, Comunanza Agraria di Collazzoni, Comunanza Agraria di Montaglioni, Comunanza Agraria di Montebufo, Comunanza Agraria di Poggio di Croce, Comunanza Agraria di Preci, Comunanza Agraria di Roccanolfi, Comunanza Agraria di Saccovescio, Comunanza Agraria di Sant'Eutizio, Comunanza Agraria di Todiano, A.S.B.U.C. di Castelvecchio.

4.72.2 Comunanza Agraria di Abeto

La Comunanza Agraria di Abeto ha sede nella frazione di Abeto in Comune di Preci (PG). È stata costituita, come indicato nello Statuto, nell'anno 1895 ed è disciplinata dallo Statuto medesimo- trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 nella versione approvata con Determinazione dirigenziale n. 4162 del 23

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

maggio 2004 - con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria di Abeto non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.72.3 Comunanza Agraria di Belforte

La Comunanza agraria di Belforte ha sede nella frazione di Belforte. Come indicato nello Statuto, trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 nella versione approvata con Determinazione dirigenziale n. 3819 del 19 maggio 2004, è stata costituita in ente morale nell'anno 1913, in forza dell'art. 1 della Legge 04.08.1894 n. 397 ed è disciplinata dallo Statuto medesimo, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria di Belforte non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con nota istruttoria prot.n. 1793 del 2 luglio 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Belforte, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

4.72.4 Comunanza Agraria di Collazzoni

La Comunanza Agraria di Collazzoni/Civitelle ha sede nella frazione di Collazzoni in Comune di Preci (PG). Come indicato nello Statuto, trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita nell'anno 1931 e regolata da un primo statuto approvato dalla giunta provinciale amministrativa il 28 settembre 1936 e registrato dalla Prefettura di Perugia al n. 25061 div. 3. È disciplinata dallo Statuto medesimo approvato con Determinazione dirigenziale n. 4164 del 26 maggio 2004 - con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria di Collazzoni non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2". Con nota istruttoria prot. 1791 del 2 luglio 2024 inesitata a causa di un errore di trasmissione è stato richiesto alla Comunanza agraria di Collazzoni, di relazionare e fornire i documenti. Stante il mancato recapito, l'interlocuzione è intercorsa con il Comune, quale soggetto vigilante.

4.72.5 Comunanza Agraria di Montaglioni

Con nota prot. 27363IV del 12 ottobre 1999 (trasmessa a questa Sezione con prot. n. 3266 del 20 novembre 2024) la Regione Umbria, Direzione Regionale Attività Produttive, Cultura Formazione, Istruzione e Lavoro, Servizio Programmazione Forestale, Faunistico-Venatoria ed Economia Montana, faceva presente all'Ente che, con D.G.R. n. 3203 del 09.06.1998 la Giunta, ritenendo che gli Statuti degli Enti di Uso civico, pur condivisibili nella impostazione generale, dovessero essere oggetto di ulteriore revisione al fine dell'adeguamento degli stessi alla normativa vigente, aveva nominato un' apposita Commissione che aveva provveduto alla predisposizione di uno statuto tipo.

L'Ente veniva invitato a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale e ad inviarne copia per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Comunanza agraria di Montaglioni non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.72.6 Comunanza Agraria di Montebufo

La Comunanza Agraria di Montebufo ha sede nella frazione di Montebufo in Comune di Preci (PG). Secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita nell'anno 1896 ed è disciplinata dallo Statuto approvato con Determinazione dirigenziale n. 3818 del 19 maggio 2004, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria di Montebufo non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot.n. 1795 del 2 luglio 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Montebufo, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

4.72.7 Comunanza Agraria di Poggio di Croce

Con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 la Regione Umbria ha trasmesso a questa Sezione pregressa corrispondenza con l'Ente nella quale si richiedeva allo stesso di riesaminare lo statuto inoltrato per l'approvazione in quanto difforme dalla bozza tipo. Non risulta agli atti lo statuto modificato rispetto alla versione approvata dalla G.P.A. nel 1936.

La Comunanza agraria di Poggio di Croce non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

4.72.8 Comunanza Agraria di Preci

La Comunanza Agraria di Preci ha sede in Preci, "*capoluogo*" del Comune di Preci e secondo lo statuto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita nell'anno 1895 in cui venne deliberato il primo regolamento reso esecutorio dalla Prefettura di Perugia il 12.02.1897. La proprietà immobiliare consiste in terreni seminativi, boschivi e pascolivi sui quali gli utenti vi esercitano il diritto di uso civico. Di un fabbricato in Preci adibito a sede della comunanza e di un forno per la cottura di pane per uso degli utenti stessi. La Comunanza è disciplinata dallo Statuto medesimo - con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria di Poggio di Croce non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.72.9 Comunanza Agraria di Roccanolfi

Con nota prot. 27363IV del 12 ottobre 1999 (trasmessa a questa Sezione con prot. n. 3266 del 20 novembre 2024) la Regione Umbria, Direzione Regionale Attività Produttive, Cultura Formazione, Istruzione e Lavoro, Servizio Programmazione Forestale, Faunistico-Venatoria ed Economia Montana, faceva presente all'Ente che, con D.G.R. n. 3203 del

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

09.06.1998 la Giunta, ritenendo che gli Statuti degli Enti di Uso civico, pur condivisibili nella impostazione generale, dovessero essere oggetto di ulteriore revisione al fine dell'adeguamento degli stessi alla normativa vigente, aveva nominato un' apposita Commissione che aveva provveduto alla predisposizione di uno statuto tipo.

L'ente Ente veniva invitato a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale e ad inviarne copia per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Comunanza agraria di Roccanolfi non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Con nota istruttoria prot.n. 1796 del 2 luglio 2024, è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Roccanolfi, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota prot. n. 1904 del 17 luglio 2024 l'ente ha comunicato che lo stesso è sito nel comune di Preci ed è amministrato da un Consiglio d'amministrazione, un Presidente ed un Vicepresidente. Il Consiglio si compone di cinque Consiglieri ed è eletto dagli utenti. Il Presidente viene nominato a maggioranza assoluta dei presenti con votazione singola, il

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Vicepresidente viene scelto tra gli eletti, il più anziano di età, a parità di voti, Il Consiglio ed il Presidente restano in carica per quattro anni.

Il Consiglio, tra le altre cose, ha, da statuto, il compito di deliberare la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici, delibera l'istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio dell'uso civico, delibera, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la permuta dei beni immobili di proprietà dell'ente, delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'ente. Il Presidente rappresentante legale e processuale della Comunanza procede agli atti conservativi in favore dell'Ente, convoca il Consiglio d'Amm.ne, predispone l'ordine del giorno, presiede le adunanze, dà esecuzione alle delibere, firma gli atti, presiede gli incanti, stipula contratti, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari. La Comunanza si avvale di un verbalizzante "*libero professionista*". La Comunanza ha inoltre rappresentato di non avere dipendenti.

La sede dell'ente è posta all'interno di un fabbricato sito in Roccanolfi ora soggetto ad interventi di ristrutturazione dovuti al sisma 2016, di proprietà della Comunanza stessa.

La Comunanza ha rappresentato di essere titolare dei domini di uso civico di pascolo, legnatico e tartufigeno e che, come previsto dallo statuto, ogni utente può richiedere ed ottenere l'affitto di terreni di proprietà dietro pagamento di un canone annuo fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno (attualmente affittato a terzi con asta pubblica).

Il diritto di legnatico comporta l'assegnazione agli utenti, a titolo gratuito, là dove vi sia disponibilità di boschi e richieste degli interessati di porzioni di boschi per soddisfare le esigenze del relativo nucleo famigliare. Il diritto di "*cavare tartufi*" è, secondo quanto riferito, affittato a terzi. Tutte le decisioni della Comunanza vengono assunte con apposita delibera affissa nell'albo dell'Ente

L'affitto a terzi dei beni di uso civico avviene con asta.

La Comunanza ha riferito di non avere particolari rapporti con il Comune di Preci e con la Regione Umbria se non nelle materie e per gli aspetti previsti dalla l. 168/2017.

La Comunanza Agraria di Roccanolfi ha riferito, infine, di non percepire il contributo previsto dall'art 61 della LR 18/2011.

4.72.10 Comunanza Agraria di Saccovescio

La Comunanza agraria di Saccovescio in Comune di Preci e secondo lo Statuto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

nell'anno 1895. I beni dell'ente sono costituiti in terreni, seminativi, pascolivi, boschivi sui quali gli utenti della frazione esercitano il diritto di uso civico.

La Comunanza agraria di Saccovescio non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot.n. 1797 del 2 luglio 2024, è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Saccovescio, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota prot. n. 1842 del 5 luglio 2024 l'ente ha comunicato di essere titolare dei domini di uso civico di pascolo, legnatico e tartufigeno e che, come previsto dallo statuto, ogni utente può richiedere ed ottenere l'affitto di terreni di proprietà dell'ente dietro pagamento di un canone annuo fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. Nel caso in cui vi siano più richieste da parte degli utenti l'assegnazione avviene previo esperimento di apposita asta. Attualmente, la Comunanza ha riferito che i terreni di proprietà sono affittati ad azienda non utente, previa asta. All'Ente resta, in ogni caso, il diritto di *pascipascolo* esercitato gratuitamente dagli utenti. Il diritto di legnatico comporta l'assegnazione agli utenti, a titolo gratuito, là dove vi sia disponibilità di boschi e richieste degli interessati di porzioni di boschi per soddisfare le esigenze del

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

relativo nucleo famigliare. Il diritto di *cavare tartufi* è stato aggiudicato con asta a soggetto terzo.

La Comunanza ha riferito che tutte le decisioni vengono assunte con apposita delibera affissa nell'albo dell'ente e pubblicate per estratto sul sito realizzato *ad hoc* nel 2023 e che l'affitto a terzi dei beni di uso civico avviene con asta.

Attualmente la Comunanza ha dichiarato di non avere particolari rapporti con il Comune di Preci e con la Regione Umbria se non nelle materie e per gli aspetti previsti dalla l. 168/2017 e di non percepire il contributo previsto dall'art. 61 l.r. 18/2011.

4.72.11 Comunanza Agraria di Guaita Sant'Eutizio

Con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 la Regione Umbria ha trasmesso pregressa corrispondenza con l'ente, il quale chiedeva chiarimenti in ordine all'approvazione del nuovo statuto. Alla comunicazione viene allegato un testo di statuto approvato nel 1962.

La Comunanza agraria di Guaita Sant'Eutizio non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot.n. 1798 del 2 luglio 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato richiesto, alla Comunanza agraria, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

4.72.12 Comunanza Agraria di Todiano

La Comunanza Agraria di Todiano ha sede nella frazione di Todiano in Comune di Preci (PG) e, secondo quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita nell'anno 1898 ed è disciplinata dal medesimo Statuto approvato con Determinazione dirigenziale n. 4163 del 26 maggio 2004, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria di Todiano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.72.13 A.S.B.U.C. di Castelvecchio

L'ASBUC di Castelvecchio ha sede nel Comune di Preci, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata costituita con d.m. del 15 maggio 1925 ed è disciplinata dallo Statuto approvato con Determinazione dirigenziale n. 3617 del 12 maggio 2004, dalle norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla l.r. 17 gennaio 1984 n.1 e dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'ASBUC di Castelvecchio non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

Con nota istruttoria prot.n. 1799 del 2 luglio 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato richiesto, all'ASBUC di Castelvecchio, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.73 San Gemini

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di San Gemini con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1075 del 3 maggio 2024 ha rappresentato che *"…nel territorio comunale non risultano proprietà pubbliche e collettive di uso civico"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.74 San Giustino

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di San Giustino con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1769 del 1° luglio 2024 ha rappresentato che *"…nel territorio del Comune di San Giustino non sono presenti Domini Collettivi"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.75 San Venanzo

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di San Venanzo con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1082 del 3 maggio 2024 ha rappresentato che *"…non ricadono domini collettivi gestiti dal Comune o da enti esponenziali delle collettività territoriali"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.76 Sant'Anatolia di Narco

SANT'ANATOLIA DI NARCO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
C. A. GAVELLI
C.A. GROTTI

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.76.1 Comune di Sant'Anatolia di Narco

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Sant'Anatolia di Narco, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1345 del 21 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, comunicando che l'amministrazione comunale non ha mai nominato un referente dei domini collettivi e che, nel corso del 2024, la stessa individuerà una specifica unità operativa che si occuperà delle funzioni amministrative.

L'ente ha rappresentato che nel comune è presente la Comunanza Agraria delle Grotti con sede in Sant'Anatolia di Narco, della quale vengono forniti i riferimenti. La Comunanza gestisce i beni della Frazione di Grotti.

Il Comune non ha demandato a terzi la gestione dei beni di uso civico e non sono mai stati dati incarichi esterni inerenti la materia dei domini collettivi.

Il Comune ha riferito, inoltre, che agli atti degli uffici non vi sono atti di affrancazione o comunque atti adottati in tema di domini collettivi e che l'ente non è dotato di un regolamento in materia di godimento degli usi civici e domini collettivi.

Non sono state individuate, in assenza dei relativi procedimenti, modalità di contabilizzazioni dei procedimenti di affrancazione, mappatura delle spese relative agli incarichi, incassi di canoni enfiteutici da affrancazione e destinazione dei relativi introiti.

Il Comune ha rappresentato che non sono presenti atti ai sensi dell'art.2, comma 3 della l.r. 17 gennaio 1984, n.1, nel periodo di vigenza della norma e che non risultano retrocessioni al comune di beni legittimati di cui all'art. 4 della l.r. 17 gennaio 1984, n.1 né terreni che abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Comune ha dichiarato che l'utilizzo dei beni civici avviene in conformità alla presenza di piani di sviluppo economico. Infine, non risultano contributi ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. 17 gennaio 1984, n.1 nel periodo di vigenza della norma o flussi finanziari relativi ai contributi ai sensi dell'art. 61 della l.r. n. 18/2011. Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 2548 del 24 settembre 2024 l'Ente ha comunicato che, da una ricerca effettuata dall'Ufficio di Polizia locale, è emerso che l'attività di vigilanza svolta dall'anno 2001 al 2024, sui beni di uso civico ha comportato 13 denunce per danneggiamento o per abusi di vario genere e 4 verbali di contestazione con relative sanzioni amministrative. Si evidenzia altresì che nell'ambito delle attività amministrative connesse al progetto CUP F61B21004790001m **S.S. 685 "delle Tre Valli Umbre** è emerso che alcune particelle di terreno parzialmente gravate da usi civici sono risultate catastalmente intestate a soggetti privati. Soltanto nel corso del 2024, il Comune, a seguito del verbale di accertamento dei diritti civici[144], ha preso contezza di tale circostanza (nonostante la stessa risultasse da tempo in catasto). Conseguentemente, soltanto in data 15.7.2024, con il concorso del Comune di S. Anatolia di Narco è stato avviato il procedimento di reintegra, attualmente sospeso in virtù della pendenza del contenzioso iscritto al n. 28/2024 innanzi al Commissariato per la liquidazione degli usi civici competente.

La Sezione prende atto che il Comune non ha ritenuto di riferire in merito a tali avvenimenti, pur se connessi alla vigilanza in tema di usi civici. Tali elementi di informazione sono stati comunque acquisiti per il tramite della Regione Umbria.

Con nota istruttoria prot. n. 3191 del 12 novembre 2024 questa Sezione chiedeva alla Regione Umbria di voler fornire copia del provvedimento emesso dal Commissario agli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana il 4 novembre u.s. e concernente un terreno interessato dal cantiere ANAS lungo la strada statale 685 delle "Tre Valli Umbre". Con nota di riscontro prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 la Regione ha trasmesso il provvedimento richiesto,

[144] Attività posta in essere dalla Regione e comunicata dall'amministrazione nell'ambito del procedimento amministrativo relativo all'opera infrastrutturale con pec 92208 del 7 maggio 2024.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

emesso a seguito dell'esposto presentato il 28 giugno 2024 da una Associazione, con il quale veniva denunciata al Commissariato usi civici per Lazio, Umbria e Toscana, l'illegittima occupazione da parte di Anas spa di alcuni terreni siti nel Comune di Sant' Anatolia, che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, costituivano proprietà collettiva dei naturali di Sant' Anatolia di Narco. Con ordinanza n. 392 del 4 novembre 2024 il Commissario agli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana ha ordinato il sequestro giudiziario di un terreno sito nel territorio comunale e, con successiva ordinanza n. 393 del 4 novembre 2024, ha esteso il giudizio anche all'area dell'intero tracciato del Progetto della S.S. 685 "Tre Valli Umbre".

La Sezione, inoltre, preso atto della sentenza n.2 (cron.n.34) del 20 gennaio 2021 del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana con la quale il Commissario aggiunto pronunziandosi nella controversia […]:

" 1. dichiara che i corpi idrici siti nel Comune di Sant'Anatolia di Narco denominati : "Fonte Tofele" (foglio 10, particella 177), "Fonte Petrulio" (foglio 10 particella 198), "Fonte Etrica"(foglio 27, particella 101), "Fonte acque Doe" (foglio 27, particelle n. 170 - sorgente, n. 182 - bottino), "Fonte Eremita" (foglio 41, particella n. 9), "Fonte Gavelli" (foglio 38, particella 659) appartengono al patrimonio civico dei naturali del Comune suddetto;

2. *condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che si liquidano in € 10.343,00 per compensi ed € 1.551,45 di spese generali (15% sul compenso totale) per un importo finale di € 11.894,45 oltre a iva e cpa come per legge;*
3. *pone le spese di consulenza definitivamente a carico dei resistenti in solido tra loro"*

con nota prot.n. 2324 del 10 settembre 2024, ha chiesto di relazionare sulle misure consequenziali adottate dal Comune in ottemperanza al dispositivo della Sentenza stessa e di fornire informazioni riguardo ogni eventuale elemento utile.

Con nota prot. n. 2492 del 19 settembre 2024 il Comune ha fornito riscontro comunicando che a seguito della sentenza in parola, il Comune ha provveduto a corrispondere ai ricorrenti la propria quota delle spese legali liquidate in sentenza, proponendo reclamo avverso la medesima avanti alla Corte di Appello di Roma, Sezione Usi civici, che, con sentenza del 13-30.12.2022 ha disposto la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. Conseguentemente il Comune, per il tramite dei propri legali, ha chiesto

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ai ricorrenti la restituzione degli importi corrisposti, dando mandato al proprio legale di agire giudizialmente, in quanto gli stessi non hanno provveduto[145].

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto di relazionare in ordine: 1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del

[145] Nel mese di maggio 2018 era stato presentato un esposto, da parte di due cittadini, con cui si lamentava che il Comune di Sant'Anatolia di Narco avesse dato in concessione la gestione idrica delle sorgenti d'acqua esistenti nel Comune su territori gravati da usi civici ad una società per azioni, la quale rivenderebbe l'acqua agli utenti. Con Sentenza n. 2/2021 del 18.01.2021 del Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Regione Lazio, Umbria e Toscana, all'esito del giudizio n. 11/2018 RG, il Comune di Sant'Anatolia di Narco, in solido con la Regione Umbria, con l'AURI Umbria / ATI3 Umbria e una SpA, erano stati condannati a pagare agli istanti la complessiva somma di euro 11.894,45. Con atto n. 26 del 1 giugno 2022, il responsabile del servizio area edilizia e urbanistica del Comune di Sant'Anatolia di Narco determinava di impegnare la somma necessaria per far fronte alle spese di € 3.432,74 al capitolo 138 del bilancio corrente; di liquidare la somma € 3.432,74, come disposto dalla sentenza n. 2/2021 del 18.01.2021 del commissariato per la liquidazione degli usi civici della Regione Lazio, Umbria e Toscana, all'esito del giudizio n. 11/2018 RG, ai ricorrenti nella quota parte del 50% ciascuno; di imputare la spesa di € 3.432,74 al capitolo 138 del bilancio corrente.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro prot. n. 3072 del 30 ottobre 2024 l'Ente ha fornito informazioni precisando che non sono presenti canoni enfiteutici tra le entrate e che le somme derivanti dall'amministrazione degli usi civici provengono dai contratti di affitto dei terreni e sono regolarmente incamerate tramite ordinativi d'incasso emessi annualmente.

Il Comune ha segnalato che, solo per l'anno 2023, tali somme risultano accertate ma non riscosse a causa del mancato pagamento da parte della società. A seguito di tale inadempienza, il Comune ha avviato le procedure legali necessarie al recupero delle somme dovute. Attualmente è stato raggiunto un accordo con la società per una rateizzazione dell'importo. Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011 allegato 4/3 principio contabile applicato concernente la contabilità economica -patrimoniale, il Comune ha evidenziato che lo stesso adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale in forma semplificata. In tale contesto, i terreni gravati da uso civico sono inventariati all'interno della categoria 'Terreni', con codice identificativo 1.2.2.02.13.01.001.

4.76.2 Comunanza Agraria di Grotti

In esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 210 del 6 marzo 2018 avente per oggetto "Legge n. 168/2017. Iscrizione degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico nell'elenco delle persone giuridiche", la Comunanza agraria di Grotti risulta iscritta nel registro delle persone giuridiche di diritto privato al n. 119/20, con data di iscrizione 27 marzo 2020 ed è disciplinata dallo Statuto, trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 2205 del 30 agosto 2024[146].

[146] Con D.G.R. 8 ottobre 2019, n. 1109 (Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 54 del 23 ottobre 2019) è stato reso esecutivo il nuovo statuto della Comunanza Agraria di Grotti,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Dominio ha lo scopo di curare gli interessi della collettività degli utenti, provvedendo alla conservazione, miglioramento e amministrazione dei beni costituenti il patrimonio collettivo, alla regolamentazione del godimento diretto e indiretto di esso e alla tutela dei diritti degli utenti in riferimento a qualsiasi forma di esercizio delle facoltà derivanti dagli usi civici; in particolare favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o di soggetti privati operanti nel proprio territorio intervenendo, se necessario, con erogazione di contributi anche mediante assegnazione in comodato d'uso di strutture a sostegno di iniziative a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali nonché ambientali e paesaggistici.

Con nota istruttoria prot.n. 1800 del 2 luglio 2024 è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Grotti, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Con nota acquisita al prot. n. 1940 del 22 luglio 2024 la Comunanza agraria di Grotti ha comunicato il nominativo del referente che, come da Statuto, è il Presidente *pro-tempore*. La stessa ha riferito di non avere dipendenti o struttura operativa che espleti le varie mansioni ed ha indicato gli organi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione formato dal Presidente e da due Consiglieri nelle persone, e l'Assemblea degli Utenti che è composta da tutti gli Utenti. Il consiglio, come da Statuto, si avvale di una persona esterna che svolge le funzioni

approvato in assemblea generale in data 18 maggio 2019. Con determinazione dirigenziale 27 marzo 2020, n. 2714 (Supplemento ordinario n. 6 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 27 dell'8 aprile 2020) della direzione regionale risorse, programmazione, cultura e turismo - servizio attività legislativa e segreteria della giunta regionale il Dominio Collettivo denominato "Comunanza Agraria di Grotti" con sede in via dei Tigli – frazione Grotti - Sant'Anatolia di Narco (PG) è stato iscritto nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, al n. 119/20 Parte Prima e n. 119/20 parte analitica.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

di segretario. I diritti di uso civico spettanti agli utenti sono il pascolo ed il legnatico e come diritto secondario la cava dei tartufi.

Il diritto di pascolo consente agli utenti di poter usufruire del pascolo nel periodo consentito dalla norma, si esercita tramite una comunicazione singola annuale specificando il numero dei capi e la specie con conseguente pagamento della quota prevista per capo. Il diritto di legnatico consente agli utenti di poter usufruire di una determinata quantità di legname ritraibile dal taglio dei boschi da utilizzare per il focolare domestico e per il riscaldamento. Il diritto relativo alla cava dei tartufi permette agli utenti di poter eseguire la cava dei tartufi sulla proprietà del dominio. Questo diritto, essendo un diritto secondario, si esercita tramite la partecipazione ad un'asta riservata agli utenti che prevede il pagamento di un canone annuo.

La Comunanza ricorre ad un'asta aperta a tutti, come da Statuto, solo in assenza di richieste da parte degli utenti.

Le decisioni dell'Assemblea degli Utenti e del Consiglio di amministrazione vengono riportate in apposite Deliberazioni che, una volta redatte, vengono esposte nella bacheca dell'Ente.

Gli avvisi relativi all'esercizio degli usi civici (legnatico, pascolo, cava dei tartufi) vengono affissi oltre che nella bacheca anche negli spazi di pubblica affissione presente nei paesi facenti parte del territorio, ottemperando così alla norma che prevede di darne ampia diffusione nei luoghi più frequentati.

La Comunanza Agraria è autonoma e non ha alcuna interlocuzione con il Comune, inoltre non sono stati predisposti atti gestori né con il Comune né con la Regione. Alla Regione Umbria vengono sottoposte solo le Deliberazioni soggette alla verifica di legittimità che nello specifico sono le Deliberazioni per il cambio di destinazione d'uso dei terreni, l'approvazione di Statuti e Regolamenti, l'apposizione di servitù. La Comunanza Agraria di Grotti ha riferito, infine, di non aver mai ottenuto i contributi previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.77 Scheggia e Pascelupo

SCHEGGIA E PASCELUPO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO
A.S.B.U.C. VALDORBIA
CONSORZIO POSSIDENTI ISOLA FOSSARA
UNIVERSITÀ COMUNANZA DELLE FAMIGLIE CAMPITELLO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.77.1 Comune di Scheggia e Pascelupo

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Scheggia e Pascelupo, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1108 del 7 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che il referente per gli usi civici del Comune è il Responsabile dell'Area Polizia Locale – Settore Patrimonio e Manutenzioni, nominato con Decreto Sindacale n.4 del 20.11.2023 e che vi è un'unità di personale preposto per le funzioni amministrative.

Nel territorio del Comune di Scheggia e Pascelupo sono presenti i seguenti enti esponenziali delle collettività territoriali: Università Comunanza delle Famiglie di Campitello loc. Campitello e il Consorzio dei possidenti di Isola Fossara.

Il Comune ha precisato altresì di avere domini collettivi intestati, che non sono gestiti in amministrazione separata, bensì attraverso Regolamento.

Il Comune ha riferito che non ha demandato a terzi la gestione dei beni di uso civico e che non risultano attualmente conferiti incarichi esterni per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici o comunque inerenti la materia dei domini collettivi e non sono presenti atti di affrancazione o atti adottati in tema di domini collettivi.

In allegato alla nota, il Comune ha trasmesso il Regolamento Comunale per la disciplina dei diritti di uso civico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 10/11/2016 ed aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 07/05/2018.

Per quanto concerne le modalità di contabilizzazione dei procedimenti di affrancazione, delle spese relative agli incarichi e dei proventi da canoni enfiteutici da affrancazione, il Comune ha precisato che tali fattispecie non risultano presenti e che non si registrano atti

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

emanati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 1/1984 e casi di retrocessione al Comune di beni legittimati.

Nel Comune di Scheggia e Pascelupo non risultano presenti terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, in base agli strumenti urbanistici adottati dal Comune. Il Comune ha rappresentato inoltre che, nel proprio PRG approvato nell'anno 2008, ha individuato nella tavola ST01 della Parte Strutturale, le zone gravate da uso civico definendone le relative prescrizioni d'uso e che non ha piani di sviluppo economico per l'utilizzazione dei beni civici l'ente ha infine riferito che non ha percepito contributi né come previsto dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 1/1984 né come previsto dall'art. 61 della L.R. n. 18/2011.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Scheggia e Pascelupo di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con successiva nota di riscontro prot. n. 2508 del 20 settembre 2024 il Comune di Scheggia e Pascelupo ha comunicato che dispone di un Regolamento Comunale per la disciplina dei diritti di uso civico, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 10/11/2016 ed aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 07/05/2018.

Per quanto concerne gli usi civici "Fida pascoli", il Comune ha precisato che, con Avviso Pubblico del 26/04/2021 allegato alla Determinazione dell'Area Tecnica n.91 del 26/04/2021, lo stesso aveva avviato le procedure per la concessione in affitto per gli anni 2021-2023, tramite pubblico incanto, di pascoli esuberanti di proprietà comunali gravati da uso civico.

Con successiva Determinazione dell'Area Tecnica n. 107 del 10/05/2021, i pascoli sopra citati sono stati assegnati. Il Comune di Scheggia e Pascelupo ha riferito di aver stipulato con i soggetti aggiudicatari, singoli contratti di affitto registrati. Mentre per quanto concerne l'assegnazione di legnatico, l'Area Polizia Locale in data 02/12/2023, ha pubblicato apposito Avviso per l'esercizio dei diritti di uso civico per la raccolta programmata di legna viva.

Successivamente in data 02/01/2024 la commissione di gara in seduta pubblica ed alla presenza di alcuni rappresentanti delle famiglie residenti nel Comune ha assegnato tramite procedura di sorteggio i lotti messi a bando.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Comune ha riferito che, in data 11/01/2024 il Responsabile dell'Area Polizia Locale ha trasmesso tramite PEC all'Agenzia Forestale Regionale ed alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Scheggia e Pascelupo, l'apposita comunicazione di taglio bosco, nonché i verbali relativi alle assegnazioni di parti uso civico per la stagione silvana 2023/2024 e che l'Area Polizia Locale ed i Carabinieri Forestali di Scheggia e Pascelupo, hanno svolto periodicamente sia per l'affitto pascoli che per l'assegnazione di legnatico, verifiche e sopralluoghi sui terreni e nei boschi su cui gravano gli usi civici, al fine di monitorare il corretto operato degli assegnatari ed il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine: 1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione; e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota prot. n. 3090 del 31 ottobre 2024 il Comune ha riferito che, in base al Regolamento Comunale per la disciplina dei diritti di uso civico, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 10/11/2016 ed aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 07/05/2018, l'Ente percepisce esclusivamente canoni di affitto per la gestione dei "Fida pascoli" e proventi per la raccolta programmata di legna "viva", mentre non si registrano altre tipologie di entrata in virtù di quanto già relazionato. Nello specifico il Comune ha rappresentato che nel Rendiconto di Gestione 2023 i proventi di cui sopra, sono allocati nel Conto di Bilancio, nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale come riportato all'interno della seguente tabella:

Proventi	Conto di Bilancio	Conto Economico	Stato Patrimoniale
Fida pascoli	Titolo III° Entrate Extratributarie Proventi dalla Gestione dei beni Cod. Bilancio 3.01.03.02.001	Proventi derivanti dalla gestione dei beni A-4 a Codice 1.2.4.2.1.1	La somme incassate al 31.12.2023 sono confluite nella voce: Disponibilità Liquide Conto di Tesoreria Istituto Tesoriere (1a) I residui attivi non incassati al 31.12.2023 sono confluiti nella voce: Crediti Altri Crediti Altri (4c) al netto del relativo FCDE I terreni su cui gravano gli usi civici sono contabilizzati nelle: Immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali Terreni A B-III-2-2.1

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Raccolta programmata di legna viva	Titolo III° Entrate Extratributarie Vendita dei beni Cod. Bilancio 3.01.01.01.999	Ricavi della vendita di beni A-4 b Codice 1.2.1.1.99.1	La somme incassate al 31.12.2023 sono confluite nella voce: Disponibilità Liquide Conto di Tesoreria Istituto Tesoriere (1a) I residui attivi non incassati al 31.12.2023 sono confluiti nella voce: Crediti Altri Crediti Altri (4c) al netto del relativo FCDE I terreni su cui gravano gli usi civici sono contabilizzati nelle: Immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali Terreni A B-III-2-2.1

Fonte: Nota prot. 3090 del 31 ottobre 2024 Comune di Scheggia e Pascelupo.

Il Comune ha infine dichiarato che, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, allegato 4/3 principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, "*i beni collettivi sono contabilizzati all'interno dello Stato Patrimoniale, tra le Immobilizzazioni materiali - Altre immobilizzazioni materiali -Terreni*".

Con nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria ha comunicato, in relazione al Comune di Scheggia e Pascelupo, che lo stesso è subentrato all'ASBUC Valdorbia nel 1993 a seguito di soppressione della stessa, con trasferimento dei diritti, disposto con DGR 7299/1993.

4.77.2 Università Comunanza delle Famiglie di Campitello

L'Università Comunanza delle Famiglie di Campitello ha sede in località Campitello in comune di Scheggia e Pascelupo (PG) ed è disciplinata dallo statuto – trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, approvato con Determinazione dirigenziale n. 2322 del 20 marzo 2002[147] - con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191,

[147] In Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 17 aprile 2002.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Università comunanza delle famiglie di Campitello è una associazione, senza fini di lucro, di famiglie residenti a Campitello che ha per scopo quello di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo degli utenti, destinando le rendite alla copertura delle spese di gestione, per il miglioramento del patrimonio e per lo svolgimento di tutte le iniziative volte ad incrementare l'economia montana della zona. L' Università Comunanza delle Famiglie di Campitello non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot. n. 1649 del 12 giugno 2024, cui non è stato dato riscontro, è stato richiesto, alla Università Comunanza delle Famiglie di Campitello, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011 (la Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

4.77.3 Consorzio Possidenti di Isola Fossara

Il Consorzio Possidenti di Isola Fossara ha sede nella frazione di Isola Fossara in Comune di Scheggia e Pascelupo e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stato costituito con decreto del 30.08.1875 e si amministra con lo Statuto Regolamento approvato con DGR n. 5533 del 26 agosto 1997 - con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n. 81 nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

Il Consorzio Possidenti di Isola Fossara non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.78 Scheggino

SCHEGGINO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI SCHEGGINO
C.A MONTE S. VITO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.78.1 Comune di Scheggino

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Scheggino, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1106 del 7 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che il servizio preposto in relazione ai domini collettivi e, in particolare, agli usi civici è l'Ufficio Tecnico il cui referente è individuato nel Responsabile dell'Area. Nel Comune di Scheggino è presente la Comunanza Agraria di Monte San Vito. Il Comune non ha demandato a terzi la gestione dei beni di uso civico e ha comunicato che negli ultimi dieci anni sono stati affidati i seguenti incarichi professionali per l'esecuzione delle operazioni di martellamento e assistenza tecnica nella fase di assegno del legnatico di uso civico:

- Determina dell'Area Tecnica n.68/2015 - Legnatico Uso Civico 2015-2016 – Affidamento Incarico Professionale per Predisposizione Progetto di Taglio, Esecuzione Operazioni di Martellamento, Assistenza Tecnica nelle Fasi di Assegno;
- Determina dell'Area Tecnica n.29/2017 - Legnatico Uso Civico 2016-2017 – Affidamento Incarico Professionale per Predisposizione Progetto di Taglio, Esecuzione Operazioni di Martellamento, Assistenza Tecnica nelle Fasi di Assegno;
- Determina dell'Area Tecnica n.31/2021 - Legnatico Uso Civico 2020-2021 – Affidamento Incarico Professionale per Predisposizione Progetto di Taglio, Esecuzione Operazioni di Martellamento, Assistenza Tecnica nelle Fasi di Assegno;

Il Comune ha altresì rappresentato che, negli ultimi dieci anni, non sono stati adottati atti di affrancazione e che, per quanto riguarda gli usi civici, negli ultimi dieci anni, sono stati adottati i seguenti atti riguardanti l'assegnazione del legnatico e le determinazioni sul pascolo estivo della montagna di Civitella:

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- Delibera di Giunta Comunale n.30/2014 - Assegnazione Legnatico Uso Civico Stagione Silvana 2014-2015 – Determinazioni
- Delibera di Giunta Comunale n.63/2015 - Assegnazione Legnatico Uso Civico Stagione Silvana 2015-2016– Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale n.81/2016 - Assegnazione Legnatico Uso Civico Stagione Silvana 2016-2017 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale n.73/2017 - Assegnazione Legnatico Uso Civico Stagione Silvana 2017-2018 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale n.123/2018 - Assegnazione Legnatico Uso Civico Stagione Silvana 2018-2019 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale n. 9/2020 - Assegnazione Legnatico Uso Civico Stagione Silvana 2019-2020 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale N.19/2022 - Assegnazione Legnatico Uso Civico Stagione Silvana 2021-2022 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale N.3/2014 - Pascolo Estivo Montagna di Civitella Stagione Silvana 2014 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale N.56/2015 - Pascolo Estivo Montagna di Civitella Stagione Silvana 2015 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale N.53/2016 - Pascolo Estivo Montagna di Civitella Stagione Silvana 2016 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale N.55/2017 - Pascolo Estivo Montagna di Civitella Stagione Silvana 2017 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale N.56/2018 - Pascolo Estivo Montagna di Civitella Stagione Silvana 2018 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale N.61/2019 - Pascolo Estivo Montagna di Civitella Stagione Silvana 2019 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale N.57/2020 - Pascolo Estivo Montagna di Civitella Stagione Silvana 2020 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale N.40/2021 - Pascolo Estivo Montagna di Civitella Stagione Silvana 2021 – Determinazioni
Delibera di Giunta Comunale N.59 /2022 - Pascolo Estivo Montagna di Civitella Stagione Silvana 2022 – Determinazioni

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Delibera di Giunta Comunale N.81/2023 - Pascolo Estivo Montagna di Civitella Stagione Silvana 2023 – Determinazioni

Il Comune di Scheggino ha riferito di aver adottato i seguenti regolamenti inerenti all'uso civico: - Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 13/07/1998 - Regolamento per assegno uso civico – legnatico; - Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 30/10/1946 – Regolamento di pascolo (non allegata).

Il Comune ha fatto presente che non si rilevano scritture contabili in relazione ai procedimenti di affrancazione e che, per quanto concerne la mappatura delle spese relative agli incarichi di cui sopra, le stesse sono state tracciate in appositi capitoli di bilancio indicati nelle determine citate.

Per il Comune di Scheggino non risultano atti emanati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 nel periodo di vigenza della norma.

Non si rilevano, secondo quanto riferito, casi di retrocessione al Comune di beni legittimati né l'esistenza, negli ultimi dieci anni, di terreni che abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dal Comune.

Il Comune ha infine rappresentato che non si rileva l'utilizzo dei beni civici secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e che non si registrano flussi finanziari o atti relativi ai contributi previsti dagli artt. 8-9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 dal periodo di vigenza della disposizione o relativi ai contributi previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine: 1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:
a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione; e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".
Con nota prot. n. 3073 del 30 ottobre 2024 il Comune ha riferito che, per quanto concerne la riscossione delle entrate, non sono presenti canoni enfiteutici tra le entrate e che le somme derivanti dall'amministrazione degli usi civici provengono dai contratti di affitto dei terreni e sono regolarmente incamerate tramite ordinativi d'incasso emessi annualmente. Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/3 principio contabile applicato concernente la contabilità economica - patrimoniale, il Comune ha evidenziato che adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale in forma semplificata e che "*In tale contesto, i terreni gravati da uso civico sono opportunamente inventariati all'interno della categoria 'Terreni', con codice identificativo 1.2.2.02.13.01.001*".

4.78.2 Comunanza Agraria di Monte San Vito

La Comunanza agraria di Monte San Vito ha sede nella frazione di Monte San Vito, in Comune di Scheggino. Esso si amministra, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 con lo Statuto-Regolamento (privo di determinazione di approvazione) con le norme della legge 16 giugno

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n. 81 nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

La Comunanza agraria di Monte San Vito non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

L'attività istruttoria è stata svolta nei confronti del Comune di Scheggino, quale soggetto vigilante.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Scheggino di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con successiva nota di riscontro prot. n. 2560 del 25 settembre 2024 il Comune di Scheggino ha comunicato che l'amministrazione ha svolto in continuità nel corso degli anni attività amministrativa di assegnazione di legnatico e di accesso e uso del pascolo estivo, richiamando la nota trasmessa in data 07/05/2024.

Il Comune ha riferito che, nel corso dell'ultimo decennio, non risultano agli atti provvedimenti sanzionatori emanati a seguito dell'ordinaria attività di vigilanza espletata.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.79 Sellano

SELLANO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI SELLANO
C.A. CAMMORO
U. A. ORSANO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.79.1 Comune di Sellano

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Sellano, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1150 del 9 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che il referente per gli usi civici è il Responsabile dell'Area Tecnica, nominato con Decreto Sindacale n.1 del 03.05.2024 e che, nel territorio comunale sono presenti i seguenti enti esponenziali delle collettività territoriali: Comunanza Agraria di Cammoro e Università Agraria di Orsano.

Il Comune ha precisato altresì che ci sono domini collettivi intestati al Comune, che al momento non sono oggetto di specifica regolamentazione in quanto il relativo uso civico è venuto meno nel corso degli anni.

Il Comune riferisce che, di essi, si è tuttavia tenuto debitamente conto in sede di pianificazione urbanistica (PRG) e che l'Ente non ha demandato a terzi la gestione dei beni di uso civico né ha conferito incarichi esterni per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici o comunque inerenti alla materia dei domini collettivi.

Secondo quanto dichiarato, non sono presenti atti di affrancazione o atti adottati in tema di domini collettivi.

In allegato alla comunicazione di riscontro il Comune ha trasmesso il Regolamento Comunale per la disciplina dei diritti di uso civico di pascolo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2016.

Il Comune ha rappresentato che le fattispecie concernenti le modalità di contabilizzazione dei procedimenti di affrancazione, delle spese relative agli incarichi e dei proventi da canoni enfiteutici da affrancazione, non risultano presenti.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Comune riferisce che non si registrano atti emanati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 1/1984 e non si rilevano casi di retrocessione al Comune di beni legittimati. Non risultano, inoltre, presenti terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, in base agli strumenti urbanistici adottati dal Comune.

L' Ente ha riferito che nel proprio PRG approvato nell'anno 2009, "*ha individuato nella tavola S1 sistema paesaggistico ambientale della Parte Strutturale, le zone gravate da uso civico definendone le relative prescrizioni d'uso*" e che non ha piani di sviluppo economico per l'utilizzazione dei beni civici né ha percepito contributi come previsto dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 1/1984 o come previsto dall'art. 61 della L.R. n. 18/2011.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Sellano di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con successiva nota di riscontro prot. n. 2529 del 23 settembre 2024 il Comune di Sellano ha comunicato che dispone di un Regolamento Comunale per la disciplina dei diritti di uso civico, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 30/04/2016 (acquisito agli atti con la precedente nota di riscontro).

Per quanto concerne gli usi civici "*Fida pascoli*", il Comune ha precisato che con Avviso Pubblico del 03.05.2023 allegato alla Determinazione dell'Area Tecnica n.120 del 03.05.2023, lo stesso aveva avviato le procedure per la concessione in affitto per gli anni 2023-2029, tramite pubblico incanto, di pascoli esuberanti di proprietà comunale gravati da uso civico. Il Comune ha dichiarato che, con successiva Determinazione dell'Area Tecnica n.241 del 26/05/2023, i pascoli sopra citati sono stati assegnati. In seguito, l'Ente ha stipulato con i soggetti aggiudicatari, singoli contratti di affitto registrati.

L'ente ha altresì comunicato che l'Area Polizia Locale, ha svolto periodicamente per l'affitto pascoli, verifiche e sopralluoghi sui terreni su cui gravano gli usi civici, al fine di monitorare il corretto operato degli assegnatari ed il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine: 1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione; e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota prot. n. 3150 del 7 novembre 2024 il Comune ha riferito che, in base al Regolamento Comunale per la disciplina dei diritti di uso civico, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 30/04/2016, l'Ente percepisce esclusivamente proventi per pascoli da concedere in fida e in affitto, mentre non si registrano altre tipologie di entrata in virtù di quanto già relazionato alla Sezione.

Nello specifico, l'Ente comunica che nel Rendiconto di Gestione 2023 i proventi sopra indicati, sono

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

allocati nel Conto di Bilancio e nello Stato Patrimoniale come riportato all'interno della seguente tabella:

Proventi	Conto di Bilancio	Conto Economico	Stato Patrimoniale
Fida-affitto pascoli	Titolo III° Entrate Extratributarie Proventi dalla Gestione dei beni Cod. Bilancio 3.01.03.02.002	Di dare atto che è stata esercitata l'opzione concessa dall'articolo 232, comma secondo, ed in particolare di non adozione della contabilità economico-patrimoniale;	Le somme incassate al 31.12.2023 sono confluite nella voce: Disponibilità Liquide Conto di Tesoreria Presso Banca d'Italia (A - C IV 1b) I terreni su cui gravano gli usi civici sono contabilizzati nelle: 1) Immobilizzazioni materiali / Demaniali Terreni (A - B II 1.1) 2) Immobilizzazioni materiali / Altre immobilizzazioni materiali / Terreni (A – B III 2.1)

Fonte: nota prot. n. 3150 del 7 novembre 2024 Comune di Sellano

4.79.2 Comunanza Agraria di Cammoro

La Comunanza agraria di Cammoro non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Con nota istruttoria prot. n. 1631 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, alla Comunanza agraria di Cammoro, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Alla predetta nota, la Comunanza ha fornito riscontro con nota prot. n. 1678 del 14 giugno 2024 indicando che la referente della Comunanza è la segretaria e che, l'ultimo statuto della Comunanza di Cammoro è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale umbra del 6 febbraio 1996, aggiornato con Determinazione dirigenziale della Regione del 17 maggio 2000.

Gli organi della Comunanza sono: L'Assemblea degli Utenti, Il Consiglio di amministrazione, Il Presidente, Il Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da quattro consiglieri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. La Comunanza ha precisato che le funzioni esercitate in relazione agli usi civici sono l'assegnazione della parte legnatico a ciascun utente, che ne abbia fatto richiesta, e la concessione dei terreni atti al pascolo a favore degli utenti. Le modalità di esercizio dei diritti di godimento vengono curate dall'Ente che si occupa degli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale. L'Ente ha riferito di promuovere e curare l'utilizzazione dei pascoli e dei boschi, di occuparsi del miglioramento del patrimonio, di essere dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e di non percepire contributi da altri Enti. Lo stesso predispone e sottopone all'approvazione dell'assemblea degli utenti il bilancio di previsione e il conto di bilancio consuntivo. L'Ente ha rappresentato di aver realizzato un parco giochi, dei sentieri e delle aree di sosta nell'intento di sviluppare e promuovere il territorio.

L'Ente ha predisposto un regolamento per l'esercizio del diritto di legnatico approvato con determinazione dirigenziale n.7476 del 02.09.2005 della Regione Umbria.

In riferimento agli atti gestori con il Comune e la Regione Umbria, l'Ente ha rappresentato che non sono stati predisposti.

La Comunanza ha infine dichiarato di non aver percepito contributi previsti dall'art 61 della Legge regionale n. 18/2011.

4.79.3 Università Agraria di Orsano

L'Università agraria di Orsano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Con nota istruttoria prot. n. 1647 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, all' Università agraria di Orsano, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Alla predetta nota, l'Università agraria ha fornito riscontro con nota prot. n. 1743 del 27 giugno 2024 indicando che il referente della stessa è il Presidente e che il proprio statuto è stato approvato e pubblicato dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n.2092 del 15/03/2006 e attualmente è in corso di predisposizione l'aggiornamento dello stesso a seguito della l. 168/2017.Gli organi dell'Ente sono: l'Assemblea degli Utenti, Il Consiglio di Amministrazione, Il Presidente, Il Consiglio di Amministrazione che è composto dal Presidente e da quattro consiglieri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. In data 29 agosto 2021 è stato eletto il nuovo Consiglio di amministrazione.

Le funzioni esercitate sono la rappresentanza dell'Ente con la gestione dei terreni di proprietà effettuando l'assegnazione del legnatico e la concessione al pascolo agli Utenti che ne fanno richiesta.

L' Università agraria di Orsano ha lo scopo di curare gli interessi della collettività dei quali assume la rappresentanza legale, provvede alla conservazione ed al miglioramento del

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

patrimonio, a regolamentarne il godimento dei diritti degli usi civici ed è dotato di autonomia patrimoniale finanziaria. L'Università ha riferito di non percepire contributi da altri Enti e che il Consiglio di amministrazione predispone il Bilancio Preventivo e il Consuntivo che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli utenti. L'Ente ha rappresentato che non ci sono stati atti gestori né con il Comune di Sellano né con la Regione Umbria e che non è stato percepito nessun contributo dalla Regione Umbria.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.80 Sigillo

SIGILLO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI SIGILLO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.80.1 Comune di Sigillo

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Sigillo, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1007 del 24 aprile 2024 ha relazionato a questa Sezione, comunicando che gli usi civici rientrano nelle mansioni dell'Area Tecnica (Patrimonio) e che nel territorio comunale non sono presenti enti esponenziali delle collettività territoriale e i beni non sono gestiti dal Comune con amministrazione separata.

Il Comune ha riferito che non ha demandato a terzi la gestione dei beni di uso civico e che non è stato conferito nessun incarico esterno per l'accertamento e la valutazione degli usi civici o inerenti ai domini collettivi, che non sono presenti atti di affrancazione o atti adottati in tema di domini collettivi.

Il Comune ha allegato alla nota di riscontro il "Regolamento Comunale per la disciplina dei diritti di uso civico" approvato con Atto di Consiglio comunale n. 17 del 31/03/2011, dichiarando altresì che non ci sono procedimenti di affrancazione e canoni enfiteutici dei terreni con uso civico presenti e che non sono presenti atti emanati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 1/1984 o casi di retrocessione al Comune di beni legittimati e non ci sono terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale in base agli strumenti urbanistici adottati dal Comune.

Il Comune ha infine rappresentato che non sono presenti piani di sviluppo economico per l'utilizzazione dei beni civici, e che non sono stati percepiti contributi come previsto dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 1/1984 e come previsto dall'art. 61 della L.R. n. 18/2011.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota prot. n. 2493 del 19 settembre 2024 l'Ente ha rappresentato di avere in attivo i seguenti procedimenti con i conseguenti atti:

- Pubblicazione, in data 29/10/2021, del "Bando di gara per la concessione in affitto di terreni pascolivi di proprietà comunale", in esecuzione della determina n. 438 del 29/102021;

A seguito del bando sopra citato, il Comune ha indicato di aver stipulato i seguenti contratti di affitto:

> Contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203 del 03/05/1982, Rep. N. 1/2021 del 18/11/2021 con decorrenza dal 01/01/2022;

> Contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203 del 03/05/1982, Rep. N. 2/2021 del 18/11/2021 con decorrenza dal 01/01/2022;

> Contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203 del 03/05/1982, Rep. N. 3/2021 del 18/11/2021 con decorrenza dal 01/01/2022;

> Contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203 del 03/05/1982, Rep. N. 4/2021 del 18/11/2021 con decorrenza dal 01/01/2022;

> Contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203 del 03/05/1982, Rep. N. 5/2021 del 18/11/2021 con decorrenza dal 01/01/2022;

> Contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203 del 03/05/1982, Rep. N. 6/2021 del 18/11/2021 con decorrenza dal 01/01/2022;

> Contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203 del 03/05/1982, Rep. N. 7/2021 del 18/11/2021 con decorrenza dal 01/01/2022.

Il Comune ha inoltre comunicato che per la stagione pascoliva 2024 sono state rilasciate anche le seguenti autorizzazioni al pascolo:

- Autorizzazione esercizio del pascolo sui terreni demaniali del Comune di Sigillo (prot. n. 4671 del 22/05/2024);
- Autorizzazione esercizio del pascolo sui terreni demaniali del Comune di Sigillo (prot. n. 4063 del 06/05/2024).

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro prot. n. 3100 del 31 ottobre 2024 il Comune ha riferito che nel Rendiconto di Gestione 2023 i proventi derivanti dall'uso civico sono iscritti nel Conto di Bilancio e nello Stato Patrimoniale come di seguito indicato:

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Proventi	Conto di Bilancio	Conto Economico	Stato Patrimoniale
Affitto terreni pascolivi	Titolo III Entrate Extratributarie Proventi derivanti dalla Gestione dei beni Cod. Bilancio 3.01.03.02.001	L'ente non redige il conto economico in quanto essendo ente inferiore a 5.000 abitanti si avvale della facoltà prevista dall'art. 232 del Tuel e redige una contabilità patrimoniale semplificata	La parte incassata è confluita nella voce disponibilità liquide. La parte non incassata durante l'esercizio anno 2023 la somma è confluita tra i crediti verso i clienti ed utenti
Autorizzazione al pascolo	Titolo III Entrate Extratributarie Proventi derivanti dalla Gestione dei beni Cod. Bilancio 3.01.03.02.001	L'ente non redige il conto economico in quanto essendo ente inferiore a 5.000 abitanti si avvale della facoltà prevista dall'art. 232 del Tuel e redige una contabilità patrimoniale semplificata	Non risultano residui attivi da riportare, la somma dovuta è stata completamente incassata ed è confluita nella voce disponibilità liquide

Fonte: Nota prot. n. 3100 del 31 ottobre 2024 Comune di Sigillo

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.81 Spello

SPELLO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI SPELLO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.81.1 Comune di Spello

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Spello, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1174 del 10 maggio 2024 ha trasmesso a questa Sezione un elenco dei domini collettivi ricadenti nel territorio comunale, con l'indicazione puntuale della proprietà, allegando visure catastali delle particelle in oggetto.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota prot. n. 2528 del 23 settembre 2024 l'Ente ha rappresentato che la gestione dei beni di uso civico presso il Comune di Spello, risulta in capo al Settore Manutenzione, Appalti e OO.PP., P.I.R e Patrimonio, a partire dal mese di aprile 2023, in ordine ad un riordino delle competenze degli uffici disposto dall'Amministrazione che ha visto l'assegnazione del Servizio Patrimonio, al Settore tecnico. Il personale preposto alle funzioni amministrative del Servizio Patrimonio conta un istruttore tecnico.

Nel territorio del Comune, non risultano costituiti Enti esponenziali che amministrano e gestiscono i beni demaniali collettivi e i diritti di uso civico ai sensi della legge n. 168/17 e la gestione dei beni demaniali collettivi e dei diritti di uso civico resta al Comune.

Il Comune di Spello ha dichiarato di non aver demandato a terzi la gestione dei beni di uso civico e che non risultano dall'esame della documentazione di archivio, atti di affrancazione dei terreni o comunque atti adottati in tema di domini collettivi.

Il Comune di Spello ha riferito di non aver adottato uno specifico Regolamento in materia di godimento degli usi civici ed in generale dei domini collettivi e che, in materia alle

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

prescrizioni dell'art.2, c.3 della Legge Regionale n.1 del 17.01.1984 -Regione Umbria-, non risultano nella documentazione di archivio atti adottati da parte dell'Ente e casi relativi alla retrocessione al Comune di beni legittimati sulla base degli strumenti urbanistici vigenti del Comune; non risultano inoltre terreni con destinazione di usi civici che abbiano perso l'originaria destinazione agro-pastorale.

Il Comune ha dichiarato inoltre che, dall'esame della documentazione agli atti, non risulta l'utilizzo dei beni civici in ordine ad un piano di sviluppo, così come inteso e definito dall'art.7 della Legge Regionale n.1 del 17.01.1984 Regione Umbria né atti e flussi finanziari relativi a contributi previsti dagli artt. 8-9 della Legge Regionale n.1 del 17.01.1984 -Regione Umbria dal periodo di vigenza della disposizione o dall' art. 61 della Legge Regionale n.18/2011-Regione Umbria.

La vigilanza sulle terre di uso civico viene svolta -alla stregua di quanto avviene su tutto il resto del territorio comunale-, dal personale dell'Ufficio Tecnico e dal Corpo della Polizia Municipale che effettua le attività di pattugliamento sul territorio; non risultano nella documentazione di archivio delle segnalazioni nei riguardi delle predette terre.

Il Comune ha dichiarato che, nell'ottica di promuovere l'uso agricolo e forestale delle terre di uso civico, ha in previsione di procedere alla concessione in locazione di terreni di uso civico ad eventuali soggetti interessati; l'ufficio a tal proposito, ha proposto l'inserimento di alcune part.lle di terreno con vincolo di uso civico -specificatamente foglio di mappa n. 2. part.lle 12-29-53, foglio n.3 part.lle 2-4, foglio n. 21 part.lla 147, foglio n.22 part.lla 15, foglio 23 part.lla 9, foglion.36 part.lla 4, (già oggetto di interesse negli anni passati da parte di soggetti legittimati)-, nell'aggiornamento del piano delle alienazioni e/o valorizzazioni 2024-2026, di cui alla D.C.C. n.49 del 21.12.2023, approvato con D.C.C. n. 34 del 29.08.2024.

In ordine alla previsione di concedere in locazione i terreni in oggetto, il Comune ha manifestato l'intenzione di dotarsi di un Regolamento in materia di godimento degli usi civici ed in generale dei domini collettivi.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato infine chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 - articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota acquisita al prot. n. 3433 del 3 dicembre 2024 il Comune di Spello ha significato che nel bilancio dell'Ente, anno 2023, non sono presenti contabilizzazioni relative alla riscossione di entrate connesse all'amministrazione dei beni gravati da uso civico e che attualmente i terreni ad uso civico risultano nella piena disponibilità dell'Ente in attesa che questo si doti di apposito regolamento che ne disciplini le modalità di concessione. L'Ente ha altresì rappresentato di non rilevare residui attivi inerenti precedenti contratti di concessione dato che tutti i canoni sono stati regolarmente introitati. Il comune ha infine dichiarato che, per quanto concerne l'amministrazione dei beni richiamati dalla legge n.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

168/2017 art.3, non risulta alcuna contabilizzazione in bilancio in quanto l'Ente medesimo non è proprietario di beni riconducibili alla fattispecie di "beni collettivi". A riguardo, la Sezione rileva come il riscontro fornito dall'Ente non appaia coerente con l'impianto della legge n.168/2017 dal momento che l'ente afferma di voler procedere alla "locazione di terreni di uso civico ad eventuali soggetti interessati" riferendo dunque della presenza di tale fattispecie di beni collettivi all'interno del proprio patrimonio ed allo stesso tempo nega di essere proprietario di beni collettivi.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.82 Spoleto

SPOLETO ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI SPOLETO
A.S.B.U.C. BAZZANO SUPERIORE
C.A. ANCAIANO
C.A. CESE
C.A. MESSENANO
C.A. PORETA
C.A. S. SEVERO - OCENELLI - S. GREGORIO - ROSSELLI - LA COSTA
C.A. SILVIGNANO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.82.1 Comune di Spoleto

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Spoleto, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1308 del 20 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che il Servizio domini collettivi ed usi civici al momento non ha un referente e che, nel corso dell'anno 2024, il Comune provvederà ad individuare una specifica unità operativa che si occuperà delle funzioni amministrative.

Nel territorio del Comune di Spoleto risultano presenti i seguenti enti esponenziali delle collettività territoriali: Comunanze agrarie (Silvignano - Terzo San Severo_Ocenelli_Coste - Poreta-Ancaiano-Messenano); Amministrazioni separate dei beni usi civici (Bazzano Superiore).

L'ente ha riferito che la gestione dei beni di uso civico non è stata demandata da parte del comune a terzi e che non sono stati effettuati affidamenti di incarichi esterni e non ci sono atti di affrancazione o comunque atti adottati in tema di domini collettivi.

L'ente ha riferito di non aver adottato Regolamenti in materia di godimento degli usi civici e domini collettivi e che non sono state individuate, in assenza dei relativi procedimenti, modalità di contabilizzazioni dei procedimenti di affrancazione, mappatura delle spese relative agli incarichi, incassi di canoni enfiteutici da affrancazione e destinazione dei relativi introiti. Non sono presenti atti ai sensi dell'art.2 comma 3 della L.R. 17 gennaio 1984,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

n.1, nel periodo di vigenza della norma e non risultano casi di retrocessione al comune di beni legittimati di cui all'art.4 della L.R. 17 gennaio 1984, n.1.

Non risultano agli atti terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati.

L'ente ha riferito l'utilizzo dei beni civici in conformità alla presenza di piani di sviluppo economico e che non risultano contributi ai sensi degli artt.8-9 della L.R. 17 gennaio 1984, n.1 nel periodo di vigenza della disposizione e flussi finanziari relativi ai contributi ai sensi dell'art.61 della L.R. 1 n.18/2011 nel periodo di vigenza della disposizione.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024, cui non è stato fornito riscontro, è stato richiesto al Comune di Spoleto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine: 1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione; e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota di riscontro prot. n. 3231 del 15 novembre 2024 l'Ente ha riferito che non sono presenti nel rendiconto 2023 riscossioni di canoni enfiteutici e qualsiasi tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici e che "*non sono presenti in inventario beni collettivi richiamati dalla Legge n.168/2017 art.3a*".

4.82.2 Comunanza Agraria di Silvignano

La Comunanza Agraria di Silvignano, che ha sede nella frazione di Silvignano in Comune di Spoleto, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita con Decreto del Tribunale di Spoleto del 24.7.1897 notificato il 31.5.1902. Lo Statuto è privo della determinazione di approvazione e con la dicitura "bozza di nuovo statuto".

La Comunanza agraria di Silvignano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". In allegato alla comunicazione sopra richiamata (prot. n. 3266/2024) la Regione ha trasmesso una nota del 19 novembre 1987 con la quale richiedeva alla Comunanza di comunicare lo Statuto vigente in quanto ne risultavano due agli atti dell'Ufficio.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.82.3 Comunanza Agraria di San Severo - Ocenelli - San Gregorio - Roselli - La Costa

La Comunanza Agraria di San Severo - Ocenelli - San Gregorio - Roselli - La Costa ha sede nella frazione di Terzo San Severo in Comune di Spoleto, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 è stata costituita in seguito a sentenza della Giunta d'Arbitri presso il Tribunale di Spoleto in data 24.02.1897 e 03.03.1897 con atto dell'Assemblea Generale degli utenti il 11.09.1904 approvata dalla G.P.A. il 19.10.1904 ed è disciplinata dallo Statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 6104 del 26 luglio 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria di Terzo San Severo-Ocenelli-Coste non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Con nota istruttoria prot. n. 1802 del 2 luglio 2024 è stato richiesto, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

amministrativi a favore degli utenti). Alla predetta nota, la Comunanza agraria ha fornito riscontro con nota prot. n. 1922 del 19 luglio 2024 a firma del coordinatore pro tempore del Coordinamento delle Associazioni Agrarie dell'Umbria "Paolo Grossi e Pietro Nervi", il quale, in relazione a diverse segnalazioni effettuate da Domini Collettivi, aderenti alla organizzazione sopracitata, in nome e per conto degli stessi ha fatto presente che: i Domini Collettivi ai sensi del comma 2 dell'art.1 della Legge 168/2017 "*hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria*".

4.82.4 Comunanza Agraria di Poreta

La Comunanza Poreta, che ha sede nella frazione di Poreta in Comune di Spoleto, e secondo quanto trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è disciplinata con lo Statuto ed è stata costituita con Assemblea generale degli utenti – 30 agosto 1908 e 10 gennaio 1909 – approvata dalla G.P.A. il 10 febbraio 1909 -con le norme della Legge 16.6.1927 n. 1766 e dal Regolamento relativo di cui al R.D. 26 .11 .1928 n o 332, nonché con le vigenti disposizioni, in quanto applicabili.

La Comunanza agraria di Poreta non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.82.5 Comunanza Agraria di Ancaiano

La Comunanza agraria di Ancaiano ha sede nella frazione di Ancaiano in comune di Spoleto e, secondo quanto trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata costituita con sentenza della Giunta arbitrale del 5 novembre 1896 e registrata a Spoleto l'11 dicembre 1896- reg. n. 3 - vol. 57 - fgl. 105 come prevede lo statuto approvato con Determinazione dirigenziale n. 1812 del 28 febbraio 2007 - con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Comunanza agraria di Ancaiano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.82.6 Comunanza Agraria di Messenano

La Comunanza agraria di Messenano è disciplinata dallo Statuto - trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 nella sua versione approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 19 dicembre 1949.

La Comunanza agraria di Messenano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.82.7 Comunanza Agraria di Cese

La Comunanza agraria di Cese con sede in Cese (Spoleto) ed è disciplinata dalla Statuto - trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024- con le norme della legge 16 giugno 1927 n.1766 e dal regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928 n. 332, nonché con le vigenti disposizioni.

La Comunanza agraria di Cese non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

Con nota istruttoria prot. n. 1801 del 2 luglio 2024, inesitata per indirizzo non valido, è stato richiesto, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

4.82.8 Amministrazioni separate dei beni usi civici di Bazzano Superiore

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Bazzano Superiore ha sede nella frazione di Bazzano Superiore di Spoleto e, secondo lo Statuto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata costituita con Decreto Prefettizio n. 1484/3 del 26 marzo 1974 ed è disciplinata con lo Statuto-Regolamento medesimo approvato con DGR n. 3820 del 9 novembre 1976 - e con le norme della legge 16 giungo 1927, n. 1927 e n. 1766 del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1923 n.332 e con le vigenti disposizioni.

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Bazzano Superiore non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.83 Stroncone

STRONCONE ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI STRONCONE
C.U.C. VASCIANO
U.A. FINOCCHIETO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.83.1 Comune di Stroncone

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Stroncone, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1141 del 9 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che fino al trasferimento delle competenze amministrative in materia di uso civico alle Regioni, tutti gli atti inerenti sono stati gestiti dal Commissario agli usi civici di Roma al quale il Comune ha sempre fatto riferimento.

Il Comune rileva inoltre che la Regione Umbria con la l.r. n. 1 del 17 gennaio 1984 stabiliva all'articolo 2 alcuni adempimenti da espletare e, fra questi, la trasmissione ad ogni comune dell'elenco delle terre civiche di spettanza di ciascuna collettività, "*dati questi mai rimessi ai comuni forse perché la Regione stessa non ne era in possesso*".

Il Comune ha fatto presente inoltre che la Regione, nel 1984, pubblicava attraverso l'ente di sviluppo agricolo in Umbria, un interessante volume "le Comunanze agrarie dell'Umbria" nel quale vengono riportate le terre di pertinenza dei diversi comuni ed associazioni agrarie. Relativamente al Comune di Stroncone le Comunanze agrarie esistenti o che ricadono nel territorio comunale sono: Comune di Stroncone (ha 2.294); Università agraria di Finocchieto(ha 243); Condominio Usi Civici di Vasciano (ha 426) di cui ha 364 circa in Comune di Stroncone ed ha 62 circa in comune di Otricoli.

Il Comune, in relazione a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 della stessa legge regionale 1/1984 ha riferito di aver intrapreso contatti al riguardo con la Regione, avendo anche, nella sua disponibilità, un pregresso progetto di liquidazione dei diritti di uso civico sul territorio del Comune di Stroncone redatto il 1° gennaio 1954. Il Comune ha inoltre dichiarato la presenza, agli atti, di un verbale di verifica demaniale delle terre collettive del Comune di Stroncone a seguito della riunione congiunta svoltasi con rappresentanti della Regione

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

dell'Umbria dell'11 giugno 1987 (che allega alla presente nota). A seguito di detto accordo la Regione Umbria, con propria delibera di Giunta Regionale n. 1369 dell'8 marzo 1988, conferiva incarico ad un perito demaniale, al fine di determinare i canoni per la liquidazione dei diritti di uso civico, come prescritto dall'art. 6 della legge 16/6/1927 n. 1766, per le domande di liquidazione presentate in Comune di Stroncone, nel numero di oltre n. 400 pratiche istruite. Il Comune ha rappresentato che il Servizio che si occupa dei domini collettivi è l'Area Urbanistica, con addetto un dipendente, Responsabile del Servizio dal 01/03/2017 giusto decreto sindacale n. 12 del 28/02/2017. A tutt'oggi lo stesso risulta incaricato delle funzioni predette. In base al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 18/7/2017 e succ. mod. nell'allegato D relativo alle competenze delle aree, risulta attribuito all'Area Urbanistica - assetto del territorio - Suape alla funzione: Programmazione e recupero urbanistico: Uso civico (vincolo paesaggistico D.lgs. 42/2004, affrancazione aree private dei Domini collettivi R.D.L. 1766/1927 e L. 168/2017; collaborazione con l'Area LL.PP.-tecnico manutentiva per la gestione del Dominio collettivo su aree pubbliche, compresa l'affrancazione);

L'ente dichiara che nel territorio comunale sono presenti due enti esponenziali:

a. L'Università Agraria di Finocchieto;
b. Condominio degli Usi Civici di Vasciano;
c. Per il restante territorio montano referente è il Comune di Stroncone precisando che non è stata ancora istituita l'Amministrazione separata prevista dalla Legge 168/2017, ma dalla sua entrata in vigore il Comune di Stroncone non ha ancora gestito nuove pratiche inerenti l'uso civico. Il Comune ha rappresentato che le difficoltà riscontrate in relazione alla complessità della materia hanno indotto la Regione Umbria a promuovere un incontro consultivo, in data 21 giugno 2021 (di cui viene allegata nota), finalizzato alla verifica dello stato di attuazione della nuova normativa.

Il Comune ha precisato di non aver demandato a terzi la gestione dei beni di uso civico e che dalle informazioni assunte, non risultano conferiti incarichi esterni per le operazioni di accertamento e valutazione degli usi civici o comunque inerenti la materia dei domini collettivi.

Il Comune ha rappresentato che la Regione Umbria "*ha deliberato i provvedimenti necessari per l'affrancazione e che non tutti sono stati trasmessi al Comune di Stroncone*" trasmettendo a

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

questa Sezione i 5 elenchi approvati dalla Regione Umbria riepilogativi di tutti gli accertamenti effettuati sulla base delle richieste pervenute da parte dei privati.

Il Comune ha informato che è stato approvato un Regolamento del pascolo nei prati e nei boschi che allega alla nota e che ha istituito, dall'anno 2004, un capitolo in entrata, parte capitale, nel quale sono confluiti gli incassi relativi agli svincoli di uso civico con correlato, corrispondente capitolo in uscita, destinato a spese di investimento. Il Comune afferma che non sono emersi documenti in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge Regionale n. 1 del 1984 e che non sono risultati altresì casi di retrocessione di beni al Comune.

Il Comune ha precisato che esistono terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dal Comune e che nello specifico si tratta di terreni presenti nella zona Prati-Ruschio ed il primo strumento urbanistico è stato adottato con delibera consiliare n.29 del 17/09/1960 approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Terni con decisione n. 14447 del 24/09/1962. Successivamente ci sono state delle varianti e l'ultimo Piano Regolatore Generale è stato approvato con D.C.C. n.48 del 09/05/2011 pubblicato B.U.R. n 28 del 12/07/2011 in vigore dal 13/07/2011

Il Comune informa che, dalle verifiche svolte per le vie brevi, non risulta che la Regione abbia adottato un Piano di sviluppo economico, che non sono pervenuti contributi previsti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 1/1984, né contributi da parte della Regione per favorire l'aggregazione degli enti di uso civico.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota prot. n. 3140 del 6 novembre 2024 l'Ente ha riferito che non si evidenziano entrate per canoni enfiteutici né per qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici, motivo per le quali non sono state contabilizzate a rendiconto 2023 e che i terreni ad uso civico, agli atti, "*sono contenuti nello stato patrimoniale attivo, all'interno dei terreni nella posizione 2.1"*. Il Comune ha ribadito che gli usi civici non generano economie, né flussi finanziari.

4.83.2 Università Agraria di Finocchieto

L' Università Agraria di Finocchieto ha sede nella frazione di Finocchieto in Comune di Stroncone (TR) e, secondo lo Statuto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata costituita con rogito notarile del 31 dicembre 1905 ed è disciplinata dallo Statuto medesimo, approvato con Determinazione dirigenziale n. 3583 del 2 maggio 2002, con le norme della legge 16-giugno 1927,n. 1766, con quelle del relativo

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Università agraria di Finocchieto non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.83.3 Condominio degli usi civici di Vasciano

Il Condominio degli Usi Civici di Vasciano ha sede nella frazione di Vasciano in Comune di Stroncone (TR) e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stato costituito con rogito notarile del 7 marzo 1897. Il Condominio è disciplinato dal medesimo statuto, approvato con Determinazione dirigenziale n. 7540 del 21 agosto 2002, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con nota istruttoria prot. n. 1644 del 12 giugno 2024 è stato richiesto, al Condominio Usi civici di Vasciano, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Alla predetta nota il Condominio Usi civici di Vasciano ha fornito riscontro con nota protocollo acquisito al n. 1937 del 22 luglio 2024 a firma del coordinatore *pro tempore* del citato Condominio, nella quale viene riportato quanto di seguito: "*Il sottoscritto* […] *coordinatore pro tempore del Coordinamento delle Associazioni Agrarie dell'Umbria "Paolo Grossi e Pietro Nervi", in relazione a diverse segnalazioni effettuate da Domini Collettivi, aderenti alla organizzazione sopracitata, in nome e per conto degli stessi fa presente quanto segue: I Domini Collettivi ai sensi del comma 2 dell'art.1 della Legge 168/2017 "hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria".*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.84 Terni

TERNI ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI TERNI
D.C. PIEDILUCO
D.C. POGGIOLAVARINO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.84.1 Comune di Terni

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Terni, con nota di riscontro inviata a mezzo PEC in data 24 maggio 2024 ed acquisita al protocollo n. 1765/2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che l'intero patrimonio agro-silvo-pastorale di proprietà del Comune di Terni (comprese le aree che nella cartografia regionale risultano gravate da usi civici) viene attualmente gestito dall'Agenzia Forestale Regionale "AFOR Umbria", con Protocollo d'Intesa, ai sensi dell'art.19 comma 2 della Legge Regionale n.18/2011, sottoscritto in data 27 giugno 2016 con prot. n. 95950 del 30.06.2016 rinnovato in data 17.06.2021 in seguito a Deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 09.06.2021 (allegando la relativa documentazione alla nota).

Il Comune ha riferito che, precedentemente al Protocollo d'Intesa, il patrimonio agro-silvo-pastorale comunale (comprese le aree che nella cartografia regionale risultano gravate da usi civici) veniva gestito internamente dall'Ufficio Patrimonio dell'Ente, mediante messa a reddito a valori di mercato, attraverso: bandi pubblici di vendita legname, previo taglio regolamentato da apposito Piano di Gestione Forestale; bandi pubblici per affidamento pascoli; bandi pubblici per assegnazione appostamenti di caccia e precisando che i modelli organizzativi del Comune, ultimo dei quali approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 22.02.2024 (allegato alla nota), non attribuiscono specifica funzione relativa alla materia domini collettivi ed usi civici, mentre la gestione dell'intero patrimonio agro – silvo – pastorale di proprietà comunale, è attribuita alla "Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Comune ha riferito che, nell'ambito di tale gestione, è in corso il procedimento per l'approvazione del nuovo Piano di Gestione Forestale come da Deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 29.03.2023 (allegata alla nota).

Nel territorio del Comune di Terni risultano costituiti due Domini collettivi: il Dominio Collettivo di Piediluco ed il Dominio Collettivo di Poggio Lavarino, che gestiscono il patrimonio immobiliare di loro proprietà.

Il Comune ha rappresentato che non ricorrono le fattispecie relative agli incarichi esterni, agli atti di affrancazione o comunque adottati in tema di domini collettivi e ai regolamenti in materia di godimento degli usi civici.

Le modalità di contabilizzazione dei canoni enfiteutici e della relativa affrancazione sono regolamentate dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del 18.05.2015, modificata con D.C.C. n. 507 del 24.11.2015 (allegate alla nota).

Il Comune ha riferito che, per la trattazione dei relativi procedimenti non sono stati affidati incarichi e che, pertanto, non risulta alcuna spesa, mentre sono stati incassati, ad oggi, 6.485,28 euro quali canoni enfiteutici, e 7.009,20 euro quali corrispettivi di affrancazione. "*Entrambe le somme sono state incassate al Capitolo 841, Conto Finanziario 3.01.03.01.00 "canoni e concessioni e diritti reali di godimento"*. Il Comune ha riferito che, in seguito a ricerche effettuate presso gli archivi comunali non sono stati reperiti atti ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n.1 nel periodo di vigenza della norma o casi di retrocessione al Comune di beni legittimati. Il Comune ha dichiarato che non ricorre la fattispecie di terreni che abbiano perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dal Comune, per i terreni comunali indicati nella cartografia regionale come gravati da usi civici, per altre aree, dalla verifica effettuata, risulta una variante approvata con D.C.C. n. 88 del 02/05/2021 che ha trasformato l'area da Zona Agricola–Rurale a Canile Comunale, urbanisticamente individuato come G2 Attrezzature di interesse comune. L'area è catastalmente distinta al Fg. 160, P.lla 199-200-584.

L'ente ha dichiarato che, nell'ambito dei piani di sviluppo economico inerenti l'utilizzo dei beni civici, non ha rilasciato concessioni a canoni ridotti a favore di coltivatori diretti salariati agricoli, braccianti, mezzadri, pastori e piccoli allevatori ai sensi dell'art. 9, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e che non ha avuto ruolo nella verifica del rispetto della destinazione ad uso agricolo dei terreni interessati in conformità dei piani di sviluppo

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

economico regionale in osservanza dell'Intesa regionale di cui all'art. 66 DPR n. 616/77 e dell'art. 12 della legge del 1927, n. 1766.

Il Comune ha affermato che, nel Bilancio dell'Ente degli ultimi 10 anni, non risultano stanziamenti per contributi di cui agli artt. 8-9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n.1 e non risulta la predisposizione di bandi per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 61 della regionale n. 18/2011, non risultano altresì disponibilità in bilancio in merito.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota prot. n. 3114 del 5 novembre 2024 l'Ente ha riferito che, come già relazionato con precedente nota, le modalità di contabilizzazione dei canoni enfiteutici e della relativa affrancazione sono regolamentate dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.227 del 18.05.2015, modificata con D.C.C. n. 507 del 24.11.2015. Per la trattazione dei relativi procedimenti non sono stati affidati incarichi, pertanto, non risulta alcuna spesa, mentre sono stati incassati, ad oggi, 6.485,28 euro quali canoni enfiteutici, ed 7.009,20 euro quali corrispettivi di affrancazione. "*Entrambe le somme sono state incassate al Capitolo 841, Conto Finanziario 3.01.03.01.00 "canoni e concessioni e diritti reali di godimento*".

In riferimento alle riscossioni per la gestione dell'intero Patrimonio Agro-Silvo-Pastorale di proprietà del Comune di Terni, tra cui sono ricompresi i terreni gravati da usi civici, come riportati nella cartografia regionale, l'Ente segnala che l'ultima rendicontazione da parte dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria AFOR prot.n.131623 del 17.08.2023, riporta, per gli anni 2021 e 2022 incassi a favore del Comune per un totale di 10.704,61 euro, utilizzati per interventi di miglioramento del patrimonio agroforestale comunale. In ordine al punto 2 della richiesta istruttoria, l'ente fa presente che non sono presenti riscossioni di canoni enfiteutici o altra entrata connessa all'amministrazione degli usi civici nell'esercizio 2023, pertanto non sono stati contabilizzati a rendiconto 2023 in termini di conto bilancio, conto economico e stato patrimoniale e che non è stata attivata la contabilizzazione ai sensi dell'allegato 4/3 del principio di contabilità economico patrimoniale dei "beni collettivi" per il suddetto esercizio.

4.84.2 Dominio Collettivo di Poggio Lavarino

Il Dominio collettivo di Poggio Lavarino ha sede nella località di Poggio Lavarino in Comune di Terni. Il Dominio collettivo di Poggio Lavarino non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2". Con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 la Regione Umbria ha trasmesso alla Sezione una nota (prot.n. 17053 del 10 febbraio 2004), con la quale l'ente veniva sollecitato ad approvare il nuovo Statuto. Alla nota del 20 novembre 2024 è stata altresì allegata copia di uno Statuto, la Regione non ha tuttavia riferito in merito alla effettiva approvazione dello stesso mentre il file contenente quanto inviato risulta denominato "188_poggiolaverino_statuto non approvato".

4.84.3 Dominio Collettivo di Piediluco

Il Dominio Collettivo di Piediluco ha sede nell' antica municipalità di Piediluco, ubicato nel territorio del Comune di Terni e, secondo quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stato costituito in virtù della Legge 4.8.1894 ed in seguito a sentenza della Giunta d'arbitri di Terni nel 1908, approvata dalla Corte d'Appello di Perugia ed è disciplinato dallo Statuto approvato con Determinazione dirigenziale n. 5171 del 21 giugno 2000, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n. 142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con nota istruttoria prot. n. 1811 del 2 luglio 2024 è stato richiesto, al Dominio Collettivo di Piediluco, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Alla predetta nota il Dominio Collettivo di Piediluco ha fornito riscontro con noto protocollo acquisito al n. 1964 del 29 luglio 2024 facendo presente di essere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 168/2017, un ente esponenziale dotato della potestà di autonormazione, di avere sede nella municipalità di Piediluco.

È stato costituito a norma della legge 4 agosto 1894 n. 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio, in seguito a sentenza della Giunta d'arbitri del circondario di Terni nel 1908, approvata dalla Corte d'Appello di Perugia.

La base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale che fa capo al Dominio Collettivo per la gestione del patrimonio naturale, economico e culturale di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 1 della l. 168/2017 è quella dell'antica municipalità di Piediluco, così come definito dalla cartografia ufficiale dello Stato (IGM 1893), dalle mappe «Piediluco e Collesanto», dell'antico Catasto gregoriano e dai fogli: 149(parte) - 165(parte) - 166 - 167(parte) - 168(parte) - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 192 - 193 - 194 - 195 - 203(parte) e 204, del N.C.T. del comune di Terni (allegate alla nota di riscontro).

Il referente dell'Ente è il rappresentante legale ovvero il presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Dominio ha un segretario. Il Consiglio di amministrazione è stato eletto con le ultime elezioni del 25 novembre 2021 (Validazione delle cariche Verbale n, 06 del 8 dicembre 2021) ed è composto di 5 membri. Il collegio dei Revisori di Conti in carica è costituito da tre membri e ha il Servizio Tesoreria. La struttura del Dominio Collettivo di Piediluco ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente dell'Ente pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale- n. 49 del 13 settembre 2000 è la seguente: a) assemblea degli utenti; b) Consiglio di amministrazione; c) presidente; a questo si aggiungono: d) il segretario (art. 26 statuto) e) il tesoriere (art. 31); f) i revisori dei conti (art. 37).

L'ente fa notare di aver scelto, in conformità allo statuto, per questioni di trasparenza e tracciabilità di non nominare un tesoriere ma di attivare un servizio tesoreria con una Banca locale.

L'ente ha rappresentato che il patrimonio collettivo e gli usi civici che fanno capo (e quindi gestiti) al Dominio Collettivo di Piediluco è costituito dai beni immobili già regolarmente censiti catastalmente ovvero dai beni collettivi di cui all'art. 3 comma 1 della legge 168/2017

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

o comunque spettanti alla proprietà collettiva, di cui è stato redatto apposito inventario e sommariamente è il seguente: 1) I beni immobili di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) della l. 168/2017, dell'antico patrimonio originario accertato e definito a partire dalla liquidazione degli usi civici in sede di costituzione dell'Ente nel 1908 e successivamente integrato, sono indicativamente costituiti: a) dalle terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio dell'antica municipalità di Piediluco, imputate o possedute dal Dominio Collettivo di Piediluco o dall'ex comune di Piediluco sui terreni distinti al Catasto Terreni del comune di Terni come segue: - i boschi (cedui, alti e/o misti) in piccola parte pascoli e terreni diversi, con le strade e servitù di passaggio, come da inventario per una superficie di ca 220 Ha; - due antiche cave di pietra (ad oggi dismesse e non in esercizio) per l'uso civico della comunità ricadenti all'interno dei beni di cui al punto precedente; b) dai fabbricati e dalle aree, con le costruzioni di pertinenza, di proprietà del Dominio Collettivo di Piediluco realizzati su aree provenienti da assegnazioni precedenti la legge 16 giugno 1927 n. 1766, e indicativamente: - dal fabbricato di quattro piani (interrato, terra, primo e secondo) sede dell'Ente; - dall'area urbana e dei fabbricati censiti al Catasto Urbano del comune di Terni costituiti dalla "Spiaggetta" con il porto del Dominio Collettivo attrezzato con pontili, servizi e passerelle per le attività nautiche e dai fabbricati, aree scoperte e manufatti adibiti a diverse attività commerciali; - dall'antico "Porto Piano" costituito dal vicolo di accesso e dal porto stesso sulle rive del lago, così come delimitata dai muri di recinzione laterali corrispondenti; - dalle proprietà delle aree censite al Catasto Urbano del comune di Terni su cui sono presenti diversi fabbricati (a titolo di diritto di superficie) di altra proprietà meglio specificati nell'inventario

Sono inoltre oggetto di uso civico, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f) della legge 168/2017, i corpi idrici, ricadenti nel territorio della frazione di Piediluco (compresa la quota parte del lago di Piediluco spettante), sui quali la comunità esercitava e/o esercita gli usi civici (Decreto del Ministero dell'Agricoltura del 10 novembre 1945 - Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca sul lago di Piediluco – Terni), e i diritti connessi (es. diritto di navigazione privato, diritto del posto barca, diritto di approdo negli antichi porti della comunità, ecc.) naturalmente fatte salve il rispetto di tutte le norme in materia di acque pubbliche.

L'ente ha riferito che il consiglio attualmente in carica dal dicembre 2021 è stato totalmente rinnovato rispetto alle precedenti gestioni e che "*Il nostro obiettivo è stato quello di gestire il patrimonio dell'Ente come da statuto vigente e contestualmente di adeguarci alla nuova legge n. 168/2017. In questo senso abbiamo svolto regolarmente la nostra attività amministrativa, stiamo*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

aggiornando l'inventario dei beni e redigendo il nuovo Statuto per adeguarlo alla legge 168/2017".
Il Dominio ha altresì precisato che gli atti di gestione assunti sono stati quelli delle delibere del Consiglio di amministrazione legate all'attività ordinaria e le Assemblee annuali degli utenti per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi a norma di Statuto riportate nei rispetti registri.

L'ente ha riferito che nel mese di giugno 2024 l'Assemblea degli utenti (verbale del 18 giugno 2024) ha approvato i bilanci consuntivo e preventivo e preso atto della bozza del nuovo Statuto da portare a partecipazione con la collettività di Piediluco prima della approvazione definitiva. Il Dominio ha riferito inoltre che l'attività è, al momento, concentrata sulla gestione del patrimonio dell'ente, sull'ammodernamento della struttura e soprattutto sulla promozione all'esterno "*cercando di stabilire rapporti con gli altri enti di uso civico presenti nel nostro comune e nella nostra Regione, stabilendo rapporti con il comune di Terni e le altre associazioni del territorio per quanto di nostra competenza e nei limiti della legge 168/2017"* manifestando la propria disponibilità ad illustrare nel dettaglio l'attività svolta e una nota specifica sull'attività amministrativa (delibere e atti).

Il Dominio ha rappresentato che, allo stato attuale, i rapporti con il comune di Terni sono scarsi e limitati alle formalità burocratiche. L'ente ha riferito che, con la Regione Umbria sono stati attivati rapporti di collaborazione soprattutto in merito alla revisione dello statuto e rapporti di collaborazione sono stati instaurati anche con l'AFOR Regionale.

L'ente ha dichiarato di aver richiesto all'AFOR un sostegno nell'ambito del PSR 2014-2020, misura 8.5 per le comunanze agrarie per la redazione del Piano di Gestione Forestale del patrimonio agro-silvo-pastorale del Dominio Collettivo di Piediluco, sostegno che è stato concesso ed il piano è in corso di conclusione.

L'ente ha specificato che le somme non sono state direttamente assegnate allo stesso ma all'AFOR che ha esperito i bandi pubblici per i professionali e assegnato gli incarichi. Alla nota viene allegato uno schema planimetrico della base territoriale del Dominio Collettivo di Piediluco con la localizzazione sommaria degli usi civici dell'Ente.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.85 Todi

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Todi con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1089 del 6 maggio 2024 ha rappresentato che "*…con riferimento al territorio comunale di Todi non risulta che lo stesso sia gravato da nessun tipo di domini collettivi, usi civici gestiti da enti esponenziali di collettività territoriali ovvero gestiti da Codesto Comune in regime di amministrazione separata. Infatti i suddetti vincoli, salvo errori od omissioni, non risultano registrati negli atti e cartografie del vigente Piano regolatore in conformità con la Carta delle Terre Pubbliche e Collettive (escluse Ipab) della Regione dell'Umbria, che per Todi non riporta alcun tipo di dominio collettivo*".

Il Comune di Todi è rappresentato nell'elenco, inviato dalla Regione Umbria con nota acquisita al protocollo n. 3266 del 20 novembre 2024 riguardante la "comunicazione" del 1986 dell'Assessore agli usi civici della Regione Umbria, contenente "un primo elenco di Comuni per i quali in virtù di decreto di chiusura delle operazioni demaniali emesso dal Commissariato agli Usi Civici di Roma, non sussistono Usi Civici su terre private o demani civici comunali o di Enti Agrari compresi nel territorio comunale".

Nello specifico, dalla suddetta documentazione risulta, per il Comune di Todi, che con "*Decreto del 27 ottobre 1957 del Commissario* […], *che a seguito di denunzia negativa di usi civici fatta dal Comune di Todi in data 8/8/1925 e di istruttoria demaniale ha accertato la inesistenza di usi. In particolare, con riferimento ai beni intestati alla comunanza di Cacciano (Ha. 5.55.70) e alla comunanza di Casemasce (Ha. 5.00.80) il Commissario ha ritenuto i primi di pertinenza della Curia Vescovile di Todi, e i secondi di un condominio Julis privati riservato a un numero ristretto e determinato di capi famiglia*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.86 Torgiano

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Torgiano con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1135 del 9 maggio 2024 ha rappresentato che *"1. Il Servizio che si occupa dei domini collettivi è l'Area Tecnica, […]il referente è lo stesso Responsabile del Servizio. 2. In merito ai punti 2 e 3 si rappresenta che nel territorio comunale non sono presenti enti esponenziali delle collettività territoriali. Inoltre il Responsabile dell'Area Urbanistica rileva che "dall'esame della cartografia di PRG vigente e della sezione dedicata ai "domini collettivi" del sito internet della Regione Umbria nel territorio del nostro comune è censita una sola zona destinata agli "usi civici" posta sull'area collinare boschiva, in direzione sud a confine con il Comune di Bettona. Detta area è individuata catastalmente, all'interno del nostro territorio, dalla particella 13 e da parte della particella 12 del foglio 38 e da parte della particella 3 del foglio 39. Da una visura catastale effettuata dall'ufficio tutte e tre le particelle risultano intestate alla ditta […] Gli interventi modificativi di tali aree sono assoggettati alla disciplina paesaggistica (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e comma 10 art. 31 del P.T.C.P.)"; questo ufficio non è a conoscenza di interventi modificativi di dette aree riferite agli ultimi anni né di forme di gestione comunale delle stesse (allegato 1)"; 4. In risposta al quesito 4 non risultano affidati incarichi a professionisti esterni per operazioni di accertamento/valutazione di detti "usi civici"; 5. In risposta al quesito 5 non risultano atti riguardanti detti "usi civici", fatte salve le deliberazioni di approvazione del PRG che riporta nella sue cartografie detta vincolistica (allegato 1 – Planimetria); 6. In merito al punto 6 non sussistono approvati regolamenti in merito; 7. In merito al punto 7 si comunica che da ricerche effettuate non risultano entrate a titolo di affrancazione, né incassi di canoni enfiteutici o altri introiti, né spese per incarichi relativi ai domini o comunque uscite per il loro utilizzo; 8. In merito al punto 8, dalla ricerca effettuata non sono emersi documenti in ordine all'attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge Regionale n. 1 del 1984; 9. Non sono risultati altresì casi di retrocessione di beni al Comune; 10. In merito non ci sono terreni che hanno perso l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, sulla base degli strumenti urbanistici adottati dal Comune; 11. In merito al punto 11, 12 e 13 dalle verifiche svolte per le vie brevi non risulta che la Regione abbia adottato un Piano di sviluppo economico, che non sono pervenuti contributi previsti dagli artt. 8 e 9 della L.R. 1/1984, né contributi da parte della Regione per favorire l'aggregazione degli enti di uso civico".*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.87 Trevi

TREVI ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA	
COMUNE DI TREVI	
C.A. BOVARA	
C.A. MANCIANO	
C.A. PONZE	
C.A. S. MARIA IN VALLE	SOPPRESSA CON TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
U. A. PIGGE	
U.A. COSTE	

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.87.1 Comune di Trevi

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Trevi, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1128 del 8 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che nel Comune di Trevi sono presenti i domini collettivi indicati nel sito della Regione Umbria e sono assegnati all'Area LL.PP. e Ambiente e che gli Enti esponenziali che gestiscono le collettività territoriali sono la Comunanza agraria di Bovara, Comunanza agraria di Coste, Comunanza agraria di Manciano, Comunanza agraria di Pigge, Comunanza agraria di Ponze e Comunanza agraria di Santa Maria in Valle.

L'ente ha riferito che non vi sono affidamenti per la gestione a terzi dei beni di uso civico né incarichi esterni per operazioni inerenti agli usi civici o atti di affrancazione dei domini collettivi.

Il Comune ha dichiarato di non aver adottato Regolamenti in materia di godimento degli usi civici ed in generale dei domini collettivi e che non ci sono incassi né pagamenti relativi a procedimenti che interessano gli usi civici né atti inerenti all'applicazione dell'art 2 comma 3 legge regionale n. 1 del 1984.

L'ente ha altresì chiarito che non ci sono casi di retrocessione ai sensi dell'art 4 legge regionale 1 del 1984 e non risultano terreni che hanno perso l'originale destinazione agro-silvo-pastorale né Piani di sviluppo che interessano i beni civici.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Comune ha dichiarato inoltre di non aver gestito piani finanziari relativi a contributi ai sensi della legge regionale n. 1 del 1984 né flussi finanziari ai sensi dell'art. 61 della legge 18/2011.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, è stato chiesto all'Ente di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

Con nota prot. n. 3172 del 8 novembre 2024 l'Ente ha riferito che non ha riscosso nell'esercizio 2023 alcun canone enfiteutico e nessun'altra entrata connessa all'amministrazione dell'uso civico relativa ai beni trascritti al comune di Trevi a seguito dello scioglimento dell'A.S.B.U.C. di Santa Maria in Valle di Trevi[148] e pertanto che non sono state poste in essere in relazione alla riscossione, modalità di contabilizzazione.

Il Comune riferisce che non è stata posta in essere alcuna modalità di contabilizzazione ai sensi del d. lgs. n. 118/2011, allegato 4/3 – principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 – art. 3:" Beni collettivi" per le ragioni sopra espresse.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Trevi di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con successiva nota di riscontro prot. n. 2525 del 23 settembre 2024 il Comune di Trevi ha precisato che, per quanto attiene agli Enti esponenziali che gestiscono le collettività territoriali a seguito dello scioglimento dell'A.S.B.U.C. di Santa Maria in Valle di Trevi, i beni sono stati trascritti al comune di Trevi (Nota di trascrizione Registro generale n.1776 – Registro particolare n 1018 - Presentazione n.38 del 30/03/2006) come si evince dalla Ispezione Telematica presso l'agenzia delle Entrate che si allega per completezza rappresentando inoltre che non vi sono ulteriori atti e attività poste in essere in materia di "vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico" così come previsto dal D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616, con particolare riferimento all'art. 78 della citata disposizione normativa.

4.87.2 Comunanza Agraria di Bovara

La Comunanza agraria di Bovara ha sede nella frazione di Bovara di Trevi e, secondo lo Statuto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria, privo di determinazione di approvazione, con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata costituita con atto 18

[148]La Regione, con nota acquisita dalla Sezione con protocollo n. 1726 del 21 giugno 2024, ha riferito che la Comunanza agraria di Santa Maria in Valle è stata soppressa con trasferimento dei diritti con DGR n. 231 del 15 febbraio 2006.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

aprile 1896 approvato dalla G.P.A. nella seduta del 12 giugno 1896 ed è disciplinato dallo Statuto medesimo, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, nonché con le vigenti disposizioni. Con nota prot. 20508IV del 2 agosto 1999, allegata alla citata nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, la Regione Umbria, Direzione Regionale Attività Produttive, Cultura Formazione, Istruzione e Lavoro, Servizio Programmazione Forestale, Faunistico-Venatoria ed Economia Montana, faceva presente all'Ente che, con D.G.R. n. 3203 del 09.06.1998 la Giunta, ritenendo che gli Statuti degli Enti di Uso civico, pur condivisibili nella impostazione generale, dovessero essere oggetto di ulteriore revisione al fine dell'adeguamento degli stessi alla normativa vigente, aveva nominato un' apposita Commissione che aveva provveduto alla predisposizione di uno statuto tipo.

L'ente Ente veniva invitato a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale e ad inviarne copia per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Comunanza agraria di Bovara non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.87.3 Università Agraria di Coste

L'Università agraria di Coste ha sede nella frazione omonima in comune di Trevi. È stata costituita con verbale n. 1 del 14 ottobre 1895 e, secondo quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, si amministra con lo statuto regolamento approvato con DGR n. 8479 del 3 novembre 1995, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81 nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

L'Università agraria di Coste non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2".

4.87.4 Comunanza Agraria di Manciano

La Comunanza agraria di Manciano[149] ha sede nella frazione di Manciano nel Comune di Trevi e, secondo lo Statuto trasmesso dalla Regione Umbria, privo della determinazione di approvazione, con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata costituita con decreto n. 23922 del 03/12/1897 del Prefetto di Perugia. Essa si amministra con lo Statuto medesimo, con le norme della legge 16 giugno 1927 n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi regionali emanate ai sensi del. D.P.R. 15, 1.1972 n. 11 e D.P.R. 24/7/1977 n. 616. La Comunanza Agraria di Manciano fu costituita per il godimento dei beni derivanti dall' affrancazione delle servitù di pascere e legnare esistenti sui fondi che appartenevano alla villa a che furono in seguito ceduti dal governo pontificio al comune di Trevi. Questa Comunanza non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.87.5 Comunanza Agraria di Pigge

La Comunanza agraria di Pigge ha sede nella frazione di Pigge nel Comune di Trevi e, secondo quanto trasmesso dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata costituita con verbale n. I in data 14 ottobre 1895 dell'assemblea generale degli Utenti di Pigge convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge 4 agosto 1894, n.397.

[149] La Regione, con nota acquisita dalla Sezione con protocollo n. 1726 del 21 giugno 2024, ha riferito che in alcuni documenti l'ente esponenziale viene denominato "*U.A.*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Lo Statuto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria è privo del provvedimento di approvazione[150].

Questa Comunanza non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

4.87.6 Comunanza Agraria di Ponze

Con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 la Regione Umbria ha trasmesso una nota (prot. 20508IV del 2 agosto 1999) con cui la stessa faceva presente all'Ente che, con D.G.R. n. 3203 del 09.06.1998 la Giunta, ritenendo che gli Statuti degli Enti di Uso civico, pur condivisibili nella impostazione generale, dovessero essere oggetto di ulteriore revisione al fine dell'adeguamento degli stessi alla normativa vigente, aveva nominato un'apposita Commissione che aveva provveduto alla predisposizione di uno statuto tipo.

L'Ente veniva invitato a recepire il nuovo statuto con apposito atto formale e ad inviarne copia per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Questa Comunanza non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

[150] Nella tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" inviata unitamente alla nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024, la Regione Umbria ha riferito che nello Statuto precedente era usata l'indicazione della "Comunanza agraria". Nella bozza del nuovo, di cui, secondo quanto riferito dalla Regione, non risulta traccia, e in tutti i documenti recenti, viene denominata Università agraria.

4.88 Tuoro sul Trasimeno

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e successivo sollecito, il Comune di Tuoro sul Trasimeno con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1762 del 1° luglio 2024 ha rappresentato che *"…nel territorio del comune di Tuoro sul Trasimeno non risultano istituiti domini collettivi e usi civici"*.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.89 Umbertide

UMBERTIDE ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
C.A. MONTE ACUTO - POLGETO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.89.1 Comune di Umbertide

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Umbertide, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1070 del 3 maggio 2024 ha relazionato a questa Sezione, rappresentando che il P.R.G. vigente, approvato con D.C.C. n. 34/2004 individua un areale di circa 1,2 Kmq destinato ad "usi civici" come evidenziato nella planimetria (che viene allegata alla suddetta nota).

Il Comune ha rappresentato che si tratta, nel loro insieme, di terreni di proprietà privata riconducibili per larga parte al Consorzio per le Comunanze Agrarie di Montacuto e Polgeto, Umbertide, chiarendo che, per effetto dell'art. 142, comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 42/2004, le aree gravate da usi civici risultano aree tutelate per legge e come tali assoggettate al regime autorizzativo di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e che, in tale ottica, il SUAPE sottopone l'attività edilizia ricadente entro il perimetro del vincolo, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorizzazione paesaggistica.

L'ente evidenzia che il Consorzio sopra richiamato risulta proprietario, all'interno del perimetro destinato agli usi civici, di suoli che, in parte, sono stati sottratti in epoca passata all'originaria attività agro-silvo–pastorale per essere destinati ad attività di cava. Trattasi dei terreni distinti in catasto terreni al foglio 118 con la particella 57 all'interno dei quali, a partire dagli anni '60, è stato reso attivo un sito di escavazione di inerti dismesso successivamente nel 1996/97.

Il Comune ha riferito che i suddetti terreni, negli anni di attività del sito estrattivo, risultano essere stati dati in affitto da parte della Comunanza Agraria a imprese operanti nel settore dell'estrazione di inerti, autorizzate all'uopo in base alle allora vigenti leggi in materia. L'attuale P.R.G. individua l'area, ormai dismessa da quasi 30 anni, come ambito "di ricomposizione paesaggistica" per la quale ai sensi dell'art. 26 delle N.T.A. di P.R.G. parte strutturale è consentito il solo eventuale intervento di messa in sicurezza e ricomposizione

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

naturalistica dei versanti. Il Comune ha evidenziato infine che non sussistono attività gestionali in capo all'Ente stesso, riferibili ai suoli di cui trattasi non facendo parte essi del demanio comunale e che non è presente alcun regolamento per la disciplina delle aree destinate ad "usi civici".

Il Comune di Umbertide è rappresentato nell'elenco, inviato dalla Regione Umbria con nota acquisita al protocollo n. 3266 del 20 novembre 2024 riguardante la "comunicazione" del 26 febbraio 1981 del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Roma. Nello specifico, dal suddetto elenco risulterebbe, per il Comune di Umbertide, decreto di archiviazione del 30 luglio 1941.

4.89.2 Consorzio per le Comunanze Agrarie di Montacuto e Polgeto

Sulla base di quanto trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, il Consorzio per le Comunanze Agrarie di Montacuto e Polgeto risulta disciplinato dallo statuto approvato con DGR n. 8478 del 3 novembre 1995.

Il Consorzio per le Comunanze Agrarie di Montacuto e Polgeto non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.90 Valfabbrica

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Valfabbrica con nota di riscontro acquisita al protocollo n. prot. n. 1045 del 2 maggio 2024 ha rappresentato che "*…nel territorio del Comune di Valfabbrica non ricadono Domini Collettivi o altri terreni ad uso civico e non sono presenti enti esponenziali delle collettività territoriali*".

Il Comune di Valfabbrica è rappresentato nell'elenco, inviato dalla Regione Umbria con nota acquisita al protocollo n. 3266 del 20 novembre 2024 riguardante la "comunicazione" del 1986 dell'Assessore agli usi civici della Regione Umbria, contenente "un primo elenco di Comuni per i quali in virtù di decreto di chiusura delle operazioni demaniali emesso dal Commissariato agli Usi Civici di Roma, non sussistono Usi Civici su terre private o demani civici comunali o di Enti Agrari compresi nel territorio comunale".

Nello specifico, dalla suddetta documentazione risulta, per il Comune di Valfabbrica, che con "*Decreto del 4/5/1961 del Commissario* […] *che a seguito di denuncia negativa di usi civici fatta dal Comune di Valfabbrica in data 10/8/1925, e di istruttoria demaniale ha accertato la inesistenza di usi civici nel territorio comunale sia perchè l'Ente nel catasto del 1925 non risultava intestatario di alcuna terra, sia perchè le tre Comunità esistenti nel predetto territorio, POGGIO Dl SOTTO, CASA CASTALDA E COLLENINCIO, intestatarie rispettivamente di mq. 30 di Ha 1.97. 10 e di Ha. 20.19.70 possedevano terreni di origine non comunitativa non essendo mai stati esercitati diritti della natura di quelli indicati nell'art. 1 della legge 1766/27*".

Il decreto commissariale di archiviazione del 4 maggio 1961 viene indicato anche nella comunicazione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Roma del 26 febbraio 1981.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.91 Vallo di Nera

VALLO DI NERA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA
COMUNE DI VALLO DI NERA
A.S.B.U.C. VALLO DI NERA
U.A. DI MEGGIANO E PIEDIPATERNO

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.91.1 Comune di Vallo di Nera

A seguito di nota istruttoria prot. n. 962 del 18 aprile 2024 il Comune di Vallo di Nera, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1096 del 6 maggio 2024 ha comunicato a questa Sezione, che nel proprio territorio sono presenti due Enti gestori dei beni collettivi: ASBUC di Vallo di Nera ed Università agraria di Meggiano-Piedipaterno.

Con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 è stato richiesto al Comune di Vallo di Nera di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Con successiva nota di riscontro prot. n. 2569 del 25 settembre 2024 il Comune di Vallo di Nera ha rappresentato che "*si sta effettuando una ricognizione delle proprietà direttamente affidate dal Commissario degli usi civici all'Amministrazione comunale di Vallo di Nera. In particolare, sono state richieste le copie delle sentenze emesse a favore di questo Comune*". Il Comune ha infine precisato che "*non appena chiarito il quadro della situazione, anche con l'apporto della Regione Umbria, sarà premura dell'amministrazione comunale comunicare i risultati*". Con nota prot. n. 1726 del 21 giugno 2024 la Regione Umbria, con riferimento al Comune di Vallo di Nera, include nell'elenco dei soggetti cui sono intestati usi civici anche lo stesso ente locale.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, cui l'Ente non ha allo stato (25 novembre 2024) dato riscontro, è stato chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

4.91.2 A.S.B.U.C. di Vallo di Nera

L'ASBUC di Vallo di Nera non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Con nota istruttoria prot. n. 1187 del 14 maggio 2024 è stato richiesto, all'ASBUC di Vallo di Nera, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Alla predetta nota l'Ente ha fornito riscontro con noto protocollo acquisito al n. 1834 del 4 luglio 2024 riferendo che tutte le decisioni dell'ASBUC vengono assunte con apposita delibera affissa nell'albo dell'ente e pubblicate per estratto sul sito dell'ASBUC medesima. Le delibere sono assunte dal Comitato a maggioranza dei voti dei presenti precisando che, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi presiede la seduta e che l'affitto a terzi dei beni di uso civico avviene con asta. Attualmente l'ASBUC ha riferito di non avere particolari rapporti con il Comune di Vallo di Nera e con la Regione Umbria se non nelle materie e per gli aspetti previsti dalla l. 168/2017 e di non percepire il contributo di cui all'articolo 6 della l.r. 18/2011. Come riferito dall'ente, lo statuto è pubblicato nel proprio sito internet (https://comunanzavallodinera.weebly.com/statuto.html).

4.91.3 Università agraria di Meggiano e Piedipaterno

L'Università agraria di Meggiano e Piedipaterno non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Con nota istruttoria prot. n. 1190 del 14 maggio 2024 è stato richiesto, all' Università agraria di Meggiano e Piedipaterno, di relazionare e fornire i documenti e informazioni di seguito specificati:

1. Comunicare il referente, specificando la struttura utilizzata e le funzioni esercitate in relazione agli usi civici e domini collettivi.
2. Considerato che i domini collettivi, ai sensi dell'art. 1 della l. 168/ 2017, sono definiti enti dotati di personalità giuridica, capacità gestionale, patrimoniale, illustrare le modalità di esercizio dei diritti di godimento e la natura degli stessi.
3. Riferire circa gli atti gestori assunti e le relative modalità di interlocuzione con il Comune nel cui territorio ricade il soggetto gestore nonché con la Regione Umbria.
4. Relazionare in merito agli eventuali contributi ricevuti come previsti dall'art. 61 della legge regionale n. 18/2011; (La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico amministrativi a favore degli utenti).

Alla predetta nota l'Ente ha fornito riscontro con noto protocollo acquisito al n. 1700 del 19 giugno 2024 riferendo che il referente dell'Università Agraria, come da Statuto, è il Presidente *pro-tempore* e che la stessa non ha dipendenti o struttura operativa che espleti le varie mansioni. L'ente ha riferito che gli organi sono il Consiglio di amministrazione formato dal Presidente e da quattro Consiglieri e l'Assemblea degli Utenti che è composta da tutti gli Utenti.

L'Università ha riferito che il consiglio, si avvale di norma di una persona esterna che svolge le funzioni di segretario, le cui funzioni possono essere anche espletate da un consigliere e che i diritti di uso civico spettanti agli utenti sono il pascolo ed il legnatico e come diritto secondario la cava dei tartufi. Il diritto di pascolo consente agli utenti di poter usufruire del pascolo nel periodo consentito dalla norma e si esercita tramite una comunicazione singola annuale specificando il numero dei capi e la specie con conseguente pagamento della quota prevista per capo. Il diritto di legnatico consente agli utenti di poter usufruire di una determinata quantità di legname ritraibile dal taglio dei boschi da utilizzare per il focolare domestico e per il riscaldamento.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Infine, l'ente ha rappresentato che il diritto relativo alla cava dei tartufi permette agli utenti di poter eseguire la cava dei tartufi sulla proprietà del dominio. Questo diritto, essendo un diritto secondario, si esercita tramite la partecipazione ad un'asta riservata agli utenti che prevede il pagamento di un canone annuo. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea degli Utenti vengono riportate in apposite Deliberazioni che, una volta redatte, vengono esposte, secondo quanto riferito dall'ente, nella bacheca del medesimo mentre gli avvisi relativi all'esercizio degli usi civici (legnatico, pascolo, cava dei tartufi) vengono affissi, oltre che nella bacheca, anche negli spazi di pubblica affissione presente nei paesi facenti parte del territorio, ottemperando così alla norma che prevede di "*darne ampia diffusione nei luoghi più frequentati*".

L' Università Agraria ha rappresentato di essere autonoma e di non aver alcuna interlocuzione con il Comune mentre alla Regione Umbria vengono sottoposte solo le Deliberazioni soggette alla verifica di legittimità che nello specifico sono le Deliberazioni per il cambio di destinazione d'uso dei terreni, l'approvazione di Statuti e Regolamenti, l'apposizione di servitù.

L'Università Agraria ha infine dichiarato di non aver mai ottenuto i contributi previsti dall'art.61 della legge regionale n. 18/2011.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4.92 Valtopina

VALTOPINA ENTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI DI DIRITTI DI USO CIVICO E DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA	
COMUNE DI VALTOPINA	
C.A. GALLANO	
C.A. VALLO E GIOVE	
C.A. CASA FABBRI (CA' FABBRI)	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. FAMIGLIE DEL POGGIO (DI VALTOPINA)	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. S. CRISTINA e SASSO	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. S. SILVESTRO	soppressa con trasferimento dei diritti
C.A. VALLEMARE	soppressa con trasferimento dei diritti

** Fonte: Elaborazione Corte dei conti*

4.92.1 Comune di Valtopina

A seguito delle note istruttorie prot. n. 962 del 18 aprile 2024 e prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 il Comune di Valtopina, con nota di riscontro acquisita al protocollo n. 1819 del 3 luglio 2024 e successiva integrazione prot. n. 2724 del 9 ottobre 2024 ha comunicato a questa Sezione, che l'attività relativa alla gestione dei domini collettivi è in capo al Settore Lavori Pubblici e Urbanistica secondo il Funzionigramma approvato dall'Ente con Delibera di Giunta Comunale n. 24/2019 e successivamente modificato ed integrato con Delibera n. 10 del 17/3/2023.

L'ente ha rappresentato che la ricerca non è risultata semplice ed in parte è ancora in corso di approfondimento e che, nell'ambito del territorio del Comune di Valtopina, sono presenti assetti fondiari collettivi di uso civico a destinazione agro-silvo-pastorale. Sotto il profilo urbanistico sono evidenziati nel PRG come vincoli a carattere paesaggistico

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ambientale ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 42/04, sovraordinati e disposti dalla Regione e prima ancora dallo Stato.

L'ente ha precisato che la Legge n.168/2017 ha rafforzato il concetto di conservazione in un'ottica di sostenibilità ambientale, in quanto questi beni collettivi di natura rurale e boschiva assumono anche rilevanza socio-economica.

Il Comune ha riferito che in passato erano presenti diverse comunanze agrarie che gestivano i fondi di suo civico: Comunanza di Famiglie del Poggio, Comunanza di S. Cristina e Sasso, Comunanza di Casa Fabbri, Comunanza di Casa S. Silvestro, Comunanza di Vallemare, Comunanza di Valle e Giove, Comunanza di Gallano e che, da una ricognizione dei dati acquisiti dal Patrimonio comunale, dal Catasto e dall'Ufficio Regionale competente la situazione ad oggi risulta come di seguito:

- Comune di Valtopina (ex Comunanza di Famiglie di Poggio) assunto in forza del DM del 1966;
- Comune di Valtopina (ex Comunanza di S. Cristina e Sasso) assunto in forza del DM del 1974;
- Comune di Valtopina (ex Comunanza di Casa Fabbri) sono in corso le verifiche per acquisire gli atti con cui è stata disciolta e assunto dal Comune di Valtopina;
- Comune di Valtopina (ex Comunanza di Casa S. Silvestro) sono in corso le verifiche per acquisire gli atti con cui è stata disciolta e assunto dal Comune di Valtopina;
- Comune di Valtopina (ex Comunanza di Vallemare) sono in corso le verifiche per acquisire gli atti con cui è stata disciolta e assunto dal Comune di Valtopina;
- Comunanza di Valle e Giove ad oggi autonome;
- Comunanza di Gallano ad oggi autonome;

Il Comune ha precisato che rispetto a due dei disciolti enti di cui sopra, lo stesso ha assunto la gestione come da elenco:

- ex Comunanza di Famiglie Di Poggio assunto in forza del Decreto del Ministero dell'Agricoltura n. 5102 del 03/06/1966;
- ex Comunanza di S. Cristina e Sasso assunto in forza del Decreto del Ministero dell'Agricoltura del 07/02/1974.

In relazione ai fondi relativi agli enti disciolti sopraelencati, il Comune ha riferito che agli atti d'ufficio protocollo risulta che:

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- con Determina n. 146 del 2 marzo 2007 è stato incaricato un agronomo in associazione temporanea con una società cooperativa per la redazione del Piano di Gestione Forestale dei boschi di proprietà del Comune stesso;
- in data 18 agosto 2011 il Comune ha ricevuto il Piano di gestione forestale dei boschi redatto sulla base delle linee metodologiche elaborate dalla Regione Umbria; le aree oggetto del menzionato Piano ricadono nel vincolo idrogeologico, ai sensi della l.r. 28/2001 e in quello paesaggistico. L'ente ha specificato che il Piano prevedeva un sistema d'interventi di ceduazione e diradamento delle aree boscate, nel quale erano ricomprese quelle delle Comunanze disciolte, nonché interventi di manutenzione dei pascoli e sulla viabilità forestale di accesso e che in esito al Piano, la stessa Amministrazione ha deciso di dare in affitto dei detti terreni.
- con Determina n. 65/2017 è stato incaricato un agronomo per stimare il valore dei fondi;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 20/04/2017 il Comune ha incaricato il Servizio Segreteria di procedere con un Bando per gestire i fondi del demanio civico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 18/2017 e successiva Determina n. 26 del 27/10/2017 veniva aggiudicata ad una società il comodato oneroso di alcuni terreni e con atto n. rep. 2474 del 9/5/2018 è stato stipulato il relativo contratto, per un canone annuo pari a 2.831,31 euro con un versamento di anticipo di 8 rate semestrali di 11.325,24 euro e una durata di 15 anni;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017 è stato approvato il comodato d'uso a titolo oneroso ad una società, per la gestione di alcuni fondi ad uso di tartufaia, come da autorizzazione regionale e il canone annuo affidato è pari a € 140,00 che viene detratto a fronte dell'organizzazione di alcuni eventi di interesse generale e una durata di 20 anni.

L'ente fa presente che, dopo una ricerca, sotto l'aspetto urbanistico ed edilizio è emerso che:
-la società di cui al contratto rep. 2474 del 9/5/2018 non ha mai presentato alcuna istanza abilitativa edilizia;
- la società di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017, ha acquisito un permesso di costruire e relativa autorizzazione paesaggistica, n. 1 del 4 marzo 2019 per la costruzione di una recinzione per la realizzazione di una tartufaia, il titolo è stato rilasciato con la prescrizione che al termine dell'affitto venga rimesso in pristino il fondo così come consegnato.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Comune ha chiarito che, nel bilancio corrente, il capitolo interessato dall'incasso del canone è n. 320 e che, per quanto concerne l'inventario e gli accertamenti relativi ai domini collettivi, come da informazioni assunte dalla Regione Umbria, ad oggi non sono risultano approvati i relativi atti.

Il Comune ha specificato che, le società locatarie ad oggi risultano in regola con gli adempimenti di cui ai contratti stipulati, nel dettaglio solo per ultimi anni è stato precisato che:

- nell'anno 2023 e 2024 il Comune ha incassato, da parte della società di cui al contratto rep. 2474 del 9/5/2018, rispettivamente l'importo di 2.831,30 euro (1 e 2 rata semestrale) e di 1.415,65 euro (1 rata semestrale);
- nell'anno 2023 e 2024 è stato riconosciuto, a scomputo della quota di canone annuale stabilita nel contratto, alla società di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017 l'organizzazione dell'evento Mostra del tartufo ed altre manifestazioni pubbliche;

Il Comune ha riportato una tabella in cui sono individuati i fondi su base catastale, sottolineando che sono in corso le ulteriori verifiche particellari afferenti ai fondi gravanti di uso civico.

Con nota istruttoria prot. n. 3009 del 25 ottobre 2024, cui l'Ente non ha, allo stato, (25 novembre 2024) dato riscontro, è stato chiesto di relazionare in ordine:

1) alle modalità di contabilizzazione a rendiconto 2023 (conto del bilancio - conto economico e stato patrimoniale) poste in essere in relazione alla riscossione, se presenti, di canoni enfiteutici e qualsiasi altro tipo di entrata connessa all'amministrazione degli usi civici atteso quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 70/2020/PAR del 22 settembre 2020 che ha chiarito che" Il canone enfiteutico in favore del Comune riveste il carattere imperativo di "prestazione patrimoniale imposta" (in base all'attuale art. 23 della Costituzione), con la conseguenza che la relativa riscossione deve ritenersi altrettanto obbligatoria, da parte del Comune beneficiario, quale l'ente gestore del demanio civico nell'interesse della collettività locale, originaria titolare dei diritti d'uso civico"; 2) alle modalità di contabilizzazione, ai sensi del d.lgs. n.118/2011, allegato 4/3 -principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale – dei beni richiamati dalla legge n. 168/2017 -articolo 3: "Beni collettivi" (ad esclusione della lettera d)), laddove definisce: "Sono beni collettivi:

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;

b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;

c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;

e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97".

4.92.2 Comunanza Agraria di Gallano

La Comunanza agraria di Gallano non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*". La Regione Umbria non ha fornito gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto come richiesto con nota istruttoria prot. n. 3096 del 31 ottobre 2024.

Con nota trasmessa a questa Sezione dalla Regione Umbria, prot. n. 3266 del 20 novembre 2024, è stata inviata la nota prot. 6826IV del 6 febbraio 2003 del Servizio Programmazione Forestale della Regione Umbria, con la quale quest'ultimo informava la Comunanza di aver avviato un approfondimento delle problematiche relative alle Associazioni Agrarie presenti nella Regione e chiedeva l'ente di fornire la documentazione necessaria per integrare il carteggio. Tale documentazione veniva richiesta per conoscere le origini

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

costitutive dell'Ente e per valutare l'efficienza della gestione del medesimo (data e estremi dell'atto di costituzione dell'Ente; Statuto vigente; eventuale approvazione del nuovo Statuto, sulla base dello Statuto-tipo a suo tempo inviato; data e numero della delibera di approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo e gli estremi di approvazione da parte del CO.RE.CO.; invio della delibera di approvazione dell'ultimo Consiglio di Amministrazione; restituzione della scheda di verifica della consistenza dello stato patrimoniale).

L'attività istruttoria è stata espletata nei confronti del Comune, con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 (si rinvia al relativo paragrafo) con cui è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

4.92.3 Comunanza Agraria di Valle di Giove

La Comunanza agraria di Valle di Giove (nella tabella "Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi" trasmessa unitamente alla nota della Regione Umbria acquisita al prot.n. 1726 del 21 giugno 2024 denominata "C.A. Vallo e Giove") è disciplinata dalla Statuto - trasmesso a questa Sezione dalla Regione Umbria con nota prot. n. 3266 del 20 novembre 2024 e approvato con DGR 2387 del 23 aprile 1996 - non risulta tra gli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private; con la DGR n. 210/2018 era stato dato "*mandato al dirigente del Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica di acquisire dai singoli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, aventi sede nel territorio regionale, i dati necessari all'iscrizione degli stessi enti nel registro regionale delle persone giuridiche private di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2*".

L'attività istruttoria è stata espletata nei confronti del Comune, con nota istruttoria prot. n. 2387 del 13 settembre 2024 (si rinvia al relativo paragrafo) con cui è stato richiesto di relazionare in ordine ad ogni attività posta in essere in materia di "*vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico*" così come previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382, indicando altresì i riferimenti agli atti ed ai procedimenti amministrativi emanati a tal fine.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

5 Motivate valutazioni, esiti del contraddittorio, considerazioni conclusive e raccomandazioni

5.1 Motivate valutazioni. 5.2 Esiti del contraddittorio. 5.3 Considerazioni conclusive e raccomandazioni

5.1 Motivate valutazioni

Conclusa l'attività istruttoria espletata, la Sezione intende analizzare il perseguimento da parte della Regione degli obiettivi previsti dalle leggi concernenti i domini collettivi, quali leggi di principio e di programma nella materia oggetto della presente indagine refertuale. In primo luogo, occorre pertanto esaminare in modo analitico le previsioni di cui alla legge regionale umbra 17 gennaio 1984, n. 1.

L'art. 1 del citato testo normativo prevede che la Regione eserciti le funzioni amministrative trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di usi civici[151], "*al fine di favorire, tramite l'uso produttivo delle terre soggette all'esercizio di usi civici e di altri diritti di promiscuo godimento, lo sviluppo economico dei territori interessati*".

Dall'istruttoria espletata da questa Corte non risulta, come si avrà modo di esporre, che la Regione[152] abbia adottato specifici atti volti all'attuazione di tale disposizione programmatica. Dall'analisi del quadro finanziario già esposta non risulta in particolare

[151] D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 art. 1 comma 2 lettera r) "*In materia di usi civici, il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative: promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie; approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie; controllo sulla gestione dei terreni boschivi e pascolivi di appartenenza di comuni, frazioni e associazioni; tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali*".
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 art. 66 "*Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377*".
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 art. 78 lettera b) "*Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico […]*".

[152] Sul piano temporale è stato analizzato il periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2011.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

che siano state destinate specifiche provvidenze per favorire "*lo sviluppo economico dei territori interessati" per il tramite dell'"uso produttivo delle terre soggette all'esercizio di usi civici e di altri diritti di promiscuo godimento*". Nessuno dei Comuni o degli enti esponenziali interpellati dalla Sezione ha invero riferito di aver ricevuto risorse pubbliche direttamente correlate alla normativa concernente gli usi civici né la Regione ha riferito in senso contrario neppure in seguito alla trasmissione della minuta della presente relazione contenente quanto riferito dagli interpellati dalla Sezione.

Come si è avuto modo di esporre, alcuni enti hanno tuttavia fruito di erogazioni pubbliche nell'ambito di misure di sostegno non specificatamente legate alla presenza di domini collettivi ma genericamente afferenti al quadro normativo eurounionale in tema di agricoltura e politiche di coesione.

La Regione e gli enti interpellati dalla Sezione hanno inoltre escluso, nell'ultimo decennio, l'erogazione di provvidenze ai sensi dell'art. 61 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 che statuisce: "*La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti*". Parimenti non risulta che la Regione, nell'ultimo decennio, abbia dato attuazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 1/1984 in tema di contributi regionali.

Dal materiale istruttorio non si evince, peraltro, che siano intervenute nell'ultimo decennio ulteriori forme di aggregazione che abbiano comportato la soppressione di enti esponenziali a fronte di forme di aggregazione. Rinviando allo specifico capitolo relativo agli enti esponenziali, deve tuttavia rilevarsi che da diverso tempo sono presenti forme di cooperazione tra i diversi enti esponenziali attuate mediante l'istituzione di consorzi ovvero la stipula di convenzioni. In tale ambito, tuttavia, non risulta che l'azione regionale abbia inciso sulle modalità di aggregazione, favorendole in attuazione dell'obiettivo previsto dalla citata legge regionale.

L'obiettivo di favorire "*lo sviluppo economico dei territori interessati*", indicato dall'art. 1 della citata legge n. 1/1984, non risulta attuato neppure mediante il puntuale esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla "*promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico; piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote; ripartizione delle terre coltivabili; assegnazioni delle unità fondiarie*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La Regione, infatti, ha riferito di "*non [aver] partecipato ad operazioni finalizzate alla ricognizione completa di Demani Comunali, ma esclusivamente ad indagini utili all'adozione di provvedimenti di affrancazione […]*".

La Sezione deve pertanto rilevare come l'obiettivo previsto dal menzionato art. 1 della legge regionale n. 1/1984 non sia stato implementato neppure mediante una tempestiva e completa attuazione delle competenze trasferite alla Regione e, in particolare, mediante una tendenzialmente definitiva individuazione dei domini collettivi secondo i procedimenti previsti dal risalente impianto normativo degli anni '20 del secolo scorso. L'amministrazione regionale si è infatti limitata a realizzare una indagine conoscitiva sulla quale ci si soffermerà in seguito.

Importanti economisti e giuristi[153], tuttavia, hanno più volte rilevato come l'incertezza rappresenti un ostacolo allo sviluppo economico. Nel caso di specie, le decisioni economiche possono essere invero influenzate dall'incertezza correlata alla possibile presenza di domini collettivi con conseguenti ripercussioni in merito alla alienabilità delle porzioni di terreno interessate ovvero alla legittimità delle operazioni di esproprio su tali beni. La necessità di attendere l'esito dell'eventuale contenzioso innanzi al competente Commissariato per la liquidazione degli usi civici può ingenerare una dilazione dei procedimenti amministrativi necessari all'avvio di attività economiche ovvero alla realizzazione di importanti infrastrutture. Allo stesso tempo, le collettività titolari dei diritti sui domini collettivi potrebbero non essere poste nella condizione di conoscere tempestivamente le terre sulle quali esercitare i propri diritti.

Occorre rilevare, pertanto, come la promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale appaia funzionale alla realizzazione dell'obiettivo

[153] Max Weber (1921), *Economy and Society*. La misurazione dell'impatto tra incertezza del quadro regolatorio e crescita economica appare particolarmente complessa a causa delle numerose variabili da esaminare. Per un approfondimento accademico si consulti tra i più recenti studi. Lee, Jiwon and Schoenherr, David and Starmans, Jan, *The Economics of Legal Uncertainty* (October 24, 2024). European Corporate Governance Institute - Law Working Paper No. 669/2022.
Con riferimento alla rilevanza dell'incertezza relativa al contesto macroeconomico si vedano, *ex multis*, Ben S. Bernanke (1983) "*Irreversibility, uncertainty, and cyclical investment*." The Quarterly Journal of Economics, 98(1): 85–106; Milton Friedman (1968) "*The Role of Monetary Policy*." American Economic Review, 58: 1–17. Con riferimento alla percezione circa la scarsa efficienza e l'implementazione del quadro normativo in Italia già nel 2013 si affermava "*A key factor in Italy's low score on perceptions of government effectiveness shown in Figure 3.3 is likely to be weaknesses in public administration. It is often slow, with levels of efficiency that vary widely across the country, vulnerable to favouritism, and occasionally to corruption and even organised crime. Since at least the 1990s (with the 'Bassanini reforms') governments have been progressively introducing measures to improve efficiency*" così Paul O'Brien in OECD Economics Department Working Papers No. 1064, pag. 18.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

dichiarato dal legislatore regionale di favorire lo "*sviluppo economico dei territori interessati*", contribuendo a ridurre l'incertezza sulla presenza di beni collettivi sul territorio regionale.
Del resto, già con nota del 26 febbraio 1981, riprodotta nell'appendice E, l'allora Commissario per la liquidazione per gli usi civici avente sede in Roma sollecitava la Regione a porre in essere le "*operazioni di accertamento e verifica in sede amministrativa*" previste dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766, richiedendo peraltro all'amministrazione regionale di segnalare bimestralmente l'esito delle disposte indagini.
In merito, si rileva tuttavia che in sede istruttoria, a oltre quarantatré anni dalla citata missiva la Regione afferma che "*tenuto anche conto che l'unica fonte certa, su base geometrico-particellare delle terre soggette ad uso civico è data dal Catasto Gregoriano, non si dispone di una mappatura complessiva delle aree di proprietà privata gravate da uso civico. Tuttavia, sono disponibili presso l'archivio regionale gli esiti degli accertamenti effettuati nel corso degli anni da parte dell'Amministrazione regionale. Si ritiene opportuno rappresentare che per piccole porzioni di territorio è possibile con buona approssimazione riportare sul nuovo catasto le informazioni recuperate dal catasto pontificio. Operando su superfici ampie le consistenti differenze sui sistemi di rilevamento topografico e rappresentazione grafica, determinano rilevanti problemi di trasposizione*". La Sezione deve dunque rilevare come l'amministrazione regionale abbia sostanzialmente inteso procedere alle operazioni di accertamento e verifica amministrativa soltanto in specifiche situazioni ovvero a seguito di specifica richiesta da parte dei privati ovvero degli enti esponenziali interessati. Non vi è stata dunque una attività di "*promozione*" ossia di impulso, come invece previsto dalla normativa che ha devoluto le competenze statali alla Regione.
Si è infatti riscontrato come l'individuazione dei domini collettivi, in specie su terre private, non possa dirsi sostanzialmente conclusa nonostante il notevolissimo tempo trascorso dal trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione.
Con riferimento alla "*Ricognizione degli usi civici*", inoltre, l'art. 2 della citata legge 17 gennaio 1984, n. 1 prevedeva una articolata interlocuzione tra l'amministrazione regionale, i comuni e gli enti esponenziali. In particolare, è stato previsto che "*La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette ai comuni, alle associazioni agrarie, comunque denominate, ed alle frazioni, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza, individuate con i dati catastali*". Deve, tuttavia, evidenziarsi come ancora oggi la Regione non disponga di un elenco completo delle "*terre civiche*" individuate con i dati catastali. Con nota pervenuta in data 16 dicembre 2024, la Regione ha invero rappresentato che "*si ritiene*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

opportuno segnalare che questa Amministrazione sta procedendo nel lavoro di predisposizione di ulteriori mappe di sovrapposizione fra informazioni desunte dal catasto Gregoriano e Nuovo catasto terreni, aggiornando lo specifico link presente all'interno del sito della Regione Umbria (https://www.regione.umbria.it/dati-einformazioni-sulle-terre-di-uso-civico-in-umbria, "Esempi su indagine cartografica del Catasto Gregoriano"). La previsione normativa, dunque, non risulta pienamente attuata pur dovendosi dare atto che la Regione dispone di una indagine conoscitiva elaborata nel 1984 dall'allora ente di sviluppo agricolo (senza tuttavia il riferimento alle singole particelle catastali ed il grado di dettaglio richiesto da citato articolo 2). La Regione ha inoltre documentato di aver posto in essere attività di interlocuzione con gli enti interessati nonché di aver acquisito alcune visure catastali nel 1990 e successivamente negli anni 2000.

Non risultando perfezionata la procedura delineata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale citata, non risulta conseguentemente implementata la previsione di cui al successivo comma: "*I comuni, le associazioni agrarie, e le frazioni, in base ai loro inventari ed agli accertamenti ritenuti necessari, forniscono nei successivi 60 giorni notizie sullo stato dei terreni, sulle eventuali occupazioni abusive e sugli usi civici in esercizio, indicando altresì eventuali diritti di uso civico delle popolazioni su terre di privato possesso, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge del 1927, n. 1766, per i quali non siano stati promossi o completati gli accertamenti e le operazioni ivi previsti*".

Di difficile implementazione risulta, pertanto, l'attività regionale in tema di repressione delle abusive occupazioni, che presuppone la necessaria mappatura dei beni collettivi, nonché una adeguata vigilanza da parte dei comuni *ex* art. 78 del D.P.R. n. 616/1977.

In tale ambito appare, peraltro, opportuno evidenziare che il T.A.R. del Lazio, sez. I, con la risalente sentenza del 26 gennaio 1987, n. 154 ha avuto modo di precisare che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972, spetta alla Regione la tutela e la vigilanza sugli enti esponenziali delle collettività titolari (secondo la terminologia oggi utilizzata dalla l. 167/2017), mentre ai Comuni (*ex* art. 78, D.P.R. 616/1977) spetta una generica vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico.

La difficoltà di pronta individuazione dei domini collettivi è, inoltre, acuita della mancata attuazione di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017 n. 168, all'art. 3 comma 7: "*Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali"[154]. Non risultano, pertanto, normate le "*forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili*". A riguardo, la Sezione rileva come non risulti che la Regione - scaduto il termine previsto per l'esercizio delle competenze regionali - abbia inteso verificare l'attuazione della predetta disposizione da parte degli enti esponenziali, né che l'amministrazione regionale abbia reso esecutivi gli atti adottati dagli stessi, ad eccezione delle modifiche statutarie[155]. Peraltro, dall'istruttoria è emerso che talvolta la Regione non è neppure a conoscenza dello statuto vigente ovvero riscontra difficoltà a reperire finanche statuti che ha provveduto a dichiarare esecutivi, con ciò evidenziando carenze nella propria attività amministrativa.

Dall'analisi della copiosa documentazione trasmessa dalla Regione Umbria e concernente gli enti esponenziali delle collettività territoriali si sono potute riscontrare informazioni non sempre coerenti con quanto segnalato dagli enti locali o esponenziali. A seguito dell'invio della minuta del presente referto, la Regione non ha inteso evidenziare l'eventuale erroneità di quanto riferito dagli enti esponenziali rispetto a quanto da essa stessa comunicato alla Sezione.

A titolo esemplificativo, si menzionano casi di diversa indicazione della denominazione/forma giuridica dell'ente esponenziale nei vari documenti pervenuti, come meglio descritto di seguito. Per quanto concerne il territorio del Comune di Acquasparta, la Regione Umbria ha trasmesso a questa Sezione uno Statuto-Regolamento del "*Dominio collettivo di Portaria*", mentre il Comune di Acquasparta ha menzionato il

[154]Art. 3 comma 1 lettera b): "*ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:*
1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo- pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;
3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;
4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale".

[155] Verifica condotta mediante consultazione del bollettino regionale.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

medesimo qualificandolo come "*A.S.B.U.C. di Portaria*", coerentemente con quanto indicato nella tabella "*Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi*" trasmessa dalla Regione Umbria. Difformità nella denominazione è stata riscontrata anche con riferimento al "*Dominio collettivo di Nicciano*" nel comune di Ferentillo, in quanto nella suddetta tabella "*Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi*", l'amministrazione regionale ha annotato che, con delibera A.D.U. 31/05/1991, la nuova denominazione è "*amministrazione dei beni di uso civico dei frazionisti di Nicciano e dei frazionisti di Loreno*", mentre nello statuto reso disponibile dalla stessa Regione, l'ente viene rappresentato come "*Amministrazione separata dei frazionisti di Nicciano*" e, contestualmente, l'articolo 1 del relativo statuto riporta il termine di "*Dominio Collettivo di Nicciano*". La "*Comunanza agraria di Valle di Giove*" (denominazione utilizzata nello statuto) nel comune di Valtopina viene, invece, indicata come "*C.A. Vallo e Giove*" nella suddetta tabella regionale.

In altre fattispecie si sono potute rilevare incertezze circa il perfezionamento dell'*iter* di istituzione degli enti esponenziali. Al riguardo, con riferimento al Comune di Foligno, lo stesso individua la "*Comunanza di Forcatura*" tra gli enti esponenziali presenti sul proprio territorio. Diversamente la Regione, nella citata tabella "*Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi*", fa menzione dell'"*ASBUC Forcatura*" rappresentando che, con DGR n. 1578 del 21 dicembre 2015, la stessa è stata istituita con contestuale scioglimento della preesistente comunanza agraria. L'istituzione dell'A.S.B.U.C. viene indicata come "*in itinere*". Stessa informazione risulta, dalla tabella della Regione, per le Comunanze agrarie di "*Pisenti e Tesina*" e di "*Rio e Seggio*" che vengono individuate dalla Regione rispettivamente come "*A.S.B.U.C. Collelungo, Pisenti e Tessina*" e "*A.S.B.U.C. Rio e Seggio*". Il Comune di Cascia ha citato le Comunanze agrarie di "*Avendita-Colle di Avendita*" e "*Maltignano*" come "*non costituite*", laddove le stesse figurano come vigenti nel più volte citato elenco trasmesso dalla Regione Umbria, nel quale si possono invece riscontrare le Comunanze agrarie di "*Giappiedi*" e di "*Castel San Giovanni*", come vigenti, laddove, invece, le stesse non hanno trovato menzione da parte del Comune di Cascia. La "*Comunanza agraria di Valdonica*", infine, richiamata dal medesimo Comune di Cascia, non si rinviene nell'elenco regionale.

Il Comune di Baschi ha indicato la presenza della "*Comunanza agraria di Baschi*", tra gli enti esponenziali presenti sul proprio territorio, laddove, la Regione ha riportato, nell'"*Allegato 1 – elenco e indirizzi_domini_collettivi*", la seguente annotazione "*c.a. Baschi non individuati i terreni, solo individuato il comune*".

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La Regione ha trasmesso alla Sezione proprie note (del 1992 e del 1994) indirizzate agli enti esponenziali, con cui i medesimi venivano sollecitati a recepire un nuovo modello di statuto-regolamento - in considerazione degli intervenuti mutamenti del quadro normativo - con apposito atto formale e ad inviarne copia per l'approvazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. In ordine alle menzionate richieste sono state trasmesse alla Sezione note riguardanti i seguenti enti esponenziali: "*Consorzio dei Possidenti di Rogoveto e Petano*" (Comune di Ferentillo); "*Comunanza agraria di Verchiano e Roccafranca*", "*Comunanza agraria di Colle San Lorenzo*" (Comune di Foligno); "*Dominio collettivo di Itieli*" (Comune di Narni); "*Dominio collettivo di Poggio Lavarino*" (Comune di Terni); "*Comunanza agraria di Bovara*" (Comune di Trevi); "*Comunanza agraria di Poggio di Croce*" (Comune di Preci). Al riguardo si osserva che, dalla documentazione acquisita, non risulta sempre verificabile l'intervenuto adeguamento degli statuti con riferimento a quanto a suo tempo richiesto dalla Regione Umbria.

Si osserva, altresì, che, per i seguenti enti esponenziali, la Sezione ha reperito autonomamente versioni di statuti più recenti rispetto a quelli trasmessi dalla Regione Umbria: (i) "*Comunanza Agraria di Afrile"* (Comune di Foligno), per la quale la versione dello statuto trasmessa dalla Regione è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 3020 del 13 maggio 1997, mentre sul BUR è stata reperita una versione approvata dall'Assemblea degli Utenti n. 3 in data 9 luglio 2021 (Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 71 del 9 dicembre 2021); (ii) "*Comunanza agraria di Petrignano del Lago*" (Comune di Castiglione del Lago), per la quale un successivo Statuto, rispetto a quello approvato con determinazione dirigenziale n. 10921 del 27 novembre 2002 e trasmesso dalla Regione Umbria, è stato adottato dall'Assemblea Generale degli Utenti con Deliberazione n. 04/24 ed è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 6 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 35 del 17 luglio 2024; (iii) "*Dominio Collettivo di Frattuccia"* (Comune di Guardea), per il quale un successivo Statuto, rispetto a quello approvato con determinazione dirigenziale n. 411 del 26 gennaio 2000 e trasmesso dalla Regione Umbria, è stato adottato dall'Assemblea Generale degli Utenti con Deliberazione n. 4 del 30 settembre 2020 ed è stato pubblicato sul «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 11 del 28 febbraio 2024.

Per gli enti esponenziali di seguito elencati per Comune di appartenenza territoriale, infine, dalla documentazione trasmessa a questa Sezione, non si riscontrano gli atti con cui è stato dichiarato esecutivo lo statuto: (i) "*Dominio collettivo di Santa Restituta*" – Comune di

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Avigliano Umbro; (ii) "*Comunanza agraria di Collemancio*" – Comune di Cannara; (iii) "*A.S.B.U.C. Ponte*" – Comune di Cerreto di Spoleto; (iv) "*C.A. Arvello*", "*C.A. Belfiore*", "*A.S.B.U.C. di Cassignano*", "*A.S.B.U.C. Forcatura*", "*C.A. Morro*", "*C.A. di Pisenti e Tesina*", "*C.A. di Rasiglia*", "*C.A. Colle San Lorenzo*", "*C.A. di Ravignano*", "*C.A. di Verchiano e Roccafranca*" - Comune di Foligno; (v) "*Dominio collettivo di S. Urbano*" – Comune di Narni; (vi) "*Università agraria Poggio di Otricoli*" – Comune di Otricoli; (vii) "*Comunanza agraria di Roccanolfi*" – Comune di Preci; *(viii)* "*Comunanza agraria di Cammoro*", "*Università agraria di Orsano*"- Comune di Sellano; (ix) "*ASBUC di Vallo di Nera*" "*Università agraria di Meggiano e Piedipaterno*" – Comune di Vallo di Nera; (x) "*Comunanza agraria di Gallano*" – Comune di Valtopina; (xi) "*Università degli uomini originari di Costacciaro*" – Comune di Costacciaro; (xii) "*Comunanza agraria di Torri e Barattano*" – Comune di Gualdo Cattaneo; (xiii) "*Poggio Nuovo di Guardea*" – Comune di Guardea; (xiv) "*C.A. Badia San Cristoforo*" – Comune di Castiglione del Lago; (xv) "*Comunanza Agraria di Silvignano*" - Comune di Spoleto.

Con riferimento, infine, alle attribuzioni riservate dall'art. 3 della legge regionale n. 1/1984 le stesse risultano poste in essere dalla Giunta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici regionali.

Devono, tuttavia, rilevarsi criticità in merito all'esercizio delle competenze in materia di mutamenti d'uso correlate anche alla mancata attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della legge in merito al Piano di sviluppo economico.

In primo luogo, si è già evidenziato come – nel caso oggetto del contenzioso in essere presso il Commissario iscritto al n. 28/2024, i cui atti principali sono riprodotti in appendice – il procedimento di mutamento d'uso non sia stato intrapreso, in quanto soltanto in seguito all'avvio delle procedure per la realizzazione dell'opera infrastrutturale, la Regione ha avviato il procedimento di reintegra. Tale provvedimento, inoltre, è allo stato sospeso in attesa delle determinazioni del Commissario, confermando, pertanto, l'importanza di una corretta previa individuazione in via amministrativa dei domini collettivi. Sotto il profilo della legittimità dell'attività amministrativa deve, inoltre, rilevarsi come – dal verbale della Conferenza di servizi decisoria del 18 ottobre 2024, sottesa al contenzioso n. 28/2024 – si evinca l'invito alla stessa del "*Ministero della Giustizia - Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana*" il quale sembrerebbe essere stato considerato alla stregua di una autorità amministrativa e non giurisdizionale.

A riguardo, la Sezione, richiamando le considerazioni già esposte nel primo capitolo, rileva come le competenze amministrative del Commissario per la liquidazione agli usi civici

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

siano state trasferite alla Regione, residuando in capo al Commissario (inteso quale organo magistratuale) le sole competenze giurisdizionali. Pur prendendosi atto che la presidenza della Conferenza decisoria non risulta ascritta alla Regione Umbria, non consta che l'amministrazione regionale - quale soggetto interessato e titolare delle competenze amministrative in precedenza attribuite al commissario - abbia evidenziato tale aspetto, potenzialmente idoneo a riverberarsi sulla legittimità delle determinazioni assunte in sede di conferenza.

In secondo luogo, in riferimento all'esercizio delle competenze regionali in materia di mutamento d'uso, la Sezione rileva quanto segue.

La legittimità di alcuni provvedimenti di mutamento della destinazione d'uso adottati dalla Regione Umbria è stata indagata in primo grado dal Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana con la sentenza n. 19/2018 depositata il 13.3.2018. Tale sentenza è stata poi impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Roma che si è pronunciata con sentenza n. 2008/2021 depositata il 17 marzo 2021[156]. Nella sentenza di primo grado, non riformata sul punto in grado di appello, vengono delineati importanti postulati in merito al rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità che devono informare la procedura relativa al mutamento di destinazione d'uso. È inoltre richiamato quanto statuito in materia dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1698/2013.

A riguardo, la Corte osserva che le sentenze pronunciate nei confronti della Regione Umbria sono stare rese in epoca successiva alla legge 20 novembre 2017 n. 168 che ha ascritto personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva. Il caso sottoposto al Commissario, inoltre, riguarda il mutamento di un bene collettivo riconducibile ai *cives* rappresentati da un ente diverso dal Comune.

L'ente esponenziale aveva <*concesso al Comune* […] "*una piccola superficie dei terreni di uso civico*", "*per un periodo di tempo limitato*", "*solo per un anno*", *per* "*esigenze eccezionali di pubblica incolumità*".>. Nonostante l'assenso dell'ente esponenziale, la sentenza di primo grado affermava la illegittimità dell'occupazione temporanea determinata dal mutamento d'uso

[156]In merito agli eventuali profili del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e Commissario per la liquidazione degli usi civici nella sentenza si afferma "*L'illegittima compressione dell'esercizio degli usi civici, seppure per un tempo determinato, costituisce contestazione implicita della loro natura impedendo il loro godimento in conformità della loro destinazione. La giurisdizione Commissariale comprende il potere di disapplicare eventuali provvedimenti amministrativi che incidano direttamente sulla "qualitas soli" dei terreni (Cfr. Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza n. 17668 del 20/11/2003)*". La legittimità del provvedimento amministrativo è pertanto verificata dalla Corte per procedere alla disapplicazione dello stesso.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

assentito dalla amministrazione regionale. Il reclamo proposto dalla Regione Umbria veniva inoltre rigettato.

Questa Corte ha pertanto inteso verificare i provvedimenti di mutamento d'uso adottati successivamente alle predette sentenze. Invero, la Regione non risulta vincolata a quanto affermato nelle predette sentenze non aventi efficacia *erga omnes*. Tuttavia, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la stessa è tenuta a considerare i principi affermati nelle sentenze non utilmente impugnate, quanto meno al fine di profondere un adeguato impianto motivazionale, laddove nell'esercizio della propria attività amministrativa intendesse discostarsene.

Ci si riferisce, ad esempio, alle delibere di Giunta regionale - adottate successivamente alle sentenze citate - il 30 giugno 2022, n. 654, per lo svolgimento del mercato settimanale e area di parcheggio stagionali e il 26 aprile 2023, n. 423, relativa al cambio di destinazione d'uso temporaneo di terreni demaniali, per l'ampliamento di attività di cava. In tali provvedimenti amministrativi, la Regione dà atto di aver provveduto a richiedere il parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Umbria. Tuttavia, la Regione non fornisce alcuna motivazione in ordine all'avvenuta verifica circa l'avvenuta conformità delle "*dinamiche procedimentali*" ai cardini della pubblicità, imparzialità, trasparenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1698/2013). Parimenti, né nei documenti istruttori della Regione né nelle delibere, è dato cogliere le ragioni che indurrebbero la Regione a ritenere non applicabili i predetti principi ai mutamenti d'uso richiesti.

Parimenti, nella predetta documentazione non risulta che la Regione abbia adeguatamente motivato circa il fatto che la diversa destinazione "*…rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, quali l'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili" ex art. 41 del regolamento attuativo di cui al r.d. n. 332/1928, non solo nell'immediato ma anche per il futuro. La valutazione dell'utilità effettiva non deve essere ancorata a profili di carattere solamente economico, ma la "convenienza" deve abbracciare anche tutte le altre possibili variabili coinvolte nelle determinazioni effettuate in sede di controllo regionale (cfr. Cassazione civile sez. II 30 gennaio 2001 n. 1307) e deve tenere conto dei costi e delle garanzie del futuro ripristino dei luoghi una volta venuta, per qualunque ragione meno la società beneficiaria. L'autorità regionale, nel suo ruolo di vigilanza sulle richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico, deve peraltro far luogo ad una valutazione complessiva diretta a dimostrare in concreto che la nuova diversa destinazione rappresenti davvero un beneficio presente e futuro per la generalità degli abitanti. L'analisi*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

comparativa dovrà dimostrare la maggiore utilità della nuova destinazione delle terre ad uso civico in contrapposizione con gli interessi civici, economici ed ambientali che depongono per il mantenimento dello status quo".

Questa Corte intende, pertanto, richiamare l'attenzione dell'amministrazione regionale sulla necessaria predisposizione, *pro futuro,* di un adeguato impianto motivazionale che consenta di evitare che eventuali atti amministrativi adottati possano risultare illegittimi, e di poter apprezzare che - laddove l'amministrazione abbia inteso discostarsi da quanto affermato in precedenti giurisprudenziali - ciò sia avvenuto con una cognizione di causa tale da essere sorretta da una adeguata e legittima valutazione delle peculiarità del singolo caso.

5.2 Esiti del contraddittorio

Con le ordinanze n. 37 del 10 dicembre 2024 e n. 40 del 13 dicembre 2024, il Presidente ha convocato l'adunanza pubblica per il giorno 19 dicembre 2024.

Con le note di questa Sezione n. 3624 del 10 dicembre 2024 e n. 3782 del 13 dicembre 2024, è stata data comunicazione della predetta adunanza e trasmesso lo schema del referto alla Regione Umbria, la quale con la nota prot. n. 0272639 del 16 dicembre 2024 (acquisita al prot. n. 3795 in pari data), ha formulato precisazioni e chiarimenti in merito alle osservazioni della Sezione di cui al menzionato schema di referto.

Nello specifico, la Regione, "*nel prendere atto del corposo ed oltremodo interessante approfondimento svolto*" dalla Sezione, ha inteso segnalare che sta "*procedendo nel lavoro di predisposizione di ulteriori mappe di sovrapposizione fra informazioni desunte dal catasto Gregoriano e Nuovo catasto terreni, aggiornando lo specifico link presente all'interno del sito della Regione Umbria (https://www.regione.umbria.it/dati-einformazioni-sulle-terre-di-uso-civico-in-umbria, "Esempi su indagine cartografica del Catasto Gregoriano")*".

La Regione ha fatto, altresì, presente che "*è stato predisposto dagli uffici regionali, ed è attualmente in fase di test, un applicativo web che consentirà, inserendo i riferimenti catastali del Nuovo Catasto Terreni (Comune, Foglio e particella), di visualizzare agevolmente il contenuto delle banche dati alfanumeriche e geografiche predisposte* [e che] *a tal fine, quanto prima possibile verranno rappresentate geograficamente le risultanze delle banche dati alfa numeriche già*

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

predisposte (file in formato xls) e verranno caricate, man mano che saranno completate, le ulteriori mappe contenenti le informazioni riferite al Catasto Gregoriano".

Con riferimento ai progetti PNRR, la Regione ha informato la Sezione che "*nel corso dell'estate sono stati effettuati diversi incontri tecnici con referenti di ANAS S.p.a. al fine di condividere le modalità di accertamento preventivo della presenza di terreni gravati da diritti di uso civico interferenti con i progetti di competenza della stessa Società*".

Il contraddittorio è proseguito nel corso dell'adunanza pubblica del 19 dicembre 2024.

Nel corso dell'adunanza, in particolare, la Regione ha espresso apprezzamenti e ringraziamenti per il presente referto messo a disposizione dell'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione ha riferito, nella persona del dott. Michelini, che, per poter addivenire all'obiettivo della norma, sono necessari tre investimenti: un investimento di tipo organizzativo, relativo alla necessità di un presidio adeguato, un investimento di tipo personale, di risorse, non necessariamente imponente, ma comunque, specializzate per poter rappresentare a tutti i portatori di interesse, quale è il quadro della Regione Umbria rispetto ai domini collettivi, ed un investimento di carattere informatico.

L'Amministrazione regionale, nella persona del dott. Benci, ha rappresentato la necessità di effettuare un'attività di monitoraggio che non sia riconducibile alla difesa tecnica, ma volto anche a comprendere le intersecazioni con i procedimenti regionali, manifestando l'intento di riesaminare tutti i provvedimenti emanati negli ultimi cinque anni dal Commissariato, compresi delle fasi di appello, per esaminarne le risultanze ed i relativi profili applicativi e precisando di intendere terminare tale riesame nel primo semestre del prossimo anno.

L'Amministrazione regionale, infine, nella persona del dott. Grohmann, ha ribadito le attività regionali in fase di attuazione al fine di mettere a punto la banca dati, anche mediante il perfezionamento di un applicativo, operante mediante il sistema di informazioni geografiche, per cui – una volta terminate le riferite attività – sarà possibile, inserendo il Comune, foglio e particella del nuovo catasto, avere immediatamente la situazione di tutti gli accertamenti e gli esiti delle sentenze, compresi quelli del vecchio catasto. È stato rappresentato di aver pensato più volte della necessità di avviare le attività di ricognizione, pur avendo sinora operato in tutti quei singoli casi ove era necessario un intervento, anche laddove si trattava di valutare le ripercussioni di una infrastruttura. Ciò è avvenuto, secondo quanto riferito, con particolare riferimento alle attività che vedono

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

coinvolta Anas, come, ad esempio, per le infrastrutture in Valnerina. Il Dott. Grohmann ha rappresentato la difficoltà di una ricostruzione complessiva, a fronte di documentazione, anche risalente nel tempo, non sempre nota, portando alcuni esempi.

Con specifico riferimento alla vicenda riconducibile alla Conferenza relativa alla c.d. strada Tre Valli, la Regione ha rammentato come la competenza dell'indizio della conferenza fosse in capo ad Anas, che ne aveva la presidenza, tanto che l'Amministrazione regionale, ricevuta la convocazione, ha palesato alla presidenza stessa le proprie perplessità circa l'invio della convocazione al Commissario agli usi civici (nella persona del magistrato).

5.3 Considerazioni conclusive e raccomandazioni

Con Deliberazione n. 1/2024 del 24 gennaio 2024, la Sezione ha approvato il programma dell'attività di controllo per il corrente anno, includendovi indagini di controllo sulla gestione in ambito territoriale, tra le quali quella sull'"*amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria*", indagine inquadrata nella tipologia del controllo successivo sulla gestione, in attuazione dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, finalizzata alla verifica della legittimità e della regolarità della gestione stessa e della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.

La Sezione ha inteso approfondire la materia iniziando dalla ricostruzione del quadro normativo nazionale e regionale, particolarmente complesso ed articolato, per poi fare il punto sulla giurisprudenza di merito e di legittimità ed esaminando gli effettivi rapporti tra gli attori del sistema umbro, quali, *in primis*, la Regione Umbria, nonché i Comuni interessati dal fenomeno ed i relativi enti esponenziali.

L'indagine si è svolta in continuo contraddittorio con l'amministrazione regionale nonché attraverso l'acquisizione di specifici elementi di informazione sia da parte dei Comuni che di alcuni enti esponenziali.

La Sezione ha anche incentrato il proprio approfondimento sulle competenze esercitate dalla Regione ed in precedenza ascritte alla figura del Commissario per la liquidazione degli usi civici, ufficio istituito con la l. n. 1766/1927, con funzioni – inizialmente – amministrative e giurisdizionali.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Tale competenza amministrativa e giurisdizionale si è in seguito modificata con l'istituzione delle regioni ordinarie (in particolare, *ex* art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ed art. 66, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). In tale ambito, le funzioni amministrative sono state trasferite alle Regioni mentre al Commissario sono rimaste quindi attribuite le funzioni prettamente giurisdizionali riconducibili al suo ruolo di giudice delle controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico, secondo le disposizioni di cui all'art. 29, l. n. 1766/1927, con competenza in materia di tutela cautelare, ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 332/1928, che prevede che "*nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte*", nella forma del sequestro giudiziario.

La Regione Umbria ha disciplinato la materia dei domini collettivi, mediante propria legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, rubricata "*Norme in materia di usi civici e sull'uso produttivo delle terre pubbliche*". Norma successivamente parzialmente modificata dalla legge regionale 2 dicembre 1998 , n. 45 (con specifico riferimento all'art. 3, c. 1, l.r. n. 1/1984) e dalla legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (con specifico riferimento all'art. 9, c. 2., l.r. n. 1/1984).

Dall'esito dell'attività istruttoria, rimandando allo specifico paragrafo per gli elementi di dettaglio, è emerso un impiego non particolarmente rilevante di risorse per l'esercizio delle proprie competenze in materia di domini collettivi.

In particolare, la Regione dedica un numero esiguo di risorse umane per l'esercizio delle proprie funzioni amministrative e non sostiene costi per l'attribuzione di incarichi a periti demaniali.

In tempi recenti, non vi sono stati flussi finanziari relativi a contributi e provvidenze previsti dalle leggi n. 1/1984 e n. 18/2011.

Il contenzioso, pur se afferente a tematiche particolarmente sensibili per il territorio e la comunità di riferimento, appare numericamente esiguo con costi di natura legale non particolarmente significativi. In ragione del numero di risorse umane e materiali impiegate, è possibile dunque affermare un uso efficiente delle risorse nel senso economico del termine, ossia di correlazione tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenere l'obiettivo prefissato dalla norma. Deve infatti evidenziarsi come il personale appaia specializzato (essendovi unità da tempo addette alla specifica e complessa materia dei domini collettivi) e in grado di fornire con apprezzabile grado di celerità elementi di informazione utili laddove richiesti.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Con riguardo, al profilo della economicità della gestione - nell'ambito delle attività di verifica circa l'esistenza di domini collettivi - l'attività della regione non presenta, secondo quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria, spese esorbitanti o non necessarie. Deve, tuttavia, evidenziarsi la necessità di assicurare al cittadino-utente un'agevole ed intellegibile consultazione degli accertamenti amministrativi o giurisdizionali già intervenuti di guisa da evitare che lo stesso debba sostenere, in proprio, il pagamento di compensi professionali per acquisire tali informazioni, frequentemente già in possesso della pubblica amministrazione regionale, sia pure in forma non immediatamente accessibile.

Sotto il profilo dell'efficacia della gestione, invece, questa Corte deve rilevare il sostanziale mancato raggiungimento degli ambiziosi obiettivi indicati dal legislatore regionale in riferimento ai domini collettivi.

Dall'istruttoria è emerso che la Regione non ha un quadro tendenzialmente completo e di immediata percezione della localizzazione (con identificazione della singola particella catastale) dei domini collettivi insistenti nel proprio territorio, in specie per quanto concerne le terre private gravate da usi civici.

La presenza del contenzioso, per sé numericamente non rilevante, introduce un grado di incertezza nelle attività amministrative afferenti anche alla realizzazione di opere infrastrutturali[157] connesse al PNRR ovvero relativi ai corpi idrici[158]. Frequentemente il contenzioso resta latente sino all'avvio di correlati procedimenti amministrativi ai quali risulta coevo. La Sezione pertanto raccomanda all'amministrazione regionale di esercitare, nel rispetto comunque del principio di economicità ed efficienza, con sufficiente continuità le proprie competenze concernenti la promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica e sistemazione dei beni di uso civico. In tal modo è possibile ridurre i casi in cui il contenzioso sia istaurato proprio in concomitanza alla necessità di adottare provvedimenti amministrativi di varia natura sulle aree che si ritengono (senza che vi sia ancora certezza) interessate da domini collettivi.

[157] Procedimento iscritto al n.28/2024 Commissario per la liquidazione degli usi civici Lazio, Toscana ed Umbria, i cui atti salienti sono pubblicati in appendice.

[158] Sentenze Commissario per la liquidazione degli usi civici Lazio, Toscana ed Umbria n. 9/2016 e n.18/2020. Corte d'Appello di Roma sentenza n. 4634/2022.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Appare inoltre necessario che la Regione, sotto il profilo dell'efficacia, implementi la propria attività di "*tutela e vigilanza sugli enti e Università agrarie che amministrano beni di uso civico*" *ex* lettera g) ultimo comma del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

La Sezione ha spesso riscontrato una discontinuità dell'azione amministrativa esercitata in merito dalla Regione. Con riferimento a taluni enti, la Regione ha sollecitato da oltre un decennio l'invio degli statuti ovvero di chiarimenti. Rispetto al mancato riscontro degli enti da essa vigilata, non risultano tuttavia assunte determinazioni a riguardo. Inoltre, la riscontrata mancata disponibilità degli statuti induce a ritenere che la Regione non si è posta nella condizione di verificare la legittimità degli atti adottati dagli organi degli enti vigilati. Non risulta inoltre un continuo raccordo, nello spirito della legale collaborazione istituzionale, tra Regione e Comuni tenuti ad un'attività di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico *ex* art. 78 del D.P.R. 616/1977.

Analoghe perplessità emergono in relazione al registro delle persone giuridiche di diritto privato che ad oggi vede un numero estremamente ridotto di enti esponenziali debitamente iscritti, nonostante la determinazione assunta dalla regione sin dal 2018 circa l'iscrizione *ex lege* degli stessi.

Parimenti poco efficace appare infine l'attività regionale circa i provvedimenti da assumere in relazione ad eventuali abusive occupazioni. A riguardo, invero, l'attività regionale appare esigua non emergendo – secondo quanto riferito dalla Regione – occupazioni abusive ovvero la necessità di adottare in via amministrativa provvedimenti di reintegra ulteriori rispetto a quelli già adottati.

In merito, tuttavia, la Sezione deve evidenziare come la repressione del fenomeno delle abusive occupazione presupponga previamente la pronta individuazione dei domini collettivi. Attività che, anche laddove completata, appare non adeguatamente informatizzata e di immediata percezione, attesa l'assenza di dati catastali attuali. Tali argomentazioni trovano conferma anche dall'esame della documentazione afferente al citato contenzioso n. 28/2024. In tale contesto la Regione ha avviato il procedimento di reintegra soltanto dopo l'avvio del procedimento amministrativo per la realizzazione dell'opera infrastrutturale. Tale procedimento, tuttavia, è stato intrapreso sulla base della riscontrata intestazione catastale a privati di alcune porzioni di terreno. Appare dunque evidente come la previa mappatura dei domini collettivi avrebbe consentito alla Regione di percepire immediatamente tale circostanza e di avviare la reintegra ben prima dell'avvio

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

del procedimento amministrativo connesso alle infrastrutture riconducibili ai finanziamenti del PNRR.

La Sezione, prendendo atto di quanto già realizzato nel corso dell'istruttoria dalla Regione, raccomanda - rimettendo all'amministrazione le modalità applicative - la realizzazione di una efficace e moderna banca dati in grado di evidenziare con immediatezza le particelle per le quali in via amministrativa o giurisdizionale sia stata accertata la presenza di domini collettivi.

Tale ultima osservazione è, altresì, rilevante sotto il profilo della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa. L'esercizio di un controllo diffuso da parte della collettività presuppone infatti la immediata intellegibilità e disponibilità delle informazioni concernenti i domini collettivi ciò anche al fine di segnalare circostanze di fatto non note alle amministrazioni comunali o alla Regione e relative all'utilizzo di domini collettivi in modo non conforme a legge.

Infine, la Sezione raccomanda una maggiore attenzione al rispetto del principio di imparzialità nell'azione amministrativa in riferimento all'esercizio delle funzioni connesse ai mutamenti d'uso dei domini collettivi. Rimandando all'analisi condotta in merito nel precedente paragrafo, si raccomanda l'adozione di criteri generali volti ad orientare *ex ante* l'azione amministrativa in una materia caratterizzata da un quadro normativo risalente, stratificato e spesso non adeguatamente coordinato. Tale esigenza si avverte, altresì, attesa la mancata attuazione di quanto previsto dalla legge n. 1/1984, la quale, invece, avrebbe fornito invece all'amministrazione regionale delle coordinate caratterizzate da una minore astrattezza e genericità per la valutazione della legittimità dei mutamenti d'uso.

Conclusivamente, una maggiore definizione ed una migliore facilità di comprensione ed estrazione di dati immediatamente fruibili da una complessiva ricognizione regionale potrebbe agevolare, in tal senso, anche le attività intestate dal legislatore agli enti locali, non dovendo ricorrere, nel caso, a professionisti e periti demaniali, magari non sempre a disposizione degli enti stessi o, comunque, interessati a specifiche procedure a fronte di spese da sostenere da parte del singolo, ente o cittadino.

D'altronde, una scarsa generale consapevolezza dei puntuali dati catastali e della condizione giuridica del bene collettivo, come anche dei precedenti giudiziari relativi a specifiche particelle territoriali, magari con riferimenti a sentenze datate nel tempo e riconducibili a porzioni di terreno individuate solo al catasto gregoriano, comporta – per gli interessati – un procedimento articolato di accertamento e può determinare, altresì,

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

azioni legali in contenzioso, dalle quali derivano necessariamente spese sia di carattere amministrativo che giudiziario, per il costo delle indagini, degli eventuali periti e tecnici specializzati e per l'apparato giurisdizionale.

Al riguardo la Sezione auspica che il presente referto possa costituire una importante base documentale in sé, come anche che le attività interlocutorie prodromiche alla sua redazione possano rappresentare uno stimolo non soltanto – sebbene *in primis* – alla definizione conclusiva di una fruibile banca dati, ma anche a porre l'attenzione su una materia comunque complessa, che vede, tuttavia, il coinvolgimento di numerosi attori nei procedimenti ad essa riconducibili. Uno spunto che sia, pertanto, anche di riflessione per poter addivenire ad una maggiore cultura e consapevolezza, anche capillare, del fenomeno complessivamente considerato e di diritti comunque costituzionalmente garantiti e collegati a questioni pure rilevanti, quali lo sviluppo e la difesa dell'ambiente.

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comune di Massa Martana Prot. n. 0013204 del 31-12-2024 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA